

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 1/V

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA**

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO UNDICESIMO

PARTE PRIMA



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1812/C-4358

Roma, 29 febbraio 1980

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

S E D E

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1797/C-4343 del 21 dicembre 1979, mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della suddetta Commissione (classificati, rispettivamente, secondo il suo protocollo interno, come Documento 202, Documento 252, Documento 191, Documento 247, Documento 453, Documento 464, Documento 485 e Documento 248) che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nell'undicesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1725/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1813/C-4359

Roma, 29 febbraio 1980

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

R O M A

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1798/C-4344 del 21 dicembre 1979, mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della suddetta Commissione (classificati, rispettivamente, secondo il suo protocollo interno, come Documento 202, Documento 252, Documento 191, Documento 247, Documento 453, Documento 464, Documento 485 e Documento 248) che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nell'undicesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1767/C-4317 del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le «scalette», «bozze» o «tracce» inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da Autorità

pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonché delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione «sostanzialmente anonimi» nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un

emendamento presentato dal deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonché di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente: Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito «rivivere» in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.)

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

«Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonché a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatili dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire

l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolineare che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perché numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO».

* * *

Con la stampa del presente tomo la Segreteria della Commissione prosegue nella pubblicazione del IV Volume della serie indicata dal Presidente Carraro nella sua lettera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presidenti delle Camere, nel quale vengono raggruppati tutti i documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle relazioni licenziate a conclusione dei lavori della Commissione stessa (relazioni pubblicate tutte, a loro volta, nel *Doc. XXIII*, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). Il tomo

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

costituisce l'undicesimo di una lunghissima serie in cui si è reso necessario articolare il suddetto IV Volume. Come si è fatto presente nell'Avvertenza del primo tomo (V. *Doc. XXIII*, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura, pag. XII), ciò è dipeso dalla ponderosa mole del complesso dei documenti che debbono essere raggruppati nel Volume medesimo, i quali — secondo una rilevazione approssimativa estrapolata dall'esame di un loro «campione» — constano di almeno 90 mila pagine (3).

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti — secondo il sistema di classificazione adottato dalla Commissione per ordinare il materiale da essa acquisito — in una serie di complessi documentali, indicati analiticamente come Documento 202, Documento 252, Documento 191, Documento 247, Documento 453, Documento 464, Documento 485 e Documento 248: complessi documentali che hanno come termine di riferimento comune la riconducibilità degli atti in essi raggruppati ad un'omogenea serie di indagini della Commissione aventi ad oggetto talune Amministrazioni comunali siciliane.

Gli atti suddetti sono riprodotti in fotocopia dal testo in possesso della Commissione. La scarsa leggibilità di taluni di detti atti è dovuta alla circostanza che quelli in possesso della Commissione sono, a loro volta, copia di originali rimasti in possesso dei diversi soggetti da cui la Commissione medesima li ha acquisiti.

I diversi atti sono pubblicati secondo la stessa sequenza con cui risultano pervenuti alla Commissione, desunta dalle relative lettere di trasmissione. Allo scopo di agevolare la consultazione di taluni atti, la loro sequenza è stata scandita con la stampigliatura da parte degli Uffici della Commissione di numeri d'ordine progressivi su ciascuno di essi.

Apposite note a pie' di pagina facilitano l'individuazione materiale dei diversi atti e danno conto della mancata pubblicazione di taluni di essi che, pur essendo espressamente richiamati nel contesto di altri atti pubblicati, non risultano essere pervenuti alla Commissione.

(3) A sua volta, il presente tomo del IV volume è stato articolato in due parti, data la considerevole mole dei documenti in esso raggruppati. (N.d.r.)

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che vengono compresi nel IV Volume)

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (4):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi il 21 settembre 1970 dal Ministero dell'interno.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso il 25 febbraio 1971 dal Ministero degli affari esteri.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto, trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (5):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo «Graziano».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964 dal Prefetto di Palermo, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo «Polizzello», trasmessa il 14 febbraio 1964 da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo «Polizzello».

Doc. 190. — Relazioni e documenti, trasmessi il 23 febbraio 1964 dall'Ispettorato agrario regionale, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo «Polizzello».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo «Polizzello» di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa il 24 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relativa all'assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione, trasmessa il 6 maggio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto, trasmesso il 31 luglio 1969 dalla Legione dei Carabinieri di Pa-

(4) I Documenti 621, 674, 961 e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(5) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lermo, relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto, trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo, sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 14 marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte di Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per l'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso il 12 maggio 1970 dai Carabinieri di Palermo, sui consorzi irrigui «Cannata», «Naso», «Eleuterio» e «Sant'Elia».

C) Documentazione concernente gli enti regionali siciliani (6):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.

D) Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane:

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in epoche diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse dalla Regione siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'Assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(6) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E) Documentazione concernente il Comune di Palermo (7):

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi, delle concessioni e delle licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa il 14 maggio 1964 dall'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso il 21 maggio 1964 dal Ministero dell'interno, dei Sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'Assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni, trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza, sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti, trasmessi il 14 luglio 1964 dalla Regione siciliana e successivamente

aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa il 10 aprile 1970 dal Comune di Palermo.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi alla vicenda del castello « Utveggio » di Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, trasmesse il 29 gennaio 1971 dall'Istituto geografico militare.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi il 24 febbraio 1971 dalla Soprintendenza ai monu-

(7) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/I - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggruppati nell'ottavo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/II - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel nono tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/III - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- menti della Sicilia occidentale, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.
- Doc. 679.* — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.
- Doc. 692.* — Relazione della Questura di Palermo, trasmessa il 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione, in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.
- Doc. 706.* — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971 dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale.
- Doc. 714.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «La Favorita Immobiliare».
- Doc. 715.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Co.Vi.Ma. Immobiliare Paternò - F.lli D'Arpa».
- Doc. 716.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo».
- Doc. 717.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.
- Doc. 718.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.
- Doc. 719.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Cacace e Catalano».
- Doc. 720.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Vincenzo Marchese».
- Doc. 721.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Antonino Semilia e figli».
- Doc. 799.* — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa il 4 dicembre 1971 dal Presidente della Regione siciliana.
- Doc. 906.* — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa il 25 maggio 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.
- Doc. 947.* — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco «La Favorita» di Palermo.
- Doc. 950.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.
- Doc. 951.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, «Immobiliare Michelangelo» e «Immobiliare Strasburgo».
- Doc. 952.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie «Moncada Salvatore» e «F.lli Moncada di Salvatore».
- Doc. 953.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Immobiliare Lu.Ro.No.».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Carini Giuseppe e Gaetano».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Di Patti Giuseppe».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Sorci Giovanni e Collura Antonino».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Guarino Lorenzo».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Terranova Antonino».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del signor Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) Documentazione varia concernente il costruttore Francesco Vassallo (8):

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele» sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale del costruttore Francesco Vassallo, trasmesso il 12

agosto 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.

Doc. 200/III. — Documentazione relativa ai rapporti del costruttore Francesco Vassallo con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.

G) Documentazione varia concernente il signor Vito Ciancimino:

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa «Aversa».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi al signor Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione al signor Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

(8) I Documenti 8, 12, 200, 200/III, 737, 628, 630, 631, 639, 647, 662, 856, 1119 e 1121 sono raggruppati nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi il 17 maggio 1975 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società «Aversa» diretto al Tribunale amministrativo regionale di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse l'8 luglio 1975 dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune Amministrazioni comunali siciliane (9):*

a) *Amministrazione comunale di Trapani:*

Doc. 202. — Relazione, trasmessa il 20 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Trapani, nel 1964, dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse il 18 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento:*

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa il 5 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo, trasmesse il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione svolta dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazioni sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'Assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della «Commissione Martuscelli».

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta:*

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Caltanissetta, il 13 agosto 1964, dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

(9) I Documenti 202, 252, 191, 247, 453, 464, 485 e 248 sono raggruppati nel presente tomo, che costituisce l'undicesimo della lunghissima serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.)

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari:*

Doc. 800. — Relazioni sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmesse il 9 dicembre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati:*

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso il 10 settembre 1963 dal Prefetto di Trapani, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse il 26 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio, trasmesse il 21 gennaio e il 7 febbraio 1966 dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia.

Doc. 410. — Note informative, trasmesse il 27 gennaio e l'8 aprile 1966 dal Comune di Palermo, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse il 13 marzo 1970 della Guardia di finanza di Messina e il 12 maggio 1970 dal Comune di Messina, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi il 4 luglio e il 1° dicembre 1970 dalla Questura di Palermo e il 31 maggio 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sul signor Giacomo Aliotta, presidente del

sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito:*

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento del signor Gaetano Miallo di Marsala, acquisita, in epoche diverse, dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito, con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 al 1973.

N) *Documentazione concernente l'onorevole Salvatore Fagone:*

Doc. 844. — Carteggio riguardante l'onorevole Salvatore (o Salvino) Fagone, Assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi all'onorevole Salvatore Fagone, trasmessa il 2 dicembre 1975 dalla Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele».

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano:*

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, impu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- tati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.
- Doc. 165.* — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia, trasmessi il 10 febbraio 1964 dal Ministero delle finanze, e successivamente aggiornati.
- Doc. 414.* — Organized crime and illicit traffic in narcotics — Report of the Committee on Government Operations United States Senate made by its Permanent Subcommittee on Investigations together with additional combined views and individual views (c.d. «Rapporto Mc Clellan»).
- Doc. 416.* — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.
- Doc. 548.* — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.
- Doc. 694.* — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.
- Doc. 708.* — Sentenza, emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo, con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo del 31 gennaio 1966.
- Doc. 823.* — Corrispondenza con il dirigente dell'Ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e negli anni successivi.
- Doc. 968.* — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'Ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.
- Doc. 975.* — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.
- Doc. 980.* — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al 1973.
- Doc. 988.* — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.
- Doc. 990.* — Notizie e dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato incaricato dell'indagine relativa al contrabbando dei tabacchi e degli stupefacenti.
- Doc. 1016.* — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.
- Doc. 1028.* — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.
- Doc. 1029.* — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal Comando del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa il 28 febbraio 1975 dal Tribunale di Palermo.

P) *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi:*

a) *Luciano Leggio:*

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per associazione per delinquere e assolti, per insufficienza di prove, dall'imputazione di omicidio in persona di Michele Navarra e Vincenzo Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice

istruttore del Tribunale di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altre 115 persone, imputate di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti a Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati, commessi a Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo, nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto e di altri reati.

Doc. 546. — Sentenza, emessa l'11 luglio 1959 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto a Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione, emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari, a carico di Luciano Leggio, Salvatore Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi il 7 febbraio 1970 dal Tribunale di Palermo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc. 624. — Atti del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto il 10 dicembre 1969 in Roma, con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e il 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio.

b) Michele Navarra:

Doc. 710. — Fascicolo personale contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del dottor Michele Na-

varra, trasmesso il 9 maggio 1970 dalla Questura di Palermo.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) Angelo La Barbera e Pietro Torretta:

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi negli anni dal 1959 al 1963 nella città di Palermo.

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi a Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte di Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altri reati.

d) *Francesco Paolo (Frank) Coppola*:

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 12 ottobre 1963 dalla Questura di Roma, e successivi aggiornamenti.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Roma.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi il 16 ottobre 1963 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dalla Questura di Palermo.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 2 gennaio 1964 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, e successivi aggiornamenti.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo relativo a Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 26 febbraio 1964 dal Ministero del tesoro.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia, trasmessa l'11 ottobre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 22 ottobre 1971 dal Tribunale di Roma.

Doc. 776. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito il 25 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita il 26 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso il 12 novembre 1971 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Doc. 1063. — Decreti relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma.

Doc. 1105. — Sentenza, emessa il 21 agosto 1974 dal Giudice istruttore del Tribunale

di Firenze, contro Francesco Paolo Coppola, Ugo Bossi, Sergio Boffi, Giovanni Lo Coco, Mario D'Agnolo, Adriano Amoroso e Angelo Plenteda per tentato duplice omicidio nei confronti di Angelo Mangano e di Domenico Casella.

e) *Salvatore Lucania (Lucky Luciano):*

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 7 ottobre 1963 dalla Questura di Napoli.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

f) *Giuseppe Doto (Joe Adonis):*

Doc. 813. — Fascicoli processuali del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativi ai procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di Giuseppe Doto, *alias* Joe Adonis, acquisiti il 6 dicembre 1971 dall'organismo tecnico della Commissione.

Q) *Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato:*

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) *Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane:*

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, di omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier, di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e di altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza e di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di strage e di detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage, dell'omicidio di Pasquale Almerico e di altri omicidi nonché di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sachelì, imputati di omicidio in persona di Vin-

LEGISLATURA VIII — DISGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- cenzo Giudicello, avvenuto a Canicattì il 14 febbraio 1953.
- Doc. 539.* — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.
- Doc. 540.* — Processo verbale dell'interrogatorio reso il 17 febbraio 1966 alla Polizia giudiziaria da Santo Selvaggio, autista della ditta «Valenza Galati».
- Doc. 559.* — Sentenza di condanna, emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce, nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.
- Doc. 682.* — Atti del procedimento penale contro Attilio e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fugarino, commesso a Prizzi il 15 aprile 1958.
- Doc. 732.* — Fascicoli amministrativi relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi, trasmessi il 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia.
- Doc. 864.* — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili di tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.
- Doc. 1089.* — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.
- Doc. 1101.* — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.
- Doc. 1132.* — Copia della sentenza, emessa il 1° luglio 1975 dalla Corte di Appello di Genova, contro Giuliana Saladino, Etrio Fidora e Bruno Caruso.
- Doc. 522.* — Rapporto del 6 maggio 1969 del Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione per delinquere, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di altri reati.
- Doc. 735.* — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Francesco Paolo Coppola.
- Doc. 791.* — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.
- Doc. 792.* — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo Cosentino.
- Doc. 810.* — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi il 20 dicembre 1971 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.
- Doc. 948.* — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di Pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso:*

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971, e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione sui rapporti fra mafia e pubblici poteri, consegnata il 29 novembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20 e il 21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria a carico di Michele Guzzardi più 42, trasmessa il 17 novembre 1975 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e la cessazione della S.p.a. GE.FI. — Generale Finanziaria.

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE

AVVERTENZA	Pag.	IX
------------------	------	----

Parte Prima (*)

I. — <i>DOCUMENTO 202</i> — RELAZIONE, TRASMESSA IL 20 MARZO 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE STRAORDINARIA SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI, NEL 1964, DAL DOTTOR GUGLIELMO DI BENEDETTO E DAL DOTTOR GIUSEPPE FOTI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE DI COMMERCIO	»	3
II. — <i>DOCUMENTO 252</i> — CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI TRAPANI ALLE CONTESTAZIONI CONSEGUENTI ALLA ISPEZIONE STRAORDINARIA DEL DOTTOR GIUSEPPE FOTI, TRASMESSE IL 18 GENNAIO 1965 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA	»	207
III. — <i>DOCUMENTO 191</i> — RELAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 1964, TRASMESSA IL 5 MARZO 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELLA ISPEZIONE STRAORDINARIA SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI AGRIGENTO DAL DOTTOR NICOLA DI PAOLA E DAL MAGGIORE ROSARIO BARBAGALLO IN ORDINE ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE DI COMMERCIO	»	303
IV. — <i>DOCUMENTO 247</i> — CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI AGRIGENTO AI RILIEVI FORMULATI NELLA RELAZIONE DI PAOLA-BARBAGALLO, TRASMESSE IL 9 OTTOBRE 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA	»	515

Parte Seconda (*)

V. — <i>DOCUMENTO 453</i> — RELAZIONE SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE SVOLTA DAI DOTTORI MIGNOSI E DI CARA PRESSO IL COMUNE DI AGRIGENTO IN ORDINE AL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO, PER IL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 1966	»	609
---	---	-----

(*) Vedi nota (3) a pag. XII. (N.d.r.)

VI. — <i>DOCUMENTO 464</i> — RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1965 DALLA VI DIVISIONE DELL'ASSESSORATO ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA	Pag.	1347
VII. — <i>DOCUMENTO 485</i> — CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI AGRIGENTO AI RILIEVI CONTESTATI DALL'ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DELLE ISPEZIONI DI CARA-MIGNOSI E DELLA RELAZIONE DELLA «COMMISSIONE MARTUSCELLI»	»	1397
VIII. — <i>DOCUMENTO 248</i> — RELAZIONE, TRASMESSA IL 9 OTTOBRE 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE STRAORDINARIA SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI CALTANISSETTA, IL 13 AGOSTO 1964, DAI DOTTORI RENATO GIABBANELLI E ALFONSO RIZZOLI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE DI COMMERCIO	»	1509
INDICE DEI NOMI	»	1557

DOCUMENTI

NUMERI 202, 252, 191, 247

DOCUMENTO 202

RELAZIONE, TRASMESSA IL 20 MARZO 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE STRAORDINARIA SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI, NEL 1964, DAL DOTTOR GUGLIELMO DI BENEDETTO E DAL DOTTOR GIUSEPPE FOTI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE DI COMMERCIO. (1)

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta del 7 aprile 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, il documento 202 viene pubblicato senza gli allegati che lo corredano, allegati che il relatore Presidente Carraro non ha ritenuto specificamente concludenti rispetto agli argomenti trattati nella sua relazione. (N.d.r.)

Repubblica Italiana
 Regione Siciliana

Doc. 202

Palermo, li 2

MAR. 1964	
Data di arrivo	MAR. 1964
Prot. D	Tit.
N. 523	

1

Il Presidente

1152

OGGETTO: Relazione della Commissione ispettiva presso il Comune di Trapani.

ALL'ON.LE SENATORE DONATO PAFUNDI
 Presidente della Commissione Parlamentare
 d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

R O G I A
 Palazzo della Sapienza

Invio alla S.V. On.le copia della relazione presentata (2)
 dalla Commissione da me nominata con decreto del 18 novembre (3)
 1963 per una ispezione straordinaria presso il Comune di Tra-
 pani.

In pari data, dopo il preliminare esame eseguito da-
 gli Uffici della Presidenza, ho trasmesso un'altra copia del-
 la relazione all'Assessore regionale agli Enti Locali perchè
 proceda, nella sua competenza, alle dovute contestazioni al
 Sindaco fissandogli il termine di quindici giorni per la ri-
 sposta.

Mi riservo di informare la S.V. On.le sulle risultanze (4)
 delle contestazioni e sui provvedimenti che, in conseguenza,
 dovrò adottare.

[Handwritten signature]
 1150

(2) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 7-205. (N.d.r.)

(3) Si riporta qui il decreto citato nel testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 19 novembre 1963:

DECRETO PRESIDENZIALE 18 novembre 1963, n. 25763.

Ispezione straordinaria presso il Comune di Trapani

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che motivi di eccezionale gravità inerenti alla valutazione di recenti avvenimenti inducono ad accertare se siano state puntualmente osservate, nell'ultimo quinquennio, da parte del Comune di Trapani le vigenti

(Segue nota)

(Segue)

norme della disciplina urbanistica e le disposizioni del regolamento edilizio, a verificare la regolarità delle procedure seguite nella concessione degli appalti e ad effettuare il riesame delle licenze relative alle attività commerciali, nonché delle concessioni amministrative di qualsiasi genere;

Ritenuto che l'eccezionale gravità della situazione è tale da esigere che venga effettuata una ispezione straordinaria in aggiunta ai normali controlli demandati agli ordinari organi di vigilanza e tutela della Regione;

Vista la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta e le relative proposte, formulate al termine della prima fase dei lavori, comunicate a questa Presidenza in data 29 ottobre 1963;

Vista la mozione approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1963 che impegna il Governo, fra l'altro, ad effettuare severi controlli sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, sulle procedure inerenti agli appalti, sulle licenze commerciali, nonché sulle concessioni amministrative di qualsiasi genere;

Visto l'articolo 2, lettera p), della legge 29 dicembre 1962, n. 28;

DECRETA

Art. 1

È disposta una ispezione straordinaria presso il Comune di Trapani al fine di accertare se siano state puntualmente osservate, nell'ultimo quinquennio, le vigenti norme della disciplina urbanistica e le disposizioni del regolamento edilizio, di verificare la regolarità delle procedure seguite nella concessione degli appalti e di effettuare il riesame delle licenze commerciali nonché delle concessioni amministrative di ogni genere.

Art. 2

Della ispezione sono incaricati i seguenti funzionari:

dott. Giuseppe Foti, Vice Prefetto;

dott. Guglielmo Di Benedetto, Commissario Capo di P.S.;

i quali riferiranno entro sessanta giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3

Il Segretario generale della Presidenza della Regione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 18 novembre 1963.

D'ANGELO (N.d.r.)

(4) La riserva espressa fu, successivamente, sciolta con la nota n. 0317/S.G. del 18 gennaio 1965, pubblicata, nel contesto del documento 252, alla pag. 209. (N.d.r.)

ISPEZIONE STRAORDINARIA **2**

PRESSO IL COMUNE
DI TRAPANI

DISPOSTA CON DD. P. R. S. 18-11-1963 N. 25763
E 17-1-1964 N. 0200

- *Licenze edilizie*
- *Appalti*
- *Licenze di Commercio*
- *Concessioni Amministrative*

LICENZE EDILIZIE

- 1 -

In esecuzione al contenuto dei Decreti Presidenziali 18 novembre 1963, n.25763 e 17 gennaio 1964, n.0200 si riferisce quanto segue in ordine all'ispezione straordinaria effettuata presso il Comune di Trapani al fine di accertare se siano state puntualmente osservate, nell'ultimo quinquennio, le vigenti norme sulla disciplina urbanistica e le disposizioni del regolamento edilizio, di verificare la regolarità delle procedure seguite nella concessione degli appalti e di effettuare il riesame delle licenze commerciali nonché delle concessioni amministrative di ogni genere.

A tal fine la Commissione, nell'intento di meglio illustrare i singoli argomenti ed i risultati dell'indagine effettuata ritiene opportuno dividere gli argomenti nel modo seguente:

- A) - LICENZE EDILIZIE
- B) - APPALTI
- C) - LICENZE COMMERCIALI
- D) - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.

- - - - -

- A) - LICENZE EDILIZIE

Il Comune di Trapani non ha ancora un Piano regolatore approvato nei modi di legge; esso risulta tuttora allo stato di progetto perchè deliberato dal Consiglio Comunale il 30.5.1960 al n.16259, in applicazione del decreto dell'Assessorato Regionale ad LL.PP. n.21878 del 18.11.1959 ed alle disposizioni della legge 17 - 8 - 1942, n. 1150, ma non ancora approvato dall'Assessorato suddetto

..//..

- 1.a -

per cui sembra superfluo intrattenervisi. Devesi però aggiungere che per quanto concerne il rilascio di nuove licenze edilizie la Amministrazione Comunale tiene sempre presente l'integrale attuazione dello stesso.

Il regolamento edilizio vigente presso il Comune di Trapani (all.n. 1) fu deliberato il 5 marzo 1925, n. 12, approvato dalla G.F.A. nella seduta del 12 agosto 1925 e vistato dal Prefetto della Provincia il 18 settembre 1925, in conformità al R.D. 26.4.1891, n. 261 con cui fu delegato dal Ministero ai Prefetti l'esame dei regolamenti ed agli artt. 344 e 213 comma 3° e 4° del Testo Unico 4.2.1915, n. 148. (5)

Esso quindi, pur non risultando omologato dal Ministero, ne poteva esserlo perchè, nell'epoca in cui fu deliberato il Prefetto era delegato all'esame, controllo e visto dello stesso, costituisce l'insieme di norme che debbono essere seguite ed applicate nella materia delle costruzioni edilizie, ove, beninteso, non siano in contrasto con le successive disposizioni emanate dal Legislatore che regolano la stessa materia ed in particolare con la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche

Che sia tuttora valido ed efficace il regolamento edilizio 5 marzo 1925, n. 12, discende anche dalla considerazione pratica che esso fu modificato ed aggiornato con deliberazione n. 6 del 4 luglio

..//..

(5) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 2 -

1925 e con deliberazione 7 dicembre 1950, n. 4, approvata dalla G.P.A. di Trapani nella seduta del 6.7.1951, con la quale veniva notevolmente trasformato l'art. 9, concernente le condizioni a cui debbono rispondere i progetti da presentare alla Commissione edilizia, nonché la competenza per la firma degli stessi.

Tremando pertanto che il regolamento edilizio 1925, pur essendo anteriore al 1942, non può ritenersi inefficace per il fatto che la successiva legislazione urbanistica preveda l'emanazione di nuovi regolamenti, se le norme del primo non sono in contrasto con la legge stessa e che un nuovo regolamento in sostituzione del primo non è stato ancora emanato dal Consiglio Comunale di Trapani dopo il 1925, ne deriva, come logica conseguenza, che il regolamento 1925 debba spiegare tutta la sua efficacia costituendo, come in effetti ha costituito in questi un quarantennio d'applicazione, l'unica fonte legislativa che disciplini la materia ai fini dell'esame della legittimità del rilascio delle licenze di costruzione concesse nell'ultimo quinquennio, oggetto dell'indagine affidata alla Commissione con decreto n. 25763 del 10.11.1963.

Prima però di passare all'esame analitico delle singole licenze in conformità al disposto del Decreto sopracitato, giova illustrare brevemente come avviene in pratica il rilascio di tali autorizzazioni dal Sindaco di Trapani ai cittadini che ne fanno formale richiesta.

A norma del combinato disposto degli artt. 6 e 9 del vigente regolamento edilizio le domande, in carta legale, indirizzate al Sindaco e corredate da due planimetrie in scala con l'indicazione del punto

..//..

- 3 -

preciso in cui dovrà sorgere l'opera muraria progettata, di tutti i piani della costruzione e da una relazione illustrativa che metta in evidenza la specie, il tipo e le dimensioni dei materiali previsti, nonché tutte le caratteristiche che non possano rilevarsi dai disegni, debbono essere consegnate all'ingegnere della Sezione edilizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, che, se accettabili, ne rilascia ricevuta della previo versamento, da parte dell'interessato, somma di **£.500**, che resta devoluta al personale del detto Ufficio per l'esame e l'istruttoria della pratica.

Le norme suddette stabiliscono, in sostanza, che l'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la domanda con allegate le planimetrie e la relazione illustrativa nonché la tassa di **£.500**, procede al rilascio della ricevuta dal cui contesto deve risultare, oltre alla elencazione precisa degli atti e documenti allegati, la data di presentazione, che è elemento indispensabile ai fini della decorrenza dei termini fissata dall'art. 11, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il quale stabilisce che le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione debbono essere notificate agli interessati non oltre il 60° giorno dalla ricezione della domanda stessa.

L'istruttoria cui accenna l'art. 9 comporta, ovviamente, un esame preliminare sotto il profilo puramente formale, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli elementi presentati e correde dell'istanza al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e del regolamento edilizio, la loro sufficienza e chiarezza ai

../...

- 4 -

fini delle determinazioni da adottare. L'esame stesso deve, se del caso, svilupparsi in un invito al richiedente ad integrare la documentazione ed a fornire le precisazioni ritenute necessarie e concludersi prospettando gli eventuali rilievi alla Commissione Edilizia, la quale, a norma dell'art. 4 del vigente regolamento, è chiamata a dare il proprio parere che, com'è noto, pur essendo obbligatorio non è vincolante per l'Amministrazione, la cui decisione finale in ordine al rilascio o meno della licenza edilizia ha carattere di discrezionalità.

Nulla o ben poco di tutto ciò avviene nel Comune di Trapani, il cui Ufficio Tecnico, in mancanza dell'Ingegnere della Sezione edilizia, ha delegato il geometra Giuseppe Ferrante a ricevere le domande con allegate le planimetrie e le relazioni illustrative, nonché la somma di £. 500 prevista dall'art. 9 ed a rilasciarne ricevuta.

Contrariamente però a quanto prescritto dall'art. 6 del vigente Regolamento edilizio, il detto funzionario non annota, ne mai ha annotato, nel registro delle ricevute la data di consegna ai proprietari presentatori dell'istanza, frustrando così il principio chiaramente enunciato dal Legislatore all'art. 31, 2° comma, della legge urbanistica, per la decorrenza del termine di 60 giorni.

Ne, ancora, l'Ufficio Tecnico Comunale di Trapani, in persona del geometra Ferrante svolge l'istruttoria formale di cui al richiamato art. 9 del regolamento edilizio, limitando la propria attività a.....
conservare in un apposito scaffale la pratica stessa in attesa della riunione della Commissione Edilizia.

(6)

*./**

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 5 -

Allorchè, a giudizio discrezionale del geometra Ferrante, che, impropriamente svolge anche, di fatto, da circa quattro anni le mansioni di segretario della Commissione Edilizia, senza averne mai avuto formale incarico, si è formato un sufficiente numero di domande di licenze con invito scritto a firma dell'Assessore dei Lavori Pubblici, viene convocata la Commissione stessa.

Nessun ordine del giorno degli oggetti da trattare risulta inviato preventivamente ai componenti di essa ai quali, al momento della riunione, vengono sottoposte le domande presentate dai richiedenti con allegate le planimetrie dei progetti e la relazione illustrativa e che, come si è già chiarito, non hanno subito alcun esame ed istruttoria dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Anche l'Ordine di presentazione delle domande di licenze edilizie, al parere della Commissione è regolato unicamente dall'Ufficio, che, non avendo rilasciato le ricevute datate al richiedente, è anche in grado di commettere favoritismi ed abusi di potere nessun sindacato potendo venire esercitato ne dagli istanti, ne, tanto meno, dall'Amministrazione Comunale.

Non risulta che, prima di tale esame collegiale sia stato mai sentito, in passato, il parere dell'Ufficiale Sanitario che, pure, deve pronunciarsi " sui progetti per le costruzioni delle nuove case urbane e rurali, quelli per la ricostruzione e sopraelevazioni o per modificazioni che comunque possano influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti", in conformità all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il cui comandamento viene, pertanto, sistematicamente violato ed ignorato dal Comune di Trajani.

../.

- 6 -

Esistono talvolta nelle pratiche che saranno descritte i pareri espressi dall'Ufficiale Sanitario, ma trattasi, in ogni caso, di pareri forniti a richiesta del privato proprietario del terreno su cui dovrà costruirsi il fabbricato, mai di pareri richiesti dall'Ufficio Tecnico.

Ne si può dire che, facendo parte entrambi, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficiale Sanitario del Comune, quali componenti di diritto, della Commissione edilizia l'irregolarità è sanata perchè in quella sede possono avanzare tutte le osservazioni e riserve ritenute opportune. Non bisogna infatti dimenticare che i loro pareri in sede di Commissione sono quelli di due dei membri che la compongono, i quali possono votare, a maggioranza, in maniera difforme alle conclusioni e richieste dei predetti Funzionari.

Ne consegue che la Commissione edilizia può esprimere pareri in aperto contrasto con le tesi dell'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario Comunale, i quali, talvolta, attesa anche la rapidità con cui si svolgono le sedute che non consente, ovviamente, un esame approfondito ed analitico dei progetti, non sono nemmeno in grado di svolgere materialmente la loro insostituibile funzione.

Ma v'ha di più, il parere dell'Ufficiale Sanitario prescritto dall'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie ha la medesima validità ed efficacia di quello della Commissione Edilizia, del quale, ad avviso

..//..

- 7 -

degli scriventi, ha tutte le caratteristiche della obbligatorietà e dell'autonomia. Autonomo quindi è il detto parere perchè la norma giuridica che lo prescrive dà evidentemente al Sindaco la facoltà di negare la licenza allorchè il progettato edificio non soddisfa le condizioni igieniche stabilite dalle norme generali e locali, ed anche obbligatorio nascendo dalla legge, anche se non vincolate, come del resto quello espresso dalla Commissione Edilizia.

Irregolare appare inoltre, ad avviso della Commissione, anche la riscossione e ripartizione della tassa di L. 500 che viene versata, a termine dell'art. 9 del vigente regolamento edilizio, all'Ufficio Tecnico Comunale da tutti coloro che presentano la domanda ed i progetti di costruzione edilizia. Tale somma, in conformità al citato art. 9, è devoluta al personale del detto ufficio per l'esame e l'istruttoria della pratica.

Ora, a parte la considerazione, sopra già illustrata, che nessuno esame ed istruttoria risultano in effetti svolti dall'Ufficio Tecnico deve rilevarsi che la somma stessa viene destinata anche a scopi diversi da quelli chiaramente indicati nel regolamento edilizio. È stato infatti accertato che spesso vengono pagate, con gli importi incassati con la stessa, anche spese d'altra natura.

La rimanenza viene ripartita in misura variabile tra tutti i componenti dell'Ufficio, compreso il personale in aspettativa, che nulla ha fatto per l'esame e l'istruttoria della pratica.

La erogazione di tali somme avviene non con regolare deliberazione dalla Giunta Municipale che attribuisce a ciascuno dei componenti l'Ufficio Tecnico una quota percentuale sulle somme raccolte

..//..

- 8 -

mensilmente o annualmente, ma secondo criteri non del tutto chiari ed impropri, di cui non è stato possibile accertare l'origine.

Sarebbe auspicabile che la riscossione di tali fondi venisse effettuata, come per legge, dal tesoriere comunale o dall'economo onde evitare maneggio di denaro da parte dell'Ufficio Tecnico e che la ripartizione avvenisse con provvedimento della Giunta Municipale o, almeno, dall'Assessorato dei LL.PP.

Stabilito che il funzionamento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trapani nel settore concernente il rilascio delle licenze edilizie è notevolmente irregolare, deficiente, la Commissione ha rivolto la sua attenzione agli aspetti sostanziali del problema per accertare se, in conformità al D.P.R.S. 18.11.1963, n. 25763, siano state puntualmente osservate, nell'ultimo quinquennio, le vigenti norme sulla disciplina urbanistica e le disposizioni del regolamento edilizio.

LICENZE EDILIZIE

Nell'esame di tutte le licenze edilizie concesse nel periodo 1° novembre 1958 - 30 dicembre 1963, la cui elencazione è integralmente riportata negli uniti elenchi (all. 2, 3, 4, 5 e 6), balza anzitutto evidente la considerazione che nel Comune di Trapani, a differenza della grande maggioranza degli altri Comuni capoluogo, si è costruito ben poco nel periodo sottoposto ad indagine. Solo nell'ultimo biennio si nota un notevole risveglio dovuto, molto probabilmente, al passaggio all'edilizia privata di parecchie ditte edili che, in passato, avevano prosperato prendendo in appalto lavori per conto dello Sta-

(7)

../...

(7) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 9 -

to, Comuni e Provincia. L'edilizia privata infatti è sempre stata più pronta e sensibile all'adeguamento dei prezzi al vertiginoso aumento verificatosi in quest'ultimi due anni nel costo dei materiali da costruzione e, soprattutto, della manodopera, che non quella pubblica la quale, essendo, ovviamente, sottoposta a controllo non segue e non può seguire il fenomeno dell'aumento dei prezzi con la stessa immediatezza della prima.

Chi sfoglia gli allegati elenchi in cui sono trascritti tutti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Edilizia secondo l'ordine dei verbali delle singole sedute, seguiti dal rilascio di licenza da parte del Sindaco di Trapani, non può non osservare che si tratta quasi sempre di costruzioni di sopraelevazioni, cappelle funerarie, sarcofagi, modifiche di case già esistenti e di rari, molto rari edifici. Può pure notare che alcune licenze benchè concesse non sono state ritirate dai richiedenti.

Tralasciando l'esame analitico delle costruzioni sepolcrali, delle sopraelevazioni e modifiche interne degli edifici costruiti in passato perchè non possono esservi verificate violazioni della vigente disciplina urbanistica e del vigente regolamento edilizio, la Commissione ha rivolto tutta la sua attenzione agli edifici costruiti nell'ultimo quinquennio mediante l'esame scrupoloso dei progetti, visite sopralluogo eseguite da misurazione degli indagini nei confronti dei beneficiari delle licenze concesse.

Da tali esami sono emerse numerose e gravi irregolarità sia nel ri-

..//..

- 10 -

lascio delle licenze edilizie da parte del Sindaco, sia nei pareri
forniti dalla Commissione Edilizia, sia nel comportamento dell'Uf-
ficio Tecnico Comunale, sia infine, dei costruttori, i quali, tal-
volta, hanno in sede di realizzazione delle opere, commesso abusi
tacitamente consentiti dal Comune o, come è accaduto in un caso,
soffocati con provvedimenti ingiustificati ed illegittimi del detto
Ente.

Prima però, d'iniziare la trattazione di quanto sopra la Com-
missione, al fine di meglio illustrare l'argomento, ritiene opportu-
no una breve premessa sulla disciplina delle costruzioni in deroga
al regolamento edilizio, indispensabile per chiarire il significato e
la portata del fenomeno sottoposto al suo esame.

COSTRUZIONI IN DEROGA

L'art. 20 del vigente regolamento edilizio (all. n. 1) stabilisce
l'altezza massima delle case da costruire o da rialzare in rapporto
alla larghezza delle strade su cui insistono, attribuendo alla Com-
missione Edilizia la facoltà di ridurre i limiti suddetti allorchè
lo stimi opportuno, mentre l'art. 27 fissa la misura massima dell'ag-
getto dei balconi sempre in rapporto alla larghezza delle strade su
cui sorgono gli edifici.

Poichè tali norme hanno un evidente carattere tassativo, ne con-
segue che tutte le costruzioni effettuate in violazione dei principi
con esse affermati sono da considerare abusive ed arbitrarie, ove, be-

..//..

(8) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 11 -

ninteso, l'Amministrazione non si sia avvalsa dell'apposita procedura fissata dalla legge per il rilascio della licenza edilizia in deroga al regolamento stesso. A norma dell'art.3 della legge 21 dicembre 1955, n.1357, con la quale vennero apportate alcune modifiche non sostanziali alla legge urbanistica del 1942, il rilascio della licenza in deroga è subordinato al preventivo nulla osta della sezione urbanistica regionale, nonché a quello della Sovrintendenza ai Monumenti e, per i Comuni aventi l'obbligo di adottare il piano regolatore, al nulla osta del Ministero dei LL.PP. su rapporti degli uffici predetti, udito il Consiglio Superiore dei LL.PP.

Per la Regione Siciliana, a norma dell'art.14 Lett.F., dello Statuto approvato con D.L. 18.5.1946, n.455, l'Assemblea ha la competenza esclusiva, tra l'altro, anche in materia urbanistica. Principio ribadito successivamente dall'art.1 del D.P. 30 luglio 1950, n.878 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, in materia di opere pubbliche, che attribuisce alla Regione stessa, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni del Ministero dei LL.PP. previste dallo Statuto predetto.

I predetti organi si debbono pronunciare con provvedimenti motivati entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuto il progetto di costruzione in deroga esprimendo, eventualmente, il proprio nulla osta.

Tale nulla osta ha senz'altro la natura giuridica di parere obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione Comunale che è tenuta a richiederlo ed ad osservarlo. Come autorevolmente insegna il Consiglio di Stato, VI Sezione con decisione 20 ottobre 1953, n.532, esso "induce ed

c./..

- 12 -

è compreso nel procedimento per la formazione della licenza comunale, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, una invalidità di tale nulla osta si ripercuote sulla legittimità dello atto finale, cioè della licenza*.

Il nulla osta del Ministero dei LL.PP. (dell'Assessorato ai LL.PP. per i comuni della Regione Siciliana) deve essere, infine, preventivo al rilascio della licenza, non soltanto al suo uso ed è conferito al Sindaco perchè egli possa avvalersi della facoltà di deroga prevista dalla legge, il che gli è inibito in caso di diniego del nulla osta. In sostanza allorchè il Sindaco non chiede il nulla osta di cui all'art.3 della legge 21.12.1955, n.1357, non può concedere la licenza edilizia in deroga al regolamento edilizio, essendo il nulla osta elemento indispensabile al rilascio della stessa.

LICENZE DI COSTRUZIONI IN DEROGA

Le seguenti licenze edilizie concesse dal Sindaco di Trapani in deroga ai limiti stabiliti dagli artt.20 e 27 del vigente regolamento edilizio senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto il nulla osta all'Assessorato ai LL.PP. della Regione Siciliana ai sensi dell'art.3 della legge 21.12.1955, n.1357 e dell'art.1 del D.P. 30 luglio 1950, n.878 sono da considerare illegittime essendosi concretate in provvedimenti arbitrari e di favore.

1) - P O M A Leonardo

- Licenza n.625 del 12 gennaio 1961

..//..

- 13 -

per la ricostruzione del fabbricato sito in Viale Regina Elena angolo Via Serisso (all.n.7).

(9)

L'edificio, già ultimato ed abitato, composto dal pianoterra più sette elevazioni per complessivi m.31,50, supera di m.5,50 l'altezza massima di m.26 fissata dall'art.20 del regolamento edilizio, essendo il Viale Regina Elena di larghezza superiore a m.15.

2) - GIANGUZZI Sebastiano - Licenza n.37 del 16.4.1963 di costruzione di un edificio in Piazza S.Agostino (all.n.8).

(10)

L'edificio, in corso di costruzione, è giunto alla 2° elevazione, e sarà costituito dal pianoterra, ammezzato, più nove elevazioni per complessivi m.37,60. La Via Orfeo, su cui insiste il fabbricato, già costituita da un viottolo acciottolato con andamento tortuoso della larghezza oscillante intorno ai m.2, è stata portata in ogni suo punto a m.4. L'altezza dell'edificio, che da un lato sorregge sulla Piazza S.Agostino di oltre m.15 di lunghezza, supera il limite massimo di m.26, di cui al citato art.20 del Regolamento edilizio, di m.11,60.

3) - R A O Vito - Licenza n.380 del 10 ottobre 1962 di costruzione di un fabbricato in Via S.Pietro (all.n.9).

(11)

../..

(9) (10) (11) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 14 -

L'edificio, già ultimato ed abitato, formato dal pianoterra più sei elevazioni per complessivi m.24,05, sorge su Via larga m. 5,35, per cui, a termine dell'art.20 del Regolamento edilizio, non avrebbe dovuto superare l'altezza di m.18. Da accertamenti effettuati il Rao Vito, proprietario dell'immobile, risulta condannato a mesi 3 per omessa tenuta di libri contabili con sentenza 7 marzo 1953 del Pretore di Trapani e con sentenza 19 - 22.5.1953 della Corte di Appello di Palermo dichiarato fallito, riabilitato il 16 novembre 1961 dal Tribunale di Trapani, giusta certificato penale 24 gennaio 1964 della Procura della Repubblica di Trapani (all.n.10). (12)

Non risulta al fascicolo il parere preventivo dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.220 del T.U. Leggi Sanitarie.

4) - COGNATA Giuseppe - Licenza 12 luglio 1963 di costruzione del fabbricato sito in Corso Italia, angolo Via Carrara (all.n.11) (13)

L'edificio, in corso di costruzione è composto dal pianoterra più otto elevazioni per complessivi metri 30,50 ed insiste su via larga m.14,10 per cui, a termine dell'art.20 del Regolamento edilizio, l'altezza massima non dovrebbe, invece, superare i m.24. A carico dello stesso figura una sentenza in data 29 ottobre 1956 del Pretore di Trapani che lo condanna a £.2.000 per evasione alla imposta di consumo (all.n.12). L'aggetto della balconata già costruita è di m.1, mentre nelle condizioni descritte sul progetto, approvato con la li-

../.

(12) (13) (14) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 15 -

senza rilasciata dal Sindaco, è stabilito tassativamente o'esso non deve superare i cm. 80 e l'art. 27 del Regolamento Edilizio lo fissa nella misura massima di cm. 70.

5) - D O R I A Giuseppe - Licenza n. 367 del 22 ottobre 1962 per la costruzione di un palazzo sul Corso Italia (all. n. 13). (15)

L'edificio, in corso di costruzione, è costituito in progetto dal pianoterra più otto elevazioni per complessivi m. 31,50 ed insiaste su strada larga m. 14,10, per cui l'altezza massima non dovrebbe superare i m. 24.

Avverso tale licenza il Sig. Cernigliaro Giuseppe, con esposto 22 marzo 1963, chiese un riesame del progetto in quanto la costruzione sarebbe venuta a ledere i suoi interessi per effetto della diminuzione d'aria e di luce in conseguenza dell'altezza del costruendo fabbricato, distante solo 3 metri da un casamento di sua proprietà. L'Ufficio Tecnico dispese una visita sopralluogo effettuata dal geometra Ferrante, che riferì con relazione 5 aprile 1963 (all. n. 14), ma l'Amministrazione Comunale non ritenne di riesaminare il progetto del fabbricato tuttora in fase di costruzione, con il risultato di aver fatto istaurare una lite davanti all'Autorità Giudiziaria tra il Cernigliaro ed il Doria. Sarebbe stato sufficiente il rispetto della norma di cui all'art. 20, che avrebbe consentito l'altezza della costruzione entro i limiti di m. 24, per eliminare la questione sorta tra i due proprietari suddetti. (16)

../..

- 16 -

Devesi aggiungere che i balconi del detto edificio in costruzione, che in virtù dell'art.27 del Regolamento edilizio non dovrebbero superare i cm.70, sono stati progettati con aggetto di m.1,05, approvati a condizione che non superino i cm.80 e già costruiti, effettivamente, di m.1,06. Non risulta infine richiesto il parere dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.220 del T.U.L.S. A carico del proprietario Doria Giuseppe figura una sentenza in data 18 febbraio 1961 del Pretore di Erice che lo condanna a L. 6.000 di multa per omissione di soccorso (all.n.15).

(17)

6) - GIANGUZZI Sebastiano - Licenza n.101 del 18 aprile 1962 per la costruzione di un edificio sito in Via XXI Gennaio (all.n.16).

(18)

L'immobile, già costruito ed abitato, consta di un pianoterra più nove elevazioni per complessivi m.35 e sorge su strada della larghezza di oltre 15 metri, per cui l'altezza massima consentita non avrebbe, invece, dovuto superare i m.26.

7) - CULICCHIA e Compagni - Licenza n.459 del 20 dicembre 1962 per la costruzione di un edificio in Via Spalti, angolo Via Trento (all.n.17).

(19)

L'edificio, in corso di ultimazione, è formato dal pianoterra

..//..

- 17 -

ra più nove elevazioni per complessivi m.34 e sorge su strada di larghezza superiore a m.15, per cui avrebbe dovuto essere contenuto nel limite massimo di m.26. Dall'esame del fascicolo non si rinviene traccia del parere dell'Ufficiale Sanitario prescritto dall'art.220 del T.U.L.S.

8) - B A N D I Giovanni - Licenza n.556 del 15 dicembre 1961 per la costruzione di un edificio in Via Rocco Solina (all.n.18). (20)

L'immobile, già costruito ed abitato, è formato dal pianoterra più sei elevazioni per complessivi m.24 e sorge su strada della larghezza di m.10, per cui avrebbe dovuto avere un'altezza non superiore a m.22. A carico del Bandi figura una sentenza della Corte di Assise di Trapani in data 15 settembre 1948 che lo condanna ad anni 6 e mesi 6 di reclusione e a £.13.000 di multa per ricettazione (all.n.19). (21)

9) - B A N D I Giovanni - Licenza n.350 del 19 ottobre 1960 per la costruzione di un fabbricato sito in Via Rocco Solina, angole Piazza Stazione (all.n.20). (22)

L'edificio, già ultimato ed abitato, consta del pianoterra, am-

..//..

- 18 -

mezzato, più otto elevazioni per complessivi m. 34,32 e sorge su strada avente una larghezza superiore a m. 15, per cui avrebbe dovuto essere contenuto entro l'altezza massima di m. 26. Trattasi dello stesso nominativo di cui al p. 8.

(23)

10) - VIRGILIO Luciano

- Licenza n. 593 in data 4 gennaio 1961 per la costruzione di un edificio in Via Mercè (all. n. 21).

(24)

L'immobile, già costruito ed abitato, è costituito dal piano = terra più sei elevazioni per complessivi m. 24,50 e sorge su via larga da m. 2,47 a m. 2,85 e quindi in media m. 2,66. Trattandosi di strada inferiore a m. 5 l'altezza massima dell'edificio non avrebbe dovuto superare i m. 15, tanto più che la Commissione Edilizia aveva espresso nella seduta del 23 dicembre 1960, il parere contrario, proprio "perchè l'altezza supera quella prevista dall'art. 20 del Regolamento Edilizio non essendo applicabile l'art. 21 in quanto il fabbricato non fa angolo" (all. n. 22). Ma l'Amministrazione Comunale, insensibile al citato parere e senza porre in atto la procedura di cui all'art. 3 della legge 21.12.1955, n. 1357, ne accennare minimamente ai motivi che l'inducevano a discontarsene, concesse la detta licenza.

(25)

Dalla copia eliografica dell'unita pianta (all. n. 23) si può agevolmente constatare l'andamento ad imbuto della Via Mercè in cui sorge l'edificio in costruzione (colorato in rosa). Da informazioni fornite dal locale Ufficio Tecnico sembra che la detta strada debba

(26)

..//..

(23) Cfr. pag. 26. (N.d.r.)

(24) (25) (26) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 19 -

quanto prima essere allargata dal lato sud, mediante l'abbattimento di vecchi edifici in atto esistenti, in modo da portarla alla larghezza costante di m. 6,30. Tale correzione però, a mente dell'art. 20 del Regolamento edilizio, consentirebbe il sorgere di un edificio d'altezza inferiore a m. 18 e non, come in realtà è stato autorizzato e costruito di un immobile alto m. 24,50.

11) - SANTAMARIA MARIO - Licenza n. 442 del 23 ottobre 1961 per la costruzione del fabbricato sito in Via Vespri (all.n. 24). (27)

L'edificio, già ultimato ed abitato, è formato dal pianoterra più sei elevazioni per complessivi m. 27,20, escluse le lavanderie e sorge su strada larga m. 10,30 per cui l'altezza massima, consentita dall'art. 20, è di m. 22.

12) - RICEVUTO E COMPAGNI - Licenza n. 1 in data 1° febbraio 1963 per la costruzione di un edificio in Via Orlandini, angolo Via Passo Enea (all.n. 25). (28)

Il fabbricato, in corso di costruzione, composto dal pianoterra più 10 elevazioni per complessivi m. 37,30, sorge su strada di oltre m. 15 di larghezza, per cui non avrebbe dovuto superare l'altezza massima di m. 26. L'aggetto dei balconi, nonostante il disposto di cui all'art. 27 del Regolamento edilizio che prevede la larghezza massi-

..//..

(27) (28) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 20 -

ma di cm.70 e la consueta condizione di non superare i cm.80, riportata nel progetto approvato con la licenza sopra indicata, è invece di m.1,10, superiore quindi di cm.40 a quanto stabilito con la norma regolamentare.

Non risulta al fascicolo il prescritto parere dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.220 del T.U.L.S.

13) - FORTALE Giuseppe e Compagni - Licenza n.505 in data 23 ottobre 1961 per la costruzione di un edificio sito in Via Orlandini, angolo Via Arena (all.n.26). (29)

Il fabbricato, già costruito ed abitato, composto dal pianoterra, più nove elevazioni per complessivi m.34,65, sorge su via larga oltre m.15, per cui, l'altezza massima prevista dalle norme regolamentari è di m.26.

Con esposto raccomandato in data 19 gennaio 1962, pervenuto al Comune il 20 stesso mese (all.n.27), il capitano di lungo corso Mastrolò, domiciliato in Via Arena, n.35, confinante con la nuova costruzione, mosse le sue doglianze sostenendo la violazione del regolamento edilizio e dell'art. 12 del R.D.22 novembre 1937, n.2105. (30)

Con lettera n.193/01892 in data 23 febbraio 1962 (all.n.28), (31) il Comune di Trapani negò che nel rilascio della licenza si fosse violato l'art.20 del regolamento edilizio sostenendo che... "La Commissione Edilizia, quando ne riconosca la utilità estetica e co-

../..

- 21 -

struttiva, può derogare dai principi contenuti in detto articolo".

Tale assunto però pur riproducendo quasi per intero la norma contenuta nel 4° comma dell'art.20, si riferisce al comma precedente che dispone..... "I piani e le cornici di coronamento, dovranno ricorrere con quelle dei fabbricati limitrofi formanti uno stesso isolato" e non con i limiti massimi di altezza dei fabbricati per i quali l'articolo in esame stabilisce, addirittura,....."Resta in facoltà della Commissione di ridurre i limiti suddetti quando lo stimi opportuno".

Quindi la Commissione può ridurre, quando lo creda opportuno, l'altezza dei limiti dei fabbricati fissata dal regolamento, ma non può aumentarli in nessun caso.

La deroga cui accenna il 4° comma della norma in esame si riferisce senza ombra di dubbio, come scaturisce dall'interpretazione logica e letterale della disposizione, ai piani e cornici di coronamento di fabbricati confinanti, anzi uniti in uno stesso isolato.

Con tale errata spiegazione il Comune tacitò il capitano di lungo corso Malato Nicolò, che, data la provenienza dei chiarimenti..... fu costretto ad acquietarsi subendo rassegnato la violazione di un interesse legittimo. Al fascicolo non si rinviene traccia alcuna del parere dell'Ufficiale Sanitario prescritto dall'art.220 del T.U.L.S.

14) - MONREALE Giuseppe

- Licenza n.27 del 21 dicembre 1959
per la costruzione di un fabbrica
to sito in Via Farino Torre(all.29)

(32)

..//..

(32) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 22 -

L'edificio, già costruito ed abitato, composto dal piano terra più sei elevazioni per complessivi m.24,70, sorge su strada larga m.12,25, per cui l'altezza massima non avrebbe dovuto superare i m.24.

15) - B A N D I Giovanni - Licenza n.233 del 25 luglio 1962 per la costruzione di un fabbricato sito in Via G.B.Fardella, angolo Via Col.Romeo (all.n.30). (33)

L'edificio, in corso di costruzione, è formato, in progetto, dal pianoterra più 11 elevazioni per complessivi m.44,60. Esso sorge su strada d'oltre 15 metri di larghezza e quindi avrebbe dovuto avere un'altezza massima di m.26. La costruzione in deroga alle norme del Regolamento edilizio è quindi di ben m.18,60.

16) - MONREALE Giuseppe - Licenza n.348 in data 12 settembre 1962 per la costruzione di un edificio in Via Col.Romeo, angolo Via Serraino Vulpitta (all.n.31). (34)

Il fabbricato, in corso di costruzione, costituito dal piano terra più sei elevazioni, più un attico prospiciente, con un'altezza complessiva di m.28,30, insiste su strada di oltre 15 metri di larghezza.

Non risulta in fascicolo il prescritto parere dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.220 del T.U.L.S.

..//..

(33) (34) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 23 -

- 17) - B I C A • SANTANGELO - Licenza n.306 in data 5 agosto 1961 per la costruzione di un edificio sito in Via G.B.Fardella, angolo Via N.Fabrizi (all.n.32). (35)

L'edificio, in via di ultimazione, composto del pianoterra più otto elevazioni per complessivi m.31,70, sorge su via d'oltre 15 metri di larghezza.

- Con altra licenza, n.242 del 25 luglio 1962 (all.n.32 bis),^h stata ulteriormente autorizzata la costruzione di un'altro piano, il nono (attico), portando l'altezza totale dell'edificio a m.35,40. (36)

- 18) - BERNARDO E ROSA SCUDERI - Licenza n.127 del 17 aprile 1962, per la costruzione di un edificio in Via N.Riccio, angolo Via Passo Enea (all.n.33). (37)

L'edificio, in corso di ultimazione, costituito dal pianoterra più otto elevazioni per complessivi m.31,40, sorge su strada di oltre 15 metri di larghezza, per cui il limite massimo non avrebbe dovuto superare i m.26 di altezza. La violazione della disposizione di cui all'art.20 in questo caso si somma con quella dell'art.27 del Regolamento Edilizie perchè i balconi hanno un aggetto di m.1,35 in Via N.Riccio e di m.1,15 in Via Passo Enea, nonostante la condizione

..//..

(35) (36) (37) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 24 -

"che non superi i cm. 120" stabilita nel progetto approvato con la licenza suddetta e quel che appare più strano, la condizione che "non superi i cm. 100" come risulta dal verbale della Commissione Edilizia 16 aprile 1962.

Condizioni tutte illegittime perchè in contrasto con l'art. 27 del Regolamento edilizio che fissa l'aggetto massimo dei balconi in cm. 70 per le costruzioni che sorgono, come nel caso in esame, su vie larghe oltre m. 10.

19) - DI CARO Leonardo - Licenza 14 settembre 1963 per la costruzione di un fabbricato in Via Palermo (all.n.34). (38)

L'edificio, in corso di costruzione, sarà costituito dal piano terra più nove elevazioni per complessivi m. 37. Esso sorgerà su via larga oltre 15 metri per cui non dovrebbe superare, invece, i m. 26 di altezza.

20) - PERNICIARO PIETRO E VINCENZO - Licenza 3 ottobre 1963 per la costruzione di un edificio in Via Palermo (all.n.35). (39)

L'edificio, la cui costruzione, all'atto della visita sopralluogo, non era stata iniziata, risulta in progetto composto dal piano terra più otto elevazioni per complessivi m. 35. Dovendo sorgere su

../..

- 25 -

strada d'oltre m.15 di larghezza, l'altezza, massima non dovrebbe superare i m.26. Non c'è traccia nel fascicolo del parere dell'Ufficiale Sanitario di cui all'art.220 del T.U.L.S.

21) - VENUTI Franco - Licenza n.15 del 10 luglio 1963
per la costruzione di un edificio in Via Conte Agostino Pepoli, angolo Via Formica e G.B.Fardella (all.n.36). (40)

L'edificio, in corso di costruzione, composto del piano = terra più nove elevazioni per complessivi m.37,12, sorge su strada d'oltre m.15 di larghezza per cui l'altezza massima dovrebbe essere contenuta in m.26.

A tale violazione debbesi aggiungere anche quella dell'art.27 del Regolamento Edilizio perchè l'aggetto massimo dei balconi, fissato in cm.70 dalla detta norma, è di m.1,20 in progetto, ridotto a cm.80 nella licenza e costruito in effetti di m.1.

Non esiste al fascicolo il parere dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.220 del T.U.L.S.

22) - BARRABBINI Luna - Licenza n.128 del 18 aprile 1962
per la costruzione di un edificio in Corso Italia (all.n.37). (41)

../..

(40) (41) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 25 -

Il fabbricato, in corso di costruzione, costituito dal piano terra più sette elevazioni per complessivi m.27, sorge su strada inferiore a m.15 di larghezza per cui l'altezza massima dell'immobile non avrebbe dovuto superare i m.24.

Con altra licenza n.485 del 24 dicembre 1962 (all.n.37 bis) (42) veniva ulteriormente autorizzata la sopraelevazione di un piano attico che porta l'altezza dell'edificio stesso da costruire a m. 30,80.

23) - PERNICIAIO PIETRO E VINCENZO - Licenza 18 luglio 1961 per la costruzione di un fabbricato in Via Ann. Staiti, angolo Vico Rodio e Via Biscottai (all.n. 38). (43)

L'edificio, già ultimato ed abitato, è costituito dal piano terra più otto elevazioni per complessivi m.31,70. Esso insiste su strada la cui larghezza supera i m.15, per cui il limite massimo d'altezza avrebbe dovuto essere contenuto entro i m.26.

Anche l'aggetto dei balconi appare irregolare perchè, mentre l'art.27 del Regolamento edilizio stabilisce in cm.70 l'aggetto massimo per strade larghe più di m.10 com'è la Via A. Staiti, essi furono progettati di m.1, approvati in licenza, su conforme parere della Commissione edilizia, a condizione che l'aggetto non supe-

..//..

(42) (43) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 27 -

rasse i cm.80 e costruiti invece, con l'aggetto di m.1,10 e con balcone centrale a spigolo avente un aggetto di m.1,35.

Il Sig. Santangelo Salvatore, in qualità di sorvegliante presso l'Ufficio Tecnico, procedette agli accertamenti circa la conformità o meno del fabbricato di cui trattasi, dichiarando testualmente che "il fabbricato sito in Via A. Staiti angolo Vico Rodio composto di un piano terra ed otto elevazioni e stato costruito conforme al progetto" (all.n.39). Opportunamente interrogato, con la dichiarazione autografa 25.1.1964 (all.40) afferma d'aver invece, rilevato che "l'aggettata dei balconi dell'edificio era effettivamente superiore alla misura di cm.80 fissata nelle condizioni prescritte nel progetto approvato con la licenza rilasciata dal Sindaco di Trapani, ma per dimenticanza non ne riferì, come sarebbe stato suo dovere, all'Ufficio Tecnico". (44) (45)

La Commissione raffrontando tale documento con i risultati degli accertamenti eseguiti dal Santangelo, riportati in copia fotostatica in calce alla domanda avanzata dai proprietari Vincenzo e Pietro Perniciaro per il rilascio del certificato di abitabilità e di conformità (all.n.39), non può non rilevare la estrema facilità con la quale il sorvegliante..... dimentica ciò che constatata ed attesta falsamente un fatto, la conformità cioè del fabbricato al progetto approvato, del quale il successivo certificato in data 14 febbraio 1963 del Sindaco (all.n.41), dallo stesso Santangelo materialmente minutato, è destinato a provare la verità. (46) (47)

../..

(44) (45) (46) (47) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 28 -

Dall'esame infatti degli allegati 39 - 40 e 41² potrebbero configurare, nel comportamento del Santangelo, pubblico ufficiale, gli estremi del delitto di falso ideologico previsto dal vigente C.P. (48)

Peraltro allorchè il Santangelo effettuò l'accertamento di conformità, il 12.2.1963, esistevano già in fasciole i seguenti documenti ed opposizioni:

- a) - Opposizione della Signora Franca Occhipinti in D'Alì, residente in Via A. Staiti, n. 2, notificata al Comune di Trapani a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario il 13.7.1962, che lamenta la presunta occupazione da parte del Sig. Perniciaro di una porzione del Vico Rodio, nonchè d'aver notevolmente superato la altezza stabilita dalla legge e dai regolamenti;
- b) - L'interrogazione del consigliere comunale Dr. Salvatore Tardìa in data 11 luglio 1962 che ribadisce gli stessi argomenti;
- c) - La protesta del 27 giugno 1961 del geometra Alberto Via, il quale aggiunge che la costruzione di che trattasi invaderebbe gran parte del Vicolo Rodio si da restringerne la larghezza che, in virtù del piano di ricostruzione, regolarmente approvato e reso esecutivo, è prevista in metri 7;
- d) - Un nutrito carteggio tra il Sindaco, la Giunta Municipale, il Genio Civile, l'Ufficio Tecnico Comunale ecc.

..//..

(48) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 29 -

Ma il sorvegliante Santangelo, che ha sempre sottomano il fascicolo concernente la licenza edilizia dei Sigg. Perniciaro Pietro e Vincenzo, perchè divide lo stesso ufficio col geometra Ferrante che, come si è detto, funziona da segretario della Commissione edilizia, nel controllare sul posto la costruzione, rileva la grave infrazione commessa dai proprietari che estendono l'aggetto dei balconi da cm. 80, come approvato in progetto, a m. 1,35, e, tornato in Ufficio, forse colpito da improvvisa amnesia, stende una dichiarazione di conformità della costruzione al progetto, conformità in virtù della quale il Sindaco, su minute stese dal Santangelo stesso, certifica che il fabbricato è costruito conforme al progetto (all.n.39).

(49)

Anche per la costruzione in esame non risulta richiesto ed ottenuto il parere dell'Ufficio Sanitario ai sensi dell'art.220 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

COOPERATIVA DON RAFFAELE

Un cenno a parte per la molteplicità delle irregolarità e gli abusi commessi merita la Cooperativa "Don Raffaele".

Con la licenza 31 gennaio 1959 (all.n.42) a firma dello Ing. Capo Angelo Fiore Mancini, d'ordine del Sindaco, venne autorizzata la costruzione di un edificio sul prolungamento di Via G.B.Fardella alle condizioni stabilite in progetto.

(50)

..//..

(49) (50) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 30 -

Nel fascicolo esibito dall'Ufficio Tecnico, contenente la detta licenza, non esiste però alcuna domanda da parte della Cooperativa "Don Raffaele", nè la relazione illustrativa che metta in evidenza la specie, il tipo e le dimensioni dei materiali previsti, nonché tutte le caratteristiche che non possono rilevarsi dai disegni a termine dell'art.9 del Regolamento edilizio. Dall'esame della pratica risulta soltanto un progetto datato 21.6.1958, a firma del progettista Ing. Scaminaci Luigi, nell'interno del quale si legge: "Visto - si approva a condizione che gli oggetti ricadano sul terreno proprio - 30.1.1959 e la firma del Sindaco Bassi". (all.n.43).

(51)

L'Ing. Scaminaci era ed è socio della Cooperativa e contemporaneamente, Ingegnere Capo dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Trapani, stazione appaltante dei lavori di costruzione dell'edificio della Cooperativa per conto dell'I.N.A. Casa: rivestiva quindi, al tempo stesso, le qualifiche di socio della Cooperativa, progettista dei lavori per conto di quest'ultima e direttore dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto Appaltante cui era affidata la direzione e sorveglianza dei lavori.

Da accertamenti effettuati presso l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Trapani è risultato che l'Ing. Scaminaci, all'atto di diventare socio della Cooperativa "Don Raffaele", era anche assegnatario di un appartamento a riscatto di proprietà dell'Istituto stesso, sito in Rione Palma, Lotto n.34, fatto poi intestare, a de

..//..

(51) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 31 -

correre dal 1° gennaio 1962, a nome della madre Sig.ra Scaminaci Rosaria.

E' emerso altresì che l'Ing.Scaminaci, essendo un dipendente del detto Istituto, non avrebbe potuto redigere e firmare il progetto della Cooperativa per il divieto tassativo, contenuto nello art.31, lettera F. del vigente Regolamento Organico per l'Ufficio e per il Personale dell'Istituto Case Popolari di Trapani, approvato con deliberazione commissariale n.12 del 27.3.1951.

Tale divieto ammette solo la deroga in caso d'autorizzazione espressa dal Consiglio d'Amministrazione, se a carattere permanente, o dal Presidente, se d'indole temporanea.

Nessuna deroga risulta concessa allo Scaminaci, il quale, invece, è stata recentemente diffidato dall'esercitare la professione privata con lettera raccomandata a firma del Presidente dell'Ente.

Dall'ulteriore esame della pratica è emerso ancora che, pur trattandosi d'un edificio di civile abitazione, non è stato richiesto dall'Ufficio Tecnico, nè risulta presentato dalla Cooperativa, il parere dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.220 T.U. Leggi Sanitarie. Inoltre nel registro che raccoglie i verbali dei pareri espressi dalla Commissione edilizia, risulta, in coda al verbale 23.12.1958, chiuso con la firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici Calcara Antonio, il verbale n.36 concernente la Cooperativa "Don Raffaele" con in calce la data del 30.1.1958 ed il timbro "Il Sin-

../. ..

- 32 -

daco^o senza firma d'alcuno (all.n.44).

(52)

Il registro continua poi, alla pagina seguente, con l'invito alla seduta del 12.2.1959 e prosegue con il verbale della seduta stessa.

La Commissione, osservato che il verbale n.36 manca della firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, tenuto conto che la seduta del 23 dicembre, cui risultano presenti l'Assessore ai Lavori Pubblici Calcaro Antonio, l'Ing.Capo dell'Ufficio Tecnico Angelo Fiore Mancini, l'Ingegnere di sezione dello stesso Ufficio Tecnico Pellegrino Vito, il Comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Gentile Nicolò, l'Ispettore alla Sovrintendenza e Monumenti Architetto Marrone Decio, il Prof.Ing.Nicolò Lombardo e lo Ing. Bucaria Scalabrino Giuseppe in rappresentanza dell'Ordine Ingegneri, appare chiusa con il verbale relativo a tale Terranova Alberto e quindi con la firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici, ritiene che il successivo verbale 30.1.1958 sia falso sia perchè non è firmato come tutti gli altri antecedenti dall'Assessore ai Lavori Pubblici, sia perchè c'è solo il timbro del Sindaco senza firma, sia, infine, perchè in data 30.1.1958 non risulta tenuta alcuna seduta dalla Commissione edilizia.

La Commissione ha ritenuto opportuno interrogare al riguardo il Sig. Michele Anselmo, applicato di 2^a classe, in atto in servizio presso il Gabinetto del Sindaco con l'incarico di Segretario particolare, in quell'epoca addetto all'Ufficio Tecnico con funzioni di segretario della Commissione edilizia, autore materiale del verbale in discussione.

..//..

(52) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 33 -

Costui con dichiarazione autografa 29.1.1964 (all.n.45) afferma: "d'aver ricevuto (il progetto della Cooperativa "Don Raffaele") da parte del Sig.Sindaco protempore Dr.Aldo Bassi, firmato, e di averlo inserito, al fine di facilitare le ricerche di ufficio, nella seduta della Commissione edilizia del 23.12.1958, la quale era già avvenuta e chiusa con la firma dell'Assessore Calcara".

(53)

Soggiunge inoltre l'Anselmo "per quanto mi costa e ricordo, il progetto di che trattasi non è stato trattato in seduta dalla Commissione edilizia".

Al fine di meglio chiarire i fatti la Commissione ha sentito anche l'Ingegnere di sezione dell'Ufficio Tecnico Fellegri no Vito, il quale, per la sua qualifica, partecipava alle sedute della Commissione edilizia, compresa quella tenuta il 23.12.1958 e l'Architetto Decio Marrone, anch'esso presente. Entrambi i tecnici però, pur dichiarando di non ricordare, atteso il tempo trascorso, se il progetto della Cooperativa "Don Raffaele" fosse stato esaminato dalla Commissione edilizia, ne escludevano tale possibilità dall'esame delle risultanze del registro dei verbali.

La Commissione, nell'impossibilità di interrogare l'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico del tempo Angelo Fiore Mancini, in atto in pensione, abitante a Milano in Via Domenichino n.49, che firmò materialmente la licenza di costruzione d'ordine del Sindaco, ed il Sindaco protempore, Dr.Aldo Bassi, Deputato al Parlamento,

..//..

- 34 -

che firmò il progetto di costruzione dando il via alla concessione della licenza, non può esimersi dal constatare la leggerezza con cui la licenza fu concessa, senza aver previamente sentito il parere, obbligatorio, anche se non vincolante, della Commissione edilizia, parere in verità esistente nel registro dei verbali, ma nei cui confronti esprime le più ampie riserve, potendosi configurare, nel fatto commesso dall'Applicato di 2° classe Sig. Anselmo Michele, gli estremi del delitto di falso ideologico previsto dal vigente C.P.

L'11 aprile del 1961 l'accertatore Santangelo Salvatore, cui si accenna alle pagine 25 - 26 e 27, inoltrò rapporto all'Ing. Campo (all.n.45) con cui faceva presente che il fabbricato in costruzione non era "allineato con gli esistenti edifici a valle e a monte, e che nella sede del marciapiede del prolungamento Via G.B. Fardella viene a ricadere la parte aggettante in corrispondenza ai lati dell'ingresso, mentre nel progetto è tassativamente prescritto che gli aggetti dovevano ricadere nel terreno di proprietà della Cooperativa". Soggiungeva il Santangelo "inoltre che negli atti d'ufficio non esistono lettere della Prefettura concernenti l'avvenuta denuncia dei calcoli di calcestruzzo in cemento armato".

Due giorni dopo, il 13 aprile 1961, l'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico con la lettera n.1323/10366 (all.n.46) indirizzata all'Ufficio legale del Comune, chiese "di conoscere in base a quali disposizioni di legge si potrà intimare la demolizione delle opere già eseguite, demolizione prevista dall'art.13 e dalla lettera C) degli artt. aggiuntivi del Regolamento Edilizio".

..//..

(54) Cfr. pagg. 34, 35 e 36. (N.d.r.)

(55) (56) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 35 -

Dopo aver studiato il caso l'Avv. Antonino Messina, con lettera 17 aprile (all.n.47), informava il Comune che "la esecuzione di opere in difformità al progetto approvato dà al Sindaco la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori nonchè di intimare diffida di demolire le opere stesse (Consiglio di Stato 5.12.1958, n.925). Tale facoltà discende dal potere conferito al Sindaco dall'art.32 della legge 17.8.1942, n.1150. (57)

L'ordinanza di sospensione e la diffida debbono contenere precisa ed esauriente motivazione.

Solo nel caso in cui la diffida a demolire, che deve essere notificata all'interessato, non venga rispettata dall'intimato, il Sindaco può promuovere la esecuzione d'ufficio della demolizione; ma l'ordine relativo, che viene rivolto agli organi esecutivi dell'Amministrazione, deve essere preceduto dal parere della Sezione Urbanistica Compartmentale previsto dall'art.3 legge 17.8.1942 (Consiglio Stato 13.6.1959, n.340; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana 2.2.1959, n.68). Il potere del Sindaco di ordinare la riduzione in pristino non viene meno per il fatto che il Comune sia privo di un valido (perchè non approvato con decreto reale o ai sensi dell'art.36 - 2° comma legge 1150/1942) Regolamento edilizio, perchè esso si fonda essenzialmente sulla legge urbanistica (Consiglio di Stato 30.1.1959, N.29)".

Con ordinanza n.1397 del giorno successivo (all.n.48), notificata il 24 aprile a mani del messo comunale alla Cooperativa (58)

..//..

- 36 -

"Don Raffaello" ed al Comitato Vigili Urbani, il Sindaco di Trajani, promosse che nella seduta del 30.1.1959 (non più 30.1.1958) la Commissione edilizia aveva approvato il progetto relativo alla costruzione, ordinò alla Cooperativa "Don Raffaello" l'immediata sospensione dei lavori, diffidandola "a concludere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, le opere abusivamente costruite", con avvertenza che in caso di inadempienza verrà promossa nei modi di legge la esecuzione d'ufficio della demolizione delle opere a danno e a spese della Cooperativa interessata".

Ma la Cooperativa "Don Raffaello", corse a tale diffida, pur essendo la costruzione appena iniziata, giunta e intanto alla prima elevazione, giunta quanto dichiarato dal sorvegliante Santangelo, continuò imperturbata la costruzione sul terreno comunale.

Trascorso inutilmente il termine suddetto l'Ufficio Tecnico predispose una lettera esistente in atti non datata (all.n.49), indirizzata all'Assessorato ai Lavori Pubblici - Commissione Urbanistica Regionale - Alerno - in cui, promosse che la Commissione edilizia nella seduta del 23.1.1958 (non più 30.1.1958) ^{ne del 30.1.1959} aveva approvato il progetto presentato dalla Cooperativa suddetta e che era stato accertato che "tutta la parte aggettante dell'edificio veniva a ricadere sul suolo pubblico invadendolo per circa m. 1,40", che ora "stata emessa un'ordinanza di sospensione dei lavori diffidando la Cooperativa a concludere la parte di fabbricato aggettante ed insistente sul suolo pubblico entro 15 giorni", e che "non avendo l'impresa nel termine di 15 giorni neanche iniziato i lavori pre-

(59)

..//..

(59) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 37 -

scritti", chiedeva "il prescritto parere per l'esecuzione dei lavori in danno".

Tale lettera, inesplicabilmente, non risulta partita, ne, tanto meno firmata dal Sindaco e dall'Assessore ai Lavori Pubblici.

Risulta, invece, che in data 10.5.1961 la Giunta Municipale di Trapani adottò la deliberazione n.13327 (all.n.50) con la quale "allo scopo di evitare danni rilevanti alla categoria interessata" consentì "la costruzione irregolarmente eseguita, sottoponendo la parte al pagamento dei canoni stabiliti dalla deliberazione relativa all'occupazione di spazi pubblici". (60)

Tale deliberazione, fondata su di una motivazione pretestuosa, appare illegittima ed improduttiva di effetti non potendo la Giunta Municipale autorizzare costruzioni di immobili, quindi di carattere definitivo sul suolo pubblico se prima non si sia proceduto alla alienazione del terreno alla Cooperativa, previa, ove trattasi di terreno demaniale, ademanzializzazione dello stesso;

Ciò nonostante l'inammissibile provvedimento fu adottato ed eseguito, anche se solo per la parte che concerneva il Comune.

Infatti, mentre quest'ultimo, con quell'atto arbitrario ed unilaterale cedeva praticamente la proprietà del suolo pubblico alla Cooperativa "Don Raffaele" quest'ultima, alla data odierna (29.1.1964) non ha nemmeno pagato la tassa di occupazione spazi pubblici, richiesta con lettera 11.9.1961, n.2806/24075 (all.n.51) perchè, come sostenuto dal Dr. Filippo Fonte, Capo Ufficio Tributi (61)

../..

(60) (61) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 38 -

del Comune di Trapani nella sua dichiarazione (all.n.52) " l'Ufficio manca di accertatori, avendone a disposizione soltanto uno, continuamente impegnato nell'espletamento diurno del proprio lavoro ".

(62)

Così si è conclusa la strana vicenda di una Cooperativa edilizia che, ottenuta fortunosamente una licenza, edificò arbitrariamente sul ruolo comunale mantenendovi la costruzione, in grado la diffida, sanata poi con la deliberazione n.13327, illegittima sotto il triplice profilo dell'eccesso di potere, violazione di Legge ed incompetenza, che, per la parte riguardante la Cooperativa "Don Raffaele", aspetta ancora, dopo quasi tre anni, di essere eseguita.-

(62) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

APPALTI

- 39 -

B) - A P P A L T I

L'art.87 del T.U. della legge comunale e provinciale 3.3. 1934, n.383, modificato dall'art.1 della legge 9.6.1947, n.930, stabilisce che i contratti dei Comuni concernenti gli appalti debbono essere preceduti da pubblici incanti con le forme fissate per i contratti dello Stato.

Oggi però a tale sistema, che, di regola, dovrebbe essere quello più comune, si ricorre molto di rado, perchè gli Enti Locali hanno decisamente indirizzato le loro preferenze alla licitazione privata, all'appalto - concorso ed alla trattativa privata: sistemi questi cui, invece, si dovrebbe far ricorso soltanto nei casi espressamente indicati dalla legge, ovvero allorchè sussistano particolari motivi o, infine, allorchè l'ammontare complessivo dell'opera non superi un importo prefissato.

Tralasciando quindi l'asta pubblica ed i vari metodi da seguire per la sua tenuta che, com'è noto, sono quelli dell'estinzione della candela vergine, quello delle offerte segrete da confrontare poi con il prezzo massimo o minimo prefissato ed indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione e quello del pubblico banditore, se trattasi dell'alienazione di mobili, ormai decisamente superato, la Commissione si è occupata dei sistemi seguiti dal Comune di Trapani che sono, esclusivamente, la licitazione privata e la trattativa privata.

../..

- 40 -

La licitazione privata è una gara limitata alle sole ditte invitate dall'Amministrazione: essa è una forma intermedia tra l'asta pubblica e la trattativa privata di cui ha in comune la scelta del contraente ed il principio della concorrenza.

A norma del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato 23.5.1924, n.827, si può far ricorso a tale sistema:

- 1) - per evidente urgenza dipendente da circostanze impreviste e tali da non consentire il ricorso a pubblici incanti;
- 2) - a seguito della conclusione infruttuosa dell'esperimento d'asta pubblica;
- 3) - per l'oggetto particolare del contratto che può essere eseguito solamente da ditte specializzate.

L'Art.1 della legge 9.6.1947, n.530 stabilisce i casi in cui i Comuni possono stipulare gli appalti a licitazione privata, ma, anche all'infuori dei casi predetti, può consentirsi che i contratti avvengano a licitazione privata allorchè tale forma d'appalto sia più vantaggiosa per l'Amministrazione e ciò risulti da adeguata motivazione inserita nella deliberazione.

La trattativa privata è invece la contrattazione diretta con una singola ditta, fatta al fine di assicurarsi un accordo conveniente.

../..

- 41 -

Ad essa può farsi ricorso nei casi d'urgenza tali da non consentire l'indugio necessario alla licitazione, allorchè non sia possibile trovare presso altra ditta l'oggetto del contratto o l'attrezzatura e capacità tecnica per eseguire l'opera voluta ed, infine, quanto tanto gli incanti, quanto la licitazione privata siano riusciti infruttuosi.

Appartiene al sistema d'appalto a trattativa privata anche il cottimo fiduciario, che è l'esecuzione di un'opera in economia ed è disciplinata dal regolamento 25.5.1895, n.350.

Non si possono chiudere queste brevi note illustrative senza accennare alla circostanza che nel Comune di Trapani non s'è mai fatto ricorso al sistema dell'appalto - concorso.

Dagli allegati elenchi concernenti tutti i contratti stipulati dal Comune di Trapani nel quinquennio 1.11.1958 - 31.10.1963 (all.n.53), la Commissione ha esaminato con particolare attenzione quelli relativi agli appalti d'opere per accertare se le procedure seguite siano state regolati o meno. (63)

Al riguardo devesi anzitutto fare una netta distinzione tra gli appalti effettuati prima della data d'entrata in vigore della legge 18.7.1961, n.10, pubblicata nella G.U. della Regione Siciliana n.36 del 19.7.1961, concernente le "norme sugli appalti di opere pubbliche nella Regione" e quelli posteriori a tale data, che

../..

(63) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 42 -

sono regolati da quest'ultima legge.

Le procedure degli appalti sono infatti profondamente diverse e diversi appaiono anche i risultati, sol che si dia una scorsa agli allegati elenchi (all.n.53), in cui sono sommariamente indicati il numero di repertorio del contratto, l'oggetto, il cognome e nome dell'appaltatore e, se trattasi di licitazione privata, il numero di repertorio del verbale di aggiudicazione, il numero delle ditte invitate alla gara, quello delle ditte concorrenti, la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario e la somma a cui è stata aggiudicata l'opera al netto del ribasso.

(64)

Un esame, anche superficiale, dei risultati conseguiti negli appalti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 18.7.1961, n.10, dà la dimostrazione del miglioramento notevole verificatosi specie nel numero dei concorrenti alle gare e quindi nelle offerte di ribasso, assai più sensibile di quelle presentate nel periodo antecedente.

PROCEDURE DEGLI APPALTI NEL COMUNE DI

TRAPANI

Prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge regionale, le licitazioni private venivano effettuate a termini dell'art.89, lett.A) del regolamento 23.5.1924, n.827, con le modalità dell'art.75 del regolamento stesso, al massimo ribasso, mediante invito a partecipare agli appalti esteso alle imprese

../..

(64) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 43 -

iscritte nell'apposito Albo tenuto dal Comune.

L'invito alla gara veniva rivolto alle ditte di fiducia dell'Amministrazione, a seconda della loro specializzazione in lavori stradali di terra e murari, lavori edili in cemento armato e lavori idraulici, compresi acquedotti e fognature ed a seconda della loro capacità finanziaria in rapporto all'importo dell'opera preventivata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'invito stesso veniva inviato alle ditte prescelte personalmente dall'Assessore al ramo, mediante lettera spedita agli interessati, normalmente affrancata, senza cioè affrancarla con raccomandata e tanto meno con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale procedura, cui fanno eccezione soltanto le opere appaltate per conto della Regione o della Cassa per il Mezzogiorno o comunque assistite con il contributo dello Stato, non sembra che sia stata la più ortodossa, non essendo garantito il mittente della regolarità dell'arrivo della lettera d'invito all'impresa destinataria. Tanto più che dall'esame di numerose pratiche, concernenti appalti, è risultato che le ditte invitate, mentre appaiono compiutamente indicate nel fascicolo relativo all'opera da eseguire, non risultano invece debitamente elencate nel registro di protocollo e spedizione del Comune, nel quale, al numero corrispondente alla lettera d'invito alla gara, risulta una sola ditta, indicata nominativamente e non anche tutte le altre, cui invece l'invito stesso avrebbe dovuto essere esteso.

../..

- 44 -

In sostanza manca, quasi sempre, la prova che l'invito ad una gara, cui furono chiamate per esempio 10 ditte, sia stato effettivamente mandato e ricevuto da tutte le ditte destinatarie.

Ora se ciò spesso può desumersi dall'esame del verbale di licitazione privata, allorchè cioè i concorrenti alla gara risultano più di uno, nessuna prova, al contrario, si può ottenere allorchè la licitazione è stata aggiudicata all'unico concorrente presentatosi.

Il Dott. Emanuele Manuguerra, addetto al servizio in qualità di Capo della Ripartizione contratti e patrimonio, cui sono stati chiesti opportuni chiarimenti, ha fatto presente che gli inviti alle gare di licitazione privata non venivano mandati con lettera raccomandata per evitare la spesa relativa, mentre al registro di protocollo non venivano indicate nominativamente tutte le imprese invitate per non impegnare inutilmente tanti numeri di protocollo.

Le giustificazioni fornite dal predetto funzionario, che pure ha svolto e svolge il servizio con encomiabile capacità e competenza, non sembrano accettabili sol che si pensi che tutte le spese di contratto, comprese quindi quelle postali, sono a carico dell'aggiudicatario, mentre, per quanto concerne la seconda, bastava impegnare un unico numero di protocollo intestandolo al cognome e nome di uno solo dei concorrenti e facendolo seguire da quelli di tutti gli altri.

../..

- 45 -

Non risultano, inoltre, rispettati nel Comune di Trapani i termini di cui all'art. 64 del regolamento, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

La disposizione suddetta, infatti, contenuta nel Capo 3°, che detta norme per i procedimenti per gli incanti, per l'appalto concorso, per la licitazione e trattativa privata, fissa in quindici giorni il termine di pubblicazione per l'avviso d'asta e, per analogia, della licitazione privata, con la sola eccezione della riduzione fino a cinque giorni quando l'interesse del servizio lo richieda.

In tal caso stabilisce testualmente la predetta disposizione: "è in facoltà dell'Autorità, che deve emanare il decreto di approvazione del contratto, di ridurre questo termine sino a cinque giorni. Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto".

E poichè per i Comuni della Regione Siciliana le deliberazioni concernenti gli appalti d'opera sono sottoposte all'esame di legittimità della Commissione Provinciale di Controllo, mentre i contratti conseguenti sono immediatamente esecutivi, perchè non più sottoposti al visto di esecutività del Prefetto, ne consegue che sarebbe stato necessario, in ogni caso, per potere abbreviare i termini di cui all'art. 64, indicare nella deliberazione che approva la licitazione privata le ragioni della riduzione del termine di quindici giorni.

../..

- 46 -

Numerosissimi sono stati invece i casi in cui il Comune di Trapani ha indetto le gare in termini abbreviati, senza minima mente indicare le ragioni per cui intendeva ridurre il termine stesso.

A comprova di quanto affermato si potrebbero citare decine di casi in cui l'irregolarità è stata commessa nell'arco di tempo 1958 - 1963, ci si limiterà però, per ragioni di brevità, a pochi casi in cui i termini sono stati illegalmente ridotti a sette, sei, cinque, e perfino quattro giorni dalla data di spedizione dell'invito alla licitazione privata.

1) - Con deliberazione della Giunta Municipale n. 1096 in data 10.4.

1961, dichiarata esente da vizi di legittimità dalla C.P.C.

con decisione n. 7258 del 3.5.1961 (all. n. 54), pervenuta allo

(65)

Ufficio contratti il 18 stesso mese, veniva approvato il pro

getto dell'Ufficio Tecnico Comunale acclarante la spesa di

£. 1.273.761, riguardante la fornitura di materiale per il can

tiere di lavoro per la sistemazione del primo tratto della

Via Cerami ed affidata l'esecuzione mediante licitazione pri

va per mezzo di offerte segrete in ribasso da confrontarsi

col prezzo base d'asta (art. 73 lett. C.) del regolamento appro

vato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

La lettera d'invito relativa risulta spedita a sole cinque

ditte il 24.5.1961, n. 14172, per la gara da celebrarsi il 31.5.

1961, a distanza cioè di soli sette giorni dall'invito stesso

(all. n. 55).

(66)

../..

- 47 -

La fornitura veniva aggiudicata all'impresa Galbicchia Giuseppe, unica concorrente, che offrì il ribasso di £.0,70%, come rilevasi dal verbale di aggiudicazione n.19485 di pari data (all.n.56).

(67)

- 2) - Con deliberazione della Giunta Municipale n.1097 del 10.4.1961, resa esecutiva dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta dell'8.5.1961 con decisione n.7516 (all.n.57), pervenuta all'Ufficio contratti il 24 stesso mese, veniva approvato il progetto di cantiere di lavoro per la sistemazione della prima traversa compresa tra la via Nazionale 115 e la seconda parallela a levante della frazione di Rilievo, per l'importo a base d'asta di £.1.273.761 ed affidata la fornitura del materiale mediante licitazione privata per mezzo d'offerte segrete come sopra.

(68)

La relativa lettera d'invito, diramata anch'essa a sole cinque ditte (all.n.58), porta il numero 17739 e la data del 30.6.1961, per la gara da celebrarsi il 6 luglio successivo, a distanza cioè di soli sei giorni dall'invito stesso.

(69)

La fornitura veniva aggiudicata alla solita impresa Gambicchia Giuseppe, unica concorrente, con il ribasso di £.0,60% come si rileva dal verbale n.19537 di pari data (all.n.59).

(70)

- 3) - Con deliberazione della Giunta Municipale n.2683 in data 31 ottobre 1960, resa esecutiva dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 23.11.1960, con decisione n.18751 (all.n.60), veniva approvato il preventivo di spesa, redatto

(71)

../. ..

- 48 -

dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la costruzione della fognatura di Via delle Rose, per l'importo a base d'asta di £. 4.666.922 ed indetta la licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori con il consueto sistema di cui sopra.

La relativa lettera d'invito, diramata a sette ditte, porta il n. 35105 e risulta spedita il 12.12.1960 per la celebrazione della gara da tenersi il giorno sedici dello stesso mese di dicembre, cioè a soli quattro giorni dalla data dell'invito (all.n.61), in aperta violazione dell'art.64 del più volte citato regolamento n.827 del 1924, che fissa, come già chiarito, in cinque giorni il termine minimo della gara dalla data dell'invito alla licitazione. (72)

L'opera veniva aggiudicata all'impresa Cardillo Giuseppe, unica concorrente, con il ribasso del 2 per mille e cioè dello 0,20% come si rileva dal verbale relativo n.19067 di pari data (all.n.62). (73)

4, - Con deliberazione n. 1095 in data 10.4.1961 della Giunta Municipale, resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 3.5.1961 con decisione n.7257, veniva approvato il progetto di cantiere di lavoro per la sistemazione di un secondo tratto di Via Dattilo Chiappara - Soria Belvedere per l'importo a base d'asta di £.1.273.761 ed affidata la fornitura del materiale relativo mediante licitazione privata, per mezzo del solito sistema delle offerte segrete di cui sopra (all.n.63). (74)

..?..

(72) (73) (74) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 49 -

La relativa lettera d'invito, diramata a cinque ditte, porta il numero 15543 e la data del 6 giugno 1961 per la gara da celebrarsi il giorno dieci giugno (all.n.64), a distanza cioè di soli quattro giorni dell'invito stesso. (75)

La fornitura veniva aggiudicata alla solita ditta Gambicchia Giuseppe, unica concorrente, con il ribasso del 0,80%, come si rileva dal verbale di aggiudicazione n.19502 in pari data, (all.n.65). (76)

Valgono anche per questa gara le osservazioni di cui sopra, concernenti la violazione dell'art.64 del citato regolamento n.827.

5) - Con deliberazione n.855 del 13.3.1961 della Giunta Municipale di Trapani, resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 5.4.1961 con decisione n.5.9.1917 (all.n.66), veniva approvato il progetto della sistemazione della Via Belice per l'importo base d'asta di L. 4.704.991 ed indetta la licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori con il consueto sistema sopra illustrato. (77)

La relativa lettera d'invito, diramata a sette ditte, porta il n.15784 e la data 8.6.1961 per la gara da celebrarsi il successivo giorno dodici, a distanza cioè di soli quattro giorni dall'invito (all.n.67). (78)

L'opera veniva aggiudicata all'impresa Funaro Domenico, unica concorrente, con il ribasso dello 0,70% sul prezzo base d'asta, come rilevasi dal verbale n.19503 di pari data (all.n.68). (79)

S'intendono ripetute anche per il predetto appalto le osservazioni sopra illustrate in ordine alla violazione dell'art.64 del regolamento, n.827.

../...

- 50 -

LA LEGGE REGIONALE 18/7/1961, N. 10

Con l'entrata in vigore della legge sopracitata, pubblicata nella G.U. della Regione Siciliana n. 36 del 19.7.1961, (all. n. 69), la procedura degli appalti di opere pubbliche, indetti dagli Enti Locali, veniva profondamente modificata specie per quanto concerne gli esperimenti di licitazione privata, cui, a norma dell'art. 4, oltre alle ditte invitate può intervenire ogni altra ditta che sia iscritta all'Albo Regionale degli Appaltatori per l'importo e la specializzazione, corrispondenti a quelli dei lavori appaltati. (80)

Il Comune di Trapani, attenendosi al 2° comma dell'art. 4 della legge suddetta, ha sempre dato notizia della gara mediante la pubblicazione del relativo avviso nella G.U. della Regione e la affissione in termine della comunicazione della gara, invitando anche per ogni esperimento di licitazione un congruo numero di imprese appaltatrici, ritenute idonee per capacità tecnica e finanziaria, regolarmente iscritte all'Albo Regionale.

Dal mese di agosto del 1962, inoltre, allo scopo di dare la maggiore divulgazione possibile agli avvisi di licitazione privata, ne ha curato anche l'affissione nelle Vie e Piazze della città e delle Frazioni mediante manifesti murali.

L'osservanza della legge suddetta ha solo una eccezione:

l'esperimento di licitazione privata deliberato dalla Giunta Muni-

../. ..

(80) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 51 -

cipale il 9.4.1962, con provvedimento n.747 concernente l'autorizzazione di spesa di £.1.338.100 per la fornitura di materiale e riparazione impianti elettrici negli edifici comunali (all.n.70). (81)

La predetta deliberazione, adottata quando già la legge 18.7.1961, n.10, era in pieno vigore da circa nove mesi, avrebbe dovuto essere annullata per illegittimità dalla C.P.C., perchè viziata di eccesso di potere e violazione di legge.

Invece, inesplicabilmente, con decisione n.7483 fu "dichiarata esente da vizi di legittimità nella seduta dell'11.5.1962", come si può agevolmente constatare dall'esame della deliberazione stessa (all.n.69). (82)

L'invito al relativo esperimento di licitazione privata, avente il numero 19844 e la data dell'8.6.1962, fu diramato solamente a tre ditte per la celebrazione della gara da tenersi il giorno tredici dello stesso mese (all.n.71) e cioè a distanza di soli cinque giorni. (83)

L'aggiudicazione risulta effettuata all'unico concorrente Sig. Cordio Antonino con il ribasso di £.0,05%, parca £.669 sul prezzo base d'asta di £.1.338.100, come rilevasi dal verbale n.20058 del 22.6.1962 (all.n.72). (84)

Dall'esame delle predette circostanze appare evidente che la illegittimità della deliberazione della Giunta Municipale, espressamente voluta dall'Amministrazione Comunale e non rilevata dalla C.P.C., aveva l'evidente scopo di favorire la ditta Cordio, cui si

../..

- 52 -

voleva in ogni modo attribuire l'appalto della fornitura dei materiali e della riparazione degli impianti elettrici negli edifici comunali.

Il termine di cinque soli giorni per concorrere dalla data dell'invito stesso alla licitazione privata diramato a sole tre ditte ne sono la evidente riprova, se non fosse già sufficiente l'aver deliberato la licitazione privata riesumando una legge non più in vigore.

ALBO APPALTATORI

Il Comune di Trapani possiede un Albo appaltatori nel quale figurano riprodotti, a seconda della categoria di lavori stradali, di terra e murari, edili in cemento armato, idraulici, compresi acquedotti e fognature, il cognome e nome, l'indirizzo e la capacità finanziaria dell'impresa.

Trattasi di un semplice elenco privo di data e senza alcuna firma, che impropriamente viene chiamato Albo e dal quale vengono tratti, di volta in volta, i cognomi e nomi delle ditte di fiducia da invitare agli esperimenti di licitazione privata, dall'Assessore al ramo.

Per ottenere l'iscrizione al cosiddetto Albo degli appaltatori gli interessati presentarono, a suo tempo, domanda in carta legale, corredata dal certificato di buona condotta del Sindaco del Comune di residenza, dal certificato penale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica della provincia di nascita, nonché

../..

- 53 -

dall'attestato del Genio Civile dal quale risulta la loro capacità tecnica e finanziaria.

Non risulta che nel periodo 1958 - 1963 si sia proceduto ad alcun riesame dell'Albo stesso, mediante invito alle ditte già iscritte a ripresentare i documenti di rito, al fine di controllare se sussistano tuttora o meno i requisiti di buona condotta e moralità degli iscritti.

Dall'esame delle ditte che hanno ottenuto appalti d'opere e di forniture del Comune di Trapani a licitazione o trattativa privata, è risultato che le seguenti hanno precedenti penali:

- 1) - Funaro Domenico, nato a S.Ninfa il 16.8.1930, iscritto all'Albo Comunale nonché all'Albo Regionale degli appaltatori di opere pubbliche per la categoria fino a 10.000.000, come rilevasi dal certificato 30.4.1962 a firma del Presidente della Commissione:
 - a) - riuscì aggiudicatario dell'esperimento di licitazione privata tenuto con le modalità prescritte dalla legge Regionale 18.7.1961, n.10, per l'appalto dei lavori di sistemazione completa del 2° tronco della Via B. Amico, il cui progetto fu deliberato con atto n.720 della Giunta Municipale di Trapani in data 2.4.1962, per l'importo base d'asta di £.7.762.158, con il ribasso di £.9,70, come risulta dal verbale n.19980 del 17 maggio 1962;

..//..

- 54 -

- b) - s'aggiudicò i lavori di sistemazione di Via Belice, deliberati con atto n.855 della Giunta Municipale del 13.3.1961, previo esperimento di licitazione privata, sulla base d'asta di £.4.704.991, con il ribasso di £.0,70%, giusta verbale del 12.6.1961, n.19503;
- c) - s'aggiudicò inoltre i lavori di sistemazione di alcune Vie della città vecchia, deliberati dalla Giunta Municipale con atto n.1013 in data 18.4.1963, previo esperimento di licitazione privata, sulla base d'asta di £.4.881.748, con il ribasso di £.5,20% giusta verbale n.20703 del 31.8.1963;
- d) - s'aggiudicò infine i lavori di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n.529 del 15.2.1961, concernenti il completamento della Via delle Rose per l'importo di £.4.298.240. Con verbale n.19304 del 12.4.1961 gli furono assegnati col ribasso di £.16,25%.

A carico dello stesso figurano i seguenti precedenti penali, giusta certificato in data 19.2.1964, della Procura della Repubblica di Trapani (all.n.73):

- 28.3.1961 - Tribunale Appello Trapani - Estinto il reato di minaccia per amnistia - D.P. 11.7.1959, n.460;
- 28.7.1961 - Pretore Partanna - multa £.18.000 per assegno a vuoto. Pena amnistiata - D.P. 24.1.1963, n.5;
- 28.4.1961 - Pretore Partanna - multa £.20.000 per assegno a vuoto.

../..

(85) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 55 -

Pena sospesa e revocata con sentenza 28.7.1961 - Pena amnistiata D.P. 24.1.1963,n.5;

- 17.10.1962 - Pretore Trapani - multa £.20.000 per assegno a vuoto;
- 3.12.1962 - Pretore Partanna - multa £.20.000 per assegno a vuoto.

Pena amnistiata D.P.24.1.1963,n.5.

- 2) - Norrito Michele, nato il 19.3.1920 a Paceco, non risulta iscritto all'Albo del Comune di Trapani perchè fabbro ferraio. Con deliberazione n.615 in data 2.4.1962, dichiarata esente da vizi di legittimità della C.P.C. nella seduta del 2.5.1962 con decisione n.6109, gli furono affidati, a trattativa privata, lavori di sistemazione del monumento a Giuseppe Garibaldi per l'importo di £.1.185.000, previo stipula del contratto n.20300 del 4.12.1962.

A carico dello stesso figurano, giusta certificato della Procura della Repubblica di Trapani in data 19.2.1964 (all.n.74) i seguenti precedenti:

- 9.4.1953 - Tribunale Trapani - assoluzione per insufficienza di prove per lesioni personali aggrav.;
- 13.11.1959 - Tribunale Appello Trapani - estinto il reato di minaccia per amnistia D.P. 11.7.1959,n.460;
- 2.9.1958 - Corte Appello Catania - assoluzione per insufficienza di prove per sfruttamento di prostitute.

- 3) - Virgilio Salvatore, nato a Trapani il 28.11.1915, iscritto allo

../..

(86) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 56 -

Albo appaltatori del Comune di Trapani ed all'Albo Regionale degli appaltatori, giusta certificato in data 11.4.1962 rilasciato dal Presidente della Commissione, risulta aggiudicatario delle seguenti opere mediante licitazione privata:

a) - Deliberazione della Giunta Municipale n.642 del 24.2.

1961 concernente lavori di espurgo della fognatura delle Vie Cassaretto, Verdi e S.Francesco, per una spesa a base d'asta di £.1.316.050. Con verbale n.19306 del 19.4.1961 gli furono aggiudicati con il ribasso di £.10,55%;

b) - deliberazione della Giunta Municipale n.751 dell'8.3.

1961 concernente lavori di sistemazione di un tratto della Via Scopello, per una spesa a base d'asta di £. 5.180.986. Con verbale n.19388 del 3.5.1961 gli furono aggiudicati con il ribasso di £.16,88%;

e) - deliberazione della Giunta Municipale n.853 del 13.3.1961,

concernente lavori di costruzione della fognatura di Via Puccini, per una spesa a base d'asta di £. 2.999.450. Con verbale n.19590 el 13.7.1961 gli vennero aggiudicati con il ribasso del 13,88%;

d) - deliberazione della Giunta Municipale n.505 del 7.2.1961,

concernente lavori di riparazione delle terrazze dello Istituto Nautico per l'importo a base d'asta di £. 224.250. Con verbale n. 19308 del 21.4.1961 gli furono aggiudicati col ribasso di £.11,26%;

../..

- 57 -

- e) - deliberazione della Giunta Municipale n.2064 del 24.9.1958, concernente lavori di costruzione di un lotto di colombai e di riparazione di vecchi gruppi già esistenti al Cimitero per l'importo a base d'asta di £.2.376.000. Con verbale n.17289 del 7.11.1958 gli furono aggiudicati ^{con} il ribasso di £.0,28%;
- f) - deliberazione della Giunta Municipale n.773 del 9.4.1962 concernente lavori di sistemazione delle Vie della Terra e Pitagora per l'importo a base d'asta di £.5.998.796. Con verbale n.19982 del 18.5.1962 gli furono aggiudicati col ribasso di £. 5,40%;
- g) - deliberazione della Giunta Municipale n.633 del 17.2.1960, concernente lavori di sistemazione della Via Senia Favara per l'importo a base d'asta di £.4.949.173. Con verbale n.18540 del 20.4.1960 gli furono aggiudicati con il ribasso di £.5,76%. Dal certificato penale in data 18.2.1964 della Procura della Repubblica di Trapani (alleg.n.75), risulta:
- 23.4.1963 - Corte Appello Palermo - Assolto per insufficienza di prove per furto aggravato - Proscioglimento per amnistia per lesioni personali volontarie ed ingiuria aggravata - D.P.24.1.1963,n.5.
- 4) - Linares Tommaso, nato a Marsala il 31.7.1903, iscritto all'Albo Regionale degli appaltatori, giusta certificato rilasciato in data 11.4.1962 dal Presidente della Commissione.

(87)

../..

(87) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 58 -

Con deliberazione della Giunta Municipale n.782 in data 9.4.1962, concernente lavori di costruzione del Belvedere Sant'anna, della strada di accesso e di sistemazione dell'area del Villaggio dei Pescatori per l'importo a base d'asta di £.37.820.000. Con verbale n.19994 del 22.5.1962 gli vennero aggiudicati con il ribasso di £.9,86%.

Dal certificato penale in data 19.2.1964 della Procura della Repubblica di Trapani (all.n.76) risulta a suo carico:

(88)

- 12.7.1927 - Tribunale Trapani - dichiarato fallito - Riabilitato con sentenza 10.1.1956 del Tribunale di Trapani;
- 5.9.1938 - Tribunale Trapani - detenzione mesi 6 per bancarotta semplice - pena sospesa anni 5;
- 15.11.1950 - Tribunale Trapani - multa £.10.000 per lesioni colpose - pena amnistiata;
- 25.9.1957 - Pretore Marsala - assoluzione insufficienza prove per emissione assegno a vuoto;
- 12.3.1958 - Pretore Marsala - assoluzione insufficienza di prove per emissione assegno a vuoto;
- 20.3.1959 - Pretore Marsala - assoluzione insufficienza di prove per oltraggio a pubblico ufficiale;
- 15.12.1961 - Pretore Castelvetro - multa £.2.000 per omessa versamento contributi Ina Casa.

5) - Crimi Salvatore, nato a Vita l'1.1.1902, iscritto all'Albo Re-

..f..

- 59 -

gionale degli appaltatori giusta certificato del Presidente della Commissione in data 28.4.1962.

Con deliberazione della Giunta Municipale n.1152 del 21.5.1962, concernente lavori di sistemazione della strada comunale esterna - Via Cusenza - Pietra Tagliata - S.Giuseppuzzo, per l'importo a base d'asta di £.38.348.352. Con verbale n.20133 del 26.7.1962 gli vennero aggiudicati col ribasso di £.15,30%.

Dal certificato penale in data 18.2.1964 della Procura della Repubblica di Trapani non figura alcun precedente a suo carico (all.n.77).

(89)

Dagli atti in possesso degli Uffici di Polizia di Trapani risulta quanto appresso:

- 3.1.1940 - Tribunale Trapani - ammenda £.300 per incauto acquisto;
- 29.11.1941- Denunziato per rapina e tentata rapina;
- 12.5.1943 - Arrestato in esecuzione del mandato di cattura emesso dal G.I. di Trapani il 10.1.1942 per i delitti di cui sopra;
- 2.7.1943 - evaso dalle carceri;
- 26.2.1946- Pretore Trapani - ammenda £.200 per detenzione effetti militari;
- 10.1.1947- arrestato in esecuzione del mandato di cattura emesso dal G.I. di Trapani il 12.12.1946 perchè imputato di omicidio a scopo di rapina.

../..

(89) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 60 -

- 15.3.1947 - G.I. Trapani - n.d.p. per insufficienza di indizi, per omicidio a scopo di rapina;
- 19.5.1951 - negata la licenza di porto di pistola;
- 14.8.1963 - diffidato dal Questore di Trapani a cambiare condotta;
- 17.10.1963 - sospesa patente guida auto;
- 27.1.1964 - proposta dal Questore di Trapani al Presidente del Tribunale per la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo del soggiorno in Comune diverso da quello di residenza;
- 1.2.1964 - arrestato per custodia preventiva su ordine del Presidente del Tribunale di Trapani.

5) - Zagarella Nunzio, nato a Messina il 22.9.1912, risulta iscritto all'Albo Comunale degli appaltatori di Trapani con riserva in ordine alla capacità finanziaria, non avendo depositato l'apposita dichiarazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile o da altro Ente autorizzato.

Con deliberazione della Giunta Municipale n.273 del 19.1.1960, concernente lavori di espurgo del tratto di fognatura della Via Vespri allo scarico al mare di mezzogiorno, per l'importo a base d'asta di £.3.183.410. Con verbale n.18476 del 25.2.1960 gli vennero aggiudicati col ribasso di £.7%.

Dal certificato penale in data 6.2.1964 (all.n.78) della Procura della Repubblica di Messina risulta a suo carico:

(90)

../..

(90) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 61 -

- 17.7.1950 - Corte Appello Messina - anni 5 e mesi 6 di reclusione e £.100.000 multa - interdizione perpetua dai pubblici uffici - per peculato, falsità in scrittura privata, vendita olio contingentato. Condonati anni 3 reclusione e l'intera multa. Riabilitato in data 5.4.1960 Corte Appello Messina.
- 28.1.1961 - Pretore Trapani - £.30.000 multa e spese per emissione assegno a vuoto;
- 24.9.1962 - Pretore Trapani - £.15.000 multa e spese, per emissione assegno a vuoto;
- 14-19/11/1963 - Tribunale Trapani - dichiarato fallito.

LICENZE DI COMMERCIO

- 62 -

LICENZE DI COMMERCIO

La Commissione ha effettuato un riesame di tutte le licenze relative alle attività commerciali, rilasciate dal Sindaco di Trapani, nel quinquennio 1.11.1958 - 31.10.1963, a norma dell'art. 1 del R.D.L. 16.12.1926 n.2174, convertito in legge 18.12.1927 n.501.

Al riguardo giova premettere alcuni accenni sulla disciplina della materia secondo le norme legislative vigenti.

E' noto che la principale fonte di tutta la legislazione sulla disciplina delle attività commerciali è costituita dalle norme contenute nella legge sopracitata, la quale, nonostante le molteplici imperfezioni e lacune, rimane sempre l'unico punto fermo su cui poggiare per orientarsi nell'opera d'interpretazione e vaglio dei decreti e circolari ministeriali d'applicazione ed integrazione, emanati successivamente in gran copia, spesso privi di organicità e talvolta perfino contraddittori.

Con decreto legge n.2174 del 1926 venne istituita una speciale licenza, al cui rilascio furono assoggettati coloro che intendevano esercitare il commercio per la vendita al pubblico di merci, venne creata un'apposita Commissione per il rilascio delle licenze stesse e furono fissati altresì i requisiti di moralità occorrenti per ottenere le dette concessioni.

L'art.3 del citato decreto istituisce in ogni Comune una apposita Commissione, di cui fa parte anche il Sindaco od un suo rappresentante, la quale esprime il proprio parere in ordine alle

../..

- 63 -

domande per il rilascio delle licenze commerciali.

Molto è stato discusso circa la natura della Commissione Comunale del commercio fissa che, secondo la circolare n. 69 dell'8.2.1930 dell'allora Ministero delle Corporazioni, non può considerarsi organo del Comune, ma un corpo collegiale autonomo, dotato di propri poteri e facoltà che, pur avendo giurisdizione nel territorio comunale acquista le caratteristiche proprie di un organo dello Stato essendo le sue attività dirette a perseguire fini statuali. Secondo tale circolare i pareri emessi dalla Commissione erano vincolanti, per cui i Sindaci non avevano facoltà di discostarsene, essendo loro preciso dovere di dare esecuzione alle deliberazioni della stessa.

Secondo la più recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, il parere della Commissione, invece, pur essendo obbligatorio, non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale può rilasciare o rifiutare la richiesta licenza di vendita in conformità o meno del parere stesso (V^a Sezione decis. 6.5.1949, n. 343; 24.1.1953, n. 258).

Ad ogni modo sia che si proponda per l'una che per l'altra tesi sta di fatto che il parere della Commissione, vincolante o meno, è sempre obbligatorio cosicchè il provvedimento del Sindaco, che rilascia o meno la licenza di vendita richiesta, senza il preventivo parere della Commissione non può considerarsi validamente posto in essere.

La Commissione comunale, inoltre per poter decidere in ordine

..//..

- 64 -

al rilascio di una licenza commerciale deve provvedere all'accertamento dei requisiti personali del richiedente tra cui, in primo piano, le doti di moralità e buona condotta, circoscritte dal non essere lo stesso incorso in alcuno dei reati e delle condizioni previste dall'art.53 della legge di P.S. 30.6.1889,n.6144.

Tale accertamento può avvenire,oltre che per indagini dirette dell'Ufficio Comunale,per presentazione da parte dell'interessato del certificato penale generale, rilasciato dalla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione il richiedente è nato e del certificato di buonacondotta del Sindaco del Comune in cui lo stesso richiede da un biennio.

La mancanza dei requisiti di cui all'art.53 della legge di P.S., giusta quanto chiarito dalla circolare n.150 in data 23.3.1927 del Ministero dell'Economia Nazionale - Comitato Centrale Annonaria - "è condizione più che sufficiente per negare o revocare la licenza" concetto questo ribadito con successiva circolare n.310 del 30.5.1927 dello stesso Ministero, secondo cui "l'Autorità Comunale può negare la licenza qualora la Commissione non riscontri nel richiedente i requisiti di cui all'art.53 della legge di P.S."

TRASFERIMENTI DI LICENZA

La vigente legislazione presenta una grave lacuna in ordine alla trasferibilità delle licenze,lacuna che non sembra sia stata colmata dall'eccezionale giurisprudenza del Consiglio di Stato talvolta in contraddizione con se stessa - cfr.V^a sezione 21.1.1933,n.23 se-

- 65 -

condo la quale "lo sdoppiamento o parziale trasferimento di un esercizio equivale sostanzialmente all'apertura di un nuovo esercizio" e la 27.5.1949, n.427 per cui "è illegittimo il provvedimento sindacale col quale si neghi il consenso al trasferimento di un esercizio nell'ambito del territorio comunale, la giurisprudenza della sezione è ferma nel ritenere che per il trasferimento dello esercizio non occorra licenza".

Ne risulta colmata dalle numerose circolari emanate al riguardo dal Ministero dell'Economia Nazionale e dal Ministero di Industria e Commercio, sovente in contraddizione con se stesse.

Comunque sia che i trasferimenti di licenza vengano considerati nuove licenze e quindi disciplinati come tali, sia che vengano intesi come vecchie licenze che passano da un luogo ad un altro dello stesso Comune o da una persona ad un'altra, è invalso ormai il principio che anche per le domande di trasferimento le licenze debbano essere sottoposte alle modalità analoghe al rilascio di nuove licenze ed il trasferimento stesso debba essere autorizzato, previo nuovo esame da parte degli stessi organi competenti, in base alle norme e criteri che la legge detta per la concessione delle nuove licenze.

RITIRO DELLE LICENZE

L'art.5 del R.D.L. 16.12.1926, n.2174, convertito in legge 18.12.1927, n.2501, disciplina infine i casi di revoca della licenza la cui durata è potenzialmente illimitata.

../.

- 66 -

Son essi la maliziosa sottrazione dal mercato e distruzione dei generi alimentari, la vendita a prezzi superiori a quelli indicati nei cartellini e la punizione per due volte consecutive per i reati di cui al Capo V°, titolo VI°, libro 2° dello scaduto Codice Penale o per le frodi e sofisticazioni contemplate in leggi speciali o di polizia annonaria.

Infine, al commerciante, deve essere revocata la licenza in seguito alla perdita dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio (moralità e buona condotta).

In base a tale principio le licenze commerciali debbo essere periodicamente vidimate al fine appunto di verificare, dopo regolare esame dei certificati penali e di buona condotta, se il titolare sia tuttora in possesso dei requisiti soggettivi indispensabili per la continuazione dell'attività commerciale.

IL RILASCIO DELLE LICENZE DI COMMERCIO FISSO NEL COMUNE DI TRAPANI

Quanto sopra premesso, indispensabile per la esatta comprensione della materia oggetto delle indagini, è stato accertato che nel Comune di Trapani nel periodo 1.11.1958 - 31.10.1963 la Commissione comunale per la disciplina del commercio di vendita al pubblico, istituita ai sensi dell'art.3 del R.D.L. n.2174 del 1926, ha espresso il proprio parere su n.2014 domande, raggruppate ed esaminate in 84 sedute.

Le licenze rilasciate effettivamente dal Sindaco sono, nelle stesso periodo, invece solo 859, perchè molti richiedenti, trovandosi forse

..//..

- 67 -

in difficoltà per il pagamento della relativa tassa di concessione governativa, fissata in L. 30.000, pur avendone ottenuto la concessione, non si sono presentati per averne il rilascio materiale.

Dal riesame delle pratiche relative alla concessione di tutte le licenze di commercio sono emerse gravi irregolarità dovute a negligenza, impreparazione ed incapacità del personale addetto al servizio, guidato dal Sig. Santoro Angelo, capo sezione dirigente del servizio polizia urbana, nonché all'assoluta mancanza di controlli sul loro operato da parte del capo ripartizione alla polizia urbana Dr. Vittorio Alaimo e degli Assessori all'annona succedutisi nel quinquennio nell'ordine seguente: Sig. Rizzo Giovanni (1958), Prof. Antonio Calcara (dal 6.2. al 9.7.1959), Avv. Gaetano Marino (dal 13.8.1959 al 5.1.1961), Dr. Mario Serraino (dal 3.3.1961 al 14 maggio 1962), Avv. Giuseppe Veneziano (dal 6.7.1962 ad oggi).

Anche le Commissioni comunali che si sono succedute nel periodo suddetto nelle persone dei Sigg. Scarpitta Antonino, Davant Pietro, Noto Vito e Rizzo Giovanni (1958 - 1960), dei Sigg. Ballomo Pietro, Rica Giuseppe, Alotta Vito e Noto Vito (1961-1963), non hanno svolto i compiti loro assegnati dalla legge con la necessaria diligenza, tralasciando spesso di valutare, come meglio sarà chiarito in seguito i requisiti subiettivi ed obiettivi dei richiedenti la licenza, concedendo il proprio parere favorevole anche in casi in cui le penne ostative riportate dai richiedenti comportavano, invece, il parere contrario ed il conseguente rifiuto della licenza da parte del

..//..

- 68 -

Sindaco.

Le irregolarità riscontrate nel riesame delle licenze commerciali concesse si concretano nella mancanza di uno o più documenti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione richiesta; nella presentazione ed accettazione di documenti contenenti dati discordanti concernenti la persona stessa del richiedente; nella mancata verbalizzazione ed parere della Commissione e conseguente illegittimo rilascio della licenza da parte del Sindaco, atto quest'ultimo che, come si è già chiarito a pagina 63, pone in essere una licenza improduttiva di effetti; ed infine nella concessione di licenze a persone non in possesso del requisito subiettivo della buona condotta e perfino condannate a pene esecutive ai sensi dell'art. 53 della legge di P.S..

(91)

Trattandosi di un fenomeno piuttosto complesso per il gran numero e la varietà delle irregolarità accertate e documentate, la Commissione, nell'intento di meglio descriverlo, ritiene opportuno suddividere la materia delle irregolarità soprasegnate in vari gruppi similari, riunendo in ciascuno di essi i casi analoghi secondo l'ordine seguente:

- a) - Licenze irregolarmente concesse per mancanza dei documenti indispensabili al loro rilascio (n.70);
- b) - licenze arbitrariamente concesse dal Sindaco senza che se ne rinvenga traccia nei verbali della Commissione Comunale (n.21);
- c) - licenze espletate e verbalizzate come trapassi o trasferimenti (n.38);

..//..

(91) Cfr. pag. 74. (N.d.r.)

- 69 -

- d) - pratiche contenenti documenti discordanti nella data di nascita del richiedente (n.141);
 - e) - aggiunzioni di nuve voci alle licenze senza il pagamento della relativa tassa CC.GG. (n.4);
 - f) - altre irregolarità (n.10);
 - g) - licenze concesse in violazione dell'art.53 della legge di P.S. in relazione all'art.3 del R.D.L. 16.12.1926,n.2174 (n.25).
- A) - LICENZE IRREGOLARMENTE CONCESSE PER MANCANZA DEI DOCUMENTI INDISPENSABILI AL LORO RILASCIO.**

Dalle norme che disciplinano il rilascio delle licenze di commercio si evince chiaramente che l'interessato, dovendo provare la propria buona condotta e di essere immune da precedenti penali ostativi a norma dell'art.53 della legge di P.S. del 1889, è tenuto ad allegare alla richiesta di licenza il certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza ed il certificato penale della Procura della Repubblica del luogo di nascita, come già chiarito a pagina 64. La mancanza anche di uno solo dei documenti suddetti, la cui acquisizione alla pratica appare indispensabile per la valutazione dei requisiti subiettivi, si traduce in una irregolarità sostanziale rendendo illegittima la concessione della licenza.

(92)

I casi di irregolarità appartenenti al suddetto gruppo sono i seguenti:

- 1) - Cardillo Grazia, licenza n.2749 del 27.5.1959 per la vendita

../..

- 70 -

- di generi alimentari, salumi, salse, droghe ecc. nella pratica
manca il certificato di buona condotta;
- 2) - Donato Antonietta, licenza n. 2476 del 4.8.1959, per la vendita
di salumi, droghe, salse, frutta e verdura ecc. nella pratica
manca il certificato di buona condotta;
- 3) - Margagliotti Gaspare, licenza n. 2481 del 22.8.1959 per la vendita
di casalinghi, gas in bombole ecc. nella pratica manca il certi-
ficato di buona condotta;
- 4) - Barrovecchio Giuseppe, licenza n. 2504 del 12.11.1959 per la vendi
ta di salumi, droghe, coloniali, frutta ecc. nella pratica manca
il certificato di buona condotta;
- 5) - Saladino Vincenza, licenza n. 2551 del 27.2.1960 per la vendita
di dolciumi, gelati, confetti ecc. nella pratica manca il certi-
ficato di buona condotta;
- 6) - Teresa Michele, licenza n. 2564 del 28.3.1960 per la vendita di
vini, oli, formaggi ecc.: nella pratica mancano il certificato
di buona condotta ed il certificato penale;
- 7) - Culcasi Francesco, licenza n. 2584 del 16.4.1960 per la vendita
di salumi, droghe, coloniali, vini in fiaschi ecc. nella pratica
manca il certificato di buona condotta;
- 8) - Marino Vincenza, licenza n. 2593 del 21.11.1960 per la vendita
di generi alimentari: nella pratica manca il certificato di
buona condotta;
- 9) - Basso Anna, licenza n. 2596 del 14.5.1960 per la vendita di generi

..//..

- 71 -

- alimentari, salumi, droghe, frutta ecc. nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 10) - Flacenza Antonino, licenza n. 2614 del 24.6.1960 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta ecc.: ^{manca} nella pratica il certificato di buona condotta;
- 11) - Romano Giuseppe, licenza n. 2616 del 27.6.1960 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, cereali, frutta ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 12) - Guaiana Filippa, licenza n. 2618 del 1°.7.1960 per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe, birra in bottiglia, ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 13) - Galuppo Francesco, licenza n. 2637 del 5.8.1960 per la vendita di articoli da regalo, arredamento, ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 14) - Amato Margherita, licenza n. 2638 del 9.8.1960 per la vendita di elettrodomestici, lampadari, ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 15) - Cuccenza Alberto, licenza n. 2640 del 25.8.1960 per la vendita di vini in fiaschi: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 16) - Vario Rocaria, licenza n. 2607 del 3.1.1961 per la vendita di gelati, latte e dolci: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 17) - Maiorana Rocco, e Piacentino Leonardo, licenza n. 2624 del 18.1.

..//..

- 72 -

- 1961 per la vendita di generi alimentari e frittura: nella pratica mancano i certificati di buona condotta;
- 18) - Morello Giuseppe, licenza n. 2625 del 23.1.1961 per la vendita di generi alimentari e salumi: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 19) - Treppiedi Vincenzo, licenza n. 2666 del 29.3.1961 per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe, coloniali, frutta ecc.: nella pratica mancano il certificato di buona condotta ed il certificato penale;
- 20) - Castiglione Rosa, licenza n. 2672 del 4.4.1961 per la vendita di calzature, tessuti ecc.: nella pratica manca il certificato penale. Si rinviene, invece, un certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani l'8.3.1961 a nome di Vultaggio Antonio di Francesco, nato a Trapani il 3.2.1929;
- 21) - Gulotta Francesca, di anni 29 da Trapani, licenza n. 2689 del 2.5.1961 per la vendita di articoli di moda ed abbigliamento: nella pratica manca il certificato di buona condotta. Si rinviene, invece, un certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 14.3.1961 a tale Gulotta Francesca, nata a Buseto Palizzolo il 10.12.1952 (nove anni!!);
- 22) - Vattiata Leonardo, licenza n. 2703 del 9.6.1961 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, vini in fiaschi, frutta ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 23) - Bonomo Angela, licenza n. 2712 del 21.6.1961 per la vendita di

../..

- 73 -

- generi alimentari, salumi, droghe, frutta ecc. nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 24) - Inculano Maria Rita, licenza n. 2713 del 26.6.1961 per la vendita di ricambi ed accessori di auto: nella pratica manca il certificato penale;
- 25) - Burgarella Margherita, licenza n. 2725 del 28.7.1961 per la vendita di gelati, dolciumi e liquori in bottiglia: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 26) - Suganelli Vita, licenza n. 2726 del 31.7.1961 per la vendita di tessuti e articoli da regalo: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 27) - Vittorioso Nicolò, licenza n. 2729 del 3.8.1961 per la vendita di carne equina, capretti e selvagina: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 28) - Lombardo Saveria, licenza n. 2744 del 1^o.9.1961 per la vendita di carni bovine, suine e caprine: nella pratica mancano il certificato di buona condotta e quello penale;
- 29) - Forici Rosa, licenza n. 2745 del 18.9.1961 per la vendita di generi di merceria ed abbigliamento: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 30) - Mistretta Antonino, licenza n. 2747 del 18.9.1961 per la vendita di articoli militari: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 31) - Biondo Enrico, licenza n. 2749 del 20.9.1961 per la vendita

- 74 -

- di tuffi di Favignana: nella pratica esiste il certificato penale rilasciato il 29.8.1961 dalla Procura di Trapani anzichè da quella di Palermo, dove il Biondo nacque l'8.10.1926;
- 32) - Grispo Lorenzo Salvatore, licenza n. 2752 del 25.9.1961 per la vendita di gelati, dolci, vini e liquori in bottiglia: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 33) - Caltagirone Carmelo, licenza n. 2765 del 28.10.1961 per la vendita di gelati, dolci, vini e liquori in bottiglia: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 34) - Infurehia Salvatore^a Giuseppina, licenza n. 2770 dell'8.11.1961 per la vendita di pane e pasta: nella pratica mancano i certificati di buona condotta;
- 35) - Cammarata Settimolina, licenza n. 2780 del 21.11.1961 per la vendita di gelati, confetti e caffè: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 36) - Iomingo Rosa, licenza n. 2795 del 16.12.1961 per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe, frutta, verdura ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 37) - Todaro Vincenzo, licenza n. 2798 del 3.1.1962 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta, verdura ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 38) - Barbara Vito, licenza n. 2801 del 4.1.1962 per la vendita di carni bovine, suine e pollami: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 39) - Spadaro Baldassare, licenza n. 2802 del 9.1.1962 per la ven-

..//..

- 75 -

- dita di materiale da costruzione e marmi: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 40) - Cangeri Rosaria, licenza n. 2807 del 23.1.1962 per la vendita di articoli di merceria e cancelleria: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 41) - Sansica Girolamo, licenza n. 2809 del 27.1.1962 per la vendita di gelati, confetti, vini e liquori in bottiglia: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 42) - Agosta Paola, licenza n. 2812 del 29.1.1962 per la vendita di tessuti, abbigliamento e giocattoli: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 43) - Cutugno Giuseppe, licenza n. 2813 del 31.1.1962 per la vendita di pesce fresco: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 44) - Morghese Giuseppe, licenza n. 2824 del 3.3.1962 per la vendita di gelati e dolci: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 45) - D'Angelo Salvatore, licenza n. 2831 del 21.3.1962 per la vendita di carne bovina e suina: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 46) - Del Prete Lidia Giovanna, licenza n. 2832 del 23.3.1962 per la vendita di profumi e articoli di cancelleria: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 47) - La Pica Gaetana, licenza n. 2535 del 24.3.1962 per la vendita

..//..

- 76 -

- di generi alimentari, salumi, droghe, coloniali, frutta ecc.:
- nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 48) - Bellomo Pietro, licenza n. 2536 del 24.3.1962 per la vendita di tessuti e confezioni: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 49) - Lantillo Pietro, licenza n. 2538 del 27.3.1962 per la vendita di carne equina: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 50) - Vaccaro Maria, licenza n. 2544 del 6.4.1962 per la vendita di generi alimentari: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 51) - Alagna Maria, licenza n. 2551 del 10.4.1962 per la vendita di generi alimentari: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 52) - Bassiano Maria, licenza n. 2563 del 30.4.1962 per la vendita di generi alimentari: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 53) - Saladino Francesco Paolo, licenza n. 2566 del 7.5.1962 per la vendita di articoli sanitari, colori e vernici: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 54) - Santangelo Francesca Paola, licenza n. 2570 del 17.5.1962 per la vendita di calzature e abbigliamento: nella pratica manca il certificato di buona condotta;

..//..

- 77 -

- 55) - Cardella Nicolina, licenza n. 2577 dell'11.6.1962 per la vendita di generi alimentari: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 56) - Ruggirello Rosalia, licenza n. 2587 del 7.7.1962 per la vendita di tessuti, abbigliamento e pelletterie: nella pratica si rinviene il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 9.5.1962 a Gulino Giovanna, nata a Bilalima (Tunisia) il 26.8.1909;
- 57) - Rosano Salvatore, licenza n. 2901 del 21.7.1962 per la vendita di calzature: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 58) - Bongiorno Maria, licenza n. 2902 del 21.7.1962 per la vendita di articoli di merceria e abbigliamento: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 59) - Piria Filippa, licenza n. 2903 del 21.7.1962 per la vendita di tessuti e confezioni: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 60) - Modica Paolo, licenza n. 2917 del 31.8.1962 per la vendita di carni bovine e suine: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 61) - Martino Antonino, licenza n. 2926 del 12.10.1962 per la vendita di gelati e latte scremato in bottiglia: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 62) - Santo Caterina, licenza n. 2946 del 7.11.1962; per la vendita di gelati, biscotti e birra in bottiglia: nella pratica si rinviene il certificato di buona condotta rilasciato dal Sin-

../..

- 78 -

- daco di Trapani il 25.8.1961 a Ritondo Salvo, nato a Trapani il 18.11.1928, ^{il} non risulta titolare di licenza;
- 63) - Di Bella Giuseppe, licenza n. 2955 del 24.11.1962 per la vendita di articoli di merceria e profumi: nella pratica esiste un certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 4.9.1962 a tale Di Bella Giuseppe senza data di nascita;
- 64) - Modica Antonino e Isidoro, licenza n. 2987 dell'1.2.1963 per la vendita di pasta: nella pratica mancano i certificati di buona condotta;
- 65) - Internicola Pietra, licenza n. 2999 del 16.2.1963 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta, verdura, vini in fiaschi ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 66) - Di Bella Enrica, licenza n. 3021 del 18.4.1963 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta ecc.: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 67) - Vultaggio Giuseppe, licenza n. 3072 del 28.8.1963 per la vendita di generi alimentari, pesce secco, frutta e gas in bombole: nella pratica si rinviene un certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 25.7.1963 a tale Vultaggio Giuseppe, nato il 16.12.1938 a Trapani;
- 68) - Lantillo Salvatore, licenza n. 3073 del 2.9.1963 per la vendita di calzature: nella pratica manca il certificato di buona condotta;
- 69) - Di Ranno Caterina, licenza n. 3092 del 24.9.1963 per la vendita di carne bovina e suina: nella pratica manca il certificato di buona condotta;

- 79 -

70) -Cracchiolo Filippo, licenza n.3096 del 30.9.1963 per la vendita di generi alimentari e attrezzi da pesca: nella pratica manca il certificato di buona condotta.

Contestato opportunamente le irregolarità di cui sopra al Dr. Alaimo Vittorio, capo della IV^a ripartizione "Assistenza e Polizia Urbana", questi ha dichiarato (all.n.79) che "non si è mai occupato specificatamente dell'Ufficio licenze, al quale è preposto l'impiegato Corso Filippo, in quanto di detto servizio si è sempre interessato il capo sezione, Sig. Santoro Angelo, dirigente dei servizi di polizia amministrativa" soggiungendo altresì di non aver "mai avuto la possibilità di controllare la esattezza della documentazione a corredo delle istanze prima del rilascio delle licenze di commercio".

(93)

Il Sig. Santoro Angelo, capo sezione dirigente dei servizi P.U., sentito al riguardo ha dichiarato (all.n.80):

(94)

- 1) - "perchè i documenti sono allegati in una precedente pratica di licenza intestata allo stesso nominativo;
- 2) - perchè nella fretta di portare alla Commissione una determinata domanda è probabile che si sia fatta riserva (da chi?) di produrre ed allegare la relativa documentazione e poi per mera dimenticanza non si sia badato a fare regolarizzare la documentazione;
- 3) - perchè si sia smarrito il documento di che trattasi".

Dagli accertamenti effettuati è anzitutto risultato che

..//..

- 80 -

il capo della IV^a ripartizione Dr. Alaimo non si è mai occupato, ne si occupa dell'Ufficio licenze, ciò che è deprecabile sia che si tratti di incuria e disinteresse del funzionario, sia che ciò sia voluto dall'Amministrazione se, come sembra, il Dr. Alaimo non è ritenuto capace di dirigere il servizio. In vero, qualora tale seconda ipotesi corrisponda alla realtà, non può non censurarsi l'Amministrazione, la quale ha il dovere di proporre ad un servizio così importante e delicato personale idoneo e capace, trasferendo eventualmente in altro settore l'attuale titolare della Ripartizione e adottando un qualsiasi altro provvedimento atto ad eliminare il grave inconveniente lamentato.

Diversa appare, invece, la posizione del Capo Sezione Sig. Santoro Angelo, le cui giustificazioni sono del tutto infondate e vanno respinte.

Non è esatto, infatti, quanto egli dichiara al punto uno che cioè i documenti mancanti siano allegati ad altra pratica intestata allo stesso nominativo, perchè i nominativi sopraindicati ^{hanno} non avuto altra licenza dal Comune. Inoltre nei casi ipotizzati dal Sig. Santoro, che nulla hanno a che vedere con quelli sopra elencati, i richiedenti, già titolari di altra licenza si sono limitati a presentare la sola domanda per ottenere la nuova licenza, facendo presente la loro condizione.

Per quanto riguarda il punto 2) non si ravvisano i motivi di tanta fretta..... nell'interesse del privato, tanto più che la presentazione dei documenti è prescritta proprio perchè attraverso

(95)

..//..

- 82 -

ra la data, 29.11.1958, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Raineri Giuseppe non risulta riportato;

- 72/2) - Grutta Antonina, licenza 2452 del 6.6.1959 per la vendita di quaderni, matite e articoli di merceria: sulla domanda figura la data, 5.6.1959, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Grutta Antonina non risulta riportato;
- 73/3) - Lombardo Vincenza, licenza n. 2513 del 17.12.1959 per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe, frutta, verdura ecc.: sulla domanda figura la data, 20.11.1959, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Lombardo Vincenza non risulta riportato;
- 74/4) - Citrolo Antonino, licenza n. 2574 del 4.4.1960 per la vendita di tessuti, mercerie e chincaglierie: sulla domanda figura la data, 31.3.1960, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Citrolo Antonino non risulta riportato.
- 75/5) - Allotta Francesca, licenza n. 2577 del 6.4.1960 per la vendita di pezzi di ricambio, accessori d'auto e ferramenti ^{romana} sulla ^vfi-
gura la data, 31.3.1960, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Allotta Francesca non risulta riportato.
- 76/6) - Barbara Antonina, licenza n. 2587 del 21.4.1960 per la vendita di articoli di merceria e abbigliamento: sulla domanda figura

..//..

- 83 -

la data, 8.2.1960, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Barbara Antonina non risulta riportato.

- 77/7) - Cesarò Antonina, licenza n. 2562 del 6.10.1960 per la vendita di pane e pasta: sulla domanda figura la data, 12.9.1960, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Cesarò Antonina non risulta riportato.
- 78/8) - Gervasi Gaetana, licenza n. 2613 del 9.1.1961 per la vendita di tessuti e abbigliamento: sulla domanda figura la data 5.1.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Gervasi Gaetana non risulta riportato;
- 79/9) - Martino Salvatore, licenza n. 2616 del 10.1.1961 per la vendita di casalinghi e articoli da regalo: sulla domanda figura la data, 5.1.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Martino Salvatore non risulta riportato.
- 80/10) - D'Alli Staiti Antonio, licenza n. 2638 del 2.2.1961 per la vendita di salumi, droghe e coloniali: sulla domanda figura la data, 5.1.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di D'Alli Staiti Antonio non risulta riportato.
- 81/11) - Cavassino Giacomo, licenza n. 2650 del 9.3.1961 per la vendita di radio, televisori e cucine a gas: sulla domanda figura

../..

- 84 -

la data, 5.1.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Cavassino Giacomo non risulta riportato;

82/12) - Iaculano Maria Rita, licenza n. 2713 del 26.6.1961 per la vendita di ricambi e accessori per auto: sulla domanda figura la data, 5.1.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Iaculano Maria Rita non risulta riportato;

83/13) - Mistretta Antonino, licenza n. 2747 del 18.9.1961 per la vendita di forniture militari: sulla domanda figura la data, 16.9.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Mistretta Antonino non risulta riportato;

84/14) - Grispo Teresa, licenza 2815 del 2.2.1962 per la vendita di tessuti, abbigliamento, valigio e profumi: sulla domanda figura la data 22.1.1962 in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Grispo Teresa non risulta riportato;

85/15) - Figguccio Vincenza, licenza n. 2819 del 23.2.1962 per la vendita di pane e pasta e generi alimentari: sulla domanda figura la data, 22.1.1962, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Figguccio Vincenza non risulta riportato;

85/16) - Cardella Nicolina, licenza n. 2577 dell'11.5.1962 per la vendita di generi alimentari: sulla domanda figura la data, 3.4.1962,

.../...

- 85 -

in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nel relativo verbale il nome di Cardella Nicolina non risulta riportato 87/17) - Anna Francesca, licenza n. 2584 del 5.7.1962 per la vendita di casalinghi e gas in bombole sulla domanda figurano le date, 14.7.1961 e 14.8.1961, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Nei relativi verbali il nome di Anna Francesca non risulta riportato.

Per accertare le cause delle suddette gravi irregolarità la Commissione ha nuovamente sentito il Sig. Santoro Angelo, capo sezione dirigente dei servizi di P.U. e segretario della Commissione Comunale, il quale ha dichiarato (all.n.80) che la irregolarità si sarebbe verificata "per involontaria omissione nel verbale". (97)

La giustificazione appare ingenua anche perchè l'affermazione, successivamente aggiunta dallo stesso, che cioè le firme sulle domande di licenza da parte dei componenti della Commissione Comunale provengono che le stesse sono state effettivamente esaminate da questa ultima, è infondata. Infatti, sono stati accertati casi in cui le firme sull'istanza dei membri della Commissione sono in numero maggiore o minore di quelle dei componenti della Commissione stessa che risultano presenti alla seduta in cui si sarebbe discusso il parere sulla domanda "involontariamente poi omissa dal verbale".

Tale il caso di Raineri Giuseppe di cui al n. 71/1: sulla domanda che sarebbe stata esaminata dalla Commissione nella seduta del (98)

../.

(97) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

(98) Cfr. pagg. 92-93. (N.d.r.)

- 86 -

29/11.1958 ed involontariamente omessa dall'apposito verbale sono riportate le firme di due soli componenti (Rizzo e Davant), anziché di tutti tre membri (Rizzo - Davant e Noto), che risultano effettivamente presenti alla seduta stessa (all.n.81).

(99)

La giustificazione sembra poi paradossale sol che si osservino i seguenti casi in cui sulle domande risultano apposte le firme dei membri della Commissione riportate ad una data in cui, invece, non fu tenuta alcuna riunione della Commissione stessa:

88/18) - De Gregorio Michele, licenza n. 2406 del 20.3.1959 per la vendita di elettrodomestici, radio, televisori ecc.: La Commissione avrebbe espresso il parere favorevole nella seduta del 16.3.1959, giusta annotazione sulla domanda con le firme di tre membri (Calcara - Davant e Scarpitta). Nel registro di raccolta non risulta alcun verbale relativo alla seduta stessa, che quindi non è stata tenuta (all.n.82);

(100)

89/19) - D'Anna Pietro, licenza n. 2816 del 19.2.1962 per la vendita di autoveicoli, ricambi d'auto ed accessori: La Commissione avrebbe espresso parere favorevole nella seduta del 17.2.1962, giusta annotazione sulla domanda con le firme dei cinque membri (Avv. Serraino Mario, Assessore alla P.U. e Sig. Bica Giuseppe, Allotta Vito, Noto Vito e Bellomo Piero) (all.n.83). Nel registro di raccolta ~~non risulta~~ non risulta alcun verbale relativo alla seduta in data 17.2.1962, che quindi non è stata tenuta;

(101)

90/20) - Federico Rosaria, licenza n. 2821 del 26.2.1962 per la ven-

../..

(99) (100) (101) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 87 -

dita di tessuti, scampoli e articoli confezionati: La Commissione avrebbe espresso parere favorevole nella seduta del 17.2.1962, giusta annotazione sulla domanda con le firme di soli tre membri anzichè cinque (Avv. Serraino Mario, Sigg. Bica Giuseppe e Noto Vito) (all. n. 84). Nel registro di raccolta non risulta alcun verbale relativo alla seduta in data 17.2.1962, che quindi non è stata tenuta;

(102)

91/21) - De Filippi Anna, licenza n. 2829 del 16.3.1962 per la vendita di articoli di merceria, profumeria e abbigliamento: La Commissione avrebbe espresso parere favorevole nella seduta del 17.2.1962, giusta annotazione sulla domanda con le firme dei cinque membri (Avv. Serraino Mario, Sigg. Bica Giuseppe, Not. Vito, Allotta Vito e Bellomo Piero) (all. 85). Nel Registro di raccolta non risulta alcun verbale relativo alla seduta del 17.2.1962, che quindi non è stata tenuta;

(103)

92/22) - De Luca Cardillo Paolo, licenza n. 2540 del 2.4.1962 per la vendita di tessuti e corredi da sposa: La Commissione avrebbe espresso parere favorevole nella seduta del 17.2.1962, giusta annotazione sulla domanda con le firme di sole tre membri anzichè cinque (Avv. Serraino Mario, Sigg. Bica Giuseppe e Noto Vito) (All. 86). Nel registro di raccolta non risulta alcun verbale relativo alla seduta del 17.2.1962, che quindi non è stata tenuta;

(104)

..//..

- 88 -

Il Sig. Santoro Angelo, sentito verbalmente in merito all'inesistenza del verbale relativo alla seduta del 17.2.1962, ha avanzato l'ipotesi che esso sia andato perduto, in quanto gli ultimi fogli del registro sono stati incollati. Invece il fatto che due domande quella di Danna Pietro e De Filippi Anna di cui ai numeri 89/19 e (105) 91/21, sono firmate da cinque membri della Commissione, e due, quelle di Federico Rosaria e De Luca Cardillo Paolo, di cui ai numeri 90/20 (106) e 92/22, sono firmate da tre componenti è una riprova che trattasi di una seduta fittizia per motivi che non è stato possibile accertare, ma senza dubbio illeciti, perchè è inammissibile che nella stessa seduta siano presenti ora cinque ora solo tre componenti.

Il numero cospicuo delle sopracitate irregolarità fa, invece, sorgere legittimamente il sospetto che si tratti di casi di favoritismo per motivi facilmente individuabili, potendo le domande stesse essere state artatamente inserite dall'ufficio fra quelle discusse, solo all'atto della firma di queste ultime da parte dei membri della Commissione.

C) - LICENZE ESISTENTE E VERBALIZZATE COME TRAPASSI O TRASFERIMENTI

L'art. 3 del citato R.D.L. del 1926 al n. 2 dispone che la licenza può essere negata qualora la Commissione Comunale "ritenga che il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze del Comune tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione, della ubicazione dei mercati rionali".

Si ritiene che per superare eventuali pareri contrari alla apertura

..//..

- 89 -

di un nuovo esercizio, perchè la zona sufficientemente fornita, lo
apposito ufficio sia ricorso all'espedito di sottoporre all'esame
della Commissione le domande di nuova licenza, presentandole come
trapassi di esercizio.

I casi accertati sono i seguenti:

- 93/1) - Scalabrino Leopardo il 30.9.1958 presentò la domanda per
ottenere la licenza per la vendita di salumi, coloniali,
droghe, frutta, verdura ecc.. La Commissione nella seduta del
17.10.1958 espresse, invece, parere favorevole per "trapas-
so licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo
non figura il nome del cedente.
Il 14.10.1958 gli fu rilasciata la licenza n.2538;
- 94/2) - Croce Giovannina il 5.10.1958 presentò la domanda per ottene-
re la licenza per la vendita, di salumi, droghe, coloniali,
frutta ecc. La Commissione nella seduta del 17.10.1958 espres-
se, invece, parere favorevole per "trapasso licenza", giusta
relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome
del cedente.
Il 24.11.1958 le fu rilasciata la licenza n.2352;
- 95/3) - Scelci Vincenzo il 12.12.1958 presentò la domanda per ottenere
la licenza per la vendita di carbone e petrolio. La Commis-
sione nella seduta del 16.1.1959, espresse invece parere fa-
vorevole per "trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre
nel fascicolo non figura il nome del cedente.

../.

- 90 -

Il 22.1.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2373;

96/4) - Spadaro Anna il 23.12.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi e generi alimentari. La Commissione nella seduta del 16.1.1959, esprime invece parere favorevole per "richiesta tramesso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente. Il 12.2.1959 le fu rilasciata la licenza n.2379;

97/5) - Nicosia Anna il 25.11.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta ecc. La Commissione nella seduta del 29.11.1958 esprime, invece parere favorevole per "richiesta tramesso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente. Il 16.2.1959 le fu rilasciata la licenza n.2385;

98/6) - Valenti Giuseppe il 5.11.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, frutta, verdura, vini in fiaschi, acque gassate ecc. La Commissione nella seduta del 29.11.1958 esprime, invece, parere favorevole per "richiesta tramessa licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente. Il 13.2.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2387;

99/7) - Lentini Nicolò il 17.9.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, droghe, frutta, verdura, vini in fiaschi ecc. La Commissione nella seduta del 20.9.1958 esprime, invece, parere favorevole per "richiesta

../. ..

- 91 -

trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 18.2.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2390;

100/8) - Marrone Antonina il 6.8.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, giacchio, acque gasate, salumi ecc. La Commissione nella seduta del 28.8.1958 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 3.3.1959 le fu rilasciata la licenza n.2395;

101/9) - Lentini Giovanna il 24.1.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, vini in fiaschi ecc. La Commissione nella seduta del 6.2.1959 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 3.3.1959 le fu rilasciata la licenza n.2397 ;

102/10) - Marinesi Maria, il 26.7.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di ferramenta, colori e verdura. La Commissione nella seduta del 26.7.1958 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso esercizio", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 5.3.1959 le fu rilasciata la licenza n.2.98;

103/11) - Lanza Tommaso l'11.5.1959, presentò la domanda per ot-

../..

- 92 -

tenere la licenza per la vendita di tessuti e abbigliamento. La Commissione nella seduta del 13.5.1959 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 18.5.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2439;

104/12) - Garuccio Vincenzo e Nicolò il 24.3.1959 presentarono la domanda per ottenere la licenza per la vendita di ferramenta e colori. La Commissione nella seduta del 13.5.1959 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 15.6.1959 fu loro rilasciata la licenza n.2453;

105/13) - ~~Balcamo Pietro~~ il 4.4.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. La Commissione nella seduta del 13.5.1959 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 16.6.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2455;

106/14) - Vassallo Alberto il 30.4.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, pasta, frutta, verdura ecc. La Commissione nella seduta del 20.5.1959 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta tr passso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

../..

- 93 -

Il 22.6.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2458;

107/15) - La Luce Salvatore il 24.10.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta, verdura e ghiaccio. La Commissione nella seduta del 20.11.1959 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 23.10.1959 gli fu rilasciata la licenza n.2518;

108/16) - Grignano Maria il 3.12.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, droghe, coloniali ecc.. La Commissione nella seduta del 22.12.1959 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 25.1.1960 le fu rilasciata la licenza n.2525;

109/17) - Stinco Maria l'11.8.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, droghe, salse, coloniali, frutta ecc. La Commissione nella seduta del 12.1.1960 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 19.2.1960 le fu rilasciata la licenza 2548;

110/18) - Ruolo Fortunata il 22.2.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di tessuti e manufatti. La Commissione nella seduta del 23.2.1960 espresse, invece,

..//..

- 94 -

parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 25.2.1960 le fu rilasciata la licenza n.2549;

111/19) - Schifano Liborio l'1.2.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di cereali, oli, cordame ecc.. La Commissione nella seduta ell'8.2.1960 esprime, invece, parere favorevole per "trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 12.3.1960 gli fu rilasciata la licenza n.2560;

112/20) - Basiricò Salva il 20.5.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, frutta, cereali, ecc. La Commissione nella seduta del 30.5.1960 esprime, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 15.6.1960 le fu rilasciata la licenza n.2609;

113/21) - Genovese Andrea il 14.4.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di gelati, dolci e generi di pasticceria. La Commissione nella seduta del 9.5.1960 esprime, invece, parere favorevole, per "richiesta trapasso licenza", giusta ~~verbale~~ relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 15.6.1960 gli fu rilasciata la licenza n.2610;

114/22) - Grimaldi Giuseppe il 6.4.1960 presentò la domanda per otte-

../..

- 95 -

nere la licenza per la vendita di generi alimentari, frutta, verdura, uova, ecc. La Commissione nella seduta del 30.5.1960 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 28.7.1960 gli fu rilasciata la licenza n.2622;

115/23) - Isca Giuseppe il 30.6.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di elettrodomestici, radio, televisori ecc. La Commissione nella seduta del 12.9.1960 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 10.10.1960 gli fu rilasciata la licenza n.2567;

116/24) - Marino Vincenza l'11.10.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, frutta e verdura. La Commissione nella seduta del 28.10.1960 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 21.11.1960 le fu concessa la licenza n.2593;

117/25) - D'Anna Rosa il 16.5.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di articoli da fumatori e dolci. La Commissione nella seduta del 30.5.1960 espresse, invece, parere favorevole, per "richiesta trapasso"; giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome

../.

- 96 -

del cedente.

Il 2.1.1961 le fu rilasciata la licenza n.2606;

118/26) - Rosselli Giuseppe il 20.10.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di materiali da costruzione, legnami e concimi. La Commissione nella seduta del 5.1.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 10.1.1961 gli fu rilasciata la licenza n.2619;

119/27) - Angeliare Maria il 2.12.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, frutta, vini in fiaschi ecc.. La Commissione nella seduta del 5.1.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 17.1.1961 le fu rilasciata la licenza n.2623;

120/28) - Barbara Giovanna il 9.1.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di tessuti. La Commissione nella seduta del 29.3.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 30.3.1961 le fu rilasciata la licenza n.2668;

121/29) - Scavuzzo Giovanni il 30.1.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di focacce, vini in bottiglia e generi di rosticceria. La Commissione nella seduta

../..

- 97 -

del 3.3.1961 espresso, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza generi alimentari", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 30.3.1961 gli fu rilasciata la licenza n.2669;

122/30) - Sugameli Giuseppe il 16.5.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di tessuti e confezioni. La Commissione nella seduta del 27.5.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 29.5.1961 gli fu rilasciata la licenza n.2696;

123/31) - Maltese Sebastiana il 13.4.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di cicli ed accessori. La Commissione nella seduta del 27.5.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 29.5.1961 le fu rilasciata la licenza n.2697;

124/32) - Grieco Lorenzo Salvatore il 28.8.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di gelati e dolci. La Commissione nella seduta del 16.9.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 25.9.1961 gli fu rilasciata la licenza n.2752;

../..

- 98 -

125/33) - Cuddemi Giuseppe il giorno 8.9.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. La Commissione nella seduta del 16.9.1961 espresse, invece, parere favorevole, per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 7.10.1961 gli fu rilasciata la licenza n.2754;

126/34) - Ganci Giuseppa il 23.11.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari, frutta, verdura ecc. La Commissione nella seduta del 5.1.1961 espresse, invece, parere favorevole per "trapasso licenza" giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 24.10.1961 le fu rilasciata la licenza n.2760;

127/35) - Catalano Giuseppe il 14.10.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di Gas in bombole, stufe, cucine ecc. La Commissione nella seduta del 27.10.1961 espresse, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 6.11.1961 gli fu rilasciata la licenza n.2768;

128/36) - Sansica Girolamo il 5.12.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di gelati e generi di pasticceria. La Commissione nella seduta del 22.1.1962 espresse, invece, parere favorevole, per "richiesta trapasso licenza"

../..

- 99 -

giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il 27.1.1962 gli fu concessa la licenza n. 2809;

129/37) - La Pica Gaetana, il 23.10.1961 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari. La Commissione nella seduta del 22.1.1962 esprime, invece, parere favorevole per "richiesta trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nominativo del cedente.

Il 24.3.1962 le fu rilasciata la licenza n. 2535;

130/38) - Caccamo Leonarda il 31.12.1962 presentò la domanda per ottenere la licenza per la vendita di generi alimentari e di salsamenteria. La Commissione nella seduta del 26.1.1963 esprime, invece, parere favorevole per "trapasso licenza", giusta relativo verbale, mentre nel fascicolo non figura il nome del cedente.

Il giorno 11.2.1963 le fu rilasciata la licenza n. 2992.

Anche per le predette irregolarità la Commissione ha sentito il Sig. Santoro Angelo, il quale con l'unita dichiarazione (all.n.80) ha fornito una spiegazione del tutto incomprensibile, giocando su presunte differenze tra trapasso e trasferimento, senza dare alcun valido chiarimento del fenomeno.

(107)

..//..

(107) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 100 -

D) - PRATICHE CONTENENTI DOCUMENTI DISCORDANTI NELLA DATA DI NASCITA
DEL RICHIEDENTE.

La manifestazione di volontà dell'Amministrazione produttiva di effetti giuridici nei confronti di un soggetto di diritto, implica anzitutto l'identificazione dello stesso: ciò che deve verificarsi ovviamente anche nei casi di concessioni di licenze dell'esercizio del commercio.

Gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione di una persona sono, giusta le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 7.5.1957, n. 432, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita della stessa.

Questi elementi possono venir rilevati dalla carta d'identità o da altro documento equipollente in possesso dell'interessato, oppure richiedendo la presentazione del certificato di nascita. Mancando uno di ~~una~~ detti elementi o con uno di essi alterato, il certificato di buona condotta ed il certificato penale non possono essere ritenuti validi al fine di riconoscere la presenza nel richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e, di conseguenza, anche la licenza di commercio allo stesso rilasciata appare irregolare.

Il Comune di Trapani non si è, però, curato di attenersi a tali inuitivi principi accettando indiscriminatamente, tutte le domande presentate dai richiedenti, anche quelle con allegati documenti discordanti nella data di nascita ed, in qualche caso, come sarà adesso dimostrato, con documenti riferentisi, addirittura, a persone diverse

../..

- 101 -

dallo stesso richiedente.

Nei casi seguenti si sono verificate le irregolarità di cui sopra:

- 131/1) - Barbara Alberta il 22.9.1958 presentò domanda affermando di essere nata il 22.2.1907, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani l'8.9.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 17.9.1958 la predetta figura nata il 21.2.1907, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di pasta, formaggi, coloniali n. 2345 del 5.11.1958 porta la data di nascita errata, cioè 22.2.1907;
- 132/2) - Alagna Michela il 10.11.1958 presentò domanda affermando di essere nata il 6.10.1928, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 10.11.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 15 stesso mese l'Alagna figura nata l'8.10.1928, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di foraggi, cereali ecc. n. 2361 del 17.12.1958 porta la data di nascita errata, cioè 6.10.1928;
- 133/3) - Crea Ines il 19.12.1958 presentò domanda affermando di essere nata a Lazzaro (R. Calabria) senza indicare la data di nascita

..//..

→ 102 -

Dal certificato penale rilasciato il 6.12.1958 dalla Procura di R. Calabria la Erea risulta nata a Lazzaro il 25.11.1928; dal certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di Trapani il 5.12.1958 la stessa figura nata a Lotta S. Giovanni il 26.9.1926.

Gli accertamenti disposti dalla Commissione hanno confermato quest'ultimo luogo e data di nascita.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n. 2365 del 17.1.1959 porta invece i dati errati, cioè Lazzaro 25.11.1928;

134/4) - Galuppo Maria il 12.12.1958 presentò domanda affermando di essere nata il 24.5.1915, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 6.12.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 6.12.1958 la Galuppo figura nata il 31.7.1915, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, pasta, droghe, coloniali ecc. n. 2371 del 22.1.1959 porta la data errata, cioè 24.5.1915;

135/5) - Spadaro Anna il 4.12.1958 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'11.11.1936, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 30.10.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani la Spadaro figura nata il 10.11.1935, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n. 2379 del 12.2.1959 porta la data di nascita errata;

136/6) - Barbara Vita il 9.12.1958 presentò domanda affermando di essere nata a Paceco il 10.4.1929, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco, mentre nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani

../..

- 103 -

l'1.12.1958 la Barbera figura nata il 6.4.1929. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data del 10.4.1929.

La licenza per la vendita di salumi, coloniali, frutta ecc.

n. 2381 del 13.2.1959 porta la data di nascita esatta;

137/7) - Polisano Francesco il 22.12.1958 presentò domanda ^{affermando} di essere

nato ad Erice il 19.12.1921, data riportata nel certificato

penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 10.6.1958.

Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco

di Erice il 22.12.1958 lo stesso figura nato il 23.12.1921,

data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla

Commissione.

La licenza per la vendita di carni bovina e suina e capri-

na n. 2383 del 13.2.1959 porta la data di nascita errata.

Da osservare infine che il certificato penale all'atto del-

la presentazione della domanda era scaduto, perchè rilascia-

to in data anteriore a tre mesi;

138/8) - Matassa Pietro il 20.2.1959 presentò domanda affermando di

essere nato a Palermo il 26.5.1926. Dal certificato penale

rilasciatogli dalla Procura di Palermo il 5.2.1959 e dal

certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di

Trapani il Matassa figura nato il 22.5.1926. Dagli accerta-

menti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data

del 26.5.1926.

La licenza per la vendita di giocattoli, casalinghi ecc.n.

../..

- 104 -

2393 del 21.2.1959 porta la data di nascita esatta;

139/9) - Marinesi Maria il 23.7.1958 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 6.5.1916, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 19.7.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 18 s.m. la Marinesi figura nata il 12.5.1916, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di ferramenta, colori e vernici n.2398 del 5.3.1959 porta la data di nascita errata;

140/10) - Marino Antonia il 6.11.1958 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 10.1.1915, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 17.10.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani ^{10.30} sempre stesso mese la Marino figura nata il 19.2.1915, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

(108)

La licenza per la vendita di orologi e articoli da regalo n.2403 del 10.3.1959 porta la data di nascita errata:

141/11) - Schifano Domenico il 26.1.1959 presentò domanda affermando di essere nato ad Erice il 30.7.1904, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 15.11.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice l'11 s.m. lo Schifano figura nato il 31.7.1904. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data del 30.7.1904;

../..

- 105 -

La licenza per la vendita di macchine agricole e ricambi d'auto n.2407 del 20.3.1959 porta la data di nascita esatta;

142/12) - Liggiate Mattia il 10.3.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 10.12.1910 data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 27.2.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20.3.1959 la Liggiate figura identificata per Leggiate Mattia nata il 10.11.1910. Da accertamenti disposti dalla Commissione è risultato che il cognome della predetta è Leggiate e l'esatta data di nascita è 10.11.1910.

La licenza per la vendita di merletti, bottoni ecc. n.2410 del 21.3.1959 porta i dati errati;

143/13) - Asta Paola il 18.12.1958 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 10.6.1936, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Valderice l'11.12.1958. Dal certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 19 s.m. la predetta figura nata il 6.10.1936. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 10.6.1936.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n.2419 del 2.4.1959 porta la data di nascita errata;

144/14) - Accordevole Rosaria il giorno 1.8.1958 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 20.4.1913, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di

../..

- 106 -

Trapani il 30.7.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 5.8.1958 l'Accordevole figura nata il 28.4.1913, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n. 2420 del 2.4.1959 porta la data di nascita errata;

145/15) - Messina Carmela il 7.3.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 28.12.1928 data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 6.3.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 12 s.m. La Messina figura nata il 18.8.1924. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultato che la Messina nacque il 18.12.1938.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n. 2423 del 2.4.1959 porta la data di nascita errata del 28.12.1938;

146/16) - Noto Angelo il 16.2.1959 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 16.2.1930, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 5.2.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 6 stesso mese il predetto figura nato il 24.2.1930, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati preconfezionati n. 2425 del 13.4.1959 porta un'altra data di nascita e precisamente il 25.2.1930;

..//..

- 107 -

147/17) - Podale Maria Stella il 16.3.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 21.9.1927, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 9.3.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 14 s.m. la Podale figura nata il 24.9.1927, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati e generi di pasticceria n.2426 del 5.5.1959 porta la data errata;

148/18) - Renda Rosina il giorno 8.4.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 19.3.1902 senza allegare documenti perchè già titolare di altra licenza. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che la Renda nacque a Trapani il 3.3.1901.

La licenza per la vendita di cose usate n.2435 del 16.5.1959 porta la data errata;

149/19) - Basiricò Rosa il 25.3.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Paceco il 12.12.1902. Dal certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 18.3.1959 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco l'11 s.m. la Basiricò figura nata rispettivamente il 13.12. ed il 14.12.1902. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta quest'ultima data di nascita.

La licenza per la vendita di calzature n.2440 del 18.5.1959

..//..

- 108 -

porta la data errata;

150/20) - Giordano Sebastiana il 26.1.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 4.2.1913, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 23.1.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 7.2.1959 la Giordano figura nata il 14.2.1913, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di carni fresche n.2446 del 21.5.1959 porta la data di nascita errata;

151/21) - Adragna Paolo il 2.5.1959 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 2.11.1929, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 4.5.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 6 s.m. l'Adragna figura nato il 9.11.1929, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gas in bombole, cucinà a gas ecc.n.2448 del 27.5.1959 porta la data di nascita errata;

152/22) - Canino Paola il 4.2.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 20.12.1914, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 21.1.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m. la Canino figura nata il 18.12.1914, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

../..

- 109 -

La licenza per la vendita di salumi, vini in fiaschi, frutta ecc. n. 2459 del 22.6.1959 porta la data di nascita errata;

- 153/23) - De Gregorio Vita l'1.10.1958 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 5.8.1905, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 25.6.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 6.7.1959 la De Gregorio figura nata il 30.7.1905, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di frutta fresca e secca, verdura ecc. n. 2469 del 22.7.1959 porta la data di nascita errata;

- 154/24) - Rizzo Giuseppe il 24.6.1959 presentò domanda affermando di essere nato a Bengasi l'1.3.1924, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Roma il 4.7.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice il 30.6.1959 il Rizzo figura nato il 2.3.1924, data confermata esatta dagli accertamenti è quella dell'1.3.1924.

La licenza per la vendita di rivambi d'auto ed accessori n. 2475 del 4.8.1959 porta la data di nascita esatta;

- 155/25) - Solaro Sebastiano il 15.7.1959 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 19.1.1932, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani

..//..

- 110 -

il 10.7.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 16 s.m. il Solaro figura nato il 10.1.1932. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 19.1.1932. La licenza per la vendita di calzature n.2486 del 14.9.1959 porta questa data;

156/26) - Rallo Maria il 30.7.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 6.8.1912. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 22.7.1959 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 27 s.m. la Rallo figura nata rispettivamente il 8.8.1914 e il 9.8.1914. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta quest'ultima data di nascita.

La licenza per la vendita di salumi, frutta, verdura ecc. n.2494 del 10.10.1959 porta un'altra data di nascita e precisamente il 16.8.1912;

157/27) - Iovino Giuseppe il 13.2.1959 presentò domanda affermando di essere nato ad Erice il 3.12.1935, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 16.12.1958. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Valderice il 20 s.m. il predetto figura nato il 30.3.1935, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, frutta, verdura ecc. n.2499 del 21.10.1959 porta la data di nascita errata;

../..

- 111 -

158/28) - Basilicò Maria Concetta il 5.12.1959 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 22.2.1905, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani l'1.12.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 10 stesso mese, la Basilicò risulta nata il 21.2.1905, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi di abbigliamento e confezioni n.2516 del 23.12.1959 porta la data di nascita errata;

159/29) - Fanara Raffaella il 16.12.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 2.2.1922, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 15.12.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 1 s.m. la Fanara figura nata il 9.2.1922, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti e articoli di merceria, n.2528 porta la data di nascita errata;

160/30) - Torre Maria il 28.12.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 9.8.1900, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 18.11.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 30 s.m. la Torre figura nata il 1° settembre 1900, data confermata esatta dagli accertamenti

../..

- 112 -

disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, colonia ecc.

n. 2532 del 2.2.1960 porta la data di nascita errata;

161/31) - Spada Giuseppe l'11.1.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 17.9.1914, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 28.12.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 9.1.1960 il predetto figura nato l'1.9.1914. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 17.9.1914.

La licenza per la vendita di pane e pasta n. 2534 del 4.2.1960 porta la data di nascita esatta;

162/32) - Cammareri Anna il 13.1.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 20.10.1938, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 15.1.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 30 s.m. la Cammareri figura nata il 23.10.1938, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di articoli di merceria, cancelleria, detersivi ecc. del 10.2.1960, n. 2537, porta la data di nascita errata;

163/33) - Vodica Salvatore il 27.11.1959 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 12.4.1912, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani

..//..

- 113 -

il 3.11.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 12 s.m. il predetto figura nato il 27.4.1912, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di pane e pasta n.2539 del 10.2.1960 porta la data di nascita errata;

164/34) - D'Angelo Rosaria in Asaro il 26.3.1960 presentò domanda senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 22.3.1960, e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20.6 s.m., la D'Angelo figura nata rispettivamente l'1.7 e 3.7.1929. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 3.7.1929.

La licenza per la vendita di tessuti e biancheria ecc. n.2570 del 31.3.1960 porta la data di nascita errata;

165/35) - Allotta Francesca il 3.3.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'8.3.1916, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani l'8.2.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20 s.m. l'Allotta figura nata il 10.3.1916, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di ferramenta, pezzi di ricambio ed accessori per auto n.2577 del 6.4.1960 porta la data di na-

..//..

- 114)-

scita errata;

166/36) - Bernardi Anna il 24.2.1960 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 29.7.1913, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 6.2.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Valderice il 27 s.m. la Bernardi figura nata il 29.8.1913, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati, dolci ecc. n. 2580 dell'11.4.1960 porta la data di nascita errata;

167/37) - Safina Antonino il 26.2.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani l'1.7.1900. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 19.1.1960 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 16.2.1960, il Safina figura nato l'1.9.1900. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta quest'ultima data.

La licenza per la vendita di vini in bottiglie n. 2581 del 13.4.1960 porta la data di nascita errata;

168/38) - Incalcaterra Vincenza il 25.1.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'1.2.1926. Dal certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 18.1.1960 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 23.12.1959, l'Incalcaterra figura nata rispettivamente il 12.1. e il 30.1.1926. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta quest'ultima data

../.

- 115 -

di nascita.

La licenza per la vendita di articoli di cancelleria e profumi n.2586 del 20.4.1960 porta la data di nascita errata del 12.1.1926;

169/39) - Barbara Antonina il 9.1.1960 presentò domanda affermando di essere nata il 23.11.1939, senza allegare il certificato di buona condotta. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 19.4.1960 figura nata il 23.11.1935. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la prima data.

La licenza per la vendita di corredi e articoli di merceria n.2587 del 21.4.1960 porta la data di nascita esatta;

170/40) - Barraco Michela il 4.5.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'1.6.1926, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 23.4.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 30 s.m. la Barraco figura nata il 16.1.1926, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti e scampoli n.2594 del 14.5.1960 porta la data di nascita errata;

171/41) - Renda Antonina il 7.5.1957 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 5.6.1905 senza allegare i documenti richiesti perchè titolare di altra licenza. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che

..//..

- 116 -

La Renda nacque a Trapani il 13.6.1905. La licenza per la vendita di acque gassate n.2597 del 14.5.1960 porta la data di nascita errata;

172/42) - D'Antoni Graziella il 28.3.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 14.2.1931, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 26.3.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 29 s.m. la D'Antoni figura nata il 15.2.1935. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultato che la D'Antoni nacque il 15.2.1931.

La licenza per la vendita di pesce fresco e secco n.2598 del 16.5.1960 porta la data di nascita errata, cioè 14.2.1931;

173/43) - Mazzara Vincenzo il 10.3.1960 presentò domanda senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 27.11.1959 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice il 7.10.1959 figura nato l'1.8.1931 ad Erice, mentre da un certificato dei carichi pendenti rilasciato pure dalla Procura di Trapani il 17.11.1959 il Mazzara figura nato l'1.8.1930. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita dell'1.8.1931.

La licenza per la vendita di pane, pasta e biscotti n.2606 del 15.6.1960 non porta alcuna data di nascita.

../..

- 117 -

E' da osservare, inoltre, che il certificato penale allo atto della presentazione della domanda era scaduto perchè di data anteriore a tre mesi;

174/44) - Basiricò Salva il 20.5.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 9.8.1923, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 4.5.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 6 s.m. la Basiricò figura nata l'8.8.1923, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi ecc. n.2609 del 15.6.1960 porta la data di nascita errata;

175/45) - Maggio Benigno il 4.6.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 13.3.1914, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani l'1.6.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 4 s.m. il prefetto figura nato il 13.7.1914, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati n.2613 del 20.6.1960 porta la data di nascita errata;

176/46) - Messina Maria il 22.3.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Vita il 18.9.1912, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani

../. ..

- 118 -

il 16.3.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Vita lo stesso giorno la Messina figura nata il 20.9.1912, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati e pasticceria n.2613 del 25.6.1960 porta la data di nascita errata;

177/47) - Lamia Vincenza il 3.6.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 31.8.1932, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani l'8.6.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 13 s.m. la predetta figura nata il 31.10.1932, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti e scampoli n.2632 del 29.7.1960 porta la data di nascita errata;

178/48) - Candela Antonia il 18.7.1960 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 6.4.1910 data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 30.6.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'8.7.1960 la predetta figura nata il 9.4.1910, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, formaggi ecc. n.2636 del 4.8.1960 porta la data di nascita errata;

..//..

- 119 -

- 179/49) - Marrone Gaspare il 28.5.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 10.8.1908, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 19.5.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m. il Marrone figura nato il 10.7.1908, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di carta e cartonaggi n.2642 del 31.8.1960 porta la data di nascita errata;
- 180/50) - Virgilio Rosa il 13.8.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 24.6.1915, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani l'11.8.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 26 s.m. la Virgilio figura nata il 20.6.1915, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di tessuti n.2649 del 17.9.1960 porta la data di nascita errata;
- 181/51) - Medici Vincenza il 2.9.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Valderice il 3.11.1923, data riporta nel certificato penale rilasciatole dalla Procura della Repubblica di Trapani il 22.8.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'1.9.1960 la Medici figura nata il 6.11.1923, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

..//..

- 120 -

- La licenza per la vendita di tessuti e confezioni n. 2552 del 19.9.1960 porta la data di nascita errata;
- 182/52) - Guarrato Maria il 5.8.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 6.12.1935, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 3.8.1960. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 26.7.1960 la Guarrato figura nata il 12.5.1935. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data del 6.12.1935.
- La licenza per la vendita di generi alimentari, vini in fiaschi ecc. n. 2558 del 26.9.1960 porta la data esatta.
- 183/53) - Marchese Bartolomea il 9.9.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 2.11.1915, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 6.8.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 12 s.m. la Marchese figura nata il 6.11.1915, data confermata esatta dai accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di articoli di merceria n. 2561 del 5.10.1960 porta la data di nascita errata;
- 184/54) - Fazzarese Anna il 3.10.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 13.2.1908, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 16.9.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal

../.

- 121 -

Sindaco di Trapani il 21 s.m. la Mazzaresse figura nata il 18.2.1908, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di elettrodomestici, gas in bombole ecc. n. 2577 del 22.10.1960 porta la data di nascita errata;

185/55) - Barbera Maria il 12.9.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 10.11.1919, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 23.8.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m. la Barbera figura nata il 9.11.1919, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi, ecc. n. 2580 del 28.10.1960 porta la data di nascita errata;

186/56) - Grammatico Rosa il 6.10.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'8.12.1906, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 10.10.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 17 s.m. la Grammatico figura nata il 10.12.1906, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di carni fresche n. 2584 del 31.10.1960 porta la data di nascita errata;

187/57) - Fedale Maria Rosa il 6.4.1960 presentò domanda affermando

../..

- 122 -

di essere nata a Trapani il 27.12.1916, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani l'8.3.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 15.3.1960 la Fedale figura nata il 26.12.1916, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe ecc. n. 2594 del 2.12.1960 porta la data di nascita errata;

188/58) - Gandolfo Giuseppe il giorno 8.10.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 7.1.1928, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 4.10.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 27 s.m. il predetto figura nato il 20.3.1926. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 7.1.1928.

La licenza per la vendita di salumi, droghe ecc. n. 2601 del 2.1.1961 porta la data esatta;

189/59) - Lamia Francesco il 30.6.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 13.10.1892, senza allegare il certificato di buona condotta. La stessa data è riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 13.6.1960. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che il Lamia nacque a Trapani

..//..

- 123 -

il 15.10.1892. La licenza per la vendita di gassore, aranciate ecc. n. 2608 del 4.1.1961 porta la data di nascita errata;

190/60) - Martinico Salvatore il 24.12.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 19.1.1912, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 12.12.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 17 s.m., il predetto figura nato il 22.1.1912, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gas in bombole, cucine, casalinghi ecc. n. 2616 del 10.1.1961 porta la data di nascita errata;

191/61) - Boschetto Maria Antonia l'11.10.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 17.1.1904, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 31.8.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 5.10.1960, la Boschetto figura nata il 24.11.1910, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di maglierie, lanerie ecc. n. 2618 del 10.1.1961 porta la data di nascita errata;

192/62) - Mistretta Antonina il 13.5.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 7.10.1901, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatole dal Sindaco di Trapani il 10.5.1960. Dal certificato penale rilasciato dal

..//..

- 124 -

la Procura di Trapani il 7.5.1960; la Mistretta figura nata il 10.10.1902. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 7.10.1901. La licenza per la vendita di materiale elettrico, radio ecc. n.2620 del 10.1.1961 porta la data esatta;

193/63) - Cudemi Vito il 20.8.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Paceco il 31.10.1926. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani, l'1.7.1960 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 3.8.1960, il predetto figura nato il 21.10.1926. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta quest'ultima data di nascita.

La licenza per la vendita di pane e pasta n.2626 del 24.1.1961 porta la data di nascita errata;

194/64) - Firenze Gaetana il 18.6.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Butera il 22.1.1922, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Caltanissetta il 7.6.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 25 s.m., la predetta figura nata il 26.1.1923, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di corredi, materassi ecc. n.2629 del 30.1.1961 porta la data di nascita errata;

195/65) - Casenza Agata il 10.11.1960 presentò domanda affermando di

../..

- 125 -

essere nata a Trapani il 30.12.1918, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 3.11.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'8 s.m. la Casenza figura nata il 25.12.1918, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di calzature n.2637 del 14.2.1961 porta la data di nascita errata;

196/66) - D'Alì Staiti Antonio il 12.9.1960 presentò domanda ~~affidamento~~ ~~di~~ senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani l'8.2.1961 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 16 s.m. il predetto figura nato rispettivamente il 24.7. e 24.6.1919. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 24.7.1919.

La licenza per la vendita di salumi, coloniali ecc. n.2638 del 23.2.1961 non porta alcuna data di nascita.

197/67) - Tartamella F. Paolo il 5.11.1960 presentò domanda senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 20.10.1960 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco il 27 s.m. il Tartamella figura nato il 29.6.1912. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che il predetto nacque a Trapani il 10.7.1912. La licenza per la vendita di gas in bombole, curvine, ecc. n.2647 del 7.3.1961 porta la data di nascita errata;

../..

- 126 -

198/68) - Caltagirone Vincenzo l'1.3.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 25.2.1903, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 22.2.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani lo stesso giorno il Caltagirone figura nato il 25.9.1903, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gas in bombole, cucine ecc. n. 2549 del 7.3.1961 porta la data di nascita errata;

199/69) - Adragna Anna il 4.2.1960 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 26.10.1901, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 5.11.1959. Dal certificato di nascita rilasciato dal Sindaco di Trapani il 23 s.m. l'Adragna figura nata il 6.10.1901, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi, ecc. n. 2654 del 15.3.1961 porta la data di nascita errata;

200/70) - Bax Antonia il 27.2.1961 presentò domanda affermando di essere nata ad Ostuni il 2.4.1916; data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Brindisi il 16.2.1961. Nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 22 s.m. la data di nascita è incompleta, mancando l'indicazione del mese di nascita.

Dagli accertamenti disposti dalla Commissione la Bax risult

../..

- 127 -

ta effettivamente nata il 2.4.1916.

La licenza per la vendita di salumi, droghe ecc. n. 2661
del 17.3.1961 porta la data esatta;

201/71) - Scavuzzo Giovanni il 30.1.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Paceco il 21.2.1914, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 30.1.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco il 31 s.m. lo Scavuzzo figura nato il 25.2.1914, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di focacce n. 2669 del 30.3.1961 porta la data di nascita errata;

202/72) - Stabile Francesca il 27.1.1961 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 16.3.1923, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 23.1.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice il 4.3.1961, il predetto figura nato il 21.4.1923, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di latte, gelati e dolce n. 2675 del 4.4.1961 porta la data di nascita errata;

203/73) - Rizzo Alberto l'11.3.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 2.12.1928, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 25.2.1961. Dal certificato di nascita rilasciato dal Sindaco di Trapani il 2.3.1961, il Rizzo figura nato il 9.12.1927,

..//..

- 128 -

data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di ricambi auto e motocicli n.2677 del 6.4.1961 porta la data di nascita errata;

204/74) - Giacalone Paola il 20.2.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 12.5.1906, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 7.2.1961. Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 10 s.m., la Giacalone figura nata il 17.5.1906, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di articoli per funatori, profumi n.2679 dell'11.4.1961 porta la data errata;

205/75) - Gulotta Francesca il 25.3.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 30.9.1935, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 9.3.1961. Nel fascicolo manca il certificato di buona condotta della stessa. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione la Gulotta risulta nata a Trapani l'1.10.1935.

La licenza per la vendita di articoli di moda e abbigliamento n.2689 del 2.5.1961 porta la data di nascita errata;

206/76) - Candia Caterina il 27.3.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 5.7.1896, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 18.3.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20 s.m. la predetta figura nata

../..

- 129 -

1°11.9.1896. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione la Candia figura nata a Trapani 1°11.8.1896.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi ecc. n.2691 del 4.5.1961 porta la data di nascita errata;

207/77) - Cardella Giuseppa il 19.4.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 27.10.1927, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 14.3.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 10 s.m. la Cardella figura nata il 19.10.1927, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati preconfezionati n.2692 del 5.5.1961 porta la data di nascita esatta;

208/78) - Porracchio Vito il 3.3.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 14.6.1916, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 12.1.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 17 s.m., il predetto figura nato il 12.6.1916, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di gelati n.2705 del 10.6.1961 porta la data di nascita errata;

209/79) - Bulgarella Paolo il 12.2.1959 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 7.9.1924, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il

../..

- 130 -

9.9.1959. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 18 s.m. il predetto figura nato il 9.9.1924, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, coloniali ecc.n.2709 del 15.6.1961 porta la data di nascita errata;

210/80) - Bellina Antonio Vincenzo il 28.10.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 31.7.1915, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatogli dal Sindaco di Favignana il 28.4.1960. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 27 s.m. il Bellina figura nato il 15.7.1915. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione il predetto risulta nato il 31.7.1915. La licenza per la vendita di salumi, coloniali ecc.n.2710 del 19.6.1961 porta la data di nascita esatta; Da rilevare che il certificato penale allegato alla domanda era già scaduto perchè di data anteriore a tre mesi.

211/81) - Bonomo Angela il 26.4.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 24.8.1925 senza allegare il certificato di buona condotta. Dal certificato penale rilasciatale dalla Procura di Trapani il 18.2.1961, La Bonomo figura nata il 18.8.1925. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione la predetta risulta nata effettivamente il 24.8.1925.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi ecc.

../..

- 131 -

n.2712 del 21.6.1961 porta la data esatta;

212/82) - Marrone Maria il 23.6.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 19.11.1915, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 3.5.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 10.6.1961, la Marrone figura nata il 21.11.1915, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di articoli di merceria n.2716 del 15.7.1961 non porta alcuna data di nascita;

213/83) - Sugameli Antonina il 17.5.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 28.6.1931, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 7.6.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 12 s.m., la Sugameli figura nata il 30.6.1931, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, ecc? n.2721

~~214/84~~ del 24.7.1961 porta la data di nascita errata;

(109)

214/84) - Sugameli Vita il 5.6.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Paceco l'11.5.1921 senza allegare il certificato di buona condotta. Dal certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 31.5.1961 la Sugameli figura nata l'1.5.1921, data confermata esatta

..//..

- 132 -

dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti, scampoli ecc.n.2726 del 31.7.1961 porta la data di nascita esatta;

215/85) - Fedorico Rosaria il 25.7.1961 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 25.8.13, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il giorno 11.7.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato al Sindaco di Trapani il 15 s.m. la Federico figura nata il 28.8.1913, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di indumenti usati n.2735 del 17.8.1961 non porta alcuna data di nascita;

216/86) - Mannina Luciano il 21.7.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 14.5.1933, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 18.7.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m., il Mannina figura nato il 14.6.1933. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 14.5.1933.

La licenza per la vendita di articoli da regalo o profumi n.2736 del 18.8.1961 non porta alcuna data di nascita;

217/87) - Inglose Maria il 12.9.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 2.8.1913, data riportata nel certi-

..//..

- 133 -

ficato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 30.8.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 5.9.1961, la predetta figura nata il 15.2.1913, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di calzature n. 2746 del 18.9.1961 porta la data di nascita errata;

218/88) - Buscaino Vito il 24.4.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani l'8.5.1915, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 15.4.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 19 s.m. il predetto figura nato il 9.5.1915, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di mobili n. 2748 del 19.9.1961 porta la data di nascita errata;

219/89) - Biondo Enrico il 29.8.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Palermo l'8.10.1926. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 29.8.1961 il predetto risulterebbe nato a Trapani anziché a Palermo. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 5.9.1961 è risultato che il Biondo nacque a Palermo l'8.10.1926.

..//..

- 134 -

La licenza per la vendita di tufi di Favignana n.2749 del 20.9.1961 porta la data esatta;

220/90) - Di Maria intesa Lipari Caterina il 15.7.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Paceco il 22.2.1909, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 14.7.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 14.7.1961, la predetta figura nata il 5.2.1909, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi ecc. n.2751 del 25.9.1961 porta la data di nascita errata;

221/91) - Matone Gaspare il 5.10.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 13.2.1923, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 29.8.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 25 s.m., il Matone figura nato il 18.2.1923, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di calzature n.2755 del 14.10.1961 porta la data di nascita errata;

222/92) - Croce Leonardo il 6.4.1960 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani l'1.1.1927, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 23.3.1960. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 28 s.m. il Croce figura nato il 3.1.1927

../..

- 135 -

data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, coloniali ecc.n.2778 del 14.11.1961 porta la data di nascita errata;

223/93) - Di Trapani Salvatore il 13.10.1961 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani l'8.3.1935, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 7.10.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani lo stesso giorno, il predetto figura nato il 16.3.1935, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe ecc.n.2779 del 16.11.1961 porta la data di nascita errata;

224/94) - Pecorella Vincenza il 18.10.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Castelvetro il 20.7.1920, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 13.10.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 19 s.m., la predetta figura nata il 25.10.1920, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari n.2791 del 12.12.1961 porta la data di nascita errata;

225/95) - Nicastro Concetta il 2.5.1961 presentò domanda affermando di essere nata ad Alcamo il 10.12.1900, data riportata nel

..//..

- 136 -

certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 22.4.1961, mentre manca il certificato di buona condotta. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione la Nicastro figura nata ad Alcamo il 4.6.1899.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi, ecc. n. 2799 del 3.1.1962 porta la data di nascita errata;

226/96) - Abate Emilia il 22.12.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 7.2.1918, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 16.11.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m., l'Abate figura nata il 12.2.1918, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di articoli da regalo n. 2811 del 27.1.1962 porta la data di nascita errata;

227/97) - Fodica Angela il 17.7.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 30.4.1934, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 6.6.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'8 s.m., la Fodica figura nata il 2.5.1934, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, ecc. n. 2826 del 5.3.1962 porta la data di nascita errata;

../..

- 137 -

228/98) - Trapani Vincenza il 27.2.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 20.4.1920, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 26.2.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 27 s.m., la predetta figura nata il 14.5.1920, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di carne bovina e suina n. 2827 del 21.3.1962 porta la data di nascita errata;

229/99) - Bianco Rosaria il 3.3.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 19.3.1904, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 27.2.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'1.3.1962, la Bianco figura nata il 21.3.1904, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di apparecchi e materiale elettrico n. 2830 del 16.3.1962 porta la data di nascita errata;

230/100) - D'Angelo Giovanna il 20.11.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 7.11.1916, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura della Repubblica di Trapani il 26.10.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato, dal Sindaco di Trapani il 26 s.m. la predetta figura nata il 9.11.1916, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

../..

- 138 -

La licenza per la vendita di libri ed articoli di cancelleria n.2845 del 7.4.1962 porta la data di nascita errata;

231/101) - Martinico Francesca il 15.1.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'8.7.1928, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 20.12.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 22.1.1962, la Martinico figura nata l'8.3.1928, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari n.2850 del 9.4.1962 porta la data di nascita errata;

232/102) - Spezia Antonina il 30.3.1962 presentò domanda affermando di essere nata ad Erice il 19.12.1907, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 23.3.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco lo stesso giorno, la predetta figura nata il 22.12.1907, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di articoli da fumatori e di cancelleria n.2856 del 18.4.1962 porta la data di nascita errata;

233/103) - Piacentino Lucia il 30.3.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 19.9.1924, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 23.3.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco lo stesso giorno, la Piacentino figura

../..

- 139 -

nata il 4.10.1921, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari n.2857 del 18.4.1962 porta la data di nascita errata;

234/104) - Pollina Giuseppe il 10.5.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani l'8.5.1919, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 17.4.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20 s.m. il Pollina figura nato l'11.5.1919, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di orologi e articoli di oreficeria n.2878 dell'11.6.1962 porta la data di nascita errata;

235/105) - Savona Paola il 14.3.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Paceco il 5.1.1924, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatole dal Sindaco di Trapani il 13.4.1962. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 3 s.m. la Savona figura nata il 3.1.1924. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data del 5.1.1924.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe ecc. n.2882 del 27.6.1962 porta la data esatta;

236/106) - Genovese Antonietta il 12.6.1962 presentò domanda affer-

../..

- 140 -

mando di essere nata a Paceco il 23.5.1942, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 29.5.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco il 30 s.m., la Genovese figura nata il 25.5.1942, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di articoli da regalo n.2893 del 16.7.1962 porta la data di nascita errata;

237/107) - Peralta Maria il 2.7.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 22.12.1922, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il giorno 11.6.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 12 s.m., la Peralto figura nata a Paceco il 14.11.1911. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 22.12.1922.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe ecc.n.2904 del 23.7.1962 porta la data di nascita errata;

238/108) - La Mantia Natale il 19.4.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Palermo l'1.1.1904, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Palermo il 31.3.1962 e nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Custonaci il 25 s.m. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che il ⁴a Mantia

../..

- 141 -

nacque a Palermo il 2.1.1904.

La licenza per la vendita di mobili n.2908 del 31.7.

1962 porta la data di nascita errata;

239/109) - Incarbona Francesco il 14.7.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 23.10.1931, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatogli dal Sindaco di Trapani il 29.5.1962. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 19 s.m. l'Incarbona figura nato il 24.10.1931. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 23.10.1931. La licenza per la vendita di biciclette e gas in bombole n.2911 del 6.8.1962 porta la data esatta;

240/110) - Allotta Agata il 20.8.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Vita il 5.8.1922, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 10.8.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20 s.m. L'Allotta figura nata il 16.8.1922, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione. La licenza per la vendita di profumi, giocattoli e articoli di chincaglieria n.2920 del 7.9.1962 porta la data di nascita errata;

241/111) - Aguedi Giuseppa il 7.9.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 26.10.1900, data riportata nel

../..

- 142 -

certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 21.8.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 23.8.1962 l'Agueci figura nata il 9.10.1900, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti e abbigliamento n. 2925 del 6.10.1962 porta la data di nascita errata;

242/112) - Mazzeo Giuseppe il 5.9.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 4.2.1900 senza allegare il certificato penale e quello di buona condotta perchè già in possesso di altra licenza. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che il Mazzeo nacque a Trapani il 4.9.1900.

La licenza per la vendita di tessuti e confezioni n. 2931 del 17.10.1962 porta la data di nascita errata;

243/113) - Serraino Cristoforo il 10.9.1962 presentò domanda ~~ristornata~~ senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 30.6.1962 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Mazara del Valle il 25.7.1962, il predetto figura nato rispettivamente il 4.1.1899 e il 4.1.1892. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 4.1.1899.

La licenza per la vendita di carburanti e lubrificanti n. 2935 del 20.10.1962 porta la data esatta.

../..

- 143 -

- 244/114) - Giuffrè Nicolina il 4.9.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Chiusa Sclafani l'1.12.1934, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Palermo il 31.7.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 19 s.m. la predetta figura nata l'1.12.1933, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n. 2948 del 14.11.1962 porta la data esatta;
- 245/115) - Mistretta Giacomina il 26.10.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 10.6.1940, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 5.10.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m. la predetta figura nata il 4.6.1940, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.
- La licenza per la vendita di feramenta e articoli sanitari n. 2963 del 13.12.1962 porta la data di nascita errata;
- 246/116) - Urso F. Paolo il 27.11.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 19.2.1929. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 12.11.1962 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 20 s.m. il predetto figura nato il 20.2.1929, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

../..

- 154 -

La licenza per la vendita di macchine per cucire ed elettrodomestici n.2964 del 14.12.1962 porta la data di nascita errata;

247/117) - Del Giudice Alfonso l'11.12.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani l'11.11.1927, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 30.11.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 10 s.m., il predetto figura nato il 14.11.1927, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti e confezioni n.2965 del 17.12.1962 porta la data di nascita errata;

248/118) - Pilato Vita Giuseppa il 14.12.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'11.2.1928, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatole dal Sindaco di Trapani il 12.12.1962. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 27.11.1962, la Pilato figura nata l'11.12.1928. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita dell'11.2.1928.

La licenza per la vendita di generi alimentari, droghe e coloniali n.2960 del 27.12.1962 porta la data esatta;

249/119) - Messina Isabella il 7.12.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Custonaci il 9.11.1934, data riportata

../..

- 145 -

nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'8.3.1962. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 27.11.1962 la Messina figura nata l'11.11.1934. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 9.11.1934.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi ecc. n. 2977 dell'11.1.1963 porta la data esatta;

250/120) - Giudice Gaetana il 6.12.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Catania il 23.9.1914, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Catania l'8.8.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'1/9/1962, la Giudice figura nata il 29.9.1914. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 23.9.1914.

La licenza per la vendita di salumi, droge, coloniali ecc. n. 2978 dell'11.1.1963 porta la data esatta. Da rilevare, inoltre, che il certificato penale allegato alla domanda era già scaduto per data anteriore a tre mesi;

251/121) - Scarcella Rosalia il 5.11.1962 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 10.4.1906, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 27.10.1962. Dal certificato di buona condotta rilasciato

..//..

- 146 -

dal Sindaco di Trapani il 29 s.m., la predetta figura nata il 19.4.1906, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari, frutta, verdura ecc. n.2979 del 24.1.1963 porta la data di nascita errata;

252/12) - Genna Caterina il 16.11.1961 presentò domanda affermando di essere nata a Paceco l'8.12.1940, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 24.10.1961. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Paceco il 20 s.m., la Genna figura nata il 28.11.1940, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe, coloniali ecc. n.2982 del 19.1.1963 porta la data di nascita errata;

253/23) - Modica Salvatore il 10.12.1962 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 27.4.1912, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatogli dal Sindaco di Trapani il 24.11.1962. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 19 s.m. il predetto figura nato il 21.4.1912. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 27.4.1912. La licenza per la vendita di pane e pasta n.2988 del 4.2.96 porta la data esatta;

../..

- 147 -

- 254/124) - Ingrassia Maria il 23.1.1963 presentò domanda senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani l'11.1.1963, e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 19 s.m. l'Ingrassia figura nata rispettivamente il 29.10. e il 30.10.1919. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultato che la predetta nacque a Trapani il 30.10.1919. La licenza per la vendita di giocattoli, profumi, ecc.n. 2996 del 13.2.1963 porta la data esatta;
- 255/125) - Taglini Erina il 15.1.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani l'8.6.1924, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 14.1.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 15 s.m., la Taglini figura nata il 18.6.1924. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita dell'8.6.1924. La licenza per la vendita di articoli da regalo e cornici n.3001 del 20.2.1963 porta la data esatta;
- 256/126) - Safina Clelia il 28.3.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Mikano il 30.12.1928, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Bolzano il 25.3.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'1.4.1963, la Safina figura nata il

../..

- 148 -

30.12.1929, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, droghe e coloniali n.3029 del 2.5.1963 porta la data di nascita errata;

257/127) - Aranciotta Giuseppe il 2.2.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Paceco il 13.12.1925, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 2.2.1963 e nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'11 s.m. Nel corso di informazioni disposte dalla Commissione è risultato che l'Aranciotta nacque a Paceco il 14.12.1925.

La licenza per la vendita di articoli da regalo, macchine fotografiche ecc.n.3038 del 18.5.1963 porta la data di nascita errata;

258/128) - Guastella Giacomina il 30.3.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 9.11.1932, data riportata nel certificato penale rilasciatole dalla Procura di Trapani il 26.3.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice il 25 s.m. la Guastella figura nata il 9.10.1932, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di generi alimentari, salumi, frutta ecc.n.3056 del 25.6.1963 porta la data di nascita errata;

..//..

- 149 -

259/129) - Nocitra Antonio il 1°.4.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 5.2.1917, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 14.3.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 25 s.m. il soprascritto figura nato il 10.2.1904. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 5.2.1917.

La licenza per la vendita di gelati preconfezionati e articoli da pesca n.3063 del 9.7.1963 porta la data di nascita errata;

260/130) - Alagna Antonino il 5.2.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 22.11.1903, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 15.1.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 22 s.m. il soprascritto figura nato il 12.1.1903, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di frutta e verdura n.3064 del 10.7.1963 porta la data di nascita errata;

261/131) - Barraco Giuseppe l'11.7.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 7.10.1937. Dal certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 3.7.1963 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 2 s.m., il soprascritto figura nato il

../..

- 150 -

27.10.1937, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di salumi, frutta, verdura ecc.

n.3067 del 29.7.1963 porta la data di nascita errata;

262/132) - Vultaggio Giuseppa il 23.7.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 19.6.1926, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 23.7.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 25 s.m. la predetta figura nata il 16.12.1938. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 19.6.1926.

La licenza per la vendita di generi alimentari, pesce secco, ecc. n.3072 del 28.8.1963 porta la data di nascita esatta;

263/133) - Di Fresco Rosalia il 25.7.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Palermo l'11.7.1906, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Palermo il 22.7.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciatale dal Sindaco di Trapani l'11 stesso mese, la soprascritta figura nata l'11.7.1906, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di materiale elettrico, articoli in plastica ecc. n.3075 dell'8.9.1963 porta la data di nascita errata;

../..

- 151 -

264/134) - **Fodale Andrea** il 19.4.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 10.10.1911, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 18.3.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 21 s.m. il predetto figura nato il 14.10.1911, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di pane, pasta e biscotti n. 3081 del 18.9.1963 porta la data di nascita errata;

265/135) - **Anci Michele** il 5.2.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 16.12.1897, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 19.1.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 30 s.m., il predetto figura nato il 6.12.1897, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di pesce fresco n. 3084 del 18.9.1963 porta la data di nascita errata;

266/136) - **Alberti Pietro** il 24.9.1963 presentò domanda affermando di essere nato ad Erice il 4.7.1931, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 23.9.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 24 s.m. l'Alberti figura nato

..//..

- 152 -

il 5.7.1931, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di orologi e articoli da regalo n. 3101 del 7.10.1963 porta la data di nascita errata;

267/137) - Scuderi Angela l'8.7.1963 presentò domanda senza indicare la data di nascita. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 10.7.1963 e dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani lo stesso giorno, la Scuderi figura nata rispettivamente il 24.10. e il 24.11.1911. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 24.10.1911.

La licenza per la vendita di geletti preconfezionati e acque gassate n. 3107 del 16.10.1963 porta la data esatta;

268/138) - Badalucco Caterina il 24.9.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 29.10.1910, data riportata nel certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 23.9.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 27 s.m., la Badalucco figura nata il 27.10.1910, data confermata esatta dagli accertamenti disposti alla Commissione?

La licenza per la vendita di motori e pezzi da ricambio n. 3110 del 22.10.1963 porta la data di nascita errata;

../..

- 153 -

269/139) - Vultaggio Giuseppe il 27.9.1963 presentò domanda affermando di essere nato ad Erice il 24.2.1935, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 25.9.1963. Nel certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice il 24 s.m., il Vultaggio figura nato il 23.2.1935, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di scarpe n. 3112 del 28.10.1963 porta la data di nascita errata;

270/140) - Salone Ignazio l'1.10.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 3.5.1910, data riportata nel certificato di buona condotta rilasciatoagli dal Sindaco di Trapani l'1.10.1963. Dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 23.9.1963, il Salone figura nato il 3.5.1913. Dagli accertamenti disposti dalla Commissione è risultata esatta la data di nascita del 3.5.1910.

La licenza per la vendita di articoli da regalo, profumi e giocattoli n. 3113 del 28.10.1963 porta la data esatta;

271/141) - Corso Adriana il 30.9.1963 presentò domanda affermando di essere nata a Trapani il 20.10.1922, data riportata nel certificato penale rilasciatoole dalla Procura di Trapani il 20.9.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato

..//..

- 154 -

dal Sindaco di Trapani il 24 s.m., la Corso figura nata il 21.11.1922, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di tessuti e abbigliamento n.3114 del 28.10.1963 porta la data di nascita errata; 272/142) - Sugameli Giuseppe il 28.9.1963 presentò domanda affermando di essere nato a Trapani il 17.7.1906, data riportata nel certificato penale rilasciatogli dalla Procura di Trapani il 17.9.1963. Dal certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani l'11.10.1963 il predetto figura nato il 18.7.1906, data confermata esatta dagli accertamenti disposti dalla Commissione.

La licenza per la vendita di materiale da costruzione n.3116 del 31.10.1963 porta la data di nascita errata.

E) - AGGIUNZIONE DI NUOVE VOCI ALLE LICENZE SENZA IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA TASSA DI CC.GG.

Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'1.3.1961, n.151, che approva il T.U. delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, entrato in vigore il 2.3.1961, prescrive, tra l'altro, l'obbligo del versamento della tassa di L.3.000 per ottenere l'aggiunzione di nuove voci nelle licenze di commercio.

L'Ufficio comunale ha omeaso di richiedere la ricevuta attestante il versamento di tale tassa nei seguenti quattro casi:

..//..

- 155 -

- 273/1) - Amodeo Giuseppe, licenza n. 2684 del 21.4.1961 per la vendita di carne bovina, il 21.4.1961 presentò domanda per la aggiunzione sulla licenza delle voci "pollame, piccioni, conigli, selvaggina, uova e ricotta". La Commissione nella seduta del 26.4.1961 concesse l'aggiunzione delle voci "pollame, piccioni, conigli e selvaggina", aggiunzione apportata dall'Ufficio senza aver preteso la presentazione della bolletta comprovante il pagamento della tassa CC.GG.;
- 274/2) - Pappalardo Domenico, licenza n. 2627 del 25.1.1961 per la vendita di gelati e dolci, il 15.3.1961 presentò domanda per l'aggiunzione della voce "birra in bottiglie". La Commissione nella seduta del 29.3.1961 concesse l'aggiunzione, che l'Ufficio apportò senza aver preteso la presentazione della bolletta comprovante il pagamento della tassa CC.GG.;
- 275/3) - Scavuzzo Giovanni, licenza n. 2669 del 30.3.1961 per la vendita di focacce e generi di rosticceria, l'8.4.1961 presentò domanda per l'aggiunzione sulla licenza delle voci "tonno sott'olio, sardine, carne in scatola". La Commissione nella seduta del 26.4.1961 concesse l'aggiunzione di tali voci, che l'Ufficio apportò senza aver preteso la presentazione della bolletta comprovante il pagamento della tassa di CC.GG.;
- 276/4) - Orso Rosaria, licenza n. 2592 del 16.11.1960 per la vendita di articoli di merceria e abbigliamento, il 14.3.1961 presen

..//..

- 156 -

tò domanda per l'aggiunzione delle voci **"tossuti e scambi"**.

La Commissione nella seduta del 29.3.1961 concesse l'aggiunzione di tali voci, che l'Ufficio apportò senza aver preteso la presentazione della bolletta comprovante il pagamento della ~~la~~ **tassa di CC.GG.**

La giustificazione fornita dal Capo sezione Sig. Santoro Angelo con la dichiarazione in data 14 febbraio 1964 (all.n.80) (110)
appare fondata.

F) - ALTRE IRREGOLARITA'

La Commissione inoltre ha rilevato i seguenti altri casi di irregolarità, che non rientrano tra le categorie sopra descritte:

277/1) - Abbonato Giuseppa, licenza n. 2363 del 19.12.1958 per la vendita di calzature, il 24.11.1958 presentò la domanda per ottenere la licenza. La Commissione nella seduta del 29.11.1958 aveva, in un primo tempo, espresso parere contrario **"perchè la zona è più che sufficientemente approvvigionata"**, come rilevasi da un appunto del segretario esistente nel fascicolo (all.87). (111)

Nel relativo verbale si nota, invece, la cancellatura della parola **"contrario"** e soprascritto **"favorevole"** ed analogo modifica appare sulla domanda al posto del **"no"** sostituito col **"si"** (all.n.88). (112)

Il segretario, Sig. Santoro Angelo, ha riconosciuto le modifiche sopradescritte ammettendo che si siano potute veri-

../..

- 157 -

ficare a seguito di qualche autorevole intervento, senza peraltro poter precisare da parte di chi;

278/2) - Daidone Dr. Luciano, licenza n. 2376 del 12.2.1959 per la vendita di ricambi ed accessori per autoveicoli, il 21.1.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza. La Commissione nella seduta del 6.2.1959 esprime parere favorevole per "concessione" licenza a Daidone Leonardo anzichè Luciano, giusta relativo verbale esistente nella raccolta. La licenza, però fu rilasciata a Daidone Luciano;

279/3) - Tignino Saverio, licenza 2412 del 21.3.1959 per la vendita di tessuti e articoli di abbigliamento, il 28.2.1959 presentò la domanda per ottenere la licenza allegando il certificato penale rilasciatogli dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta in data 12.10.1957, cioè sedici mesi prima (all. n. 89). La Commissione senza rilevare l'irregolarità esprime parere favorevole nella seduta del 18.3.1959, giusta relativo verbale;

(113)

280/4) - Paladino Antonina, licenza n. 2527 del 26.1.1960 per la vendita di tessuti e merceria, il 16.1.1960 presentò la domanda per ottenere la licenza. La Commissione esprime parere favorevole alla concessione nella riunione del 12.1.1960, cioè quattro giorni prima della presentazione dell'istanza, giusta verbale di detta seduta.

Sulla domanda, contrariamente al solito, accanto alle firme

../.

(113) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 158 -

dei membri della Commissione non è segnata la data della seduta (all.n.90).

(114)

Il 27.1.1960 la stessa Paladino presentò la domanda per l'aggiunzione della voce "scampoli". La Commissione nella riunione dell'8.2.1960 espresse parere favorevole per Paladino Antonino anzichè Antonina, come rilevasi dal relativo verbale.

Il segretario Sig. Santoro Angelo sentito in merito non è stato in grado di dare alcuna plausibile spiegazione;

281/5) - Ingrassia Giuseppe e Cassarà Mario, licenza n.2561 del 15.3.1960 per la vendita di mobili e arredamenti, il 12.12.1959 presentarono la domanda per ottenere la licenza. Sotto la domanda venne annotata la rinuncia dell'Ingrassia ad es-

serire l'intestatario della licenza (all.n.91). La Commissione nella seduta del 12.1.1960 espresse parere favorevole per la concessione della licenza a Ingrassia Giuseppe anzichè a Cassarà Mario, giusta relativo verbale. La licenza venne, poi, intestata a Cassarà Mario;

(115)

282/6) - Montalbano Vito, licenza n.2578 del 6.4.1960 per la vendita di generi alimentari, droghe e coloniali: sulla domanda figura la data, 13.8.1959, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Il relativo verbale venne redatto, erroneamente, con la data 13.6.1959;

283/7) - Caruso Salvatore e Paolo, licenza n.2589 del 3.5.1960 per

../..

- 159 -

la vendita di forniture navali: Sulla domanda figura la data, 13.8.1959, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Il relativo verbale venne redatto, erroneamente, con la data 13.6.1959;

284/8) - Federico Maria, licenza n. 2604 del 2.1.1961 per la vendita di salumi, frutta, verdura, gas in bombole ecc., il 19.1.1957 presentò la domanda per ottenere il trasferimento della licenza da tale l'altese Giuseppa. La Commissione nella seduta del 5.2.1957 espresse parere favorevole per il trasferimento, giusta relativo verbale. La Federico pagò la tassa di 30.00. di L. 30.050 il 10.11.1958, cioè dopo ventuno mesi, come rilevasi dalla bolletta Ufficio Registro (all.n.92). L'Ufficio ril sciolse materialmente la licenza il 2.1.1961, ossia dopo oltre due anni, senza far rappresentare i documenti di rito aggiornati;

(116)

285/9) - Vario Rosaria, licenza n. 2607 del 3.1.1961 per la vendita di gelati e dolci: sulla domanda figura la data, 13.8.1959, in cui sarebbe stata esaminata dalla Commissione. Il relativo verbale venne redatto, erroneamente, con la data 13.6.1959;

286/10) - Poma Bartolomeo, licenza n. 3074 del 2.9.1963 per la vendita di libri e articoli di cancelleria, il 10.8.1963 presentò la domanda per ottenere la licenza. La Commissione nella seduta del 27.8.1963 espresse parere favorevole per la concessione

../..

(116) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 160 -

della licenza a Poma Leonardo anzichè Bartolomeo, giusta relativo verbale.

La licenza venne, però, intestata al richiedente Poma Bartolomeo.

g) - LICENZE CONCESSE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA LEGGE DI P. S. DEL 1889 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DEL R. D. L. 16. 12. 1926, N. 2174

La Commissione ha dovuto rilevare che vari esercenti, benchè condannati, una o più volte alla pena della reclusione e non riabilitati, hanno ottenuto parimenti la licenza di commercio.

Si ritiene invece che la pena della reclusione per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la morale pubblica, contro la persona ed il patrimonio, faccia venir meno nel condannato il requisito della buona condotta, richiesto dall'art. 53 della legge di P. S. del 30. 6. 1889, n. 6144, richiamato dall'art. 3 n. 1 del R. D. L. 16. 12. 1926, n. 2174, e quindi costituisca un impedimento al conseguimento dell'autorizzazione in questione.

Intanto, la nota differenza tra le iscrizioni del Casellario Giudiziale riportate nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati a norma degli articoli 607 e 608 del vigente Codice di Procedura Penale, e quelle a richiesta di Amministrazioni Pubbliche, ai sen

..//..

- 161 -

si dell'art. 606 dello stesso Codice, avrebbe dovuto indurre l'Ufficio comunale ad avvalersi della facoltà, prevista da quest'ultimo articolo, di richiedere i detti certificati allo scopo di meglio conoscere e valutare la personalità morale del richiedente ed accertare il possesso da parte dello stesso del requisito della buona condotta.

Ciò, in modo particolare, nei casi in cui il certificato penale presentato dall'interessato conteneva già dei pregiudizi, come nei casi più sotto descritti ai numeri dall'11 al 19 compreso.

(117)

Comunque la richiesta di Ufficio dei certificati di buona condotta ai Sindaci dei luoghi di residenza e dei precedenti penali ai Casellari Giudiziali dei Comuni di nascita, avrebbe, in ogni caso, dovuto aver luogo in applicazione del disposto dell'art. 2 del D.P.R. 2.8.1957, n. 378, che attribuisce, fra l'altro, alle Amministrazioni che devono emettere il provvedimento la facoltà di accertare d'ufficio i requisiti della buona condotta e l'assenza di precedenti penali della persona cui il provvedimento è diretto.

Ma la ben nota incuria dell'Ufficio comunale nel trattare le pratiche di concessione di licenze di commercio ha consentito il rilascio di n. 19 autorizzazioni in violazione dell'art. 53 della legge di P.S. del 1889, in cui è detto che: "la licenza non è accordata neppure a chi..... non può provare la buona condotta".

I casi sono i seguenti distinti in :

- a) - esercenti che presentarono il certificato penale esente da iscrizioni;
- b) - esercenti che presentarono il certificato penale contenente

../..

- 162 -

condanne alla pena della reclusione.

Appartengono al primo gruppo i seguenti esercenti:

- 287/1) - Fiore Giuseppe, licenza n. 2582 del 13.4.1960 per la vendita di gelati, dolciumi, acque gassate, birra in bottiglie ecc., al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:
- 20.6.1930 - Tribunale Genova - Detenzione mesi 6 e multa £.51 per diserzione marittima - pena condonata - riabilitato;
 - 5.4.1938 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 3 e gg.15 per lesioni aggravate - riabilitato;
 - 11.11.1951 - Pretore Trapani - Reclusione mesi II e multa £.2.500 per ricettazione - pena condonata - giusta certificato penale rilasciato il 7.1.1964 a richiesta della Commissione (all.n.93); (118)
- 288/2) - Incalcaterra Vincenza, licenza n. 2586 del 20.4.1960 per la vendita di articoli di cancelleria, merceria e profumeria; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:
- 2.8.1951 - Pretore Trapani - reclusione mesi 4, multa £.3.00 per furto - pena sospesa anni 5; giusta certificato penale rilasciato il 24.1.1964 a richiesta della Commissione (all.n.94); (119)
- 289/3) - Scavuzzo Giovanni, licenza n. 2669 del 30.3.1961 per la vendita di focacce e generi di rosticceria; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

../..

(118) (119) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 163 -

- 19.5.1953 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 6e multa
£. 20.000 per appropriazione indebita - pena
sospesa anni 5 -

giusta certificato penale rilasciato il 24.1.1964 a richiesta
della Commissione (all.n.95);

(120)

290/4) - Solina Mariano, licenza n.2794 del 14.12.1961 per la vendita
di pesce fresco; al Casellario Giudiziale presso la Procura
di Trapani figura:

- 17.1.1955 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 6 per ol-
traggio a P.U. - pena sospesa anni 5 -

giusta certificato penale rilasciato il 15.1.1964 a richiesta
della Commissione (all.n.96);

(121)

291/5) - Biunda Giuseppe - licenza n.2994 del 13.2.1963 per la ven-
dita di tessuti e corredi; al Casellario Giudiziale presso la
Procura di Trapani figurano:

- 14.3.1946 - Tribunale Palermo - reclusione mesi 3, multa
£.2.000 e £.650 di ammenda per commercio il-
lecito tabacchi, acquisto sigarette da persona
non autorizzata, detenzione tabacchi nella zona
di vigilanza doganale - pena sospesa;

- 2.2.1963 - Corte Appello Palermo - Reclusione mesi 8 per
lesioni personali volontarie - pena sospesa;

giusta certificato penale rilasciato il 16.1.1964 a richie-
sta della Commissione (all.97);

(122)

../..

- 164 -

292/6) - Benzi Giuseppe, licenza n. 2995 del 13.2.1963 per la vendita di carburanti; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

- 10.4.1952 - Pretore Trapani - multa L. 40.000 per lesioni personali gravi colpose - pena sospesa;
- 27.7.1955 - G.I. Trapani - proscioglimento per insufficienza prove per furto aggravato;
- 6.12.1961 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 6 - multa L. 15.000 per furto - pena condonata;

giusta certificato penale rilasciato il 16.1.1964 a richiesta della Commissione (all.98);

(123)

293/7) - Lombardo Anna, licenza n. 3023 del 19.4.1963 per la vendita di latte, burro, uova, gassose e ghiaccio; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

- 10.12.1934 - Pretore Trapani - arresto mesi uno per contravvenzione f.v.o. - pena sospesa anni 2;
- 27.5.1934 - Tribunale Trapani in Appello - arresto mesi 6 e L. 1.000 ammenda per meretricio clandestino - pena ammantata;
- 25.4.1935 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 4 per lesioni personali - pena sospesa anni 5;

giusta certificato penale rilasciato il 17.1.1964 a richiesta della Commissione (all.99);

(124)

../..

- 165 -

294/8) - Barresi Pasquale, licenza n.3053 del 19.6.1963 per la vendita di generi alimentari, salumi, droghe, coloniali, frutta ecc.; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

- 10.5.1939 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 3 e gc.15 per lesioni - pena sospesa anni 5;
- 19.6.1940 - Tribunale Trapani - reclusione mesi I per abuso di mezzi di correzione - pena amnistiata; giusta certificato penale rilasciato il 16.1.1964 a richiesta della Commissione (all.100);

(125)

295/9) - Arodeo Giuseppe, licenza n.3060 del 6.7.1963 per la vendita di carne bovina, suina, polli e conigli; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

- 3.12.1949 - Pretore Erice - multa £.5.000 per omesso pagamento imposta consumo - pena amnistiata;
- 11.11.1952 - Corte Appello Palermo - reclusione anni I e mesi 4, multa £.2.000 per furto - pena condonata;
- 30.4.1954 - Pretore Trapani - multa £.2.000 per vendita carne a prezzo maggiorato - pena amnistiata;
- 31.1.1956 - Pretore Trapani - ammenda £.10.000 per incauto acquisto - pena amnistiata; giusta certificato penale rilasciato il 16.1.1964 a richiesta della Commissione (all.101);

(126)

../..

- 166 -

296/10) - Carpitella Antonino, licenza n. 3079 del 10.9.1963 per la vendita di articoli di merceria e abbigliamento; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

- 24.10.1940 - Tribunale Trapani - reclusione anni I e multa £.1.000 per furto - pena condonata;
- 1.4.1944 - Corte Appello Palermo - reclusione mesi 10 e multa £.2.000 per falsa attestazione, uso abusivo di sigilli e falsità materiale - pena condonata;
- 30.1.1958 - Pretore Trapani - ammenda £.1.000 per protrazione perario chiusura esercizio;

giusta certificato penale rilasciato il 16.1.1964 a richiesta della Commissione (all.102);

(127)

B) - I SOGGETTI CHE PRESENTARONO IL CERTIFICATO PENALE CONTENENTE CON ANNE ALLA PENA DELLA RECLUSIONE:

297/11) - Santangelo Rosolino, licenza n. 270 del 22.1.1959 per la vendita di articoli di abbigliamento e confezioni e licenza n.2500 del 22.10.1959 per la vendita di gelati e dolci; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

a) - 22.10.1936 - Corte Appello Palermo - reclusione mesi 3 per rissa - pena condonata;

../..

(127) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 167 -

- b) - 13.3.1942 - Pretore Trapani - multa £.1.500 per aver venduto generi di toeletta - pena ammistiata;
- b) - 10.1.1948 - Pretore Trapani - multa £.5.000 per emissione assegno a vuoto - pena ammistiata;
- d) - 19.12.1950 - Tribunale R. Calabria - reclusione mesi uno e multa £.5.000 per emissione assegno a vuoto - assoluzione insufficienza prove per truffa;
- e) - 14.8.1954 - Pretore Trapani - multa £.2.000 per vendita di generi a prezzo maggiorato; pena ammistiata;
- f) - 20.12.1954 - Pretore Trapani - multa £.2.000 per vendita di generi non contemplati nella licenza - pena ammistiata;
- g) - 29.12.1954 - Pretore Trapani - ammenda £.1.000 per inosservanza delle disposizioni dell' Autorità - pena ammistiata -
- h) - 21.10.1955 - Pretore Trapani - ammenda £.1.000 per vendita di generi senza licenza - pena ammistiata;
- i) - 12.1.1955 - Corte Cassazione - annulla senza rinvio la sentenza 17.1.1952 del Tribunale di Trapani perchè estinto il reato per ammi-

..//..

- 168 -

stia per appropriazione indebita;

l) 26.2.1940 - Tribunale Militare Territoriale Roma - reclusione militare anni uno per insubordinazione - pena condonata;

m) 29.11.1944 - Corte Appello Palermo - reclusione mesi 2 e L. 15, multa L. 700 per ricettazione;

n) 25.3.1960 - Tribunale Trapani - dichiarato fallito; giusta certificato penale rilasciato il 17.1.1964 a richiesta della Commissione (all. 103);

(128)

Il certificato penale presentato allegato alla domanda contiene le iscrizioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) g) h) l), per cui mancando del requisito di buona condotta il Santangelo non avrebbe dovuto ottenere alcuna licenza. Inoltre dopo la sentenza del 25.3.1960 del Tribunale di Trapani che lo dichiarò fallito, l'Ufficio avrebbe dovuto far luogo, in sede di revisione, alla revoca delle licenze concesse;

298/12) - Mergagliotti Gaspare, licenza n. 2481 del 22.8.1959 per la vendita di gas in bombole, radio, televisori ecc.; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

a) 40.10.1934 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 8 e multa L. 2.000 per furto - pena condonata;

b) 14.5.1952 - Tribunale Trapani - reclusione mesi 8 per detenzione munizioni da guerra - pena condonata;

c) 7.6.1954 - Corte Appello Palermo - reclusione anni I e mesi 6, multa L. 24.000 per ricettazione e detenzione esplosivi - pena condonata;

../..

- 169 -

- d) 4.4.1956 - Pretore Erice - ammenda £.2.000 per ave cir-
colato con motocicletta sprovvista di licenza;
- e) 13/20.8.1960 - Tribunale Trapani - dichiara fallito;
- f) 18.11.1960 - Pretore Trapani - reclusione mesi 2 e gg.5,
multa £.4.500 per sottrazione beni pignorati
affidati alla sua custodia;
- g) 7.2.1961 - Pretore Trapani -arresto mesi 4 e gg.15,am-
menda £.15.000 per contravvenzione stradale;
- h) 14.3.1961 - Pretore Trapani - arresto mesi 2, ammenda £.
8.000 per contravvenzione stradale;
- i) 21.6.1961 - Pretore Trapani - multa £.10.000 per sottrazio-
ne beni pignorati;
- l) 13.11.1961 - Tribunale Trapani in Appello - reclusione mesi
2,multa £ .4.000 per sottrazione mobili pigno-
rati di sua proprietà;
- m) 20.7.1962 - Tribunale Trapani in Appello - reclusione mesi
4 per bancarotta semplice;

giusta certificato penale rilasciato il 25.1.1964 a richiesta
della Commissione (all. 104);

(129)

Il certificato penale presentato allegato alla domanda con-
tiene le iscrizioni di cui alle lettere a) b) c) d),per cui
mancando il Maragliotti del requisito di buona condotta non
avrebbe dovuto ottenere alcuna licenza.Inoltre,dopo la sen-
tenza del 13/20.8.1960 che lo dichiarò fallito,l'Ufficio
avrebbe dovuto far luogo, in sede di revisione,alla revoca
della licenza concessa;

../..

- 170 -

299/13) - Trignani Tommaso, licenza n. 2510 dell'1.12.1959 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, formaggi ecc.; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Napoli figurano:

- 6.7.1929 - Corte Appello Catanzaro - reclusione mesi 9 e gg.2 per lesioni personali volontarie;

- 24.8.954 - Pretore Trapani - multa £. 3.000 per frode dazio; giusta certificato penale rilasciato dalla Procura di Napoli il 21.9.1959 a richiesta dell'interessato ed allegato alla domanda di licenza (all.105);

(130)

300/14) - Fontana Francesco, licenza n. 2582 del 29.10.1960 per la vendita di articoli confezionati e scarpe; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

a)- 12.2.1947 - Tribunale Trapani - reclusione anni 2 e multa £.5.000 per ricettazione - assoluzione per insufficienza di prove per furto - pena condonata;

b)- 30.4.1950 - Pretore Trapani - multa £.600 per lesioni colpose; pena amnistiata;

c)- 30.12.1951 - Pretore Erice - reclusione mesi 4 per oltraggio a P.U.;

d)- 16.10.953 - Pretore Erice - assoluzione per insufficienza prove per minacce -

giusta certificato penale rilasciato il 7.1.1964 a richiesta della Commissione (all.106).

(131)

Il certificato penale presentato allegato alla domanda contiene l'iscrizione di cui alla lettera a);

../..

- 171 -

301/15) - Garofalo Grazia e Scaduto Alberto, licenza n. 2700 del 5.6. 1961 per la vendita di pane e pasta; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figura a nome di entrambi: 11.6.1954 - Corte Appello Palermo - reclusione anni 4, multa £. 24.000, per furto aggravato - condonati anni 3 e la multa - giusta certificati penali rilasciati rispettivamente il 17.1.1964 ed il 4.1.1964 a richiesta della Commissione (all. n. 107 e 107 bis).

(132)

I certificati penali presentati allegati alla domanda di licenza contengono la stessa iscrizione, per cui i predetti mancando del requisito della buona condotta⁶ avendo riportate una condanna a pena superiore a tre anni non avrebbero dovuto ottenere l'autorizzazione richiesta;

302/16) - Bulgarella Paolo, licenza n. 2709 del 16.6.1961 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta ecc.; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano: 5.10.1946 - Tribunale Militare Palermo - reclusione militare anni 4 per diserzione; 10.11.1949 - Prefetto Trapani, multa £. 5.000 per vendita latte annacquato (froda in commercio) - giusta certificato penale rilasciato il 25.1.1964 a richiesta della Commissione (all. 108).

(133)

Il certificato penale presentato allegato alla domanda di licenza contiene le stesse iscrizioni;

../. ..

(132) (133) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 172 -

303/17) - Modica Antonino e Isidoro, licenza n. 2987 dell'1.2.1963 per la vendita di pasta; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano a nome di Modica Isidoro le seguenti iscrizioni:

3.12.1957 - Corte Appello Palermo - reclusione mesi 10, multa

ta £. 4.000 per ricettazione - pena condonata;

28.1.1961 - Pretore Trapani - multa £. 5.000 per aver colorato

pasta artificialmente -

giusta certificato penale rilasciato il 4.1.1964 a richiesta della Commissione (all.n. 109).

(134)

Il certificato penale presentato da Modica Isidoro ed allegato alla domanda di licenza contiene le stesse iscrizioni;

304/18) - Orlando Sebastiano, licenza n. 3003 del 4.3.1963 per la vendita di tessuti e generi di abbigliamento; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano;

a) 27.9.1950 - Tribunale Minorenni Palermo - concessione perdono giudiziale per furto aggravato;

b) 2.10.1951 - Pretore Trapani - reclusione mesi 2 e £. 5.000 multa per furto - pena sospesa anni 5;

c) 5.11.1952 - Tribunale Trapani in Appello - estinto il reato di truffa per amnistia;

d) 31.8.1955 - Pretore Trapani - ammenda £. 2.000 per vendita ambulante senza licenza;

../..

- 173 -

- e) 29.8.1959 - Pretore Trapani - multa £. 10.000 per omissione atti d'ufficio;
- f) 3.3.1960 - Tribunale Trapani in Appello - n.g.p. per amnistia per truffa;
- g) 29.4.1960 - Tribunale Trapani in Appello - estinto il reato per amnistia per truffa;
- h) 12.11.1960 - Tribunale Trapani in Appello - n.d.p. per amnistia per truffa;
- i) 7.7.1961 - Corte Cassazione - annulla senza rinvio la sentenza 7.3.1959 del Tribunale di Trapani per amnistia per truffa;
- l) 21.2.1961 - Tribunale Trapani - estinto il reato per amnistia per truffa -

giusta certificato penale rilasciato il 17.1.1964 a richiesta della Commissione (all.n.70).

(135)

Il certificato penale presentato allegato alla domanda di licenza contiene le iscrizioni di cui alle lettere d) e);

305/19) - Saluto Girolamo - licenza n. 3020 del 16.4.1963 per la vendita di carne bovina, ovina, polli e conigli; al Casellario Giudiziale presso la Procura di Trapani figurano:

9.4.1941 - Corte Assise Palermo - Reclusione anni 2 e mesi 6, multa £. 1.500 per ricettazione - libertà vigilata condonata la residuale pena della reclusione e la multa;

2.7.1951 - Tribunale Trapani - assoluzione insufficienza di prove per violenza carnale;

../..

- 174 -

giusta certificato penale rilasciato il 17.1.1964 a richiesta della Commissione (all.n.111).

(136)

Il certificato penale presentato allegato alla domanda di licenza contiene solo la prima iscrizione.

Sentito in merito alle suddette irregolarità l'impiegato responsabile del servizio e segretario della Commissione comunale, Sig. Santoro Angelo, ha dichiarato testualmente " non posso ricordare in questo momento a distanza di tempo come ciò sia potuto avvenire. Comunque penso che sia accadute 1) - a volte la Commissione licenze consentiva a che l'interessato presentasse la sola domanda riservandosi poi di presentare i documenti previsti, che per una svista sfuggivano all'ulteriore esame della Commissione; 2) - che forse la Commissione abbia ritenuto di concedere la chiesta licenza, tenuta presente la buona condotta del richiedente il cui certificato era allegato alla domanda" (all.n.112).

(137)

Il fatto anormale che l'Ufficio Anagrafe di Trapani aveva rilasciato attestazioni di buona condotta a persone non immuni da precedenti penali, come quelle sopraelencate, ha portato la Commissione ad eseguire una sommaria indagine presso il predetto Ufficio. Infatti, da accertamenti eseguiti è emerso che i certificati attestanti la buona condotta vengono sovente rilasciati con estrema facilità, sia perchè i Vigili Urbani che assumono le informazioni non fanno i dovuti accertamenti presso il locale Casellario Giudiziale al fine di stabilire se il richiedente sia incorso in pregiudizi penali, sia perchè i certificati stessi possono venir rilasciati anche senza le pre-

..//..

- 175 -

dette superficiali informazioni, quando il richiedente è conosciuto da qualche impiegato dell'Ufficio. A conferma di tale assunto valgono per tutti, i seguenti casi già sopra descritti, relativi agli esecuti:

- 1) - Fiore Giuseppe ha ottenuto il certificato di buona condotta n. 9833 N°11.3.1960 (all.n.113) - (138)
- 2) - Incarcatera Vincenza - idem - n.40531 il 23.12.1959 (all.n.114); (139)
- 3) - Solina Mariano - idem - n.60863 il 27.9.1961 (all.n.115); (140)
- 4) - Biunda Giuseppe - idem - n.39877 il 28.12.1962 (all.n.116); (141)
- 5) - Bonzi Giuseppe - idem - n.12567 il 22.1.1963 (all.n.117); (142)
- 6) - Barresi Pasquale - idem - n.13700 il 9.5.1963 (all.n.118); (143)
- 7) - Amodeo Giuseppe - idem - n.15542 il 22.5.1963 (all.n.119); (144)
- 8) - Santangelo Rosolino - idem - n.28618 il 12.12.958 (all.n.120); (145)
- 9) - Trignani Tommaso - idem - n.24699 il 9.9.1959 (all.n.121); (146)
- 10) - Garofalo Grazia - idem - n.42584 il 1°9.960 (all.n.122); (147)
- 11) - Scaduto Alberto - idem - n.42583 il 1°9.1960 (all.n.123); (148)
- 12) - Bulgarolla Paolo - idem - n.26406 il 18.9.1959 (all.n.124); (149)
- 13) - Orlando Sebastiano - idem - s.n. il 9.2.1963 (all.n.125). (150)

In ordine al certificato di buona condotta rilasciato al pregiudicato Orlando Sebastiano è da aggiungere che dagli accertamenti eseguiti non risulta che siano state chieste dall'Ufficio Anagrafe le rituali informazioni al Comando Vigili Urbani di Trapani.

Si tratta, quindi, di un caso tipico di certificato compiacente, redatto materialmente dall'impiegata Mannina Palma e firmato dall'Ufficiale all'Anagrafe Dr. Alfonso Giotti.

..//..

- 176 -

I predetti, opportunamente interrogati in merito, non hanno saputo dare alcuna plausibile spiegazione.

La Commissione, procedendo nel riesame delle licenze concesse, ha inoltre riscontrato che sono state rilasciate in aperta violazione del primo comma dell'art. 53 della legge di P.S. del 1889, che è così concepito "Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice Civile e del Codice di Commercio", le seguenti due licenze:

306/20) - Mazzeo Giuseppe, licenza n. 2931 del 17.10.1962 per la vendita di tessuti e calzature. Il Mazzeo il 3.10.1943 ottenne la licenza n. 1269 per la vendita di tessuti e abbigliamento, nonostante avesse il 31.3.s.a. riportato con sentenza della Corte di Appello di Palermo la condanna a mesi uno di reclusione e £. 200 di multa - ammenda £. 300 per destinazione diversa di stoffe, irregolare tenuta registro carico e scarico - pena annistata -

giusta certificato penale rilasciato il 15.1.1964 dalla Procura di Trapani a richiesta della Commissione (all.n. 126).

(151)

Il 3 luglio 1954, però, lo stesso Mazzeo fu dal Tribunale di Trapani dichiarato fallito e quindi incapace a obbligarsi a termini del vigente Codice Civile. L'Ufficio Comunale avrebbe dovuto procedere alla revoca della licenza, fino a quando il Mazzeo non fosse stato riabilitato ai sensi dell'art. 142 della legge sul fallimento 16.3.1942, n. 267.

..//..

(151) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 177 -

Invoco il l'azzeo non solo continuò indisturbato la sua attività commerciale, ma, addirittura, il 4.9.1962 presentò una nuova istanza per l'apertura di una succursale in Via B.S. Popoli n.32/34, su cui la Commissione comunale espresse il consueto parere favorevole nella seduta del 5 ottobre s.a. (all.n.127).

(152)

Il 17 stesso mese il Sindaco gli rilasciò la nuova licenza n. 2931.

307/1) - Strazzera Angelo, licenza n.3012 del 29.3.1963 per la vendita di prodotti conservati, salsa, olive ecc., con sentenza del 2.9.1939 del Tribunale di Palermo fu dichiarato fallito, come rilevasi dal certificato penale rilasciato il 17.1.1964 dalla Procura di Trapani a richiesta della Commissione (allegato n.128).

(153)

Nonostante il suo stato di incapacità a validamente obbligarsi a termini del vigente Codice Civile, senza prima avere ottenuto la riabilitazione a norma dell'art.142 della legge sul fallimento copracitata, il 4.1.1963 presentò la domanda per ottenere la licenza e la Commissione comunale nella seduta del 14.2.1963 espresse parere favorevole (all.n.129).

Il Sindaco il 29 marzo dello stesso anno gli rilasciò l'autorizzazione richiesta.

(154)

REVISIONE ANNUALE DELLE LICENZE DI COMMERCIO

Come già accennato a pagina 66 la licenza di esercizio non è soggetta ad obblighi di rinnovazione. Però, molto opportunamente, le

(155)

..//..

(152) (153) (154) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

(155) Cfr. pag. 77. (N.d.r.)

- 178 -

Amministrazioni Comunali provvedono di solito alla loro revisione annuale, anche per accertare se i titolari delle stesse siano sempre in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Ciò discende pure dal disposto del 6° comma dell'art. 53 della più volte citata legge di P.S., così formulato "la licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopracitate".

E' appena il caso di aggiungere che l'Ufficio Comunale di Trapani non ha proceduto mai ad alcuna revisione delle licenze concesse, come ha affermato il Capo sezione dirigente del servizio Polizia Urbana, Sig. Santoro Angelo, e come provano i seguenti casi, in cui la licenza avrebbe dovuto essere revocata a seguito delle nuove condizioni subiettive dell'esercente:

308/22) - Balsamo Pietro, licenza n. 2455 del 16.6.1959 per la vendita di salumi, droghe, coloniali, frutta e verdura; in data successiva al rilascio della licenza e precisamente con sentenza del 9/19 aprile 1960 del Tribunale di Trapani fu dichiarato fallito, come rilevasi dal certificato penale rilasciato il 16.12.1963 dalla Procura di Trapani a richiesta della Commissione (all.n. 130).

(156)

L'Ufficio, pertanto, in sede di revisione avrebbe dovuto procedere alla revoca della licenza del Balsamo, in attesa che lo stesso venisse riabilitato ai sensi dell'art. 142 della sopracitata legge sul fallimento.

../..

- 179 -

309/23) - Barrovecchio Giuseppe, licenza n. 2504 del 12.11.1959 per la vendita di salumi, salse, droghe, detersivi, frutta ecc.; il 25.1.1960, data successiva al rilascio della licenza, con sentenza della Corte di Appello di Palermo fu condannato a mesi 8 di reclusione per violazione di domicilio, giusta certificato penale rilasciato il 16.12.1963 dalla Procura di Trapani a richiesta della Commissione (all. n. 131). (157)

L'Ufficio, in sede di revisione, essendo venuto meno nel Barrovecchio il requisito della buona condotta, avrebbe dovuto far luogo alla revoca della licenza.

310/24) - Monteleone Pietro, licenza n. 2671 del 4.4.1961 per la vendita di tessuti, scampoli ecc.; il 15.1.1963, data successiva al rilascio della licenza, con sentenza della Corte di Appello di Palermo fu condannato ad anni 3 di reclusione per violenza carnale ed alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5 come rilevasi dal certificato penale rilasciato dalla Procura di Trapani il 15.1.1964 a richiesta della Commissione (all. n. 132). (158)

L'Ufficio, in sede di revisione, a norma del 4° comma dell'art. 53 della legge di P.S., che dice "la licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione fino a che non abbia ottenuto la riabilitazione", avrebbe dovuto revocare la licenza del Monteleone fino all'avvenuta sua riabilitazione.

../.

- 180 -

311/25) - Modica Maria, licenza n. 2814 del 1° 2. 1962 per la vendita di articoli di merceria e pelletteria; il 4. 4. 1962, data posteriore al rilascio della licenza, con sentenza del Pretore di Trapani fu condannata a mesi 2 di reclusione e L. 2.000 di multa per sottrazione beni mobili pignorati, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni uno, come rilevasi dal certificato penale rilasciato il 17. 1. 1964 dalla Procura di Trapani a richiesta della Commissione (all. n. 133).

(159)

L'Ufficio, in sede di revisione, a norma del 4° comma sopracitato dell'art. 53 avrebbe dovuto revocare la licenza della Modica fino all'avvenuta riabilitazione della stessa.

Analogo provvedimento di revoca l'Ufficio avrebbe dovuto adottare, in sede di revisione, come già riferito a proposito dell'esercente Santangelo Rosolino (n. 11) e Margaglietti Gaspare (n. 12).

(160)

(161)

Nel chiudere la presente relazione la Commissione non può esimersi dal rappresentare la estrema gravità della situazione del Comune di Trapani nel settore concernente il rilascio delle licenze di commercio affidato a personale inetto, incapace e senza scrupoli, che ha consentito il verificarsi di ben 311 casi di irregolarità lievi, gravi e gravissime, dettagliatamente esposti, che, dal punto di vista statistico, rappresentano il 15,34% delle pratiche esaminate dalla Commissione comunale ed il 36,35% delle licenze rilasciate dal Sindaco nel quinquennio 1958 - 31.10.1963.

(159) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

(160) Cfr. pagg. 177-179. (N.d.r.)

(161) Cfr. pagg. 179-180. (N.d.r.)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- 181 -

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Nel Comune di Trapani non vengono dato altre licenze oltre quelle edilizie e commerciali, di cui si è già parlato diffusamente.

Basti dire che, pur essendo un capoluogo di provincia, con 78.765 abitanti alla data del 31.12.1963, non esiste un regolare servizio pubblico di autovetture da piazza, muniti di licenza comunale.

Le uniche concessioni amministrative, disciplinate da appositi regolamenti, sono quelle dell'acqua potabile degli Acquedotti comunali.

In ordine a tali concessioni la Commissione ha svolto la propria indagine nel quinquennio I° novembre 1958 - 31 ottobre 1963, al fine di accertare se siano state puntualmente osservate le norme regolamentari vigenti.

Prima, però, di discutere dell'argomento, si ritiene opportuna una breve esposizione delle norme che disciplinano la materia e della procedura seguita dall'Ufficio Acquedotti del Comune di Trapani nella concessione delle nuove prese d'acqua potabile.

- - - - -

Il regolamento per la concessione di acqua potabile degli Acquedotti comunali fu deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.74 in data 27.12.1956, divenuto esecutivo il 14 gennaio 1957, avendo la Commissione Provinciale di Controllo, con nota n. 434

../..

- 182 -

del 15.1.1957, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, né motivi di merito per chiederne il riesame.

La relativa tariffa di vendita dell'acqua potabile risulta approvata dal Comitato Provinciale dei Prezzi e pubblicata nella G.U. della Regione Siciliana, parte 2^a e 3^a n.8, del 23.2.1957.

Per la fornitura di acqua agli utenti l'Ufficio Acquedotti si attiene allo svolgimento delle seguenti operazioni: su apposito modulo, compilato e bollato a cura dell'utente, viene predisposta dall'ufficio il preventivo di spesa con il computo dei materiali occorrenti, dei lavori e del contratto. La somma relativa, preventivata in rapporto alla distanza dell'utenza dalla più vicina condotta idrica esistente, viene versata dall'utente alla Tesoreria Comunale, che ne rilascia apposita quietanza, a seguito della cui presentazione viene stipulato il contratto per la concessione della presa d'acqua.

Dopo la stipulazione del contratto l'Ufficio emette l'ordine di servizio per l'esecuzione della presa, in cui vengono registrate tutti i materiali e lavori preventivati e già pagati.

Tale ordine di servizio viene consegnato al capo officina, che incarica il tubista di farsi consegnare dal magazziniere il materiale relativo, di proprietà del Comune e d'eseguire la presa.

L'esecuzione dei lavori di nuove prese dovrebbe corrispondere all'ordine cronologico dei versamenti effettuati dagli utenti, talvolta, però, subisce modifiche sia per lavori in corso, quando cioè

../..

- 183 -

siano in corso lavori di pavimentazione stradale o di collocazione di nuove condotte idriche per cui si provvede contemporaneamente all'installazione delle nuove prese senza tener conto dell'ordine di pagamento, sia per disposizioni da parte degli amministratori comunali.

A norma dell'art.12 del vigente regolamento il materiale deve essere sempre fornito dall'ufficio, a previo pagamento da parte dell'utente.

Dall'esame dei fascicoli esistenti nell'Archivio dell'Acquedotto Comunale risultano stipulati, nel periodo oggetto dell'indagine, e cioè dal 1°.11.1958 al 31.10.1963, n.3.059 contratti, così divisi per ciascun anno:

- dal 1.11.1958 al 31.10.1959	- n. 458
- " 1.11.1959 al 31.10.1960	- n. 426
- " 1.11.1960 al 31.10.1961	- n. 659
- " 1.11.1961 al 31.10.1962	- n. 738
- " 1.11.1962 al 31.10.1963	- n. 778

- - - - -

La Commissione, riesaminati tutti i contratti di concessione, ha rilevato talune irregolarità che, anche se di lieve entità, sotto il profilo del danno patrimoniale subito dal Comune, appaiono quanto mai indicative perchè denunciano un sistema in cui il favoritismo si trasforma in abuso di potere.

..//..

- 184 -

In parecchi casi, infatti, è risultato che gli utenti, dipendenti dell'Acquedotto, hanno avuto notevoli riduzioni sul costo dei lavori e dei materiali impiegati, riduzioni che, pur se illegittime, perchè non basate su alcuna disposizione del regolamento, trovano giustificazione in una antica consuetudine radicata nel tempo.

In vari altri casi, esse, però, sono state effettuate a scapito del Comune dall'Ufficio per interventi di amministratori, interventi che non sembrano giustificati sotto alcun profilo.

Tali ripetute trasgressioni si riferiscono, normalmente, al prezzo di vendita dei materiali forniti dal Comune per i lavori di impianto, a quello della mano d'opera impiegata dall'Ente stesso con personale proprio per i lavori di scavo e di ripristino delle sedi stradali con asfalto ecc., che vengono variamente decurtati e ridotti dall'Ufficio Acquedotti per disposizione dell'Assessore agli Acquedotti, del Sindaco, del Vice Sindaco o anche di semplici Consiglieri Comunali.

Verranno qui di seguito descritti e documentati i casi di maggiore rilievo:

- 1) - Spitaleri Calogero, Via Col. Romeo (Palazzo Ina Casa) - contratto n. 9597 del 6.3.1961. Sul retro della domanda (all.n. 134)
si può constatare che il preventivo di spesa, originariamente fissato in £. 19.620, viene ridotto a £. 16.620, mediante riduzione da £. 4.000 a £. 2.000 del prezzo del chiusino e tubo riparatore e da £. 3.500 ^{a £. 2.500} del costo dello scavo e del terreno battuto.

../..

- 185 -

Non è stato possibile accertare da chi è venuto l'ordine per la riduzione, che ha determinato una perdita di £.3.000 per il Comune.

- 2) - Scalabrino Lucia, Via G.B. Fardella n.344 - Contratto n.9604 del 12.1.1961. Sulla parte retrostante alla domanda (all.n.135), (163) sono evidenti le modifiche apportate al preventivo di spesa, che viene ridotto di £.7.000, cioè da £.41.600 a £.34.600, con ritocchi alle voci e iusino, che passa da £.4.000 a £.2.000 e dei lavori di asfalto alla condotta principale, che da £.14.000 vengono ridotti a £.9.000.

Non è stato possibile accertare in base a quale intervento l'Ufficio Acquedotti effettuò la predetta riduzione.

- 3) - Ricupro Raimondo, Via Delle Arti 46. Contratto n.9685 del 20 aprile 1961. Sul retro della domanda (all.n. 136), si notano le modifiche (164) apportate al preventivo di spesa, che passa da £.24.600 a £.21.600 con opportuni ritocchi al prezzo di costo del chiusino, da £.4.000 a £.2.000 e dello scavo e ripristino dell'asfalto che da £.5.000 va a £.4.000.

Non è stato possibile accertare in virtù di quale intervento l'Ufficio Acquedotti effettuò la predetta riduzione.

- 4) - Solaro Maria e Provenzano, Via N.Bixio 9. Contratto n.9708 del 16.5.1961. Sulla parte retrostante alla domanda (all.g.137), il preventivo (165)

..//..

- 186 -

di spesa risulta ridotto da £.33.600 a £.30.300 con una decurtazione di £.3.300 alla voce lavori di asfalto, che da £.8.800 viene portata a £.5.500.

Anche per questo caso non è stato possibile accertare per intervento di chi l'Ufficio Acquedotti operò la predetta riduzione.

5) - Catania Maria Rosa in Abate, Via Pizzolungo. Contratto n.9819 del 18.4.1961.

Sul retro della domanda (all.n.138), il preventivo di spesa viene fissato in solo £.10.000 con eliminazione della spesa di contratto, normalmente fissata in £.5.000 e riduzione di quella del contatore, che da £.5.000 viene portata a £.4.000, con un danno complessivo per il Comune di £.6.000. (166)

Da informazioni assunte presso l'Ufficio Acquedotti è risultato che la riduzione sarebbe stata effettuata per intervento del Dr. Andrea Abate, marito dell'utente, in quell'epoca membro della Commissione Provinciale di Controllo di Trapani.

6) - Sanmartano Filippo, Via delle Rose. Contratto n.9945 del 6.7.1961.

Sul retro della domanda (all.n.139), si nota agevolmente la riduzione apportata alla spesa da £.19.400 a £.13.500, con ritocchi di £.200 al costo del rubinetto di presa, eliminazione della spesa di £.4.000 del chiusino, riduzione da £.5.000 a £.4.000 della spesa di contatore, cancellazione dei lavori di (167)

..//..

- 157 -

scavo per l'importo di £.9.200 ed infine riduzione da £.5.000 a £.3.500 dei lavori di asfalto.

Non è stato possibile accertare in base a quale intervento l'Ufficio Acquedotti procedette alla predetta riduzione con un danno per il Comune di £.15.900.

7) - Mineo Gaspare, Corso V. Emanuele 106. Contratto n. 10589 del 13.7.1962.

Sul retro dell'istanza, (all.n. 140), risulta l'annotazione (168)

"ripristino asfalto a carico dell'utente" seguita dalla sigla del geometra Nola, dipendente dell'Ufficio Acquedotti, cui, con foglio senza data, l'Assessore agli Acquedotti del tempo, Calcara Antonino, aveva dato l'ordine scritto (all.n.141) (169)

di far il "preventivo più economico con asfalto a suo carico". Ma il Sig. Mineo, nonostante abbia avuto usato il particolare riguardo di aver ottenuto un preventivo di favore, non si ritenne soddisfatto sino a quando non trovò un altro amministratore, nella persona del Vice Sindaco, Avv. Paolo Gentile, il quale in data 20.8.1962 (all.n.142) "autorizza l'esecuzione dello asfalto della presa d'acqua del Sig. Mineo Gaspare a carico del Comune". (170)

L'Ing. Franco Enea Lombardo, Direttore dell'Ufficio Acquedotti, con dichiarazione n. 10589 del 27.1.1964 (all.n.143), afferma (171) che il consuntivo dei lavori eseguiti dal Comune gratuitamente

..//..

- 188 -

a favore del Sig. Eneo Gaspare è di L. 14.300.

8) - Società Generale Elettrica Sicilia, Via Isola della Zavorra,
zona delle Saline. Contratto n. 10603 del 31.7.1962.

Nella domanda del 26.9.1961 (all.n.144), redatta sulle
apposito modulo a stampa fornito dal Comune, la S.G.E.S.
aveva chiesto " per la durata di un anno una presa tempo-
ranea d'acqua per uso potabile che doveva alimentare la cen-
trale termo-elettrica con un volume giornaliero di mc.40 da
erogarsi a contatore".

(172)

La durata di un anno della concessione, salvo proroga, è
stabilita infatti dall'art.5 del vigente regolamento per la
concessione di acqua potabile (all.n.145) il quale testualmente
recita: "le concessioni di acqua potabile sono fatte per abbo-
namento la cui durata non può essere minore di un anno ne mag-
giore di nove".

(173)

Con lettera 16.7.1963 (all.n. 146) la S.G.E.S. chiese però la
modifica del contratto nel senso di ridurre l'impegno, già sta-
bilito a sua richiesta in mc.40 giornaliero a mc.10 al giorno.
Tale modifica avrebbe dovuto trovare accoglimento, se mai, al-
la scadenza del contratto, cioè dopo un anno.

(174)

Ma l'Assessore agli Acquedotti, Prof. Calcara Antonino, senza
neanche procedere ad un esame della questione e conseguente
deliberazione da parte della Giunta Municipale, disse con
una postilla in calce alla lettera stessa (all.n.146) "Si

(175)

..//..

- 189 -

autorizza la diminuzione dell'abbonamento della data odierna 23.2.1963**.

Tale atto arbitrario ebbe per conseguenza la perdita della somma di £.339.276 per le finanze comunali, giusta dichiarazione 27.1.1964 (all.n.147) dell'Ing.Lombardo, Direttore dell'Ufficio Acquedotti. (176)

9) - Circolo Canottieri, Viale Regina Elena. Contratto n.10824 del 15.2.1962.

Con istanza 1.10.1962 (all.n.148) il Sig. Riccivuto Paolo, Presidente del Circolo Canottieri di Trapani, chiese il collocamento di una condotta per l'approvvigionamento idrico dei locali sociali. (177)

Il contratto relativo (all.n.149), risulta stipulato in contravvenzione alle leggi sul bollo mancando dell'apposita marca di £.200, oltre che in esenzione ai consueti diritti di segreteria. (178)

I lavori furono eseguiti e l'acqua erogata il 15.12.1962 senza che il Circolo Canottieri pagasse le spese di manodopera, ne quelle relative ai materiali impiegati che, in base al consuntivo predisposto dall'Ing.Lombardo, Direttore dell'Ufficio Acquedotti ammontano a £.199.575 (all.n.150). Ma v'ha di più perchè, alla data dell'ispezione (3.2.1964), il suddetto Circolo Canottieri non aveva ancora pagato il consumo stabilito dall'abbonamento, ne le tasse relative, che assomma- (179)

../..

(176) (177) (178) (179) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

- 190 -

vano, giusta dichiarazione del Capo contabile dell'Ufficio Acquedotti (all.n. 151) a £. 14.174.

(180)

E' appena il caso di aggiungere che non risulta adottata nessuna deliberazione di esonero sia delle spese d'impianto, che del canone di abbonamento da parte della Giunta Municipale di Trapani.

Da notizie assunte il trattamento speciale usato al Circolo Canottieri, con perdita per il Comune alla data odierna di £. 233.749, è dovuto all'intervento del Consigliere comunale Dr. Colbertaldo Cesare, figlio dell'Avv. Giorgio Colbertaldo, in quell'epoca Presidente in carica della Commissione Provinciale di Controllo di Trapani.

10) - Genna Elena, Via Garibaldi 3. Contratto n. 11202 in data 1° giugno 1963.

Sul retro dell'istanza (all.n. 152), il preventivo di spesa originariamente stabilito in £. 32.500 risulta ridotto a £. 29.000, con perdita di £. 3.500 da parte del Comune, che ha eseguito gratuitamente i lavori di scavo del terreno.

(181)

Da informazioni assunte la riduzione apportata, come può anche leggersi nel lembo superiore sinistro della domanda, è dovuta all'intervento dell'Assessore Calamia Francesco, in atto Sindaco protempore.

11) - Costa Francesco Paolo, Via S. Costanza, n. 7. Contratto n. 11464

..//..

- 191 -

del 29.5.1963.

Sul retro dell'istanza (all.n.153) si rileva che il preventivo predisposto dall'Ufficio Acquedotti subì una consistente decurtazione da £.62.550 a £.34.320, operata su numerose voci. La relativa perdita di £.28.230 subita dalle finanze comunali, secondo informazioni assunte, è dovuta all'intervento dell'Assessore agli Acquedotti, Prof. Calcara Antonio, come del resto si evince anche dall'esame del lembo sinistro del retro dell'istanza di concessione, (all.n.153). (182)

12) - Calamia Avv. Francesco, Via Orti. Contratto n.11456 del 2.10.1963.

Sul retro dell'istanza (all.n.154) dell'utente, attuale Sindaco in carica, il preventivo di spesa risulta decurtato da £. 29.000 a £.15.000, con una riduzione di £.14.000 apportata in ragione di £.5.000 relative all'importo del contratto, di £.4.000 per la fornitura del chiusino e di £.5.000 per il ripristino dell'asfalto. (184)

Inoltre, dall'unita copia conforme della convenzione per la fornitura d'acqua (all.n.155) si nota che il contratto risulta stipulato dall'Avv. Calamia Francesco, Sindaco protempore, con se stesso utente Calamia Francesco. (185)

Tale procedura appare inammissibile ed illegittima non essendo possibile instaurare un rapporto contrattuale, che presuppone un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art.1321)

../..

- 192 -

vigente C.C.), tra un soggetto di diritto con se stesso.

- - - - -

Quanto sopra premesso la perdita complessiva subita dal Comune per le concessioni d'acqua potabile irregolarmente effettuate nel periodo 1958 - 1963, trascurando gli impianti di nuove prese effettuati a favore del personale dipendente dall'Ufficio Acquedotti, ammonta complessivamente a **£.671.255.-**

Trapani, li 4 marzo 1964

IL CONTI SARIO CAPO DI P.S.

(Dr. Guillermo Di Benedetto)

IL VICE PREFETTO

(Dr. Giuseppe Foti)

I N D I C E

<u>LICENZE EDILIZIE</u>	Pag.	1
Costruzioni in deroga	"	10
Licenze di costruzioni in deroga	"	14
Cooperativa Don Raffaele	"	29
<u>APPALTI</u>	"	39
Procedure degli appalti nel Comune di Trapani	"	42
La legge regionale 18/7/1961 n.10	"	50
Albo Appaltatori	"	52
<u>LICENZE DI COMMERCIO</u>	"	62
Trasferimenti di licenza	"	64
Ritiro delle licenze	"	65
Il rilascio delle licenze di commercio nel Comune di Trapani	"	66
a) - Licenze irregolarmente concesse per mancanza di documenti prescritti	"	69
b) - Licenze arbitrariamente concesse dal Sindaco senza che se ne rinvenga traccia nei verbali della Commissione comunale	"	81
c) - Licenze espletate e verbalizzate come trapassate o trasferimenti	"	88
d) - Pratiche contenenti documenti discordanti nella data di nascita del richiedente	"	100
e) - Aggiunzione di voci alle licenze senza il pagamento della tassa di CC.GG.	"	154
f) - Altre irregolarità	"	156
g) - Licenze concesse in violazione dell'art.53 della legge di P.S. e art.3 del R.D.L. 16.12.1926	"	160
<u>CONCESSIONI AMMINISTRATIVE</u>	"	181

DOCUMENTO 252

CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI TRAPANI ALLE CONTESTAZIONI CONSEGUENTI ALLA ISPEZIONE STRAORDINARIA DEL DOTTOR GIUSEPPE FOTI, TRASMESSE IL 18 GENNAIO 1965 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
SERVIZIO ISPETTIVODiv. N. di prot. 0317/59
Risposta a notaRACCOMANDATA RISERVATAPalermo 18 GEN. 1965

OGGETTO: Ispezione straordinaria presso l'Amministrazione Comunale di Trapani.

Allegati N. 1Data di arrivo 22 GEN. 1965P. ol. D Tit.

N.

ILL.mo On.le Senatore Donato Pafundi
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in SiciliaR O M

Palazzo della Sapienza

A seguito della nota n°1157 del 20 marzo 1964, (1)
invio copia delle controdeduzioni comunicate dal Sin- (2)
daco di Trapani con lettera n°73 Gab. del 10/9/64 in
risposta alle contestazioni notificate dall'Assessore
Regionale per gli Enti Locali, con nota n°7531 del 6 (3)
maggio 1964, in ordine alle risultanze dell'ispezione
suiudicata.

IL PRESIDENTE

- (1) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 202, alla pag. 5. (N.d.r.)
(2) Le controdeduzioni citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 211-301. (N.d.r.)
(3) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

2

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Deduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni effettuate dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali a seguito delle risultanze della ispezione straordinaria disposta con D. P. R. S. 18-11-1963, n. 25763.

All'assessore Regionale
Amministrazione Civile e
Solidarietà Sociale

PALERMO

e, p.e.

Alla Presidenza
della Regione Siciliana

PALERMO

Alla Commissione
Provinciale di Controllo

TRAPANI

Alla Prefettura

TRAPANI

Solo ora sono in grado di comunicare le deduzioni di questa Amministrazione in ordine ai rilievi mossimi da codesto On. Assessorato con nota n° 7531 datata maggio 1964 e pervenuta l'11 stesso mese, a seguito della istruzione straordinaria effettuata in esecuzione del D.P.R.S. n.25769 del 18 novembre 1963. (4)

LICENZE EDILIZIE

I rilievi riguardano: A) la mancata adozione di un

(4) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

- 2 -

nuovo regolamento edilizio ai sensi dell'art.35 della legge urbanistica del 1942; B) la concessione di licenze in violazione del regolamento edilizio e della legge urbanistica, nonché dell'art.220 delle vigenti leggi sanitarie; C) la costruzione di edifici in violazione della relativa licenza; D) l'irregolare funzionamento del servizio.

A) MANCATA RIFORMA DEL REGOLAMENTO. - Le vicende e le distruzioni dell'ultima guerra la imprescindibile necessità di provvedere, prima che ad ogni altra cosa, ad esigenze primarie della vita cittadina e comunale (quali lo sgombero delle infinite macerie, l'aggravamento di alloggi per i numerosissimi senzatetto, il ripristino dei servizi dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica, ecc.), lunghi periodi di amministrazione straordinaria (Consigliere di Prefettura Caliri, vice Prefetto Bradella, Rag. Capo di Prefettura Kurunis) durante i quali il problema della riforma del regolamento edilizio non fu nemmeno preso in considerazione, il frequente succedersi delle Amministrazioni elettive (spesso di breve durata per effetto del continuo mutare delle situazioni politiche in questo non ancora assestato dopoguerra) hanno per molti anni ritardato la adozione di un nuovo regolamento

./.

- 3 -

edilizio, conforme non solo alle norme imperative della legge urbanistica del 1942 e sue successive modificazioni ma altresì alla nuova realtà tecnica, economica e sociale nel settore dell'urbanistica edilizia, rapidamente formatasi, nel giro degli ultimi anni correlativamente all'evoluzione generale del nostro Paese: il che peraltro è avvenuto in molti Comuni per motivi identici ed analoghi. La fondatezza del motivo del ritardo, del resto, trova indiretta conferma nel fatto che né il Prefetto prima, né codesto On. Assessorato poi, hanno provveduto alla modifica di ufficio del regolamento del 1925, come avrebbero potuto fare ai sensi del 2° comma dell'art. 35 della legge urbanistica del 1942.

Nel 1956 il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento edilizio che è stato restituito dall'Organo Tutore per un riesame.

Tuttavia la Amministrazione Comunale, che ho l'onore di presiedere, è riuscita a risolvere il problema deliberando nella seduta consiliare del 13 luglio 1964, la adozione di un nuovo regolamento, il quale inatto sta percorrendo l'iter stabilito dall'art. 36 della legge 17/8/1942; n° 1150, per la sua approvazione e successiva entrata in vigore.

Con l'anzidetta entrata in vigore che è augurabile avvenga al più presto possibile, verranno a cessare le manifestate inadeguatezze di alcune vecchie norme

./.

- 4 -

rispetto alla nuova realtà le conseguenti incertezze circa la validità ed i limiti di applicazione del vecchio regolamento edilizio: inadeguatezza ed incertezza che, come più avanti sarà meglio messo in luce, costituiscono il vero motivo di fondo degli insonvenienti rilevati e contestati da codesto on. Assessorato.

B) Concessione di licenze illegittime. - E' certamente noto a codesto on. Assessorato che la giurisprudenza rimase per parecchi anni incerta ed oscillante circa la efficacia dei regolamenti edilizi anteriori alla entrata in vigore della legge 17 agosto 1962, n.1150, non approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero per l'Interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Superiore di Sanità, ai sensi dell'art.36, 1° comma, della legge medesima.

Per la inefficacia si pronunziò, per esempio, la V^a Sezione del Consiglio di Stato con la decisione 23 maggio 1959, n.304, così massimata a pagina 822 della Rivista "Il Consiglio di Stato" dell'anno 1959: "A seguito dell'entrata in vigore della legge 17/8/1962 n.1150, sono rimasti privi di efficacia i regolamenti edilizi comunali, non approvati dal Ministero dei La-

./.

- 5 -

vori Pubblici, ai sensi dell'art.36 della citata legge; invero può ammettersi che la legge 9/6/1947, n.530, abbia fatto rivivere il controllo della G.P.A. sui predetti regolamenti, ma tale controllo si cumula con quello già menzionato del Ministero dei Lavori Pubblici¹⁰.

Vero è che più recentemente IL Consiglio di Stato pare definitivamente orientato nel senso che l'inottemperanza al precetto di uniformare il regolamento edilizio alle disposizioni della legge urbanistica importa soltanto la possibilità che alla riforma del regolamento sia provveduto in via sostitutiva dai componenti organi, ma non sembra possa farsi colpa a questa Amministrazione se, in perfetta buona fede, ha ad un certo punto ritenuto non più efficace il regolamento edilizio approvato nel lontano 1925, cioè in un tempo in cui le necessità urbanistiche del Comune erano molto più limitate e la tecnica delle costruzioni edilizie era ben diversa da quella attuale.

La inefficacia del regolamento del 1925 fa cadere, ovviamente, l'appunto di violazione dell'art.3 della legge 21/12/1955, n.1357, la cui applicazione presuppone la esistenza di un regolamento edilizio efficace e quindi vincolante per l'Amministrazione.

Altrettanto ovvio è che, in mancanza di un regolamento edilizio efficace e vincolante, la concessione delle

./.

- 6 -

licenze edilizie è rimasta affidata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, indubbiamente anch'essa censurabile, ma solo sotto il profilo dello eccesso di potere, e nella competente sede.

in realtà, nell'esercizio della sua potestà discrezionale (o comunque della potestà in buona fede ritenuta tale), questa Amministrazione si è sempre ispirata a considerazioni di interesse pubblico, tenendo presente il regolamento edilizio del 1925 come una raccolta di norme orientative e non più vincolati, e seguendo, rispetto da alcune di esse, criteri di maggiore larghezza, però nei riguardi di tutti. Ed i criteri di larghezza per quanto riguarda l'altezza degli edifici e l'oggetto delle balconate e degli sporti in genere sono stati determinati dai seguenti motivi:

a) anzitutto dalla necessità di favorire al massimo la ricostruzione del centro urbano di Trapani, in gran parte distrutto dai bombardamenti aerei del 1940/43; b) dalla configurazione topografica del centro urbano di Trapani (in buona parte condensato su una lingua di terra in mezzo al mare, per lungo tratto larga appena 500 metri ed anche meno); ed alla conseguente necessità di sfruttare in altezza le scarse aree edificabili; c) dal progressivo generalizzarsi delle costruzioni di cemento armato (assolutamente

./.

- 7 -

assolutamente ignorato a Trapanà quando fu approvato il Regolamento edilizio del 1925 ed anche successivamente per molti anni, sino alla ripresa edilizia dopo la fine dell'ultima guerra) e dalla conseguente necessità di secondare per non arrestare o rallentare gravemente il ritmo costruttivo, le richieste dei costruttori univocamente orientate, per ragioni tecniche ed economiche, verso costruzioni a parecchi piani, con terrazze e balconate il più possibile aggettanti sulle pubbliche vie.

Quanto precede spiega e giustifica la concessione della maggior parte delle licenze edilizie ritenute illegittime dalla Commissione Ispettiva Regionale e precisamente di quelle segnate con i numeri 1 (Poma Leonardo), 2 (Gianguzzi Sebastiano), 6 (Gianguzzi Sebastiano), 10 (Virgilio Luciano), 11 (Santamaria Mario), 14 (Monreale Giuseppe), 17 (Bica e Santangelo), 19 (Di Carlo Leonardo) e 22 (Barrabini Luna); giustifica altresì per quanto riguarda il superamento dei limiti di altezza e di oggetto stabiliti dal Regolamento edilizio del 1925, le licenze n°3 (Rao Vito), n°4 (Cognata Giuseppe), n°5 (Doria Giuseppe), n°7 (Culicchia e C.), n°8 e n°9 (Bandi Giovanni), n°12 (Ricevuto e C.), n°13 (Monreale Giuseppe e C), n°15 (Bandi Giovanni), n°16 (Monreale Giuseppe), n°18 (Bernardo e Rosa Scuderi), n°20 (Perniciero Pietro e Vincenzo), n°21 (Venuti Francesco)

./.

- 8 -

e n° 23 (Perniciaro Pietro e Vincenzo); e giustifica del pari la licenza n° 13 (Monreale Giuseppe e C) per quanto riguarda l'allineamento dei piani e dei cornicioni con quelli dei fabbricati limitrofi formanti uno stesso isolato.

Relativamente ad alcune licenze (nn.3,4,5,8,9 e 15) la Commissione Ispettiva ha rilevato anche la esistenza di lievi condanne a carico degli intestatari. Questa Amministrazione, peraltro, non riesce ad individuare per quali motivi o sotto quale profilo tali condanne possano inficiare la legittimità delle licenze.

Questa Amministrazione invece, riconosce la fondatezza dell'appunto relativo alla mancanza del parere dell'Ufficiale Sanitario in ordine alle licenze nn. 3,5,7,12,13,16,20,21, e 24. E' da tenere presente, però, che l'inosservanza, rispetto alle anzidette licenze, dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265, è stata determinata dall'erronea convinzione che tale parere non comportasse alcuna utilità nei casi in cui l'Ufficiale Sanitario era presente nella seduta della Commissione Edilizia nella quale, senza sue obiezioni, veniva espresso parere favorevole alla concessione della licenza.

In proposito è significativo che il parere preventivo dell'Ufficiale Sanitario risulta essere stato chiesto

./.

- 9 -

in ordine alla licenza n°10, che è l'unica delle 24 licenze ritenute illegittime dalla Commissione Ispettiva che sia stata concessa dal Sindaco in difformità del parere della Commissione Edilizia. Si tratta, comunque, di lievi "errores in procedendo", i quali, non essendo stati rilevati tempestivamente e non avendo cagionato danni, sono giuridicamente irrilevanti.

Pertanto questa Amministrazione ^{ntu-}salvo diverse avvisi di codesto on. Assessorato di non dovere adottare alcun provvedimento relativamente alle licenze qualificate illegittime dalla Commissione Ispettiva per i motivi testé esaminati.

Questa Amministrazione assicura, peraltro, che successivamente al ricevimento della nota di rilievi ha curato l'esatto adempimento del disposto dell'art.220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie ed ha altresì, uniformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale ed all'opinione di codesto on. Assessorato, riconosciuto efficace e coinvolgente il regolamento edilizio del 1925 e tale lo considererà fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento, salvo per quanto riguarda le norme che siano in contrasto con norme imperative della legge urbanistica.

./.

- 10 -

C) Costruzione di edifici in violazione delle relative licenze.- Per quanto riguarda sette delle 24 licenze (Cognata Giuseppe, Doria Giuseppe, Ricevuto e C., Bernardo e Rosa Scuderi, Venuti Franco, Perniciaro Pietro e Vincenzo e Cooperativa Don Raffaele) è stata anche rilevata e contestata la esecuzione di opere in difformità del progetto approvato.

Si tratta evidentemente, di illiceità non imputabili a questa Amministrazione, la quale avrebbe potuto soltanto, se mai, sospendere i lavori ed eventualmente ordinare la demolizione delle opere eseguite in difformità della licenza, naturalmente nei casi ammessi a seconda la procedura stabilita dalla'art.32 della legge urbanistica.

La l'avvalersi del sopracitato art.32 rientra nei poteri discrezionali del Sindaco. In proposito segnalo all'attenzione di codesto On. Assessorato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, confermativa della decisione n°12 in data 24/11/1962 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, hanno chiaramente affermato la discrezionalità del potere di cui sopra, così motivando:"Il Sindaco non può essere vincolato nella scelta dei provvedimenti da adottare per porre riparo alla violazione commessa, giacchè il provvedimento può essere di demolizione totale come di de-

./.

- 11 -

molizione parziale, ovvero financo, qualora l'infra-
zione sia di lieve entità da non turbare sostan-
zialmente il regime edilizio, essere di contenuto
negativo, in quanto non sia stata ritenuta oppor-
tuna alcuna demolizione e modificazione.

Come è stato correttamente posto in rilievo, la legge, attribuendo ai provvedimenti in questione natura discrezionale, ha voluto in sostanza conciliare il rigore il rigore della disciplina urbanistica con l'opportunità di non sottoporre i privati incorsi in trasgressioni ad oneri economici sproporzionati alla commessa infrazione ed eventualmente evitare che le demolizioni arrechino agli abitati deturpazioni più gravi di quelle che potrebbero derivare dalla conservazione totale o parziale di opere non conformi alle prescrizioni edilizie" (efr. Cass., Sez. Unite Civili, 1° febbraio 1964, nr.340, in "Giurisprudenza Italiana, 1964, I, 1, col. 571-572).

Riservandomi di trattare a parte quanto riguarda la licenza n.24, mi permetto richiamare l'attenzione di questo on. Assessorato sulla particolare lievità delle infrazioni commesse dagli intestatari delle licenze nn. 4, 5, 12, 18, 21, e 23 (maggiori aggetti di balconi, rispettivamente di cm. 20 su strada

./.

- 12 -

di oltre 14 metri, cm. 26 su strada di oltre 14 metri, cm. 30 su strada di oltre 15 metri, cm. 15 su strada di oltre 15 metri, cm. 20 su strada di oltre 15 metri e cm. 30 su strada di oltre 15 metri). Non è chi non veda che nessuna considerazione di interesse pubblico avrebbe giustificato e giustificerebbe, in relazione al conforme insegnamento del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, un ordine di demolizione per infrazioni di così lieve entità, le quali non apportano alcun sostanziale documento, né di natura estetica né di altra natura.

Passo alla licenza n.24 rilasciata alla Cooperativa "Don Raffaele".

Ritengo anzitutto utile precisare che i soci di detta Cooperativa sono tutti impiegati pubblici di modeste condizioni economiche. Se tra i soci si è irregolarmente inserito qualcuno non avente i requisiti di legge, si tratta di irregolarità alle quali questa Amministrazione Comunale è del tutto estranea e che peraltro non fanno venir meno la opportunità di danneggiare, con provvedimenti di rigore, la situazione e gli interessi di tutti gli altri soci, dirò così, "regolari".

Così pure non riguardano questa Amministrazione i

./.

- 13 -

rilievi relativi all'Ing. Luigi Scaminaci "al tempo stesso socio della Cooperativa progettista dei lavori per conto di questa ultima e direttore dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto appaltante cui era affidata la direzione e sorveglianza dei lavori".

Nei riguardi di questa Amministrazione il caso va ridimensionato nei seguenti termini:

- 1°) Nel giugno 1958 la Cooperativa "Don Raffaele" presentò un progetto di costruzione, su suolo proprio, di un edificio in tutto e per tutto conforme sia alle norme di legge che alle norme del regolamento edilizio del 1925 (compresa quella relativa al limite massimo di altezza);
- 2°) Nel gennaio del 1959 tale progetto non era stato ancora preso in esame, per il prescritto parere, dalla Commissione Edilizia Comunale;
- 3°) A seguito delle lamentele degli interessati il Sindaco del tempo dispose la convocazione in via di urgenza della Commissione Edilizia per il 30 gennaio;
- 4°) Il verbale relativo alla seduta del 30/1/1959 non risulta firmato dal Sindaco o dall'Assessore ai Lavori Pubblici;
- 5°) Il progetto risulta invece corredato dalla seguente visto a firma del Sindaco pro-tempore: "Si approva a condizione che gli oggetti ricadano su terreno proprio";

./.

- 14 -

- 6°) Il 31 gennaio 1959 venne rilasciata alla Cooperativa la licenza di costruzione a firma dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 7°) Nell'aprile del 1961, quando l'edificio era già stato costruito fino alla prima elevazione compresa, venne accertato che esso, pur essendo in tutto conforme al progetto approvato, incideva per una limitata superficie sul marciapiede del prolungamento di via G.B. Fardella;
- 8°) Venuta a conoscenza che la costruzione era stata, in sede esecutiva, "spostata" verso il prolungamento della via Fardella, con conseguente pur limitata usurpazione di suolo pubblico, questa Amministrazione si affrettò ad ordinare alla Cooperativa "Don Raffaele" di sospendere i lavori;
- 9°) La Cooperativa non ottemperò all'ordine di sospensione e proseguì i lavori in conformità al progetto, mettendo questa Amministrazione di fronte al dilemma di disporre, previ gli incimenti di legge, la demolizione delle opere abusive, ovvero di consentire la sanatoria degli abusi in via amministrativa;
- 10°) Questa Amministrazione, considerati, da una parte, gli enormi costi della demolizione delle opere abusive e della costruzione delle nuove opere indispensabili per le conseguenti modifiche del progetto

./.

- 15 -

(i quali costi avrebbero sconvolto il piano economico finanziario della costruzione e nella migliore ipotesi si sarebbero in definitiva riversati sugli assegnatari dei singoli appartamenti, propabilmente in misura superiore ai loro limitati mezzi,) e considerata, d'altra parte, la sostanziale lievit  della lesione del pubblico interesse data la notevolissima larghezza del prolungamento di via G.B. Fardella (ben 30 metri), ritenne preferibile la sanatoria in via amministrativa.

Ridimensionato il caso nei suddetti termini essenziali, emerge anzitutto dall'insieme dei fatti e delle circostanze che sarebbe senz'altro da respingersi l'eventuale sospetto che - dal Sindaco del tempo o da chiunque altro - si sia voluto procedere, dir  cos , " sotto banco", all'approvazione del progetto ed alla concessione della licenza, senza nemmeno chiedere il parere della Commissione Edilizia; e ci  non solo perch  il parere della Commissione non   vincolante e quindi il Sindaco avrebbe ben potuto approvare il progetto anche nel caso di parere contrario della Commissione, ma anche per il motivo, manifestamente prevalente ed assorbente, che il progetto era in tutto e per tutto conforme sia alla legge che al regolamento edilizio del 1925. onde l'ipotesi e

•/•

- 16 -

e l'eventuale timore di un parere contrario della Commissione sarebbe stato del tutto irragionevole.

Invero, dallo stesso foglio di disegni su cui è apposto il "visto" del Sindaco del tempo risulta chiaramente che tutta la costruzione, comprese le parti aggettanti, era progettata su terreno di proprietà della Cooperativa, sicché l'approvazione e la licenza sarebbero state perfettamente legittime anche se nel "visto" non fosse stato precisato, ad abundantiam a condizione che gli oggetti ricadono su terreno proprio."

La mancanza di un regolare verbale della seduta della Commissione Edilizia del 30 gennaio 1959, non può, pertanto, collegarsi ad alcuna ipotesi maliziosa e fraudolenta, ma soltanto alle irregolarità di funzionamento della segreteria della Commissione ed in genere del servizio delle licenze edilizie, delle quali parlerò appresso.

Resta a stabilire se, nello scegliere o nel seguire la via della sanatoria amministrativa, quest'Amministrazione sia incorsa in illegittimità, sostanziali o formali.

Per quanto riguarda la scelta mi permetto ancora una volta richiamare l'attenzione di cod. on. Assessore sulla decisione del Consiglio di Stato in Adu-

./.

- 17 -

nanza Plenaria 24 novembre 1962, n.13, e sulla sentenza confermativa della Cassazione di Sezioni Unite 14 febbraio 1964 n.340. La potestà del Sindaco di ordinare, ai sensi dell'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n.1150, la demolizione delle opere costruite contra ius, ha natura discrezionale; e nell'esercizio di questa discrezionalità il Sindaco deve, come ha testualmente affermato il Supremo Collegio, "conciliare, il rigore della disciplina urbanistica con l'opportunità di non sottoporre i privati incorsi in trasgressioni ad oneri economici sproporzionati alla commessa infrazione". Mi permetto altresì ripetere che anche l'uso inconcreto della potestà discrezionale in parola può essere censurato, ma soltanto per eccesso di potere e nella competente sede giurisdizionale; ed aggiungo che l'eccesso di potere è configurabile non solo nel caso in cui il Sindaco ritenga inopportuna la demolizione, ma anche nel caso opposto in cui la ritenga opportuna e la ordini sottoponendo il trasgressore ad oneri sproporzionati alla trasgressione: il che deve indurre il Sindaco, nell'interesse dello ente pubblico che rappresenta, ad una valutazione equa e prudentiale dei singoli casi.

Ciò non vuol dire ovviamente che qualsiasi trasgressione debba, in pratica, essere sanata in via

./.

- 18 -

amministrativa. Ad evitare il generalizzarsi degli abusi, che questa prassi potrebbe determinare, è indispensabile la continua sorveglianza, da parte dei competenti uffici comunali, su tutte le costruzioni in corso, specialmente al loro inizio, in modo che il Sindaco possa tempestivamente intervenire ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica, senza la preoccupazione di cagionare un danno sproporzionato all'entità della trasgressione: la quale sorveglianza in questo Comune è stata sempre, in linea di massima, esente da peccato, tanto è vero che i casi di trasgressione accertati dalla Commissione ispettiva regionale sono appena sette di fronte a centinaia e centinaia di nuove costruzioni.

Per quanto riguarda la legittimità o meno del provvedimento di sanatoria adottato da questa Amministrazione, occorre anzitutto stabilire in che cosa consiste l'usurpazione di suolo pubblico consumata dalla Cooperativa "Don Raffaele". In realtà la parte di marciapiede incorporata dalla Cooperativa nel proprio edificio e quindi sottratta all'uso pubblico per la costruzione di un piccolo avancorpo centrale a linea spezzata ha la superficie di mq.20,39, a cui devono aggiungersi le piccole superfici di complessive mq.0,35 occupate da due pilastri di sostegno delle

./.

- 19 -

balconate dei piani solearati, rispettivamente ad est e ad ovest dell'avancorpo centrale. In corrispondenza dell'avancorpo (ove l'usurpazione raggiunge la profondità massima di m. 1,32) il marciapiede si restringe, al massimo, da m.8,87 a m. 7,55, sicché in definitiva i soli disturbi provocati dall'usurpazione ai passanti sono quelli di dovere scansare i pilastri e lo avancorpo, senza però scendere dal marciapiede, non potendosi evidentemente considerare disturbo, né in inverno né in estate, il passaggio sotto le balconate laterali anziché allo scoperto.

Stando così le cose, a me pare che i rilievi messi da codesto on. Assessorato alla deliberazione di sanatoria sdettata dalla Giunta Municipale il 10 maggio 1961 siano fondati solo in parte. Secondo me la sanatoria dovrebbe, per quanto riguarda l'avancorpo e i due pilastri, tenere presente l'art.26 del Regolamento Edilizio del 1925: " Non sono ammessi sporti per avancorpi, pilastri od altro se non su suolo proprio. Quando si tratta però di decorare edifici monumentali od edifici privati che per il pregio delle loro decorazioni architettoniche possono concorrere all'abbellimento ed al decoro della Città, il Sindaco, sentito il parere della Commissione edile, può derogare da quanto sopradetto. Il suolo pubblico

- 20 -

occupato da detti avancorpi sarà pagato al Comune in base alla stima eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale. Si dovrebbe, cioè, sanare definitivamente la situazione col pagamento, da parte della Cooperativa, del valore della superficie occupata dall'avancorpo e dai pilastri secondo la stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto riguarda, invece, l'aggetto delle balconate, si dovrebbe assoggettare la Cooperativa allo stesso trattamento tributario a cui sono soggetti nel Comune di Trapani tutti i possessori di aggetti del genere, e ciò in base alla tariffa approvata, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 208, con deliberazioni della Giunta Municipale n. 1402 del 23 luglio 1962 e n. 1715 del 10 settembre 1962, dichiarate esenti da vizi di legittimità della C.P.C.

Nei suddetti termini - salvo diverso avviso di questo on. Assessorato - proporrò la sistemazione definitiva della pratica, ad integrazione e modifica di quanto deliberato dalla G.M. il 10 maggio 1961.

D) Irregolare funzionamento del servizio. - Ho già avuto occasione di rilevare che le irregolarità riscontrate dalla Commissione Ispettiva dipendono in gran parte dall'erronea convinzione di questa Amministra-

./.

- 21 -

ne - erronea, ma non condannabile per i motivi sopra spiegati - che il regolamento edilizio del 1925 non fosse più efficace e vincolante. Data questa Convinzione, veniva a cessare - o quanto meno a scemare grandemente - l'utilità dell'istruttoria della pratica cui si accenna nell'art.9, ultima parte, del detto regolamento, istruttoria che avrebbe dovuto avere per oggetto, soprattutto, la rispondenza del progetto alle norme del regolamento edilizio; e veniva conseguentemente a cadere il motivo di destinare esclusivamente al personale addetto all'istruttoria delle pratiche le £.500 riscosse dal Comune per ogni singola domanda di licenza.

Una volta deciso di riconsiderare vincolante il regolamento edilizio del 1925 sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento (poi approvato nella seduta consiliare del 13/7/1964), questa Amministrazione ha provvedute a riordinare il servizio con ordine n.22 in data 11 giugno 1964 dell'Assessore ai LL.PP., ordine che qui appresso integralmente si trascrive:

"A norma dell'art.1 del Regolamento Edilizio adottato
"con deliberazione n.12 del 5/3/1925, l'Ing.Vito Pelligrino,
"quale Ingegnere della Sezione Edilizia e membro della Commissione Edilizia, con decorrenza odierna,
"fungerà da Segretario della Commissione Edilizia; in

./.

- 22 -

"tale attività sarà coadiuvato dal Geometra Giuseppe
"Ferrante.

" Le domande ed i disegni di cui tratta l'art.9
"del citato Regolamento Edilizio dovranno essere
"consegnati all'Ing.Pellegrino, il quale a seguito
"di istruttoria formale, se accettabili, ne rilascerà
"ricevuta, previo versamento da parte degli interes-
"sati della somma di £.500.-, che resterà devoluta
"al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per lo
"esame e l'istruttoria della pratica. Dalla ricevuta
"di cui è detto sopra dovrà risultare, oltre alla elen-
"cazione precisa degli atti e documenti alligati,
"la data di presentazione, agli effetti di cui al
"secondo comma dell'art.31 della legge 17 agosto
"1942 n°1150.

" L'Ingegnere Pellegrino, quale Segretario, curerà che sia
"inviato, preventivamente alla convocazione della Com-
"missione Edilizia, a tutti i componenti della Commis-
"sione stessa, l'ordine del giorno delle pratiche da
"esaminare nella seduta di che trattasi; curerà oltre-
"ciò che i progetti sottoposti all'esame della Commis-
"sione riportino il preventivo parere dell'Ufficiale
"Sanitario, a norma dell'art.220 del T.U. delle Leggi
"Sanitarie, approvato con D.R. 27 luglio 1934 n°1265.
" Le somme ricevute all'atto della presentazione del

./.

- 23 -

"le domande dei progetti di costruzione, per essere
"poi devolute al personale dell'Ufficio Tecnico, verranno
"no accantonate a cura del Segretario della Commissione,
"ne, che ad esaurimento di ogni bollettario, le verserà
"alla Tesoreria Comunale. Alla fine di ciascun anno
"solare, tali somme saranno ripartite con regolare deliberazione
"della Giunta Municipale al personale dell'Ufficio Tecnico nella
"misura percentuale che dalla stessa deliberazione sarà fissata
"per ciascuno.
"Per quanto non contemplato nel presente ordine di servizio,
"l'Ing. Pellegrino si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dal
"citato Regolamento Edilizio e ad ogni altra prescrizione
"regolamentare e di legge.
"L'Ing. Pellegrino, inoltre, avvalendosi della collaborazione
"del Geometra Ferrante, esaminerà le pratiche ed i progetti
"inseriti all'Ordine del Giorno della Commissione, per assicurarsi
"che essi rispondano alle norme contenute nel Regolamento
"Edilizio e ad ogni altra prescrizione regolamentare e di legge
"ed infine siano conformi al Piano Regolatore Generale della Città
"in corso di approvazione, al Piano di ricostruzione del Rione
"S. Pietro ed al Piano di Zona adottato dal Consiglio Comunale
"con deliberazione n°63 del 27/4/64, ai sensi della legge n°167
"del 18/4/1962, prospettando gli eventuali rilievi della
"Commissione Edilizia".

./.

- 24 -

Con ciò sono venute a cessare completamente le deficienze del servizio riscontrate dalla Commissione Ispettiva.

APPALTI

I rilievi della Commissione Ispettiva nel settore degli appalti riguardano: A) pretese irregolarità nel conferimento degli appalti a licitazione privata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 18-7-1961, n.10; B) in osservanza dell'anzidetta legge nel caso dell'aggiudicazione a Cordio Antinino; C) pretese irregolarità nella tenuta dell'"albo comunale degli appaltatori"

- A) Pretese irregolarità nel conferimento degli appalti a licitazione privata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 18-7-1961, n.10.— La irregolarità contestate da codesto Assessorato riguardano:
- a) l'inosservanza del termine di 15 giorni di cui all'art.64 del Reg.23/5/1924, n.823, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; B) il sistema di spedizione degli inviti alla licitazione.
 - a) Il 6° comma dell'art.89 del testé citato regolamento prescrive testualmente che "sono applicabili alle

./.

- 25 -

"licitazioni private le norme sancite dagli articoli "67,68,69,72,75,76,77 e 83" : non dunque quelle delle art.64, secondo cui l'avviso d'asta deve essere-pubblicate almeno 15 giorni prima di quella fissata per lo incanto.

Senonchè si afferma nella nota di rilievi, sulla scorta della relazione della Commissione Ispettiva, che l'art.64 sarebbe applicabile alle licitazioni private "per analogia". Ma siffatto assunto non è assolutamente accettabile.

Vero è che nessuna norma del Regolamento in parola stabilisce quale debba essere il termine da osservare nel caso della licitazione privata e che quindi potrebbe legittimamente farsi ricorso al procedimento analogico per determinare la misura di tale termine; ma non è lecito il ricorso all'art.64 del medesimo Regolamento, dato che il legislatore, con altra precisa norma di questo, ha ritenuto di non dovere espellere alle licitazioni private l'obbligo dell'osservanza del termine di 15 giorni prescritto per gli incanti pubblici, dimostrando con ciò chiaramente di non considerare simili ed analoghi i due casi. L'analogia, pertanto, andrebbe ricercata, semmai, in altre leggi, dalle quali potesse ricavarci, per la somiglianza o l'analogia dei casi regolati, la implicita volontà del legislatore di consi-

./.

- 26 -

derare non adeguato al fine da raggiungere (che nel caso in esame ~~è~~ quello della tempestiva conoscenza dell'oggetto e dell'orario della licitazione) un termine al disotto di un determinato numero di giorni, onde potere costruire, per supplire alla norma mancante, una norma che possa presumersi ^{in base alla} alla volontà ~~espress~~ me legislativa.

In mancanza di norme applicabili per analogia - le quali, ripeto, dovrebbero essere diverse da quelle dell'art.64 del Regolamento 23/5/1924, n.827 - la misura minima dei termini da osservarsi nel caso della licitazione privata deve stabilirsi, giusta l'ultima parte dell'art.12 delle Preleggi, secondo il principio generale per cui qualsiasi atto deve essere tale da raggiungere ~~il~~ fine cui è preordinato.

Ed a siffatto principio, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n.10 del 1961, si attende costantemente questa Amministrazione, non scendendo mai, nei pochi casi di particolare urgenza, al di sotto del termine di quattro giorni, più che sufficiente perchè l'invito alla licitazione parvenisse ai destinatari - tutti residenti a Trapani - in tempo utile perchè gli stessi potessero valutare comodamente la convenienza di aderire all'invito.

Dei cinque casi elencati alla Commissione Ispettiva

./.

- 27 -

tre (i nn. 1, 2 e 4) riguardano forniture di materiale per cantieri di lavoro, cioè forniture la cui utilizzazione diventa attuale ed urgente in relazione alla data fissata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro per l'apertura del cantiere, uno (il n. 3) riguarda la costruzione di una fognatura la cui urgenza è in re ipsa ed il quinto (il n. 5) riguarda la sistemazione di una via insistentemente reclamata dagli interessati. Il fatto che gli appalti siano stati aggiudicati, con lievi ribassi, all'unico concorrente alla licitazione non autorizza a sospettare che la brevità del termine sia collegata alla volontà dell'Amministrazione di favorire i singoli aggiudicatari, dato che le ditte invitate furono 5 nei casi nn. 1, 2 e 4 e ben sette sette nei casi nn. 3 e 5, dato che ogni ditta invitata avrebbe potuto offrire, se lo avesse ritenuto conveniente, un ribasso maggiore di quello offerto dalla ditta aggiudicataria.

b) La Commissione Ispettiva ha altresì rilevato che gli inviti alla licitazione non venivano spediti a mezzo di raccomandata con avviso di riferimento e che nel registro protocollo la spedizione veniva annotata soltanto sotto il nome di uno solo e non di tutti i destinatari.

In ordine al primo appunto è facile rispondere che

./.

- 28 -

la raccomandata con avviso di ricevimento non é prescritta da alcuna norma legale o regolamentare e che in pratica il comune non sentì mai il bisogno di ricorrere a questa maggiore garanzia in quanto mai ebbe a riscontrare, nei numerosissimi casi di licitazione privata, la dispersione di avvisi spediti in via ordinaria. Il fatto della non completa annotazione nel registro protocollo potrebbe, se mai, ritenersi dovuto a negligenza del protocollista, ma mi si permetta di dire che si tratterebbe di una negligenza comune ai protocollisti di quasi tutti gli uffici, nei quali le lettere portanti lo stesso numero di protocollo, pur essendo indirizzate a più persone o a più Enti, sono generalmente protocollate con l'indicazione di un solo destinatario.

Comunque, é assolutamente da escludersi che la brevità del termine e la spedizione dell'invito in via ordinaria siano stati maliziosamente voluti e preordinati al fine di favorire gli aggiudicatari dei cinque appalti indicati dalla Commissione Ispettiva, il cui importo complessivo ammonta appena a L.13.193.196. Si noti che per assicurare l'aggiudicazione all'unico predestinato offerente sarebbe stata indispensabile la connivenza, quanto meno, dell'Assessore ai Lavori Pubblici che firmò gli inviti con termine abbreviato

./.

- 29 -

e degli addetti all'Ufficio contratti che non curarono la preparazione e la consegna all'"ufficio spedizione" del numero di esemplari dell'avviso corrispondente al numero dei destinatari. Ora non è lecito, in mancanza di altri elementi, elevare sospetti solo in base a considerazioni inerenti ad una prassi costantemente seguita, quando, nell'arco degli anni 1958-61 preso in considerazione dalla Commissione Ispettiva, i casi astrattamente sospettabili sono appena cinque per un importo di poco più di 13 milioni di fronte a centinaia e centinaia per un importo di parecchie centinaia di milioni.

B) Inosservanza della legge regionale 18/7/1961, n.10, nel caso dell'aggiudicazione a Cordio Antonino.- La Commissione Ispettiva ha esplicitamente riconosciuto che questa Amministrazione ha scrupolosamente osservato, salvo che nel caso Cordio, tutte le disposizioni della legge regionale 18/luglio/1961, n.10 ed ha altresì esplicitamente riconosciuto che questa Amministrazione ha fatto, nell'intento di fare aumentare il numero dei concorrenti e di ottenere conseguentemente più favorevoli condizioni di appalto per il Comune, qualche cosa in più di quanto la legge prescrivere ha curato, cioè, l'"affissione degli avvisi di licitazione

./.

- 30 -

privata nelle vie e, piazze della città e delle frazioni mediante manifesti murali".

Ma neppure la constatazione di questa prassi, non richiesta dalla legge ma tuttavia evidentemente vantaggiosa per il Comune, ha distolto la Commissione Ispettiva dall'affermare che nel caso Cordio si è volutamente disposto l'esperimento di licitazione privata senza la clausola dell'osservanza della legge regionale 18/7/1961, n.10, con l'evidente scopo di favorire il Cordio, "cui si voleva in ogni modo attribuire lo "appalto della fornitura dei materiali e della riparazione degli impianti elettrici negli uffici comunali".

Si noti che si tratta di lavori per un importo di £.1.388.100, cioè per un importo del tutto irrisorio di fronte agli importi, anche unitari, dei moltissimi lavori appaltati dal Comune a licitazione privata, non solo la piena osservanza della legge regionale, ma anche con la maggiore diffusione della notizia della licitazione a mezzo di manifesti murali.

In realtà l'inosservanza della legge regionale nel caso Cordio fu dovuta, in origine, alla materiale omissione, nella stesura della deliberazione relativa, della solita clausola "con l'osservanza della legge regionale 18/7/1961, n.10", clausola che fu invece apposta in tutte le altre analoghe deliberazioni adot-

✓.

- 31 -

tate lo stesso giorno, comprese quelle, richiamate dalla Commissione Ispettiva sotto altro aspetto, relative ai lavori aggiudicati a Virgilio Salvatore per £.5.998.796 ed ai lavori aggiudicati a Linares Tommaso per £.37.820.000.

L'errore di omissione, non rilevato dai firmatari della deliberazione e neppure dalla Commissione Provinciale di Controllo (la quale non può certo essere anch'essa sospettata di connivenza), fece poi sì che gli organi esecutivi procedessero alla indizione della licitazione con il sistema precedente alla legge regionale, non rilevando neppure essi, per inerzia o per eccesso di subordinazione, che si trattava di un errore.

Del resto il sospetto dell'inosservanza della legge regionale sia stata voluta non si accorda con il sospetto che l'invito sia stato spedito soltanto alla ditta Cordio. Invero, se tutto era combinato in modo che l'unico concorrente potesse essere il Cordio, sarebbe stato molto più logico e più prudente aumentare lo importo dei lavori in misura tale da consentire al Cordio di offrire un ribasso superiore a quello, astrattamente sospetto, dello 0,05%; mentre, se gli avvisi alle altre ^{due} ditte sprobatamente spediti - come in realtà furono - nulla poteva garantire che l'aggiudica-

./.

- 32 -

tario restasse il Cordio.

Il fatto che le altre due ditte invitate non abbiano concorso e che la ditta Cordio abbia offerto un ribasso minimo, può invece ragionevolmente spiegarsi solo con l'ipotesi che i prezzi stabiliti dal Comune assicurassero scarsi margini di guadagno. E non è fuori di luogo ricordare che, specialmente nei periodi di prezzi in ascesa, molte aggiudicazioni avvengono sulla base dei ribassi minimi, mentre molte aste e licitazioni restano deserte per mancanza di offerenti. Ritengo, pertanto, di poter concludere che il sospetto di favoritismo nel caso Cordio è privo di qualsiasi fondamento.

C) Pretese irregolarità nella tenuta dell'"albo comunale degli appaltatori". Nella nota di addebiti si censura questa Amministrazione per non avere regolarmente tenuto l'albo degli appaltatori e in particolare per non averlo sottoposto a revisione periodica. Anzitutto è da tenere presente che nessuna norma di legge impone ai Comuni la tenuta di un albo degli appaltatori e nessuna legge conseguentemente detta norme per tale tenuta. Questa Amministrazione Comunale ha soltanto avuto ed ha tuttora un elenco, non uff-

./.

- 33 -

ciale e non vincolante, delle ditte idonee all'aggiudicazione di appalti nei vari settori di lavoro. È ciò basta già ad escludere che essa sia potuta incorrere in violazione di legge in materia di albo di appaltatori.

Non è neppure esatto che questa Amministrazione non abbia mai provveduto ad aggiornare il suo elenco di appaltatori. Invero negli anni 1958 e 1959 tutti gli iscritti nell'elenco furono invitati a rinnovare la documentazione idonea a dimostrare la loro capacità tecnica e giuridica e quelli che non la rinnovarono furono cancellati. Comunque - ripeto - nessuna censura è configurabile a carico di questa Amministrazione, trattandosi di atti volontari e non obbligatori e non essendo stati accertati dalla Commissione Ispettiva comportamenti nei quali possa comunque configurarsi un eccesso di potere.

Per quanto riguarda i sei casi di aggiudicazione, nei quali, secondo la Commissione Ispettiva, gli aggiudicatari non sarebbero stati in possesso dei requisiti di legge, è necessario premettere il richiamo di alcune norme legislative?

Secondo l'art. 19 della legge regionale 9/3/1958, n. 7, possono essere cancellati dall'albo di cui all'art. 1 gli appaltatori "che hanno riportato una condanna passata" in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio

./.

- 34 -

"e contro la pubblica amministrazione e coloro
"che hanno riportata condanna con pena superiore ad
"un anno di reclusione per delitti non colposi o pre-
"terintenzionali"; dal che consegue che non sono osta-
tive alla permanenza nell'albo, e quindi alla parte-
cipazione agli appalti, le condanne per delitti, diver-
si da quelli previsti e tanto meno le assoluzioni, sia
con formula piena che con formula dubbitativa, e le
declaratorie di amnistia.

Non è evidentemente sostenibile che i Comuni possa-
no escludere dagli appalti imprenditori che non pos-
sono essere cancellati dall'albo regionale degli ap-
paltatori. Ne, d'altra parte, è sostenibile che la
esclusione, per quanto riguarda gli imprenditori non
iscritti all'albo regionale, possa disporsi in casi
diversi da quelli previsti dalla legge regionale per
la cancellazione, per difetto del requisito della buo-
na condotta. L'art. 1, lettera c, della legge regio-
nale 9/3/1953, n. 7, include tra i documenti da pre-
sentarsi per la iscrizione all'albo regionale degli
imprenditori il "certificato di buona condotta mora-
le" rilasciato dal Sindaco, di data non anteriore a
"mesi due dalla domanda di iscrizione"; e quest'ultima
norma, posta in relazione con quella già citata del-
l'art. 19 relativa alle condanne ostative, dimostra

./.

- 35 -

chiaramente che le condanne non ostative non possono, ai fini della esclusione dall'albo e dagli appalti, essere considerate elementi escludenti i requisiti della buona condotta.

D'altra parte, non si può prescindere in proposito dagli artt. 3 della ripetuta legge regionale n. 7 del 1953 e 25 della legge regionale 2/8/1954, n. 32. Secondo il primo i detti articoli "le imprese iscritte all'albo regionale sono ammesse alla gare di appalto, dietro presentazione nel certificato di iscrizione all'albo, rilasciato dal Presidente della Commissione, di cui all'art. 21, del certificato generale del casellario giudiziale, del certificato di cariche pendenti dal quale risulti che la ditta non è incorsa in nessuno dei casi che possono dar luogo ai procedimenti di cui agli artt. 17, 18, e 19, e, per la società commerciali, del certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non si trovi in istato di liquidazione, fallimento o concordato"; ma la norma anzi trascritta è modificata dai commi 1° e 2° dell'art. 25 della legge regionale n. 32 del 1954, che così recitano: "Le imprese iscritte agli albi nazionali e regionali sono ammesse alle gare di appalto senza la preventiva autorizzazione del

./.

- 36 -

"documenti previsti dall'art.3 della legge regionale 9 marzo 1953 n.7.- I predetti documenti debbono essere prodotti dalle imprese aggiudicatarie prima della stipula del contratto di appalto". Quindi, almeno nelle gare spedite ai sensi della legge regionale n.10 del 1951, l'amministrazione appaltante non deve e non può fare altro che annullare la aggiudicazione qualora, prima della stipula del contratto di appalto, venga a risultare a carico dell'aggiudicatario, per quanto riguarda i precedenti penali, l'esistenza di una della condanne ostantive previste dall'art.19 della legge regionale 9/3/1953, n.7. Né può lecitamente riproverarsi all'amministrazione appaltante di non essersi avvalsa della facoltà di cui all'art.68, ultimo comma del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/maggio 1924 n°827, nonché all'art. 4 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 28/5/1895 (articoli richiamati entrambi dal 2° comma del già citato art.3 della legge regionale 9 marzo 1953 n.7 e secondo cui " l'amministrazione ha piena e insindacabile facoltà di escludere dalla asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli

./.

- 37 -

"siano rese note le ragioni dell'esclusione"), qualora non risulti in modo rigoroso che l'amministrazione fosse a conoscenza al tempo della gara, di precedenti penali ostativi a carico del concorrente rimasto aggiudicatario.

I casi di aggiudicazione a favore di imprenditori con precedenti penali, addebitati a questa Amministrazione dalla Commissione Ispettiva, vanno riesaminati alla stregua delle superiori disposizioni di legge, alle quali in realtà questa Amministrazione si è attenuta come era suo dovere. Ed è ciò che farò appreso, seguendo lo stesso ordine della nota di rilievi di codesto onerevole Assessorato.

1°) Funaro Domenico, nato a S.Ninfa il 16/8/1930, iscritto all'albo regionale.

Nessuno dei precedenti penali elencati nel certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 19/2/1964, a richiesta della Commissione Ispettiva, è ostativo alla iscrizione e permanenza del Funaro nell'albo regionale degli appaltatori e conseguentemente alla aggiudicazione di appalti allo stesso.

Partanto questa Amministrazione, anche se fosse stata a conoscenza dei precedenti penali del Funaro, per altro non risultanti dal certificato prodotto dal-

./.

- 38 -

l'interessato, non avrebbe potuto escluderlo dalla gara in data 17/5/1962 (lavori di sistemazione completa del 2° tronco della via Biagio Amico, per l'importo base d'asta di £.7.762.158, aggiudicati al Funaro con il ribasso del 9,70%) in data 31/8/1963 (lavori di sistemazione di alcune vie della città vecchia per l'importo base d'asta di £.4.881.748 aggiudicati al Funaro con il ribasso del 5,20%) gare esperite entrambe con il sistema della legge regionale 18 luglio 1961, n.10, in quanto il Funaro era regolarmente iscritto all'albo regionale degli appaltatori.

Per quanto riguarda le due aggiudicazioni anteriori all'entrata in vigore della legge regionale, rispettivamente in data 12/4/1961 (lavori di completamento della via delle Rose per l'importo di £.4.298.240, aggiudicati al Funaro con il ribasso del 16,25%) ed in data 12/6/1961 (lavori di sistemazione di via Belice per l'importo base d'asta di £.4.704.991 aggiudicati al Funaro con il ribasso dello 0,70%), è da tenere presente che il Funaro presentò certificato penale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 5 aprile 1961 con l'annotazione "NULLA", nonché certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Sindaco del Comune di nascita e residenza (S.Ninfa), in data 6/4/1961.

./.

- 34 -

Nessuno addebito, quindi, può essere mosso a questa Amministrazione.

2°) Norrito Michele, nato a Paceco il 19/3/1920, fabbro ferraio.

La Commissione Ispettiva censura l'Amministrazione per avere affidato al Norrito, a trattativa privata, i lavori di sistemazione della cancellata del monumento a Giuseppe Garibaldi, per un importo di L.1.185.000, e ciò nonostante l'esistenza a carico di lui dei precedenti penali che figurano nel certificato della Procura della Repubblica di Trapani in data 19/2/1964, rilasciato a richiesta della Commissione Ispettiva. Senonchè i suddetti precedenti in realtà consistono in due assoluzioni per insufficienze di prove ed in una declaratoria di amnistia, cioè non hanno nulla a che vedere con le condanne ostative di cui alla citata legge regionale n.7 del 1953.

Non si comprendenperchè il Comune non avrebbe dovuto affidare i lavori al Norrito, trattandosi di un esperto artigiano, il quale tra tutti i fabbroferrai interpellati era quello che aveva offerto al Comune le condizioni più favorevoli.

D'altra parte, non è censurabile l'Amministrazione Comunale per avere appaltate i lavori a trattativa privata, anzichè a licitazione privata con il siste

./.

- 40 -

ma della legge regionale, data la modesta entità della spesa e data l'urgenza dell'esecuzione in relazione alle vivaci sollecitazioni popolari acuitesi in occasione delle manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.

3°) Virgilio Salvatore, nato a Trapani il 28/11/1915, iscritto nell'albo regionale degli appaltatori.

Nella nota di addebiti si elencano sette aggiudicazioni di appalti, delle quali la più antica in data 7/11/1958 e la più recente in data 18/5/1962, e si denuncia a carico del Virgilio il seguente precedente penale:

"23/4/1963- Corte Appello Palermo - assoluzione per "insufficienza di prove per furto aggravato-prosciolgimento per amnistia per lesioni personali volontarie ed ingiurie aggravate".

Basta confrontare le date per rendersi conto della infondatezza dell'appunto mosso a questa Amministrazione, essendo ovvio che un precedente penale che risale al 1963 non può, comunque, essere assunto a motivo di illegittimità di aggiudicazioni avvenute tra il 1958 ed il 1962. Ciò senza dire che si tratta di assoluzione e di declaratoria di amnistia, e non già di condanna, onde il precedente stesso non avrebbe avuto per conseguenza la illegittimità delle aggiudicazioni anche quando fosse persistito a queste.

./.

- 4. -

Per quanto riguarda l'aggiudicazione in data 18/5/1962, che è l'unica esperita ai sensi della legge regionale n.10 del 1961, è da dire, altresì, che il Vigilio esibì regolarmente il certificato di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori rilasciato in data 11/4/1962, nonché il certificato penale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 26 4/1962 con l'annotazione "NULLA".

4°) Linares Tommaso, nato a Marsala il 31/7/1903, iscritto all'Albo regionale degli appaltatori.

Nella nota di addebiti di codesto An.Assessorato si elencano sette precedenti penali, nessuno dei quali, peraltro, è di ostacolo alla iscrizione ed alla permanenza nell'Albo regionale degli appaltatori (una dichiarazione di fallimento seguita da sentenza di riabilitazione, tre assoluzioni per insufficienza di prove, una condanna a mesi 6 di reclusione per bancarotta semplice rimontante al 5/9/1938, una condanna a lire 10.000 di multa per lesioni colpose ed una condanna a £.2.000 di multa per omesso versamento contributi Ina-Casa).

La gara incriminata (relativa a lavori di costruzione del Belvedere SS.Anna, della strada di accesso e della sistemazione dell'arca del Villaggio dei pescatori, per l'importo a base d'asta di £.37.820.000, aggiu-

./.

- 42 -

dicati alla Linares con il ribasso del 9,86%) venne esperita ai sensi della legge regionale n.10 del 1961 ed il Linares esibì certificato di iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori rilasciato in data 11/4/1962 e certificato penale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 21/5/1962 con la annotazione "NULLA"

Per quali motivi questa Amministrazione avrebbe dovuto o potuto escludere il Linares dalla gara o dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione, se egli risultava iscritto all'albo regionale degli appaltatori (iscrizione che presupponeva anche il requisito della buona condotta morale, giusta l'art.11, lettera c) della legge regionale 9/3/1953, n.7), se dal certificato penale prodotta dalla parte non risultavano precedenti penali e se nessuno dei precedenti penali rintracciati dalla Commissione Ispettiva era ed è tale da giustificare la cancellazione dell'Albo regionale degli appaltatori ?

5°) Crimi Salvatore, nato a Vita l'11/1/1902, iscritto all'Albo regionale degli appaltatori.

L'unica gara nella quale il Crimi rimase vincitore riguarda i lavori di sistemazione della strada comunale esterna "Via Cusenza" - Pietratagliata - Sangiuseppuzzo", per l'importo a base d'asta di £.38.348.352,

./.

- 43 -

aggiudicati al Crimi il 26/2/1962 con il ribasso del 15,30%. La gara fu esperita con il sistema della legge regionale n.10 del 1961 ed il Crimi esibì, in sede di gara i seguenti documenti: a) certificato d'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori rilasciato in data 18/4/1962; b) certificato regionale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 23/6/1962, con l'annotazione "NULLA".

Il certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 18/2/1964, a richiesta della Commissione Ispettiva, porta anch'esso l'annotazione "Nulla", sicchè è da ritenersi pacifico che nessun precedente penale esiste a carico del Crimi.

Senonchè nella nota di addebiti vengono elencati alcuni precedenti risultanti da atti in possesso degli Uffici della Polizia di Trapani; e, a quanto pare, sarebbero proprio siffatti precedenti ad inficiare l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra, nella quale questa Amministrazione conseguì il ribasso d'asta del 15,30%.

E' facile rispondere:

- a) che il Comune non aveva alcuna possibilità di conoscere i precedenti risultanti da atti in possesso degli Uffici di Polizia;
- b) che il Comune, anche se fosse venuto a conoscenza

./.

- 44 -

di tali precedenti, non avrebbe potuto escludere dalla gara il Crimi, sia perchè questi aveva esibito certificato di iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori (rilasciato, come si è detto, in data 18/4/1962), sia perchè nessuno dei precedenti di polizia anteriori alla data della gara era tale da giustificare la cancellazione dell'Albo regionale degli appaltatori ai sensi dell'art.19 della legge regionale 9-3-1953, n.7.

E' da tenere presente, a quest'ultimo proposito, che ai sensi della testè citata legge regionale i provvedimenti di polizia possono dar luogo soltanto alla sospensione dall'Albo " per la durata di essi" (cfr. art.17, I° comma, lett.b).

6°) Zagarella Nunzio, nato a Messina il 22-9-1912.

Lo Zagarella, pur non essendo iscritto all'Albo regionale degli appaltatori e non avendo completato la documentazione per la iscrizione nell'elenco comunale delle ditte idoneo ad assumere appalti (elenco, ripetesì, non avente carattere di ufficialità), venne invitato alla licitazione privata del 25-2-1960 in quanto notoriamente esperto ed attrezzato per lavori di espurgo di fognature.

Avendo offerto il ribasso maggiore (il 7%), fu dichiarato aggiudicatario ed invitato a completare la

./.

- 45 -

documentazione già richiesta per la iscrizione nello elenco comunale degli appaltatori.

In data 3 marzo 1960, lo Zagarella produsse certificato rilasciato in pari data dalla Camera di Commercio di Trapani, comprovante l'iscrizione nel registro delle ditte individuali, e successivamente esibì il certificato penale rilasciatogli dalla Procura della Repubblica di Messina in data 21-5-1960 con la annotazione "nulla".

Dei quattro precedenti penali risultanti dal certificato rilasciato in data 6-2-1964 dalla Procura della Repubblica di Messina, a richiesta della Commissione Ispettiva, il secondo, il terzo ed il quarto sono posteriori alla aggiudicazione e quindi non è il caso di occuparsene. Il primo, invece, è anteriore e riguarda una condanna che rientra tra quelle ostative alla iscrizione ed alla permanenza nell'Albo regionale degli appaltatori, però dallo stesso certificato penale in data 6-2-1964 risulta che lo Zagarella venne riabilitato con sentenza della Corte di Appello di Messina in data 5-4-1960, il che spiega l'annotazione "nulla" nel certificato rilasciato a richiesta dell'interessato in data 21-5-1960.

Stando così le cose, è fuor di dubbio che lo Zagarella non aveva i prescritti requisiti quando i lavori

./.

- 46 -

gli furono aggiudicati. Ma, quando questa Amministrazione venne a conoscenza dell'unico precedente estativo, questo aveva cessato di spiegare ogni efficacia, in quanto lo Zagarella era già stato riabilitato. In queste condizioni la esclusione dello Zagarella dallo appalto fu ritenuta atto di eccessivo riformismo formale, tanto più che essa avrebbe provocato il rinvio dell'esecuzione dei lavori, per loro natura urgenti, per tutto il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara, ed avrebbe altresì potuto cagionare al Comune un ulteriore danno nel caso che nella nuova gara l'aggiudicazione avvenisse con un ribasso inferiore a quello del 7% offerto dallo Zagarella.

LICENZE COMMERCIO FISSO

Codesto on. Assessorato, sulla scorta della relazione della Commissione Ispettiva, ha mosso a questa Amministrazione n.311 rilievi relativi alle licenze per il commercio fisso rilasciato nel periodo 1958-63, rilievi così raggruppati: A) n.70 relativi a licenze concesse pur non avendo i richiedenti prodotto tutti i documenti prescritti; B) n.22 relativi a licenze concesse in base a pareri della Commissione comunale non trascritti nei verbali di seduta, ma soltanto annotati in calce alla domanda; C) n.38 relativi a

./.

- 47 -

licenze di nuovi esercizi concesse come trapassi di vecchie licenze; D) n.142 relativi a licenze concesse pur avendo i richiedenti prodotto documenti disperdanti nella indicazione della data di nascita; E) n.4 relativi a licenze a cui furono aggiunte nuove voci senza che fosse curata l'esazione della tassa sulle concessioni governative; F) n.10 relativi a licenze con irregolarità varie; G) n.25 relativi a licenze concesse a richiedenti non immuni da precedenti penali e non capaci civilmente, ovvero non revocate, per i detti motivi, in sede di revisione annuale.

Il numero delle licenze considerate irregolare peraltro è minore perchè molte pratiche sono interessate a più di un rilievo.

A) Licenze concesse pur non avendo i richiedenti prodotto tutti i documenti prescritti.- La Commissione Ispettiva, che ha esaminato tutte le 2014 pratiche su cui la Commissione comunale per il commercio fisso ha espresso il proprio parere nel periodo 1958-1963, ha rilevato che in 62 pratiche manca il certificato di buona condotta, in (quella indicata con il n.24) manca il certificato penale, in 3(nn.6,19 e 28) mancano tutti e due i certificati, in 2(nn.20 e 31) sono allegati certificati penali relativi ad altre persone, ed infine in altre 2(nn.63 e 67) sono allegati ser-

./.

- 48 -

tificati di buona condotta con dati incompleti e errati .

Va rilevato innanzitutto che per quanto riguarda la pratica n.18(Morello Giuseppe) la Commissione Ispettiva ha sbagliato, in quanto in essa esiste il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani in data 15-12-1960, anteriore quindi alla data di concessione della licenza(23-1-1961).

Va poi messo in luce che dalle indagini esperite dalla Commissione Ispettiva è risultato che soltanto due degli intestatari delle 70 licenze di cui trattasi, e precisamente Margagliotti Gaspare(n.3) e Modica Isidoro(n.64),al momento della richiesta avevano riportato condanne(peraltro non ostative alla concessione della licenza), mentre soltanto uno degli intestatari (Barrovecchio Giuseppe (n.4)) è risultato avere riportato condanne, però anch'essa non ostativa, successivamente al rilasci della licenza.

Ciò sta a dimostrare in modo inequivocabile che, qualunque sia la causa della riscontrata mancanza di alcuni documenti nei fascicoli relativi alle varie pratiche, non può certo parlarsi di favoritismi e di mala fede da parte degli Uffici di questa Amministrazione, ma si può parlare soltanto, semmai, di negligenza nell'istruttoria delle pratiche, e - forse con

./.

- 49 -

più aderenza alla realtà - di negligenza nella consegna dei fascicoli, con conseguente smarrimento di documenti.

Peraltro, per quanto riguarda la mancanza dei certificati di buona condotta, è da tenere presente: a) che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 2 agosto 1957, n.678, quest'Amministrazione non poteva più pretendere - se non violando l'art.22 di detto decreto - che i richiedenti producessero il certificato di buona condotta, trattandosi di requisito che doveva, come deve tuttora, essere accertato d'Ufficio; b) che non esistono norme che disciplinino l'accertamento d'ufficio di requisiti da certificarsi dalla stessa Amministrazione che deve mettere il provvedimento richiesto, mentre è senz'altro da escludersi che il Sindaco sia tenuto a rilasciare a se stesso il certificato di buona condotta di chi richiede un provvedimento che il Sindaco medesimo deve mettere.

E' indubbiamente consigliabile che, in quest'ultimo caso, sia conservata traccia scritta dell'avvenuto accertamento d'Ufficio (per esempio, una comunicazione interna al Comando dei Vigili Urbani), ma è chiaro che, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 28 agosto 1957, n.678, non si può più parlare di irregolare concessione della licenza di commercio per omessa alle-

./.

- 30 -

gazione del certificato di buona condotta.

Infine è da tenere presente che, come avrò occasione di chiarire meglio quando mi occuperò delle licenze concesse a richiedenti con precedenti penali, la mancanza del requisito della buona condotta non rientra tra le cause ostative alla concessione della licenza, ed è essere negata. Ciò vuol dire che il Sindaco può concedere la licenza anche qualora non sia accertata la buona condotta, e siffatta facoltà - della quale peraltro né io né i miei predecessori ci siamo mai avvalsi - concorre anch'essa a fare escludere ogni sospetto di voluta omissione e di favoritismo in relazione alla mancanza, accertata dalla Commissione Ispettiva, del certificato di buona condotta in poche decine di pratiche su un complesso di oltre duemila.

B) Licenze concesse in base a pareri della Commissione comunale non trascritti nei verbali di seduta ma soltanto annotati in calce alle domande. - La Commissione Ispettiva ha rilevato che in 17 casi (dal n.71/1 al n.87/17) i pareri della Commissione comunale, estesi in calce alla domanda di licenza, con l'indicazione della data delle sedute in cui vennero espressi, non risultano riportati nei verbali delle sedute indicate;

./.

- 31 -

ed ha rilevato altresì che in 5 casi (dal n.88/18 al n.98/22) nel giorno indicato nel parere in calce alla domanda come data della seduta in cui il parere sarebbe stato espresso, non risulta, dal registro dei verbali, essere stata tenuta alcuna seduta della Commissione.

Innanzitutto è da rilevare che nessuna disposizione di legge impone di compilare un verbale delle sedute della Commissione comunale e che pertanto i pareri da questa espressi sulle domande sono perfettamente validi ed efficaci, anche anche se non risultano trascritti nei verbali di cui sopra, onde difetta assolutamente in base l'assunto della Commissione Ispettiva secondo cui il rilascio delle licenze senza che il parere della Commissione risulti annotato nei verbali, sarebbe "un atto illegittimo ed arbitrario per eccesso di potere e violazione di legge".

Peraltro è da aggiungere che la Commissione Comunale di Trapani segue la prassi - del resto largamente generalizzata - di annotare il proprio parere in calce ad ogni domanda, mentre il verbale di seduta, nel quale vengono elencati, tutti i pareri, è compilato successivamente a cura del segretario. Ciò stante, il fatto che 17 pareri su 2014 non si trovano elencati nei verbali delle 12 sedute (dal 29/11/58 al 3/4/62), nelle

./.

- 52 -

quali furono espressi, è facilmente spiegabile con una involontaria missione da parte del compilatore dei verbali. Più deplorabile certamente è il fatto della mancanza dei verbali delle due sedute (16-3-59 e 17-2-62), nelle quali furono espressi già altri 5 pareri, mancanza anch'essa manifestamente imputabile al segretario della Commissione. Ma siffatta mancanza non autorizza minimamente, senza il concorso di altrisicuri elementi - che in realtà non esistono - a parlare, come ha fatto la Commissione Ispettiva, di "sedute fittizie", dovute a "motivi che non è stato possibile accertare, ma senza dubbio illeciti". Del tutto irrilevante in proposito è la circostanza che i pareri relativi a due delle 5 licenze (la n.90/20 e la n.92/22) portano la firma di tre componenti della Commissione, anziché dei cinque che firmarono gli altri pareri espressi nella stessa seduta. Chiunque abbia una certa pratica di sedute di organi collegiali sa per esperienza che negli atti che vengono sottoposti "a giro" alla firma di tutti i componenti le involontarie omissioni di firme sono tutt'altro che rare (la stessa Commissione Ispettiva ne rilevò una riguardo al parere relativo alla licenza n.71/1, espresso in seduta sicuramente "effettiva", mentre, se avesse indagato in proposito, avrebbe ri-

./.

- 53 -

levato molte altre omissioni di firma); ed è intuitivo; d'altra parte, che, se la seduta del 17-2-62 fosse stata fittizia, non sarebbe suggita al segretario della Commissione ed ai cinque corresponsabili del preteso illecito, la necessità, per allontanare ogni sospetto, della sottoscrizione dei pareri da parte di tutti. La verità è che nessuna illecità, nessuna mala fede, nessun favoritismo può attribuirsi a quest'Amministrazione in ordine alle 22 licenze in esame; e la migliore prova di ciò è che la Commissione Ispettiva, nonostante le minuziosi indagini fatte, non ha trovato alcunché di concreto e di serio da obiettare sulla concessione di dette licenze; nessuna condanna penale degli interessati, nessun motivo ostativo, nessuna mancanza di documenti nella pratiche, assolutamente nulla. Ed allora, perché insinuare sospetti solo su fatti che trovano una loro ragionevole lecita spiegazione?

C) Licenze di nuovi esercizi concesse come trapassi di vecchie licenze. Codesto On.Assessorato ha rilevato che l'ufficio licenze di questo Comune avrebbe sottoposto all'esame della Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso 38 domande di nuove licenze, presentandole falsamente come trapassi di esercizio, e cioè per evitare che la Commissione potesse dare

./.

- 54 -

parere contrario, in relazione all'art.3 del R.D.L. n.2174 del 1926, secondo cui la licenza può essere negata "allorché il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze del Comune tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione, della ubicazione dei mercati rionali."

Evidentemente la Commissione Ispettiva, sulla cui relazione codesto on.Assessorato ha modellato i suoi rilievi, ha ignorato del tutto - oltre a sbagliare largamente in punto di fatto, come appresso dimostrerò - la costante interpretazione che dell'art.3, n.2, del R.D.L. 16 dicembre 1926, n.2174, ha dato il Consiglio di Stato dopo l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.

"La libertà di commercio è un aspetto della libertà di iniziativa economica affermata dalla Costituzione e, pertanto, le disposizioni del R.D.L. 16 dicembre 1926, n.2174, devono essere applicate in armonia con il secondo comma dell'art.41 Cost., il quale segna i limiti della stessa libertà di iniziativa. Ne consegue che non basta, per negare la licenza o per respingere il ricorso avverso il relativo diniego, l'affermazione della sufficienza del commercio esistente in relazione alla località e ai generi, ma occorre che sia adeguatamente dimostrata

./.

- 55 -

l'esistenza di ragioni di pubblico interesse che si oppongono alla concessione della licenza"; in questi termini si é espressa la V Sezione del Consiglio di Stato con decisione 10 gennaio 1964 (Conorzio Agrario di Pesaro c. Prefetto e Comune di Pesaro, in "Il Foro Amministrativo", 1964, I, 2, 53), confermando numerose sue precedenti decisioni (19 ottobre 1963 n.877) in Mass.Amm., 1963?II,423), 1° giugno 1963 n.353 (in Mass.Amm., 1963?II,209), 9 marzo 1963 n.125 (in "Il Foro Amministrativo", 1963, I, 537), 10 giugno 1961 n.262 (in Mass.Amm. 1961, II, 332), 18 marzo 1961 n.110 (in "Il Foro Amministrativo", 1961, I, 546), 30 dicembre 1960 n.1077 (in Mass.Amm., 1960?II,811), 22 ottobre 1960 n.724 (in Mass.Amm., 1960, II, 664), 31 ottobre 1959 n.713 (in "Il Foro Amministrativo", 1959, I, 795) ecc.). Con altre numerose decisioni sempre la V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio che "nel vigente sistema legislativo, e con riguardo all'art. 41 Cost., i provvedimenti di concessione delle licenze di commercio costituiscono la regola e possono essere motivati anche succintamente, mentre quelli di divieto rappresentano l'eccezione e, pertanto, devono essere giustificati da una congrua motivazione, che deve contenere l'indicazione di precisi e concreti dati di fatto, dai quali risultino le specifiche e

./.

- 36 -

preminenti ragioni di pubblico interesse, le quali in rapporto agli elementi di giudizio stabiliti dall'art.3, n.2, del R.D.L. 16 dicembre 1926, n.2174, si oppongono allo esercizio della libertà di commercio" (cfr. le diverse decine di decisioni citate alla pagg.2649-2650 del "Massimario Completa della Giurisprudenza del Consiglio di Stato 1932-1961" nonché, per la giurisprudenza più recente le decisioni, pure della V Sezione, 28 febbraio 1964, n.280 (in "Il Foro Amministrativo", 1964,I,196) e 14 dicembre 1963 n.1063 (in Mass.Amm.,1963,II,539). Ultimamente, con la testè citata decisione 28 febbraio 1964, n.280 il Consiglio di Stato ha così riassunto il suo costante insegnamento: "Nel vigente sistema legislativo, i provvedimenti di concessione della licenza di commercio possono essere motivati anche succintamente mentre quelli di diniego rappresentano l'eccezione e devono, pertanto, essere sorretti da una congrua motivazione, che deve contenere l'indicazione di precisi e concreti elementi di fatto, dai quali risultino le precise e preminenti ragioni di pubblico interesse, che, in rapporto agli elementi di giudizio stabiliti dall'art.3, n.2, del R.D.L. 16 dicembre 1926, n.2174, si oppongono all'esercizio della libertà di commercio? In conseguenza, il provvedimento

./.

- 57 -

di diniego deve specificare le ragioni che lo hanno determinato e salvaguardare il preminente interesse pubblico."

Di fronte alla suddetta costante e pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale si è uniformata la Giunta Provinciale Amministrativa di Trapani accogliendo tutti i ricorsi contro i pochi dinieghi di licenza (cfr. decisioni 21 dicembre 1959 su ricorso di Cusenza Giuseppe, 23 marzo 1962 su ricorso di Marcantonio Francesca, 21 marzo 1962 su ricorso di Savona Laura, 29 settembre 1962 su ricorso di Rosati Giovanni, 21 dicembre 1962 su ricorso di Alastra Vincenza ecc.) risulta manifestamente priva di ogni base e di ogni ragionevolezza l'affermazione della Commissione Ispettiva secondo cui l'Ufficio Licenze di questo Comune avrebbe presentato alla Commissione comunale n.38 domande di nuova licenza gabellandole falsamente come richieste di trapasso onde evitare il parere contrario della Commissione. E' evidente invero che, se l'ufficio avesse avuto delle intenzioni e delle mire illecite, non avrebbe avuto affatto bisogno di ricorrere all'anzidetto grossolano trucco, poiché sarebbe stato per esso sufficiente e molto meno pericoloso l'omettere di fornire alla Commissione comunale, quei dati precisi e concreti → ammesso che

*/.

- 58 -

ne esistessero - senza i quali la Commissione non avrebbe potuto esprimere parere contrario.

Ma la Commissione Ispettiva ha sbagliato, come ho già accennato, anche in punto di fatto.

In realtà, in tutti i 38 casi cui si riferiscono i rilievi della Commissione Ispettiva, purtroppo fatti integralmente propri da codesto On.Assessorato, si trattò di trapassi, cioè di licenze concesse al posto di altre licenze per il commercio degli stessi generi, le quali erano state restituite al Comune per cessazione dei rispettivi esercizi, eppure di licenze concesse per lo stesso esercizio ed altra persona (quali sempre un congiunto del vecchio intestatario) (nn. 95/3, 98/6, 103/11, 104/17, 119/27, 124/32 e 130/38).

In altri termini, con la concessione delle licenze in questione non sarebbe aumentato il numero degli spacci esistenti nel Comune; e ciò volle fare presente l'ufficio alla Commissione e ciò volle dire la Commissione esprimendo parere favorevole "al trapasso".

Se la Commissione Ispettiva avesse approfondito le indagini su questo punto, si sarebbe facilmente accorta che soltanto per due delle 38 nuove licenze *non in numero gli esecutori delle licenze* al posto delle quali furono concesse, e cioè per quelle segnate con i nn. 106/14 e 108/16, entrambe

(5)

./.

(5) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 59 -

concesse nel 1959. Ed invero; la licenza n.2338 del 14-10-58 (n.93/1) fu rilasciata al posto di quella n.118 in testa a Coppola Luigia, restituita al Comune per cessazione di esercizio il 22-9-58; la licenza n. 2352 del 24-11-1958 (n.94/2) fu rilasciata al posto di quella n.1364 in testa a Corbasi Petronilla, restituita per cessazione il 9-10-58; la licenza n.2373 del 22-1-59 (n.95/3) fu rilasciata al posto di quella n. 349 in testa a Oddo Filippo, restituita per cessazione il 12-12-58; la licenza n.2379 del 12-2-59 (n.96/4) fu rilasciata al posto di quella n.398 in testa a Romano Maria ved.Gabriele, restituita per cessazione il 4-12-58; la licenza n.2385 del 13-2-59 (n.97/5) fu rilasciata al posto di quella n.2526 in testa a Romano Emma, restituita per cessazione il 22-11-58; la licenza n.2387 del 13-2-59 (n.98/6) fu rilasciata al posto di quella n.1305 in testa a Cirinosi Francesco, restituita per cessazione il 5-11-58; la licenza n.2390 del 18-2-59 (n.99/7) fu rilasciata al posto di quella n.2034 in testa a Messina Giulia, restituita per cessazione il 17-9-1958; la licenza n.2395 del 3-3-59 (n.100/8) fu rilasciata al posto di quella n.3965 in testa a Mancuso Baldassare, restituita per cessazione il 3-7-57; la licenza n.2397 del 3-3-59 (n.101/9) fu rilasciata al posto di quella n.3900 in

•/•

- 60 -

testa ad Oddo Salvatore, restituita per cessazione il 12-1-59; la licenza n.2398 del 5-3-59 (n.102/10) fu rilasciata al posto di quella n.3183 in testa a Navetta Mario, restituita per cessazione il 18-7-58; la licenza n.2439 del 18-5-59 (n.103/11) venne rilasciata al posto di quella n.2069 in testa Lanza-rotti Gaetano, restituita per cessazione il 5-5-59; la licenza n.2453 del 15-6-59 (n.104/12) fu rilasciata al posto di quella n.3689 in testa a Caruccio Alberto, restituita per cessazione il 24-3-59; la licenza n.2455 del 16-6-59 (n.105/13) fu rilasciata al posto di quella n.2316 in testa a Rainieri Maria restituita per cessazione il 6-4-59; la licenza n.2518 del 23-10-59 (n.107/15) fu rilasciata al posto di quella n.2137 in testa a Modica Giuseppa, restituita per cessazione il 22-10-59; la licenza n.2548 del 19-2-60 (n.109/17) fu rilasciata al posto di quella n.3783 in testa a Noto Antonino, restituita per cessazione il 11-8-59; la licenza n.2549 del 25-2-60 (n.110/18) fu rilasciata al posto di quella n.2393 in testa a Matassa Pietro, restituita per cessazione il 23-2-60; la licenza n.2608 del 15-6-60 (n.111/19) fu rilasciata al posto di quella n.662 in testa a Schifano Giuseppe, restituita per cessazione il 1°-2-60; la licenza n.2609 del 15-6-60 (n.112/20) fu

./.

- 61 -

rilasciata al posto di quella n.3159 in testa a Di Vita Anna, restituita per cessazione il 5/5/60; la licenza n.2610 del 15/6/60 (n.113/21) fu rilasciata al posto di quella n.3881 in testa a Di Bella Gaspare, restituita per cessazione il 26/4/60; la licenza n.2622 del 28/7/60 (n.114/22) fu rilasciata al posto di quella n.2585 in testa a Valenti Francesco, restituita per cessazione il 4/4/60; la licenza n.2567 del 10/10/60 (n.115/23) fu rilasciata al posto di quella n.2536 in testa a Ruggirello Giuseppe, restituita per cessazione il 4/5/60; la licenza n.2593 del 21/11/1960 (n.116/24) fu rilasciata al posto di quella n.2536 in testa a Ferrante Nicolò, restituita per cessazione il 23/9/60; la licenza n.2606 del 2/1/61 (n.117/25) fu rilasciata al posto di quella n.III in testa a Costantino Maria, restituita per cessazione il 9/4/60; la licenza n.2619 del 10/1/61 (n.118/26) fu rilasciata al posto di quella n.2466 in testa a Cernigliaro Francesco, restituita per cessazione il 28/9/60; la licenza n.2623 del 17/1/61 (n.119/27) fu rilasciata al posto di quella n.2419 in testa ad Asta Paola, giusta richiesta della stessa in data 15/11/60; la licenza n.2668 del 30/3/61 (n.120/28) fu rilasciata al posto di quella n.2342 in testa a Crapanzano Angela, restituita per cessa

./.

- 62 -

zione il 7-2-61; la licenza n°2669 del 30-3-61 (n/121/29) fu rilasciata al posto di quella n°2260 in testa a Lentini Giuseppe, restituita per cessazione l'8-2-1961; la licenza n°2696 del 29-5-61 (n°122/30) fu rilasciata al posto di quella n°3804 in testa a Carpitella Antinino; restituita per cessazione il 13-5-1961; la licenza n°2697 del 29-5-61 (n°123/31) fu rilasciata al posto di quella n°3788 in testa a Buffa Tommaso, restituita per cessazione il 15-4-61; la licenza n°2752 del 25-9-61 (n°124/32) fu rilasciata al posto di quella n°2683 in testa a Mantia Filippo, restituita per cessazione il 28-8-61; la licenza n°2754 del 7-10-61 (n°125/33) fu rilasciata al posto di quella n°2025 in testa a Salerno Francesca, restituita per cessazione il 31-8-61; la licenza n° 2760 del 24-10-61 (n° 126/34) fu rilasciata al posto di quella n. in testa a Cundari Antonietta, per rinunzia della stessa in data 5-5-61; la licenza n/2768 del 6-11-61 (n°127/35) fu rilasciata al posto di quella n.2602 in testa a Campagna Anna, restituita per cessazione il 16-10-61; la licenza n° 2809 del 27-1-62 (n.128/36) fu rilasciata al posto di quella che si sarebbe dovuta rilasciare a Daidone Biagio (parere favorevole della Commissione in data 30-5-60) e che non si rilasciò per rinunzia

(6)

./.

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 63 -

dello stesso Daidone; la licenza n.2535 del 24-3-62; (n°129/37) fu rilasciata al posto di quella n°3907 in testa a Fontana Giovanni, restituita per cessazione il 17-12-61; la licenza n°2992 dell'11-2-63 (n.130/38) fu rilasciata al posto di quella n°2654 in testa ad Adragna Anna, restituita per cessazione il 31-12-62. Per quanto riguarda le sole due licenze (n.106/14 e n°107/16) per le quali non si é riusciti a rintracciare gli estremi delle vecchie licenze al posto delle quali furono rilasciate, questa Amministrazione ritiene, conformemente al parere espresso della Commissione Comunale nella seduta del 22 luglio 1964; che l'inconveniente sia da attribuirsi alla cattiva archiviazione o allo smarrimento dei documenti relativi, da escludere categoricamente che vi possa essere stata malafede da parte dell'Ufficio licenze, dato anche che la Commissione Ispettiva non ha rilevato, relativamente a dette ~~due~~ licenze, irregolarità di altro genere.

D) Licenze concesse pur avendo i richiedenti prodotto documenti discordanti nella indicazione della data di nascita. Codesto Assessorato ha rilevato che questa Amministrazione ha rilasciato 142 licenze senza rilevare che esisteva discordanza nell'indicazione

./.

- 64 -

della data di nascita dei richiedenti sui vari documenti presentati a sostegno della domanda, l'appunto è esatto, anche se si riferisce a 141 casi e non a 142 (nella relazione della Commissione Ispettiva infatti si passa dal n°158/28 al n.160/30). Il mancato controllo avrebbe portato, secondo le indagini della Commissione Ispettiva, al rilascio di 108 licenze con la data di nascita degli intestatari errata e di 5 licenze senza indicazione della detta data (di 1 licenza (la ,167/37) la Commissione non dice se la data è esatta o errata, e delle rimanenti 27 è riconosciuta l'esattezza);

Si tratta indubbiamente di una grave negligenza da parte degli Uffici, la quale avrebbe potuto portare al rilascio di licenze ad individui non aventi i requisiti di legge. Tuttavia si può senz'altro escludere anche in questo caso la malafede degli uffici, date che dalle indagini esperite dalla Commissione Ispettiva è risultato che nessuno dei 141 intestatari delle licenze in questione si trovava al momento del rilascio della licenza sfornito dei requisiti di legge e che soltanto per due di essi (Incalcaterra Vincenza (n°168/38) e Scavuzzo Giovanni (n.201/71) il mancato controllo della data di nascita indicata nei vari documenti aveva impedito che fosse accerta-

./.

- 63 -

ta l'esistenza, a carico degli stessi, di precedenti penali, peraltro non ostativi.

Questa Amministrazione, perché siano sanate le licenze rilasciate con data di nascita errata e siano revocate quelle che eventualmente dovessero risultare non in regola con le norme di legge in materia, ha disposto la revisione generale di tutte le licenze revisione che è già in corso e che sarà portata a termine nel più breve tempo possibile.

E) Licenze a cui furono aggiunte nuove voci senza che fosse curata l'esenzione della tassa sulle concessioni governative - Si tratta di aggiunzioni di voci a quattro licenze nel marzo e nell'aprile del 1961, cioè nel periodo di prima applicazione del nuovo T.U. sulle concessioni governative (approvato con D.P.R. 1-3-61, n.151, entrato in vigore il giorno successivo) con il quale fu introdotto per la prima volta l'obbligo del pagamento della tassa per le nuove voci aggiunte nella licenza.

Successivamente l'Ufficio pretese sempre l'esibizione della bolletta comprovante il pagamento della tassa in questione.

Peraltro, su invito di questa Amministrazione, gli interessati hanno regolarizzato la posizione versando

./.

- 66 -

la prescritta tassa di L.3.000 sul conto corrente postale n.7/3400 intestato al I° Ufficio IGE di Palermo, giusta le ricevute appresso indicate rilasciate dall'Ufficio Postale di Trapani: Amodeo Giuseppe (n.273/1) ricevuta n°671 del 20-6-64, Pappalardo Domenico (n.274/2) ricevuta n°734 del 20-6-64, Scavuzzo Giovanni (n.275/3) ricevuta n.636 del 20-6-64; Orso Rosaria (n.276/4) ricevuta n°253 del 30-7-64.

F) Licenze con irregolarità varie - Si tratta delle seguenti 10 licenze:

- Licenza n°2363 intestata ad Abbonato Giuseppa (controdistinta nella nota di addebiti di codesto On.Assessorato, col n°277/1) il fatto rilevato dalla Commissione Ispettiva risponde a verità. Sia nel verbale che nella domanda appare chiara la correzione del parere della Commissione comunale, da contrario a favorevole. Questa Amministrazione tuttavia, anche questa volta, ritiene di potere escludere ogni dolo da parte degli Uffici, in quanto la correzione dipende con ogni probabilità da un ripensamento della stessa Commissione.

-Licenze n.2376 intestata a Daidone Dott.Luciano (n.272/2) e n.3074 intestata a Poma Bartolomeo (n. 286/10). I rilievi della Commissione Ispettiva sono

./.

- 67 -

esatti. Peraltro si tratta manifestamente di veri errori di trasmissione nei verbali di seduta.

-Licenza n.2422 intestata a Tignino Saverio (n.279/3).

In effetti né la Commissione comunale né l'ufficio licenze rilevarono che il certificato penale allegato era di data anteriore a tre mesi, ma non è pensabile alcun favoritismo in quanto dalle indagini della Commissione Ispettiva il Tignino è risultato incensurato.

-Licenza n.2527 intestata a Paladino Antonino (n.280/4).

La Commissione Ispettiva ha mosso due rilievi: 1°) che il parere della Commissione comunale risulta essere stato espresso in una seduta avvenuta quattro giorni prima della presentazione della istanza; 2°) che il parere della Commissione comunale per l'aggiunzione di altre voci fu verbalizzato come dato a Paladino Antonino anziché Antonina.

Per quanto riguarda il primo rilievo, non è possibile a distanza di quattro anni, accertare con precisione come l'irregolarità si sia verificata. Per quanto riguarda, invece, il secondo rilievo è appena il caso di dire che si tratta di un errore di trascrizione, di tipo molto comune, come è dimostrato anche dal fatto che codesto On.Assessorato nell'indicare l'intestatario della licenza in questione è caduto nello stesso errore commesso dalla Commissione comunale (Paladino

./.

- 68 -

Antonino, anzicchè Antonina).

-Licenza n.2561 intestata a Cassarà Mario (n.281/15).

Si tratta di un errore di trascrizione nel verbale di seduta, determinato dal fatto che il primo dei due richiedenti era Ingrassia Giuseppe. Peraltro deve ritenersi certo che la Commissione intese esprimere parere favorevole per la concessione della licenza a Cassarà Mario, in quanto la rinunzia dello Ingrassia risulta annotata in calce alla domanda sulla quale è anche annotato il parere favorevole sottoscritto dai componenti della Commissione.

-Licenze n.2578 intestata a Montalbano Vito (n.282/6)

n.2589 intestata a Caruso Salvatore e Paolo (n.283/7)

e n.2607 intestata a Vario Rosaria (n.285/9). La discordanza rilevata dipende da errore materiale commesso dal segretario della Commissione nel compilare il verbale della seduta del 13/8/59 (13/6/59 anzicchè 13/8/59) . Che sia così risulta dal fatto che nel relativo registro il verbale erroneamente datato 13/6/59 è in calce al verbale datate 9/7/59.

-Licenza n.2604 intestata a Federico Maria (n.284/8).

L'Ufficio non aveva nessun obbligo di richiedere alla Federico al momento del rilascio della licenza la rinnovazione dei documenti già prodotti, in perfetta regola, al momento della richiesta, anche se tale

./.

- 69 -

rilascio avvenne dopo parecchi mesi. Peraltro ogni ipotesi di dolo è esclusa dal fatto che dalle indagini esperite dalla Commissione Ispettiva è risultato che la Federico è stata sempre incensurata.

G) Licenze concesse a richiedenti non immuni da precedenti penali o non capaci civilmente, ovvero non revocate, per i detti motivi, in sede di revisione annuale. - Codesto Assessorato ha mosso appunti a questa Amministrazione: a) per avere concesso licenze a n.10 persone che, pur avendo presentato il certificato penale con l'annotazione "nulla", avevano in realtà precedenti penali; b) per avere concesso licenze a n.9 persone con precedenti penali risultanti dai prodotti certificati penali; c) per avere concesso licenze a n.2 persone non in grado di obbligarsi civilmente perché falliti; d) per non avere revocato, in sede di versione annuale, quattro licenze i cui titolari erano incorsi in condanne penali o erano stati dichiarati falliti dopo il rilascio della licenza.

Poiché tutti i rilievi di cui sopra sono stati raggruppati sotto il titolo "Licenze concesse in violazione dell'art.53 della Legge di P.S. del 1889 in

./.

- 70 -

relazione all'art.3 del R.D.L. 16-12-1926 n.2174, e poiché la citata legge di P.S. del 1889 non è più in vigore già da parecchi decenni, ritengo indispensabile, prima di passare alla confutazione dei singoli rilievi, premettere alcuni brevi richiami relativi alla legislazione effettivamente vigente in materia. Con R.D.L. 16-12-1926, n.2174, convertito senza modifiche nella legge 18-12-1927 n.2501, la concessione della licenza di commercio da parte dell'Autorità comunale venne subordinata al possesso degli stessi requisiti subiettivi a cui la legge di pubblica sicurezza allora vigente subordinava la concessione, da parte dell'Autorità di P.S., della licenza per la apertura di determinati esercizi pubblici (alberghi, locande ecc.). Per uno strano errore, probabilmente dovuto a mancanza di coordinamento tra gli uffici legislativi dei vari Ministeri, gli anzidetti requisiti furono determinati, per relationem, con il richiamo all'art.53 della vigente legge di pubblica sicurezza, nell'evidente presupposto che fosse ancorata in vigore la legge di pubblica sicurezza 30-6-1889, n° 5144 (il cui art.53 stabiliva appunto i requisiti subiettivi per la concessione della licenza), mentre in realtà, al tempo della pubblicazione del R.D.L.

./.

- 71 -

16-12-1926, n.2174 (cioè al 29-12-1926), l'anzidetta legge non era più in vigore (salvo alcune temperanee eccezioni del tutto estranee al caso in esame), in quanto era stata sostituita dalla nuova legge di pubblica sicurezza 6-11-1926, n.1848, pubblicata sulla G.U. 8-11-1926 ed entrata in vigore, dopo la ordinaria vacatio, il 23-11-1926. Quindi è evidente che il richiamo all'art.53 della legge del 1889 deve intendersi nel senso che i requisiti per la concessione delle licenze di commercio da parte del Comune devono essere gli stessi di quelli per la concessione delle licenze di pubblica sicurezza.

Ciò posto, è chiaro che per determinare detti requisiti non si può risalire all'art.53 della legge di pubblica sicurezza del 1889 e neppure ai corrispondenti articoli 10 e 90 della legge di pubblica sicurezza del 1926, in quanto neppure quest'ultima legge è più in vigore, essendo stata sostituita dalla legge 18-6-1931, n.773, la quale è tuttora in vigore, salvo per quanto riguarda alcune norme che sono state modificate da leggi successive ed alcune altre norme che sono state dichiarate incostituzionali.

Gli articoli che riguardano i requisiti per le licenze di commercio sono l'11 ed il 92 (i quali non sono stati modificati né dichiarati incostituzionali) ed

./.

- 72 -

è appunto a questi articoli che bisogna far capo - e non alle norme della legge del 1889, come erroneamente si afferma nella nota di codesto On.Assessorato - per stabilire la legittimità o meno delle licenze di commercio elencate in detta nota.

Ora, secondo il combinato disposto dei suddetti articoli 11 e 92 della legge di pubblica sicurezza, bisogna distinguere i casi in cui la licenza deve essere negata da quelli in cui pùò essere negata. Precisamente deve essere negata:

1°) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colpeo e non ha ottenute la riabilitazione;

2°) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3°) a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica o il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti.

La licenza, invece, può essere negata "a chi ri-

./.

- 73 -

"portato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza e resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta".

Di fronte alle suddette precise disposizioni di legge non è assolutamente ammissibile la tesi della Commissione Ispettiva, secondo cui la licenza debba essere negata o revocata, sotto il profilo del venir meno del requisito della buona condotta, per qualsiasi condanna alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio. Nei regimi liberi bisogna essere molto cauti nell'adottare provvedimenti limitativi delle libertà garantite ai cittadini della Costituzione, tra le quali è anche la libertà di commercio; e non è certo lecito adottarli per motivi che precisi disposizioni di legge dichiarano non incompatibili con l'esercizio di tali libertà. L'adottarli poi - come nel caso in esame - attraverso l'espedito di una motivazione apparentemente legittima concreterebbe, a mio parere, un potente caso di accesso di potere per sviamento.

Tutto ciò premesso, passo all'esame dei singoli ri-

./.

- 74 -

lievi di codesto Assessorato.

a) Per quanto riguarda le prime dieci licenze (dal n.287/1 al n.296/10) ritengo che sia la Commissione comunale che l'Ufficio licenze non solo non abbiano commesso irregolarità, ma non abbiano neppure agito con negligenza (ad eccezione della non rilevata discordanza delle date di nascita indicate nei certificati penali e nei certificati di buona condotta prodotti da Ingalcaterra Vincenzo e Scavuzzo Giovanni, discordanza su cui mi sono già soffermato). Infatti tutti e dieci i richiedenti insieme alla domanda di licenza produssero certificato penale con l'annotazione "nulla" e quasi tutti produssero il certificato anche di buona condotta; quindi l'ufficio licenze non aveva motivi per promuovere indagini ai sensi del 2° comma dell'art.606 del codice di procedura penale. In particolare Fiore Giuseppe (n.287/1) produsse certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 18/2/60 e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 11/3/1960, Ingalcaterra Vincenzo (n.288/2) produsse certificato penale in data 18/1/60 (sia pure con data di nascita errata) e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 23/12/59, Scavuzzo Giovanni (n.

./.

- 75 -

289/3) presentò certificato penale in data 30/1/61 (sia pure con data di nascita errata) e certificato di buona condotta del Sindaco di Paceco in data 31/1/61, Solina Mariano (n.290/4) presentò certificato penale in data 20/9/61 e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 27/9/61, Biunda Giuseppe (n.291/5) presentò certificato penale in data 14/1/63 e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 28/12/62, Bensi Giuseppe (n.292/6) presentò certificato penale in data 21/1/63 e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 22/1/63, Lombardo Anna (n.293/7) presentò certificato penale in data 13/11/61, Barresi Pasquale (n.294/8) presentò certificato penale in data 7/5/1963 e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 9/5/63, Amodeo Giuseppe (n.295/9) presentò certificato penale in data 16/5/62 e certificato di buona condotta del Sindaco di Trapani in data 22/5/63, ed infine Carpitella Antonino (n.296/10) presentò certificato penale in data 10/7/63.

Ovviamente non può farsi cari a questa Amministrazione se i certificati penali rilasciati dalla Procura della Repubblica portavano indicazioni incomplete.

Per quanto riguarda i certificati di buona condotta rilasciati da questa Amministrazione mi riservo di

./.

- 76 -

dare appresso gli opportuni chiarimenti, in sede di risposta agli appunti messi da codesto Assessorato alle pagg. 72 e 73 della nota di addebiti.

Comunque, a seguito delle indagini della Commissione Ispettiva ed in sede di revisione per l'anno in corso, la Commissione Comunale per il Commercio fisso ha proposto la revoca delle licenze n.2995 intestata a Bensi Giuseppe, n.3060 intestata ad Amodeo Giuseppe e n.3079 intestata a Carpitella Antonino, dando atto che la licenza n.2586 intestata a Incalcaterra Vincenza è stata restituita al Comune per cassazione di esercizio in data 1/10/62. I relativi provvedimenti sono in corso.

b) Per quanto riguarda le licenze (dal n.297/11 al n.305/19) concesse a 9 persone che presentarono il certificato penale con annotazioni di precedenti vari, le singole posizioni debbono essere riesaminate in relazione a quanto ho sopra esposto e circa la legislazione vigente in materia. Ovviamente sono da considerarsi irrilevanti i precedenti per cui il rifiuto e la revoca della licenza non sono obbligatori né discrezionali. Di fronte a precedenti del genere rifiuto e revoca sarebbero atti illegittimi. Per quanto riguarda, in concreto, le fattispecie di ri

./.

- 77 -

fiuto e revoca discrezionale, è da tenere presente che questa amministrazione si è avvalsa qualche volta del potere discrezionale di cui sopra (il cui cattivo uso è censurabile - anche questo bisogna tener presente - soltanto per eccesso di potere e nella competente sede giurisdizionale), soprattutto per considerazioni di ordine sociale. Invero non è chi non sappia come l'ottenere una licenza di commercio rappresenti spesso per il pregiudicato l'unico mezzo per abbandonare la via del vizio e rifarsi una vita. La licenza di commercio assicura al pregiudicato, a cui è precluso l'accesso ai pubblici impieghi e di fatto anche a quelli privati, una fonte di reddito che gli consente una vita decorosa ed onesta, sicchè molto raramente il pregiudicato che ha ottenuto una licenza di commercio ricade in comportamenti delittuosi. E ciò è tanto vero che la Commissione Ispettiva, nonostante le rigorose indagini compiute, ha accertato che dei 19 pregiudicati, a cui questa Amministrazione concesse la licenza, soltanto uno (Margagliotti Gaspare (n.298/12) commise reati dopo la concessione, reati peraltro non gravi (due contravvenzioni stradali e tre sottrazioni di mobili pignorati di sua proprietà).

Ciò posto, passo ad esaminare i singoli casi:

-Licenze nn.2370 e 2500 intestate a Santangelo Rosoline

./.

- 78 -

(n.297/11). Il Santangelo presentò, oltre al certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani in data 12/12/58, il certificato penale da cui risultano otto condanne, alcune assolutamente non estative, altre che consentivano il rilascio a discrezione dell'Amministrazione.

Peraltro la licenza n.2370 venne restituita per cessazione di esercizio in data 11/12/59).

Per quanto riguarda l'altra licenza la Commissione comunale, stata la dichiarazione di fallimento del Santangelo, ha espresso parere per la revoca. Il relativo provvedimento è al o studio, anche in relazione a quanto dirò in appresso a proposito delle licenze di cui ai nn.306/20 e 307/21.-

-Licenza n.2481 intestata a Margagliotti Gaspare (n.298/12)

Le quattro condanne riportate nel certificato penale presentato dal Margagliotti non consentivano il rifiuto della licenza, la quale, peraltro, è stata restituita al Comune, per cessazione di esercizio in data 26/4/60.

-Licenza n.2510 intestata a Trignani Tommaso (n.299/13).

Oltre al certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani il 9/9/59, il Trignani produsse un certificato penale nel quale erano annotate due condanne per cui il rifiuto della licenza è discrezionale.

./.

- 79 -

La licenza , peraltro, è stata restituita per morte del titolare, avvenuta il 1° febbraio 1963.

- Licenza n.2582 intestata a Fontana Francesco (n.300/14)
La condanna annotata nel certificato penale presentata dal Fontana, unitamente al certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice in data 11/10/60, consentiva il rilascio discrezionale della licenza.

Nella seduta del 25/6/1964 la Commissione Comunale, in sede di revisione, ha espresso parere favorevole per la conferma.

- Licenza n.2700 intestata a Garofalo Grazia e Scuduto Alberto (n.301/15). Effettivamente, trattandosi di condanna superiore agli anni tre, per quanto rimanente a sette anni prima, la licenza non avrebbe potuto essere concessa. E pertanto la Commissione comunale, in sede di revisione, ha espresso parere per la revoca. Il provvedimento è in corso.

- Licenza n.2709 intestata a Bulgarella Paolo (n.302/10). Erroneamente codesto Assessorato ha indicato in anni 4 la pena della reclusione iscritta a carico del titolare sotto la data del 5/10/1946, dato che in effetti si tratta di mesi quattro. Pertanto non v'era alcun motivo ostativo per concedere la licenza, tanto più che il Bulgarella aveva presentato a suo tempo certi-

./.

- 80 -

ficato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Trapani in data 18 settembre 1959.

La Commissione comunale nella seduta del 3/7/1964 ha espresso parere favorevole per la conferma.

- Licenza n.2987 intestata a Modica Antinino ed Isidoro (n.303/17). Le condanne riportate da Modica Isidoro non erano estative. La Commissione comunale nella seduta del 26/6/1964 ha espresso parere favorevole per la conferma.

- Licenza n.3003 intestata ad Orlando Sebastiano (n° 304/18). Nel certificato penale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trapani in data 6/2/1963, prodotto dall'Orlando a corredo della domanda di licenza, erano annotate soltanto una ammenda di L.2.000 per vendita ambulante senza licenza ed una multa di lire L.10.000 per omissione di atti di Ufficio, condanne entrambe non estative.

A seguito di quanto emerso dalle indagini della Commissione Ispettiva, la Commissione comunale, nella seduta del 26/6/1964, ha espresso parere per la revoca. Il provvedimento è in corso.

- Licenza n.3020 intestata a Saluto Girolamo (n.305/19) L'unica condanna riportata nel certificato penale presentato dal Saluto, unitamente al certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco di Erice in data 12/1/1963,

./.

- 81 -

non consentiva il rifiuto della licenza.

La Commissione comunale nella seduta del 2-7-1964 ha espresso parere per la conferma.

Dall'esame delle 10 licenze in questione é emerso che soltanto in un caso (Carofalo Grazia e Scaduto Alberto) questa Amministrazione ha per errore rilasciato licenza in violazione delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'Amministrazione ha rispettato le leggi, avvalendosi in qualche caso del potere discrezionale di sua competenza, sulla base di quanto risultava dalle annotazioni dei certificati penali prodotti dagli interessati, annotazioni purtroppo in alcuni casi rivelatesi incomplete (ma di ciò, ripeto, non può farsi colpa al Comune).

C) Circa le due licenze che questa Amministrazione avrebbe rilasciato ad individui non in grado di obbligarsi civilmente, perché in istato di fallimento (nn. 306/20 e 307/21), debbo anzitutto fare presente che non é affatto vero che il fallito non possa obbligarsi civilmente senza avere ottenuto la riabilitazione ai sensi degli artt. 142 e seguenti della legge fallimentare 16 marzo 1942, n.267. La natura ed i limiti della "diminutio" della capacità giuridica del fallito sono ben diversi. Giusta l'art.42 della testè citata legge fal-

./.

- 82 -

limitare il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di "dichiarazione di fallimento" e di quelli che a lui pervengono durante il fallimento "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" e giusta il successivo art.43 perde la capacità processuale (la quale passa al curatore) nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale "compresi nel fallimento". Nessuna norma della legge fallimentare, o di altre leggi, toglie al fallito la capacità di obbligarsi civilmente e pertanto "nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività e che ne intrapenda una nuova" (cfr. Cass. Civ., 24 marzo 1962, n.607, in Rep. Giur. it., 1962, voce "Fallimento, n.56).

Il Provinciali, che pur critica il sistema per gli inconvenienti pratici cui può dar luogo, non può fare a meno di riconoscere, come è ormai pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che "non sussiste, a seguito del fallimento, divieto di esercitare la professione di imprenditore commerciale" (cfr. Benzo Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, ed. Giuffrè 1962, pag.594); e nella decisione del Consiglio di Stato, Sez.V, in data 27 settembre 1960, n.664, si afferma che "il fallimento del titola-

./.

- 83 -

re della licenza di commercio e la conseguente interruzione di esercizio non importano la decadenza della licenza" (cfr. "Il Consiglio di Stato", 1960, pag.1536). D'altra parte, non é neppure esatto che il fallito riacquisti l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni soltanto con la riabilitazione. Egli invece le riacquista, giusta l'art.120 della legge fallimentare (legge che evidentemente la Commissione Ispettiva non ha letto per intero) sia nel caso di concordato che in tutti gli altri casi di cessazione della procedura fallimentare previsti dall'art.118 (mancanza di domande di ammissione al passivo, pagamento integrale dei creditori e delle spese di procedura, ripartizione finale dell'attivo ed inutilità della continuazione della procedura per insufficienza di attivo). Gli effetti della dichiarazione di fallimento, i quali permangono anche dopo la cessazione della procedura e sino alla riabilitazione civile, sono quelli della iscrizione nell'albo dei falliti e delle conseguenti incapacità, le quali a loro volta non sono disposte dalla legge fallimentare ma in parte dal codice civile e in parte da altre leggi speciali (incapacità allo ufficio tutelare (art.350, n.5; cod.civ.), ineleggibilità alla carica di amministratore di società commerciale (art.2382 cod.civ.), divieto d'ingresso in Borsa (art.

./.

- 84 -

8, n. 2, Legge 20 marzo 1913, n. 272) a conseguente esclusione della professione di agente di cambio, ecc.). Altri effetti della dichiarazione di fallimento cessano indipendentemente sia dalla riabilitazione che dalla cessazione della procedura fallimentare (per esempio la perdita dell'«elettorato attivo», la quale, ai sensi dello art. 2, n. 2, della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dura soltanto cinque anni a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa). Ma tutte queste incapacità non hanno nulla a che vedere con l'esercizio del commercio e quindi non possono essere di ostacolo alla concessione della licenza di commercio.

Ciò è più che sufficiente, a mio parere, a dimostrare l'assoluta infondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione Ispettiva relativamente alle licenze in esame. Per quanto riguarda in particolare la licenza n. 2391 rilasciata a Mazzeo Giuseppe il 17 ottobre 1962 è inoltre da dire che la Commissione Ispettiva, pur tanto solerte nel rilevare e denunciare minuzie e nel formulare sospetti, ha omissi di tenere presente che il Mazzeo, dichiarato fallito il 3 luglio 1954, aveva ottenuto la riabilitazione civile con sentenza del Tribunale di Trapani in data 5 aprile 1961, cioè oltre un anno prima della licenza incriminata.

- 85 -

d) Per quanto riguarda, infine, le quattro licenze (dal n.306/20 al n.311/23), che secondo l'assunto di codesto on.Assessorato si sarebbero dovute revocare in sede di revisione annuale, questa Amministrazione rileva anzitutto che nessuna norma di legge impone ai Comuni di procedere annualmente alla revisione generale delle licenze. Questa Amministrazione non ha mancato, tuttavia, di revocare le licenze i cui titolari avevano perduto alcuno dei requisiti prescritti dalla legge, a mano a mano che è venuta a conoscenza dei fatti che imponevano la revoca. E che il metodo seguito non sia stato cattivo è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che su centinaia e centinaia di licenze la Commissione Ispettiva ne ha trovato soltanto quattro che a suo parere avrebbero dovuto essere revocate, una per fallimento del titolare (e l'obbligo della revoca è quanto meno dubbio) e le altre tre per condanne varie (di cui, peraltro, quelle riportate da Barrovecchio Giuseppe e da Modica Maria non sono ostative alla concessione della licenza).

Comunque, in obbedienza all'invito di codesto Assessorato, questa Amministrazione ha già disposto, come ho detto in precedenza, la revisione generale delle licenze, revisione tutt'ora in corso.

In sede di tale revisione la Commissione comunale ha

./.

- 86 -

già esaminato le pratiche relative alle quattro licenze di cui trattasi, esprimendo parere per la recova relativamente alla prima e alla terza, mentre non ha preso alcun provvedimento relativamente alle altre due perchè le stesse sono state restituite al Comune per cessazione di esercizio, rispettivamente in data 20 novembre 1962 e 2 marzo 1964.

CERTIFICATI DI BUONA CONDOTTA

La Commissione Ispettiva ha rilevato che non sempre i certificati di buona condotta venivano rilasciati a seguito di approfondite indagini.

In realtà i certificati in parola venivano rilasciati su semplice parere espresso dal Comandante dei Vigili Urbani.

A seguito dei rilievi di codesto On.Assessorato il servizio è stato riordinato e le informazioni del Comando dei Vigili Urbani vengono fornite in appositi moduli, nei quali, oltre le notizie sul comportamento generale tenuto dal richiedente, vengono annotate anche tutti i precedenti penali rilevati presso il Casellario Giudiziario del Tribunale di Trapani, nonché i carichi pendenti rilevati presso gli uffici giudiziari del luogo.

./.

- 87 -

Nel caso di nati fuori provincia viene richiesto il certificato generale ai sensi del secondo comma dell'art. 606 C.P.E.P.

Peraltro è da tenere presente che il giudizio del Sindaco sulla condotta non può che essere complessivo e discrezionale. Non basta l'esistenza di un qualsiasi precedente penale a giustificare il rifiuto del certificato di buona condotta, poichè altrimenti, come ho già avuto occasione di mettere in rilievo, si attribuirebbero in concreto effetti elidenti o limitanti determinati diritti ed interessi privati a fatti che precise dichiarazioni di legge dichiarano non influenti rispetto al pieno esercizio e godimento di tali diritti ed interessi.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

La Commissione Ispettiva ha rilevato che alcuni preventivi di spese per lavori di allacciamento alla rete idrica sono stati ridotti dall'Ufficio per interventi di amministratori e variamente decurtati per disposizione dell'Assessore agli acquedotti, del Sindaco, del Vice Sindaco o anche di semplici consiglieri.

Dagli atti in possesso dell'ufficio acquedotti invero non risultano tali interventi e disposizioni ad eccezione del caso n.7, né dichiarazioni in tal senso da parte del Direttore dell'Ufficio risultano nei rilievi ispettivi.

Si tratta di correzioni sui preventivi apportati dallo stesso ufficio che per i casi n.2 e n.4 sono risultati giustificati.

./.

- 88 -

Peraltro, trattandosi di preventivi e non di consuntivi, la riduzione non può avere ^{avuto} altro effetto se non quello di limitare la somma da depositare salvo conguaglio dalle aspirante all'utenza all'atto della stipula del contratto. Può anche darsi che questa limitazione sia stata in qualche caso determinata da insistenze dell'interessato e da spontanee considerazioni di riguardo da parte dell'Ufficio Acquedotti, ma in realtà quel che importa è che le pratiche siano state regolarmente definite in sede di consuntivo. Ed in realtà dagli atti dell'Ufficio Acquedotti risulta che in otto dei 12 casi rilevati dalla Commissione Ispettiva gli utenti hanno versato le differenze tra il deposito effettuato all'atto della stipula del contratto e l'importo del consuntivo (precisamente Spitaleri Calogero £.1.000 in data 9/7/1964, Ricupero Raimondo £.1.000 in data 8/7/64, Catania Maria Rosa £.1.000 in data 8/7/64, Sammartano Filippo £.2.700 in data 9/7/64, Mineo Gaspare £.14.300 in data 13/7/64, Genna Elena £.3.500 in data 7/7/64, Costa Francesco Paolo £.10.950 in data 13/7/964 e Calamia Francesco £.10.000 in data 14/7/1964). In altri due casi (Scalabrino Lucia e Solaro Maria e C) gli utenti non hanno versato nulla perchè l'importo del consuntivo è risultato pari alla somma depositata al momento della stipula del contratto. Sicchè, per quanto riguarda le dieci partite l'unico appunto che può muoversi all'Ufficio Acquedotti riguarda il ritardo nella compilazione dei consuntivi e

./.

- 89 -

nei conseguenti conguagli. E' da ritenersi, però, che siffatto inconveniente non si verificherà più in quanto questa Amministrazione ha disposto che i consuntivi vengano compilati entro breve termine dall'ultimazione dei lavori, tanto nell'interesse del Comune, quanto nel caso di somme versate in più, nell'interesse degli utenti.

Per quanto riguarda il caso della S.G.E.S. è da rilevare che questa Amministrazione consentì l'anticipata modifica del contratto in considerazione dell'evidente errore di calcolo nel quale erano incorsi sia la S.G.E.S. che l'Ufficio acquedotti nello stipularlo.

Infatti essendo stata alimentata la centrale termoelettrica della S.G.E.S. con una tubazione da 2" l'Ufficio avrebbe potuto garantire un volume giornaliero di mc.40 di acqua solo se l'erogazione in rete fosse stata giornaliera e continuativa nelle 24 ore. Ma l'erogazione dell'acqua nei rioni cittadini è a giorni alterni e limitata a solo sei ore per cui giammai la centrale termoelettrica avrebbe potuto ricevere al contatore un volume giornaliero di mc.40 di acqua, semmai a giorni alterni di mc.10 di acqua. Si trattò pertanto della correzione di un errore materiale che avrebbe consentito al Comune una perdita, ma un illegittimo arricchimento ai danni della S.G.E.S.

Convengo che la modifica anticipata avrebbe dovuto essere consentita con regolare atto deliberativo, ma a ciò sarà provveduto prossimamente in via di sanatoria.

*/.

- 90 -

Per quanto riguarda, infine, il caso del Circolo Canottieri, preciso che è stata nell'intenzione di questa Amministrazione esentare detto Circolo dal pagamento delle spese di impianto, nonché dal pagamento temporaneo del canone annuale, in considerazione del fatto che si tratta di una nuova istituzione sportiva meritevole di incoraggiamento dato le caratteristiche spiccatamente marine del Comune di Trapani.

E' in corso la deliberazione in tal senso, in via di sanatoria, conformemente a quanto è stato implicitamente suggerito dalla stessa Commissione Ispettiva.

CONCLUSIONI. - Ritengo a questo punto di potere affermare che l'approfondimento delle varie situazioni, sulle quali la Commissione Ispettiva ha trovato da ridire, induce ad escludere nel modo più assoluto che questa Amministrazione e gli uffici dipendenti abbiano operato in malafede.

Certamente non tutto è stato fatto in modo perfetto e sotto tale profilo questa Amministrazione ha motivo di ringraziare codesto on.Assessorato e la Commissione Ispettiva per averle segnalato lacune e deficienze dei vari servizi. Ma i sospetti di favoritismi e di illiceità, esplicitamente o larvamente formulati dalla Commissione Ispettiva, sono nettamente da respingere ed io nettamente li respingo a tutela del buon nome e della dignità degli amministratori che mi coadiuvavano e di quelli che mi hanno preceduto, nonché del corpo dei dipendenti comunali, che può anche non essere perfetto, ma che tuttavia, nel suo complesso, lavora utilmente ed onestamente al servizio della collettività comunale.-

Trapani, li 10 set. 1964

Per copia conforme

IL SINDACO

F.to CALAMI

DOCUMENTO 191

**RELAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 1964, TRASMESSA IL 5 MARZO 1964
DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTAN-
ZE ACQUISITE NEL CORSO DELLA ISPEZIONE STRAORDINARIA
SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI AGRIGENTO DAL DOTTOR NICOLA
DI PAOLA E DAL MAGGIORE ROSARIO BARBAGALLO IN ORDINE
ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPE-
RE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE
DI COMMERCIO.**

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 24 febbraio 1964

1

Prot. D/463

Onorevole Presidente,

La prego di voler sollecitare l'invio a questa Presidenza della relazione dell'ispezione straordinaria effettuata presso il Comune di Palermo dal Prefetto Francesco Bevivino nonchè le relazioni delle ispezioni straordinarie effettuate presso i Comuni di Trapani e di Agrigento rispettivamente dal Vice Prefetto Giuseppe Foti e dal Vice Prefetto Nicola Di Paola;

La prego altresì di invitare il Prefetto Giulio Scaramucci a trasmettere al più presto la relazione che gli fu richiesta allorchè venne ascoltato dalla Commissione a Palermo il 18 gennaio scorso.

Con ringraziamenti e i migliori saluti**(Sen. Donato Pafundi)**

Onorevole
Giuseppe D'ANGELO
Presidente della Regione Siciliana
P A L E R M O

(1) La relazione sull'ispezione straordinaria effettuata presso il Comune di Palermo citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 192, nel Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII legislatura, alle pagg. 9-439. (N.d.r.)

(2) La relazione sull'ispezione straordinaria effettuata presso il Comune di Trapani citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 202, alle pagg. 5-205. (N.d.r.)

(3) La relazione sull'ispezione straordinaria effettuata presso il Comune di Agrigento citata nel testo è pubblicata alle pagg. 307-514. (N.d.r.)

(4) La relazione del prefetto Giulio Scaramucci citata nel testo sarà pubblicata, nel contesto del documento 188, nel successivo tomo del IV Volume. (N.d.r.)

(5) Il testo del resoconto stenografico delle dichiarazioni rese dal dottor Giulio Scaramucci, cui la lettera fa riferimento, è pubblicato nel Doc. XXIII, n. 3 - Senato della Repubblica - VII legislatura, alle pagg. 873-884. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica Italiana
 Regione Siciliana

Il Presidente

0914

Palermo, li

. 5 MAR 1964

Data di	5 MAR 1964
Prot. D	Tit.
N. 489	

2

OGGETTO: Relazione della Commissione ispettiva presso il Comune di Agrigento.


ALL'ON.LE SENATORE DONATO PAFUNDI
 Presidente della Commissione Parlamentare
 d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

P. O. M. A.
 Palazzo della Sapienza

Con riferimento alla lettera in data 24 febbraio 1964, invio alla S.V. On.le copia della relazione presentata dalla Commissione da me nominata con decreto del 18 novembre 1963 per una ispezione straordinaria presso il Comune di Agrigento. (6)

In pari data, dopo il preliminare esame eseguito dagli Uffici della Presidenza, ho trasmesso un'altra copia della relazione all'Assessore regionale agli Enti Locali perchè proceda, nella sua competenza, alle dovute contestazioni al Sindaco fissandogli il termine di quindici giorni per la risposta. (7)

Mi riservo di informare la S.V. On.le sulle risultanze delle contestazioni e sui provvedimenti che, in conseguenza, dovrò adottare. (8)



(6) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 305. (N.d.r.)

(7) Si riporta qui il decreto citato nel testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 19 novembre 1963:

DECRETO PRESIDENZIALE 18 novembre 1963, n. 25764.

Ispezione straordinaria presso il Comune di Agrigento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che motivi di eccezionale gravità inerenti alla valutazione di recenti avvenimenti inducono ad accertare se siano state puntualmente osservate, nell'ultimo quinquennio, da parte del Comune di Agrigento, le

(Segue nota)

(Segue)

vigenti norme della disciplina urbanistica e le disposizioni del regolamento edilizio, a verificare la regolarità delle procedure seguite nella concessione degli appalti e ad effettuare il riesame delle licenze relative alle attività commerciali, nonché delle concessioni amministrative di qualsiasi genere;

Ritenuto che l'eccezionale gravità della situazione è tale da esigere che venga effettuata una ispezione straordinaria in aggiunta ai normali controlli demandati agli ordinari organi di vigilanza e tutela della Regione;

Vista la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta e le relative proposte, formulate al termine della prima fase dei lavori, comunicate a questa Presidenza in data 29 ottobre 1963;

Vista la mozione approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1963 che impegna il Governo, fra l'altro, ad effettuare severi controlli sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, sulle procedure inerenti agli appalti, sulle licenze commerciali, nonché sulle concessioni amministrative di qualsiasi genere;

Visto l'articolo 2, lettera p), della legge 29 dicembre 1962, n. 28;

DECRETA

Art. 1

È disposta una ispezione straordinaria presso il Comune di Agrigento al fine di accertare se siano state puntualmente osservate, nell'ultimo quinquennio, le vigenti norme della disciplina urbanistica e le disposizioni del regolamento edilizio, di verificare la regolarità delle procedure seguite nella concessione degli appalti e di effettuare il riesame delle licenze commerciali nonché delle concessioni amministrative di ogni genere.

Art. 2

Della ispezione sono incaricati i seguenti funzionari:

dott. Nicola Di Paola, Vice Prefetto;

Magg. CC. Rosario Barbagallo;

i quali riferiranno entro sessanta giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3

Il Segretario generale della Presidenza della Regione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 18 novembre 1963.

D'ANGELO (N.d.r.)

(8) La riserva espressa fu, successivamente, sciolta con la nota n. 4775/S.G. del 9 ottobre 1964, pubblicata, nel contesto del documento 247, alla pag. 517. (N.d.r.)

3

ISPEZIONE STRAORDINARIA
PRESSO IL
COMUNE DI AGRIGENTO

(Disposta con D. P. R. S. 18-11-1963 N. 25764)

(9)

RELAZIONE

(9) Vedi nota (7) a pag. 307. (N.d.r.)

INDICI GENERALI

-----00-----

RELAZIONE

-PIANO REGOLATORE.	Pag.	1
-REGOLAMENTO EDILIZIO.	"	5
-Disciplina della attività edilizia.	"	5
-Divieto rilascio licenze.	"	6
-Presentazione documenti e progetti a corredo delle richieste di licenza - Numero pratiche esaminate.	"	7
-Responsabilità del progettista.	"	10
-INOSSERVANZA A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI . . .	"	12
-VIOLAZIONI EFFETTUATE DAI COSTRUTTORI.	"	13
-Costruzioni avvenute senza essere in possesso della relativa licenza di costruzione.	"	13
-Costruzioni eseguite in difformità alla prescri- zioni comprese nelle licenze di costruzione.	"	13
-ERRATA APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALCUNE NORME LEGI- SLATIVE E REGOLAMENTARI.	"	18
A)-Riduzione della cauzione da versarsi per il ritiro della licenza edilizia.	"	18
B)-Provvedimenti in sanatoria per costruzioni abusivamente effettuate.	"	23

. / .

- 2 -

C)-Provvedimenti in deroga alla norma in vigore per consentire costruzioni in maggiore altezza	Pag. 23
D)-Mancata adozione dei provvedimenti previsti dalle norme in vigore per le costruzioni abu- sivamente eseguite.	" 26
E)-Mancata osservanza dei limiti di zona previsti nel programma di fabbricazione allegato al Re- golamento Edilizio.	" 29
-ZONA SOTTOPOSTA ALLA TUTELA PAESISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939 n°1497.	" 32
-VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - DENUNZIE E SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .	" 35
-FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.	" 37
-CONCESSIONE APPALTI.	" 38
a)-Costruzione autorimesse per gli automezzi del comune.	" 39
b)-Collocazione condotta in S.Vito.	" 40
c)-Fornitura arredamenti Scuole elementari.	" 40
d)-Lavori 1° stralcio per l'ampliamento e siste- mazione delle fognature del centro urbano . .	" 40
-LAVORI IN ECONOMIA.	" 44
-LICENZE DI COMMERCIO E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE.	" 46
-CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE.	" 52

. / .

- 3 -

A L L E G A T O AINFRAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO
ESPOSIZIONE CASI PARTICOLARI

-COSTRUZIONI IN CORSO O GIA' ESEGUITE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PANORAMICO - VIA PORTA DI MARE E VIA EMPEDOCLE.	Pag.	1
1)-GELO Giuseppe.	"	1
2)-DI PIAZZA Francesco e PULLARA Salvatore.	"	2
3)-SALMI Salvatore e RIGGIO Salvatore.	"	3
4)-VULLO Nicolò.	"	4
-FABBRICATI PER I QUALI E' STATO CHIESTO DAL COMUNE ALLA SEZIONE URBANISTICA DEL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.IL PARERE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE COSTRUITE.	"	7
1)-SCIACCA Calogero.	"	7
2)-ALONGE Calogero.	"	8
3)-PILLITTERI Giacomo.	"	11
-FABBRICATO PER CUI LA SEZIONE URBANISTICA DEL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.HA ESPRESSO, SU RICHIESTA DEL COMUNE, PARERE FAVOREVOLE PER LA DEMOLIZIONE DI UN PIANO.	"	12
-Ditta Avv. Francesco MORGANTE (LUNIA Giuseppe suc- cessivo proprietario).	"	12
-FABBRICATO PER CUI E' STATA DISPOSTA LA DEMOLIZIONE DI UN PIANO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	"	16
-GIUNTA Francesco.	"	16

. / .

- 4 -

-COSTRUZIONI AVVENUTE IN ZONA SOGGETTA A FRANE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.		Pag. 19
1)-MANTISI	Calogero.	" 19
2)-STELLA	Leonardo.	" 19
3)-PALUMBO	Giovanni.	" 19
4)-TARALLO	Giuseppe e PIPARO Angela . . .	" 20
5)-BAIO	Giuseppe.	" 20
6)-POSANTE	Santo e FIORE Calogera.	" 20
-RICHIESTE DI COSTRUZIONI IN DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART.39 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E PER LE QUALI LA GIUNTA MUNICIPALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL'ACCOGLIMENTO.		" 22
1)-ALBANO	Carlo e TERRAZZINO Antonio.	" 22
2)-Avv.D'ALESSANDRO	Francesco.	" 22
3)-PERLISI	Attilio.	" 23
4)-MARTORNA	Elvira (TERRAZZINO Antonio - ALBANO Carlo e NICOLI Filippo).	" 24
5)-Dott.BAIO	Giovanni.	" 24
6)-GANDOLFO	Domenico (ALBANO Salvatore suo- sive proprietarie).	" 25
-PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEGLI ANNI 1961 E 1962 (SINO AD AGOSTO) DAL SINDACO ON/LE FOTI PER COSTRUZIONI GIA' ESEGUITE.		" 27
1)-ALONGE	Calogero.	" 27
2)-COLAGIURA	Giuseppe.	" 27
3)-GALLO	Salvatore.	" 28
4)-FRAGAPANE	Raimondo	" 28
5)-IACONO	Gerlando	" 28
6)-PARISI	Paola e Giuseppa	" 29
7)-SCICHILONE	Salvatore e BELLIA Giuseppe . . .	" 29
8)-PISANO	Alfonso	" 29
9)-D'AINA	Gerlanda	" 30
10)-BORGO	Giovanni e PECORELLA Marie . . .	" 30
11)-CIULLA	Gerlando.	" 31

- 5 -

12)-MIRULLA	Salvatore	Pag. 31
13)-PARCANO	Giovanna	" 31
14)-ACCURSO TAGANO	Giuseppe	" 32
15)-PATTI	Pasquale	" 32
16)-PASSARELLO	Francesco	" 33
17)-LO NOBILE	Filippo	" 33
18)-SPERLAZZA	Calogera	" 34
19)-CAPRARO	Alfonso	" 34
20)-LA PORTA	Calogero	" 35
21)-MANDAZZO	Angelo	" 35
22)-CAMUANA	Pasquale	" 36
23)-MIALO	Giovanni	" 36
24)-VILLANI	Alfonso	" 36
25)-INDALICATO	Giulia	" 37
26)-AMICO	Giuseppe Antonio	" 37
27)-CROCE	Gaetano	" 37
28)-SPIRIO	Giuseppe	" 37
29)-TAVERNA	Calogero	" 38
30)-CASTRO	Calogero e Vincense	" 38
31)-PIE IOTTO	Michele	" 39
32)-MALOGIUGLIO	Avv. Giovanni	" 39
-PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEL 1961		
DALL'ASSESSORE AI DL. PP. ING. ALFONSO VAIANA,		
PER COSTRUZIONI GIA' ESEGUITE		
1)-SALLI	Salvatore	" 41
2)-CARMINALE	Salvatore	" 41
3)-CAPRARO	Vincense	" 41
4)-CARBONE	Giovanni	" 42
5)-NOTONICA	Giuseppe	" 42
6)-BONFIGLIO	Giuseppe	" 42
7)-VELLA	Giuseppe	" 42
8)-PERLISI	Salvatore	" 43

. / .

- 6 -

9)-MARAVENTANO	Giuseppe	Pag. 43
10)-CAPRARO	Maria	" 43
11)-CARAPENZA	Andrea	" 43
12)-RIZZO	Raimondo	" 44
13)-LO BUE	Giuseppe ed Antonio	" 44
14)-LICATA	Giovanna	" 44
15)-SPIRIO	Calogero	" 44
16)-FUTOLOMOSSO	Raffaele	" 45
17)-TERRASI	Giuseppe	" 45
18)-SANILIO	Carmelo	" 46
19)-ALFANO	Francesco e CUCCHIARA Giuseppa	" 46
20)-CATANIA	Concetta	" 46
-PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEL 1962		
DAL V. SINDACO DOTT. CASTIGLIONE, PER COSTRUZIONI		
GIA' ESEGUITE		
1)-ALFANO	Giuseppe	" 47
2)-SINAGUGLIA	Anna	" 47
3)-PETRONE	Carmelo e CONFINO Carmelo	" 47
4)-VOLPE	Salvatore e Giovanni	" 48
5)-SCIARABBA	Calogero	" 48
6)-BURGIO	Giacomo	" 48
-PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEL 1961		
DALL'EX SINDACO Dott. Ignazio CANTONE, PER CO-		
STRUZIONI GIA' ESEGUITE		
1)-BRUCCULERI	Rosa	" 49
2)-PELNA	Salvatore	" 49
3)-ZAMBUTO	Salvatore	" 49
4)-SCALIA	Vincenzo e SCALIA Giovanna	" 50
-FABBRICATI COSTRUITI O IN CORSO DI COSTRUZIONE CON		
VIOLAZIONE A DISPOSIZIONI VARIE DEL REGOLAMENTO		
EDILIZIO		
1)-TEDESCO	Michele e MENDOLA Salvatore	" 51
2)-Ing. RUBINO	Domenico (DAISA e RIZZO)	" 52

. / .

- 7 -

3)-Ing. VITA	Gaetano	Pag. 55
4)-DI SALVO	Lorenzo e MARCHICA Gaetano . . . "	59
5)-GINEX CAPRARO	Salvatore -PUMA Gerlando e Carmela	" 60
6)-GANDOLFO	Domenico e TERMINI Luigi . . . "	61
7)-SALSEDO	Alfonso	" 63
8)-SALVA	Calogero	" 63
9)-Geom. BORSELLINO	Dina	" 64
10)-Dott. MIRABILE	Guido ed altri (RIGGIO Salvatore) "	64
11)-LO BELLO	Onofrio	" 68
12)-ALBANO	Carmelo	" 71
13)-MIRABILE	Rosa	" 73
14)-VINI	Amedeo (PICARELLA Mario) . . . "	73
15)-DE FRANCISCI	Giuseppe	" 76
16)-VULLO	Pasquale	" 76

A L L E G A T O B

PROSPETTO ISTANZE PER IL RILASCIO DI LICENZE DI
COSTRUZIONE PRODOTTE NEL PERIODO 1959 - 1963

A L L E G A T O C

DENUNZIE INOLTRE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED
ESTREMI SENTENZE EMESSE NEL PERIODO 1959 - 1963

A L L E G A T O D

PROSPETTO NUMERICO DELLE LICENZE DI COMMERCIO

PIANO REGOLATORE

Il Comune di Agrigento non ha ancora formato il piano regolatore generale del proprio territorio, pur essendo esso compreso nell'elenco dei Comuni, cui viene fatto obbligo di redigere detto piano.

Il citato elenco fu approvato con decreto interassessoriale n.225 del 12 marzo 1956, ai sensi della legge 17 agosto 1950, modificata con legge 9 agosto 1954 n.640.

In relazione a tale obbligo l'Amministrazione Comunale decise di provvedere alla formazione del piano regolatore mediante l'espletamento di un pubblico concorso e con deliberazione del 13/9/55 il Consiglio Comunale approvò il relativo bando.

Il concorso non ebbe luogo in quanto nel bilancio dell'esercizio finanziario 1957 mancava la previsione della spesa di £.5.500.000 prevista per il pagamento dei premi da corrispondersi ai vincitori ed in quanto si ritenne che, oltre al gravoso onere da sostenere espletando il concorso e dando al progettista vincitore l'incarico della stesura del piano, questo sarebbe stato realizzato con notevole ritardo.

Sorse così l'idea di procedere alla redazione di un piano regolatore intercomunale unitamente al vicino comune di Porto Empedocle e ciò in considerazione della comunanza ed interdipendenza dei problemi esistenti tra i due comuni. Il piano regolatore intercomunale è, com'è noto, previsto dall'art.12 della legge urbanistica 17/8/1942 n.1150.

L'iniziativa fu approvata dall'Ufficio del Genio Civile, ed a seguito dell'assenso dato in via ufficiale dal Comune di Porto Empedocle dopo varie riunioni tenutesi, il Consiglio Comunale con deliberazione del 13/2/1959 decise di adottare il piano

- 2 -

regolatore intercomunale, di dare l'incarico per la sua attuazione a professionisti di conosciuta esperienza in materia urbanistica, di cui almeno uno docente universitario, ed infine di stabilire che le relative spese sarebbero state ripartite fra i due Comuni in proporzione alle rispettive popolazioni e precisamente il 70% a carico del Comune di Agrigento ed il 30% a carico del Comune di Porto Empedocle.

Con provvedimento del 30/7/1960 n.227 dette Consiglie decise di chiedere all'Assessorato Regionale LL.PP. la emissione del decreto previsto dall'art.12 della legge urbanistica, e la Giunta Municipale, con altra deliberazione in data 16/9 delle stesse anno, incaricò il Sindaco di produrre la relativa domanda che, in effetti, venne inoltrata soltanto in data 5/4/1961.

Con deliberazione del 27/6/1961, resa esecutiva il 10/8 delle stesse anno, il Consiglio Comunale prevede a dare l'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale ai seguenti professionisti e ad approvare il relative disciplinare:

1)-Prof.Ing.CARACCIULO Eduardo.

Docente di urbanistica all'Università di Palermo -

2)-Prof.Ing.BONAFEDE Antonino.

Assistente alla Cattedra di Urbanistica nella stessa Università -

3)-Ing.Domenico RUBINO -

Professionista designato dal Consiglio.

4)-Dott.Arch.Marcelle TERRASI -

Designato dal C.P.E.

I progettisti si assumerà l'obbligo di presentare il progetto di massima nel termine di 6 mesi a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di incarico nonché dalla data nella quale sarebbero stati forniti dalla Amministrazione Comunale tutti i necessari elaborati cartografici.

. / .

- 3 -

L'onorario da corrispondere fu stabilito in L.7.200.000, delle quali un terzo all'atto del conferimento dell'incarico, un terzo all'atto della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale ed un terzo ad avvenuta approvazione del piano regolatore da parte delle competenti autorità con una penale di L.3.000 per ogni giorno di ritardo.

La deliberazione del 27/6/1961 divenne esecutiva, per decorrenza di termine, il 10/8/1961.

A seguito del decesso del Prof.CARACCILO fu, in sua vece, nominato il Prof.Roberto CALANDRA.

Con decreto in data 17 aprile 1963 dell'Assessorato per lo Sviluppo Economico, venne autorizzata la formazione del piano intercomunale, ed in conseguenza, in data 3 ottobre 1963, fu stipulato tra il Comune ed i professionisti designati l'atto disciplinare relativo all'incarico per la redazione del piano anzidetto. A ciascuno dei predetti fu anche corrisposto con mandato n°1272 del 3/10/1963 la prima rata di acconto nella misura di L.600.000 e cioè L.420.000 per cento del Comune di Agrigento e L.180.000 per cento del Comune di Forte Madedda.

0

0

0

Per poter provvedere alla redazione del piano regolatore intercomunale occorre, come è noto, che sia approntata la cartografia planimetrica ed altimetrica dei territori dei comuni.

Il Comune di Agrigento, sin dal 1959, aveva dato incarico all'E.I.R.A. (Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici) di eseguire il rilevamento aereo dei territori dei due comuni, azione preliminare per la formazione della cartografia.

Tale rilevamento fu autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale del 21/1/1961 ed all'uopo venne anticipato all'E.I.R.A. la somma di L.1.549.500.

. / .

- 4 -

Detto Ente, nel settembre dello stesso anno, ebbe a fornire le copie eliografiche e nel dicembre 1962 richiese, per la spedizione di tutto il materiale già approntato, il pagamento del compenso pattuito.

La spesa prevista per tale fornitura ammonta a lire 8.756.500 da cui è da detrarre l'anticipo già versato di £.1.549.500; della residua somma da versare in £.7.207.000, è a carico del comune di Agrigento la somma di £.4.580.050 (70%) ed a carico del comune di Porto Empedocle la somma di £.2.626.950 (30%). Pertanto, con deliberazione del 1°/8/1963 la Giunta Municipale autorizzò la spesa di sua spettanza, ma in merito a tale atto la Commissione Provinciale di Controllo, a cui venne trasmessa in data 29/10/1963, non ritenne di pronunciarsi perché il bilancio per l'esercizio finanziario 1962 non aveva ancora ottenuto la prescritta approvazione.

Soltanto di recente, divenuta esecutiva detta deliberazione, il Comune, non sussistendo la disponibilità di corrispondere l'intero importo del compenso pattuito, ha provveduto a versare in acconto all'E.I.R.A. la somma di £.2.000.000 ed ha richiesto, con l'impegno di versare la restante somma nel corso del corrente mese di febbraio, la sollecita consegna del materiale cartografico.

- - - - -

- 5 -

REGOLAMENTO EDILIZIO

-^--^--

Disciplina della attività edilizia.

Il regolamento edilizio attualmente in vigore, fu deliberato dal Consiglio Comunale con atto del 19/2/1957 e reso esecutivo dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 10/5/1957 n.4135 e' stato approvato con decreto assessoriale del 18/3/1958. Essendo il Comune sprovvisto di piano regolatore, allegato al Regolamento vi e' il programma di fabbricazione, con la relativa pianta planimetrica.

Per le costruzioni da eseguire nel territorio comunale i costruttori debbono prestare osservanza alle disposizioni contemplate nel regolamento anzidetto, alle prescrizioni relative ai vincoli panoramici ed archeologici, nonché alle norme di legge in vigore per il consolidamento degli abitati minacciati da frane.

La zona del territorio comunale sottoposta a vincoli panoramici e' stata determinata con D.M. 12 giugno 1957; zona poi successivamente ampliata con elenco suppletivo compilato dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Agrigento nella seduta del 14/6/1962.

In atto e' sottoposta a vincolo la parte est dell'abitato, la parte sud del territorio comunale compresa in una apposita planimetria a scala 1: 5000, nonché alcuni " punti di vista belvedere". La città di Agrigento, inoltre, con D.L.29/12/1945 n.892 e' compresa tra gli abitati di cui alla tabella D allegata alla Legge 9/7/1908 riguardante il consolidamento di frane che minacciano gli abitati.

Ai sensi della Legge 21/8/1940 n.1393, che richiama la predetta tabella D, l'accertamento delle condizioni e della natura del

. / .

- 6 -

terreno sul quale possono essere eseguite nuove costruzioni e ricostruzioni è fatto, caso per caso, dall'Ufficio del Genio Civile che rilascia apposite certificate di idoneità.

Se la costruzione cade nella zona sottoposta a vincolo panoramico l'interessato è invitato a fornirsi di un nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale, che vi provvede dietro sopralluogo. Analoga procedura viene seguita se la costruzione interessa la zona archeologica che, malgrado sia compresa nella zona sottoposta a vincolo panoramico, non è precisamente delimitata; in tal caso il cittadino interessato è invitato a fornirsi anche di un nulla osta della locale Soprintendenza alle Antichità.

Le prescrizioni imposte dalle due Soprintendenze per la esecuzione dell'opera sono riportate nelle licenze di costruzione. Ove poi la costruzione debba aver luogo nella zona sottoposta al vincolo di cui alla Legge 21/8/1940, è richiesto il rilascio da parte dell'Ufficio del Genio Civile di un certificate attestante l'idoneità dell'area.

Dopo aver accennato alle norme e prescrizioni da osservarsi in modo particolare per la esecuzione di opere nel territorio comunale, e ciò a chiarimento delle infrazioni rilevate nel corso della ispezione, vengono ora prese in esame le principali disposizioni a cui, in via generale, non è stata prestata completa osservanza.

Divieto rilascio licenze.

La disposizione regolamentare prevista dall'art.2 del Regolamento Edilizio prescrive che non possono essere rilasciate licenze per le costruzioni che riducono la visibilità delle strade e compromettono lo spedito e sicuro svolgimento del traffico ovvero turbino gli effetti architettonici e le bellezze naturali, ovvero siano in tutte o in parte suscettibili di arrecare danni e molestie.

- 7 -

Questa disposizione che avrebbe dovuto essere di guida alla Amministrazione Comunale nel settore delle costruzioni e condizionarne, nello stesso tempo, l'attività, ha subito nell'applicazione, come si rileverà da quanto in dettaglio sarà di seguito riferite, adattamenti e deroghe tali da perdere in modo assolute la sua importanza ed efficacia.

Presentazione documenti e progetti a corredo delle richieste di licenza - Numero pratiche esaminate.

Negli articoli 3 e 4 del Regolamento Edilizie sono elencati i vari documenti da produrre per ottenere il rilascio della licenza di costruzione nonché le modalità per la presentazione dei progetti tecnici. Dalla dizione usata emerge chiaramente che tutti i documenti richiesti dovrebbero essere prodotti all'atto della presentazione della domanda.

In atto ciò non avviene in quanto, per disposizione impartita dall'Amministrazione, l'Ufficio tecnico riceve le domande anche se tutti i prescritti documenti non vi sono allegati, con riserva di richiedere successivamente quelli mancanti.

Tale prassi, oltre a produrre un notevole rallentamento al regolare decorso delle pratiche e ad ingenerare eventualmente nei cittadini interessati una aspettativa priva di fondamento, rende difficile l'esame delle relative richieste e potrebbe creare la premessa di possibili favoritismi dando nella trattazione la precedenza adeterminate pratiche.

L'Ufficio tecnico, in linea di massima, trasmette per il parere di competenza nel termine previsto di tre giorni, con apposite moduli, copia dei progetti tecnici all'Ufficio Sanitario, che

. / .

- 8 -

quasi mai provvede a restituirlo nel termine stabilito di cinque giorni. La richiesta di licenza, dovrebbe essere portata all'esame della Commissione Edilizia entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, ma tale termine non può essere osservato in quanto, nella maggior parte dei casi, la documentazione non viene presentata al completo; la pratica è perciò portata all'esame della Commissione, non appena la documentazione stessa viene perfezionata.

Per il periodo compreso dal 1959 al 1963 sono state esaminate ben 939 fascicoli relativi a 986 istanze dirette ad ottenere la licenza di costruzioni e per tali istanze si è provveduto alla compilazione di un prospetto (Vedi allegato B), portante i seguenti dati:

(10)

- 1)-cognome e nome del richiedente;
- 2)-data di presentazione della istanza;
- 3)-oggetto della richiesta;
- 4)-data della seduta della Commissione Edilizia in cui la richiesta è stata esaminata;
- 5)-perere della Commissione Edilizia;
- 6)-nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti;
- 7)-cauzione da versare;
- 8)-cauzione versata;
- 9)-data del rilascio della licenza.

Per i casi invece che hanno dato luogo ad inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari di maggior rilievo, si è ritenuto opportuno addivenire ad una dettagliata esposizione.

Dall'esame di detto prospetto, a cui varie volte si farà riferimento nella presente relazione, per prima si rileva che alcune domande sono state portate all'esame della Commissione dopo vari mesi dalla data di presentazione, mentre altre dopo 15 giorni, e dopo uno e due mesi; infatti dal citato prospetto si desume:

(10) Cfr. pagg. 457-494. (N.d.r.)

- 9 -

1)-Domande esaminate entro 15 giorni dalla data di presentazione.	n° 104;
2)-Domande esaminate entro 1 mese dalla data di presentazione.	n° 98;
3)-Domande esaminate entro 2 mesi dalla data di presentazione.	n° 175;
4)-Domande esaminate entro 3 mesi dalla data di presentazione.	n° 134;
5)-Domande esaminate entro 4 mesi dalla data di presentazione.	n° 83;
6)-Domande esaminate entro 5 mesi dalla data di presentazione.	n° 54;
7)-Domande esaminate entro 6 mesi dalla data di presentazione.	n° 47;
8)-Domande esaminate oltre 6 mesi dalla data di presentazione.	n° 42;
9)-Domande esaminate oltre 7 mesi dalla data di presentazione.	n° 10;
10)-Domande esaminate oltre 8 mesi dalla data di presentazione.	n° 38;
11)-Domande esaminate oltre 10 mesi dalla data di presentazione.	n° 43;
12)-Domande esaminate oltre 1 anno dalla data di presentazione.	n° 4.

Totale. . . n° 822

Non sottoposte all'esame della Commissione Edilizia per motivi vari (mancata presentazione di documenti, di elaborati tecnici ecc.). n° 164

Totale pratiche esaminate n° 986.

- 10 -

Responsabilità del progettista

L'art.6 del Regolamento Edilizio prescrive che nella domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere inserita una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, il costruttore ed il proprietario, si impegnano sotto la loro personale responsabilità, di osservare, nell'esecuzione delle opere, le prescrizioni contenute nel regolamento, nelle leggi generali e speciali ecc.ecc. In caso di sostituzione il nuovo direttore dei lavori ed il nuovo costruttore, debbono presentare analoga dichiarazione prima di assumere la direzione e di riprendere i lavori.

La eventuale inosservanza di detto articolo produce, ai sensi del successivo art.8, la nullità della licenza concessa.

A tale disposizione è data osservanza ma in modo del tutto difforme dalla prescrizione in quanto non viene preteso che la dichiarazione di cui sopra sia inclusa nel testo della domanda; detta dichiarazione è stata infatti compresa in un apposito modulo contenente notizie varie che, compilato dall'Ufficio Tecnico è firmato dal proprietario, progettista e direttore dei lavori all'atto della presentazione della domanda.

Tale inosservanza oltre a diminuire la efficacia della dichiarazione stessa, potrebbe produrre, eventualmente, contestazioni in caso di vertenza.

È da rilevare che non sempre è facile, dall'esame della pratica, conoscere quale sia il proprietario ed il direttore dei lavori di una determinata costruzione perché, se nel corso dell'opera essi sono stati sostituiti da altri, l'Ufficio Tecnico non richiede il rilascio da parte di quest'ultimi della dichiarazione di responsabilità. Ciò avviene in particolar modo per le costruzioni di grande mole per le quali, nella maggior parte dei casi, si verifica che la costruzione iniziata da un proprietario,

- 11 -

é poi proseguita da altro o da altri interessati.
L'esame dei relativi fascicoli é reso poi altremode difficile
date il disordine con cui essi sono tenuti; soltanto da un
anno a questa parte, e cioè da quando un nuovo funzionario é
state incaricato della direzione della Sezione Edilizia del-
l'Ufficio Tecnico, i fascicoli vengono conservati con un certo
ordine e con una diligenza tale da consentire una più facile
consultazione.

.....

- 12 -

INOSSERVANZA A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

-*-*-*

Dall'attento esame delle 986 pratiche relative a richiesta di licenze per costruzioni emerge che le inosservanze in genere sono rilevanti. Alcune sono di limitata importanza e relative quasi tutte alla mancata osservanza di formalità varie, altre invece sono di rilevante gravità e relative a violazioni di norme legislative e regolamentari effettuate dai costruttori. Da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale si è avuta inoltre una errata applicazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari.

Le violazioni effettuate dai costruttori sono attinenti a:

- a)-costruzioni avvenute senza essere in possesso della relativa licenza di costruzione;
- b)-costruzioni eseguite in difformità alle prescrizioni imposte nelle licenze di costruzione a richiesta della Commissione Edilizia ovvero della Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale e della Soprintendenza alle Antichità.

Le disposizioni legislative e regolamentari erroneamente applicate dagli organi della Amministrazione Comunale sono relative:

- a)-alla effettuata riduzione della cauzione da versarsi per il ritiro della licenza edilizia;
- b)-ai provvedimenti emessi in sanatoria per costruzioni e per sopraelevazioni abusivamente eseguite;
- c)-ai provvedimenti emessi in deroga alla norma in vigore per consentire costruzioni in maggiore altezza;
- d)-alla mancata adozione dei provvedimenti previsti dalle norme in vigore per costruzioni abusivamente eseguite;
- e)-alla mancata osservanza dei limiti di zona previsti nel programma di fabbricazione allegato al al Regolamento Edilizio.

-*-*-*

- 13 -

VIOLAZIONI EFFETTUATE DAI COSTRUTTORI

- - - - -

Costruzioni avvenute senza essere in possesso della relativa licenza di costruzione.

Moltissimi sono i casi in cui è stato dato inizio ad una costruzione senza essere in possesso della relativa licenza; il costruttore e il proprietario inizia la costruzione e per le mani gli scavi per la fondazione in attesa che la licenza venga concessa.

Se poi durante il corso dei lavori, la licenza non viene accordata perché la costruzione, così come progettata, non può essere consentita, il costruttore, ove gli sia stato notificato l'ordine di sospensione, o atto di diffida, sospende i lavori per alcuni giorni per poi riprenderli con maggior lena sino ad ultimare il fabbricato.

A tale inosservanza l'interessato è implicitamente portato, perché è sicuro che ad opera ultimata, i competenti organi comunali emetteranno provvedimento in sanatoria, come di seguito si esporrà, e che comunque non si giungerà mai alla demolizione dell'immobile abusivamente costruito.

Il costruire senza essere in possesso della licenza di costruzione è divenuta ormai una consuetudine, come è comprovato dalle numerose ordinanze di sospensione di lavori emesse e dalle numerose denunce avanzate all'Autorità Giudiziaria. (Vedi allegato C).

(11)

Costruzioni eseguite in difformità alle prescrizioni comprese nelle licenze di costruzione.

Le violazioni di maggiore entità e che specie in questo ultimo periodo, hanno dato luogo a rilievi, lamentale, ed a non favorevoli appressamenti anche da parte della stampa, sono quelle

(11) Cfr. pagg. 495-510. (N.d.r.)

- 14 -

relative all'art.39, che è uno degli articoli più oscuri di tutto il testo regolamentare.

A prescindere dalla constatazione che detto articolo è privo di qualsiasi rigore tecnico -normativo nella sua formulazione e che contiene disposizioni manifestamente illegittime, esso con una norma generale stabilisce per prima che l'altezza delle fabbriche non può essere maggiore di due volte la larghezza, degli spazi pubblici e privati verso cui prospettano. Tale norma è però subito derogata dalla successiva disposizione con cui si stabilisce che per le zone che cadono nel vecchio centro urbano l'altezza massima non può essere superiore a due volte e mezzo; poi è ancora derogata, per le zone comprese nel programma di fabbricazione dal richiamo all'art.86, il quale determina un'altezza diversa per ~~ogni zona, espressamente in base all'ampiezza e non in rapporto agli~~ spazi circostanti.

Il terzo comma, infine, dopo aver espresso l'altezza massima consentita in mt.25 ed aver fatte salve le disposizioni del "comma precedente sull'altezza delle costruzioni", conferisce alla Giunta Comunale un potere di deroga " caso per caso". Ora tutte le anzidette contraddittorie prescrizioni, ed in particolare modo quella relativa all'altezza di mt.25, sono state patentemente violate ed in molti casi in una forma grave ed irreparabile, venendo così a compromettere lo storico spettacoloso panorama sulla Valle dei Templi.

Le costruzioni eseguite a valle del Viale della Vittoria, in Via Empedocle, in Via Porta di Mare ed in altre località sottoposte a vincolo panoramico, hanno contribuito, ancora di più a turbare la visione della Valle dei Templi.

Dall'esame dei casi in particolare trattati (vedi allegato A) si rileverà quale sia stata la prassi seguita per contravvenire alla prescrizione sull'altezza massima costruita.

(12)

. / .

- 15 -

In linea di massima il costruttore o proprietario produce domanda con il progetto tecnico per ottenere la licenza a costruire ad un'altezza superiore a quella consentita.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ed anche la Soprintendenza ai Monumenti, se la costruzione cade nella zona sottoposta a vincolo panoramico, rilascia la licenza di costruzione imponendo varie prescrizioni, e fra queste, quella che l'altezza non deve superare i 25 metri.

Il costruttore inizia la fabbrica e giunto all'altezza consentita, come di consueto, procede oltre nei lavori. Le proteste dei cittadini che si sentono lesi nel loro diritto dall'abusiva costruzione, l'intervento della Soprintendenza ai Monumenti esplicito direttamente, o tramite il Prefetto, inducono il Sindaco ad emettere varie ordinanze di sospensione dei lavori e di poi atti di diffida, ecc. ecc.

Soltanto in qualche sporadico caso si è avuta la effettiva sospensione dei lavori, con la conseguente osservanza delle prescrizioni imposte nella licenza edilizia, ma in tutti gli altri casi la costruzione è stata ultimata così come da progetto presentato e cioè con la elevazione di due, tre piani in più di quelli consentiti.

Per qualche costruzione in corso, neanche il piantonamento da parte delle guardie municipali ha indotto il costruttore a sospendere i lavori.

Per le costruzioni di modesta entità e per la sopraelevazione di piani su fabbricati già esistenti la situazione non è diversa; si è costruite o senza licenza, ovvero si è venute meno alle prescrizioni imposte con la licenza stessa.

Nel complesso, perciò, si può agevolmente affermare che la esecuzione di costruzioni abusive in Agrigento ha assunto un aspetto veramente eccezionale perché ogni persona a qualsiasi categoria sociale appartenga, insensibile a qualsiasi

- 16 -

tipo di disciplina, si é sentita autorizzata a costruire la sua casa, a compiere sopraelevazioni, e ad elevare a scopo speculativo (se trattasi di appaltatori) "grattacieli" contravvenendo così a precise norme legislative e regolamentari.

Ora se tutti hanno contribuito a creare nel capoluogo una situazione edilizia per nulla edificante, non può sottacersi che a rendere ancora più grave tale situazione ha influito in modo rilevante quella schiera di appaltatori che, insofferenti di qualsiasi disciplina ed indifferenti al pregiudizio del pubblico interesse, approfittando della accondiscendenza della pubblica amministrazione hanno, al solo scopo di soddisfare il loro interesse, sfigurato il centro della città, il colle sovrastante e la Valle dei Templi, con assurde ed orribili costruzioni in cemento armato. Alcuni, poi, dei grandi costruttori nell'eseguire la loro fabbrica non hanno mancato di costruire abusivamente anche su terreno di demanio comunale, sia pure di modesta estensione, come per es. l'ing. Gaetano VITA per circa 60 mq.; LO BELLO Onofrio per mq. 103,35 ed ALBANO Carmelo per mq. 17,20.

Le relative pratiche di alienazione o di permuta, come potrà rilevarsi dalla relazione a parte per ciascuno dei predetti (Vallig. A pagg. 55 - 68 - 71) a distanza di anni non sono state ancora perfezionate dalla Amministrazione Comunale. (13)

Altra rilevante infrazione é quella relativa a costruzioni avvenute nella zona cimiteriale. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 116 in data 27/6/1961 espresse parere di chiedere al Prefetto della Provincia la emissione del provvedimento con cui la zona di rispetto del Cimitero venisse ridotta da 200 a 100 metri in conformità a quanto disposto dalla legge 17/10/1957 n. 983.

Detta deliberazione non risulta che sia stata trasmessa per

(13) Cfr. pagg. 433, 446 e 449. (N.d.r.)

- 17 -

quanto di competenza dall'Amministrazione Comunale al Prefetto (e al Medico Provinciale); comunque nessun provvedimento é stato emesso al riguardo.

Nella zona di rispetto del cimitero però ad una distanza non consentita sono sorte alcune costruzioni (vedi caso ACCURSO TAGANO Giuseppe allig. A pag. 32).

(14)

(14) Cfr. pag. 348. (N.d.r.)

- 18 -

ERRATA APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA AMM-
MINISTRAZIONE COMUNALE DI ALCUNE NORME LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI.

A)-Riduzione della cauzione da versarsi per il ritiro della
licenza edilizia.

Per il ritiro della licenza occorre che il proprietario compri di aver versato nella cassa comunale la cauzione stabilita nella licenza di costruzione a garanzia della esatta esecuzione del progetto e dell'osservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti.

La cauzione va determinata ai sensi dell'art.7 del Regolamento Edilizio nella misura pari al 2% dell'importo preventivo dell'opera.

Questa disposizione non trova esatta e completa appli-
cazione.

Premesso che gli interessati, nel produrre la domanda per il rilascio della licenza non rendono note quale sia l'importo preventivo dell'opera, né mai l'Ufficio tecnico ha richiesto di conoscerlo, il Comune ha adottata per la determinazione dell'ammontare della cauzione la direttiva di massima di far versare L.5.000 per ogni vano da costruire, valutando il costo di un vano nella misura di lire 250.000 (gli accessori cucina, bagno, ecc. come due vani) ed escludendo dalla valutazione il costo dell'area e lo eventuale valore commerciale dell'immobile.

L'Ufficio tecnico, tenuto presente tale direttiva, appron-

- 19 -

ta la minuta della licenza con l'indicazione della somma da versarsi quale cauzione; ebbene in tutti i casi, tranne qualche rara eccezione, l'importo è stato ridotto, come si rileva dal prospetto, (V.all. B.) ad una misura minima, irrisoria e non cautelativa.

(15)

In qualche caso la riduzione è stata accordata successivamente e cioè quando l'interessato, ricevuta la lettera di comunicazione con la indicazione della somma da versare, si reca da uno degli amministratori per ottenere l'ormai consueto abbuono.

La riduzione dell'importo della cauzione è stata sempre disposta, come da postilla autografa, apposta sulla minuta della licenza o su foglio a parte, dal Sindaco, dal V. Sindaco, o dall'Assessore ai LL.PP.

Il grave è che detta riduzione è stata apportata anche a favore di imprenditori che hanno impegnato capitali di notevole entità in costruzioni di grande mole come si può rilevare dai seguenti casi:

1)-SCIAOGA Calogero

Costruzione di un fabbricato di 7 piani oltre il piano terra. Cauzione da versare £. 1.245.000; cauzione versata £. 100.000;

2)-ALONGO Calogero

Costruzione di un fabbricato distinto in tre lotti. Cauzione da versare lire 1.590.000; cauzione versata £. 150.000;

3)-TEDESCO Michele e MENNOLA Salvatore

Costruzione fabbricato di 8 piani. Cauzione da versare £. 1.115.000; cauzione versata £. 150.000;

* / *

- 20 -

4)-Ing. Domenico RUBINO

Costruzione di n.4 fabbricati tuttora in corso. Cauzione da versare £.1.400.000; cauzione versata £.100.000;

5)-Dott. Guido MIRABILE - (costruttore RIGGIO)

Costruzione di un fabbricato di 14 piani. Cauzione da versare £.2.080.000; cauzione versata £.200.000;

6)-VINTI Amedeo

Costruzione di un fabbricato di 12 piani. Cauzione da versare per n.6 piani £.445.000; cauzione versata £.100.000.

Si é ritenuto qui di elencare soltanto alcuni dei casi di maggior rilievo ma dall'esame del prospetto - Allegato B - facilmente si rileverà che la eccezione alla regola é costante sia per le costruzioni di modesta entità che per quelle di grande mole.

(16)

In tal modo la funzione intimidatrice della cauzione é stata privata di ogni efficacia, non potendo più essa esercitare, dato il lieve importo corrisposto, una qualsiasi remora all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza di costruzione.

B)-Provvedimenti in sanatoria per costruzioni abusivamente effettuate.

Di fronte alle numerose infrazioni verificatesi, sia per costruzioni abusivamente iniziate e condotte a termine, sia per avvenute sopraelevazioni in difformità alle prescrizioni imposte nella licenza, l'Amministrazione Comunale, non avendo assunto un atteggiamento rigido e fermo nell'azione di repressione da svolgere, si é venuta a trovare nell'alternativa e di sanare le irregolari situazioni edilizie esistenti emettendo provvedimenti in sanatoria ed

. / .

- 21 -

accordando deroghe alla maggiore altezza consentita, ovvero di predisporre gli atti prescritti per addivenire alla demolizione delle fabbriche abusivamente e irregolarmente costruite.

Perciò l'Amministrazione per le abusive costruzioni di scarso rilievo ha ritenuto di poter intervenire con provvedimenti in sanatoria o con concessioni in deroga per la maggiore altezza, mentre per quelle che per la loro mole e per l'altezza raggiunta hanno formato oggetto di apprezzamenti non favorevoli, ha preferito rimandare l'adozione di ogni provvedimento.

0

0

0

Sin dal 1960 le pratiche relative a costruzioni avvenute senza la preventiva autorizzazione sono state portate all'esame della Giunta Municipale, che con propria deliberazione ha approvato in sanatoria i relativi progetti. Così con deliberazione n.427 del 26/5/1959 sono stati approvati in sanatoria ben 43 progetti di costruzione e con successiva deliberazione n.601 del 26 luglio 1960 è stata adottato analogo provvedimento per altri 21 progetti. Successivamente al 1960, i provvedimenti in sanatoria sono stati invece emessi direttamente dagli amministratori (Sindaco, V. Sindaco ed Assessori ai LL.PP.) senza l'intervento della Giunta Municipale, come si rileverà dai casi singolarmente prospettati (V. Allegato A da pag.27 a pag.46).

È da tener presente inoltre che la Commissione Edilizia sino all'agosto 1962 non ha ritenuto di pronunciarsi sui progetti per le costruzioni in corso già effettuate, e che

(17)

. / .

- 22 -

soltanto dall'agosto di detto anno in poi, a seguito di premure svolte dal Sindaco, ha iniziato ad esprimere in merito il proprio parere.

Nel periodo che va dal 1961 all'agosto del 1962 sono stati approvati in sanatoria:

- Dal Sindaco On.FÜTI: progetti. n.32;
(v.Alleg.A da pag.27 a pag.48) (18)
 - Dall'Ass.ai Lb.PP. Ing.Alfonso VAIANA: progetti n.20;
(v.Allegato A da pag.41 a pag.46) (19)
 - Dal V.Sindaco Dott.CASTIGLIONE:progetti. n. 6;
(v.Allegato A da pag.41 a pag.46) (20)
 - Dall'ex V.Sindaco Ignazio Cantone:progetti. . . n. 4.
(v.Allegato A pagg.49 e 50) ~~-----~~ (21)
- Totale. n.62.

Nel 1963 non risulta che siano stati emessi altri analoghi provvedimenti.

In totale quindi dal 1959 all'agosto 1962 sono stati approvati in sanatoria n.126 progetti per costruzioni avvenute senza licenza.

A tutti coloro che hanno beneficiato del provvedimento in sanatoria é stato imposto il pagamento di una somma (erroneamente qualificata ammenda) che va da un minimo di L.5.000 ad un massimo di L.30.000, somma che alcuni non hanno ritenuto neanche di versare, non avendo forse avuto necessit  di venire in possesso della licenza di costruzione.

  fuor di luogo rilevare che l'operato dell'Amministrazione   del tutto illegittimo non esistendo alcuna norma legislativa e regolamentare che consente l'approvazione

. / .

(18) Cfr. pagg. 405-426. (N.d.r.)

(19) (20) Cfr. pagg. 419-424. (N.d.r.)

(21) Cfr. pagg. 427-428. (N.d.r.)

- 23 -

in sanatoria e tanto meno l'imposizione del pagamento di una somma a titolo di penale.

L'Amministrazione, al fine di regolarizzare la situazione anti-giuridica creata dal cittadino che ha effettuato una costruzione in dispregio alle disposizioni in vigore, ha esorbitato dalla propria sfera di attribuzione facendo uso di un potere che non gli compete neppure in parte. Motivo per cui tutti i provvedimenti emessi in sanatoria sono da ritenersi nulli e quindi essi non dispiegano alcuno effetto.

C) - Provvedimenti in deroga alla norma in vigore per consentire costruzioni in maggiore altezza.

Il terzo comma dell'art. 39 del Regolamento Edilizio, dopo aver espresso l'altezza massima consentita in mt. 25 e aver fatte salve le disposizioni del "comma precedente sull'altezza delle costruzioni" conferisce alla Giunta Municipale, previo parere favorevole, della Commissione Edilizia, un potere di deroga "a caso per caso".

L'Amministrazione specie negli ultimi anni si è avvalsa di tale potere onde consentire una maggiore altezza per determinati edifici ed in special modo ^{per} tentare di sanare la posizione di quei costruttori che hanno arbitrariamente eseguite sopraelevazioni in contrasto con le norme edilizie in vigore.

Dall'esame del registro delle deliberazioni e delle relative pratiche risulta che negli anni 1960 e 1961 è stata adottata una sola deliberazione al riguardo per ciascun anno, divenute entrambe esecutive per decorrenza di termini,

. / .

- 24 -

che nel 1962 delle cinque deliberazioni prese, una è stata approvata e quattro annullate dalla Commissione Provinciale di Controllo ed, infine, che tutte e cinque le deliberazioni adottate nel 1963 sono state annullate da detta Commissione con la seguente motivazione: "Il potere di deroga di cui all'art.39 del Regolamento può consentire eccezioni alle specifiche previsioni del piano regolatore, quali allineamenti, altezze ecc. e che l'ammissione del potere di deroga a tali prescrizioni si risolverebbe in una ammissione di varianti al piano regolatore per la costruzione di interesse privato, mentre il potere di deroga là dove è previsto dai regolamenti è consentito con i criteri restrittivi per gli edifici di pubblico interesse".

(v. Allegato A. D'ALESSANDRO Francesco pag.22 - FERLISI

(22)

Attilio pag.23 - MARTORANA Elvira e dott. Giovanni BAIO

(23)

pag.24).

(24)

Ora è da ritenere che tale potere di deroga, sia stato attribuito alla Giunta Municipale, che d'altronde per legge non ha alcuna competenza in materia di licenze edilizie, unicamente per la tutela del pubblico interesse e non allo scopo di proteggere il privato tornaconto del cittadino, così come si è verificato.

La deroga non trova infatti giustificazione se effettuata nell'interesse del singolo, ed in ispecial modo poi se questi costruisce edifici soltanto a fine speculativo. All'uopo è da tener presente che il Ministero dei LL.PP. nel fornire con varie circolari istruzioni in ordine alla applicazione dell'art.3 della Legge 21/12/1955 numero 1357 ha sempre escluso " la possibilità di concedere deroghe per gli edifici cosiddetti "grattacieli" per i quali

. / .

(22) Cfr. pag. 400. (N.d.r.)

(23) Cfr. pag. 401. (N.d.r.)

(24) Cfr. pag. 402. (N.d.r.)

— 25 —

venga proposta un'altezza di molto superiore a quella dei fabbricati vicini".

Comunque, contrariamente a quanto è stato praticato, tutti gli atti di deroga avrebbero dovute per lo meno essere sufficientemente motivati.

Nel far cenno alle disposizioni contraddittorie di cui all'art.39, si è detto dianzi che qualche disposizione in essa contenuta era da ritenersi illegittima perchè contraria a precisa disposizione di legge. Infatti la procedura seguita per la concessione di licenze in deroga per quanto concerne l'altezza dei fabbricati, avvalendosi soltanto del parere della Commissione Edilizia, è in aperto contrasto con la tassativa disposizione contenuta nell'art. 3 della predetta legge n.1357.

Il predetto articolo statuisce infatti che la concessione di deroghe per quei comuni compresi negli elenchi di cui all'art.8 della legge 17/8/1942 n.1150 (obbligo di redigere il piano regolatore) è subordinato al nulla-osta del Ministero dei LL.PP. su rapporto della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Con decreto interassessoriale n.255 del 12 marzo 1956, il Comune di Agrigento fu compreso nel primo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore e, trattandosi di materia nella quale la Regione Siciliana ha competenza esclusiva, i poteri conferiti al Ministero dei LL.PP. sono in Sicilia esercitati dall'Assessorato ai LL.PP.; motivo per cui le proposte per i provvedimenti di deroga avrebbero dovute, essere ad esso trasmesse per quante di competenza. Dette Assessorato perciò sin dal 31/8/1961 con lettera

• / •

- 26 -

n. 15217 ebbe ad invitare il Comune ad adeguare le norme dell'art. 39 del Regolamento Edilizio alle prescrizioni della citata legge n. 1357 del 21/12/1955.

In osservanza a detta disposizione l'Ufficio Tecnico del Comune con relazione in data 8/9/1961 avanzò proposta al Sindaco di addivenire alla modifica del 3° comma del predetto articolo; tale proposta è stata posta all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale del 15/12/1962 e 20/3/1963 ma non risulta che sinora sia stata presa in esame.

D)-Mancata adozione dei provvedimenti previsti dalle norme in vigore per le costruzioni abusivamente eseguite.

L'art. 32 della legge urbanistica prevede, come è noto, che nel caso di lavori iniziati senza licenza e proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica compartimentale, può ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Analoga disposizione è riportata nell'art. 12 del Regolamento Edilizio.

Il Sindaco, pertanto, per poter disporre la demolizione delle opere abusivamente costruite è tenuto a chiedere il parere di competenza alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. in Palermo.

Si è detto in precedenza che l'Amministrazione Comunale, nel mentre ha ritenuto di poter regolarizzare lo stato delle abusive costruzioni ed elevazioni di scarso rilievo adottando provvedimenti in sanatoria in deroga per le altre invece, e cioè per quelle che hanno formato oggetto

. / .

- 27 -

di proteste, atti dichiaratori ecc., ha preferito non prendere alcun provvedimento in attesa forse di un tempo migliore.

Per queste ultime infatti il Sindaco, nel 1962 e 1963, ha tempestivamente emesso ordinanze di sospensione dei lavori ed atti di diffide ed è stato anche sollecito nello sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria, ma quando si è trovato di fronte alla adozione del provvedimento finale della demolizione, è improvvisamente e forse non volutamente divenuto carente.

All'inizio della ispezione è risultato che una sola proposta di demolizione era stata inoltrata per il parere della Sezione Urbanistica ed è quella avanzata in data 26/11/1963 per la demolizione delle sopraelevazioni abusivamente costruite sul fabbricato in Viale della Vittoria, di proprietà dell'Avv. Francesco MORGANTE - LUMIA Giuseppe successivo proprietario - (V.allegato A. pag.12).

(25)

In data 10/1/1964 la Sezione Urbanistica presso detto Provveditorato ha espresso parere favorevole per tale demolizione e sinora il Sindaco non ha ancora preso il conseguente provvedimento.

Soltanto in data 11/1/1964 e cioè nel corso della ispezione è stata anche avanzata richiesta di parere per la demolizione delle opere abusivamente costruite da SCIACCA Calogero in Via Concerie (V.Allegato A.pag.7) ALONGE Calogero in Via Concerie (V.allegato A. pag.8) da PILLITTERI Sig. come in Via Atenea (V.allegato A. pag.11).

(26)

(27)

(28)

A questo punto è da domandarsi quali e quante altre proposte di demolizione avrebbero dovuto essere, a tempo debito,

. / .

(25) Cfr. pag. 390. (N.d.r.)

(26) Cfr. pag. 385. (N.d.r.)

(27) Cfr. pag. 386. (N.d.r.)

(28) Cfr. pag. 389. (N.d.r.)

- 28 -

inoltrate per i conseguenti provvedimenti di demolizione.

Fare qui una elencazione di tutti i fabbricati costruiti abusivamente e di tutte le sopraelevazioni avvenute in contrasto alle disposizioni edilizie e pertanto passibili di demolizione é difficile; basta dare una semplice lettura ai casi di infrazioni dettagliatamente esposti (Allegato A) nonché al prospetto relativo alle ordinanze di sospensione di lavori emesse ed alle denunce avanzate all'Autorità Giudiziaria (Allegato C) per avere una esatta percezione della gravità del problema.

La mancanza però di una linea di condotta lineare e precisa non é da addebitarsi soltanto alla Amministrazione Comunale, e per essa al Sindaco, ma anche a qualche organo dello Stato che ha competenza nella materia.

Non si può pertanto far meno di citare i due seguenti casi che nell'ambiente cittadino hanno formato oggetto di apprezzamenti non certo favorevoli:

a)-La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia con lettera in data 2 febbraio 1963 comunica all'Ufficio del Genio Civile che il Ministero della Pubblica Istruzione con provvedimento ministeriale in corso di perfezionamento aveva deciso, per le due elevazioni abusivamente costruite in più dal sig. Francesco GIUNTA, di ordinare la demolizione dell'ottavo piano, e di applicare per il settimo piano la sanzione del pagamento di una indennità, come per legge. (V. Allegato A. pag. 16).

Ebbene, il provvedimento ministeriale in quel tempo in corso di perfezionamento, é pervenuto all'Ufficio del Genio Civile, ed alla Prefettura per l'esecuzione

(29) L'allegato A citato nel testo è pubblicato alle pagg. 378-456. (N.d.r.)

(30) L'allegato C citato nel testo è pubblicato alle pagg. 495-510. (N.d.r.)

(31) Cfr. pag. 394. (N.d.r.)

- 29 -

soltanto alla fine del mese di dicembre u.s. a distanza di 10 mesi. Avverso tale provvedimento l'interessato ha ora prodotto ricorso al Consiglio di Stato.

b)-Il Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 28/2/1961 dispone la demolizione delle opere abusivamente costruite in Via Esseneto dal Sig. DI SALVO Lorenzo, ma successivamente, a seguito di proposta avanzata dalla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale, con lettera del 12/10/1961, revoca con decreto del 10/10/1961 l'ordine di demolizione precedentemente impartito e così il DI SALVO oltre al 4° piano costruisce anche il 5° (V. Allegato A. pag. 59).

(32)

E)-Mancata osservanza dei limiti di zona previsti nel programma di fabbricazione allegato al Regolamento Edilizio.

L'art. 86 prevede, per quanto riguarda l'edilizia, la ripartizione del territorio comunale in 5 zone, delle quali la terza e la quarta comprendono due sottozone ciascuna.

Si ha quindi una zona a tipo intensivo; una zona a tipo se mintensivo; una zona a tipo estensivo medio comprendente due sottozone designate A) e B); una zona estensiva comprendente anché essa due sottozone designate A) e B); una zona estensiva a ville. In totale quindi, considerando come zone le sottozone, abbiamo sette delimitazioni, per ciascuna delle quali il regolamento avrebbe dovuto prevedere distinte caratteristiche per gli edifici da costruire in esse.

Dall'esame della tabella di tipizzazione, contenuta nello stesso art. 86, si rilevano invece ben nove delimitazioni e precisamente: una zona intensiva A; una zona intensiva B;

. / .

= 30 =

una zona in ritiro C; una zona semintensiva; una zona estensiva media A; una zona estensiva media B; una zona estensiva A; una zona estensiva B a villini; una zona estensiva a villini (S.Leone). Quindi mentre nella tabela di tipizzazione la zona intensiva è divisa in tre sottozone, nel comma 4 dell'art.86 viene prevista un'unica zona intensiva senza limitazioni. Nè per individuare le tre sottozone della zona prima intensiva dà alcun soccorso la planimetria perchè anche essa prevede una sola zona intensiva.

Di conseguenze ne è derivato che, fra tante divisioni e sottodivisioni, per quanto riguarda le caratteristiche edilizie della zona intensiva, la tabella di tipizzazione edilizia non ha avuto alcuna applicazione.

La zona intensiva è stata, negli ultimi anni, la zona più interessata dallo sviluppo edilizio, motivo per cui sarebbe da domandarsi il motivo per cui le lacune riscontrate non sono state eliminate per dare alla città una efficiente disciplina edilizia.

Inoltre, da un esame attento della planimetria allegata al regolamento si rileva l'esistenza di altre due zone e cioè la zona "verde pubblico" e la zona "verde privato" di cui non è fatto cenno nè nell'art.86, che provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone, nè in altro articolo del regolamento.

Agli atti non è stata rinvenuta una relazione tecnica da cui poter desumere i criteri e la direttiva seguita per includere una parte del territorio in una e non in un'altra zona; per quanto riguarda la zona destinata a verde si rinviene soltanto la proposta avanzata da un componente

. / .

- 31 -

della commissione consultiva, a suo tempo nominata per la redazione del regolamento, di destinare una parte del territorio a giardini, parchi ecc. ecc.

Tale proposta non venne discussa nelle varie sedute del Consiglio Comunale in cui si provvede all'esame ed alla approvazione del regolamento, e tanto meno nella delibera con cui si approva il regolamento stesso ne é fatta menzione.

Comunque, ove l'Amministrazione avesse voluto destinare una zona al verde, oltre che perfezionare la pratica dal lato amministrativo, avrebbe dovuto sottoporre al vincolo il territorio compreso nelle due zone, ovvero procedere ad acquisti e ad espropriazioni.

In ogni caso, ai proprietari dei singoli terreni avrebbe dovuto essere notificata tale destinazione, evitando così il sorgere di proteste e di controversie.

In effetti nelle zone destinate a verde sono sorte delle costruzioni e precisamente nella zona indicata come "verde private" sono sorte quelle:

- 1)- del Dotter LINO;
- 2)- dei Sigg. ALBANO e TERRAZZINO;
- 3)- della Signora MARTORANA Elvira;
- 4)- del Sig. GIUNTA Francesco;
- 5)- Dell'Istituto Autono^{no} Case Popolari (a Sud del Campo sportivo);
- 6)- dell'Opera Don Guanella;
- 7)- della Cooperativa la "Casa del Vigile".

Nella zona invece qualificata come "verde pubblico" sono in corso di costruzione i fabbricati di SINATRA e DE MARIA ad uso albergo, e dell'ing. Domenico RUBINO ad uso garage (i lavori in atto sono sospesi).

. / .

- 32 -

ZONA SOTTOPOSTA ALLA TUTELA PAESISTICA AI SENSI
DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939 N° 1497.

- - - - -

In sede di applicazione delle disposizioni relative al vincolo panoramico si é avuta qualche discrepanza.

In una zona limitrofa all'abitato, ritenuta non sottoposta a vincolo, come da planimetria in possesso dell'Ufficio Tecnico, fu autorizzata la costruzione di tre fabbricati, uno nel 1961 per conto di tale GELIO Filippo e due nel 1962 per conto di SALEMI Salvatore e di DI PIAZZA Francesco unitamente a PULLARA Salvatore.

Avverso la costruzione dei due ultimi fabbricati fu presentato, da parte di cittadini interessati, un ricorso che fu portato, unitamente ai relativi progetti, all'esame della Commissione Edilizia per il parere.

Detta Commissione esprime parere favorevole all'approvazione ed il Sindaco rilasciò la licenza di costruzione.

Nella seduta del 26/7/1963 della Commissione Edilizia il Prof. CIRRETTA, rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti, ebbe a consegnare al Sindaco, Presidente della Commissione, perché venisse allegata agli atti, la Gazzetta Ufficiale n. 165 del 4/7/1957, che riporta il testo del D.M. 12/6/1957 con la specificazione delle zone soggette a vincolo panoramico.

L'ing. BUTTICCI, ingegnere Capo Sezione, che in detta seduta sostituiva l'ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Com., fece subito presente che da un sommario esame del decreto si rileva^{VE} che al n. 3 del decreto stesso era segnato un vincolo che non trovava riscontro nella planimetria depositata in ufficio a firma del Soprintendente ai Monumenti

. / .

- 33 -

della Sicilia Occidentale. In effetti, dal testo di detto decreto si rileva che sono sottoposti a vincolo anche alcuni "punti di vista belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione della Valle dei Templi" e fra questi "la Via Panoramica Empedocle che attraversa Piazza Sinatra ed il prolungamento della panoramica sino al Palazzo dei Mutilati in Piazza Carmine".

Tutti e tre gli anzidetti fabbricati, per cui fu accordata regolare licenza, ricadono proprio nella zona al margine sud della Via Panoramica Empedocle (oggi denominata Viale Porta di Mare).

Ora sembra per lo meno strano che in un Comune, capoluogo di provincia, gli amministratori ed i funzionari possano operare dal 1957 al 1963 in un settore così importante quale è quello della edilizia, senza essere a conoscenza delle precise norme e disposizioni che ne regolano l'attività. Tanto che essi sarebbero venuti a conoscenza del testo del decreto del 12/6/1957, pur essendo stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, soltanto quando un componente della Commissione ha ritenuto di esibirlo in pubblica seduta, come risulta dal verbale all'uopo redatto il 26/7/1963.

Ed è anche strana la circostanza che nessuno dei componenti della Commissione Edilizia, compreso il rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti, conoscesse la precisa estensione del vincolo panoramico al momento in cui la Commissione stessa ebbe ad esprimere parere favorevole per l'approvazione dei tre progetti anzidetti.

La Soprintendenza ai Monumenti ha recentemente comunicato, con lettera del 3/1/1964 diretta al Ministero della

. / .

- 34 -

Pubblica Istruzione e per conoscenza al Sindaco di aver notificato ai seguenti proprietari il divieto, ai sensi dell'art.8 della legge 28/6/1939 n.1437, di eseguire lavori di qualsiasi natura a valle del Viale Porta di Mare e nella Via Empedocle perché i lavori intrapresi possono arrecare pregiudizio alle bellezze naturali delle località suddette:

- 1)-GULO Giuseppe;
- 2)-DI PIAZZA Francesco e PULLARA Salvatore;
- 3)-SALMI Salvatore;
- 4)-SCIACCA Calogero;
- 5)-ALONZI Calogero;
- 6)-VULLO Nicolò;
- 7)-MAIORINI Giacomo.

Le costruzioni dai predetti sono state già ultimate e sono in corso di ultimazione con abusive elevazioni (v.Allegato A. da pag.1 a pag.11).

(33)

Di recente, la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali ha tenuto, per quanto consta, adunanza per decidere se i due "punti di vista belvedere" (Via Porta di Mare e Via Porto Empedocle) siano ed in quali limiti da proteggere ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

= 35 =

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - DENUNZIE E SENTENZE
DI CONDANNA EMESSE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA -

-^--^--^--

La vigilanza sulle costruzioni è attualmente esercitata da due geometra e da un vigile urbano.

Inoltre, allorché viene rilevata qualche infrazione nel settore edilizio il vigile urbano del quartiere ne fa segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale che provvede ad inviare sul posto un funzionario per la necessaria rilevazione.

Accertata l'infrazione, il Sindaco emette ordinanza di sospensione, ordinanza che è notificata oltre che all'interessato anche all'Ufficio di Polizia Urbana.

L'ordinanza ha efficacia per 30 giorni e, qualora il contravventore non sospende i lavori e ^{non} presenta il progetto per la regolarizzazione della pratica, il Sindaco provvede a notificargli atto di diffida ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Edilizio.

Sia nell'uno che nell'altro caso, l'Ufficio di Polizia Urbana avanza denuncia all'Autorità Giudiziaria con riserva poi di fare ad essa conoscere se il contravventore abbia o meno ottemperato all'ordine di sospensione o di diffida.

Il numero dei provvedimenti di sospensione e di diffida messi nei 5 anni presi in esame, per quante risulta dagli atti, è il seguente:

- Nel 1959: non è stato emesso alcun provvedimento di sospensione o di diffida;
- Nel 1960: soltanto due ordinanze di sospensione;
- Nel 1961: n.5 ordinanze di sospensione e n.7 diffide;
- Nel 1962: n.19 ordinanze di sospensione e n.18 diffide;
- Nel 1963: n.39 ordinanze di sospensione e n.81 diffide.

* / *

- 36 -

Da quanto sopra emerge che dal 1962 in poi la vigilanza nel settore edilizio è stata più intensa e quindi più proficua; infatti, oltre che perseguire le costruzioni e le elevazioni abusivamente iniziate, si è provveduto anche a denunciare tutte le infrazioni riscontrate alle varie disposizioni del Regolamento Edilizia.

Come si potrà rilevare dal prospetto allegato C, il numero delle denunce avanzate all'Autorità Giudiziaria è il seguente:

- nel 1959: n°18 denunce;
- nel 1960: n°69 "
- nel 1961: n°91 "
- nel 1962: n°82 "
- nel 1963: n°169 "

Sempre dall'esame di detto allegato C si potrà desumere che l'Autorità Giudiziaria, mentre, negli anni 1959-1960 e 1961, ha emesso soltanto condanne al pagamento di una ammenda di importo vario, nel 1962 ha pronunciato anche 6 sentenze di condanna alla pena dell'arresto da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 2 mesi e nel 1963 ha pronunciato ancora altre 36 sentenze di condanne alla pena dell'arresto da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 6 mesi. (34)

Fra le sentenze con cui si commina la pena dell'arresto sono da porre in rilievo le due sentenze emesse dal Pretore di Agrigento; la prima in data 3/7/1963 nei confronti di FIORE Carmelo con la condanna alla pena di mesi 1 e gg. 15 di arresto e £.75.000 di ammenda, la seconda in data 10/7 dello stesso anno nei confronti di PICARELLA Mario con la condanna alla pena di mesi 6 di arresto e di £.160.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali (v. allegato A. pag.73). (35)

- - - - -

(34) L'allegato C citato nel testo è pubblicato alle pagg. 495-510. (N.d.r.)

(35) Cfr. pag. 451. (N.d.r.)

- 37 -

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

—*—*—

Il funzionamento della Commissione Edilizia in via di massima è stato regolare^e con un rendimento proficuo, come si potrà rilevare dai seguenti dati relativi al numero delle sedute tenute e dal numero delle pratiche esaminate:

- Anno 1959: sedute 24 - n° 200 pratiche;
- " 1960: sedute 16 - n° 184. "
- " 1961: sedute 12 - n° 114 "
- " 1962: sedute 22 - n° 231 "
- " 1963: sedute 28 - n° 304 "

Totale. . . n° 1033.-

La Commissione in carica sino al decorso mese è scaduta per fine triennio, essendo stata nominata con deliberazione del 25/9/1961, divenuta esecutiva il 12/12 dello stesso anno: necessita, pertanto, provvedere alla sua rinnovazione.

—*—*—

- 38 -

CONCESSIONE APPALTI

~*~*~*~

L'Amministrazione Comunale per le condizioni deficitarie in cui versa, negli ultimi cinque anni non ha indetto appalti per la esecuzione di opere pubbliche di un certo rilievo con prelievo di fondi dal proprio bilancio ma ha eseguito lavori in economia per la manutenzione di strade, delle fognature e della rete idrica.

Le opere effettuate sono state tutte finanziate con mutui contratti con la Cassa DD.PP. cui è stato accordato il contributo del ministero dei LL.PP. previsto dalla legge 9 agosto 1954 n.645 ed il contributo dell'Assessorato Regionale del Bilancio ai sensi delle disposizioni in vigore. Altre opere sono state finanziate direttamente dall'Assessorato ai LL.PP. e l'Ufficio Tecnico Comunale si è limitato ad effettuare, dietro incarico ricevuto, soltanto le gare di appalto, successivamente approvate dall'Assessorato finanziatore.

Nel 1959:

L'Amministrazione Comunale ha eseguiti lavori per lire 5.497.164 con prelievo di fondi dal proprio bilancio e per £.7.735.917 con mutui con la Cassa DD.PP.

L'Assessorato Regionale ha finanziato ed ha provveduto alla esecuzione di lavori per un importo di £.55.283.696.

Nel 1960:

Il Comune non ha eseguito lavori, mentre l'Assessorato ha finanziato ed ha provveduto all'esecuzione di lavori per un importo di £.10.898.211.

./.

- 39 -

Nel 1961:

Il Comune non ha eseguito lavori. L'Assessorato ha finanziato ed ha provveduto alla esecuzione di lavori per un importo di £.90.513.124.

Nel 1962:

Il Comune ha eseguito i lavori con contrazione mutui per £.92.373.120.

L'Assessorato ha finanziato ed ha provveduto alla esecuzione di lavori per un importo di £.12.877.397.

Nel 1963:

Il Comune ha eseguito lavori con contrazione di mutui per £.75.838.259; l'Assessorato ha finanziato ed eseguito lavori per un importo di £.127.551.216 ed ha attualmente in corso opere per £.62.480.573.

Dall'esame delle pratiche relative ai lavori eseguiti direttamente dal Comune, sia con fondi stanziati nel proprio bilancio, sia a mezzo mutui, è emerso che alle relative gare di appalto è stato dato corso con la osservanza delle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.

Si è soltanto rilevato:

a)-Costruzione autorimesse per gli automezzi del Comune.

Affidamento a mezzo di licitazione privata alla Ditta RIGGIO Giovanni. Importo £.3.760.887.

Negli atti non si rinvenivano i documenti della Ditta aggiudicatrice per la partecipazione alla gara né nel verbale di licitazione in data 11/5/1959 e nel contratto in data 15/7 dello stesso anno vi è menzione della avvenuta presentazione e regolarità dei prescritti documenti.

. / .

- 40 -

b)-Collocazione condotta in S.Vito.Impresa aggiudicatrice: **MICCICHE' Giuseppe.**Importo **£. 1.727.000**

I lavori sono stati ultimati, come da verbale in data 14/7/1959, ma sinora non é stato ancora effettuato il collaudo, e quindi non é stato compilato il rendiconto finale né all'impresa é stata corrisposta la ritenuta del decimo.

c)-Fornitura arredamenti Scuole elementari:

Importo **£. 15.000.000 - e fornitura arredamenti edificio scolastico-: Importo £. 10.000.000.**

Ditta aggiudicatrice per entrambi le forniture: Ditta **S.I.M.I.N.S.**

Le delibere in data 10/6/1962 della Giunta Municipale autorizzano soltanto ad indire l'appalto, senza indicare le modalità (cioè asta pubblica o licitazione privata) con cui le gare dovevano essere effettuate. Che le gare dovevano aver corso a mezzo di licitazione privata é stato deciso dal Sindaco, il quale si é ritenuto erroneamente a ciò autorizzato dalla legge 18/7/1961 n.10. Si ritiene che le modalità di appalto dovevano essere determinate dalla Giunta Municipale e non dal Sindaco.

d)-Lavori I° stralcio per l'ampliamento e sistemazione delle fognature del centro urbano.

Importo dell'appalto **£ 100.000.000.** Impresa aggiudicatrice: Ditta **PANTALINA Salvatore** con il ribasso del **7,2%** e per l'importo di **£. 92.800.000.**

Il relativo contratto fu stipulato il 13/3/1962, ma il verbale di consegna dei lavori venne stipulato soltanto in data 15/3/1963 a causa del ritardo con cui fu perfezionata la pratica per la concessione del mutuo;

. / .

- 41 -

motivo per cui la ditta firmò il contratto con riserva. In proposito è da riferire che il Ministero dei LL.PP. con decreti del 16/6/1953 e 30/11/1955 dispose di ammettere ai benefici della legge 1/8/1949 n.589 i primi due lotti per l'ampliamento e miglioramento delle fognature per i rispettivi importi di £.110.000.000 e di £.50.000.000. Nel 1954 fu redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale il progetto di primo stralcio per l'importo di lire 110.000.000. Tale progetto non ottenne l'approvazione del Comitato Tecnico Amm/vo del Provv. alle OO.PP., il quale consigliò che venisse invece redatto un progetto comprensivo di tutte le opere necessarie per il completamento e sistemazione della civica fognatura.

Con deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale in data 8 marzo 1955, resa esecutiva a terzine di legge, fu perciò dato incarico all'ing. Domenico RUBINO di redigere il progetto generale della fognatura ed il progetto esecutivo del I° stralcio, entro il termine di 4 mesi, con la prescrizione che qualora la presentazione fosse stata ritardata, oltre il predetto termine, sarebbe stata applicata la penale di £.1.000 per ogni giorno di ritardo, e che, ove il ritardo avesse superato i 30 giorni, l'Amministrazione si sarebbe riservata la facoltà di accettare o meno il progetto.

Il progettista si obbligò, inoltre, a versare la cauzione di £.200.000 ed il Comune, a sua volta, di corrispondere una somma da determinarsi alla committenza dell'incarico a titolo di anticipo per spese e competenze.

La deliberazione divenne esecutiva per decorrenza di termine.

L'ing. RUBINO in data 30/9/1956 presentò il progetto generale

. / .

- 42 -

per il completamento e sistemazione fognature per l'im-
porto di £.760.000.000.

Il primo stralcio è di £.160.000.000, delle quali
100.000.000 per lavori a base d'asta e £.60.000.000, a
disposizione dell'Amministrazione per espropriazioni, spese
generalì ed impianti di depurazione ordinaria.

Avendo il progetto generale e di stralcio ottenute le
debite approvazioni e poiché in base all'art.4 del di-
sciplinare l'Amministrazione avrebbe dovuto corrisponde-
re al progettista una somma a titolo di acconto spese al-
l'atto della commissione, il Comune dispose con delibera
del 15/10/1957 di liquidare all'ing. RUBINO la somma di
£.400.000, quale primo acconto, ed in più la somma di
£.200.000 da convertire in reversale d'incasso quale cau-
zione che il tecnico avrebbe dovuto a suo tempo versare
a garanzia del regolare espletamento dell'incarico.

Il pagamento della somma di £.400.000 e la conversione
di £.200.000 in cauzione venne effettuata con mandato
del 4/10/1958; detta cauzione fu poi restituita il 5 feb-
braio 1959 a seguito della deliberazione in data 9/12/58.
È fuor di luogo rilevare che detta cauzione avrebbe dovu-
ta essere versata all'atto della concessione dell'incari-
co, così come l'Amministrazione avrebbe dovuto nello stes-
so tempo, versare quanto dovuto per anticipo spese e com-
petenze; non trova pertanto giustificazione il versamento
della cauzione effettuata a distanza di oltre due anni dal-
la consegna del progetto generale.

Con altra deliberazione del 15 luglio 1958 fu corrisposto
un 2° acconto di £.500.000 ed in totale, quindi, l'ing.
RUBINO ha ricevute in acconto la somma di £.1.100.000.

• / •

- 43 -

Con delibera del 28/12/1962, è state inoltre disposte il pagamento al predetto della somma di £.6.535.790, quale acconto del 50% per la redazione del progetto generale e del primo lotto esecutivo sull'importo inviato dalla Cassa DD.PP. quale primo prelevamento del mutuo di £.160.000.000 (I° stralcio).

In merito a detta deliberazione la Commissione Provinciale di Controllo con lettera del 6/3/1963 ebbe a comunicare:

•"Nel restituirsi la deliberazione in oggetto, in merito alla quale questa Commissione nella seduta del 1/3/1963 non ha trovato per quanto di sua competenza nulla da rilevare si significa che al pagamento potrà provvedersi solo dopo che il progettista avrà dichiarato per iscritto che:

- 1)-La corresponsione, anche se conseguente a presentazione di parcella relativa alla progettazione generale, è invece da considerarsi riferita alla presentazione complessiva relative al primo stralcio ed in ogni caso che egli s'impegna a non richiedere, per qualsiasi titolo, liquidazione di competenza se non in totale nei limiti di finanziamento già disposti per competenza tecniche."

Detta dichiarazione non risulta che sia stata rilasciata dall'Ing. RUBINO; il mandato di pagamento è state però emesse il 6/3/1963.

- - - - -

- 44 -

LAVORI IN ECONOMIA

- - - - -

I lavori in economia sono effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e precisamente dalla prima sezione per la manutenzione degli edifici scolastici, dalla seconda sezione per la manutenzione delle strade interne, esterne e fognature e dalla terza sezione per la manutenzione delle condotte idriche.

Detti uffici, ognuno per la parte di competenza, approntano secondo le varie necessità dei preventivi di spesa e di lavori.

La Giunta Municipale con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, approva detti preventivi, dispone che i lavori indicati vengano eseguiti in economia sotto la direzione e sorveglianza dell'Ufficio Tecnico e, per ultimo, ordina all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo Comunale.

Il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori viene commissionato dal dirigente dell'ufficio a varie ditte fornitrici. Queste producono all'Ufficio Tecnico le relative fatture che, vistate dal Sindaco, dall'Assessore ai LL.PP., dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico e dal Capo Sezione, vengono poi consegnate all'Economo per il saldo.

Alla mano d'opera necessaria si provvede a mezzo dei 13 cantonieri che il Comune ha alle proprie dipendenze ed ove questi non siano sufficienti al bisogno, i tecnici incaricati assumono operai giornalieri direttamente e non per

. / .

- 45 -

il tramite del locale Ufficio di collocamento.

Ogni settimana od ogni 15 giorni l'Ufficio Tecnico compila le liste di paga degli operai che, vistate come sopra, sono poi consegnate all'Economo per il pagamento. A somma esaurita, l'Economo presenta una relazione con il relativo rendiconto corredato dei documenti contabili; rendiconto che poi é approvato con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Dal 1959 al 1963 per manutenzione strade esterne, vie e piazze, condotte idriche e fognature é stata sostenuta una spesa di £.82.776.250 di cui:

- nel 1959: £. 7.373.200
- " 1960: £. 12.472.180
- " 1961: £. 21.520.100
- " 1962: £. 9.073.700
- " 1963: £. 32.637.070.

Tenuto conto delle varie categorie dei lavori, la spesa annualmente sostenuta é la seguente:

Manutenzione strade	}	- 1960: £. 1.500.000
esterne		- 1961: £. 500.000
		- 1962: £. 2.401.500
		- 1963: <u>£. 5.038.000</u>
		£. 9.439.500

Manutenzione Vie	}	- 1959: £. 2.903.200
e Piazze.		- 1960: £. 4.551.000
		- 1961: £. 10.549.200
		- 1962: £. 4.388.800
		- 1963: <u>£. 13.356.000</u>
	£. 35.748.200	

. / .

- 46 -

Manutenzione condotte idriche.	- 1959: £. 3.120.000
	- 1960: £. 5.711.180
	- 1961: £. 9.490.900
	- 1962: £. 1.805.000
	- 1963: <u>£. 9.319.700</u>
	£.29.446.780
Manutenzione fognature.	- 1959: £. 1.350.000
	- 1960: £. 410.000
	- 1961: £. 980.000
	- 1962: £. 478.400
	- 1963: <u>£. 4.923.370</u>
	£.8.141.770.

Le deliberazioni di impegno, in via generale, non superano la somma di un milione; nei cinque anni presi in esame sono state adottate n°4 deliberazioni per una spesa di £.1.500.000, due per £.2.500.000 ed una per £.3.000.000. Nelle relative deliberazioni vi é l'indicazione delle strade, del tratto di fognatura, dell'immobile che necessitano dei lavori di manutenzione, ma ciò a semplice titolo indicativo in quanto, ove ne sorga la necessità, con la somma impegnata vengono effettuati anche altri lavori sempre appartenenti alla stessa categoria.

Trattasi nella maggior parte, di lavori di scarsa importanza che il Comune ritiene di avere la convenienza di effettuare in economia anche per poter utilizzare il personale avventizio o in ruolo che ha alle proprie dipendenze, per quanto all'esecuzione di qualche opera, avrebbe potuto provvedersi a mezzo di contratti di cottimo e di licitazione privata.

. / .

- 47 -

Un controllo sulla regolarità dei lavori eseguiti e sui relativi importi è reso poi quanto mai difficile perché, allegate a ciascun rendiconto, trovansi moltissime fatture tutte di lieve importo, per forniture del materiale necessario alla manutenzione di strade, di fognature ecc. Dall'esame effettuato è risultato che i rendiconti dei lavori eseguiti sono stati approvati dalla Giunta municipale, ma non tutti hanno riportato analoga approvazione da parte della Commissione Provinciale di Controllo.

Infatti detto organo di controllo in questo ultimo periodo nel mentre ha dichiarato ai sensi dell'art. 81 del D.L.P. 29/10/1955 n. 6 la decadenza, perché trasmesse fuori termine, di alcune deliberazioni con cui si autorizza l'esecuzione di lavori in economia ovvero si approva il relativo rendiconto, per altre invece ha pronunciato l'annullamento per motivi vari. A seguito di ciò la Giunta Municipale, al fine di regolarizzare la pratica del lato amministrativo, essendo stati i lavori già eseguiti onde evitare eventuali dichiarazioni di responsabilità, è ritornata in argomento adottando altri atti deliberativi tuttora all'esame dell'organo di controllo.

La vigilanza che detta Commissione esercita al riguardo è particolarmente intensa sia perché le deliberazioni con cui si autorizzano detti lavori sono state adottate dalla Giunta in via d'urgenza, anche quando tale requisito non sussiste, sia perché l'Amministrazione Comunale è tuttora priva dell'apposito regolamento prescritto dall'art. 102 del D.L.I.A.S. del 29/10/1955 n. 6, regolamento che è stato adottato dal Consiglio Comunale soltanto con deliberazione n. 125 in data 11/12/1963 ed ora in corso di approvazione.

—•••—

- 48 -

LICENZE DI COMMERCIO E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
IN GENERE.

-^--^--

Il numero delle licenze per l'esercizio dell'attività commerciale in genere attualmente in vigore nel territorio comunale è il seguente:

- 1)-Licenze commerciali al minuto. N. 628
- 2)-Licenze commerciali all'ingrosso. N. 28
- 3)-Licenze per il commercio ambulante. N. 185.

Dall'esame del prospetto all'uopo compilato (v. Allegato D) si rileverà che negli ultimi 5 anni il numero delle licenze rilasciate, tranne per qualche categoria di prodotti, è stato all'incirca pari a quello delle licenze rinunciate; non si sono pertanto avute delle sensibili variazioni.

(36)

Tutte le domande dirette ad ottenere il rilascio della licenza per la vendita di merce all'ingrosso o al minuto, tenute conto dello sviluppo edilizio e della densità della popolazione, sono state accolte, così pure dicasi per le richieste avanzate per l'esercizio del commercio ambulante; sono state inoltre accordate varie autorizzazioni per traslochi di esercizi.

Si è però rilevato che nel rilascio delle licenze di commercio al minuto non si è tenuto conto, ai fini dell'igiene pubblica, della necessità di limitare l'autorizzazione alla vendita di generi fra loro affini e quasi, motivo per cui vi sono commercianti che oltre ai generi alimentari attualmente vendono prodotti i più disperati per natura e qualità.

. / .

- 49 -

Soltanto da qualche tempo, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, la Commissione Comunale cerca di porre freno a tale grave inconveniente.

Per tale circostanza nel prospetto allegato nella colonna "generi" è stata riportata per esemplificazione soltanto la voce del principale prodotto indicata nella licenza rilasciata.

Dall'esame delle singole pratiche si è accertato che tutti gli interessati di licenze hanno versato la prescritta tassa di concessione governativa, che dai certificati penali prodotti nessuno di essi trovasi nelle condizioni di cui agli articoli 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931 n. 146 ed infine che, è accordata la viduazione annuale con l'apposizione di un visto sulla licenza stessa, dietro esibizione di altro certificato del casellario penale a conferma che il commerciante non è incorso in alcuna delle condanne di cui agli articoli sopra riportati.

Si è rilevato soltanto:

- a)-che il certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera dell'Industria e Commercio non è prodotto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il rilascio della licenza, ma successivamente è cioè dopo che la speciale commissione si è nel merito alla richiesta favorevolmente pronunciata. Comunque negli atti si rinvergono tutti i relativi certificati di iscrizione;
- b)-che nei relativi fascicoli manca la copia della licenza rilasciata mentre sarebbe opportuno che tale copia venisse compilata e conservata sia per una migliore consultazione degli atti sia per evitare possibili contestazioni in caso di smarrimento dell'originale della licenza stessa.

. / .

- 50 -

e)-che nell'accordare la vidimazione annuale si omette di prender nota nel fascicolo del relativo provvedimento con la indicazione del nominativo del Sindaco e Assessore, che lo ha emesso.

0

0

0

Le concessioni amministrative accordate nel periodo preso in esame sono di numero limitato e di scarsa importanza e sono tutte relative a cessione in uso di terreno di proprietà comunale per costruzioni di distributori di benzina, chioschi ecc.

Alcuni degli atti con cui l'Amministrazione ha deliberato al riguardo sono divenuti esecutivi per decorrenza di termine, altri invece non hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione Provinciale di Controllo.

Nel 1959, sono state dalla Giunta Municipale prese due deliberazioni per la cessione in uso di area comunale ed ambedue sono divenute esecutive per decorrenza di termine; nel 1960 alcuna concessione è stata accordata; nel 1961, delle tre deliberazioni adottate, due hanno ottenuto l'approvazione nel mentre la terza, in data 5/12/1961, relativa alla cessione novennale di un relitto di area comunale da adibire ad aiuole nella zona confinante con la Via Callicratide e la Cooperativa "Casa Nostra" è stata annullata dalla C.P.C.

Nel 1962, sono state adottate altre due analoghe deliberazioni ed ambedue approvate.

Nel 1963 delle 4 deliberazioni prese per concessione di

- 51 -

aree, una ha ottenuto la debita approvazione, mentre le seguenti sono state annullate dalla C.P.C.:

- 1)-deliberazioni del 5/10/1963 e dell'1/8/1963 relative alla concessione in enfiteusi perpetua di mq. 112 di area comunale al sig. PATTI Angelo;
- 2)-deliberazione del 10/5/1963 relativa alla concessione di area in Via Cripri a CACI Concetta e SANFILIPPO Anna per costruzione di un distributore di benzina;
- 3)-deliberazione del 13/8/1963 relativa a trasformazione in enfiteusi perpetua della concessione in uso di un'area di proprietà comunale già accordata a MICCICHE' Giuseppe. Insistono poi sul territorio comunale tre distributori di carburanti; i relativi atti di concessione sono state regolarmente stipulati e dal 1958 in poi i titolari versano un canone annuo di L. 45.000.

Dall'esame dei relativi atti è risultato soltanto che mentre la licenza commerciale di esercizio è stata rilasciata alla Società A.G.I.P. in data 21/8/1934 il relativo contratto per la concessione del suolo è stato stipulato solo il 21/10/1953.

—•••—

- 52 -

CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

- - - - -

L'Amministrazione Comunale, come si rileverà da quanto in precedenza esposto, non si è adoperata con il dovuto impegno per una pronta risoluzione di un problema di così vitale importanza, qual'è quello del piano regolatore, onde assicurare alla città uno sviluppo coordinato; inoltre, non solo non ha preteso la completa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel settore edilizio ma anzi, dimostrandosi spesso carente di interventi energici e tempestivi ed accordando facilitazioni e provvedimenti in sanatoria o in deroga, ha implicitamente incoraggiato gli abusi nel mentre era necessario consolidare la disciplina urbanistica con tutti i mezzi a disposizione.

Per una sollecita formazione del piano regolatore sia l'attuale che la precedente Amministrazione hanno dato prova di scarso interesse; basta soltanto rilevare che dal marzo 1956, tempo in cui fu emesso il decreto assessoriale che rendeva obbligatoria la formazione di detto piano, ad oggi sono trascorsi ben 7 anni. Ebbene, dopo tanto tempo infruttuosamente trascorso, giunto il momento in cui ad avvenute perfezionamenti degli atti amministrativi per lo affidamento dell'incarico, i professionisti designati avrebbero potuto iniziare il concreto lavoro, il Comune non può venire in possesso del materiale cartografico occorrente perché non ha la possibilità di versare all'Ente fornitore il compenso pattuito.

Ogni commento in proposito è superfluo.

Nel settore edilizio si può senz'altro affermare, che la situazione esistente è preoccupante. Da un lato tutti cittadini

* / *

- 53 -

si sono sentiti autorizzati a realizzare opere in contrasto con le prescrizioni in vigore; dall'altro gli amministratori hanno fatto a gara nell'accordare facilitazioni e benefici di ogni genere in contrasto con le norme in vigore.

Tutti coloro che hanno costruito nella città negli ultimi 10 anni hanno contribuito a creare in tale settore un disordine insanabile, ma in particolar modo vi ha influito il comportamento inqualificabile dei cesi detti grandi costruttori che, approfittando forse di appoggi di varia natura non ché della accondiscendenza di alcuni amministratori, hanno elevato assurde ed orribili costruzioni in cemento armato ad una altezza non consentita, con la conseguenza di occultare in molti punti la visione della Valle dei Templi e del mare. Né a frenare la loro perniciosa attività sono state bastevoli le ordinanze di sospensione dei lavori e gli atti di diffida emessi dal Sindaco, né le condanne al pagamento di una ammenda ovvero all'arresto di qualche mese emesse dall'Autorità Giudiziaria, perché essi erano (e sono) sicuri che mai nei loro confronti sarebbe stato preso ed eseguito il provvedimento dell'abbattimento delle opere abusivamente costruite. Il loro scopo è stato quello di costruire ad ogni costo ad un'altezza maggiore possibile e, purtroppo, tale scopo è stato da essi raggiunto.

Ora di fronte alle continue infrazioni, alla occupazione abusiva di suolo comunale ecc. gli amministratori avrebbero dovuto mutare direttiva ed imporsi nei confronti di tutti per ottenere la completa osservanza delle disposizioni in vigore; invece essi hanno continuato ad apportare la riduzione alle cauzioni, ad approvare progetti in sanatoria ed a concedere deroghe per costruire ad una altezza maggiore di quella consentita.

. / .

- 54 -

La riduzione delle cauzioni, come si rileverà dall'apposito prospetto, è stata concessa a quasi tutti, al piccolo ed al grande costruttore e forse anche a quelli che non l'hanno richiesta.

A questo punto è da domandarsi quale scopo si sia inteso raggiungere nell'accordare in via generale tale riduzione e quale sia stata la direttiva seguita nella determinazione della somma da far versare a ciascuno e, nello stesso tempo, è da chiedersi per quale motivo si sia provveduto ad approvare ben 126 progetti in sanatoria per costruzioni già eseguite.

Certamente non potrà sostenersi che, così operando, si è ritenute di soddisfare un interesse pubblico.

Sinora si è fatto cenno in via generica all'operato dell'Amministrazione e di amministratori, ma in effetti l'operato degli amministratori in questo particolare settore si identifica con quello del Sindaco, del V.Sindaco e dell'Assessore ai LL.PP.

È fuor di dubbio che il Sindaco Dott. Vincenzo FOI assunse, all'atto della nomina, un peso molto gravoso in quanto la prassi di costruire liberamente era già in atto da anni. Sradicare tale prassi non era e non è di facile soluzione ed il Sindaco ritenne, forse con eccessiva fiducia, di iniziare a porre un certo rimedio richiamando, con apposito manifesto, fatto affiggere nel settembre 1962, l'attenzione di tutti i cittadini sulla necessità di prestare la più scrupolosa osservanza alle disposizioni vigenti in materia edilizia avvertendo, inoltre, che per il futuro non sarebbero state accordate facilitazioni di sorta.

Ma il richiamo del primo cittadino non ebbe l'esito sperato;

. / .

- 55 -

tanto che altre costruzioni sono state abusivamente eseguite ed egli è stato costretto ad emettere numerose ordinanze di sospensioni ed a notificare moltissimi atti di diffida. Ma se il Sindaco è stato sollecito nella adozione dei provvedimenti atti a far sospendere i lavori e nello avanzare denuncia alla Autorità Giudiziaria non è stato altrettanto sollecito nel predisporre i provvedimenti per addivenire alle demolizioni. Infatti di fronte a tale obbligo imposto dalla legge, egli si è fermato, è diventato improvvisamente e forse non volutamente carente, nel mentre, come si ritiene da parte di alcuni, se si fosse addivenute alla demolizione di un solo piano, la situazione edilizia attuale nel capoluogo forse potrebbe essere diversa.

Invece, soltanto nel novembre 1963 è stata avanzata la prima proposta di demolizione ed è quella per le opere costruite dall'Avv. MORGANTE, ed in data 11/1/u.s. sono state avanzate alla Sezione Urbanistica presso il Provveditorato alle OO.PP. altre tre analoghe proposte. Certo allo stato attuale il problema della demolizione si presenta grave e complesso, tanto più che alcuni costruttori hanno già alienati gli appartamenti abusivamente costruiti, rendendo così ancora più difficile la procedura per addivenire alla esecuzione del relativo provvedimento.

Il Sindaco inoltre, venendo così meno alla direttiva prefissasi, non ha saputo sottrarsi all'andazzo di approvare progetti in sanatoria, di accordare la riduzione delle cauzioni ecc. e ciò unitamente al V. Sindaco Prof. CASTIGLIONE ed agli Assessori Ing. VAIANA Alfonso e dott. Vincenzo GRILLO, i quali così operando, non hanno certamente contribuito ad assicurare, nell'interesse del cittadino, una disciplina urbanistica.

. / .

- 56 -

L'Ing. Alfonso VAIANA ha ricoperto la carica di Assessore ai LL.PP. dal 14/4/1960 sino alle elezioni comunali del 7 ottobre 1960 ed inoltre dal 6/2/1961 al 6/9/1962; da tale data è Assessore alla Sanità e Solidarietà. Ebbene, egli è il professionista di fiducia, quale progettista e direttore dei lavori, dei seguenti costruttori:

- SCIACCA Calogero, che ha costruito abusivamente 4 piani in più nel fabbricato sito in Via Concorie;
- ALONGE Calogero, che ha elevato nel lotto A del proprio fabbricato tre piani in più e nel lotto B un piano in più del consentito;
- GIUNTA Francesco, che ha costruito due piani in più;
- ALBANO Carmelo, che ha costruito tre piani in più, oltre un piano attico (v. Allegato A pagg. 7 - 8 - 16 e 72).

(37)

Trovansi poi in istruzione formale presso il Giudice Istruttore di Agrigento, su querela presentata da certo BRUCCERI Alfonso, il seguente procedimento penale:

- 1)-Ing. VAIANA Alfonso -assessore comunale;
- 2)-CARDELLA Lorenzo -impiegato comunale e segretario della commissione edilizia, cognato del VAIANA;
- 3)-SALEMI Salvatore -intestatario della licenza di costruzione, cognato del VAIANA;
- 4)-VAIANA Ruggero -fratello dell'assessore di cui al n. 1;
- 5)-CARDELLA Rosa -moglie del VAIANA Alfonso;
- 6)-RIGNIO Salvatore -costruttore.

Gli stessi devono rispondere per i reati di cui agli artt. 324 C.P. (interesse privato in atti di ufficio); 632 C.P. (modificazione dello stato dei luoghi); 61 n.2 (circostanze aggravanti) e 631 C.P. (usurpazione). Il terzo, quarto, quinto e sesto; per i reati di cui all'art. 632 C.P. (modificazione

. / .

(37) Cfr. pagg. 385, 386, 394 e 450. (N.d.r.)

- 57 -

dello stato dei luoghi) all'art.61, n.2 (circostanze aggravanti) ed all'art.631 (usurpazione).

Dall'esame dei fascicoli relativi al rilascio di licenze edilizie emerge che vi sono moltissimi provvedimenti non firmati dal Sindaco ma dal V.Sindaco o dall'Assessore ai LL.PP., ciò che potrebbe indurre ad erroneamente ritenere che il Sindaco sia stato quasi sempre fuori sede; il vero è che ciascun componente dell'imperante gruppo assessoriale, forse per non essere da meno dell'altro, (vi è persino un provvedimento firmato dall'assessore alle Finanze Sig. SALAMONE Giosué - v.Allegato A - pag.9); ha ritenuto, in virtù della delega ricevuta, di accordare le ben note facilitazioni.

(38)

Sembra, inoltre, per lo meno strano che pratiche di facile soluzione inerenti alla definizione di alcune pendenze in corso con vari costruttori, non trovino da tempo la dovuta soluzione come, per esempio, quella relativa alla stipulazione di due atti di permuta con l'Ing. Gaetano VITA (fratelli CARMAZZA) il quale si è obbligato a cedere sin dal 1954, a seguito della abusiva occupazione di m. 60 circa di area comunale, due locali terrani del fabbricato di sua proprietà e ad eseguire la variazione planimetrica del tracciato stradale di via Circonvallazione (v.Allegato A - pag.55) ed inoltre quella relativa ad ALBANO Carmelo il quale dal 1962, per l'abusiva occupazione di m. 48 di area comunale, dovrebbe versare al Comune, secondo la relazione dell'Ufficio Tecnico, per indennizzo, la somma di L. 3.000.000 (v.Allegato A - pag.71).

(39)

(40)

La concessione indiscriminata di licenze edilizie, senza tener conto della esigenza di preservare il panorama e la zona archeologica, che tanta parte hanno nell'afflusso in città di

. / .

(38) Cfr. pag. 387. (N.d.r.)

(39) Cfr. pag. 433. (N.d.r.)

(40) Cfr. pag. 449. (N.d.r.)

- 58 -

turisti stranieri, ha fatto sorgere nell'ambiente cittadino aspre polemiche nonché il sospetto che la concessione stessa sia frutto di favoritismi da parte di quegli amministratori che avrebbero avuto il dovere di tenerne conto. Numerosi sono gli esposti, i ricorsi, gli atti stragiudiziali, esistenti negli atti, con cui il cittadino o gruppi di cittadini, ritenendo di difendere il loro diritto, hanno protestato per il sorgere di questo o di quel "grattacielo" e poiché alla loro voce non è stato dato sufficiente ascolto, anche perché in qualche caso si è cercato di tutelare contemporaneamente il privato interesse, essi hanno dato inizio alla presentazione di ricorsi agli organi superiori e qualche volta con esito positivo come ad esempio, per il fabbricato costruito dal Dot. MIRABILE e da RIGGIO Salvatore, il Sig. Presidente della Regione ha accolto il ricorso prodotto dall'Avv. CRAPANZANO, annullando la deliberazione con cui si autorizzava il rilascio della licenza in deroga per la maggiore altezza e conseguenzialmente anche la licenza rilasciata dal Sindaco (v. Allegato A- pag. 6

In qualche altro caso si è ricorso persino all'Autorità Giudiziaria con lo scambio di querele e controquerele.

(41)

Infatti presso la locale Pretura risulta presentata la querela in data 13/9/1963 a carico del Sindaco Dott. Vincenzo FOTI, per violazione dell'art. 328 C.P. (omissione e rifiuto di atti di ufficio) da parte delle sottoelencate persone:

- 1)-Geometra GUELI Pietro;
- 2)-RIZZUTO Angela;
- 3)-Geometra RIZZUTO Pasquale;
- 4)-Dott. MONTANTE Gerlando;
- 5)-Avv. GUARRAGGI Giuseppe;
- 6)-Dott. CANTONE Tommaso;

. / .

- 59 -

A detto procedimento penale risulta essere abbinato altro procedimento per centro querela presentata dal Sindaco a carico dell'Avv. GUARRAGGI Giuseppe.

Gli atti relativi inizialmente presentati alla locale Procura della Repubblica in data 23 settembre 1963 sono stati poi trasmessi alla Pretura per competenza, ove tuttora trovansi pendenti in fase istruttoria.

Presso detta Pretura risulta anche prodotta altra querela in data 9/9/1963 da parte del geom. BONSIGNORE Gaetano e SAIEVA Calogera, vedova BONSIGNORE, a carico del Sindaco per il reato di cui all'art. 361 C.P. (omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale) ed a carico di MONCADA Salvatore (costruttore) per la costruzione di un fabbricato in violazione della licenza di costruzione n. 122, rilasciata in data 8/6/1963.

Se ai numerosi esposti inoltrati dai cittadini ed alle frequenti segnalazioni della stampa in ordine alla esigenza di preservare il panorama ed il mare non consentendo la costruzione di determinati fabbricati, i competenti amministratori avessero dato il dovuto peso, essi avrebbero certamente dato prova di maggiore senso di oculatezza.

Per ultimo non si può non segnalare la necessità che si addivenga una buona volta ad una completa ed accurata revisione del Regolamento Edilizio, da anni non più rispondente alle locali esigenze, e che si proceda subito, in particolar modo, alla modifica di quegli articoli che, per la loro formulazione oscura ed imprecisa e perché in contrasto con precise norme legislative, hanno dato luogo a tutti gli inconvenienti nella presente relazione dettagliatamente precisati.

0

0

0

Per quanto riguarda la concessione degli appalti ed il rilascio

. / .

- 60 -

delle licenze di commercio, tranne alcune lievi irregolarità, nulla di rilevante é da segnalare.


Devesi soltanto menzionare che il Comune non poteva addiv_unire alla esecuzione di lavori in economia sino a quando il relativo regolamento non fosse stato deliberato ed approvato dall'organo di controllo.

5 febbraio 1964

IL VICE PREFETTO
(dott. Nicola DI PAOLA)



IL MAGGIORE DEI CC.
(Rosario BARBAGALLO)



ISPEZIONE STRAORDINARIA
PRESSO IL
COMUNE DI AGRIGENTO

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALLEGATO A

INFRAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO:

ESPOSIZIONE CASI PARTICOLARI

CONSERVIZIONI IN CORSO O GIÀ COMPIUTE IN ZONA SOTTOPOSTA A
VINCOLO PANORAMICO - VIA PORTA DI MARE E VIA EMPEDOCLE

— 0 —

1)-GELIO Giuseppe

Ottenne licenza in data 20/1/1961, su parere conforme della Commissione Edilizia nella seduta del 2/12/1960, per la costruzione di un fabbricato in via della Annunziata (sita a sud della via Panoramica Empedocle, oggi in parte Viale Porta di Mare) composto da un pianoterra e 5 piani. In data 13/3/1963 produsse domanda per ottenere l'approvazione del progetto di sopraelevazione per altri 2 piani; nella seduta n.9 del 4/6/1963 la Commissione Edilizia espresse parere contrario. =

L'Ufficio Tecnico Comunale, venuto a conoscenza del testo del D.P. del 12/6/1957, a distanza di 5 anni, come riferito nella relazione, chiese delucidazioni alla Soprintendenza, che in data 17/9/1963 chiarì che la zona a Valle del Viale Porta di Mare, pur non facendo parte della zona della "Valle dei Templi" soggetta al vincolo panoramico, in effetti è sottoposta allo stesso vincolo in quanto sottostante alla via Empedocle, dalla quale deve essere possibile il libero godimento della visuale della Valle dei Templi. Detto Ufficio chiese, nello stesso tempo, che fossero sospesi i lavori di quelle costruzioni la cui realizzazione danneggia la visuale del panorama dal Viale Porta di Mare. =

Con telegramma in data 25/8/ la Soprintendenza ai Monumenti chiese nuovamente la sospensione dei lavori per la costruzione degli edifici compresi in detta zona. =

A seguito di ciò, il Sindaco emise in data 28/8/1963 ordinanza di sospensione dei lavori, e con lettera 9/10/1963

—/—

- 2 -

n. 2270, nel far presente che le ordinanze di sospensione avrebbero perduto ogni efficacia il 28/10/1963, richieste di essere poste in condizione, prima della scadenza del termine, di prendere le determinazioni definitive.

L'Ispettore ai Monumenti ZIRRETTA, con telegramma in data 25 ottobre, preannunciò la venuta di un Ispettore Superiore del Ministero dei LL.PP. nella persona del dott. BERARDI per il giorno 8 novembre e pregò di mantenere ferme il provvedimento di sospensione dei lavori.

Con altro telegramma nella stessa data, la Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale confermò che nessun provvedimento l'Ufficio del Genio Civile poteva adottare prima del sopralluogo dell'Ispettore del Ministero.

A seguito di ciò il Sindaco in data 7/11/1963 emise altra ordinanza di sospensione.

Soltanto in data recente la Soprintendenza ha deciso di avvalersi del disposto dell'art. 8 della legge 29/6/1939 numero 1497 ed ha reso noto al GELO il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura; la costruzione però è stata già ultimata nella sua struttura e sono in fase di ultimazione le rifiniture.

2)-DI PIAZZA Francesco e FOLLARA Salvatore.

Con licenza in data 16/5/1962 fu autorizzata la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in via Porta di Mare, composto di un pianoterreno e 6 elevazioni.

In data 6/3/1963 e 26/9/1963 vennero emesse due ordinanze di sospensione lavori per mancata osservanza delle prescrizioni impartite nella licenza, ed in particolare per la circostanza che il fronte del fabbricato risultava costruito

. / .

- 3 -

per una lunghezza maggiore di quella prevista nel progetto approvato, e perché al disotto di Via Porta di Mare erano stati ricavati alcuni piani non previsti in progetto.

A seguito dell'intervento della Soprintendenza sono state emesse altre due ordinanze di sospensione, una in data 28 settembre 1963, ed altra in data 7/11/1963. Soltanto in data recente la Soprintendenza ha deciso di avvalersi del disposto dell'art.8 della legge 29/6/1939 n.1497 ed ha reso noto, con telegramma in data 3/1/1964, ai due predetti il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura; la costruzione di metà fabbricato, però, è stata già ultimata nella sua struttura e sono in fase di ultimazione le rifiniture, mentre per l'altra metà è stato costruito il grezzo sino a pianoterra.

Il DI PIAZZA ed il FULLARA hanno prodotto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori n.35785/90 del 28/9/1963 avanzando, nello stesso tempo, domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento anzidetto.

Il Consiglio, con decisione 15/11/1963 notificata al Comune in data 6/12/1963 ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato; non si conoscono i motivi dell'accoglimento.

3)-SALEMI Salvatore e RIGGIO Salvatore

Con licenza in data 16/5/1962 venne autorizzata la costruzione di un fabbricato in Via Porta di Mare composto di vari piani. Non si è potuto consultare il relativo fascicolo perché sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di denuncia presentata a carico del SALEMI ed altri, come si è riferito nella relazione.

. / .

- 4 -

Con ordinanza in data 12/6/1963 fu disposta la sospensione dei lavori perché era stato realizzato al disotto del piano di Via Porta di Mare un piano in più ed inoltre perché al 4° piano del prospetto sud erano stati realizzati degli sbalzi.

Con altra ordinanza in data 11/7/1963, fu ordinata la remissione in pristino del costruendo edificio secondo gli elaborati del progetto.

A seguito dell'intervento della Soprintendenza furono emesse altre due ordinanze di sospensione, una in data 28 settembre 1963 ed altra in data 7/11/1963.

Il SALERI ha prodotto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori in data 28/9/1963, avanzando, nello stesso tempo, domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento anzidetto.

Il Consiglio, con decisione 15/11/1963, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Soltanto in data recente la Soprintendenza ai Monumenti ha deciso di avvalersi del disposto dell'art. 8 della legge 28 giugno 1939 n. 1497 ed ha reso noto al predetto, con telegramma in data 3/1/1964 il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura; la costruzione è stata già ultimata nella sua struttura e le rifiniture sono in fase di ultimazione.

4)-VULLO Nicolò

In data 31 maggio 1961 fu rilasciata licenza per la costruzione di un fabbricato (ala Nord-Est), in Via Circonvallazione Sud (ora Via Dante) composto di 8 piani compreso il pianoterra (per la costruzione dell'altra ala ottenne licenza la Ditta NOBILE Pietro).

. / .

- 5 -

Progettista e Direttore dei Lavori: Dott. Emanuele MATINELLA.

Ditta costruttrice: il proprietario.

Per la costruzione dell'intero fabbricato avrebbe dovuto essere versata la cauzione di £.380.000; in effetti fu versata la somma di £.120.000 perché la cauzione venne ridotta dal sig. MONTALBANO Giacomo per ordine del Sindaco. Il VULLO ha versato la sua quota di £.60.000.

A seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 23/10/1962 venne accertato che erano stati costruiti 9 piani, compreso il pianoterra, raggiungendo un'altezza di mt.30,60.

Fu perciò emessa ordinanza di sospensione dei lavori in data 23/10/1962 e successivamente fu emesso atto di diffida in data 6/11/1962.

E' da osservare che la Commissione Edilizia nell'esprimere in data 20/5/1961 parere favorevole per la costruzione in maggiore altezza, decise di trasmettere il progetto alla Giunta Comunale per quanto di competenza e stabilì che il fabbricato dovesse distare per lo meno mt.4 dal confine di proprietà contigua ad Est.

Sul retro della licenza, firmata dal Sindaco POTI, non risulta apposta la prima condizione e cioè quella relativa all'altezza, ma soltanto la seconda.

In data 30 luglio 1963 venne rilasciata al VULLO, per cessione da parte del dott. D'ANGELO, altra licenza per la costruzione di un secondo fabbricato in Via Circonvallazione Sud, composto di 8 piani, compreso il pianoterra con un'altezza complessiva di mt.27,45.

Per cauzione avrebbe dovuto versare £.405.000, ridotta poi a £.50.000 dal V. Sindaco CASTIGLIONE. Progettista e direttore dei lavori è l'ing. Raimondo ALESSANDRO. Ditta costruttrice: il proprietario.

. / .

- 6 -

La Commissione Edilizia espresse parere condizionato, salvo deroga per la maggiore altezza.

A seguito di un sopralluogo effettuato risultò che erano stati abusivamente occupati mq.6,55 di area del Demanio Comunale ed il Sindaco in data 5 agosto 1963 emise ordinanza di sospensione dei lavori e di rimettere la strada al primo stato.

Il VULLO è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria con rapporto in data 28/6/1963.

Soltanto in data recente la Soprintendenza ha deciso di revocare del disposto dell'art.8 della legge 28/6/1939 n.1497 ed ha reso noto con semplice telegramma al VULLO il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura; la costruzione per il primo fabbricato è stata già ultimata con due piani in più di quelli autorizzati, mentre per il secondo la costruzione è in corso in difformità al progetto approvato.

Per i fabbricati costruiti in Via Impedocle da SCIACCA Calogero ed ALONGE Calogero vedasi prospetto fabbricati per cui è in corso proposta di demolizione.

(42)

-^--^--^--

- 7 -

FABBRICATI PER I QUALI E' STATO CHIESTO DAL COMUNE ALLA
SEZIONE URBANISTICA DEL PROVVEDITORATO ALLE CO.PP. IL
PARERE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE CO-
STRUITE.

1)-SCIACCA Calogero

A seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, fu rilasciata licenza in data 14/1/1963 per la costruzione di un fabbricato in Via Concerie e Via Circonvallazione (zona sottoposta a vincolo panoramico), con la prescrizione che l'altezza non superasse mt.25. (sette elevazioni compreso il pianoterra).

Progettista: ing. Giuseppe BARBATO; direttore dei lavori: ing. VAIANA; Ditta appaltatrice: SCIACCA Calogero.

In calce al modulo che l'Ufficio Tecnico compila all'atto della presentazione della domanda trovasi la seguente postilla scritta dall'ing. VAIANA "accetto la direzione lavori - ing. VAIANA Alfonso 29/1/1963."

Per il rilascio della licenza di costruzione, l'interessato avrebbe dovuto versare la cauzione in £.1.245.000 mentre in effetti ha versato £.100.000.

Da sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 24 settembre 1963 fu accertato che i lavori di pilastatura in cemento armato erano stati eseguiti sino all'altezza di mt.34,20 e cioè per 11 piani compreso il pianoterra. Con atto del 25/9/1963 il Sindaco ordinò la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino.

Poiché i lavori, malgrado l'ordine di sospensione, continuavano, lo SCIACCA venne, in data 14/10, diffidato dal proseguire i lavori stessi.

Soltanto di recente la Soprintendenza ha deciso di avvalersi del disposto dell'art.9 della legge 28/6/1939 n.1497 ed ha

. / .

- 8 -

notificato con telegramma del 3/1/1964 al predetto, divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura; sono stati già costruiti 3 piani in più di quelli autorizzati. In data 10/1/1964 il Comune ha richiesto alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. il parere per la demolizione delle opere abusivamente costruite.

2)-ALONGE Calogero

Con licenza in data 31/8/1962 venne autorizzato a costruire un fabbricato in Via Conceria a condizione che l'altezza del fabbricato non superasse i mt.25 (pianoterra e 6 sopraelevazioni), ing.progettista e Direttore dei lavori: l'ing.Alfonso VALIANA; impresa costruttrice: lo stesso proprietario sig.ALONGE.

All'atto del rilascio della licenza avrebbe dovuto versare la cauzione di £.1.590.000; perché ridotta dal V.Sindaco CASTIGLIONE versò soltanto £.150.000.

Poiché il fabbricato è distinto in tre lotti, la Ditta iniziò i lavori in tempi successivi e cioè prima per il lotto A. e successivamente per i lotti B. e C.

LOTTO A.

A seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale si accertò che la Ditta aveva superato nella costruzione l'altezza di mt.25,00 ed aveva iniziato a procedere alla pilastratura del 7° piano; fu perciò emessa, in data 5 ottobre 1962, ordinanza di sospensione dei lavori e, non avendosi egli ottemperato, fu notificato il 6/11/1962 atto di diffida.

In data 11/12/1962 l'ALONGE chiese l'autorizzazione ad eseguire i lavori indispensabili per completare la copertura del 7° piano (e cioè per il piano per cui non era accordata autorizzazione) con la tamponatura esterna dei pilastri.

. / .

- 9 -

Da sopralluogo effettuato risultò che mancava la copertura del 7° piano e che l'altezza complessiva raggiunta misurava mt. 27,55.

In calce alla domanda si legge: "autorizzare il permesso per la copertura e la tamponatura ed iniziare la pratica per la deroga" "Grillo" (Assessore ai LL.PP.).

Con atto in data 14/1/1963 a firma "per il Sindaco: Salamone" (Assessore al Bilancio) l'ALONGE fu autorizzato "ad eseguire i lavori di completamento e tamponamento del settimo piano, la copertura del vano scala, senza che lo stesso possa vantare diritti per la concessione in parella dovendosi in ogni caso attenere alle determinazioni delle Autorità competenti all'approvazione della pratica di deroga di cui all'art. 39 del Regolamento."

Successivamente, accertato che la Ditta aveva eseguito ulteriori lavori in cemento armato dell'altezza di mt. 2,80 al disopra della copertura del 7° piano fu in data 3/4/1963 emessa ordinanza di sospensione dei lavori a firma "P. il Sindaco Salamone". La ditta, completati i lavori dell'8° piano, iniziò quelli di sopraelevazione del 9° piano e per tale motivo gli venne notificato atto di diffida in data 21/5/1963 a firma "Sindaco Foti".

Attualmente i lavori nel fabbricato A. sono sospesi con il 9° piano di sola pilastatura.

LOTTO B.

Con sopralluogo in data 9/11/1963 l'Ufficio Tecnico accertò che erano stati costruiti pilastri in c.a. soprastanti il 7° piano venendo così a superare l'altezza di 25 mt., così come prescritto nella licenza rilasciata.

Fu perciò notificata diffida in data 9/11/1963 a firma "per il Sindaco Grillo". Attualmente i lavori sono sospesi.

. / .

- 10 -

LOTTO C.

I lavori di costruzione sono stati iniziati e la costruzione é al 2° piano.

In data 18/10/1963 la Ditta ALONGE avanzò domanda con il progetto allegato affinché venisse concessa la deroga per la maggiore altezza.

Il Comune non ha dato seguito alla domanda avendo già la Soprintendenza ai Monumenti espresso, ai sensi della legge 21/11/1955 n. 1357, parere favorevole limitatamente all'altezza massima consentita di 25 metri. In data 10/1/1964 é stato richiesto il prescritto parere alla Sezione Urbanistica presso il Provveditorato alle OO.PP. ai fini della demolizione delle opere abusivamente costruite.

Soltanto di recente la Soprintendenza ai Monumenti ha deciso di avvalersi del disposto dall'art. 8 della legge 29/6/1939 n. 1497 e con semplice telegramma in data 3/1/1964 ha notificato all'ALONGE il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura.

La costruzione del lotto A, però, é stata già ultimata con 3 piani in più, e quella per il lotto B, con un piano in più.

Negli atti si rinviene inoltre la lettera in data 20 maggio 1963 diretta dall'ing. Alfonso VAIANA al sig. ALONGE Calogaro é per conoscenza al Comune con cui egli comunica di rassegnare il mandato di Direttore dei lavori dell'edificio, avendo l'ALONGE continuato a costruire abusivamente ed avendo autorizzato, senza il suo consenso, l'abitazione di alcuni appartamenti del fabbricato in costruzione e quindi privi dei requisiti di legge.

Con lettera in data 27/5/1963 il Sindaco invita l'ALONGE a

. / .

- 11 -

far pervenire il nominativo dell'ingegnere libero professionista, che dovrà sostituire l'ing. VAIANA nella direzione dei lavori.

Lo ALONGE con lettera in data 3/6/1963 rende noto che l'ing. VAIANA ha accettato di proseguire l'incarico affidatogli quale Direttore dei lavori del fabbricato e che pertanto " il suo nominativo è rimasto invariato...".

3)-PILLITTERI Giacomo

In data 16/5/1962 fu rilasciata licenza per i lavori di sistemazione del negozio in Via Atenea n.201 a condizione che non venisse occupato permanentemente suolo comunale.

Architetto progettista: Architetto Emanuele MATINELLA.

Con ordinanza in data 12/11/1962 gli fu intimato di sospendere i lavori eseguiti in difformità della licenza (costruzione di un cassone che gettava all'esterno sulla via pubblica). Non avendo ottemperato all'ordinanza, in data 1/12/1962 gli venne notificato atto di diffida.

Poiché, malgrado i provvedimenti di cui sopra, detto cassone è stato ultimato, il Comune in data 11/1/1963 ha avanzato richiesta alla Sezione Urbanistica presso il Provveditorato OO.PP. di Palermo, per il parere di competenza onde additare alla demolizione dell'opera abusiva.

- - - - -

- 12 -

FABBRICATO PER CUI LA SEZIONE URBANISTICA DEL PROVVEDITO-
RATO ALLE CO.PP.HA ESPRESSO, SU RICHIESTA DEL COMUNE, PARERE
RE FAVOREVOLE PER LA DEMOLIZIONE DI UN PIANO.

Ditta - Avv. Francesco MORGANTE (LUMIA Giuseppe successivo
proprietario).

Nel 1958 l'avv.MORGANTE richiese l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in Viale della Vittoria composto di 8 piani, oltre il pianoterra.

La Commissione Edilizia, nella seduta del 4/12/1958, concesse parere favorevole a condizione che venissero rispettate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai Monumenti e lo apporto dei balconi venisse limitato a m.1,20.

Il relativo fascicolo andò smarrito ed agli atti si rinviene soltanto il progetto, successivamente ripresentato dall'interessato, su cui vi è l'annotazione a firma del Sindaco On.FOTI " il presente progetto sostituisce l'originale smarrito ed approvato dalla Commissione Edilizia in data 4/12/1958 a condizione che vengano rispettate le condizioni della Soprintendenza ecc. ».

Progettista e direttore dei lavori: ing.Gaetano VITA; ditta esecutrice:LUMIA Giuseppe, attuale proprietario.

All'atto della licenza, l'interessato avrebbe dovuto versare £.770.000, quale cauzione, di cui ridotta a £.100.000 dal Sindaco Foti.

Il 19 giugno 1963 fu rilasciata licenza di costruzione a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza di mt.25,00. Accertato che i lavori proseguivano in difformità alle norme di prescrizione fissate nella licenza, all'avv.MORGANTE venne notificato prima atto di ordinanza di sospensione dei lavori

. / .

- 13 -

in data 16/8/1963 e poi atto di diffida in data 15/10/1963. Detti provvedimenti furono poi ripetuti in quanto l'Ufficio rilevò che la notifica non era avvenuta regolarmente. Poiché l'esecuzione dei lavori continuava in difformità alle prescrizioni imposte al sig. LUMIA Giuseppe, risultato nuovo proprietario, ed all'ing. VITA Gaetano, quale assuntore dei lavori, fu notificata in data 22/11/1963 altra ordinanza di sospensione dei lavori ed in data 25/11/1963 atto di diffida. Con lettera in data 18/12/1963, la Soprintendenza ai Monumenti comunicò al sig. LUMIA e per conoscenza al Sindaco, che a seguito di sopralluogo si era rilevato che la realizzazione del progetto approvato con limite d'altezza di mt. 23,70 era stata elevata abusivamente a mt. 22,62 fino al piano di solaio e inoltre che erano stati già costruiti i pilastri per l'altezza di mt. 2,80 predisposti per l'impianto di altro piano. Detta Soprintendenza diffidava inoltre il LUMIA ad attenersi alle prescrizioni già impartite ed avvertiva che nessuna deroga sarebbe stata concessa anche se da parte dell'ex proprietario era stato presentato ricorso al Ministero della P.I. avverso il provvedimento della Soprintendenza.

Il 9/9/1963 l'avv. MORGANTE produsse, per l'approvazione, progetto di variante al primitivo progetto approvato e di ampliamento del fabbricato.

La Commissione Edilizia nella seduta del 30/10/1963, in conformità dell'avviso della Soprintendenza ai Monumenti, espresse parere favorevole a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza di mt. 23,70 dal piano del marciapiede e che, dal lato nord, il fabbricato stesso venisse costruito a non meno di mt. 8 dal fabbricato LO BELLO.

In data 15/10/1963 l'avv. MORGANTE comunicò di aver trasferito ad altri la costruzione del fabbricato e chiese perciò la revoca dei provvedimenti adottati nei suoi riguardi.

In data 25/11/1963 fu rilasciata licenza al Sig. LUMIA Giuseppe con la prescrizione, fra le altre, che l'altezza della costruzione

. / .

- 14 -

fosse contenuta in mt.23,70.

In data 22/11/1963 l'Ufficio Tecnico accertò che nella costruzione del fabbricato era stata superata l'altezza consentita dalla Soprintendenza ai Monumenti e che, in particolare, l'altezza raggiunta dal fabbricato risultava di metri 24,64 fino alla copertura del 6° piano oltre metri 3,00 dei pilastri del 7° piano.

Il Sindaco, di conseguenza, con lettera del 26/11/1963 trasmise gli atti ed il progetto alla Sezione Urbanistica del Provveditorato OO.PP. in Palermo per il parere di competenza a norma dell'art.32 della Legge Urbanistica, dovendo il Comune procedere all'abbattimento delle opere abusivamente costruite.

Nonostante tutte le ordinanze di sospensione ed il piantonamento effettuato dai Vigili Urbani di poi revocate essendo stati i lavori sospesi, l'Ufficio Tecnico in data 23/11/1963, constatò che alcuni operai avevano ripreso i lavori di carpenteria sul solaio di copertura del 7° piano. Il giorno successivo e cioè il 30 novembre l'Ufficio Tecnico effettuò altro sopralluogo ed accertò che malgrado il piantonamento da parte dei Vigili nuovamente predisposto, la Ditta LUMIA proseguiva nei lavori di sopraelevazione abusivamente iniziati.

Nella stessa data (30/11/1963) il Sindaco, rilevate le continue infrazioni e considerato che dagli atti d'ufficio non risultava presentata la dichiarazione di cui all'art.6 del Reg. Edilizio (impegno ad osservare le prescrizioni contenute nella legge e nei regolamenti) emise altra ordinanza con cui provvedeva alla revoca della licenza. Il Sindaco (a firma del prof. CASTIGLIONE) in data 13/12/1963, ha provveduto, avendo la Ditta LUMIA presentato la dichiarazione di cui all'art.6 del Regolamento Edil., a revocare il provvedimento del 30/11/1963 con cui si revocava la concessa licenza di costruzione.

Il Provveditorato alle OO.PP. con nota del giorno 8 gennaio

. / .

- 15 -

1964 ha trasmesso il parere favorevole espresso dalla Sezione Urbanistica per la demolizione delle opere abusivamente costruite. Il Sindaco dovrà ora emettere il provvedimento di demolizione dell'intero ottavo piano fuori terra e della parte del settimo piano fuori terra prospettante sul Viale della Vittoria per una profondità di metri 3,20 e per l'intera lunghezza del prospetto.

Il fabbricato é sorto su suolo di proprietà comunale di mq. 701,50 acquistato con atto del 9/4/1958 al prezzo di £.7.000 al mq..Successivamente il MORGANTE ha richiesto di acquistare un relitto di mq.187; non risulta che il relativo atto sia stato stipulato, nel mentre si é accertato che il relativo importo di £.1.310.400 é stato versato.

—•••—

- 16 -

FABBRICATO PER CUI È STATA DISPOSTA LA DEMOLIZIONE DI UN
PIANO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

GIUNTA Francesco

In data 31/8/1960 richiese l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in Viale della Vittoria, composto di otto piani oltre il pianoterra.

La Soprintendenza, interpellata in proposito con lettera in data 8/2/1961 espresse parere favorevole a condizione che l'altezza dell'edificio venisse ridotta e contenuta in quella della copertura del piano attico arretrato dell'antistante edificio della Cooperativa dei dipendenti dell'Amm./ne Provinciale. Resa noto nello stesso tempo che non poteva essere determinato il numero dei piani consentiti poiché la quota di pianoterra del fabbricato era diversa da quella del Viale della Vittoria. La Commissione Edilizia espresse parere favorevole in data 16/3/1961 con la condizione di cui sopra. Successivamente l'interessato produsse il progetto modifica e la Commissione Edilizia espresse parere favorevole in data 20/5/1961.

Progettista e direttore dei lavori: l'ing. Alfonso VAIANA; Ditta costruttrice: il proprietario GIUNTA Francesco.

In data 30/5/1961 fu rilasciata licenza di costruzione a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza di mt. 28,75. All'atto del rilascio della licenza di costruzione il GIUNTA avrebbe dovuto versare per cauzione £. 850.000, somma che venne poi ridotta a £. 300.000 dal Sindaco. FOPI.

Prima del rilascio della licenza, a seguito di segnalazione dell'Ufficio di Polizia Urbana, era stata emessa in data 27 febbraio 1961 nei confronti del GIUNTA, diffida a sospendere i lavori, avendo egli intrapreso la costruzione senza essere ancora in possesso della relativa licenza.

. / .

- 17 -

In data 2 settembre 1961, il Sindaco emise altra ordinanza di sospensione dei lavori per la costruzione del 7° piano.

Successivamente anche il Ministero della P.I. con telegramma in data 2 ottobre chiese la sospensione dei lavori perché la costruzione avveniva in difformità al progetto approvato e perché i lavori stessi potevano arrecare pregiudizio all'ambiente paesistico, trattandosi di zona vincolata ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1494.

Il Sindaco emise in conformità altra ordinanza in data 6 novembre 1961. Con lettera n°268 in data 2/2/1963 diretta all'Ufficio del Genio Civile, la Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occid. comunicò che, avendo il GIUNTA realizzato su zona vincolata il progetto per la costruzione di un fabbricato di 6 piani a suo tempo approvato, egli, costruendo abusivamente due elevazioni in più, per effetti dell'art.7 della legge 1947 era incorso, indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Cod.Pen., in quelle previste dall'art.15 della legge stessa e che, pertanto, il Ministero della P.I. con provvedimento ministeriale in corso di perfezionamento aveva ritenuto di ordinare la demolizione dell'ottavo piano abusivo, mentre per il settimo piano era stato deciso di applicare la sanzione del pagamento di un'indennità equivalente alla maggiore spesa tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

L'Ufficio del Genio Civile, con lettera in data 25 maggio 1963, diretta alla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occ. rese noto di aver invitato la Ditta a trovarsi sul posto per il giorno 14 marzo onde effettuare la valutazione del profitto conseguito a seguito della costruzione del 7° piano, e che la Ditta stessa aveva fatto presente di non poter eseguire quanto disposto in quanto gli appartamenti non sono più di sua proprietà essendo stati da tempo alienati ed in quanto i relativi proprietari risultavano fuori sede. Comunicò inoltre che, ai sensi

. / .

- 18 -

dell'art. 15 della legge 1939 era necessario, per la redazione della relativa perizia, l'assistenza del Sig. Soprintendente. Dagli atti del Comune non risulta che la pratica abbia avuto altro seguito. Per quanto consta soltanto nei primi giorni di gennaio il provvedimento con cui si dispone l'abbattimento dell'ottavo piano é pervenuto dal Ministero della P.I. alla prefettura, che ha provveduto per la notifica all'interessato.

-^--^--^--

- 19 -

GOSTRUZIONI AVVENUTE IN ZONA SOGGETTA A FRANE SENZA
L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

-^--^--

1)-MARTINI Calogero

Costruzione di una casa in Via delle Mura, composta di due piani seminterrati ed uno rialzato.

Il fabbricato è stato costruito ed alcuna autorizzazione è stata concessa, come risulta dalla annotazione "NO" apposta in calce alla domanda dal "Sindaco DI GIOVANNA".

2)-STELLA Leonardo

Domanda del 26/3/1957 diretta ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione di un fabbricato in via Imera.

Vi è il parere contrario dell'Ufficio Genio Civile in data 3 agosto 1957 e 13/10/1958.

Il fabbricato, composto di tre appartamenti a pianoterra e due a primo piano, è stato a suo tempo costruito ed alcuna autorizzazione è stata accordata, come da annotazione "NO" a firma del "Sindaco DI GIOVANNA" apposta in calce alla domanda.

3)-PABULO Giovanni

Domanda del 23/1/1958 diretta ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto per la sopraelevazione di due piani su un fabbricato sito in Via Imera (terzo e quarto piano). Il fabbricato è stato costruito.

Non risulta che sia stato richiesto alcun parere agli organi tecnici. Il progetto è stato approvato in sanatoria in data 11 luglio 1960, come da annotazione a retro della domanda a firma dello "Assessore VALANA".

. / .

- 20 -

In data 11/7/1962 é stato rilasciato certificato a firma dell'Assessore BUSCAGLIA attestante l'avvenuta approvazione in sanatoria.

4)-TARILLO Giuseppe e PIPARO Angela

Domanda in data 10/5/1958 intesa ad ottenere la licenza per la costruzione di una casa in Via Imera.

L'Ufficio del Genio Civile in data 1/7/1961 ha espresso parere contrario non ritenendo la zona idonea per la edificazione. Il fabbricato a due piani é stato costruito.

Alcuna autorizzazione é stata concessa, come da annotazione "NO" in calce alla domanda a firma del "Sindaco DI GIOVANNA".

5)-BAIO Giuseppe

Domanda in data 15/10/1957 diretta ad ottenere l'autorizzazione a costruire in Via Imera un fabbricato a 3 piani.

L'Ufficio del Genio Civile in data 21/11/1957 diede parere contrario perché la zona interessata non é ritenuta idonea per l'edificazione. Il fabbricato a 3 piani con un appartamento per ciascun piano é stato costruito ed alcuna autorizzazione é stata concessa come da annotazione "NO" apposta in calce alla domanda a firma del "Sindaco DI GIOVANNA".

6)-POZZI Santo e Fiore Calogera

Domanda in data 28/6/1957 diretta ad ottenere l'autorizzazione a costruire un fabbricato composto di pianoterra e 2 piani. Non é stato chiesto parere agli organi tecnici.

Il progetto é stato approvato in sanatoria in data 5/7/1960, come da provvedimento riportato a retro della domanda a firma "p. il Sindaco VALIANA".

Dal verbale di sopralluogo in data 20/1/1962 risulta che la costruzione effettivamente eseguita é composta di un appartamento di due vani ed accessori a pianoterra e di un

. / .

- 21 -

appartamento di due vani ed accessori al primo piano.

In data 4 luglio 1962, è stato rilasciato, a firma dell'Assessore CASTIGLIONE, certificato attestante l'avvenuta approvazione del progetto.

—^—^—^—

- 22 -

RICHIESTE DI COSTRUZIONI IN DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART.39
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E PER LE QUALI LA GIUNTA MUNICIPALE
HA IL ESPRESSO PARERE FAVORVOLE ALL'ACCOGLIMENTO.

- - - -

1)-ALBANO Carlo e TERRAZZINO Antonio.

In data 16/11/1961 fu rilasciata licenza per la costruzione di un fabbricato in Via Circonvallazione Sud a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza massima di mt.25.

Cauzione da versare £.700.000; ridotta a £.100.000 dall'Assessore BUSCAGLIA con la motivazione "attesa la serietà ed i precedenti della ditta,,.

Essendo emerso, da un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, che il fabbricato aveva raggiunto l'altezza di m.30,20, compreso il vano seminterrato, vengono notificate varie ordinanze di sospensione e diffide.

Con atto del 14/1/1963 i predetti furono autorizzati ad eseguire lavori di tamponamento dell'ultimo piano e cioè del settimo. La pratica trovasi tuttora all'esame della Giunta Municipale.

2)-Avv.D'ALESSANDRO Francesco.

Domanda in data 18/4/1963 diretta ad ottenere la licenza per la costruzione di un fabbricato in Via Nuova Favara, composta di 9 piani, oltre il pianoterra, visto da Via Favara, (altezza mt.33,90) e di 14 piani, compreso il pianoterra, visto dalla Via Privata (altezza mt.51,40).

Ingr.Progettista: Giuseppe RIZZICA. Costruttore: Avv.D'ALESSANDRO. Cauzione da versare £.740.000; in effetti ha versato £.150.000. E' stata rilasciata licenza in data 6/7/1963 a condizione che il fabbricato non superi l'altezza di mt.14 e successivamente in data 13/11/1963, è stata rilasciata altra licenza con cui si consente, nella costruzione del fabbricato un'altezza di mt.25 misurata dal piano di Via Nuova Favara.

. / .

- 23 -

Nello stesso tempo, con delibera del 7/10/1963 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della proposta di costruzione in deroga al disposto dell'art.39, essendosi il D'ALESSANDRO impegnato a costruire ed a cedere al Comune una fogna a Valle della Via Nuova Favara. Detta delibera è stata annullata dalla C.P.C. per eccesso di potere. La costruzione è giunta al 2° piano.

3)-FERRI Attilio.

In data 1/2/1962 avanzò domanda per ottenere l'autorizzazione a costruire l'ottavo piano su un fabbricato in Via Circonvallazione in deroga al disposto dell'art.39 del Regolamento Edilizio.

Sulla domanda, la Giunta Municipale, a seguito di analogo avviso della Commissione Edilizia, con delibera del 26 luglio 1962 e del 24/8/1963, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta. Ambedue le deliberazioni sono state annullate dalla C.P.C. in quanto in nessun caso ** il potere di deroga di cui all'art.39 del Regolamento può consentire eccezioni alle specifiche previsioni del piano regolatore, quali allineamenti, altezze ecc. e che l'ammissione del potere di deroga a tali prescrizioni si risolverebbe in una ammissione di varianti al piano regolatore per costruzioni d'interesse privato, mentre il potere di deroga là dove è previsto dai regolamenti Comunali, è consentito con criteri restrittivi per gli edifici di pubblico interesse**.

Gli atti per la costruzione in deroga sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale dei LL.PP. il quale ha richiesto la produzione dei prescritti documenti e, fra questi, la deliberazione della Giunta, debitamente approvata. La pratica è sospesa, in quanto la deliberazione con cui si esprime parere favorevole per la deroga, come sopra detto, non è

. / .

- 24 -

stata approvata.

L'ottavo piano è stato costruito.

4)-Elvira BARTORANA (TERRAZZINO Antonio - ALBANO Carlo e
MICELLI Filippo).

Domanda in data 27/4/1961 per la costruzione in Via Dante di un fabbricato composto di n°10 piani oltre il pianoterra. Venne rilasciata licenza il 10 agosto 1963 a condizione che il fabbricato non superasse i 25 mt. (6 piani oltre il pianoterra) e che venissero osservate altre prescrizioni.

Progettista: ing. CUSUMANO - Appaltatori: TERRAZZINO - ALBANO e LICCIOME'.

Cauzione da versare £.800.000; cauzione in effetti versata £.100.000.

Avendo iniziato a costruire in difformità alle prescrizioni imposte con la licenza, e cioè con un arretramento superiore a quello previsto, fu ordinata la sospensione dei lavori. In seguito l'interessata presentò altro progetto di modifica, poi approvato in data 10/12/1963, e chiese di ottenere la deroga alla maggiore altezza. La Giunta Municipale nella seduta del 20/7/1962 espresse parere favorevole all'accoglimento della richiesta. Gli atti furono trasmessi, per quanto di competenza, in data 22/3/1962 all'Ass.Reg. dei LL.PP. che sinora non si è pronunciato nel merito.

La Soprintendenza ai Monumenti diede, con nota del 6/10/1962, parere contrario alla concessione della richiesta deroga.

La costruzione è giunta al 2° piano.

5)-Dott. Giovanni BAIO.

Quale Presidente della Società Cooperativa "APE", fra dipendenti dell'Ispettorato Prov. Agricoltura, chiese l'autorizzazione a costruire un fabbricato in via Tiro a Segno, composto di 5 piani oltre lo scantinato e cioè per

. / .

- 25 -

un'altezza di mt. 20. Fu rilasciata la licenza in data 21/5/1963 a condizione che il fabbricato non superasse mt. 12. La Soprintendenza ha espresso parere favorevole con l'eliminazione dell'ultimo piano e cioè per un'altezza di 16 mt. Per la maggiore altezza da 12 a 16 mt. la Giunta Municipale si pronunciò favorevolmente con deliberazione del 24/9/1963, ma la deliberazione fu annullata dalla C.P.C. per eccesso di potere.

La costruzione attualmente consta di un pianoterra e di n°4 elevazioni.

6)-GANDOLFO Domonica (ALBARO Salvatore successivo proprietario)

In data 20/5/1961 fu presentata domanda per ottenere la licenza per la costruzione di un fabbricato in via S.Vito. Ing. Prog. Direttore lavori: ing. PASSARELLO. Costruttori: GANDOLFO ed ALBARO.

Cauzione da versare £.750.000; cauzione versata £.100.000 perché ridotta dall'ing. VALARA a tale cifra.

A seguito del parere favorevole della Commissione Edilizia e del nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti fu rilasciata ai predetti, in data 11/7/1961, licenza di costruzione. Nell'ottobre dello stesso anno l'Ufficio Tecnico, a seguito anche di segnalazione da parte di alcuni interessati, constatò che la predetta licenza era stata rilasciata in contrasto alle norme dell'art. 39 e 86 del Regolamento Edilizio, perché in quella zona l'altezza massima consentita è di metri 20,00 mentre il progetto approvato prevedeva un'altezza di mt. 24,70. Ritenendo la licenza illegittimamente rilasciata, si notificò ai predetti la revoca della licenza e si dispose il rilascio di una nuova licenza con la prescrizione che l'altezza massima non poteva superare i mt. 20,00. Con istanza del 26/4/1962 i detti chiesero al Sindaco di voler autorizzare la maggiore altezza di mt. 4,70 in deroga

. / .

- 26 -

al vigente regolamento, e la Giunta Municipale con delibera in data 7/10/1963, accolse la richiesta.

Il 23/10/1963 la pratica é stata trasmessa all'Assessorato Reg.LL.PP. per l'ulteriore corso.

Detta delibera é stata però annullata dalla C.P.C. in data 31/10/1963 per eccesso di potere.

Il fabbricato risulta costruito di 6 piani elevati, di pianoterra e di un piano scantinato con un'altezza di mt.25 circa.

- 27 -

PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEGLI ANNI 1961
E 1962 (FINO AD AGOSTO) DAL SINDACO ON/LE FOTI PER CO-
STRUZIONI GIA' ESEGUITE.

-^--^--

1)-ALONGE Calogero

Domanda in data 15/10/1960 per ottenere licenza a costruire una casa di civile abitazione in Via Acrone.

Dagli atti risulta che autore del progetto, come da dichiarazione, in data 18/10/1960, dell'ALONGE e come da firma apposta sulle piante planimetriche é l'ing.VAIANA Alfonso. Da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico comunale in data 15/3/1961 si rileva che a quell'epoca erano stati già costruiti il piano terreno e n.2 piani e si esprimeva parere che il progetto potesse essere approvato con l'abolizione dell'ultimo piano.

Dal verbale di collaudo delle strutture in cemento armato in data 29/6/1962 risulta che é stato costruito un edificio con n.6 piani al di sopra della quota di livello e con un piano al di sotto della predetta quota.

Il progetto é stato approvato in via di sanatoria il 19 luglio 1961, dietro pagamento della somma di lire 100.000 che risulta versata.

2)-COLAGIURA Giuseppe

In data 21/8/1961 richiese la licenza per la costruzione di un Villino in S.Leone, composto di 4 vani ed accessori. In data 16/10/1961 fu diffidato dal proseguire i lavori sino a quando non fosse venuto in possesso della prescritta licenza. Da un ulteriore sopralluogo dell'Ufficio Comunale in data 10/11/1961 risultò che, malgrado la diffida, i lavori non erano stati sospesi. A seguito del parere favorevole

. / .

- 28 -

espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 19/1/1962 con il pagamento della somma di L.20.000, che non risultano versate.

3)-GALLO Salvatore

Domanda in data 1/7/1961 ed altre in data posteriore per ottenere l'approvazione in via di sanatoria di un progetto per la costruzione in Via S.Stefano di un gruppo di n.3 fabbricati per complessivi n°8 appartamenti. I lavori di costruzione, iniziati nel 1958, furono ultimati nel 1960. Con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario il relativo progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 29/1/1962 dietro pagamento della somma di L.100.000, di poi ridotta dal Sindaco On.FORTI a L.25.000. Quest'ultima somma risulta versata.

4)-FRANCINI Raimondo

Domanda in data 18/4/1961 per ottenere licenza per la costruzione di un 5° piano in Via Circenvallazione Sud. A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico ed Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 22/12/1961, dietro pagamento della somma di L.20.000, somma che non risulta versata.

5)-IACONO Gerlando

Domanda in data 12/6/1961 per ottenere licenza per la sopraelevazione di un 2° piano su di un fabbricato in Via Tortorelle. Da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico il 14/6 dello stesso anno risultò che la sopraelevazione era stata già eseguita.

E' da tener presente che anche il progetto per la costruzione

. / .

- 29 -

dello stesso fabbricato composto di un pianoterra e di un I° piano fu approvato in via di sanatoria con delibera della Giunta Municipale 26/5/1958 dietro pagamento della somma di £.10.000 a suo tempo versata.

Il progetto per la sopraelevazione, ottenuto il parere favorevole degli Uffici Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, è stato approvato in via di sanatoria in data 30/8/1961 dietro pagamento della somma di £.10.000 che risultano introitate.

6)-PARISI Paola e Giuseppa

Domanda in data 5/8/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato ad un piano in S.Leone.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 17/11/1961 dietro pagamento di lire 30.000 che non risultano versate.

7)-SCICHILONE Salvatore e BALLIA Giuseppe

Domanda in data 14/10/1960 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di una casa in S.Leone composta di un pianoterra e di un I° piano.

A seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio del Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in sanatoria il 17/11/1961 dietro versamento di lire 25.000 che non risultano introitate.

8)-PISANO Alfonso

Domanda in data 27/3/1960 per ottenere la licenza per la costruzione di una palazzina composta di due piani e di un vano terreno sulla via Circonvallazione Sud.

In data 23/2/1961 l'Ufficio del Genio Civile espresse parere

. / .

- 30 -

favorevole per la idoneità del terreno imponendo alcune prescrizioni, ma in seguito non ritenne di rilasciare il certificato di idoneità.

Agli atti vi è un verbale di sopralluogo senza data con cui l'Ufficio Tecnico rendeva noto che la costruzione era stata già iniziata, ed esprimeva parere favorevole, alle condizioni previste dall'Ufficio del Genio Civile, per il rilascio della licenza "dopo il pagamento delle prescritte penalità".

In data 29/3/1962, con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario è stata accordata la licenza di costruzione dietro pagamento della somma di L. 15.000 che risultano versate. In data 9/3/1963 la Prefettura di Agrigento comunicò di aver nominato il collaudatore per i conglomerati cementizi, ma dagli atti non risulta che il Collaudo sia stato effettuato.

9)-DALNA Gerlanda

Domanda in data 31/5/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in sanatoria, del progetto di sopraelevazione di un piano sulla casa di sua proprietà in Via Tortorelle.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 19/4/1962 dietro pagamento della somma di lire 10.000, che non risultano versate.

10)-BORGO Giovanni e PECORELLA Mario

Domanda in data 7/9/1961 intesa ad ottenere licenza per la sopraelevazione di un primo piano sul fabbricato in corso di costruzione in Via Nettuno - San Leone.

Non essendo in possesso della prescritta licenza con atto del Sindaco in data 21/11/1961 furono diffidati dal proseguire i lavori. L'Ufficio Tecnico Comunale in data 24/11/1961

. / .

- 31 -

accertò che malgrado la diffida i lavori non erano stati sospesi.

Con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato il 20/1/1962 dietro pagamento della somma di £.20.000, che non risultano versate.

11)-GIULIA Gerlando

Domanda in data 10/10/1960 diretta ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di una casa in Via Marcello n.1, composta di un pianoterra e 3 piani con 8 appartamenti.

Vi è certificato di collaudo per le opere di cemento armato in data 20/2/1963.

Il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 20/5/1962 a seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico ed Ufficio Sanitario, dietro versamento della somma di £.5.000, che sono state introitate.

12)-MECULLA Salvatore

Domanda in data 4/5/1960 per ottenere l'approvazione del progetto per la costruzione in Via Tortorelle di un fabbricato composto di un pianoterra e 4 piani per complessivi 5 appartamenti. Vi è certificato di idoneità del terreno rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile in data 17/11/1960.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 27/11/1961 dietro versamento di £.25.000 di poi ridotte a £.5.000, che risultano introitate.

13)-PANCHEO Giovanna

Domanda in data 14/2/1962 diretta ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto di costruzione di una casa in località Caus composta di un pianoterra e di un I° piano con

. / .

- 32 -

un solo appartamento. A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico il progetto è stato approvato in data 10/8/1962 dietro pagamento di L. 50.000, che non risultano versate.

14)-ACCORSO TAGANO Giuseppe

Domanda in data 17/10/1957 e 25/10/1958 per ottenere l'autorizzazione per la costruzione di un fabbricato in località Bonamorone e per l'ampliamento di un fabbricato viciniore. L'ampliamento comprendeva i lavori relativi alla costruzione di 2 vani ed accessori a pianoterreno, mentre per la nuova costruzione un pianoterra ed un I° piano con 2 appartamenti per piano. Alla pratica non venne dato in primo tempo seguito in quanto, ricadendo le costruzioni nella zona di rispetto del Cimitero, si attendeva che la proposta di riduzione della distanza di rispetto dal Cimitero stesso da mt. 200 a metri 100 (Legge 17/10/1957 n. 983 che modifica l'art. 328 T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934) venisse approvata dal Consiglio Comunale.

In data 27/6/1961, detto Consiglio accolse tale proposta ma non risulta che la relativa deliberazione sia stata trasmessa alla Prefettura per quanto di competenza, né comunque risulta che il Prefetto (o il Medico Provinciale) abbia emesso alcun provvedimento in materia.

I lavori per l'ampliamento del fabbricato furono, però, iniziati nel luglio 1959 ed ultimati in aprile 1961, mentre quelli per la costruzione del secondo fabbricato furono iniziati nel gennaio 1957 ed ultimati nel dicembre 1958.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, il progetto è stato approvato in sanatoria in data 3/3/1962 dietro versamento di L. 40.000, che risultano introitate.

15)-PATRI Pasquale

Domanda in data 19/10/1955 con cui si richiede l'approvazione del progetto di costruzione in Via Tortorelle di due piani

. / .

- 33 -

sui pianoterra già esistente. La Commissione Edilizia nella seduta del 28/6/1957, accordò parere favorevole per la costruzione di un solo I° piano. In seduta 14/6/1957 la Commissione Edilizia rinviò nuovamente l'esame del progetto perché la planimetria non era firmata dal Tecnico. La pratica non ebbe altro seguito sino al 15/11/1960 data in cui l'interessato richiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione del I°, 2° e 3° piano.

Le opere in cemento armato vennero collaudate in data 1 agosto 1962.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio del Genio Civile, il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 21/7/1962, dietro pagamento dell'ammenda di L. 10.000, che risultano versate.

16)-PASSARELLO Francesco

Domanda in data 10/2/1960 per ottenere l'approvazione del progetto a costruire un pianoterra e due piani.

La Commissione Edilizia in data 25/3/1961 espresse parere contrario, essendo già costruito il seminterrato.

A seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e Sanitario, il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 10/5/1962, dietro pagamento di L. 15.000, che risultano versate. Successivamente in data 29/1/1963, l'interessato produsse altra istanza per essere autorizzato ai lavori di completamento del fabbricato. Poiché il PASSARELLO aveva costruito in difformità al progetto approvato in via di sanatoria, il Sindaco non ha provveduto al rilascio della licenza. Ha presentato altra domanda che è all'esame della Commissione Edilizia.

17)-LO NOBILE Filippo

Domanda in data 28/3/1961, per ottenere l'approvazione in sanatoria di un progetto per la costruzione in Via Acrone

. / .

= 34 =

di edificio a 4 piani. Aveva ottenuto in precedenza l'autorizzazione a costruire detto edificio con 3 piani.

Vi è agli atti il certificato di collaudo per il 4° piano rilasciato in data 12/1/1962 dall'ing. Alfonso VAIANA, nominato dalla Prefettura.

Il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 9/1/1962 dietro versamento della somma di £.30.000 che risultano introitate.

18) — SFERLAZZA Cologera

In data 13/1/1960 ottenne licenza per la costruzione di un fabbricato in Via Callicratide composto di un pianoterrano e di 6 piani, mentre essa richiedeva la costruzione di un pianoterrano e di 7 piani.

La Commissione Edilizia in data 28/4/1960 esprimeva parere favorevole con l'eliminazione dell'ultimo piano.

Poichè l'altezza dei 7 piani superava di mt.3 i 25 mt. consentiti dall'art.39 del Regolamento, la pratica venne esaminata dalla Giunta Comunale che con delibera n.646 in data 5/8/1960, approvata dalla Commissione Provinciale di controllo per decorrenza di termine in data 28/9/1960, autorizzava l'elevazione del 7° piano. La pratica non ebbe altro seguito. In data 5 luglio 1961, la SFERLAZZA richiese approvazione in via di sanatoria, del progetto per la costruzione del 7° piano; progetto che fu approvato in sanatoria in data 12/4/1962 dietro versamento di £.15.000 che risultano introitate.

In data 15/1/1961 l'ing. Alfonso VAIANA, incaricato dalla Prefettura, rilasciò certificato di collaudo per il fabbricato composto di 7 piani.

19) — CAPRARO Alfonso

Con domanda in data 10/2/1962 chiese l'approvazione in sanatoria del progetto per la costruzione di un fabbricato, in Via Picone, composto di un pianoterra, e 2 piani per

. / .

- 35 -

complessivi 5 appartamenti.

La costruzione venne effettuata nel 1957. A seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto é stato approvato in data 8/3/1962 dietro versamento di L.30.000, che risultano introitate.

20)-LA PORTA Celogero

Domanda in data 24/9/1960 intesa ad ottenere l'autorizzazione a sopraelevare di n°3 piani il fabbricato sito in Via Tortorelle.

In data 4/12/1961 l'Ufficio Tecnico Comunale esprime parere contrario per inosservanza dell'art.39 del Regolamento Edilizio (altezza superiore ai 25 mt.), ma l'interessato con altra domanda in data 3/4/1962 chiese l'approvazione in sanatoria del progetto per la sopraelevazione soltanto di 2 piani. La costruzione dei due piani é avvenuta nell'anno 1959-1960. Con il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto per le due sopraelevazioni é stato approvato in data 6/6/1962 dietro versamento della somma di lire 15.000, che non risultano introitate.

21)-RANDAZZO Angelo

Ottenne licenza in data 7/10/1960 per la costruzione del 2° e 3° piano su di un fabbricato in Via Gioeni.

In data 9 giugno 1959, l'ing. Fausto DE VECCHI, incaricato dalla Prefettura, provvide al collaudo delle opere in cemento armato di quattro piani comprese il pianoterra.

In data 14 ottobre 1960 chiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione per il pianoterra, il seminterrato, il 1° ed il 4° piano, avendo ottenuto in precedenza l'autorizzazione a costruire il 2° ed il 3° piano.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto venne approvato in via di

. / .

- 36 -

sanatoria in data 18/1/1962 dietro versamento di £.20.000 che risultano introitate.

22)-CARLINA Pasquale

Con domanda in data 7/8/1961 chiese l'approvazione del progetto per la sopraelevazione di un piano sul fabbricato in Via S. Stefano. Dal Sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 20/12/1961 risultò che la sopraelevazione era già avvenuta.

La Commissione Edilizia espresse parere favorevole in seduta 4/12/1963, ma la relativa licenza non è stata ancora rilasciata.

23)-ALAINO Giovanni

Con domanda in data 5/6/1961 chiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto di ampliamento di due vani ed accessori del suo fabbricato sito in S. Leone.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in data 30/8/1961 dietro pagamento di £.5.000, che risultano introitate.

24)-VILLANI Alfonso

Ottenne licenza in data 14/5/1958 per la costruzione di un pianoterra e di due piani.

In data 29/7/1960 richiese l'approvazione del progetto di sopraelevazione del 3° e 4° piano.

Dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 5 settembre 1961, risultò che la costruzione sino al 4° piano, tranne per la copertura, era stata già eseguita.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, in data 26/3/1962 il relativo progetto è stato approvato dietro pagamento di £.15.000, che risultano versate.

In data 3/5/1962 è stata rilasciata la relativa licenza.

. /.

- 37 -

25)-INDELICATO Giulia

Domanda in data 24/7/1962 diretta ad ottenere l'approvazione del progetto di costruzione in Via S. Stefano di un fabbricato, composto di un seminterrato e di un pianoterra.

Dal sopralluogo dell'Ufficio Tecnico in data 4/8/1962 risultò che la costruzione era già avvenuta a seguito della demolizione di parte del vecchio fabbricato di sua proprietà, espropriato per l'ampliamento della strada.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico il progetto è stato approvato in sanatoria il 5/8/1962.

26)-AMICO Giuseppe Antonio

In data 22 maggio 1961 chiese l'approvazione del progetto di costruzione di un fabbricato composto di un pianoterra e 3 piani, in Via Imera.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 9/3/1962 dietro versamento di £.5.000, che risultano introitate.

27)-CROCE Gaetano

Con domanda in data 1/3/1962 chiese di ottenere l'approvazione, in sanatoria, del progetto per la costruzione in via Tortorelle di un fabbricato composto del pianoterra e di un I° piano. La costruzione ebbe luogo nel 1959.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 21/7/1962 dietro pagamento di £.10.000 che non risultano introitate.

28)-SPIRIO Giuseppe

Produsse domanda in data 4/7/1961 per essere autorizzato alla costruzione di due magazzini in Via Quadrivio.

. / .

- 38 -

La Commissione Edilizia in seduta del 31/7/1961 espresse parere contrario per inosservanza al disposto dell'art.41 del Reg.Ed.. In data 19/1/1962 il progetto é stato approvato in sanatoria e nella stessa data é stata rilasciata licenza di costruzione.

29)-TAVERNA Calogero

In data 25/3/1961, produsse domanda per ottenere l'approvazione del progetto di sopraelevazione di 5 piani e l'ampliamento laterale di un fabbricato esistente in Via Eseneto di proprietà Natale e costituito di un pianoterra ed un primo piano. La Soprintendenza ai Monumenti espresse parere favorevole a condizione che venisse abolito un piano, mentre la Commissione Edilizia in seduta 16/6/1961 diede parere favorevole per l'approvazione del progetto.

In data 23/10/1961 fu rilasciata licenza per la costruzione condizionata all'abolizione dell'ultimo piano.

Con domanda in data 27/2/1962 fu richiesta l'approvazione in sanatoria del progetto per la costruzione del 6 ed ultimo piano; approvazione che in data 25/5/1962 é stata accordata in via di sanatoria, dietro versamento di L.10.000, che risultano introitate.

30)-CASTRO Calogero e Vincenzo

Domanda in data 20/10/1960 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la costruzione di un fabbricato composto di un pianoterra, di 2 seminterrati e di 5 piani, in via Circonvallazione Sud..

Da sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 2 settembre 1961 emerse che era già avvenuta la costruzione dei 2 piani seminterrati e del pianoterra.

Fu perciò emessa in data 13/11/1961 ordinanza di sospensione dei lavori.

In data 12/4/1962 é stato approvato in via di sanatoria il progetto così come da richiesta dell'interessato, dietro

. / .

- 39 -

pagamento di £.30.000, che risultano introitate. La relativa licenza é stata rilasciata in data 16/7/1962.

Successivamente é stata accordata, dietro parere favorevole della Commissione Edilizia, altra licenza in data 25 luglio 1963, per la costruzione di un sesto piano. Complessivamente il fabbricato ha raggiunto l'altezza di mt.24,30.

31)-PISCIOTTO Michele

Domanda presentata in data 5 ottobre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato in Via Tortorelle, composto di due piani con un appartamento per ciascun piano.

In data 29/1/1962, il relativo progetto é stato approvato in sanatoria con il pagamento di £.25.000 che risultano introitate.

32)-MALOGIOGLIO Avv. Giovanni

Con domanda in data 31/7/1957 chiese l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in Via Demareta, composto di tre piani oltre il pianoterra e la relativa licenza fu rilasciata in data 10/10/1957 a firma del Sindaco LAURETTA.

La Soprintendenza ai Monumenti espresse parere favorevole a condizione che l'altezza fosse uguale a quella autorizzata per il proprietario confinante ed in data 18/5/1962, constatato che era in corso una sopraelevazione abusiva intimò al MALOGIOGLIO di sospendere i lavori.

Con ordinanza del 9/4/1962 il Sindaco, essendo risultate abusivamente costruite alcune opere del 3° e 4° piano, dispose la sospensione immediata dei lavori, con avvertenza che in caso contrario, sarebbe stata disposta la demolizione a spese del contravventore.

La pratica fu portata all'esame della Commissione Edilizia

. / .

- 40 -

in data 21/5/1962, che non ritenne di esprimere alcun parere in quanto risultò che il fabbricato era stato già costruito nel grezzo.

Con provvedimento in data 24/5/1962 è stata accordata l'approvazione in sanatoria, dietro versamento di lire 5.000, che risultano introitate.

- 41 -

PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEL 1961 DALL'ASSESSORE AI LL.PP. ING. ALFONSO VAIANA, PER COSTRUZIONI GIÀ ESEGUITE.

-*-*-*

1)-SALLI Salvatore

Ottenne licenza in data 2/5/1959 per la costruzione di un terzo piano su di un fabbricato, sito in Via Callioratide. Per il rilascio della relativa licenza la Commissione Edilizia, in difformità al parere favorevole dell'Assessore ai LL.PP., espresse avviso contrario.

Con domanda dell'8/1/1962 chiese l'approvazione in sanatoria del progetto per la costruzione del 4° piano.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 20/3/1962 dietro versamento di L.5.000, che risultano introitate.

2)-CARDINALE Salvatore

Con domanda del 20/8/1961 chiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di un piano sul fabbricato sito in S. Leone.

La costruzione ebbe luogo nel 1957.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario il progetto è stato approvato il 10 ottobre 1961.

3)-CAPRAPO Vincenzo

Domanda in data 22/8/1956 intesa ad ottenere in sanatoria l'approvazione di un progetto per la costruzione in Via Imera di una casa composta di un pianoterra e di due piani, con complessivi 12 vani.

. / .

- 42 -

Il relativo progetto é stato approvato in data 5/7/1960.

4)-CARBONE Giovanni

Domanda in data 7/6/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione in Via Trazzerà Comunale Mentaperte di un pianoterra costituite di 2 vani. A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto é stato approvato il 10/10/1961, dietro versamento di lire 10.000, che risultano introitate.

5)-NOTONICA Giuseppe

Domanda in data 4/7/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione in Via Porto Empedocle, di un fabbricato composto di due vani al pianoterra e 2 vani al I° piano.

A seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto é stato approvato il 14/2/1962.

6)-BONFIGLIO Giuseppe

Domanda in data 18/1/1962 diretta ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione in Via Mineriva, di un fabbricato composto di un pianoterra con 2 vani ed accessori.

A seguito del parere dell'Ufficio Tecnico il relativo progetto é stato approvato in data 24/1/1962.

7)-VELLA Giuseppe

Domanda in data 29/3/1962 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione in Via Francesco Crispi di un fabbricato composto di un pianoterra e di un I° piano.

Il relativo progetto é stato approvato il 14/5/1962.

. / .

- 43 -

8)-FERLISI Salvatore

Domanda in data 24/2/1962 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la costruzione in Via Tortorelle di un fabbricato composto di un seminterrato e di 3 piani con complessivi vani 9 ed accessori.

Il relativo progetto è stato approvato il 1°/3/1962 dietro versamento di £.5.000, che risultano introitate.

9)-MARAVANTANO Giuseppe

Domanda in data 20/2/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in sanatoria di un progetto per la costruzione di una stanza in S. Leone.

Il relativo progetto fu approvato; negli atti non risulta la data di approvazione.

10)-CARRARO Maria

Domanda in data 22/3/1962 intesa ad ottenere in sanatoria l'approvazione del progetto di costruzione di un fabbricato in Via Privata Prima, composto di 3 piani per complessivi vani 9. Per dichiarazione dell'interessata il fabbricato sarebbe stato costruito nel 1958.

Il relativo progetto è stato approvato il 2/4/1962, dietro pagamento di £.5.000, che risultano introitate.

11)-CARAPEZZA Andrea

Domanda in data 11/6/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione di un fabbricato in Via S. Stefano, composto di un piano seminterrato e di un I° piano.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico, il relativo progetto è stato approvato in data 10/10/1961, dietro versamento di £.10.000, che risultano introitate.

Su incarico del CARAPEZZA le opere in cemento armato furono

. / .

- 44 -

collaudate in data 3/1/1962 dall'ing. VAIANA come risulta dal relativo verbale che è agli atti senza bollo di arrivo.

12)-RIZZO Raimondo

Domanda in data 24/2/1962 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di sopraelevazione di un terzo piano sul fabbricato, sito in Via Gioeni, composto di un appartamento con 4 vani.

Il relativo progetto è stato approvato in via di sanatoria il 1°/3/1962.

Le opere in cemento armato sono state collaudate in data 17/3/1962 dall'ing. TAGLIARANI per incarico della Prefettura.

13)-LO BUE Giuseppe ed Antonio.

Domanda in data 5/1/1962 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di sopraelevazione di due piani sul fabbricato sito nella Via Imera.

La costruzione ebbe luogo nel 1956. Il collaudo delle opere in cemento avvenne in sanatoria in data 20/11/1961, con incarico dato dalla Prefettura di Agrigento il 30 ottobre 1961. Il relativo progetto è stato approvato in sanatoria il 14/2/1962, dietro versamento di L. 5.000, che risultano introitate.

14)-LICATA Giovanna

Domanda in data 8/2/1961 diretta ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto di sopraelevazione del I° e 2° piano sul fabbricato, esistente in Via Carcere Vecchio, per complessivi vani 6.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario il relativo progetto è stato approvato in data 2/10/1961.

15)-SPIRIO Calogero

Domanda presentata in data 24/5/1961 al fine di ottenere

. / .

- 45 -

l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione di una casa in Via Quadrivio Spinasanta, composto di un pianoterra e di un I° piano; con complessivi vani 5.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 10/10/1961 dietro pagamento di £.10.000 che risultano introitate.

16)-TUTTOLOMONDO Raffaele (DAINA Calogero - successivo proprietario)

Domanda in data 22/8/1961, intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione di un 6° piano.

L'Ufficio Tecnico Comunale rilevò che il fabbricato superava l'altezza consentita di 25 mt., ma espresse, nel contempo, parere favorevole all'approvazione perché l'opera eseguita si armonizzava con i fabbricati limitrofi.

A seguito del parere favorevole espresso anche dall'Ufficiale Sanitario il progetto è stato approvato in data 10/10/1961 dietro versamento di £.10.000, che risultano introitate.

17)-TERRASI Giuseppe

Con licenza in data 17/5/1958 ottenne l'autorizzazione a costruire un pianoterra ed un I° piano in Via Tortorelle. La Commissione Edilizia in data 21/3/1958, in difformità all'avviso manifestato dall'Ufficio Tecnico, espresse parere favorevole in sanatoria, essendo già la costruzione in corso.

In data 24/2/1962 l'interessato produsse domanda per ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto di sopraelevazione del 2° e 3° piano.

A seguito del parere favorevole del solo Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 10 marzo 1962.

. / .

- 46 -

18)-SANTINO Carmelo

Domanda in data 24/5/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato in Via S. Stefano, composto di un pianoterra e di un I° piano.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 10/10/1961.

19)-ALFANO Francesco e CUCCHIARA Giuseppa

Domanda in data 26/1/1961 intesa ad ottenere la approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione di un pianoterra e di due sopraelevazioni per complessivi vani 9.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 12/10/1961 dietro versamento di £.5.000, che risultano introitate.

20)-CATANIA Concetta

Domanda in data 24/9/1961 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la sopraelevazione di n°6 piani sul fabbricato, sito in Via Privata Quinta.

Il relativo progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 30/9/1961 dietro versamento di £.10.000, che risultano introitate.

- 47 -

PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEL 1962 DAL
V. SINDACO Dott. CASTIGLIONE, PER COSTRUZIONI GIÀ ESEGUITE.

~*~*~

1)-ALFANO Giuseppe

Domanda in data 8/5/1962 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di un piano sul fabbricato sito in Via S. Stefano.

La costruzione sarebbe stata effettuata nel 1961.

Il progetto è stato approvato in data 23/5/1962 dietro versamento di £.5.000. che non risultano introitate.

2)-SINAGUGLIA Anna

Domanda in data 2/8/1962, intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione del piano 2° su un edificio sito nella Discesa Privata Seconda. A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dall'Ufficiale Sanitario il progetto è stato approvato in data 24/8/1962, dietro pagamento di £.10.000, che non risultano introitate.

3)-PETRONI Carmelo e CONFINO Carmelo

In data 22/11/1961 presentarono istanza per ottenere la licenza di costruzione in Via Nuova Favara di un fabbricato, costruito di un pianoterra e di 5 piani.

In data 16/11/1961 l'Ufficio Tecnico a seguito di sopralluogo, accertò che la costruzione del fabbricato era stata iniziata senza l'autorizzazione comunale e senza essere in possesso del certificato di idoneità dell'area dell'Ufficio del Genio Civile.

In data 10/11/1961 l'Amministrazione Comunale diede notizia dell'infrazione al predetto Ufficio, che provvide a denunciare i due predetti all'Autorità Giudiziaria.

. / .

- 48 -

Il Pretore in data 22/9/1962, emise condanna per l'ammenda di £.20.000.

In data 23/8/1962 l'Amministrazione ha ritenuto di approvare il progetto in via di sanatoria, dietro versamento di £.20.000, che risultano introitate.

4)-VOLEPE Salvatore e Giovanni

Con licenza in data 23/4/1959 fu autorizzato a costruire il secondo piano (e non anche il terzo, come richiesto) sul fabbricato di sua proprietà, sito in Via Dinologo. La costruzione del 3° piano ebbe luogo ed in data 21/2/1962 fu richiesta l'autorizzazione in sanatoria per la costruzione di detto piano.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, il progetto per la costruzione del 3° piano è stato approvato, dietro pagamento di £.20.000 che risultano versate.

5)-SCIARRABBA Calogero

Domanda in data 22/2/1962 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato in via Tortorelle, composto di un pianoterra e di 3 piani, con complessivi 4 appartamenti.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario il progetto è stato approvato il 16/3/1962.

6)-BURGIO Giacomo

Domanda in data 22/6/1962 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato sito in S.Leone composto di un pianoterra e di un 1° piano con complessivi 6 appartamenti.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, il progetto è stato approvato il 22 agosto 1962, dietro versamento di £.25.000, che risultano introitate.

. / .

- 49 -

PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEL 1961 DAL-
L'EX V. SINDACO Dott. Ignazio CANTONE, PER COSTRUZIONI
GIA' ESEGUITE.

-^--^--

1)-BRUCSULERI Rosa

Domanda in data 17/4/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di due piani sul fabbricato sito in Via Circonvallazione Sud, con complessivi 2 appartamenti.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario il relativo progetto è stato approvato in data 11/9/1961.

2)-FRANNA Salvatore

Domanda in data 5/5/1960 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la sopraelevazione di 3 piani sul fabbricato, sito in Via Tortorelle, con complessivi 6 appartamenti. A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 11/9/1961, dietro versamento di L.25.000, che non risultano introitate.

3)-ZAMBUTO Salvatore

Domanda in data 10/9/1960 diretta ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto per la costruzione di un appartamento in Via Tortorelle.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 12/10/1961, dietro versamento di L.25.000, che risultano introitate.

. / .

- 50 -

4)-SCALIA Vincenzo e SCALIA Giovanna

Domanda in data 13/6/1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di una casetta composta di due vani ed accessori.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 11/9/1961 dietro pagamento di £.5.000 che risultano introitate.

—•••••

- 51 -

FABRICATI COSTRUITI O IN CORSO DI COSTRUZIONE CON VIOLA-
ZIONE A DISPOSIZIONI VARIE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

-^--^--

1)-TEDESCO Michele e MENDOLA Salvatore

Con licenza in data 19 luglio 1962 i due anzidetti vennero autorizzati a costruire, a seguito di parere favorevole della Commissione Edilizia, in Via Porto Empedocle, un fabbricato di civile abitazione di 6 piani, oltre il pianoterra, a condizione che l'altezza non fosse superiore a 25 mt..

Progettista e direttore dei lavori: l'ing. Alfonso SPITANI.

Ditta esecutrice: i proprietari anzidetti.

All'atto del rilascio della licenza avrebbero dovuto versare la cauzione di £.1.115.000, di poi ridotta a £.150.000 del V. Sindace CASTIGLIONE.

Da sopralluogo effettuato il 25/5/1963 dall'Ufficio Tecnico emerse che il MENDOLA aveva costruito n.8 piani, raggiungendo così l'altezza di m.31,00 e pertanto il 12/6/1963 fu emessa ordinanza di sospensione dei lavori.

A seguito di altro sopralluogo in data 20 settembre 1963, si accertò che la costruzione constava di un pianoterra, di n°10 piani con un'altezza di mt.40,40 e di un piano attico di mt.3,00, motivo per cui fu notificato, in data 15/10/1963, atto di diffida.

In data 23/10/1962 la Ditta produsse domanda per essere autorizzata a costruire per un'altezza superiore ai mt.25.

Dagli atti risulta che il Comune con lettera del 16/5/1963 trasmise il progetto, ai sensi della legge 21/12/1955 numero 1357 alla Soprintendenza, che sinora non ha dato evasione.

. / .

- 52 -

2)-Ing. Domenico RUBINO (DAINA e RIZZO)

L'ing. Domenico RUBINO, ottenne in data 25/8/1962 numero 4 licenze per la costruzione in Viale della Vittoria di n°4 fabbricati indicati con lettera A.-B.-C.-D. con la prescrizione fra l'altro che " venisse rispettato il contenuto della nota numero 733 del 17/5/1962 della Soprintendenza ai Monumenti per quanto riguarda l'ulteriore controllo dell'altezza degli edifici a sbancamento avvenuto.

All'atto del rilascio della licenza, l'ing. RUBINO avrebbe dovuto versare, per cauzione la somma di lire 1.400.000, di poi ridotta a L. 100.000 come da annotazione riportata nella minuta stessa a firma del V. Sindaco Prof. CASTIGLIONE.

Tutte e quattro le licenze sono a firma del V. Sindaco Prof. Castiglione.

Dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 27 settembre 1963, risultò che la Ditta non si era attenuta a quanto prescritto al n°3 delle condizioni indicate nelle licenze di costruzione e cioè che i fabbricati avrebbero dovuto essere iniziati soltanto dopo che la Soprintendenza ai Monumenti avesse determinato l'altezza dei medesimi. Risultò, inoltre, che oltre ai fabbricati di cui alle licenze rilasciate era stato costruito abusivamente altro fabbricato a nord, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 86 del Reg. Ed.

Il Sindaco dispose perciò, con ordinanza del 3/10/1963, la sospensione, con effetto immediato, di tutti i lavori in attesa dei provvedimenti definitivi da adottarsi dalla Soprintendenza ai Monumenti per quanto concerne l'altezza dei fabbricati e dei definitivi provvedimenti per la costruzione abusivamente iniziata.

In effetti, essendosi la Soprintendenza con lettera n. 733, come da condizione posta in licenza, riservata di concedere il nulla osta al momento dello spicco dei fabbricati, la Ditta

. / .

- 53 -

ad avvenuta sistemazione del terreno avrebbe dovuto richiedere alla Soprintendenza di adottare le determinazioni di competenza. Nessuna richiesta al riguardo risulta pervenuta al Comune.

In data 8/10/1963 fu effettuato un sopralluogo dal Soprintendente ai Monumenti ed a seguito delle istruzioni impartite all'ing. BUTTICCI dell'Ufficio Tecnico Comunale fu emessa, in data 11/10/1963, dal Sindaco ordinanza di revoca parziale di quanto disposto con la precedente ordinanza del 3/10/1963. Con detto atto venne consentita la prosecuzione dei lavori a condizioni:

- 1°)-di non procedere a lavori di sopraelevazione dei fabbricati A e B al di sopra della quota in atto raggiunta dal fabbricato A, fino a quando non saranno adottati i provvedimenti definitivi da parte della Soprintendenza ai Monumenti in merito all'altezza totale che dovrà essere raggiunta dai fabbricati;
- 2°)-di non procedere nei lavori di costruzione del fabbricato C, oltre quelli autorizzati al seguente punto tre;
- 3°)-di mantenere sospesi i lavori del corpo di fabbricato posto a nord del fabbricato A fino a quando non sarà esaminato il relativo progetto,,.

Per i fabbricati B e C, il cui costruttore è DAINA Salvatore nulla da osservare, in quanto la ditta si era uniformata alle prescrizioni di cui alla precedente ordinanza.

Per il fabbricato A in data 3 luglio 1963 l'ing. Domenico RUBINO ed il sig. Federico RIZZO, con apposita domanda richiesero che la licenza di costruzione intestata al RUBINO stesso venisse volturata in testa al sig. RIZZO, essendo questi divenuto proprietario dell'area per atto del Notar SCHIFANO in data del 14/3/1963.

In data 14 novembre, da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico si accertò che erano stati ripresi i lavori di sopraelevazione della palazzina A con la costruzione di n.20 pilastri.

- 54 -

di cemento armato al disopra della quota stabilita con ordinanza dell'11/10/1963.

Nello stesso giorno pervenne per conoscenza al Comune un telegramma, a firma dell'ing. RUBINO, diretto al sig. Federice RIZZO, con il quale il RUBINO lamentava che il RIZZO, contrariamente agli accordi presi, aveva abusivamente iniziato la costruzione del 3° piano, contravvenendo così all'ordinanza del Sindaco.

Il giorno 15/11/1963 il Sindaco emise atto di diffida a sospendere immediatamente i lavori di sopraelevazione della Palazzina A, ed in effetti i lavori furono sospesi in attesa che la Soprintendenza determinasse l'altezza consentita. Nello stesso tempo, la Soprintendenza richiese alla Prefettura il piantonamento del cantiere dei lavori mediante la Forza Pubblica. In data 16/11/1963 il sig. RIZZO notificò atto al Comune con cui, contrariamente a quanto richiesto con lettera in data 3 luglio stesso anno, rendeva noto che era da ritenere come non presentata, e conseguentemente nulla e priva di ogni effetto, la domanda di rinnovo e di trasferimento della licenza, dovendo restare efficace la richiesta di rinnovo soltanto nei confronti dell'ing. RUBINO.

In data 17 dicembre u.s. da parte dell'ing. RUBINO Domenico di DAINA Salvatore e RIZZO Federice è stata notificato al Comune ricorso prodotto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l'annullamento e la preliminare sospensione dell'ordinanza del Sindaco n°37359 dell'11 ottobre 1963.

Con lettera 2957 in data 17/12/1963 la Soprintendenza ai Monumenti ha comunicato all'ing. RUBINO e per conoscenza al Comune di aver esaminato il nuovo progetto prodotto dagli interessati e che nulla osta, a senatoria alla sua realizzazione, a condizione che venissero rispettate le norme del Regolamento Edilizio che vincola in detta zona l'altezza massima di mt. 12.

. / .

- 55 -

Detto progetto di variante non è stato ancora prodotto al Comune per l'approvazione.

3)-Ing. Gaetano VITA

Con istanza dell'8/4/1957 i fratelli CARAMAZZA Giuseppe e Giovanni presentarono progetto redatto dall'ing.VITA per il rilascio della licenza di costruzione di un fabbricato a monte della Circonvallazione Sud.

Con licenza in data 29/5/1958 e firma "Sindaco Di Giovanni", l'ing.VITA fu autorizzato, a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, a costruire un edificio di n°12 piani nella nuova Via Porta di Mare.

Il 26/2/1962, venne eseguito sopralluogo dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in tale occasione fu riscontrato:

- a)-costruzione abusiva del piano ammezzato ricavato dal 13° e 14°,-piano attico;
- b)-apertura abusiva nell'8° e 9° piano di due finestre non previste in progetto;
- c)-abusiva maggiore altezza di m.5,70 nella costruzione del fabbricato.Infatti l'altezza media prevista in progetto, rispetto al piano di strada di Via Porta di Mare, era di m.48,20, mentre a quella data era stata raggiunta un'altezza media di mt.53,90.

Con atto in data 13/7/1962, a firma del Sindaco FOTI, fu ordinato di sospendere immediatamente i lavori eseguiti in difformità della licenza, con l'avvertenza che, ove i lavori predetti non fossero stati sospesi il giorno stesso della notifica, sarebbe stata ordinata la demolizione della costruzione abusiva.Nella stessa data fu notificata altra ordinanza con cui si disponeva la chiusura entro il termine di due giorni delle finestre abusivamente costruite nell'ottavo e nono piano lato est - e nord dell'edificio.

. / .

= 56 =

L'ing. VITA con sua lettera in data 31/7/1962 significò che le finestre di cui sopra non erano state da lui eseguite ma dai proprietari dei relativi appartamenti e cioè dall'ing. Alfonso SPITALI, dall'Avv. Vincenzo SALVAGO e dalla sig.ra GENTILE Maria, in Motta.

In data 27/8/1962 fu ordinata, con apposito atto ai predetti di chiudere, entro cinque giorni, le finestre abusivamente costruite.

Con verbale del 18/8/1962, l'ing. SPITALI per incarico ricevuto dalla Prefettura, provvide al collaudo delle opere in cemento armato; da detto verbale risulta che il fabbricato è composto di 14 piani, compreso l'attico, di un piano sottostada, di un piano terreno e di un piano ammezzato.

Come risulta dal verbale stesso, proprietario dell'8° piano, costituito di 3 quartini è lo stesso ing. SPITALI.

In data 16/10/1962 l'ing. VITA presenta domanda per ottenere l'approvazione del progetto di variante; progetto a cui non venne dato seguito.

Fra gli atti esistenti nella relativa pratica si rinviene:

1)-esposto in data 17 maggio 1958 di alcuni cittadini (TARALLO Antonino - IEBRI Maria Rosa ed altri) i quali si oppongono alla costruzione di detto edificio, e richiedono che si attenda, prima di rilasciare la licenza, il 1° giugno, data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Infatti la licenza di costruzione fu rilasciata il 29 maggio 1958 e cioè un giorno prima dell'entrata in vigore del Regolamento Milizio, approvato dall'Assessore Reg. dei LL.PP. con decreto 18/3/1958.

2)-esposto in data 4/2/1958 di 13 cittadini proprietari di appartamenti in Via Gioeni, i quali lamentano che con la progettata costruzione tutto il marciapiede al lato Nord della suddetta via sarebbe stata occupata da un porticato sul

. / .

- 57 -

quale avrebbe insistito buona parte dell'edificio.

Per la costruzione della strada di Circonvallazione Sud - tratto Piazza Sinatra - Largo Carmine - l'Assessorato Reg. ai LL.PP. che realizzò l'opera per conto del Comune, provvide all'esproprio di alcuni lotti di terreno, fra cui quello di proprietà dei fratelli CARAMAZZA. I suddetti non accettarono l'indennità di esproprio fissata dal predetto Assessorato e promossero giudizio avanti il Tribunale di Palermo.

Il progetto, presentato dai fratelli CARAMAZZA e poi eseguito dall'ing. VITA, prevedeva la costruzione di un fabbricato che, occupando un tratto del marciapiede a monte della strada di circonvallazione, ricadeva in parte su un'area estesa di mq. 57,27, e cioè su parte di quella area ad essi espropriata. I fratelli CARAMAZZA con successiva istanza chiesero all'Assessorato l'autorizzazione ad occupare la predetta area, e detto Assessorato con nota 19/8/1957 n°9710, acconsentì alla richiesta a condizione che gli istanti avessero rinunciato agli atti del giudizio promosso.

L'Ufficio Tecnico con relazione del 30/8/1957 nell'esprimere parere favorevole alla concessione dell'area in questione, chiese come corrispettivo la cessione dei due locali terreni a sud-est dell'edificio, che il porticato fosse asservito al pubblico uso e che venisse rinunciato agli atti di giudizio promosse contro l'Assessorato.

Detto Ufficio Tecnico ebbe a dichiarare che la permuta dell'area con i locali a piano terreno era più che congrua in quanto l'immobile, con la realizzazione del portico e conseguente occupazione di mq. 57,27 di area comunale, veniva ad acquistare un maggiore valore di L. 3.059.270, mentre i locali

. / .

- 58 -

da cedersi al comune avrebbero avuto un valore di lire 4.320.000. Inoltre, con la realizzazione del portico, il marciapiede coperto sarebbe risultato più largo di quello esistente in quanto avrebbe avuto una larghezza costante di mt. 3,50 ed una superficie complessiva di mq. 208,25, per cui i CARAMAZZA avrebbero asservito all'uso pubblico mq. 105,92 di area di loro proprietà.

Con delibera n. 304 del 22 aprile 1954 la Giunta Comunale deliberò di promettere ai fratelli CARAMAZZA di permutare l'appesamento di terreno di mq. 57,27 di cui sopra con i due locali a pianoterra dell'edificio costruito, di condizionare la permuta alla rinuncia agli atti di giudizio promosso contro l'Assessore del LL.PP. nonché all'impegno di asservire in perpetuo al pubblico uso il portico previsto; decise per ultimo di provvedere con successivo atto alla predetta permuta non appena l'area sarebbe entrata a far parte del demanio comunale. Durante l'esecuzione dei lavori di fondazione l'Ufficio Tecnico constatò che il costruttore ing. VITA, aveva all'atto esecutivo occupato mq. 2,55 di area in più di quella che era stata oggetto della progettata permuta di cui sopra.

Il Comune iniziò gli atti per la tutela del proprio diritto e l'ing. VITA impugnò il provvedimento avanti la Giunta Prov. Amm..

Nelle more della soluzione della vertenza, l'ing. VITA con istanza del 9/1/1959 chiese al Comune il componimento della lite dichiarandosi disposto unitamente ed in solido con i proprietari dell'edificio, a variare a sue cure e spese il tracciato planimetrico della Via Circonvallazione eseguendo le conseguenti opere di sistemazione, nonché ad eseguire nella strada suddetta migliorie per un importo di L. 200.000 e cioè a transazione di ogni vertenza ed a compensazione del suolo abusivamente occupato.

. / .

- 59 -

Con delibera n. 1009 del giorno 9/12/1959 la Giunta Municipale decise di promettere ai fratelli CARAMAZZA di effettuare la permuta della superficie del terreno di mq. 2,56 di cui sopra con le opere che essi insieme all'ing. VITA si erano impegnati di eseguire, di condizionare la permuta alla rinunzia da parte dell'ing. VITA agli atti di giudizio promosso contro l'Amme avanti la G.P.A. e di provvedere con separato atto alla permuta dopo che il terreno oggetto della permuta stessa sarebbe entrato a far parte del patrimonio comunale.

Sinora ad ambedue gli atti di promessa di permuta non è stato dato seguito e di conseguenza i due locali terrani del fabbricato non sono in proprietà del Comune e la variazione planimetrica del tracciato stradale della Via Circonvallazione, con tutti i conseguenti lavori di sistemazione e migliorie per un importo di £. 200.000, non è stata eseguita; soltanto il porticato è stato asservito all'uso pubblico.

4)-DI SALVO Lorenzo e MARCHICA Gaetano

Nel 1958 richiesero di costruire un fabbricato in Via Essente composto di 4 piani. La Soprintendenza ai Monumenti aveva in precedenza espresso parere favorevole alla approvazione del relativo progetto a condizione che venisse eliminato il 4° piano; conforme parere espressoro l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficiale Sanitario. Venne così rilasciata licenza per la costruzione del fabbricato a 3 piani.

In data 21/7/1958 fu richiesta l'approvazione del progetto per la sopraelevazione del 4° piano e la Soprintendenza diede parere favorevole per tale nuova sopraelevazione a condizione che l'altezza totale di detto piano non superasse i 3 metri.

In data 13 maggio 1960 fu prodotta altra domanda per l'approvazione del progetto di costruzione di un 5° piano e la Soprintendenza ai Monumenti, ricevuto il progetto per l'esame da parte del Comune, esternò la sua meraviglia per l'invio, avendo

. / .

= 60 =

essa già posto delle limitazioni per la costruzione del quarto piano. Il Prefetto di Agrigento, con suo provvedimento numero 16597 dispose, su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, che il sindaco emanasse ordinanza di sospensione dei lavori.

Con ordinanza del 23/7/1960 il sindaco dispose la sospensione dei lavori del 5° piano.

Successivamente detto Ministero, con decreto del 28 febbraio 1961, ordinò la demolizione entro il termine di 30 giorni, delle opere abusivamente costruite dal DI SALVO dando nello stesso tempo incarico al Prefetto di Agrigento di provvedere d'ufficio ove il DI SALVO non avesse eseguito la demolizione nel termine fissato.

Al decreto non venne data esecuzione in quanto la Soprintendenza, con nota del giorno 11 aprile numero 2881 "constatata la mutata situazione dei luoghi nella Valle dei Templi e che la sopraelevazione richiesta si veniva a proiettare otticamente sui fabbricati già realizzati e non sul panorama della Valle stessa" chiese al Ministero decisioni per autorizzare la richiesta sopraelevazione.

E così il Ministero con decreto del 10/10/1961 dispose la revoca del decreto di demolizione precedentemente annesso.

5)-GINEX Salvatore - PUMA Gerlando e CAPRARO Carmela

Con licenza in data 10/6/1960 i predetti furono autorizzati a costruire in Via Circonvallazione Sud un fabbricato di 6 piani, compreso il pianoterra.

Per poter ampliare il fabbricato in costruzione gli stessi produssero istanza onde ottenere la permuta di un tratto della trazzera Tortorelle con il terreno di loro proprietà adiacente alla trazzera stessa.

In data 25/11/1960 fu presentata domanda per ottenere l'approvazione del progetto di ampliamento che, sentita la Commissione

. / .

- 61 -

Edilizia, venne approvato in via di sanatoria, il 30/10/1963. Con atto del 18/5/1963 per Notar Avv. Francesco D'ANGELO, fu stipulato atto di permuta con cui essi accettano di ricevere dal Comune detto tratto di terreno di mq. 31 e cedono, a loro volta, al Comune altro tratto di terreno di mq. 52.

Il Sindaco venne a ciò autorizzato con delibera della Giunta Municipale n. 1030 del 23/11/1962, approvata dalla Commissione di controllo in data 2/4/1963.

I sigg. GINEX e PUMA si obbligarono anche con detto atto, alla sistemazione a stradella pubblica del terreno che il Comune riceveva in permuta, nonché alla sistemazione dell'antistante marciapiede.

A ciò è stato provveduto in parte, non essendo stata ancora effettuata la completa sistemazione della trazzera e del marciapiede.

Per la sistemazione di dette opere i predetti hanno depositato su libretto vincolato a favore del Comune la somma di lire 500.000.

6)-GANDOLFO Domenico e TERMINI Luigi

Con licenza in data 11/7/1961 furono autorizzati a costruire un fabbricato in Via Rione S.Vito, composto di 7 piani a condizione che venisse soppresso l'aggetto del fabbricato del lato Ovest di m. 3,50 e che il fabbricato stesso non superasse l'altezza complessiva di mt. 24,70.

Progettista e direttore dei lavori: ing. Giuseppe PASSARELLO;
ditta costruttrice: impresa ALBANO.

Avrebbero dovuto versare la cauzione di L. 735.000, ridotta poi a L. 100.000 dall'ing. VAIANA, assessore.

In data 20/9/1961 fu notificato al Comune da parte dell'Avv. Salvatore MALOGIOGLIO e della prof. Margherita MALOGIOGLIO COTTALORDA, atto dichiaratorio con cui si chiedeva l'annullamento della licenza rilasciata ai predetti perché in contrasto

. / .

— 62 —

con varie norme del Regolamento Edilizio.

Con ordinanza del 2/10/1961 il Sindaco ordinò la sospensione dei lavori.

In data 22 luglio 1962 fu notificato al Sindaco altro atto da parte dei predetti, con cui si chiedeva la sospensione dei lavori, dato che l'ALBANO aveva iniziato la costruzione del 6° piano.

Il Sindaco, considerato che il fabbricato, nella zona in cui sorgeva non poteva superare l'altezza di 20 metri, e che inoltre la licenza era stata erroneamente rilasciata perchè in contrasto con le prescrizioni degli artt. 39 e 86 del Regolamento, con ordinanza del 10/10/1962 revocò la licenza rilasciata in data 11/7/1961 e dispose il rilascio di nuova licenza con la prescrizione che l'altezza massima non potesse superare i mt. 20,00. Con altro atto in data 20/10/1962, poichè i predetti proseguivano le opere oltre i 20 metri consentiti, furono diffidati a non proseguire nella esecuzione dei lavori.

Il palazzo, completato con 7 piani, ha raggiunto un'altezza di mt. 24,70.

Con istanza del 26/4/1962 i sigg. GANDOLFO e TERMINI chiesero l'autorizzazione per la maggiore altezza di mt. 4,70 in deroga al vigente regolamento. Con delibera 7/10/1963 la Giunta Municipale espresse parere favorevole per l'approvazione del progetto in deroga agli art. 39 e 86 del Regolamento ed il Sindaco con nota n. 39493 del 23/10/1963 trasmise copia della delibera stessa all'Assessorato Regionale OO.PP. per l'ulteriore corso. In data 31/10/1963 la Comm. Prov. di Controllo annullò detta delibera per eccesso di potere, perchè "non emergono motivi di carattere eccezionale e di interesse generale che possano giustificare il parere favorevole".

In data 11/12/1962 fu presentato progetto di variante che fu approvato in via di sanatoria in data 8/8/1963 con provvedimento a firma del V. Sindaco CASTIGLIONE.

= 63 =

7)-SALSEDO Alfonso

Il 22/10/1959 produsse domanda per ottenere l'approvazione di un progetto di ampliamento e sistemazione di un fabbricato in Via Privata Picone.

La Commissione Edilizia espresse parere favorevole in data 17 febbraio 1960 ma non gli venne rilasciata la licenza perchè non era stato prodotto il certificato dell'Ufficio del Genio Civile attestante l'idoneità dell'area.

Avendo iniziato la costruzione senza licenza, gli fu notificata in data 18/6/1963 ordinanza di sospensione dei lavori.

Il 19/7/1963 gli è stato comunicato che la licenza verrà rilasciata quando sarà prodotto il certificato di idoneità dell'area;

La costruzione è ultimata e consta di un pianoterra e di 2 sopraelevazioni.

8)-SAIEVA Salogero

In data 4 luglio 1962 presentò domanda onde ottenere l'autorizzazione per la costruzione in Via Esbeneto di un fabbricato di 8 piani compreso il pianoterra.

Progettista e direttore dei lavori: Arch. Emanuele MATINELLA.

Impresa: il proprietario, sig. SAIEVA.

Ha versato £.100.000 di cauzione, mentre avrebbe dovuto versare £.540.000. Nello stesso mese l'Ufficio Tecnico rilevò che in Via Esbeneto erano stati iniziati lavori abusivi di stancaimento per la costruzione del fabbricato e denunciò il predetto all'Ufficio del Genio Civile perchè egli non era in possesso del certificato di idoneità dell'area.

In data 8/9/1962 fu emessa diffida a proseguire i lavori, ed in data 15/10 venne emessa altra ordinanza in quanto il SAIEVA continuava la costruzione.

Il 25/2/1963 fu rilasciata licenza, conformemente al parere espresso dalla Comm. Edil., a condizione che non venisse superata l'altezza di mt.20.

. / .

- 64 -

Essendo stato accertato, da parte della Soprintendenza ai Monumenti, che lo spigolo terminale della costruzione sporgeva di cm. 35 dall'allineamento del primo tratto della facciata, in data 23/3/1963 gli venne nuovamente ordinato di sospendere i lavori. Successivamente il SAIWA ha provveduto a modificare il pilastro in costruzione.

9) - Geom. Dima BORSELLINO

Con domanda in data 10/8/1959, chiese l'autorizzazione per la costruzione in Via Sperone e Metello di un fabbricato composto di 10 piani compreso il pianoterra, visto da Via Metello, e di 9 piani dalla Via Acrone e per una altezza di mt. 36.

In data 3/11/1959 ottenne la licenza di costruzione a condizione che l'altezza dell'edificio venisse limitata a mt. 25,00. Con delibera 10/10/1959 fu approvato il progetto di costruzione consentendo un'altezza di mt. 36,00. Detta delibera fu poi approvata dalla C.P.C. in data 23/2/1960.

Progettista e direttore dei lavori: ing. Sebastiano DE FRANCISCI. Ditta costruttrice: BORSELLINO, proprietario.

Avrebbe dovuto versare la cauzione di £. 750.000; ha versato in effetti £. 200.000.

Avendo la costruzione superato di mt. 1,20 l'altezza consentita di 36 m. con il ricavo su parte della superficie di un'altro appartamento, con ordinanza in data 15/9/1961 fu disposta la sospensione dei lavori.

In data 2/9/1961 presentò progetto di variante per l'approvazione, progetto che è stato poi approvato, nel febbraio 1962, in sanatoria con provvedimento dell'Ass.ing. VAIANA.

10) - Dott. Guido MIRABILE ed altri - (Riggio Salvatore)

In data 10/2/1960 il dott. Guido MIRABILE chiese l'autorizzazione a costruire due fabbricati tra la via Amendola e la Via Empedocle, composto di 14 piani, compreso il pianoterra, con una altezza di mt. 48,00 dalla Via Empedocle e di mt. 32,50

. / .

— 65 —

dalla via Amendola. La Commissione Edilizia in seduta del 17/2/1960 espresse parere favorevole a condizioni:

- 1)-che in attesa della deliberazione della Giunta Comunale autorizzante la deroga, l'altezza venisse limitata a mt. 25,00;
- 2)-che il tratto di Via Amendola (lato ovest del fabbricato) venisse portato a mt.5,00 di larghezza costante;
- 3)-che venisse abolita la passerella di accesso dal Piazzale S. Giuseppe.-

In data 23/2/1960 venne rilasciata dal Sindaco DI GIOVANNA la licenza di costruzione con l'obbligo dell'osservanza delle predette prescrizioni.

Progettista: ing. Michelangelo RUSSO. Impresa costruttrice: RIGGIO Salvatore.

Cauzione da versare £.2.000.000, di poi ridotta a £.200.000. Con atto del 23/2/1960 la Giunta Municipale deliberò di approvare, in deroga al disposto dell'art.39 del Regolamento Edilizio, il progetto di costruzione consentendo un'altezza di mt. 48 su Via Impedocle e di mt.32,50 su Via Amendola e Piazza S. Giuseppe -Trasmessa detta delibera alla Comm.Prov.Controllo questa, dopo aver richiesto documenti e delucidazioni, ebbe ad approvarla in data 22/10/1960.

Avverso tale delibera l'Avv. Andrea CRAPANZANO produsse opposizione in data 29/2/1960 e di seguito ricorso straordinario in data 18 aprile 1961 alla Presidenza della Regione.

Con telegramma n.2286 del 3/4/1960 diretto al Prefetto e per conoscenza al Sindaco il Ministero della P.I. chiese che venisse ordinata la immediata sospensione dei lavori.

L'ordine di sospensione fu reso noto dal Prefetto al RIGGIO e non avendo detto Ministero sciolta la riserva come per legge emettendo il provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla notifica, l'ordine di sospensione divenne privo di efficacia. In data 24/10/1960 fu rilasciata altra licenza in sostituzione

. / .

- 66 -

della prima con cui si consentiva un'altezza di mt.48,00 dalla Via Empedocle e di mt.32,50 dalla Via Amendola.

Con lettera del 27/7/1962 il Comune trasmise alla Soprintendenza ai Monumenti ed all'Assessorato Regionale per i LL.PP. copia del progetto per il nulla osta in sanatoria.

Detta Soprintendenza in data 7/9/1962 comunicò che non poteva concedere tale nulla osta (nemmeno a sanatoria) in quanto ai sensi della legge 21/12/1955 n°1357, la costruzione realizzata aveva gravemente danneggiato la veduta, dalla Città, dalla Valle dei Templi.

La Soprintendenza tenne anche a significare che l'approvazione del progetto aveva provocato risentimento e critiche negli ambienti della cultura italiane e stranieri.

Con decreto 25/6/1963 n.81 A. il Sig. Presidente della Regione, considerata fondata la censura con cui si lamentava l'incompetenza della Giunta Municipale ad autorizzare il rilascio di licenze di costruzione in deroga al regolamento edilizio, in quanto, a norma dell'art.3 della legge 21/12/1955 n.1357, tale rilascio per i comuni compresi, come quello di Agrigento, nell'elenco di cui all'art.8 della citata legge 17 agosto 1942 n.1450, è subordinata invece al preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici, accolse il ricorso straordinario, proposto dall'avv.CRAPANZANO e per l'effetto annullò la deliberazione n.228 del 23/2/1960 e la conseguenziale licenza rilasciata dal Sindaco il 24 ottobre 1960.

In conseguenza in data 28/10/1963 da parte del Comune fu richiesto all'Assessorato Regionale dello Sviluppo Economico che si pronunciasse per la deroga in sanatoria sull'altezza, ai sensi della predetta legge. Detto Assessorato fece presente in data 5/12/1963 che "il rilascio di licenze edilizie in applicazione di disposizioni che consentano ai Comuni di derogare alle norme del Regolamento Edilizio è disciplinato dall'art.3 della legge 21/12/1955 che si riferisce a nulla osta da accordare per opere da eseguirsi...".

Detto Assessorato tenne inoltre a chiarire:

. / .

= 67 =

“Non potendo questo Assessorato intervenire se non nei casi e nei modi tassativamente indicati dalla legge e non prevedendosi dalla legge l'istituto della Sanatoria, ma soltanto quello dell'autorizzazione, una disposizione quale quella che si richiede verrebbe a costituire una violazione di legge che lederebbe i diritti soggettivi dei terzi”. Nessun provvedimento è stato adottato dalla Amministrazione a seguito dell'annullamento della licenza di costruzione e pertanto è da ritenere che allo stato, il fabbricato sia stato abusivamente costruito.

o

o

o

In data 24/8/1960 il dott. MIRABILE richiese l'autorizzazione a costruire una passerella di accesso al fabbricato, autorizzazione che non gli era stata concessa con la licenza prima accordatagli.

La Commissione Edilizia espresse parere contrario, “stante l'antiestetività che si verrebbe a creare nella piazza” ed il sindaco DI GIOVANNA “trattandosi solo di problema estetico e perchè ogni giudizio in merito è soggettivo” concesse tale licenza in data 27/8/1960.

In data 24/8/1961 il sindaco FORI, ritenute che tale costruzione costituiva occupazione di area soprastante ad un bene demaniale nonché occupazione di suolo comunale e che pertanto la competenza della concessione era riservata al Consiglio Comunale, ordinò di sospendere immediatamente i lavori.

Il RIGGIO Salvatore, a nome anche del Dott. MIRABILE, notificò atto dichiaratorio con cui si opponeva alla disposta sospensione perchè la passerella era stata già costruita.

Il sindaco FORI emise di conseguenza altra ordinanza per la rimozione di detta passerella entro 5 giorni dalla notifica,

• / •

= 68 =

e con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente detto termine, la demolizione sarebbe stata eseguita d'ufficio a spese degli interessati. Tale ordinanza fu impugnata in sede giurisdizionale avanti la G.P.A. con ricorso in data 20/8/1961 ed il Comune deliberò di resistere al giudizio.

Il RIGGIO, nel dicembre 1961 e nel giugno 1962, propose di addizionare ad una transazione; in accoglimento a tale richiesta venne perchiò, a seguito della deliberazione numero 639, in data 17 luglio 1962 approvata dalla C.P.C., stipulato per Notar BALDACCHINO il 21/12/1962 atto di transazione, con cui il Comune concede al RIGGIO Giuseppe di occupare permanentemente lo spazio aereo ed il tratto di muro di sostegno della piazza S. Giuseppe, già di fatto occupati con la costruzione della passerella di accesso tra detta piazza ed il fabbricato costruito da esso RIGGIO.

Con lo stesso atto il RIGGIO cede e trasferisce al Comune 70 mq. di terreno di sua proprietà, di cui mq. 36 sulla Via Amendola e mq. 33,60 sulla Via Impedocle, con l'obbligo da parte sua di provvedere alla sistemazione e pavimentazione a strada di detto terreno, secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale e di provvedere, inoltre, alla sistemazione, sempre a sue spese, della balaustra della piazza San Giuseppe.

La G.P.A. non ritenne operante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed in accoglimento della domanda del Comune, rigettò il ricorso del RIGGIO, condannandolo alle spese di giudizio.

La ditta RIGGIO ha provveduto sino ad oggi alla sistemazione della balaustra e della parte di area ceduta sulla Via Amendola, mentre non ha ancora provveduto alla pavimentazione del terreno ceduto sulla Via Impedocle.

11) - LO BELLO Onofrio

In data 31/8/1957, su richiesta del sigg. VULLO Pasquale e LO BELLO Onofrio, fu approvato un progetto per la costruzione

. / .

- 69 -

di un fabbricato in Viale della Vittoria.

Non risulta che venne a suo tempo rilasciata licenza; comunque la costruzione non fu effettuata.

Con domanda del 29/12/1959 il LO BELLO richiese l'esame di nuovi elaborati relativi al progetto per la costruzione di un edificio in Viale della Vittoria, progetto su cui la Commissione Edilizia aveva già espresso parere favorevole nella seduta dell'8/9/1959.

Il nuovo progetto prevedeva la costruzione di un fabbricato composto di un pianoterra, di sette piani ed un piano attico. La Commissione Edilizia in seduta 5/10/1960 conformemente all'avviso della Soprintendenza ai Monumenti espresse parere favorevole a condizione che la costruzione venisse limitata al piano terra ed a cinque elevazioni e che la licenza di costruzione fosse rilasciata ad avvenuta regolarizzazione della pratica relativa all'acquisto dell'area del demanio comunale da occuparsi per la costruzione dell'edificio.

Con ordinanza 3/10/1960 il Sindaco, rilevato che i lavori per la costruzione di detto fabbricato venivano eseguiti in difformità alle disposizioni e modalità contemplate dalla licenza, dispose la sospensione dei lavori.

Il giorno 26 dello stesso mese si provvide però alla revoca di detta ordinanza, avendo il LO BELLO accettato le condizioni poste dall'Ufficio Tecnico ed avendo egli versato alla Cassa di Risparmio una cauzione di £.500.000.

In data 3/10/1960 il Sindaco DI GIOVANNA ordinò la sospensione dei lavori, avendo il LO BELLO costruito su suolo comunale ed in data 16/1/1961 a firma dello stesso Sindaco, si rilasciò autorizzazione a costruire nella parte compresa nella di lui proprietà. L'Ufficio Tecnico il 30/1/1961 constatò che i lavori proseguivano anche nella parte demaniale per mq. 103,55 ed in data 7/2/1961, il Sindaco FOTTI ordinò nuovamente al LO BELLO la sospensione dei lavori.

. / .

— 70 —

Il 13/4/1961 fu prodotto al Comune un progetto di variante ed in conseguenza gli venne rilasciata altra licenza di costruzione a condizione che il progetto venisse temporaneamente realizzato per il pianoterra, più 5 piani.

Non avendo il LO BELLO esibito il certificato di idoneità del terreno da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio Civile nonché la lettera della Prefettura comprovante la presentazione degli atti tecnici per le strutture in cemento armato, il Sindaco in data 16/2/1961 ordinò nuovamente la sospensione dei lavori. L'ing. VITA con lettera del 10/8/1961, comunicò di non essere più il Direttore dei lavori, essendosi il LO BELLO "arbitrato ad eseguire strutture in cemento armato senza il suo preventivo controllo". In calce a detta lettera è riportata però una postilla scritta da detto ingegnere con cui egli riaccetta l'incarico di direttore dei lavori.

In data 30 settembre 1961 la Soprintendenza ai Monumenti concesse l'autorizzazione a costruire altri due piani oltre il pianoterrano e le cinque elevazioni, già autorizzate, ed il Sindaco il 9/1/1962 rilasciò, in calce all'ultima licenza apposita autorizzazione.

Avrebbe dovuto versare una cauzione di £.570.000; in effetti versò £.100.000.

Il LO BELLO con istanza del 7/10/1960 aveva richiesto di poter acquistare mq.103,35 di terreno, valutato dall'Ufficio Tecnico £.828.400 (£.8.000 al mq.).

Detta somma è stata versata, ma non risulta che sia stato stipulato il relativo atto di alienazione.

La costruzione è stata ultimata e consta di un pianoterra e 7 elevazioni dal Viale della Vittoria e di un pianoterra e 3 elevazioni dalla Via Giovanni XXIII.=

. / .

- 71 -

12)-ALBANO Carmelo

In data 7/5/1962 fu rilasciata licenza per la costruzione di un fabbricato tra Via Garibaldi e Via Porta di Mare, a condizione che l'altezza del fabbricato non superasse i 25 mt. sia dalla Via Porta di Mare che dalla Via Garibaldi.

Poiché il progetto prevedeva che la costruzione dovesse ricadere anche su una striscia di area del demanio comunale, la licenza autorizzava la costruzione delle opere solo nel terreno di proprietà dell'ALBANO.

Cauzione da versare £.1.400.000; di fatto ha versato £.100.000.
Ing. Progettista: ing. CUSUMANO. Direttore dei lavori: ing. VAIANA Alfonso. Impresa costruttrice: ALBANO Carmelo.

A seguito di sopralluogo essendo stata accertata la occupazione di una striscia di area comunale (marciapiede) della dimensione di mt. 21,80, il Sindaco emise prima una ordinanza di sospensione dei lavori in data 18/10/1962 e poi atto di diffida in data 6/11/1962.

Il 3/11/1962 venne eseguita altro sopralluogo ed essendosi constatato che i lavori sull'area demaniale continuavano, in data 6/11/1962 fu emesso altro atto di diffida.

Non essendosi l'ALBANO attenuto a quanto disposto con le precedenti ordinanze ed avendo anzi superato nella costruzione l'altezza di mt. 25, come da condizione posta in licenza, in data 15/2/1963 venne nuovamente diffidato dal proseguire i lavori. In data 27/2/1963 l'ALBANO produsse domanda per ottenere l'approvazione della variante apportata al progetto e la Commissione Edilizia, nella seduta del 26/9/1963, espresse parere favorevole a maggioranza. Dal verbale di detta seduta si rileva che le opere per cui si chiedeva l'approvazione erano state già effettuate ed emerge inoltre che l'ing. VAIANA, componente della Commissione, all'inizio della seduta uscì dall'aula e vi rientrò, poi, nel corso della seduta stessa per esprimere parere favorevole all'approvazione.

. / .

= 72 =

La pratica non ha avuto ulteriore seguito nè è stato adottato da parte del Sindaco alcun provvedimento; in definitiva l'ALBANO ha costruito abusivamente un piano attico sul fabbricato visto da Via Garibaldi e n.3 piani da Via Porta di Mare. =

o

o

o

Con istanza del 21 aprile 1962 l'ALBANO richiese di permutare mq. 17,20 di suolo comunale con mq. 1,60 di sua proprietà con un indennizzo in più di L. 100.000 da versare al Comune.

Sulla stessa domanda trovasi scritto, a calligrafia e firma dell'ing. BUTTICE' la seguente dichiarazione: "oggi 25 settembre 1962 il sottoscritto, invitato da Capo Ripartizione di esaminare la pratica ho trovato la presente domanda senza protocollo e senza sigla di funzionari ed amministratori; pertanto ritengo di non poterla accettare se non dietro ordine del sig. Sindaco".

Sulla stessa domanda trovasi la seguente dizione "si protocollati per regolarizzare 13/10/1962 firm. Montalbano".

L'ing. BUTTICE', a seguito di incarico ricevuto, redasse una relazione tecnica, in data 14/10/1962 con la quale esprimeva l'avviso che la proposta dell'ALBANO era inaccettabile, in quanto, "tenute conto dei benefici che ne deriverebbero all'istante, e altresì che, oltre l'occupazione di mt. 17,50 di suolo comunale, vi era una occupazione di area comunale di mq. 47,30, la somma da versare quale indennizzo ammontava a lire 3.000.000, tranne che l'Amministrazione non avesse ritenuto di disporre un ulteriore conteggio per l'altezza prevista in progetto,..

La pratica non ha avuto alcun seguito.

./.

" 73 "

13) MIRABILE Rosa

In data 15/1/1962 produsse domanda per ottenere l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in Via Imera composto di piani 5, oltre il pianoterra.

Progettista e Direttore dei lavori: ing. SPITALI.

Contemporaneamente, in data 15 dello stesso mese la predetta avanzò altra domanda per essere autorizzata ad eseguire lavori di sbancamento ed a costruire un muro di sostegno; per tali lavori le fu rilasciata licenza in data 22/1/1962.

L'Ufficio del Genio Civile a richiesta del Comune, rese noto che il terreno su cui doveva essere costruito il fabbricato non era da ritenersi idoneo e quindi non poteva accordarsi il richiesto nulla osta.

La MIRABILE iniziò, senza essere in possesso della licenza, la costruzione e la condusse a termine, per quanto in data 27/9/1962 le fosse stata notificata ordinanza di sospensione dei lavori, ed in data 16/6/1963 regolare atto di diffida. In conclusione ha costruito un fabbricato di 5 piani senza licenza, ed alcun provvedimento è stato preso al riguardo.

14) VINCI Amedeo (PICARELLA Mario)

Con istanza del 27/10/1960 presentò un progetto per la costruzione di un edificio in Piazza Cavour, composto di 11 piani, compreso il pianoterra, visto da Via Cavour e di 4 piani da Via Picone.

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. FUCA'. Impresa costruttrice: PICARELLA Mario.

All'arch. FUCA' è poi succeduto, quale direttore dei lavori, l'ing. Gaetano VITA.

Il relativo progetto, corredato del parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e dell'Ufficio del Genio Civile, ottenne il parere favorevole della Commissione Edilizia in seduta del 20/1/1961, senza limitazioni o riserve.

. / .

- 74 -

La licenza venne rilasciata dal Sindaco FOTI in data 21 dicembre 1961 a condizione, fra l'altro, che il fabbricato dovesse raggiungere l'altezza massima di mt.25 (e cioè 6 piani). Avrebbe dovuto versare la cauzione di £.445.000; in effetti versò £.100.000.

In data 4/1/1962 il dott.VINZI chiese il rilascio della licenza per l'intera altezza dell'edificio progettato e la relativa domanda venne inoltrata per quanto di competenza all'Assessorato dei LL.PP. che con nota n.7292 richiese che venisse confermato il parere favorevole alla deroga con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

La Giunta, interessata a pronunciarsi in merito, con deliberazione n.459 del 3/5/1962 respinse la proposta di esprimere parere favorevole per la concessione della deroga.

Detta delibera fu approvata dalla C.P.C. con provvedimento del 1/6/1962.

Con altra deliberazione n.474 in data 17 maggio 1962 la Giunta revocò la deliberazione n°459, ed espresse parere favorevole; detta deliberazione venne annullata dalla C.P.C. per violazione dell'art.80 D.L.P.R.S. 20/10/1955 non essendo stata, la proposta relativa al progetto, iscritta all'ordine del giorno.

La proposta venne portata al riesame della Giunta, che con deliberazione n.569 del 15/6/1962, espresse parere favorevole all'approvazione del progetto in deroga all'art.39 del Regolamento Edilizio; anche detta deliberazione fu annullata dalla C.P.C. con provvedimento del 25/10/1962.

Il 30/10/1962, da sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico, risultò che la costruzione a quella data aveva superato il limite di mt. 25,00 consentito ed aveva già raggiunto l'altezza di mt.26,40; il Sindaco, perciò, con atto in data 6/10 ordinò al sig.PICARELLA Mario, succeduto quale proprietario al VINZI Amedeo, di sospendere i lavori.

. / .

= 75 =

In data 6/11/1962 il Comune trasmise alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. tutta la documentazione necessaria per il prescritto parere in ordine alla richiesta di costruire in deroga ai limiti di altezza.

Il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. in adunanza del 20/11, visto il nulla osta concesso dalla Soprintendenza ai Monumenti, considerato che la Sezione Urbanistica Regionale aveva espresso parere favorevole, rese noto che poteva essere rilasciata alla Ditta VINTI la licenza di costruzione del fabbricato in parola in deroga ai limiti di altezza fissati dall'art. 39 del Regolamento Edilizio e sino all'altezza di mt. 36,50.

Fu quindi concessa al PICARELLA Mario altra licenza in data 22/12/1962 con cui, fra le altre prescrizioni, vi era quella che l'altezza massima che potevasi raggiungere era di mt. 36,50 (cioè sino ad 11 piani) sulla via dietro Piazza Cavour e mt. 14,50 sulla Via Picone.

La ditta continuò i lavori abusivamente iniziati e con ordinanza del 16/2/1963, il Sindaco, rilevato che essa aveva costruito dei pilastri oltre l'altezza consentita con la licenza di cui sopra, ordinò la sospensione dei lavori.

Contemporaneamente il PICARELLA produsse altro progetto di variante per essere autorizzato a costruire altri due piani (un piano ed un piano attico in effetti già costruiti).

La Soprintendenza ai Monumenti espresse parere favorevole, nel mentre la Commissione Edilizia in seduta 17/12 diede parere contrario con l'indicazione che "«Se da sopralluogo dovesse risultare che la richiesta sopraelevazione è stata già eseguita iniziare subito la pratica per la demolizione»".

Nessun provvedimento ulteriore è stato dal Comune adottato.

In definitiva il PICARELLA ha costruito un palazzo di 12 piani, oltre il piano attico, dell'altezza complessiva di metri

• / •

- 76 -

42,20; di questi, 6 piani costruiti a seguito della prima licenza, 5 a seguito della seconda licenza in deroga e 2 abusivamente.

15)-DE FRANCISCI Giuseppe

Il fascicolo riguardante la costruzione eseguita da DE FRANCISCI Giuseppe fu sequestrato per ordine del Sig. Pretore di Agrigento in data 22/5/1963; non si è pertanto in grado di riferire dettagliatamente nel merito.

Sembra che il sequestro sia dovuto alla seguente circostanza: il DE FRANCISCI ottenne l'autorizzazione per la costruzione di un fabbricato composto di due piani, ed avendo egli costruito abusivamente altri due piani, gli fu elevata contravvenzione che venne conciliata in via amministrativa, come in quel tempo praticavasi.

Nello stesso tempo, però l'Ufficio di Polizia Urbana trasmise la denuncia al Pretore che, venuto a conoscenza della avvenuta conciliazione amministrativa, ebbe a disporre il sequestro degli atti.

Dal registro dei verbali della Commissione Edilizia risulta solo che la pratica del DE FRANCISCI, fu portata all'esame nella seduta del 15/2/1963 e che la Commissione espresse il seguente parere "La Commissione essendo venuta a conoscenza che trattasi di un fabbricato già costruito pur esprimendo parere favorevole a maggioranza e quindi con il parere contrario dei componenti ZIRRETTA o MUSUMECI, i quali motivavano tale parere contrario per protesta contro le costruzioni abusive invita l'Amministrazione a denunciare il richiedente per le sanzioni previste a carico dei costruttori non muniti di regolare licenza".

16)-VULLO Pasquale

In data 31/8/1957 ottenne licenza per la costruzione di un fabbricato a monte del Viale della Vittoria, composto di un

. / .

= 77 =

pianoterza o cinque piani, pur avendo varie volte la Commissione Edilizia sempre espresso parere contrario. La licenza fu rilasciata a firma per il Sindaco "Bascaglia". In data 9/9/1959 a seguito di istanza, e sentita la Commissione Edilizia, venne rinnovata la predetta licenza.

Ing. Prog. DI ROMA. Ditta costruttrice: VULLO Pasquale. Versò la cauzione di L. 100.000.

Da parte di alcuni cittadini fu segnalato che, nel rilasciare la licenza di cui sopra non si era tenuto conto che doveva sorgere una scala pubblica di raccordo tra il Viale della Vittoria e la soprastante strada di accesso al nuovo Ospedale Civile e che il VULLO, nella esecuzione degli scavi di fondazione, aveva sconfinato costruendo su un'area di mq. 56 di proprietà comunale.

A seguito di sopralluogo si accertò che la segnalazione era fondata. Infatti il 16/4/1958 venne trasmesso all'Assessorato dei LL.PP. per il finanziamento il progetto per la costruzione di detta scala, che ricadeva in parte anche nella proprietà VULLO; la relativa pratica non ebbe ulteriore seguito.

Il 20/2/1961 il VULLO presentò domanda per essere autorizzato ad ampliare il fabbricato anzidetto (costruzione del 4° piano e del piano attico) e per ottenere l'acquisto dei mq. 56 di cui sopra abusivamente occupati. La Commissione Edilizia, uniformemente all'avviso espresso dalla Soprintendenza ai Monumenti, ha espresso parere contrario in quanto nella zona in cui il fabbricato è stato costruito, l'altezza massima consentita è di mt. 12.


Per l'avvenuta abusiva occupazione di mq. 56 circa il Sindaco ha dato incarico ad un legale di tutelare gli interessi.

. / .

- 78 -

della Amministrazione; non risulta che sinora sia stata presa al riguardo una qualsiasi determinazione.

La costruzione é stata ultimata e consta di un pianoterra e 7 elevazioni dal Viale della Vittoria e un pianoterra e 3 elevazioni da Via Giovanni XXIII.



ALLEGATO B

PROSPETTO

istanze per il rilascio di licenze di costruzione
prodotte nel periodo 1959 - 1963

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
1	I. ILLINO AUTONOMO CASE POPOLARI - GESTIONE IN C.A.S.	5.1.1959	Costruzione (1 lotto) lato fabbricata strada S. Leone	19.1.1959	favorevole	—	5.000	5.000	24.1.1959	
2	BIANCOROSSO Gaetano	13.1.1959	Costruzione di un magazzino	19.1.1959	favorevole	—	—	—	—	Inosservanza art. 39, 43 R.R.
3	FREMA Salvatore	5.9.1958	Costr. appartamento c.s.	19.1.1959	contrario	—	—	—	—	Idem.
4	MICELLI Rosa	12.9.1959	Costr. due appartamenti	19.1.1959	contrario	—	—	—	—	
5	AGNELLO Niccolò	12.7.1958	Ampliamento Bar	19.1.1959	favorevole	—	10.000	10.000	23.2.1959	
6	PAIDONE Giuseppe	28.6.1958	Ampliamento e sopraelevazione	19.1.1959	favorevole	—	10.000	10.000	—	Art. 39 e 43 R.R.
7	LIBERTINO Michele	13.8.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	contrario	—	5.000	5.000	4.3.1959	
8	VECHIO Libertino	27.10.1958	Costruzione Stalle	19.1.1959	favorevole	—	—	—	—	
9	CALOGGERO Giuseppe	24.9.1958	Costruzione Stalle	19.1.1959	favorevole	—	—	—	—	
10	MARTONARA Cestalo	29.7.1958	Costruzione fabbricato c.s.	19.1.1959	favorevole	19.12.58	190.000	190.000	12.7.1960	
11	LIOMI Francesco	20.6.1958	Costruzione magazzino	19.1.1959	favorevole	—	10.000	10.000	11.5.1959	
12	MO-CATO Rosa	18.10.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	favorevole	—	5.000	5.000	6.5.1959	
13	CAPRARO in CAPRARO Concetta	18.10.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	contrario	—	—	—	—	Art. 39 Reg. Edilizio
14	CAPRARO di Calogero Concetta	1.10.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	contrario	—	—	—	—	Art. 39 Reg. Edilizio
15	FERRERA Salvatore	2.7.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	favorevole	—	5.000	5.000	14.1.1960	
16	MUTOLOMUNDO PARELLO Maria	2.10.1958	Costruzione Villino	19.1.1959	favorevole	—	20.000	20.000	10.3.1959	
17	PARRI Vocazioni	18.8.1958	Ampliamento orfanotrofio	19.1.1959	favorevole	—	55.000	55.000	—	
18	Fazio Gerlanda	28.7.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	favorevole	—	5.000	5.000	16.2.1959	
19	TERRASI Angela	9.9.1958	Costruzione Villino	19.1.1959	favorevole	—	30.000	30.000	14.2.1959	
20	PO-ANTE Calogero	23.9.1958	Costruzione Villino	19.1.1959	favorevole	—	200.000	200.000	—	
21	RAMPELLO Calogero	18.12.1958	Costruzione Villino	19.1.1959	favorevole	—	115.000	115.000	13.1.1959	
22	FERRARA ALFONSO	27.9.1958	Ampliamento fabbricato	19.1.1959	favorevole	—	15.000	15.000	18.8.1960	
23	MICCICHE' Salvatore	8.10.1958	Sopraelevazione	19.1.1959	favorevole	—	20.000	20.000	27.11.1959	
24	SALLI' Salvatore	21.2.1959	Sopraelevazione di un piano	19.1.1959	contrario	—	—	15.000	—	Art. 39 - Rilasciata licenza a seguito conforme parere dell'Assessorato M.M.P.
25	AMATO Vincenzo	13.10.1958	Costr. autorimessa e empl.	19.1.1959	favorevole	—	10.000	10.000	18.2.1959	
26	GLIEX Salvatore	13.12.1958	Costruzione fabbricato	19.1.1959	favorevole	—	260.000	260.000	3.3.1959	
27	FRAGAPANE Raimondo	3.5.1958	Costruzione fabbricato	16.5.1958	contrario	—	—	—	—	Licenza rilasciata e seguita per favorevole Assessorato M.M.P. - apposto sull'ultima istanza.
28	BORGIO Elona in Gerlanda	26.11.1958	Ampliamento fabbricato	15.1.1959	favorevole	—	40.000	40.000	16.1.1959	
29	FERRARO Gerlando	19.11.1958	Ampliamento fabbricato	23.2.1959	favorevole	—	40.000	40.000	29.12.1959	
30	I. ILLINO AUT. CASE POPOLARI	21.2.1959	Costruzione 2 lotte ILLINO	19.1.1959	favorevole	—	—	—	—	
31	PIAZZA Carmela	6.2.1958	Costruzione scala esterna	23.2.1959	favorevole	—	—	—	—	Turba l'estetica ed ingombra suolo pubblico.
32	SALVO Vincenzo e Angela	19.11.1958	Ampliamento e modificazione abit.	23.2.1959	favorevole	—	10.000	10.000	—	
33	BIANA Alfonso	12.2.1959	Costruzione di una casa	23.2.1959	favorevole	—	15.000	15.000	28.2.1959	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
34	Za LOGGIA Mario	16.5.1956 21.2.1959	Costruz. di un fabbricato Progetto modificato	6.7.1956 23.2.1959	favorevole favorevole	17.5.1956 " " "	— —	20.000 —	— —	(non è stata commossa al- l'interesse l'imposto del la cauzione da versare
35	TEDESCO Michele e SPATARO Francesca	15.12.1958	Sopraelevazione di un fabbricato	23.2.1959	favorevole	—	40.000	15.000	7.3.1959	
36	FARUGGIA Raimondo	17.11.1958	Costruz. di un fabbricato	23.2.1959	favorevole	—	200.000	20.000	28.2.1959	
37	MICHELINI Filippo	8.1.1959	Sopraelevazione di un fabbricato	27.1.1959	favorevole	—	20.000	20.000	29.1.1959	
38	ALAINO Concetta e MONTANA Settimio	10.1.1959	Modifiche al fabbricato	23.2.1959	favorevole	—	20.000	20.000	7.2.1958	Licenza richiesta e negata (di VILLELLA Francesco per il progetto originario.
39	COOPERLA CARA DEGLI ELETTI	24.10.1958	Costruz. di dieci alloggi	27.1.1959	favorevole	—	320.000	—	27.5.1960	
40	VOLEPE Salvatore	16.2.1959	Sopraelevazione fabbricato	23.2.1959	favorevole	—	25.000	10.000	28.2.1959	
41	RIZZO Maria	10.2.1959	Ampliamento abitazione	17.4.1959	favorevole	—	5.000	5.000	23.4.1959	
42	MARINO Calogero e MONTANA Michelina	17.9.1958	Costruz. di un appartamento	17.4.1959	favorevole	—	5.000	5.000	29.4.1959	
43	GRAPPAZZANO Salvatore	26.4.1958	Sopraelevazione fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	10.000	10.000	28.8.1959	Con ordinanza in data 8.10. 1959 compresi i lavori di es- ecuzione (art.37 R.L.).
44	PARI-I Paola e Giuseppe	14.4.1959	Sopraelevazione fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	15.000	10.000	23.4.1959	
45	MELIARO Corrado	1.3.1959	Costruzione fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	360.000	100.000	27.4.1959	
46	CELESTINO Angelo	19.12.1958	Costruzione fabbricato	15.4.1959	favorevole	3.3.1959	30.000	15.000	24.4.1959	
47	BERALZA Angela	21.2.1959	Sopraelevazione fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	10.000	10.000	24.4.1959	
48	GRATERA (Albergo Agrigento)	7.2.1959	Ampliamento albergo	17.4.1959	favorevole	—	50.000	10.000	22.4.1959	
49	MONTANA LAMPO Calogero	21.2.1959	Costruzione fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	320.000	50.000	22.5.1959	
50	PROLINTO Pietro e BAMIELLO Maria	9.5.1959	Ampliamento fabbricato	18.4.1959	favorevole	—	25.000	5.000	10.8.1959	
51	SANGHERANO Vincenzo	6.3.1959	Ampliamento fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	10.000	5.000	27.4.1959	
52	REACTIVO Calogero e VIRGILIO Alfonso	20.1.1959	Costruzione fabbricato	17.4.1959	favorevole	15.4.1959	635.000	50.000	5.5.1959	
53	Sec. LORRENTO Giuseppe	—	Costruzione stile	15.4.1959	favorevole	—	60.000	—	—	
54	Sec. MADONIA Francesco	14.2.1949	Costr. Cinema parrocchiale	15.4.1959	favorevole	—	—	—	—	
55	CLASOLA Gerlando	21.3.1959	Sopraelevazione fabbricato	18.4.1959	favorevole	—	10.000	5.000	1.7.1961	
56	DI BENEDETTO Dino e CARINZA Raffaella	14.4.1959	Costruzione edicole funerarie	15.4.1959	favorevole	—	10.000	—	—	
57	MO-SUNO Paolo	23.3.1959	Sopraelevazione fabbricato	17.4.1959	favorevole	—	20.000	5.000	27.4.1959	
58	GENTILE Salvatore e CORIGLIO Stella	16.1.1959	Costruzione fabbricato	18.4.1959	favorevole	—	30.000	10.000	23.4.1959	
59	LOP Z Biagio	10.9.1958	Costruzione fabbricato	15.4.1959	favorevole	—	320.000	30.000	19.10.1960	Licenza sostituita con al- tra e nome di SUTERA SARDO Giuseppe in data 10.1.1963
60	TEDESCO Ottavio	14.3.1959	Costruzione di un villino	18.4.1959	favorevole	—	30.000	15.000	23.4.1959	
61	VOLEPE Salvatore e Giovan.	16.3.1959	Sopraelevazione	18.4.1959	favorevole	—	50.000	10.000	23.4.1959	
62	CORBO Giuseppe	7.4.1959	Sopraelevazione	28.4.1959	contrario	—	—	—	—	
63	DI LEO Giuseppe	18.2.1959	Sopraelevazione	28.4.1959	favorevole	—	5.000	10.000	5.5.1959	
64	SUOR ANNA MARIA OLIVATA	20.4.1959	Costruzione cappella gentilizia	28.4.1959	favorevole	—	10.000	1.000	15.6.1959	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla- Osta Soprintendenza	Caucione da versare	Caucione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
65	RUOPPOLO Alfonso	16.5.1958	Costruzione fabbricato	28.4.1959	favorevole		60.000			Non risulta rilasciata licenza per essendo stata accertata l'avvenuta costruzione.
66	MONTANTE Vincense e VIBONE Concettina	27.2.1959	Sopraelevazione	28.4.1959	favorevole		5.000	5.000	9.5.1959	
67	CONTI Salvatore	31.1.1959	Costruzione fabbricato	28.4.1959	favorevole		150.000	10.000	14.5.1959	
68	PIGARELLA Carmelo	7.4.1959	Sopraelevazione	28.4.1959	favorevole		40.000	10.000	16.9.1959	In data 24.3.1960 è stata emessa ordinanza di sospensione.
69	IACONO Pasquale	16.2.1959	Costruzione chiese e ponte linea	28.4.1959	favorevole solo per la penisola		20.000	3.000	8.9.1962	In data 31.7.1961 compilato verbale di sopralluogo accertando che è stato costituito, conforme alla licenza di costruzione.
70	ROMEO Antonio	25.8.1958	Costruzione casa rurale	22.6.1959	favorevole	11.5.1959	25.000	2.000	28.12.1959	
71	MARTINO Serafino	23.4.1959	Costruz.cappella gentilizia	22.6.1959	favorevole		10.000		30.6.1959	
72	PANGANO Avv. Antonio	5.6.1959	Costruzione terrazzo	22.6.1959	favorevole					
73	CANTALDO Salvatore	26.5.1959	Sopraelevazione	22.6.1959	favorevole					
74	MALLA Michele	7.3.1959	Ampliamento fabbricato	22.6.1959	favorevole					
75	PATTI Carmelo	8.4.1959	Sopraelevazione	22.6.1959	favorevole					
76	AVANZATO Calogero	19.9.1958	Costruzione fabbricato	22.6.1959	favorevole		100.000	25.000	5.8.1959	
77	CUCCHILARA Giuseppe	21.11.1958	Costruzione abitazione	11.8.1959	contrario					Rinnovata licenza in data 18.4.1963.
78	SCIALOJA Gerlando	16.7.1959	Sopraelevazione	11.8.1959	favorevole		30.000	20.000	20.8.1959	
79	SAMANTINO Giuseppe	5.5.1959	Costruzione cappella gentilizia	11.8.1959	favorevole			10.000	15.12.1959	
80	ROMAGNOLI Adelaide	22.4.1959	Costruzione ortofrutto	23.6.1959	favorevole	26.10.1957				Lettera in data 22.5.1959 con la quale il Sindaco autorizza inizio lavori.
81	LICATA Giuseppe	10.4.1959	Costruzione di una casa	23.6.1959	favorevole		25.000			
82	PALILLO Calogero	13.4.1959	Ampliamento abitazione	23.6.1959	favorevole			5.000	25.6.1959	
83	LICATA Giuseppe	15.4.1959	Costruzione penisola	23.6.1959	favorevole			10.000	31.7.1959	
84	R E Giuseppe	25.5.1959	Sopraelevazione	23.6.1959	favorevole			10.000	24.6.1959	
85	ALONZI Gesuele	9.5.1959	Ampliamento abitazione	23.6.1959	favorevole		5.000		30.9.1959	
86	RUSO Luigi	18.6.1958	Costruzione fabbricato	23.6.1959	contrario					
87	FAPARO Gerlando e MIRABILE Angelina	5.6.1959	Sopraelevazione	15.7.1959	contrario					
88	SABELLA Giuseppe	28.4.1959	Sopraelevazione	15.7.1959	favorevole		20.000	6.000	16.12.1960	
89	CO-TANZA Alfonso	14.7.1959	Costruz.cappella gentilizia	15.7.1959	favorevole		10.000			
90	AMERICO Giuseppe e altri	27.1.1959	Costruzione fabbricato	15.7.1959	favorevole		500.000			
91	MOBILI Calogero	16.6.1959	Costruzione scala esterna	15.7.1959	contrario		10.000			
92	CAVALLARO Alfonsa	7.7.1959	Sopraelevazione	14.7.1959	favorevole			5.000	21.7.1959	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
93	ROSSUTO Cecussella Antonietta	28.4.1959	Ampliamento abitazione	14.7.1959	favorevole	—	10.000	10.000	29.7.1959	In data 30.12.1959 ordinata sospensione lavori per inosservanza condizioni Soprintendenza.
94	MALOGIOLLO Giovanni	26.6.1959	Costruzione fabbricato	14.7.1959	favorevole	16.7.1958 osservanza modifiche progetto	—	10.000	15.7.1959	
95	CIVILIZIA Salvatore	13.4.1959	Costruz. 2 appartamenti	15.7.1959	favorevole	—	30.000	30.000	23.7.1959	
96	D'INA Calogero	15.4.1959	Sopraelevazione	14.7.1959	favorevole	—	75.000	25.000	9.11.1959	
97	NICOLICH Calogero	30.6.1959	Sopraelevazione	15.7.1959	favorevole	—	10.000	10.000	20.1.1960	
98	PALAUO Teresa ed altri	10.1.1959	Costruzione fabbricato	14.7.1959	favorevole	—	1.070.000	200.000	9.7.1960	
99	SALDI Salvatore	22.6.1959	Sopraelevazione	11.8.1959	contrario	—	—	—	—	
100	TERRAMA GIUSEPPE	10.6.1959	Costruzione fabbricato	14.7.1959	favorevole	—	260.000	60.000	24.2.1960	
101	BONFIGLIORE Gaetano e altri	14.4.1959	Costruzione fabbricato	14.7.1959	favorevole	—	770.000	25.000	18.3.1963	
102	ESTURRO ZIRIFA	10.7.1959	Costruzione casa riparo per vecchi	14.7.1959	favorevole	—	250.000	—	—	
103	CASA Giuseppe	8.7.1959	Costruzione magazzino	1.8.1959	favorevole	1.8.1959	5.000	5.000	5.10.1959	
104	BORRILLINO Pina	24.8.1959	Modifica progetto Cinc	1.9.1959	favorevole	—	10.000	5.000	24.9.1959	
105	POSANTE Calogero	19.6.1959	Costruzione fabbricato	1.9.1959	favorevole	—	350.000	50.000	12.9.1959	
106	EMIDUELLA Baldozare	4.7.1959	Costruzione fabbricato	1.9.1959	favorevole	—	10.000	5.000	5.4.1960	
107	PASTORELLO Michele e	7.8.1959	Sopraelevazione	1.9.1959	favorevole	—	15.000	5.000	1.10.1959	
108	G'ADO Eufania	29.8.1959	Sopraelevazione	1.9.1959	favorevole	—	60.000	20.000	24.9.1959	
109	RUGGIA Francesca	7.8.1959	Costruzione Villino	1.9.1959	favorevole	5.8.1959	25.000	9.500	12.9.1959	
110	GRASSIA Salvatore	20.7.1959	Sopraelevazione	1.9.1959	favorevole	—	25.000	—	—	
111	MONTANA LAMPO C. Logero Pili Giovanni e	8.5.1959	Costruzione fabbricato	8.9.1959	favorevole	—	150.000	—	—	
112	FARUGGIA Raimondo	19.8.1959	Sopraelevazione	8.9.1959	favorevole	—	40.000	10.000	17.9.1959	
113	CASA GIUSEPPE MARI-RO PP. IV.	17.4.1959	Costruz. case per dipendenti	8.9.1959	favorevole	1.8.1959	—	—	—	In atto non risulta licenza di costruzione.
114	PINA Michele	16.2.1959	Costruzione fabbricato	8.9.1959	favorevole	—	95.000	—	—	
115	PICARELLA Settimio	16.6.1959	Sopraelevazione	8.9.1959	favorevole	—	45.000	20.000	12.9.1959	
116	GRILLI Carlo	8.8.1959	Costruzione fabbricato	8.9.1959	favorevole	—	100.000	—	—	
117	GAGLIATORE Salvatore	27.7.1959	Costruzione mulino	1.9.1959	favorevole	—	50.000	20.000	16.9.1959	
118	ZIGARI Giuseppe	31.8.1959	Ampliamento fabbricato	8.9.1959	favorevole	—	25.000	25.000	19.9.1959	
119	ARGENTO Giuseppe	21.8.1959	Costruzione di una abitazione	1.9.1959	favorevole	—	25.000	5.000	30.9.1959	
120	LONGI Calogero	20.6.1959	Sopraelevazione	1.9.1959	favorevole	—	15.000	15.000	15.12.1959	
121	CAPPARO Calogero	26.5.1959	Sopraelevazione	8.9.1959	favorevole	—	20.000	10.000	30.9.1959	
122	MESSINA Antonino	24.8.1959	Ampliamento appartamento	1.9.1959	favorevole	—	30.000	20.000	19.9.1959	
123	BENVENIGNA Domenico	21.9.1959	Sopraelevazione	30.9.1959	favorevole	—	—	—	—	
124	PALAMENGI Alfonsio	15.9.1959	Sopraelevazione	23.9.1959	favorevole	—	—	—	—	
125	LICATA Giuseppe	25.5.1959	Costruz. Cappella gentilizia	22.9.1959	favorevole	—	—	5.000	19.11.1960	
126	LICATA Giuseppe e	18.8.1959	Ampliamento fabbricato	22.9.1959	favorevole	—	—	5.000	29.10.1959	
127	RUGGIA Gaetano	16.9.1959	Sopraelevazione	22.9.1959	favorevole	—	—	5.000	29.9.1959	
128	MAMMOLO Corrado	19.9.1959	Costruzione fabbricato	22.9.1959	favorevole	—	235.000	—	—	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
129	MARCELLINO Dime	10.8.1959	Costruzione fabbricato	22.9.1959	favorevole	---	750.000	200.000	3.11.1959	
130	GHARDI Calogero	23.10.1959	Chiusura a vetri di una veranda	13.11.1959	favorevole	---	---	---	---	
131	MIRABILE Alfonso	15.10.1959	Modifica dell'immobile	13.11.1959	favorevole	---	10.000	5.000	25.11.1959	
132	VILLO Gaetano	23.11.1959	Costruzione Capp.gentiliz.	10.12.1959	favorevole	---	---	2.000	13.6.1960	
133	FEVORILLA Giovanni Battista	8.11.1959	Sistemazione prosp.ugozio	10.12.1959	favorevole	---	---	5.000	5.3.1960	
134	CONTRINO Rosella	22.9.1959	Sopraelevazione 2° e 3° piano	2.10.1959	favorevole	---	---	10.000	14.10.1959	Licenza rinnovata varie volte e per ultimo 13.3.61
135	BAJO Iolanda	27.5.1959	Costruzione abitazione	13.11.1959	favorevole	---	5.000	---	---	
136	INFANTE Giuseppe	22.9.1959	Ricostruzione e Sopraelev.	13.11.1959	favorevole	---	10.000	---	---	
137	PROVENZANO Giuseppe	5.11.1959	Costruzione di una casa	13.11.1959	favorevole	---	5.000	---	---	
138	FRESCI Carmelo	6.8.1959	Costruz.chiosco vendita carne	13.11.1959	contrario	---	---	---	18.1.1960	La licenza è stata rilasciata e seguito parere favorevole dell'Off.Sanitaria.
139	FIGONE Lidia	20.10.1959	Costruzione abitazione	13.11.1959	favorevole	---	23.000	25.000	1.12.1959	
140	GRANATA Antonio	30.11.1959	Costruzione Capp.Gentiliz.	10.12.1959	favorevole	---	---	5.000	13.11.1960	
141	DI CARO Bianca	29.11.1959	Costruz.Cappella Gentiliz.	10.12.1959	favorevole	---	---	10.000	20.11.1959	
142	SCIALOJA Concetta	20.10.1959	Costruzione abitazione	13.11.1959	favorevole	---	---	15.000	20.11.1959	
143	ROSSINA Antonino	3.11.1959	Costruzione magazzino	13.11.1959	favorevole	---	---	---	---	
144	GIASCIA Giuseppe	15.10.1959	Costruzione abitazione	13.11.1959	favorevole	---	---	15.000	20.11.1959	
145	MOBILE Teresa	12.10.1959	Costruz.edicola funeraria	13.11.1959	favorevole	---	10.000	10.000	27.6.1960	
146	TERRA'I Giuseppe	19.10.1959	Ampliamento fabbricato	13.11.1959	favorevole	---	---	10.000	13.1.1960	
147	RAMPELLO Roberto	17.10.1959	Costruzione edicola funeraria	13.11.1959	favorevole	---	5.000	5.000	8.6.1963	
148	CIPRANO Salvatore	23.10.1959	Costruzione fabbricati n°3	13.11.1959	favorevole	---	---	20.000	25.11.1959	Rinnovata licenza in data 20.7.1961 in data 12.7.62 chiesto altro rinnovo che è stato respinto ai sensi art.5.R.E.
149	CASTIGLIONE Angelo e	4.10.1959	Costruzione villino	13.11.1959	favorevole	---	---	15.000	27.11.1959	
150	MUSO Antonietta ISTITUTO AUTONOMO C.A.R. POPOLARI	15.10.1959	Costruzione di 58 alloggi	10.12.1959	favorevole	---	---	---	---	
151	SALAMO Alfonso	7.3.1959	Ampliamento fabbricato	17.2.1960	favorevole	---	---	---	---	In atti non risulta licenza di costruzione-ne rilasciati certificati abitabilità- In data 18.6.63 è stato affidato a sospendere i lavori iniziati abusivamente.
152	TIRI Giuseppe	24.11.1959	Costruzione edicola gentil.	17.2.1960	favorevole	---	---	5.000	30.8.1960	
153	GRANTINO RICCI Alfonso	2.2.1960	Costruzione garage	17.2.1960	favorevole	---	10.000	5.000	22.2.1960	
154	AMATO Salvatore e Francesco	29.1.1960	Sopraelevazione fabbricato	17.2.1960	favorevole	---	---	10.000	5.3.1960	
155	LOVBARO Alfonso	25.1.1960	Ampliamento abitazione	17.2.1960	favorevole	---	---	5.000	30.3.1960	
156	GIARA Francesco	24.6.1959	Costruzione fabbricato	17.2.1960	favorevole	---	---	---	---	
157	MOCCIO Angela F. E. R. A. Alfonso	15.12.1959	Costruzione cappella gentil.	7.1.1960	favorevole	---	---	---	---	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6 -

N. ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
158	Corbo Giuseppe	16.12.1959	-opraelevazione	7.1.1960	favorevole	—	80.000	20.000	12.3.1960	
159	LEVINI Gerlando	4.12.1959	Ampliamento	7.1.1960	favorevole	—	—	—	—	
160	ALDO-I Guido	5.1.1960	Costruzione cappella gent.	7.1.1960	favorevole	—	10.000	10.000	17.5.1961	
161	MELI-O Corrado	4.1.1960	Costruzione fabbricato	7.1.1960	favorevole	9.1.1960	540.000	100.000	20.1.1960	
162	SCIAS-GIA Alfo	5.12.1959	Costruzione palazzina	7.1.1960	favorevole	—	30.000	15.000	22.3.1960	
163	CARONE Calogero	24.11.1959	Costruzione fabbricato	7.1.1960	favorevole	—	50.000	20.000	8.3.1960	
164	COOPERATIVA PRIMAVERA	4.1.1960	Costruzione fabbricato	7.1.1960	favorevole	19.12.1959	—	—	18.9.1961	E' in corso rilascio licenza.
165	CUCCHIARA Giuseppe	12.6.1959	Costruzione case del Putil.	7.1.1960	favorevole	18.11.1959	—	—	—	
166	RUOPOLO Andrea	15.2.1960	Costruzione fabbricato	28.4.1960	favorevole	—	30.000	10.000	9.7.1960	
167	MANGIONE Domenico	16.3.1960	Costruzione casa colonica	28.4.1960	favorevole	—	—	1.000	7.5.1960	
168	FIGARELLA Carmelo	20.4.1960	Variante fabbricato	28.4.1960	contrario	—	—	—	—	
169	MARCHICA Gerlando	13.2.1960	-opraelevazione fabbricato	28.4.1960	favorevole	—	20.000	—	14.5.1960	
170	CAPRARO Costantino	11.11.1959	-opraelevazione	28.4.1960	contrario	—	—	—	—	
171	LA CASA Benedetto	11.11.1959	-opraelevazione	28.4.1960	contrario	—	—	—	—	
172	AGOZZINO Vincenzo	20.10.1959	Costruzione vano terrano	28.4.1960	favorevole	—	—	—	—	
173	PETRINO Giovanni	13.4.1960	Costruzione Cappella Gent.	28.4.1960	favorevole	—	—	—	11.10.1960	L'autorizzazione è stata data con lettera.
174	CARDINALE -salvatore	20.4.1960	Costruzione villino "Leona"	28.4.1960	favorevole	—	—	25.000	11.5.1960	
175	BEVIGI Carmelo	24.3.1960	Sopraelevazione	28.4.1960	favorevole	—	—	—	—	
176	TRIASSI Calogero	29.2.1960	-opraelevazione	28.4.1960	favorevole	—	20.000	10.000	20.3.1963	
177	BON-IGLIORE Arturo e altri	22.2.1960	Costruzione fabbricato	28.4.1960	favorevole	25.3.1960	—	50.000	18.6.1960	
178	SFERAZZA Luigi	8.3.1960	Rifacimento prosp. esterno	18.3.1960	favorevole	—	—	5.000	21.3.1960	
179	SPRAZZERI Antonina	8.2.1960	Sopraelevazione	18.3.1960	favorevole	—	—	50.000	10.5.1960	
180	MONS. FASOLA Francesco	16.3.1960	Costruzione torre campanaria	18.3.1960	favorevole	—	—	—	22.3.1960	
181	SCOZZARI Francesco	23.2.1960	Costruzione villino	18.3.1960	favorevole	—	30.000	5.000	5.4.1960	
182	FRAGAPANE Raimondo	5.12.1959	-opraelevazione	18.3.1960	favorevole	—	10.000	5.000	19.4.1960	
183	SIMONA Giovanni	15.12.1959	Sopraelevazione	18.3.1960	contrario	—	—	—	—	
184	SALAMONE Calogero	3.1.1960	Sopraelevazione	18.3.1960	favorevole	—	50.000	20.000	7.4.1960	
185	MESSINA Gerlando	21.2.1960	Rifacimento prosp. negozio	18.3.1960	favorevole	—	—	10.000	24.3.1960	
186	DI RO-A Domenico	12.3.1960	Costruzione appartamento	18.3.1960	favorevole	—	35.000	15.000	27.6.1960	
187	TABONE -tefano	29.2.1960	Sopraelevazione	18.3.1960	favorevole	—	—	—	—	La sopraelevazione riguarda un fabbricato costruito con licenza in data 29.5.1958.
188	RIZZO Gerlando	15.3.1960	Variante progetto costruz.	28.4.1960	favorevole	—	—	—	—	Le modifiche riguardano un fabbricato costruito con licenza in data 29.5.1958.
189	TRACU-A Vittoria	2.5.1960	Sopraelevazione edificio Camera Commercio	19.5.1960	favorevole	—	—	5.000	25.5.1960	Le modifiche riguardano un fabbricato costruito con licenza in data 29.5.1958.
190	ALONGI Gastano	16.5.1960	Sopraelevazione appartamento	19.5.1960	favorevole	—	—	—	—	
191	PICONE Anna	2.3.1960	Costruzione appartamento	19.5.1960	contrario	—	—	—	—	
192	SOCIETA' GENERALE ELETTRICA SICILIANA	11.4.1960	Ampliamento cabina elettr.	19.5.1960	favorevole	—	—	—	—	La cabina risulta costruita senza rilascio di licenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
193	PIRELLA Elettrici	16.5.1960	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	17.10.1960	
194	PIRELLA Elettrici	16.5.1960	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	28.5.1960	
195	PIRELLA Elettrici	26.4.1960	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	13.6.1960	
196	PIRELLA Elettrici	17.2.1960	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
197	PIRELLA Elettrici	30.4.1960	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	2.000	23.5.1960	
198	PIRELLA Elettrici	5.3.1960	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	2.000	24.5.1960	
199	PIRELLA Elettrici	1.10.1959	Costruzione Casella genail.	15.5.1960	F. vorrevole	---	---	1.000	24.5.1960	
200	PIRELLA Elettrici	3.3.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
201	PIRELLA Elettrici	10.3.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
202	PIRELLA Elettrici	3.3.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
203	PIRELLA Elettrici	3.5.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
204	PIRELLA Elettrici	8.5.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	10.000	13.6.1960	
205	PIRELLA Elettrici	20.4.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
206	PIRELLA Elettrici	20.2.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	13.6.1960	
207	PIRELLA Elettrici	10.3.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	13.6.1960	
208	PIRELLA Elettrici	18.5.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	In otti non risulta la licenza di costruzione. Il progetto è stato approvato e l'ha giunta per la deroga al limite di altezza.
209	PIRELLA Elettrici	12.9.1959	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
210	PIRELLA Elettrici	20.4.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	3.9.1962	
211	PIRELLA Elettrici	3.5.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	25.6.1960	
212	PIRELLA Elettrici	27.4.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	13.7.1960	La licenza è stata rinnovata in data 4.9.1963
213	PIRELLA Elettrici	11.5.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	6.4.1961	
214	PIRELLA Elettrici	10.3.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	13.9.1962	
215	PIRELLA Elettrici	4.3.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
216	PIRELLA Elettrici	19.4.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
217	PIRELLA Elettrici	4.6.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	40.000	13.7.1960	
218	PIRELLA Elettrici	24.2.1960	Costruzione Casella genail.	4.6.1960	F. vorrevole	---	---	60.000	26.11.1960	
219	PIRELLA Elettrici	16.12.1959	Costruzione Casella genail.	2.4.1960	F. vorrevole	---	---	20.000	15.6.1960	In otti non risulta la licenza di costruzione per essere lo stato accertato che la costruzione è stata effettuata.
220	PIRELLA Elettrici	14.4.1960	Costruzione Casella genail.	27.6.1960	cont. arto	---	---	---	---	
221	PIRELLA Elettrici	23.4.1960	Costruzione Casella genail.	27.6.1960	cont. arto	---	---	---	---	
222	PIRELLA Elettrici	4.5.1960	Costruzione Casella genail.	20.7.1960	F. vorrevole	---	---	10.000	9.8.1960	
223	PIRELLA Elettrici	16.7.1960	Costruzione Casella genail.	20.7.1960	F. vorrevole	---	---	5.000	30.7.1960	
224	PIRELLA Elettrici	25.7.1960	Costruzione Casella genail.	2.7.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
225	PIRELLA Elettrici	27.5.1960	Costruzione Casella genail.	27.6.1960	F. vorrevole	---	---	---	---	
226	PIRELLA Elettrici	3.11.1959	Costruzione Casella genail.	27.6.1960	F. vorrevole	---	---	10.000	8.4.1961	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
227	ILLETTA Tommaso	3.5.1960	Costruzione di una casa	27.6.1960	contrario	—	—	—	—	Progetto approvato in sede toris dalla Giunta nelle sedute del 26.7.1960.
228	LILO Salvatore	19.7.1960	Costruzione fabbricato	20.7.1960	f. favorevole	—	—	100.000	25.3.1961	
229	CICCUFARI Salvatore	27.4.1960	Costruzione edificio	27.6.1960	f. favorevole	—	660.000	50.000	25.7.1960	
230	PANGARO Matteo	28.3.1960	Costruzione Villino	28.3.1960	f. favorevole	6.5.1960	—	—	—	
231	RITIVO Diogo Giuseppe	3.5.1960	Costruzione di un fabbricato	28.3.1960	f. favorevole	27.7.1960	45.000	10.000	13.10.1960	
232	FAMIGLIONE Carmelo	4.3.1960	Costruzione di un fabbricato	28.3.1960	f. favorevole	—	—	5.000	21.2.1960	
233	BONICILIO Angelo	20.7.1960	Costruzione Cappella geniale	26.8.1960	f. favorevole	—	—	5.000	30.8.1960	
234	VIRMA Arcesibite	16.8.1960	Costruzione di una casa	26.8.1960	f. favorevole	—	—	5.000	13.5.1.60	
235	VIRILINO Arcesibite	30.7.1960	Costruzione di una casa	26.8.1960	f. favorevole	—	—	5.000	30.8.1960	
236	MARUCCA Maria Cat	7.5.1960	Sopraelevazione	1.8.1960	Favorevole	—	20.000	20.000	6.8.1960	
237	BRUCOLEARI Antonio	14.6.1960	Costruzione Villino	1.8.1960	Favorevole	—	5.000	5.000	19.8.1960	
238	ZAPRUTO Rosa	30.5.1960	Costruzione fabbricato	1.8.1960	Favorevole	—	10.000	—	7.9.1960	
239	MONS. G. BATTISTA FERIZZO	11.7.1960	Costruzione di una casa	1.8.1960	Favorevole	—	50.000	50.000	19.8.1960	
240	NICOLOIA Giuseppe e	25.5.1960	Ampliamento fabbricato	1.8.1960	Favorevole	—	—	5.000	17.8.1960	
241	Sanfilippo Salvatore	1.8.1960	Ampliamento abitazione	1.8.1960	—	—	5.000	—	1.9.1960	
242	LOT. ANGELLE RIPAR TRICI	1.8.1960	Ampliamento Orfanotrofio	1.8.1960	Favorevole	—	50.000	50.000	12.8.1960	
243	SCIARABELLA Giuseppe	19.6.1960	Sopraelevazione	1.8.1960	Favorevole	—	15.000	15.000	11.8.1960	
244	AGRO Gerlanda	4.6.1960	Ricostruzione fabbricato	1.8.1960	F. favorevole	—	—	—	9.9.1960	Ricostruzione autorizzata con provvedimento del S.M. daco.
245	VOLEP Calogero	10.6.1960	Sopraelevazione	1.8.1960	Favorevole	—	20.000	20.000	5.6.1962	
246	AGRO Calogero	28.5.1960	Sopraelevazione	1.8.1960	Favorevole	—	20.000	20.000	16.9.1960	
247	CAPRARO Giuseppe	1.8.1960	Sopraelevazione	1.8.1960	Favorevole	—	20.000	20.000	11.8.1960	
248	GAMBOLFO Salvatore	26.4.1960	Sopraelevazione	1.8.1960	Favorevole	—	20.000	20.000	21.3.1961	
249	SILVERI Enzo	27.6.1960	Costruzione una casa	1.8.1960	Favorevole	21.7.1960	—	—	—	
250	ATTARNO Calogero	7.5.1960	Costruzione fabbricato	1.8.1960	F. favorevole	—	—	15.000	1.12.1960	Licenza rinnovata in data 2.7.1963
251	PARRANO Salvatore	26.7.1960	Rinocer. e ampl. Rivend. Tab.	19.10.1960	F. favorevole	—	—	10.000	17.10.1960	
252	PALLILO Maria	13.8.1960	Ampliamento fabbricato	5.10.1960	Favorevole	—	—	5.000	15.10.1960	
253	SCIBERRA Giuseppe ed altri	1.10.1960	Costruzione una casa	5.10.1960	Favorevole	—	60.000	15.000	4.8.1961	
254	CALABRERA Pasquale	22.8.1960	Sopraelevazione	5.10.1960	F. favorevole	—	10.000	10.000	4.8.1961	
255	ZAMBUTO Salvatore	15.9.1960	Sopraelevazione	5.10.1960	Favorevole	—	20.000	20.000	—	
256	AGOSTO Angelo	14.4.1960	Sopraelevazione	23.9.1960	Favorevole	—	15.000	—	—	
257	TERRASI Giuseppe	26.4.1960	Sopraelevazione	23.9.1960	contrario	—	—	—	—	
258	CAPRARO Lorenzo	15.4.1960	Sopraelevazione	23.9.1960	Favorevole	—	—	10.000	—	
259	BUTICCI Giuseppe	12.10.1960	Costruzione magazzino	19.11.1960	rinviiato	—	—	—	—	
260	CALABRICHIO Calogero	15.10.1960	Costruzione appartamento	15.11.1960	Favorevole	—	20.000	—	—	
261	CASA' Pasquale	31.10.1960	Costruzione una casa	15.11.1960	Favorevole	—	—	—	—	
262	SPERANZA Pasquale	19.9.1960	Ampliamento	15.11.1960	Favorevole	—	15.000	15.000	8.4.1961	
263	BONFICILIO Elena	7.7.1960	Sopraelevazione	5.10.1960	Favorevole	—	—	20.000	18.11.1960	
264	LAURICELLA Salvatore	23.7.1960	Costruzione fabbricato	5.10.1960	contrario	—	—	—	—	
265	BORGO Giovanni e	24.9.1960	Costruzione una casa	15.11.1960	F. favorevole	—	30.000	20.000	25.8.1961	
266	FIGARELLA Mario	5.9.1960	Costruzione una casa	5.1.1960	F. favorevole	—	35.000	10.000	7.10.1960	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 9 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
267	MALOGGIOLO Salvatore	10.9.1960	Costruzione Cappella gent.	5.10.1960	favorevole	---	---	---	---	
268	LOREARO Vincenzo	26.7.1960	Ricostruzione fabbricato	28.7.1960	favorevole	---	---	---	---	
269	FRAGAPANE Raimondo	30.5.1960	Sopraelevazione	5.10.1960	favorevole	---	20.000	5.000	20.10.1960	
270	FIGARELLA Calogero e									
271	VITTI Giovanni	9.5.1960	Costruzione fabbricato	23.9.1960	favorevole	---	---	20.000	7.10.1960	
272	FALZONE Carmela	29.8.1960	Ampliamento abitazione	5.10.1960	favorevole	---	---	5.000	12.10.1960	
273	PELLERINO Stefano e									
274	UI BAROLO Gerlando	16.8.1960	Costruzione di una casa	2.12.1960	favorevole	---	---	---	---	
275	DE CANTU Angelo	20.10.1960	Costruzione villino	2.12.1960	favorevole	---	20.000	20.000	13.12.1961	
276	DE CANTU Maria	15.7.1960	Ampliamento abitazione	2.12.1960	favorevole	---	---	10.000	12.1.1961	
277	COGLIATA "GRU" Filippo	28.6.1960	Costruzione villino	2.12.1960	favorevole	---	---	---	---	
278	MORELLO Carmela	16.9.1960	Costruzione due edifici	2.12.1960	favorevole	20.4.1961	---	---	---	
279	CAUSA Calogero	12.1.1961	Sopraelevazione fabbricato	20.1.1961	favorevole	---	25.000	5.000	30.1.1961	In atti non risulta licenza Se costruzione pur essendo stata accertata che il fabbricato è stato costruito.
280	CAUSA Calogero	17.11.1960	Costruzione villino	20.1.1961	favorevole	---	---	---	---	
281	CAUSA Calogero	12.10.1960	Costruzione villino	20.1.1961	favorevole	---	5.000	5.000	24.2.1961	
282	OPERA DON GIUSEPPE	18.11.1961	Costruzione abitazione	20.1.1961	favorevole	---	35.000	10.000	8.4.1961	
283	MELIUCO Corrado	1.11.1960	Costruzione villino	20.1.1961	favorevole	---	---	20.000	7.2.1961	
284	MELIUCO Corrado	5.4.1959	Costruzione Chiesa Parrocch.	20.1.1961	favorevole	15.10.1960	---	---	---	
285	MELIUCO Corrado	13.11.1961	Costruzione fabbricato	20.1.1961	favorevole	2.3.1961	200.000	200.000	19.5.1961	
286	JARAGUSA Antonio	10.3.1961	Sopraelevazione	20.1.1961	favorevole	---	10.000	8.000	24.5.1961	
287	JARAGUSA Antonio	22.4.1961	Costruzione villino	2.5.1961	favorevole	---	---	30.000	3.5.1961	
288	GIUNTA Eugenio	25.1.1961	Costruzione villino	2.5.1961	favorevole	---	10.000	10.000	5.5.1961	
289	BORRIORNO Stefano	3.4.1961	Costruzione chiosco	2.5.1961	contrario	---	---	---	---	
290	TUTTOLOMONDO Gaetano	10.2.1961	Sopraelevazione	2.5.1961	contrario	---	---	---	---	
291	SAVARINO Giovanna	24.4.1961	Costruzione villino	2.5.1961	favorevole	---	10.000	10.000	5.5.1961	
292	CONTRINO Antonio	21.3.1961	Sopraelevazione	2.5.1961	favorevole	---	15.000	5.000	5.5.1961	
293	TUTTOLOMONDO Gaetano	5.4.1961	Costruzione villino	2.5.1961	favorevole	---	15.000	10.000	4.5.1961	
294	CARDINALE Ignazio	4.4.1961	Costruzione villino	2.5.1961	favorevole	---	25.000	10.000	8.5.1961	
295	DE CANTU Irma ed altri	19.4.1961	Costruzione fabbrica	2.5.1961	favorevole	---	10.000	10.000	16.5.1961	
296	DI GIOVANNI Antonio	10.11.1959	Sopraelevazione	17.2.1960	favorevole	---	---	10.000	13.5.1961	
297	AGRO' Calogero	5.3.1961	Costruzione villino	2.5.1961	favorevole	---	20.000	10.000	13.5.1961	
298	TORNABENE Calogero e	8.4.1961	Sopraelevazione 9° piano	12.4.1961	favorevole	---	---	10.000	25.8.1961	La deroga all'art. 39 R.L. relative all'altissima è stata approvata con delib. bera n.459 in data 28.4. 1961 dalla C.M. e approvata in data 20.6.1961 dalla C.P.C.-
299	D'ACQUA Gaetano	21.12.1960	Ampliamento in sopraelev.	12.4.1961	favorevole	---	20.000	20.000	20.4.1961	
300	COLOGERO Calogero	14.2.1961	Costruzione fabbricato	12.4.1961	Rinvio	---	---	---	---	
301	ZAMBUTO Filippo	9.6.1958	Costruzione albergo	2.5.1961	favorevole	---	---	200.000	3.7.1961	
302	S. BELLA Giuseppe	26.9.1960	Costruzione fabbricato	16.3.1961	favorevole	---	---	---	---	
303	S. BELLA Giuseppe	3.11.1960	Costruzione fabbricato	16.3.1961	favorevole	---	---	---	---	
304	S. BELLA Giuseppe	3.11.1960	Costruzione fabbricato	8.3.1961	contrario	---	---	---	---	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 10 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
302	CAPRARO Lorenzo	26.4.1960	Sopraelevazione	8.3.1961	favorevole	---	20.000	20.000	15.3.1961	Trettesi di Sopraelevazione, portante non è stata chiesta cauzione siccome già versata per il fabbricato esistente. L'opera non è stata realizzata per mancata approvazione, da parte della Giunta, della concessione del suolo comunale. In data 21.2.1961 ordinare sospensione lavori siccome eseguiti in difformità della licenza.
303	SCOZZARI Rosalia • Calogero	22.9.1960	Costruzione fabbricato	15.11.1960	favorevole	---	25.000	5.000	2.12.1960	
304	MODICA VITTI Giovanni (AGIP)	28.12.1960	Costruzione Hotel	20.5.1961	favorevole	---	---	---	---	
305	CHEZZI Nemio	20.2.1961	Costruzione Villino	26.5.1961	favorevole	23.12.1960	20.000	---	26.5.1961	
306	RAI - F.V.	24.2.1961	Costruzione ripetitore	20.5.1961	favorevole	19.10.1960	---	---	---	
307	COOPERATIVA "Belvedere"	19.8.1960	Costruzione tre alloggi	---	favorevole	---	---	---	15.3.1962	
308	GIUGLIARDO Rosa	3.4.1960	Costruzione chiosco	20.5.1961	favorevole	---	---	---	---	
309	DAINA Calogero	21.4.1961	Sopraelevazione	20.5.1961	favorevole	---	25.000	25.000	24.5.1961	
310	FARRUGGIA Reimondo	9.3.1960	Costruzione fabbricato	1.8.1960	favorevole	---	50.000	50.000	19.9.1960	
311	VULLO Nicolò • Pietro	6.3.1961	Costruzione fabbricato	20.5.1961	favorevole	---	---	60.000	31.5.1961	
312	CAPRARO Gerlando • FRANCESCO	12.6.1958	Costruzione fabbricato e successive sopraelevazioni.	18.4.1959 12.4.1961 20.5.1961	favorevole " " " "	---	140.000	10.000 25.000 35.000	3.6.1959 18.4.1961 12.6.1961	Licenza rilasciata e nome di VULLO Nicolò per metà del fabbricato. Licenza rilasciata e nome di NOBILE Pietro per l'altra metà.
313	BRUCCOLERI Giuseppe	21.3.1961	Costruzione villino	16.6.1961	favorevole	---	---	20.000	1.7.1961	Approvato in sanatoria il 25.5.1962 previo pagamento di 10.000 ammenda.
314	ALLENTO Ottavio	19.5/1961	Costruzione edificio	16.6.1961	favorevole	---	---	40.000	4.1.1962	
315	FULLARA Salvatore	22.4.1961	Costruzione tre magazzini	16.6.1961	favorevole	---	75.000	15.000	26.6.1961	
316	BRUCCOLERI Paolo	30.5.1961	Costruzione villino	16.6.1961	favorevole	---	---	150.000	28.7.1961	
317	CONSOLO Pasquale	31.8.1957	Costruzione fabbricato	16.6.1961	favorevole	---	---	100.000	16.2.1962	
318	CAPRARO Gerlando	4.5.1961	Costruzione fabbricato	31.7.1961	favorevole	---	---	10.000	5.5.1960	
319	MIRAVILE Rosa	17.4.1960	Sopraelevazione	28.4.1960	favorevole	---	---	50.000	23.10.1961	
320	TAVERNA Calogero	25.3.1961	Sopraelevazione cinque piani	16.6.1961	favorevole	9.9.1961	---	---	---	
321	TAVERNA Calogero	27.2.1962	Sopraelevazione sei piani	---	---	---	---	---	---	
322	GIUDICE Francesco	8.6.1961	Costruzione di un fabbricato.	31.7.1961	favorevole	---	---	---	---	
323	ROGERA Antonino •	---	---	---	---	---	---	---	---	
324	VELLA Giuseppe	25.3.1961	Riattivazione fabbricato	16.6.1961	contrario	---	---	---	---	
325	CATANIA Concetta	8.6.1961	Costruzione attico 6° piano	16.6.1961	contrario	---	---	---	---	
326	REPTIVO Filomena	8.3.1961	Costruzione appartamento	16.6.1961	favorevole	---	25.000	---	4.8.1961	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 11 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
326	VULLO Pasquale	13.4.1961	Costruzione locale per auto-rimesca e negozio	16.6.1961	contrario	—	—	—	—	L'opera è stata realizzata. La Ditta è stata denunciata alla Pretura del Genio Civile in data 30.8.1961 ai sensi R.D.L. 22/11/1937, n.2195.
327	PERLISI Settimio	15.4.1961	Sopraelevazione	16.6.1961	favorevole	—	—	5.000	24.6.1961	Progetto approvato in sede teorica siccome l'opera era stata già realizzata.
328	IRRI Demetrio	15.6.1960	Costruzione magazzino	—	favorevole	—	—	—	—	—
329	SANTILLIPO Libertino	23.1.1961	Costruzione fabbricato	31.7.1961	contrario	—	—	—	—	—
330	MARCHETTA Giovanni	6.7.1961	Ricostruzione magazzino	31.7.1961	fav. evole	—	—	5.000	29.8.1961	—
331	SPERLAZZA Settimio	29.5.1961	Ampliamento abitazione	25.8.1961	contrario	—	—	—	—	—
332	TROISI Angelo	8.3.1961	Costruzione appartamento	25.8.1961	favorevole	—	—	15.000	11.9.1961	—
333	ZAPPARDO Stefano	1.8.1961	Costruzione fabbricato	25.8.1961	favorevole	—	—	—	—	—
334	GRASSIA Alfonso	27.4.1961	Costruzione ristorante	25.8.1961	favorevole	—	—	—	—	—
335	CAPRARO Calogero	12/7.1960	Costruzione fabbricato	25.8.1961	contrario	—	—	—	—	—
336	FOTI Vincenzo	16.6.1960	Ampliamento fabbricato	25.8.1961	favorevole	—	—	—	—	—
337	PATTI Pietro e Angelo	23/12.1960	Costruzione Cappella gentilizia	25.8.1961	favorevole	—	—	—	—	—
338	STRARUSA Francesca	30.12.1959	Costruzione Cappella gentilizia	7.1.1960	favorevole	—	—	—	—	—
339	CO-TANZO Salvatore	18.7.1961	Sopraelevazione	25.8.1961	favorevole	—	30.000	15.000	6.9.1961	—
340	MARABILE Rosa	24.5.1961	Costruzione fabbricato	25.8.1961	favorevole	—	350.000	350.000	30.8.1961	—
341	I-NTIL-AUTON.CASE POPOL.	17.7.1961	Costruzione due fabbricati	25.8.1961	favorevole	—	—	—	—	—
342	LA PAGLIA Gerlando	28.11.1961	Ampliamento fabbricato	29.12.1961	favorevole	—	—	10.000	17.1.1962	—
343	BURGIO Gerlando e CATROMOVO Salvatore	20.6.1961	Ampliamento appartamento	29.12.1961	favorevole	—	—	15.000	2.5.1962	—
344	TAVERNA Calogero	22.12.1961	Costruzione fabbricato	29.12.1961	favorevole	3.4.1960	310.000	50.000	17.1.1962	—
345	DINORA Emanuele ed altri	24.7.1961	Costruzione 8 appartamenti	29.12.1961	favorevole	—	385.000	30.000	14.3.1962	—
346	GIANNI Giovanni e TABONE Stefano	6.7.1961	Ampliamento fabbricato	29.12.1961	favorevole	—	—	35.000	20.12.1962	Progetto approvato in sede teorica previo pagamento di L.30.000 ammenda per lavori eseguiti senza licenza.
347	CAPRARO Salvatore	10.6.1961	Sopraelevazione 2 piani	29.12.1961	favorevole	—	—	100.000	30.12.1961	La Ditta è stata denunciata alla A.G. per avere iniziati i lavori senza licenza.
348	CAPURO Calogero e Vincenzo	20.10.1960	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	20.000	16.7.1962	In data 12.6.1963 è stata affidata dal proseguire i lavori.
349	ZAMBITO Gaetano	25.5.1963	Sopraelevazione	22.6.1963	favorevole	—	—	5.000	26.7.1963	Pratica sospesa perché ancora mancante del parere del Genio Civile.
350	GIULLA Calogero e ARRIGO Concetta	6.10.1960	Costruzione abitazione	—	—	—	—	—	—	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12

N. ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Scelta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
351	LO VERERE Carolina	26.9.1960	Costruzione chiesa							La pratica non è stata presentata in Commissione perché la Giunta Municipale ha espresso parere contrario per la concessione della area comunale.
352	CAPRARO Antonietta	7.7.1960	Costruzione abitazione	7.4.1962	favorevole	21.10.1963	135.000	40.000	15.11.1963	Non portata in Commissione perché mancante del nulla-osta del Genio Civile.
353	FIVIERI Giuseppe	30.7.1960	Superelevazione							
354	CAPRARO Concetta	1.8.1960	Costruzione abitazione	18.4.1962	favorevole					
355	LAURICELLA Salvatore	13.10.1960	Costruzione abitazione	12.4.1962	favorevole					
356	FORLIS Orasio e Franco	18.7.1960	Restauro tomba	1.8.1960	favorevole		5.000	3.000	4.8.1960	
357	TOMA Giuseppe	8.7.1960	Superelevazione							
358	PIORE Carmelo	12.7.1960	Costruzione fabbricato							
359	TRINGIPATO Gerlando	17.5.1960	Costruzione 3 appartamenti							
360	VELLA Calogero	16.5.1960	Costruzione 3 appartamenti	21.3.1963	favorevole		40.000	20.000	18.5.1963	Non ancora portata in Commissione perché manca nulla-osta Genio Civile.
361	POFORA Giuseppa	6.4.1960	Costruzione Asilo Infantile							Progetti restituiti e seguiti a parere contrario Genio Civile circa identità area.
362	NIGELI Vincenzo	8.4.1960	Superelevazione							Licenza rilasciata a nome di Sciozzari Calogero subentrato nella proprietà.
363	MAFFESI Calogero	27.3.1960	Costruzione fabbricato	13.4.1962	favorevole		140.000	40.000	25.6.1962	
364	FORLIS Roba	16.3.1960	Costruzione 2 ^a elevazione	1.8.1960	favorevole					
365	MELIUSO Corrado	12.3.1960	Ampliamento autormessa							
366	PECORARO Amedeo	8.2.1960	Costruzione fabbricato							Non esaminata per mancanza nulla-osta Genio Civile.
367	RIZZO Federico	25.11.1959	Costruzione magazzino							Non esaminata per mancanza nulla-osta Genio Civile.
368	MIRRI Francesco	14.8.1959	Costruzione vano terrano							Respinta per dichiarata in identità area da parte del Genio Civile.
369	CAPRARO Calogero e Vincenzo	19.8.1959	Costruzione edificio							Respinta per inottemperanza art.3 R.E.
370	MALMONTE Calogero	23.6.1959	Costruzione magazzino							Respinta perché la località prescelta per la costruzione è zona archeologica vincolata.
371	FERRI Giuseppe	25.5.1960	Costruzione fabbricato							Non esaminata per mancanza nulla-osta Genio Civile.
372	CAPOLICI Angelo	8/7.1959	Costruzione magazzino							Non esaminata per mancanza parere Genio Civile.
373	LO IACONO Emanuele	24.5.1959	Costruzione di un chiosco							Respinta per identità area. Respinta per mancata conoscenza area comunale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 13 -

Numero	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
374	LIGARA Giuseppe	25.12.1960	Costruzione pensilina							Spese per mancata parere AMA e Soprintendenza.
375	ROSARIO Calogero	6.6.1959	Costruzione forno	15.2.1963	favorevole		5.000			Non esaminata perchè manca nulla-osta Soprintendenza.
376	COGNATA Antonino	27.4.1959	Costruzione edificio							Non portate in Commissione per l'inosservanza art.55 Igiene e Sanità.
377	MESSINA Giovanni	1.3.1959	Cooperativa "Casa Nostra"							
378	ACCARDI Francesco	23.1.1961	Costruzione complesso fabbr.	25.1.1962	favorevole					
379	INA-CASA - Cooperativa "Gli Amici"	3.1.1962	Costruzione fabbricato	30.11.1962	favorevole	13.3.1961				
380	BUMICE' Rosalia	13.4.1961	Costruzione chiosco	11.1.1962	contrario					Non esaminata per irregolare procedura nella richiesta
381	FALZONE Salvatore	6.3.1960	Costruzione fabbricato	8.6.1962	contrario					Non esaminata per incomplete documentazione e nulla-osta Genio Civile.
382	D'ARZENO Vincenzo	21.11.1960	Costruzione abitazione							
383	LIBERGANO Antonio	7.12.1960	Costruzione abitazione	26.8.1963	rinvio					Non esaminata per mancata nulla-osta Genio Civile.
384	POTRYATA Calogero	24.9.1960	Costruzione Panzerella							Non esaminata per irregolare procedura nella richiesta
385	CACCIATORE Angelo	15.1.1961	Costruzione magazzino							Non esaminata per incomplete documentazione e nulla-osta Genio Civile.
386	ZARONE Annunziata	19.2.1962	Costruzione tomba	3.4.1962	favorevole					Non esaminata per incomplete documentazione.
387	DI SCIACCA Giovanni	16.1.1961	Costruzione tomba							Istanza non esaminata.
388	F/111 VERRI "AGIP"	27.7.1960	Costruzione stazione servizio su suolo comunale.							Non esaminata per incomplete documentazione.
389	VERMI Emanuele	2.3.1961	Costruzione stazione servizio.							Non esaminata per incomplete documentazione.
390	GULLICANO Giuseppe	10.2.1961	Costruzione officina							Non esaminata per incomplete documentazione.
391	AMARO Salvatore	28.2.1961	Costruzione officina							Non esaminata per incomplete documentazione.
392	DE LEO Gerlanda e ALFONSO Pasquale	12.1.1961	Costruzione attico	19.4.1962	favorevole	22.7.1960		10.000	30.7.1962	La pratica è attualmente in contestazione ed è in mano al legale svede l'interesse
393	VULLO	20.2.1961	Costruzione edificio	30.10.1963	contrario	negativo				È stato costruito abusivamente su area demaniale.
394	MUSCO Calogero	5.11.1960	Costruzione fabbricato							Non esaminata per incomplete documentazione.
395	PICCIOTTO Michele	15.10.1960	Costruzione fabbricato							Approvate in sanatoria il 29.1.1962 previo pagamento di L.25.000 ammenda.
396	VALANTI Lucia	20.1.1961	Costruzione edicola funeraria.							Respinto per indisponibilità del terreno richiesto.
397	ALAIMO Stefano	28.3.1959	Costruzione fabbricato							Non esaminata per incomplete documentazione.
398	LAIUCA Francesco	22.5.1960	Costruzione fabbricato	3.12.1962	favorevole		55.000	15.000		In atti non risulta la licenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 14 -

N. ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
399	ZAMBINO SIBRA Alfonso	22.5.1961	-opraelevazione	19.4.1962	favorevole	—	25.000	15.000	24.7.1962	Le modifiche sono state chieste e autorizzate durante la costruzione. Respinta per inosservanza art.9 R.E.
400	GIBILARO Grazia	8.6.1961	Costruzione fabbricato	7.4.1962	favorevole	—	—	20.000	13.7.1962	
401	ALBARO Carlo e TERRAZZINO Antonio	14.5.1961	Costruzione edificio	25.6.1961	favorevole	—	700.000	100.000	16.11.1961	
402	CAPRANO Vincenzo	27.9.1962	Modifica progetto approvato	17.12.1962	rinvio	16.11.1962	—	—	—	
403	NOFONICA Calogero e CAIUTO Michela	9.11.1962	-opraelevazione 7° piano	14.1.1963	favorevole	—	—	—	—	
404	GALEO Angelo	14.5.1961	Costruzione fabbricato	—	—	—	10.000	10.000	15.2.1963	
405	TORREGROSSA Gaetano	22.5.1961	Costruzione magazzino	18.4.1962	favorevole	—	—	—	—	
406	MIRABILE Salvatore	21.5.1961	Costruzione magazzino	—	—	—	—	—	—	
407	MIRABILE Salvatore	20.5.1961	-opraelevazione	14.2.1962	contrario	—	—	10.000	27.2.1962	
408	MIRABILE Salvatore	15.5.1961	Costruzione fabbricato	4.1.1962	favorevole	—	—	—	—	
409	MARTINI Giovanni	19.5.1961	Ampliamento abitazione	4.1.1962	favorevole	—	10.000	10.000	21.2.1962	
410	CAPRANO Calogero	30.5.1961	Costruzione abitazione	25.8.1961	favorevole	—	20.000	5.000	14.10.1963	
411	SPERIO Giuseppe	10.5.1961	Medica e ampliamento fabbr.	14.2.1962	favorevole	—	15.000	5.000	9.5.1962	
412	BARBARINO Giuseppe	6.7.1961	Ampliamento due magazzini	31.7.1961	contrario	—	—	—	—	
413	TEDESCO Domenico	4.8.1961	Riesame progetto	11.1.1962	rinvio	—	—	10.000	19.11.1962	
414	DI TRAPANI Salvatore	26.5.1961	Costruzione villino	4.1.1962	favorevole	—	45.000	50.000	16.5.1962	
415	BRUCATO Guido	19.5.1961	Costruzione fabbricato	4.5.1962	favorevole	—	520.000	—	—	
416	LIGATA TISSI Severio	27.5.1961	-opraelevazione	4.1.1962	favorevole	—	40.000	25.000	9.2.1962	
417	LETTINI Calogero e VIRELLO Anna	14.6.1961	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	
418	CELAURO Salvatore	24.5.1961	Costruzione edificio	—	—	—	—	—	—	
419	MONTESIGLIERI Giovanni e MALIGNO Carmelo	2.7.1961	Costruzione case	—	—	—	—	—	—	
420	ARGENTO Elena	26.2.1960	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	
421	AVALLINO Alfonso	18.7.1961	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	
422	AVALLINO Alfonso	11.7.1961	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	
423	CONSIGLIO Calogero	25.7.1961	Ampliamento o -opraelevaz.	18.4.1962	favorevole	—	30.000	30.000	—	
424	CONSIGLIO Calogero	27.7.1961	Costruzione fabbricato	7.4.1962	favorevole	2.2.1962	260.000	20.000	16.4.1962	
425	GENTILE Giuseppe	12.7.1961	Costruzione villino	21.5.1963	rinvio	30.9.1961	—	—	—	
426	IACONO Gerlando	23.8.1961	Costruzione palazzina	—	—	—	—	—	—	
427	IACONO Gerlando	25.8.1961	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	
428	IACONO Gerlando	18.7.1961	-opraelevazione	25.8.1961	favorevole	—	30.000	5.000	12.10.1962	
429	IACONO Gerlando	26.8.1961	-opraelevazione	14.2.1962	contrario	—	—	—	—	
430	IACONO Gerlando	21.8.1961	-opraelevazione	14.2.1962	favorevole	—	—	—	—	
431	IACONO Gerlando	23.8.1961	Costruzione palazzina	14.2.1962	favorevole	—	150.000	30.000	—	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 15 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
427	DI SALVO-MARCHIGIA-ANALFANO	27.5.1961	Costruzione complesso edifici	31.7.1961	favorevole	5.10.1962	2.830.000	150.000	7.11.1962	Licenza a nome di Di Salvo.
428	TAGLIAMO Francesco	26.5.1961	Ampliamento locale	25.8.1961	Favorevole	---	30.000	20.000	10.12.1963	Licenza a nome Analfino.
429	PRINCIPATO Filippo	4.9.1961	Sopraelevazione	---	---	---	---	---	23.10.1962	Licenza a nome 2/lli Maronic
430	GULIANO Salvatore	3.9.1961	Sopraelevazione	---	---	---	---	---	31.8.1962	Non esaminate per il parere contrario del Genio Civile circa la idoneità dell'area.
431	ALAINO Giuseppina	7.9.1961	Costruzione abitazione	28.3.1963	favorevole	---	---	---	---	Non esaminate per mancata documentazione. La costruzione risulta realizzata.
432	PULLARA Salvatore	17.1.1962	Sopraelevazione	---	---	---	---	---	---	La pratica è sospesa.
433	LO PORTO Carmela	13.9.1961	Sopraelevazione	7.4.1962	favorevole	---	180.000	50.000	6.6.1962	La licenza non ancora rilasciata per incompleta documentazione.
435	PARDI Gerlando	16.9.1961	Costruzione villino	25.1.1962	favorevole	---	35.000	10.000	6.2.1962	Non esaminate per incompleta documentazione.
436	MAGARA Assunta	1.9.1961	Sopraelevazione	21.5.1962	contrario	---	20.000	15.000	12.10.1962	---
437	GIRO Eduardo	18.9.1961	Costruzione fabbricato	7.4.1962	favorevole	---	---	---	---	---
438	BELLA Francesca	12.9.1961	Costruzione abitazione	19.4.1962	contrario	---	---	---	---	---
439	MIPO Salvatore	14.9.1961	Costruzione fabbricato	28.6.1962	contrario	---	---	---	---	---
440	MONS. G. B. PERUZZO	2.10.1961	Sopraelevazioni locali	---	---	---	---	---	---	---
441	MIGELI Maria	29.6.1961	Ampliamento abitazione	11.1.1962	favorevole	---	40.000	40.000	7.8.1963	Non esaminate per mancata documentazione rite.
442	MIRABELLI Francesco	11.10.1961	Costruzione Capannone	---	---	---	---	---	---	Non accolta per idoneità dell'area edificabile.
443	PIRANEO Ottavio e Melchiorre	13.9.1961	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Non accolta per idoneità area edificabile. Restituito il progetto per mancata documentazione.
444	BRICCOLERI Paolo	18.10.1961	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	---
445	PI-GIOTTO Michele	16.10.1961	Sopraelev. 1° e 2° piano	18.4.1962	favorevole	---	35.000	5.000	14.9.1962	---
446	VULLO Gaetano	18.10.1961	Costruzione due fabbricati	21.5.1962	favorevole	---	200.000	25.000	10.7.1962	---
447	MAC. MERRAVA Vincenzo	10.10.1961	Costruzione Salone riunito	30.10.1963	contrario	---	---	---	---	---
448	GASTALDO Salvatore	29.11.1961	Sopraelevazione	11.1.1962	favorevole	---	55.000	10.000	30.4.1962	---
449	ANATO Gaetano	7.11.1961	Copertura magazzino	14.2.1962	favorevole	---	---	5.000	28.2.1962	---
450	MERRAZZINO Antonio	25.11.1961	Costruzione villino	11.1.1962	favorevole	---	---	40.000	31.1.1962	---
451	ERRORE Alfonso	11.12.1961	Sopraelevazione	17.12.1962	favorevole	---	---	15.000	24.5.1962	---
452	FRADELLA Maria	12.10.1961	Costruzione fabbricato	14.2.1962	favorevole	---	---	30.000	3.2.1962	---
453	BOGIORNO Stefano	4.12.1961	Sopraelevazione	11.1.1962	favorevole	---	---	---	---	In atti non risulta la licenza.
454	DI SALVO Lorenzo	13.5.1960	Sopraelevazione 5° piano	25.1.1962	favorevole	29.11.1961	---	---	---	Non portata in C.E. per incompleta documentazione.
455	MARABELLO Carmelo	29.7.1961	Ammodernamento fabbricato	---	---	---	---	---	---	---
456	MEZZASALMA Gino	11.12.1961	Costruzione stabilimento per marmi	12.4.1962	contrario	---	---	---	---	---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 16 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Ota Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
457	MICALIZIO Gerlando	27.4.1960	Costruzione edificio	5.10.1960	favorevole	—	240.000	50.000	6.4.1961	Per motivi estetici e perché intralocia la visibilità
458	" " Alfonso	18.12.1961	Modifica progetto	4.1.1962	" "	—	—	—	2.2.1962	
459	VINFI Galegno	10.9.1961	Modifica e sopraelevazione	4.1.1962	favorevole	—	—	—	1.2.1962	
460	SCHENBRI Benedetto	21.8.1961	Costruzione casa S. Leone	4.1.1962	favorevole	—	—	—	1.2.1962	
461	PALEOLO Carmela	22.9.1961	Costruz. fabbricato S. Leone	4.1.1962	favorevole	—	20.000	5.000	17.11.1962	
462	GUAMIERI Giacomo	1.12.1961	Sopraelevazione 5° piano	4.1.1962	favorevole	—	—	50.000	13.2.1962	
463	GANGEMI Giacomo	3.1.1962	Installazione insegna pubblicitaria "Acilia Latte"	12.4.1962	contrario	—	—	—	—	
464	ZAMBUTO Raimondo	18.11.1961	Sopraelevazione 5° piano	21.5.1962	favorevole	—	—	—	—	
465	PARRUGLIA Raimondo	12.10.1961	Sopraelevazione 4° piano	11.1.1962	favorevole	—	55.000	10.000	23.1.1962	
466	ISTIVUO AUF-CASER POPOL. Giovanni ed altri	24.11.1961	Costruz. 34 alloggi popolari	11.1.1962	favorevole	22.11.1962	—	10.000	16.2.1962	
467	IBERGAMO Giovanni ed altri	27.12.1961	Costruzione edificio	11.1.1962	favorevole	—	60.000	5.000	22.1.1962	
468	D'ALE SANDRO Nicolò	27.10.1961	Costruzione villino	11.1.1962	favorevole	—	15.000	—	2.4.1962	
469	MIRAMIS Rosa	15.1.1962	Costruzione edificio	—	—	—	—	—	—	
470	La SCALA Raffaele	11.7.1961	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	
471	RUMA Alfonso	10.1.1962	Costruzione villino	3.4.1962	favorevole	—	35.000	15.000	9.4.1962	
472	MONTANA LAMPO Galegno	22.12.1959	Costruzione fabbricato	15.5.1960	favorevole	3.4.1960	690.000	150.000	30.7.1960	
473	COGRI Giuseppe	13.12.1961	Costruzione fabbricato	17.12.1962	favorevole	—	—	—	—	
474	TILOGGA Grazia	22.12.1959	Costruzione fabbricato	19.5.1960	favorevole	3.4.1960	600.000	150.000	30.7.1960	
475	MONTANA LAMPO Galegno	28.12.1961	Costruzione fabbricato	23.6.1962	favorevole	—	—	—	—	
476	" " " "	2.1.1963	Modifiche interne	19.8.1963	favorevole	—	—	—	—	
477	PRELPI Angelo e Concetta	15.1.1962	Sopraelevazione 3 piani	14.2.1962	favorevole	—	—	5.000	3.12.1962	
478	DANILE Concetta	18.1.1962	Costruzione Cappella votiva	7.4.1962	favorevole	—	—	5.000	28.5.1962	
479	MALOGIOLLO Salvatore	28.10.1961	Costruzione Cappella gentile	25.1.1962	favorevole	—	—	—	—	
480	GAYNONE Ignazio	4.1.1962	Costruz. stazione servizio	25.1.1962	favorevole	13.10.1962	30.000	10.000	27.1.1962	
481	MICCICHE' Giuseppe	8.2.1963	Modifica al progetto approvato	15.2.1963	favorevole	—	—	—	—	
482	" " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	
483	PRELPI Angelo e Concetta	—	—	—	—	—	—	—	—	
484	DANILE Concetta	—	—	—	—	—	—	—	—	
485	MALOGIOLLO Salvatore	—	—	—	—	—	—	—	—	
486	GAYNONE Ignazio	—	—	—	—	—	—	—	—	
487	MICCICHE' Giuseppe	—	—	—	—	—	—	—	—	
488	" " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	
489	SOC. GEN. ELEMER. SICILIA	20.1.1962	Ampliamento fabbricato	12.8.1962	favorevole	—	105.000	50.000	6.6.1962	
490	ALONGI Carmela	31.1.1962	Costruzione villino	14.2.1962	favorevole	—	80.000	5.000	16.4.1962	
491	FERRI-I Attilio	20.1.1962	Sopraelevazione 8° piano	6.7.1962	favorevole	—	—	—	—	

Non portata in Commissione per dichiarata inidoneità dell'area da parte del Genio Civile. In data 15.6.61 l'interessata è stata affidata a sospendere i lavori iniziati.

Non portata in Commissione per inidoneità area da parte del Genio Civile.

La licenza risulta in atti ma incompleta di dati e firme e quindi non ritirata.

La seconda licenza risulta preparata in atti ma non firmata e quindi non ritirata dall'interessato (fascicolo n.672).

Pratica sospesa per irregolarizzazione maggiore attesa in deroga art.39 R.E.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 17 -

N.° ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
481	DI CARO Paolina	30.1.1962	-opraelevazione	14.2.1962	favorevole	---	---	---	---	-o spesa per completamente documentazione.
482	FRANCESCO e ANNUNZIATA GIULIO	6.2.1962 28.1.1962	Costruzione fabbricato a sistemazione terrazzo con chiosco e bar	7.4.1962	favorevole	---	65.000	36.000	17.4.1962	---
483	ELISA'	31.1.1962	Costruzione cappelle gentilizi	7.4.1962	favorevole	---	---	5.000	18.6.1962	---
484	PRINCIPATO Calogero	19.1.1962	-opraelevazione 2 piani	14.2.1962	favorevole	---	---	14.000	24.5.1962	---
485	CHIESI Calogero	23.1.1962	-opraelevazione	26.5.1962	favorevole	---	29.000	15.000	23.2.1962	---
486	ALONZI Calogero	31.1.1962	Costruzione abitazione	26.6.1962	contrario	---	---	10.000	12.10.1962	---
487	COZZANZA Giovanni	26.1.1962	Costruzione villino	21.2.1962	favorevole	---	19.000	10.000	28.5.1962	---
488	LACORIO Alfonso	6.2.1962	Ampliamento fabbricato	7.4.1962	favorevole	---	---	70.000	12.4.1962	---
489	GAMBINO Giuseppe	8.2.1962	Costruzione fabbricato	14.1.1963	favorevole	---	250.000	50.000	13.2.1963	---
490	FRIBERA Pasquale	25.1.1962	Costruzione vano terrazzo	13.4.1962	favorevole	---	---	5.000	14.5.1962	---
491	FRIDOLINO Salvatore	24.1.1962	Costruzione villino	14.2.1962	favorevole	---	50.000	25.000	3.3.1962	---
492	CITTIANO Antonietta	30.10.1961	Costruzione villino	14.2.1962	favorevole	---	35.000	10.000	2.4.1962	---
493	MARCHICA Michele	24.1.1962	Ampliamento abitazione	14.2.1962	favorevole	---	---	5.000	2.4.1962	---
494	GIACCA Calogero	4.2.1962	Costruzione fabbricato	14.2.1962	favorevole	---	500.000	50.000	---	Non è stata rilasciata licenza perchè è stato accertato che la costruzione verrebbe a violare l'art. 39 e 86 del R.E..
495										
496	BELLANCA e MOCHIERA	13.2.1962	Costruzione due magazzini	12.4.1962	favorevole	---	---	---	---	---
497	FERRONE Antonio	12.2.1962	Costruzione vano terrazzo	6.7.1962	favorevole	---	---	---	---	---
498	ALONZI Angelo e	23.1.1962	Ampliamento e variante ab.	28.6.1962	favorevole	---	---	---	---	---
499	SARILEPPO Fratelli	25.2.1962	Costruzione fabbricato	19.2.1963	favorevole	---	---	---	---	---
500	" " Pasquale	19.2.1963	Elaborazione progetti	21.2.1963	---	---	320.000	100.000	3.6.1963	Non portato in C.E. per mancanza di documenti.
501	GIULIO e LA FORNA Salvatore	24.1.1961	Costruzione edificio	2.3.1961	favorevole	---	250.000	150.000	3.10.1961	---
502	CARRARO Calogero	10.3.1962	Costruzione autorimessa	3.1.1962	favorevole	---	---	5.000	9.5.1962	---
503	MAGRO Calogero	12.3.1962	-opraelevazione un piano	21.5.1962	favorevole	---	---	20.000	26.5.1962	---
504	CUFFARO Giovanni	12.3.1962	-opraelevazione	26.6.1962	contrario	---	---	---	---	---
505	CIGNA Giuseppe	26.2.1962	Costruzione villino	3.4.1962	favorevole	---	25.000	15.000	5.4.1962	---
506	DI PIAZZA Francesco e PULZARA Salvatore	21.3.1961	Costruzione fabbricato	3.4.1962	favorevole	---	---	50.000	16.5.1962	In atti vi è una ordinanza di sospensione dei lavori in data 7.11.1963 e seguito intervento Soprintendenza ai Monumenti per vincoli penoramici.
507	ZARRO Giovanni e	14.3.1962	Costruzione fabbricato	7.4.1962	favorevole	---	80.000	20.000	28.11.1962	Respianto per ragioni estetiche e per violazione art. 30 R.E..
508	CONLINO Michele	11.12.1961	Costruzione autorimessa	21.5.1962	contrario	---	---	---	---	---
509	MORREALE Giuseppe	23.3.1962	-opraelevazione	7.4.1962	favorevole	---	---	---	---	---
510	RAGUSA Carmela	15.3.1962	Costruzione abitazione	6.5.1962	favorevole	---	---	---	---	---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 18 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
511	RAGUSA Giuseppe	14.3.1962	Costruzione abitazione	28.6.1962	favorevole	—	15.000	—	—	—
512	CARDELLA Liborio e Calogero	22.3.1962	Costruzione abitazione	4.5.1962	favorevole	—	30.000	—	18.1.1963	—
513	MICCIOLIA Alonzi	20.2.1961	Costruzione abitazione	28.6.1962	favorevole	—	—	—	—	—
514	PINTO Olimpia e Raffaele	10.3.1962	Costruzione cappella gentile	—	—	—	—	—	—	—
515	LIOTTA Calogera	10.3.1962	Costruzione albergo	21.6.1963	favorevole	30.9.1961	205.000	—	—	—
516	SALEMI Salvatore	11.6.1963	Modifica progetto precedente	26.7.1963	rinvio	—	—	—	—	—
517	MENDOLA Salvatore e TEDESCO Michele	26.3.1962	Costruzione fabbricato	12.4.1962	favorevole	—	1.115.000	150.000	18.1.1963	—
518	SALEMI Giuseppe	29.3.1962	operelevazione	—	—	—	—	—	—	—
519	MOSCATO Vincenzo	17.3.1962	Ampliamento abitazione	3.4.1962	favorevole	—	5.000	5.000	18.4.1962	—
520	TROISI Girolamo	16.3.1962	Costruzione abitazione	7.4.1962	favorevole	—	25.000	15.000	6.6.1962	—
521	RIGGIO Salvatore	20.3.1962	Modifica progetto fabbricato	7.4.1962	favorevole	—	200.000	200.000	16.4.1962	—
522	RAMO Angelo e FIORENTINO Concetta	20.3.1962	Ampliamento fabbricato	7.4.1962	favorevole	—	3.000	10.000	26.7.1963	—
523	SALEVA Giuseppina	7.4.1962	Costruzione lavanderia	12.4.1962	favorevole	—	—	—	—	—
524	RANINI Francesco e altri	19.4.1962	Costruzione fabbricato	22.4.1962	favorevole	16.5.1962	—	—	—	—
525	SOC. COMMERCIALE PETROLI	16.3.1962	Costruzione stazione carbur.	20.6.1962	favorevole	—	—	—	—	—
526	MICELI Pasquale	15.4.1962	Ampliamento fabbricato	15.2.1963	contrario	—	—	—	—	—
527	FILIPPAZZO Francesco	20.2.1963	"	16.5.1963	favorevole	—	30.000	—	—	—
528	TERRA-I Artemisia	14.4.1962	operelevazione	23.5.1962	favorevole	—	60.000	15.000	7.7.1962	—
529	MELLU-O Corrado	15.9.1959	Costruzione fabbricato	23.9.1962	rinvio	—	—	—	—	—
530	ALTARDO Melchiorre	13.4.1962	Costruzione fabbricato	31.2.1962	favorevole	20.6.1962	555.000	100.000	18.3.1963	—
531	MAURICI Teresa	27.3.1962	Costruzione chiosco edicola giornali.	—	—	—	—	—	—	—
532	ALFANO Reimondo	21.3.1962	Costruzione chiosco	—	—	—	—	—	—	—
533	INFANTINO Calogero	14.2.1962	operelevazione	15.2.1963	favorevole	—	15.000	8.000	18.4.1963	—
534	MANGIONE Calogero	7.4.1962	Riattamento tomba	6.7.1962	favorevole	—	—	—	—	—
535	AGOSTINO Luigi	15.3.1962	operelevazione 3 piani	17.12.1962	favorevole	—	75.000	15.000	10.1.1963	—
		6.4.1959	Costruzione albergo ristorante	26.4.1959	favorevole	—	40.000	10.000	24.8.1959	—

Con istanza in data 4.4.1962 l'interessato ha chiesto la modifica al fabbricato, approvata durante la seduta della C.E. del 16.5.1963.

Il progetto è stato ritirato per rielaborazione. La concessione è stata rilasciata con limite di altezza e ml. 25,00.

Non portata in G.E. per parere contrario dall'Ufficio Tecnico. Non portata in Commissione per parere contrario dello Ufficio Tecnico.

Non portata in G.E. per parere contrario dall'Ufficio Tecnico. Non portata in Commissione per parere contrario dello Ufficio Tecnico.

Non portata in G.E. per parere contrario dall'Ufficio Tecnico. Non portata in Commissione per parere contrario dello Ufficio Tecnico.

Non portata in G.E. per parere contrario dall'Ufficio Tecnico. Non portata in Commissione per parere contrario dello Ufficio Tecnico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 19 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Scaduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
536	DI FRANCECO Gaetano	18.4.1962	Trasformazione finestra in balcone	23.6.1962	contrario					
537	MANDRACCHIA Vincenzo	6.5.1962	opraelevazione	20.6.1962	contrario					
538	STICURELLO Vincenzo	4.5.1962	opraelevazione	28.6.1962	favorevole					
539	BARBARO Francesco	16.4.1962	Ampliamento abitazione	6.7.1962	favorevole					
540	FRARCO Calogero	6.2.1962	opraelevazione	19.4.1962	contrario					
541	VINICI Carlo	8.5.1962	Ampliamento chiosco	30.1.1963	contrario			5.000	11.7.1963	Respinta indisponibilità area richiesta.
542	GENNILE Vincenzo	5.4.1962	Costruzione cappella gentilizia	30.11.1962	favorevole					Istanza respinta su parere contrario dell'U.F.C.-
543	LAVIGNANI Vincenzo	5.4.1962	Costruzione chiosco in metallo							
544	BRUCCOLERI Vincenzo	2.3.1962	Costruzione chiosco							
545	MIGLIORINO Francesco	29.5.1962	Costruzione cappella gentilizia	6.7.1962	favorevole					
546	TAJONE Calogero	5.5.1962	Costruzione tomba gentilizia	2.10.1962	contrario					
547	INFUKA Giuseppe	16.12.1959	Costruzione casa rurale	28.4.1960	favorevole					
	"	18.2.1961	opraelevazione	8.3.1961	favorevole			20.000	17.3.1961	
	"	2.2.1961	opraelevazione	14.2.1962	favorevole				9.3.1962	
548	CACCIATORE Ignazio	8.5.1962	Costruzione casa colonica							Autorizzata in data 6-11-62
549	CICULLA Calogero	7.5.1962	Costruzione tomba gentilizia	6.7.1962	favorevole			15.000	22.8.1962	
550	ARZARDI Francesco	21.4.1962	opraelevazione	28.6.1962	contrario					
551	VASSALLO Giuseppina	14.10.1961	Costruzione chiosco	23.8.1962	contrario					
552	D'ACQUA Gaetano	30.7.1962	opraelevazione già realizzata							In data 9.8.1962 approvata in senatoria previo pagamento di L.5.000 quale ammenda.
553	PARRUGLIA Gaetano	16.4.1962	Costruzione abitazione	28.6.1962	contrario					
554	CAPRARO Michele	15.5.1962	Costruzione fabbricato	6.7.1962	favorevole					
555	GRANAGLIA Salvatore	16.5.1962	Edificio progetto fabbricato	21.5.1962	favorevole	16.11.1962		20.000	30.7.1962	
556	VICICCA Angela	16.4.1962	Costruzione n.2 tombe	21.5.1962	favorevole			5.000	28.11.1962	
557	BALOTIOMIO Francesco	26.10.1961	opraelevazione	28.6.1962	contrario					
558	FREINA Luigi	15.5.1962	Ampliamento abitazione	28.6.1962	contrario					
559	CUFFARO Stefana	15.5.1962	Ampliamento abitazione	28.6.1962	contrario					
560	AVALEPPO Alfonso	8.5.1962	opraelevazione del 6° piano e 7° piano	28.6.1962	contrario					
561	VULLO Pasquale	10.5.1962	Costruzione fabbricato	23.6.1962	favorevole		300.000	50.000	6.8.1962	
562	BAIO Giovanni CoopAPE*	19.5.1962	Costruzione edificio	31.7.1963	favorevole			50.000	21.5.1963	
563	MARINO Antonino	24.5.1962	Costruzione magazzino	14.1.1963	favorevole	20.6.1962				
564	RIZZO Maria	23.5.1962	Rinnovo tomba privilegiata	28.6.1962	contrario					
565	MODICA Maria	28.5.1962	opraelevazione	6.7.1962	favorevole			30.000		
566	GALLO-AFFILITTO Verlando	5.4.1962	opraelevazione	23.6.1963	favorevole		30.000	30.000	25.6.1962	
567	MESSINA Laberio	21.5.1962	Costruzione cassetta	30.11.1962	favorevole			25.000		
568	MESSINA Augusto	21.5.1962	Costruzione cassetta	30.11.1962	favorevole			25.000		
569	ALBO NERO Antonio	20.11.1959	Costruzione fabbricato	19.5.1960	favorevole	23.12.1960		80.000	28.5.1960	
	"	18.5.1962	Profiliche progetto	23.6.1962	favorevole	21.7.1962		495.000	21.11.1962	
570	F. MARA Giuseppe	24.5.1962	Costruzione fabbricato	28.6.1962	favorevole			40.000		
571	PONCADA Salvatore	6.6.1962	Costruzione edificio	14.1.1963	contrario			60.000		
	"		"		rinvio					
	"		"		rinvio					
	"		"		rinvio					
	"		"		rinvio					
	"		"		rinvio					
572	MESSINA Stefano	10.10.1962	opraelevazione	15.8.1963	favorevole			50.000	8.6.1963	
	"	14.5.1962		21.5.1962	favorevole					

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.° ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parte della C. E.	Nulla - Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
573	SALEMI Pasquale	16.5.1962	Costruzione fabbricato	21.5.1962	favorevole	---	---	25.000	7.11.1962	Respinta perchè contrasta con l'art.50 R.E.--
574	DI NOLFO Anna	1.6.1962	Trasformazione balcone	---	---	---	---	---	---	---
575	F E R A Alfonso	4.7.1962	Costruzione villino	6.7.1962	favorevole	---	---	---	---	---
576	GALLO-AFFILITO Romano	27.10.1961	Costruzione cappella gent.	6.7.1962	favorevole	---	40.000	---	---	---
577	MESINA Carmela	1.6.1962	Restauro tomba	6.7.1962	favorevole	---	---	---	---	---
578	GARFI Vincenzo	19.10.1961	Cappella gentilizia	6.7.1962	favorevole	---	---	5.000	5.12.1962	---
579	GAMBINO Vincenza	24.5.1962	Costruzione tomba	6.7.1962	favorevole	---	---	---	---	---
580	COSTANZA Giovanni	11.9.1961	Costruzione abitazione	29.1.1962	favorevole	26.11.1961	---	---	---	---
	PANTALENA Teresa	5.7.1962	Costruz.abitazione(nuovo progetto)	6.7.1962	favorevole	2.7.1962	29.000	10.000	16.7.1962	Restituiti i disegni per errata simmetria.
	" "	9.7.1962	Costruzione abitazione	5.12.1962	contrario	---	---	---	---	Licenze rilasciate a nome di Nestorini Giacomo e Nicoli Antonio per cessione area edificabile.
581	MANDRACCHIA Alfonso	7.9.1962	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	---
582	CUFFARO Giovanni	7.9.1962	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	---
583	SUTERA SARDO Giuseppe	6.6.1962	Costruzione fabbricato	17.12.1962	favorevole	---	1.300.000	200.000	29.1.1963	---
584	SALEVA Calogero	4.7.1962	Costruzione fabbricato	17.12.1962	favorevole	26.11.1962	540.000	100.000	5.2.1963	---
585	SANNI Sante e	---	---	---	---	---	---	---	---	---
586	SUTERA SARDO Gerlando	7.6.1962	Costruzione fabbricato	26.9.1962	favorevole	---	100.000	20.000	12.10.1962	---
587	DI MIRO Francesco	18.7.1962	Costruzione fabbricato	24.8.1962	favorevole	2.10.1962	790.000	100.000	23.10.1962	---
	SURIANO Salvatore	16.7.1962	Costruzione fabbricato	4.6.1963	rinvio	---	---	---	---	---
	" "	22.9.1963	Costruzione fabbricato (progetto modificato come richiesto).-	---	---	---	---	---	---	---
588	PAPARELLO Calogero	16.7.1962	Costruzione magazzino	30.11.1962	contrario	---	---	---	---	---
589	PROIETTO Vincenzo	15.6.1962	Costruzione magazzino	---	---	---	---	---	---	---
590	AMATO Gerlando e Francesco	16.7.1962	Costruzione stabilimento	---	---	---	---	---	---	---
591	D'ALESSANDRO Francesco	16.8.1961	Lavorazione marmi	26.7.1963	favorevole	---	---	---	---	---
	" "	23.7.1962	Costruzione edificio	29.12.1961	favorevole	---	670.000	150.000	20.1.1962	---
	" "	---	Costruzione abitazione	14.1.1963	favorevole	19.2.1963	---	---	---	Pratica ancora non definita in attesa nulla-osta Asessorato Sviluppo Economico
592	RANDAZZO Angelo e PANTAUZZO Maddalena	27.7.1962	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Istanza respinta per inidoneità dell'area.-
593	PASSANTINO Flavia	28.6.1962	Costruzione fabbricato	30.10.1963	contrario	---	---	---	---	---
594	PASSANTINO Antonio	28.6.1962	Costruzione fabbricato	30.10.1963	contrario	---	---	---	---	---
595	REUTIVO Pietro	31.7.1962	Ampliamento albergo	---	---	---	---	---	---	---
596	SARAZZERI Michele	9.6.1962	Costruzione abitazione	2.10.1962	favorevole	---	---	10.000	12.10.1962	Coespo per incompleta documentazione.-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 21 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Scelta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Sopprimendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
597	TROISI Alfonso	11.8.1962	operelevazione	22.12.1962	favorevole	---	10.000	5.000	16.1.1963	
598	NOIO CAMPANELLA Gerlando	5.8.1962	costruzione fabbricato	5.12.1962	favorevole	---	40.000	15.000	10.1.1963	
599	NOIO CAMPANELLA Alfonso	5.4.1961	costruzione edificio	23.6.1962	favorevole	---	210.000	20.000	16.7.1962	
600	DELETTO Giuseppe	28.7.1962	costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Pratica sospesa per incompleta documentazione.
601	GULIANO Antonio	5.7.1962	costruzione fabbricato	30.11.1962	favorevole	---	50.000	10.000	18.4.1963	Respiata per contrario parere dell'ufficio.
602	CA' CLAIPORE Carmelo	23.6.1962	costruzione tomba	---	---	---	---	---	---	
603	I.N.A.P.L.I.	7.7.1962	costruzione centro adde-stramento	26/9.1962	favorevole	---	---	---	---	Nelle more della regolarizzazione della pratica l'Esposizione richiedente è stato autorizzato ad iniziare i lavori di costruzione con lettera 10.1.1963 n.1207 U.T.Ses.I.-
604	RIGGIO Salvatore	8.8.1962	costruzione magazzino	30.11.1962	rinvio	---	---	---	---	Rinvio per completamente documentazione.-
605	ALIANO Angelo e -obestiano " " " "	8.8.1962 9.7.1963	costruzione fabbricato costruzione fabbricato (modifica precedente progetto)	30.11.1962 26.8.63	favorevole favorevole	---	380.000 420.000	---	---	
606	NOBILE Vincenzo	26.7.1962	costruzione cappella gentile	30.11.62	favorevole	---	30.000	---	---	Pratica ancora sospesa.
607	RETTICE Rosa M.A.	20.8.1962	costruzione fabbricato	24.8.1962	favorevole	---	5.000	---	---	In data 16.10.1963 il F/111 Alfano hanno venduto il terreno edificabile a tale Albano Calogero ed hanno chiesto al Comune di interessare la licenza di costruzione al nuovo acquirente.-
608	ATICO Gaetano " " " "	27.8.1962 12.6.1963	costruzione fabbricato costruzione fabbricato (modifica precedente progetto)	28.3.1963 31.7.1963	favorevole favorevole	---	280.000 90.000	100.000	27.8.1962 18.6.1963	
609	BRACCIERI Salvatore e Reimondo	30.8.1962	costruzione fabbricato	17.12.1962	favorevole	12.10.1962	220.000	40.000	18.5.1963	Esentate dal versamento di altra cauzione essendo stato considerato valido quello precedente di L.100.000.-
610	LAURICHELLA Reimonda	10.9.1962	operelevazione	30.11.1962	favorevole	---	30.000	30.000	7.1.1963	
611	MARINELLA Emanuele	4.9.1962	Ampliamento abitazione	15.2.1963	rinvio	---	---	---	---	
612	MEDECO Anna e Carmela " " " "	13.9.1962 10.12.1962	costruzione fabbricato costruzione fabbricato	30.11.1962 21.2.1963	costruario favorevole	---	10.000	10.000	6.3.1963	
613	GINEX-PATTI-ZANUZZO	24.9.1962	costruzione fabbricato	17.12.1963	favorevole	---	1.155.000	200.000	7.1.1963	
614	SYBOCA Maria	22.3.1962	costruzione cappella gentile	3.4.1962	favorevole	---	---	---	---	Autorizzazione -data 30.4.62 con lettera n.17803 U.T.-
615	GUADAGNI Michelangelo	30.4.1962	Ampliamento fabbricato	4.5.1962	favorevole	---	---	---	---	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
616	MALOGIOLIO Giovanni	11.5.1962	Completamento fabbricato	21.5.1962	non esaminata	---	---	30.000	25.5.1962	Rilasciata licenza in seguito a richiesta di licenza in materia previa pagamento di L.5.000 ammenda trattandosi di fabbricati già costruiti.
617	CAPIZZI Giuseppe	12.4.1962	Costruzione cappella gentilizia	21.5.1962	favorevole	---	---	5.000	17.11.1962	
618	DI PALCO Concetta	4.6.1962	Costruzione fabbricato	6.7.1962	favorevole	---	20.000	5.000	12.1.1963	
619	SAC. PARIOLI Domenico	21.8.1962	Ampliamento canonica	2.10.1962	favorevole	---	---	5.000	---	--- spese per incompleta documentazione.
620	BARBARIUO Giuseppe	22.8.1962	Costruzione edificio	17.12.1962	favorevole	---	385.000	85.000	17.1.1963	
621	FERRIOLI Salvatore	29.9.1962	Costruzione fabbricato	21.3.1963	favorevole	---	500.000	80.000	22.11.1963	
622	CARLUCCI Rosalia	1.10.1962	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Respingo per inidoneità dell'area.
623	LA PAGLIA Gerlando	18.8.1962	Ampliamento abitazione	5.12.1962	favorevole	---	15.000	5.000	20.12.1962	
624	CAPRARO Calogero	20.11.1962	Ricostruzione fabbricato	18.4.1962	favorevole	---	100.000	25.000	28.1.1963	
625	---	25.7.1963	Ricostruzione fabbricato (richiesta di modifica al progetto approvato precedente)	19.6.1963	favorevole	---	35.000	---	---	
626	BOCCO Gaetano	27.8.1962	Costruzione fabbricato	27.8.1963	favorevole	---	130.000	---	---	
627	SPINIO Maria e SALEVA Maria e MUSSO Salvatore	7.12.1962	Costruzione fabbricato sopraelevazione	21.3.1963	favorevole	---	600.000	100.000	2.11.1963	
628	TAVERNA Calogero	4.9.1962	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Non esaminata per il parere contrario della Soprintendenza in data 21.11.1962.
629	LANTOLINA Antonio	18.2.1963	Costruzione fabbricato	21.1.1963	favorevole	---	90.000	---	---	Non esaminata per incompleta documentazione.
630	CORDARO Rosa e MONTANA Gerlando	6.10.1962	Costruzione villino	30.11.1962	favorevole	---	20.000	---	6.2.1963	
631	PATRILETTA Giuseppe e VITTI Amedeo	20.3.1962	Costruzione tre villini	3.4.1962	favorevole	---	---	---	---	
632	FIORINI Maria e NOCERA Calogero	10.10.1962	Costruzione villini (progetto modificato)	17.12.1962	favorevole	4.10.1962	---	40.000	11.4.1962	
633	MURIO Calogero e DI MARINO Calogero	9.10.1962	Sopraelevazione	5.12.1962	favorevole	---	---	---	---	Respingo per inidoneità dell'area.
634	FERRONE Carmelo	14.11.1962	Sopraelevazione	17.12.1962	favorevole	---	30.000	---	---	Pratica ancora non definitiva.
635	SCILFATO Giovanni	31.10.1962	Costruzione cappella gentilizia	19.2.1963	favorevole	---	10.000	10.000	---	Pratica ancora non definitiva.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
636	GRACIA Alfonso	8.11.1962 19.6.1963	Costruzione edificio Costruzione edificio (modi- fica al progetto precedente) Sopraelevazione	17.12.1962	favorevole	---	120.000	20.000	12.2.1963	
637	PARARILLO Colosero	17.1.1963		25.3.1963	favorevole	---	5.000	5.000	2.7.1963	
638	GILIX Salvatore	9.11.1962	Costruzione edificio	26.3.1963	favorevole	---	450.000	---	---	
639	FUFA Gerlando	19.11.1962	Costruzione edificio	21.6.1963	favorevole	10.4.1963	795.000	100.000	27.6.1963	Pratica ancora in spese
640	PICARELLA Mario	12.11.1962	Costruzione edificio	12.7.1963	rinvio	---	---	---	---	Pratica ancora in spese in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione circa la deroga alle maggiori altezze del fabbricato.
641	GERBIA Colosera	20.11.1962	Sopraelevazione 8° piano	17.12.1962	favorevole	---	30.000	10.000	---	Non esaminate per incompleta documentazione.
642	ANALFINO Alfonso	24.11.1962	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	
643	SAVERILLO Alfonso	26.11.1962	Costruzione villino	17.12.1962	favorevole	17.4.1963	30.000	---	---	Pratica spesa per incompleta documentazione.
644	FERA Luigi e Assunta	1.12.1962	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	
645	D'ALESSANDRO Francesco	6.10.1962	Costruzione fabbricato	19.6.1963	contrario	---	---	---	---	
	SODARO Reimondo	21.6.1963	"	12.7.1963	rinvio	---	---	---	---	
	"	25.7.1963	"	26.6.1963	rinvio	---	---	---	---	
	"	21.9.1963	"	30.10.1963	favorevole	---	440.000	---	---	
646	AMICO Gaetano	26.11.1962	Ampliamento magazzino	19.2.1963	favorevole	---	200.000	50.000	1.4.1963	
647	MURARINO Gerlando	26.9.1962	Costruzione fabbricato	19.2.1963	favorevole	---	15.000	15.000	3.1.1963	
648	LA PAGLIA Maria	7.12.1962	Costruzione fabbricato	17.12.1962	favorevole	---	100.000	25.000	27.2.1963	In data 18.10.1962 la licenza di costruzione è stata trasferita a nome di Ingilina Pietro per trasferimento pri-prieta.
649	CARDELLA Domenico e Salvatore	19.4.1960	Costruzione fabbricato	2.12.1960	favorevole	---	---	---	---	Come cauzione è stata ritenuta valida quella versata da Cardella Domenico e Salvatore.
	INGILIA Pietro	19.10.1962	Modifica e sopraelevazione progetto precedente	17.2.1962	favorevole	---	---	---	26.1.1963	
650	D'ANGELO Giovanni	18.10.1962 25.1.1963	Costruzione fabbricato Costruzione fabbricato (progetto suppletivo)	21.2.1963 21.3.1963	rinvio favorevole	---	405.000	50.000	20.7.1963	La licenza rilasciata a nome di Vullo Nicolò è seguita di istanza D'Angelo Giovanni in data 28.6.1963. In atti esistono varie dif-fide ed ordinanze e cartee di Vullo per abusiva occupazione area comunale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n.º di ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
672	VULLO Pasquale	28.1.1963	Costruzione edificio	---	---	---	---	---	---	-ospesa per incompleta documentazione.
673	MUTERA SARDO Giuseppe	12.12.1962	Costruzione fabbricato	19.4.1963	favorevole	---	320.000	30.000	10.1.1963	Prattasi della costruzione inizialmente richiesta e nome di Lopez Biagio, passata poi in proprietà a Sutura Sardo (vedasi n.59 presente elenco).
674	ZAMBINO Stefano	23.1.1963	Modifica progetto Bar	---	---	---	---	---	---	Rilasciato permesso di esecuzione di lavori previo versamento di deposito cauzionale di L.10.000.
675	VULLO Pasquale	26.1.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	-ospesa per incompleta documentazione.
676	TARALLO Francesca	15.1.1963	-opraelevazione	---	---	---	---	---	---	-ospesa per incompleta documentazione.
677	BELLUCCIA Maria	26.1.1963	Costruzione fabbricato	19.2.1963	favorevole	---	40.000	10.000	18.4.1963	
678	CAPPELLUZZO Giuseppe	24.1.1963	Ampliamento abitazione	19.2.1963	favorevole	---	5.000	5.000	2.3.1963	
679	VITELLARO Francesco	29.1.1963	Costruzione abitazione	26.3.1963	favorevole	---	15.000	10.000	27.3.1963	
680	FALUCCO Alfonso	22.1.1963	-opraelevazione	---	---	---	---	---	---	
681	ZILLO Carmela, Giuseppe e	---	---	---	---	---	---	---	---	
682	CARONE Giulio	31.1.1963	-opraelevazione	26.3.1963	favorevole	---	60.000	20.000	26.7.1963	
683	PIGATI Antonio, Filippo	30.1.1963 9/2.1963	-opraelevazione, ampliamento e sopraelevazione fabbricato.	26.3.1963	favorevole	---	30.000	10.000	24.9.1963	
684	CACCIUOLA Angelo	5.2.1963	Costruzione fabbricato	12.7.1963	favorevole	27.4.1963	240.000	100.000	---	Licenza non ancora rilasciata circa l'altezza del fabbricato.-
685	" "	16.9.1963	Costruzione fabbricato (ricambi progetto)	26.7.1963	contrario	---	---	---	---	
686	FRAGAPANE Celozza	9.2.1963	Costruzione fabbricato	22.6.1963	contrario	---	---	---	---	Pratica sospesa in attesa -oprintendenza ai Monumenti.
687	" "	17.7.1963	Costruzione fabbricato (ricambi progetto)	---	---	---	---	---	---	
688	TERMANA Vincenzo	16.2.1963	Costruzione fabbricato	31.7.1963	favorevole	16.4.1963	305.000	100.000	24.9.1963	
689	GRANATA Alfonso	5.2.1963	Costruzione edificola funeraria	21.3.1963	favorevole	---	50.000	10.000	18.4.1963	
690	CARAFIA Gerlando	18.2.1963	-opraelevazione	26.3.1963	favorevole	---	5.000	---	---	
691	VOLETTA Alfonso e Salvatore	23.8.1962	Costruzione fabbricato	21.3.1963	favorevole	---	15.000	15.000	20.5.1963	
692	BENTIVOGNA Domenico e	---	---	14.7.1963	favorevole	---	80.000	10.000	10.12.1963	
693	LELLI Carmelo	12.8.1960	Costruzione fabbricato	23.9.1960	favorevole	---	---	---	---	
694	" "	22.10.1960	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	
695	" "	20.11.1961	Progetto modifica	20.1.1961	favorevole	---	---	---	---	
696	" "	---	Paraggio proprietà Palantu Palantu	---	---	---	---	---	---	
697	FALAURO Margherita	30.12.1962	Modifica fabbricato	16.9.1963	favorevole	---	230.000	10.000	4.1.1962	Licenza non rilasciata per incompleta documentazione.-
698	GRILLO Lorenzo	28.1.1963	Costruzione fabbricato	16.9.1963	favorevole	---	20.000	1.000	11.7.1963	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere dello C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
692	PALLINO Assunte	19.2.1963	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	-spese per incompleta documentazione.
693	RIZZO ZANGALI Calogero	12.2.1963	-opraelevazione 4° piano	22.6.1963	rinvio	—	—	—	—	
694	FULLARA Giuseppe e CIVILTA' Salvatore	18.2.1963	Costruzione fabbricato	22.6.1963	contrario	—	—	—	—	
	" "	17.7.1963	Esame progetto rielsborato	31.7.1963	favorevole	{ 14. . 1963	595.000	50.000	24.8.1963	
	" "	12.11.1963	Richiesta deroga maggiore altezza	4.12.1963	favorevole	—	—	—	—	
695	FERRI Diego	22.2.1963	Costruzione casa colonica	21.3.1963	favorevole	—	50.000	10.000	18.7.1963	Licenza rilasciata a nome di
696	TUFUOLOMONDO Giuseppe	21.2.1963	Costruzione villino	16.2.1963	favorevole	—	30.000	10.000	22.10.1963	Proto Francesoe per trasferi-
										mento proprietà.
697	RUOPOLLO Francesco	16.2.1963	Costruzione edificio	—	—	—	—	—	—	-spese per incompleta docu-
698	SALVA' Michela	19.2.1963	Ricostruzione vano	—	—	—	—	—	—	mentazione.
699	MORJADA Gaspare	21.2.1963	Costruzione fabbricato	30.10.1963	favorevole	1.7.1963	—	—	—	trattasi di progette di medi-
										ca al fabbricato per il qua-
										le è stata rilasciata licen-
										za in data 29.5.1958 a nome
										di Attardo Carmelo e Compagn.
										Per tale modifica la pratica
										è ancora sospesa essendo per-
										dente lite con il Comune.
700	NIGRELLI Sebastiano	5.3.1963	-opraelevazione 7° e 8° piano	4.6.1960	contrario	—	—	—	—	In corso per il perfeziona-
	" "	17.6.1963	Esame progetto precedente	4.6.1960	favorevole	—	—	—	—	mento.
701	SALMI Salvatore	17.5.1960	Costruzione sba. azione	4.6.1960	favorevole	—	—	—	—	Licenza rilasciata a nome di
										Pa-carollo Francesoe a segui-
										to di istanza del Salemi in
										data 13.2.1962.-
										Pratica ancora sospesa per
										incomplete documentazione.-
702	PASCARELLO Francesco	21.2.1963	Modifica al progetto	4.6.1963	favorevole	—	—	—	—	
	" "	15.7.1961	Costruzione fabbricato	29.12.1961	favorevole	—	—	—	—	
	" "	20.2.1963	Richiesta deroga maggiore altezza	—	—	—	—	—	—	
	" "	27.2.1963	Richiesta modifica progetto	—	—	—	—	—	—	
703	GELO Giuseppe	26.4.1960	Costruzione fabbricato	2.12.1960	favorevole	—	—	—	—	
	" "	5.3.1963	-opraelevazione e richieste	—	—	—	—	—	—	
	" "	13.3.1963	approvazione modifiche.	—	—	—	—	—	—	
	" "	16.4.1963	Invio progetti di alla istan-	—	—	—	—	—	—	
	" "	—	za del 5.3.1963	—	—	—	—	—	—	
	" "	—	Invio progetto variante per	4.6.1963	contrario	—	—	—	—	
	" "	—	il nulla osta della Sopraint-	—	—	—	—	—	—	
	" "	—	endenza.	—	—	—	—	—	—	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
704	TURLOMONDO Giuseppe " " " " " "	9.5.1961 28.5.1962 25.10.1962 1.3.1963	Costruzione magazzino Costruzione pollajo Costruzione abitazione opraelevazione 6° piano	23.6.1962 9.12.1962 4.6.1963	contrario favorevole favorevole		265.000	50.000	20.12.1962 18.6.1963	
705	TABBONE Stefano " " " "	29.9.1958 29.10.1959 17.3.1963	Costruzione fabbricato (contiguo al precedente) Costruzione edificio (progetto modico) Ampliamento fabbricato	30.9.1958 13.11.1959 21.3.1963	favorevole favorevole favorevole		100.000	65.000	1.4.1963 11.7.1963	
706	LA VALLE Giovanna	13.3.1963	Modifica sopraelev. abitaz.	22.6.1963	contrario					
707	RIAZZO Teresa	2.3.1963								
708	TERRAZZINO Salvatore e altri	21.3.1963	Costruzione albergo ed appartamenti							-spese per incomplete decemntazione.
709	COLENZA Raffaella	20.3.1963	Ampliamento abitazione	21.3.1963	favorevole	7.6.1963	40.000	10.000	29.6.1963	
710	SCHEFFRI Rosa e	21.3.1963	Costruzione fabbricato	4.6.1963	favorevole	17.4.1963	70.000	10.000	18.6.1963	-spesa in attesa della determinazione della coprimendenza.
711	MANGALE Calogera VASSABIO Carmelo	21.3.1963	opraelevazione							Perchè occupa spazio comune.
712	COLUCCI Antonino	13.3.1963	Modifica sopraelevazione fabbricato	19.6.1963	contrario			5.000	10.9.1963	
713	PELLIVIERI Luigi	16.3.1963	Copertura terrazzo	22.6.1963	favorevole					
714	FALDIOLIO Salvatore	21.3.1963	Modifica progetto cappella gentilizia	4.5.1963	favorevole		10.000	10.000	11.9.1963	
715	SACCA FILIPPO Nicola	15.3.1963	Costruzione dormitorio per organi	4.6.1963	favorevole		10.000			
716	VOIPE Calogera	16.3.1963	opraelevazione	22.6.1963	favorevole		5.000			
717	PACI Giovanni	20.3.1963	opraelevazione	21.6.1963	favorevole		50.000			
718	PRIOLO Giuseppe	21.3.1963	Costruzione fabbricato	31.7.1963	favorevole		50.000			
719	MELISIDA Ignazio	22.3.1963	Costruzione fabbricato			19.10.1963				-spesa per incomplete decemntazione.
720	BELLANCA Antonino e MOCURA Antonino	16.2.1963	Costruzione capannone							Non esaminate per insideneità dell'area.
721	CANTARINO Rosa e altri " " " " " "	30.8.1961 26.3.1963 3.10.1963	Copertura terrazzo opraelevazione	11.1.1962 4.6.1963	favorevole rinvio		15.000	15.000	19.1.1962	
722	BRUCCOLERI Antonio	16.2.1963	Costruzione piccola funeraria	30.10.1963	favorevole					
723	BARBERA Giovanni	1.4.1963	Costruzione fabbricato	28.3.1963	favorevole		5.000			
724	MOBILE Gerlando SPERLAZZA Salvatore	10.7.1958 12.12.1961	opraelevazione 2 piani Modifica appartamento 2° piano (richiesta approvazione sanatoria)	4.6.1963 3.5.1958	favorevole favorevole		85.000 40.000	15.000 40.000	30.7.1963 15.9.1958	Approvato in sanatoria con determinazione del Sindaco in data 22.12.561 previa pagamento di L.25.000. L'appartamento in oggetto di fronte del fabbricato Mobile Gerlando.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Osta Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
750	SIRACUSA Pasquale	8.5.1963	Costruzione villino	---	---	---	---	---	---	Non esaminata per incompletezza documentazione.
751	JINAPRA Vincenzo e	21.5.1963	Costruzione albergo	30.10.1963	favorevole	---	550.000	---	---	---
752	COGNATA Giuseppe	17.1.1963	Costruzione cappelle geniali	16.5.1963	contrario	13.4.1963	---	---	---	---
753	GENTILE Giovanni	8.6.1960	Costruzione fabbricato	24.5.1961	contrario	23.12.1960	---	---	---	---
	LA FORIA Gerlando	24.4.1963	Costruzione fabbricato (progetto rielaborato)	30.10.1963	rinvio	---	---	---	---	---
754	NATALE Gioconda e	18.5.1963	Costruzione fabbricato	22.6.1963	favorevole	---	35.000	10.000	10.7.1963	---
755	GIADO Domenico	3.6.1960	Costruzione abitazione	4.6.1960	favorevole	---	75.000	25.000	22.6.1960	---
	PIRANEO "	20.5.1963	-opralevezione 3 e 4° piano	21.6.1963	favorevole	---	---	25.000	2.7.1963	---
756	GIULLA Calogero e	13.4.1963	Costruzione casa	28.7.1963	contrario	---	---	---	---	E' stato richiesto pieno lettitazione.
	MIPO Croco	13.5.1963	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	Non portato in Commissione per incompletezza documentazione.
757	AZZARELLO Francesco	20.5.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
758	D'AMICO Giuseppe	27.5.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Non ancora esaminato dalla Commissione.
759	ALBESI Vittorio	22.5.1963	Costruzione fabbricato	---	---	2.10.1963	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
760	GASA' Girolamo	24.5.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	---
761	GAGI Concetta e	24.5.1963	Costruzione impianto di distribuzione carburanti	---	---	---	---	---	---	---
	SAUFILIPPO Anna	27.5.1963	Costruzione fabbricato	30.7.1963	favorevole	---	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
762	GASTELLANA Maria-into	3.6.1963	Costruzione fabbricato	27.8.1963	favorevole	---	---	---	---	---
	NIETTA Franca	18.6.1963	Ampliamento villino	---	---	---	---	---	---	---
763	AVATO Gerlando	16.7.1963	-opradlevazione	25.9.1963	contrario	---	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
	FRANCESCO Gerlando	18.5.1963	-opradlevazione	---	---	---	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
764	BRUCCOLERI Paolo	13.6.1963	Costruzione fabbricato	4.12.1963	favorevole	21.10.1963	345.000	---	---	Non esaminata per incompletezza documentazione.
765	FULCO Concetta	22.5.1963	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
766	LUPARELLO Pietro	5.5.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incompletezza documentazione.
767	CAPRARO Costantino	15.6.1963	Costruzione officina	---	---	---	---	---	---	---
	GERLANO Giuseppe	22.5.1963	Costruzione officina	---	---	---	---	---	---	---
768	BUTICCI' Salvatore	22.5.1963	Costruzione officina	---	---	---	---	---	---	---
769	BUTICCI' Vincenzo	22.5.1963	Costruzione officina	---	---	---	---	---	---	---
770	P. OLIVIO Vincenzo	22.5.1963	Costruzione officina	---	---	---	---	---	---	---
771	FONNI Giuseppe ed altri	22.5.1963	-opradlevazione	30.10.1963	rinvio	---	---	---	---	---

- 29 -

./.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla-Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
772	GRECO Calogero • GALLO Assunta	25.6.1963	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	— spese per incomplete documentazione.
773	MIRABILE Gerlando	31.5.1963	Costruzione fabbricato	30.7.1963	—	—	—	—	—	— spese per incomplete documentazione.
774	QUARONTE Caterina	14.6.1963	Costruzione villino	30.10.1963	favorevole	—	30.000	5.000	9.8.1963	Licenza in corso di rilascio
775	TORNABENE D'ACQUA Calogero • Gastone	26.6.1963	Sopraelevazione	30.7.1963	favorevole	—	50.000	30.000	—	—
776	GIRILARO Giovanni • ORLANDO Resalia	24.6.1963	Costruzione villino	—	—	—	35.000	10.000	3.5.1963	—
777	ZAMBUTO Angelo	1.6.1963	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	—
778	TERRANA Giuseppe	16.6.1963	Sopraelevazione	—	—	21.10.1963	—	—	—	— spese per incomplete documentazione.
779	LA PORTA Gerlando	23.6.1963	Costruzione magazzino	—	—	—	—	—	—	—
780	BONIGNORE Francesco	27.6.1963	Sopraelevazione	30.7.1963	favorevole	—	30.000	5.000	—	—
781	MOSSURO Angela	5.7.1963	Ampliamento abitazione	26.7.1963	favorevole	—	5.000	5.000	30.7.1963	—
782	BORSELLINO Maria Luisa	4.8.1963	Costruzione casa rurale	27.8.1963	favorevole	—	20.000	20.000	1.10.1963	—
783	COTRINO Antonio	13.7.1963	Costruzione abitazione	31.7.1963	favorevole	—	50.000	10.000	24.9.1963	—
784	MILIA Giovanni • DI CARO Assunta	3.7.1963	Sopraelevazione	—	—	—	—	—	—	—
785	MESSINA Giuseppe	1.7.1963	Sopraelevazione	26.6.1963	favorevole	—	25.000	2.000	10.10.1963	—
786	GIULLA Angela	9.7.1963	Sopraelevazione	26.6.1963	rinvio	—	—	—	—	—
787	VOLPE Calogero	10.7.1963	Sopraelevazione	27.8.1963	favorevole	—	10.000	10.000	24.9.1963	—
788	LU'IA Calogero •	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	MONTANA LUIPO Angelo Giuseppe	27.6.1963 28.6.1963	Costruzione 2 edifici Costruzione stazione rifornimento carburanti	9.9.1963	favorevole	—	80.000	20.000	14.10.1963	—
790	MESSINA Salvatore	12.7.1963	Costruzione casetta	—	—	—	—	—	—	—
791	D'ACQUA Tornabene	8.7.1963	Costruzione fabbricato	4.12.1963	favorevole	—	355.000	—	—	—
792	MESSINA Giuseppe	24.7.1963	Ampliamento villino	26.6.1963	favorevole	—	20.000	20.000	22.11.1963	—
793	MIRABILE Pasquale	23.7.1963	Costruzione fabbricato	—	—	—	—	—	—	—
794	JORNING CLUB	—	Costruzione capannone	26.7.1963	favorevole	—	10.000	—	—	—
795	MOBILE Salvatore	25.7.1963	Costruzione fabbricato	30.10.1963	favorevole	—	210.000	15.000	15.11.1963	—
796	BRUGGOLIERI Francesco	29.7.1963	Sopraelevazione	3.12.1963	contrario	—	—	—	—	—
797	MALOGHOLIO Ettore	20.7.1963	Sopraelevazione	—	—	6.6.1963	—	—	—	—
798	DALLI CARDILLO Luigi	27.3.1963	Modifica appartamento	31.7.1963	favorevole	—	—	—	—	—
799	DALLI CARDILLO Luigi	27.3.1963	Modifica appartamento	30.10.1963	favorevole	—	—	—	—	—
800	LENTINI Calogero • VIDEMIO Anna	19.6.1963	Coperture pedonale	31.7.1963	contrario	—	—	—	—	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla- Ota Soprintendenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
801	BOCCINI Alfonso e Rosa	25.3.1963	costruzione capella gentilizia	31.7.1963	---	---	---	5.000	2.10.1963	Spese per incomplete documentazione.
802	FRIZZI A. Gaetano	5.8.1963	costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese in attesa esame piano di lottizzazione richiesto all'interessato.
803	MEDRINA GIUSEPPE	26.7.1963	costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
804	MAZZOLA Calogero	30.7.1963	edilizia abitazione	---	---	---	---	---	---	Violazione artt.43 e 44 R.S..
805	MONO CAMPANELLA ALONSO	5.8.1963	opraelevazione	29.9.1963	contrario	---	---	---	---	---
806	MAZZOLA Benito	24.7.1963	costruzione villino	30.10.1963	favorevole	---	50.000	---	---	---
807	SALIVA Calogero	1.7.1963	costruzione fabbricato rurale	12.6.63	favorevole	21.10.1963	---	---	---	---
808	LOFARDO PICHENAGEL	9.8.1963	costruzione villino	30.10.1963	favorevole	21.10.1963	25.000	---	15.11.1963	---
809	BARBA IIO GIUSEPPE	31.7.1963	edilizia fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
810	GALLO-AFFILIO Gaetano	19.8.1963	costruzione fabbricato	29.9.1963	favorevole	---	20.000	---	10.10.1963	---
811	GRAFAGLIA Salvatore	29.7.1963	opraelevazione	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
812	GIURICE Elena	30.7.1963	costruz. imp. riform. carbur.	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
813	GORGE Gaetano	1.8.1963	costruzione fabbricato	9.9.1963	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
814	VINZI Amedeo	30.7.1963	costruzione fabbricato	---	---	21.10.1963	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
815	COFFI Rosa ed altri	1.8.1963	ampliamento fabbricato	---	---	---	60.000	---	---	Spese per incomplete documentazione.
816	ALDESI Vittorio	16.8.1963	costruzione fabbricato	29.9.1963	favorevole	19.10.1963	---	20.000	---	Spese per incomplete documentazione.
817	SANTILIEPO Vincenzo e ALBERTO	18.7.1963	ampliamento fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
818	D'AVINA Salvatore e ROSSELLI	12.8.1963	costruzione villino	29.9.1963	favorevole	---	30.000	---	---	Spese per incomplete documentazione.
819	D'ANGELO Giovanni	24.8.1963	costruzione edificio	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
820	PIRANEO Giovanna	22.7.1963	costruzione chiosco	29.9.1963	favorevole	19.10.1963	5.000	1.000	28.10.1963	Spese per incomplete documentazione.
821	TORNABATE Calogero e D'ACQUA Gaetano	24.8.1963	costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
822	PICARELLA Francesco	2.8.1963	costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
823	PIRANEO Salvatore	29.7.1.63	opraelevazione	30.10.1963	contrario	---	---	---	---	Perchè si prevede la costruzione di una scala esterna.
824	NOBILI Alfonso	29.8.1963	costruzione villino	30.10.1963	favorevole	---	25.000	---	---	Spese per incomplete documentazione.
825	PIRANEO Francesco	27.8.1963	costruzione magazzino	29.9.1963	favorevole	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
826	G E L O Francesco	18.8.1963	opraelevazione	---	---	---	---	---	---	Spese per incomplete documentazione.
827	CANTONE Rosa	7.9.1963	costruzione villetta	30.10.1963	favorevole	---	20.000	10.000	22.11.1963	Spese per incomplete documentazione.
828	MIEL ITALIANA	4.9.1963	Rinnovo impianto carburanti	29.9.1963	favorevole	---	---	10.000	27.9.1963	---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla. Ota Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
829	CAPRARO " Salvatore	18.3.1963 11.9.1963	Costruzione fabbricato " "	22.6.1963 30.10.1963	contrario rinvio	21.10.1963	---	---	---	Progetto da rielaborare e norma artt. 39, 43, 86 R.E. In corso di perfezionamento.
830	LICARA " Salvatore	13.9.1963	Costruzione fabbricato	3.12.1963	rinvio	21.10.1963	---	---	---	Sospeso in attesa parere Soprintendenza.
831	FERRI " Salvatore	14.9.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
832	GIULIA " Angela	18.9.1963	-opraelevazione	---	---	---	---	---	---	---
833	ZAFFUTO " Reimonda	9.9.1963	Sopraelevazione	---	---	---	---	---	---	---
834	GALLO-CASSARINO " Calogero	10.9.1963	Ampliamento abitazione	3.12.1963	favorevole	---	20.000	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
835	PIAZZA " Angelo	4.9.1963	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
836	PIRANEO " Francesco	4.9.1963	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
837	LINO " Salvatore	6.12.1961	-opraelevazione 2 piani	4.1.1962	favorevole	---	---	100.000	8.3.1962	Per precedente vedesi numero 228.
838	RIZZO " Carmelo	28.9.1963	Costruzione fabbricato	3.12.1963	rinvio	---	---	---	---	Autorizzazione dal Sindaco in data 12.11.1963. Dalle costruzioni di capelle greg. e costruzioni di capelle greg. sottoposte all'esame C.E.
839	PALURBO " Gerlando	24.9.1963	Costruzione capella gentili.	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
840	INGUANTA " Calogero	23.9.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
841	LAURITTA " Enzo	16.9.1963	Costruzione fabbricato	4.12.1963	favorevole	---	35.000	---	---	---
842	GIULIANO " Calogero	21.9.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	---
843	MURGIO " Calogero	9.10.1963	Costruzione fabbricato (richiesta approvazione in Sanatoria)	---	---	---	---	---	---	---
844	CALABRINI " Giuseppe	14.10.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
845	FERRI " Giuseppe	18.10.1963	Costruzione fabbricato	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
846	POSSARE " Santo e	15.10.1963	Sopraelevazione	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
847	LUPPO " Vincenzo	15.10.1963	Costruzione abitazione	4.12.1963	favorevole	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
848	SALMI " Gabriele	20.10.1963	Ampliamento magazzino	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
849	ALFANI " Vittorio	24.10.1963	Costruzione abitazione	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.
850	RIZZO " Teresa	14.10.1963	-opraelevazione e modifica	---	---	---	---	---	---	Sospeso per incompleta documentazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla- Ota Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
851	AMOROSO Alfonso e	24.10.1963	Ampliamento							Sospeso per inkompl. docum.
852	COTILINO Antonino	18.10.1963	Costruzione fabbricato							"
853	CAPRARI Vincenzo	29.4.1963	Costruzione edicola funeraria							"
854	GILIAFI Salvatore	23.6.1963	Costruzione cappella gentilizia							"
855	GRULLA Giulio	24.10.1963	Costruzione due fabbricati							"
856	LEA-CASE POLIARI	18.10.1963	Costruzione fabbricato							"
857	STRINONE Maria	5.11.1963	Costruzione di trib. carbur.							"
858	GAUDINO Giovanni	6.11.1963	Sopraelevazione							"
859	CARBORE Vincenzo	6.11.1963	Sopraelevazione							"
859	MAVARA Antonietta	6.11.1963	Costruzione fabbricato							"
860	CAPRARI Carmelo	21.10.1963	Costruzione fabbricato (richiesta approvazione in senatoria)							"
861	CACICIA Salvatore	29.10.1963	Costruzione edificio							"
862	SEDDIO Calogero	5.11.1963	Costruzione magazzino							"
863	GRANAGLIA Salvatore	16.10.1963	Costruzione fabbricato (richiesta approvazione in senatoria)	4.12.1963	favorevole					"
864	FRANZITANO Giuseppe	6.11.1963	Costruzione villino							"
865	CAPRARI Giovanni	6.11.1963	Costruzione fabbricato							"
866	CAPRARI Alfonso	12.10.1963	Costruzione fabbricato							"
867	SARTELLA Polichiorre	11.11.1963	Costruzione magazzino (richiesta approvazione in senatoria)							"
868	ZAPPALÀ Giuseppe	18.10.1963	Costruzione fabbricato							"
869	SAVATURI Calogero	10.11.1963	Sopraelevazione 2 piani							"
870	CONTE Giuseppe e	16.11.1963	Sopraelevazione							"
871	MILOCCA Grazia	15.11.1963	Costruzione edificio			21.10.1963				"
872	CASARÀ Gerlando	20.11.1963	Costruzione fabbricato							"
873	MARANO Calogero	29.11.1963	Sopraelevazione							"
874	DAINA Francesco	26.11.1963	Costruzione fabbricato							"
875	DE FRANCESCHI Domenico	27.11.1963	Costruzione fabbricato							"
876	FARRUGIA Michelangelo	2.12.1963	Costruzione magazzino							"
877	MARIGONE Gaetano	5.12.1963	Costruzione auto-ingesse							"
878	SARILLIPO Giuseppe	29.11.1963	Costruzione magazzino							"
879	SERRAVALLE Vincenzo	10.12.1963	Costruzione magazzino							"
880	GHECO Filippo	3.12.1963	Sopraelevazione							"
881	FARRUGIA Remondo	19.10.1960	Costruzione fabbricato	31.7.1962	rinviato					Per completamento istruttoria.
"	"	"	"	29.8.1961	favorevole		470.000	70.000	10.10.1961	Modifiche approvate in data 10.9.1963 a firma dell'Assessore Salemono.
"	"	13.9.1963	Modifiche interne fabbricato							Sospeso per incomplete documentazione.
"	"	22.9.1963	Sopraelevazione piano attico							"

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 34 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	OGGETTO della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
882	FARRUGLIA Remando " " " " " "	9.5.1963 25.6.1963 3.8.1963 " " " "	Costruzione fabbricato " " " " Invio progetto modificato Progetto modificato	22.6.1963 31.7.1963 9.9.1963 30.10.1963	contrario rinvio rinvio favorevole	 19.10.1963	 720.000	 150.000	 10.12.1963	
883	GACCIA ORE Cesare ed altri	12.5.1962	Costruzione magazzino	16.5.1963	favorevole		40.000	10.000	26.7.1963	La licenza non risulta ritirata dalle Ditte interessate
884	PANTALENA Giuseppe e Salvatore	10.12.1962	Costruzione fabbricato	26.3.1963	favorevole	21.2.1963	230.000	30.000		
885	PALUMBO Pasquale " " " " " " " "	25.10.1958 6.5.1959 25.1.1963 16.5.1963 16.5.1960	Costruzione fabbricato Costruzione fabbricato sopraelevazione sopraelevazione Costruzione fabbricato	15.4.1959 25.5.1959 26.3.1963 12.7.1963 21.3.1963	contrario favorevole contrario contrario favorevole	 	 40.000	25.000 20.000	 15.5.1963	Licenza rilasciata a nome di Cozzari Calogero.
886	VELLA Calogero	16.5.1960	Costruzione fabbricato	21.3.1963	favorevole		30.000	10.000		La licenza di costruzione non risulta ritirata.
887	GAVIANO Benito e GIULLA Michele	27.6.1962	Costruzione fabbricato	21.3.1963	favorevole		80.000	20.000		La licenza di costruzione non risulta ritirata.
888	BUTTAI Salvatore	26.6.1962	Costruzione fabbricato	15.2.1963	contrario					
889	MONTANA LAMFO Calogero " " " " " " " "	3.4.1962 4.4.1963 25.7.1963 " "	Costruzione fabbricato Costruzione fabbricato " " sopraelevazione	19.6.1963 9.9.1963 15.2.1963	contrario rinvio favorevole	 	 	 	 	La C. E. avendo venuta a conoscenza che trattasi di fabbricato già costruito, pur esprimendo parere favorevole invita l'Amministrazione a denunciare il richiedente all'U.C. - Il fascicolo risulta sequestrato per ordine del Pretore di Agrigento.
890	DE FRANCISCI Giuseppe									
891	PALILLO Arnunta	19.2.1963	Costruzione fabbricato	22.6.1963	rinvio					
892	CASTRO Calogero	20.10.1960	Costruzione fabbricato				330.000	20.000	16.7.1962	Progetto approvato in sanatoria previo pagamento di L. 30.000 ammenda.
893	" "	27.5.1963	sopraelevazione	26.5.1963	favorevole		30.000	5.000	26.7.1963	
894	RAI T.V. VITTI Giovanni	24.2.1961 11.1.1960	Costruzione ripetitore Costruzione deposito Gas liquidi	26.5.1961 20.5.1961	favorevole favorevole	23.12.1960				
895	BRIGIONE Maria	2.12.1958	Costruzione villino	27.1.1959	favorevole			15.000	16.2.1959	
896	GAMBINO Pompilio	25.6.1958	Costruzione cappella Gentilini	7.1.1959	favorevole			10.000	5.6.1961	
897	N E R I Carmelo	17.2.1959	sopraelevazione	17.4.1959	favorevole			10.000	22.4.1959	
898	FIORE Carmelo	26.1.1959	sopraelevazione	26.4.1959	favorevole			80.000	22.5.1959	
899	TRIOISI Alfonso	1.12.1958	Ampliamento fabbricato	18.4.1959	rinvio					
900	LENTINI Gerlando	4.12.1959	Ampliamento fabbricato	7.1.1960	favorevole					
901	BUTTICE Giuseppe	13.10.1960	Costruzione magazzino	15.11.1960	rinvio					

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.° ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	N O T E
902	CAPRARO Maria " " " " " "	25.3.1958 15.12.1959 10.4.1961 6.9.1963	Costruzione fabbricato richiesta rinnovo autorizzazione Sopraelevazione richiesta rilascio licenza progetto approvato	16.9.1958 — 4.1.1962 —	favorevole — favorevole —	— — — —	210.000 270.000 20.000 200.000	70.000 — — —	19.4.1961 — — —	Pratiche ancora sospese per incompleta documentazione. Pratiche sospese perchè mancante nulla-osta Soprintendenza Monumenti.
903	CAPRARO Concetta	1.8.1960	Costruzione fabbricato	18.4.1962	favorevole	—	—	—	—	—
904	MANTUANI Calogero e Reimondo	27.3.1960	Costruzione fabbricato	13.4.1962	favorevole	—	140.000	40.000	25.6.1962	—
905	VASSALLO Gineppina	14.10.1961	Costruzione chiosco su area comunale	26.6.1962	contrario	—	—	—	—	—
906	ALONZI Alfonso	23.1.1962	Ampliamento fabbricato	28.6.1962	contrario	—	—	—	—	—
907	GINESI-PUMA e LA FORTE	28.2.1962	Sopraelevazione fabbricato	26.9.1962	favorevole	20.6.1962	10.000	—	17.10.1962	—
908	RIOLO Margherita " "	16.7.1963 7.12.1963	Sopraelevazione fabbricato Riesame progetto	9.9.1963 17.12.1963	rinvio favorevole	— —	— —	— —	— —	—
909	VULLO Pasquale	20.2.1961	Sopraelevazione	30.10.1963	contrario	18.10.1963	—	—	—	—
910	DI ROSA Domenico	28.8.1963	Sopraelevazione fabbricato	30.10.1963	favorevole	—	35.000	35.000	19.12.1963	—
911	SALEVA Salvatore	25.3.1963	Costruzione fabbricato	27.8.1963	favorevole	—	30.000	30.000	24.9.1963	La licenza è trattata in atti ed è rilasciata per il piano seminterrato e terra.
	" "	15.6.1963	Variazione intercettazione licenza a tutto tempo serafina	—	—	—	—	—	—	La C.E. nella seduta del 17.12.1963 ha approvato il piano terra, primo e secondo in attesa delle determinazioni della Soprintendenza al cui esame travesti il progetto.
912	LEBENGANO Antonio	6.12.1960	Sopraelevazione fabbricato	26.8.1963	rinvio	—	—	—	—	La C.E. ha rinviato perchè manca il parere del Servizio. La pratica non risulta ulteriormente regolarizzata.
913	CAPIZZI Giuseppe	12.4.1962	Costruzione cappella gaut.	21.9.1962	favorevole	—	—	5.000	17.11.1962	—
914	PERRONE Carmelo e CORRILLO Carmelo	14.11.1962	Sopraelevazione fabbricato	17.12.1962	favorevole	—	120.000	30.000	—	In atti non risulta la licenza. La costruzione risulta già realizzata.
915	VULLO Pasquale	17.11.1959	Sopraelevazione fabbricato	15.11.1960	favorevole	—	210.000	—	—	In atti non risulta licenza.
916	VINZI Amedeo	13.12.1960	Costruzione fabbricato	20.1.1961	favorevole	23.12.1960	445.000	10.000	21.12.1961	La licenza è stata sostituita con altra in data 22.12.1962 a nome di Picardella M. r/o.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 36 -

N. ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della Seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Osta Soprintendenza	Cauzione da versare	Cauzione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
917	MIRABILE Guido	10.2.1960 24.8.1960	Costruzione fabbricato Costruzione per accesso suddetto fabbricato	17.2.1960	favorevole	---	---	200.000	23.2.1960	
918	MARORANI Elvira • TERRAZZINO Antonio • altri	18.10.1963	Modifica progetto del fabbricato di cui sopra	26.8.1960	contrario	---	---	10.000	27.8.1960	
919	GANDOLFO Domenico • TERRINI Luigi • "	10.5.1961 1.7.1961	Costruzione fabbricato Modifica intestatario licenza	4.12.1963 16.6.1961	favorevole favorevole	---	---	---	---	
920	MORGANTE Francesco " " " " " "	6.8.1958 27.2.1961 3.8.1963 3.8.1963	Costruzione fabbricato Modifica progetto Rielaborazione progetto "	4.12.1958 8.3.1961 25.9.1963 30.10.1963	rinvio rinvio rinvio favorevole	---	---	---	---	La licenza è stata rilasciata a nome di Gandolfo e Terrini.
921	SAMMARINO Salvatore	29.4.1963	Costruzione fabbricato	22.6.1963	Favorevole	---	40.000	5.000	13.9.1963	Il fabbricato risulta elevato abusivamente oltre l'altezza consentita dalla Soprintendenza. In data 20.12.1963 è stata revocata la licenza perchè la planimetria non corrisponde allo stato dei luoghi. La revoca è stata proceduta da ordinanza di sospensione dei lavori in data 19.11.63 Licenza in corso di rilascio
922	VOLPE Calogero " "	30.3.1963 16.7.1963	Sopraelevazione fabbricato Riesame progetto	12.7.1963 30.10.1963	contrario favorevole	---	---	---	---	
923	DI PENSA Alfonso • FUMARELLO Antonina • MARCHICA Gaetano •	21.9.1963	Costruzione fabbricato	3.12.1963	favorevole	---	30.000	10.000	19.12.1963	
924	MARCHICA Gaetano •	21.9.1963	Costruzione fabbricato	3.12.1963	favorevole	---	30.000	30.000	19.12.1963	
925	SAIEVA Calogero	25.10.1963	Sopraelevazione fabbricato	4.12.1963	rinvio	19.10.1963	---	---	---	
926	CARIANA Pasquale	6.2.1963 7.8.1961	Costruzione fabbricato Sopraelevazione fabbricato	4.12.1963 4.12.1963	favorevole favorevole	19.10.1963 19.10.1963	---	630.000	---	
927	SAC. SORENTINO Giuseppe " " " "	4.10.1960 19.10.1963	Costruzione fabbricato Modifiche interne fabbricato	15.11.1960 4.12.1963	favorevole favorevole	---	---	50.000	7.5.1962	Trattasi di approvazione in segretoria. La licenza è stata sostituita con altra in data 4.9.63
928	DAINO Gerlando " "	14.6.1963 14.6.1963	Sopraelevazione fabbricato "	4.12.1963 9.1.1964	rinvio	21.10.1963	---	---	---	
929	SPINALI Alfonso	24.10.1962	Costruzione garage	15.2.1963	Favorevole	---	---	5.000	---	
930	NATALE Salvatore	15.12.1962	Sopraelevazione fabbricato	15.2.1963	Favorevole	---	25.000	5.000	20.3.1963	
931	SCIACCA Calogero	13.6.1962	Costruzione fabbricato	6.7.1962	Favorevole	---	---	100.000	14.1.1963	
932	RUBINO Domenico	4.6.1962	Piano lottizzazione e costruzione quattro fabbricati	128.6.1962	Favorevole	17.5.1962	1.400.000	100.000	25.8.1962	
933	DE LO FILIPPO	29.10.1962	Costruzione fabbricato	4.6.1963	favorevole	---	130.000	30.000	22.10.1963	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ordine	COGNOME E NOME del richiedente	Data di presentazione della istanza	O G G E T T O della richiesta	Data della seduta C. E.	Parere della C. E.	Nulla - Osta Supplicandenza	Cautione da versare	Cautione versata	Data del rilascio della licenza	NOTE
934	PILLITTERI Giacomo	13/2/1962	Modifiche prospetto negoziale	13/4/1962	favorevole	---	20.000	15.000	16/5/1962	Perchè viene ad occupare suolo demanio comunale.
935	" "	5/12/1962	Sistemazione prospetto	28/3/1963	contrario	---	---	---	---	
936	MOSCATO Calogero PA-SAREMLO Francesco " "	6/6/1959 21/12/1960 13/3/1962	Costruzione fabbricato Costruzione fabbricato Richiesta approvazione in sanatoria	15/2/1963 23/3/1961 17/12/1961	favorevole contrario contrario	---	25.000	---	---	Approvato in sanatoria per via pagamento £.15.000 emenda in data 10/5/1962.
937	SODANO Giuseppe • Calogero	2/7/1960	Sopraelevazione fabbricato	23/3/1960	contrario	---	---	---	---	
938	MENDOLA Salvatore	24/3/1962	Costruzione fabbricato	7/4/1962	favorevole	---	285.000	40.000	18/1/1963	
939	GIUNTA Francesco	25/3/1963	Costruzione 4 fabbricati	30/7/1963	favorevole	1/7/1963	980.000	350.000	22/12/1963	

ALLEGATO C

PROSPETTO

denunce inoltrate all'Autorità Giudiziaria ed
estremi sentenze emesse nel periodo 1959-1963

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1

ANNO 1959

N.º d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
1	BALLO Gerolanda	di Lorenzo	11/8/1959	Coperture abusive	Via S. Giuseppe Montepetro	25/6/1960 : L. 5.000 ammenda
2	BURBALO Carmelina	-	4/12/1959	In ottemperanza ord. sind. demolizione di un muro	Via S. Stefano con strada Giardinello Valle Via Inera Cortile Mammo Via Eseneto " " " " " "	15/2/1960 : L. 5.000 ammenda 9/4/1960 : " 16.000 ammenda 25/6/1960 : " 5.000 ammenda 25/6/1960 : " 5.000 ammenda 25/6/1960 : " 10.000 ammenda
3	CALANDRA Calogero	di Giuseppe	22/12/1959	Inizio costruz. abusiva	Via Privata IV°	25/6/1960 : " 10.000 ammenda
4	CIVILICA Salvatore	fu Alfonso	21/7/1959	-sopraelevazione abusiva	Salita Bottegghelle	25/6/1960 : " 5.000 ammenda
5	CAPRARO Alfonso	fu Calogero	2/8/1959	Trasform. di un tetto a terrazzo	Via S. Sofia	25/6/1960 : " 5.000 ammenda
6	CAPRARO Alfonso	fu Calogero	2/8/1959	id e m	Borgata Villasetta	25/6/1960 : " 5.000 ammenda
7	CAPRARO Alfonso	fu Calogero	25/8/1959	Non ottemperava ord. sind. demolizione vano	Via Diestro delle Mura	5/3/1960 : " 5.000 ammenda
8	DAIWA Calogero	di Angelo	22/10/1959	id e m	Cortile Federa	25/6/1960 : " 5.000 ammenda
9	GRAMAGLIA Calogero	fu Alfonso	3/9/1959	-sopraelevazione abusiva	Via Tortorelle	25/6/1960 : " 5.000 ammenda
10	GABRIELE Angela	fu Francesco	14/7/1959	-sopraelevazione 1° piano		25/6/1960 : " 5.000 ammenda
11	INFANTI Giuseppe	fu Giuseppe	6/11/1959	Usurpa; suolo comunale e costruz. abusiva di un muro		25/6/1960 : " 5.000 ammenda
12	LOMBARDO Angelo	di Salvatore	28/8/1959	-sopraelevazione abusiva		25/6/1960 : " 5.000 ammenda
13	LIGATA Maria	fu Ignazio	14/8/1959	Costruzione abusiva pollaio		25/6/1960 : " 5.000 ammenda
14	MONTANA Antonino	di Raimondo	29/12/1959	-sopraelevazione abusiva 1° piano		25/6/1960 : " 5.000 ammenda
15	MIODICICHÈ Giovanni	fu Onofrio	26/10/1959	Costruz. emargino pensile di un balcone sporgente non conforme al progetto		25/6/1960 : " 5.000 ammenda
16	MORCADA Calogero	fu Calogero	24/6/1959	Costruzione penultima anziché balcone e modifiche aperture	Cortile Ugo	12/2/1961 : " 26.670 ammenda
17	SALDI Salvatore	di Giovanni	19/9/1959	Sopraelevazione 4° piano	Via Begli	25/6/1960 : " 5.000 ammenda
18	SOTTESI Osvaldo	fu Ilario	10/8/1959	Sopraelevazione di un vano	Via Callioratide 25% Via P. Crispi	9/2/1961 : " 6.000 ammenda 25/6/1960 : " 5.000 ammenda

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

ANNO 1960

Cognome e Nome	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	Dispositivo della sentenza
1 ALONGI Salvatore	fu Michelangelo	15/5/1960	Inizio costruzione pianterreno	G. Gallotti	20/9/1961 : £. 5.000 ammenda
2 ALONGI Giuseppe	fu Michelangelo	18/6/1960	Inizio sopraelevazione	G. Gallotti	Ritorna pendente per l'appello
3 AVENA Teresina	fu Giovanni	18/8/1960	Inizio sopraelevazione	S. Leone	25/9/1961 : £. 7.000 ammenda
4 Agro' Salvatore	fu Gerlando	6/9/1960	sopraelevazione 3° piano	Via Tortorelli	3/10/1961 : " 5.000 ammenda
5 ALONGI Salvatore	fu Gerlando	6/9/1960	sopraelevazione 3° piano	Via Tortorelli	29/5/1961 : " 5.000 ammenda
6 ALONGI NERO Antonino	di Giuseppe	2/9/1960	Costruzione magazzino	Via Eseneto	25/9/1961 : " 5.000 ammenda
7 AGRO' Salvatore	fu Gerlando	7/9/1960	sopraelevazione	Via Tortorelli	25/9/1961 : " 5.000 ammenda
8 AVANATO Vincenzo	di Salvatore	26/9/1960	Costruzione di un muro	Via Inera	27/9/1961 : " 5.000 ammenda
9 ALONGI Calogero	di Angelo	1/11/1960	sopraelevazione 1° piano	Via Tortorelli	22/11/1961 : " 5.000 ammenda
10 BARBERINO Stefano	fu Antonino	3/8/1960	Inizio contr.fabbricato fino al 4° piano con inizio del 5°	"	"
11 B A I O Vincenzo	fu Vincenzo	13/4/1960	Inizio costruz.piano terra	a Monte Via Circonvalazione sud	23/9/1961 : " 5.000 ammenda
12 RANDAZZO Maria	di Angelo	10/4/1960	Costruz.avancorpo e prospetto e usurpazione suolo comunale	Vallezione sud	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
13 CAPRARO Carmelo	fu Calogero	23/6/1960	Costruzione abusiva	Via Atena	3/10/1961 : " 1.000 ammenda
14 CAPRARO Carmelo	fu Calogero	2/9/1960	Inizio sopraelev. 3° piano	senza via	25/3/1961 : " 5.000 ammenda
15 C A S A ' Stefano	fu Calogero	12/11/1960	Inizio costruzione piano terra	Via Privata	25/3/1961 : " 5.000 ammenda
16 S.G.E.S. AGRIGENIO	"	5/4/1960	Sopraelev. cabina elettrica	G. Gallotti	25/11/1961 : " 5.000 ammenda
17 CAPRARO Salvatore	fu Michele	5/5/1960	Lavori eseguiti in difformità all'autorizzazione	Viale Vittoria	25/6/1961 : " 5.000 ammenda
18 CAPRARO Salvatore	fu Michele	25/5/1960	Lavori di taglio roccia in smoncamento	Via Callorataide	16/12/1961 : assolve perché il fatto non costituisce reato.
19 C A S A ' Liborio	di Rosario	25/5/1960	Sopraelevazione	Via Callorataide	25/3/1961 : £. 5.000 ammenda
20 C A S A ' Giovanni	di Giuseppe	8/6/1960	Costruzione vano 1° piano	G. Gallotti	20/6/1961 : " 5.000 ammenda
21 DEMIO Francesco	di Salvatore	8/9/1960	Inizio costruzione	G. Gallotti	20/9/1961 : " 1.000 ammenda
22 DI SALVO Lorenzo	fu Giuseppe	23/7/1960	Inizio sopraelevazione	S. Leone	26/9/1961 : " 5.000 ammenda
23 DEFILIPPIIS Soc. Macola	di Giuseppe	29/12/1960	Costruzione abusiva	Via Eseneto	3/7/1961 : " 5.000 ammenda
24 DI SALVO Lorenzo	fu Giuseppe	29/3/1960	Inizio sopraelevazione 5° piano	S. Leone	"
25 FARRUGGLIA Raimondo	fu Gaetano	2/9/1960	Inizio costruzione abusiva	Via Eseneto	7/10/1961 : " 5.000 ammenda
26 FARRUGGLIA Raimondo	fu Gerlando	5/9/1960	Inizio costruzione piano terra	Via Tortorelli	2/10/1961 : " 5.000 ammenda
27 FIANDACA Giuseppe	fu Nicolò	29/3/1960	sopraelevazione 3° piano	Via Tortorelli	25/6/1961 : " 5.000 ammenda
28 FALZONE Carmela	di Rosario	3/9/1960	sopraelevazione abusiva	senza via	25/9/1961 : " 5.000 ammenda
29 GIAMBRA Cataldo	di Luigi	12/9/1960	Costruzione muro non conf. licenza	Vicolo Mandr.	27/9/1961 : " 5.000 ammenda
30 " " " "	"	12/10/1960	Costruzione pensilina	Via Circonval. Sud	27/9/1961 : " 5.000 ammenda
31 " " " "	"	17/9/1960	Difformità al progetto	"	"
32 " " " "	"	18/9/1960	Non ottemperava alla diffida sospensione lavori	"	"
33 " " " "	"	19/9/1960	Costruz.muro fubbr. e costruz. di una passerella non previste dalla licenza	"	7/10/1960 : " 110.000 ammenda
34 " " " "	"	23/9/1960	Non ottemperava all'ord. del sindaco continuando i lavori	"	2/10/1961 : " 5.000 ammenda
35 GARUFO Vincenzo	fu Antonino	25/1/1960	Costruz. scivolo sopra la pavimentazione	"	2/10/1961 : " 5.000 ammenda 25/3/1961 : " 10.000 ammenda

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3

segue anno 1960

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
36	GIUREA Francesco	di Ignazio	7/4/1960	Non ottemperava all'ordinanza del sindaco	Via Circonv. sud	26/5/1961 : £. 5.000 ammenda
37	" "	" "	13/4/1960	Non ottemperava all'ordinanza del sindaco	" "	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
38	GULISANO Salvatore	fu Vincenzo	21/4/1960	Non ottemperava alla diffida per la sospensione dei lavori	" "	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
39	GIGLIOME Filippo	di Giuseppe	28/3/1960	Sopraelevazione 1° piano	G. Gallotti	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
40	JACOPO Carmelo	di Giovanni	11/10/1960	Inizio costruzione	Via Circonv. sud	11/11/1961 : " 5.000 ammenda
41	LO BUSI Giuseppe	fu Vincenzo	16/7/1960	Inizio costruz. sopraelevazione	Via Imera	22/9/1961 : " 6.000 ammenda
42	LAURICHELLA Salvatore	fu Domenico	1/10/1960	Non ottemperava alla diffida e sospendere i lavori	" "	2/10/1961 : " 5.000 ammenda
43	" "	" "	22/9/1960	Inizio costruz. piano terra	Via Circonv. sud	27/9/1961 : " 5.000 ammenda
44	" "	" "	3/10/1960	Malgrado diffidato continuava i lavori rialzando abusivamente	" "	2/10/1961 : " 5.000 ammenda
45	" "	" "	23/9/1960	Costruz. stabile mediante muri perimetrali	" "	3/10/1961 : " 5.000 ammenda
46	" "	" "	6/10/1960	Non ottemperava all'ord. sindaco	" "	3/10/1961 : " 10.000 ammenda
47	LA FORTE Calogero	fu Filippo	6/9/1960	Iniziava lavori sopraelev. 3° piano	senza via	3/10/1961 : " 5.000 ammenda
48	LIOMI Giuseppe	fu Antonio	8/6/1960	Costruzione vano e primo piano	G. Gallotti	3/10/1961 : " 1.000 ammenda
49	MARTICOLA Serafina	di Carlo	26/9/1960	Costruz. camerino pensile	Via Formica	3/10/1961 : " 5.000 ammenda
50	MALACICCHIO Giovanni	fu Domenico	22/10/1960	Costruzione pensilina	Cort. Pancucci	3/10/1961 : " 5.000 ammenda
51	MICELI Settimio	fu Francesco	22/10/1960	Sopraelevaz. 1° piano	Via Tortorelli	11/11/1961 : " 5.000 ammenda
52	MICELI Settimio	fu Francesco	29/11/1960	Non ottemperava all'ord. sindaco	" "	22/11/1961 : " 5.000 ammenda
53	MALAGIUSILO Giovanni	fu Domenico	29/9/1960	Per lavori di costruzione	Cort. Pancucci	11/11/1961 : " 5.000 ammenda
54	ME-SINA Benedetto	di Giuseppe	19/9/1960	Inizio costruz. fabbricato	Via Tortorelli	16/11/1961 : " 5.000 ammenda
55	MODICA Giovanni	di Calogero	13/3/1960	Costruzione abusiva	S. Leone	20/9/1961 : " 5.000 ammenda
56	MICARI Giovanni	fu Giuseppe	18/5/1960	Lavori di ampiezza immobile	S. Leone	22/9/1961 : " 5.000 ammenda
57	MICARI Giovanni	fu Giuseppe	10/6/1960	Costruzione abusiva	S. Leone	27/9/1961 : " 5.000 ammenda
58	MOTONICA Nunziata	di Calogero	19/9/1960	Costruzione piano terra e 1° piano	Via P. Impedole	11/11/1961 : " 5.000 ammenda
59	MAZZARI Ernesto	di Antonio	22/10/1960	Art. 59 Reg. Utilizzo	Cort. Pancucci	11/11/1961 : " 5.000 ammenda
60	MAZZARI Ernesto	di Antonio	25/9/1960	Non ottemperava all'ord. sindaco	Via Circonvallas.	11/11/1961 : " 5.000 ammenda
61	PISSANO Gerlando	di Giuseppe	13/10/1960	Inizio costruzione	Via Dinologo	22/11/1961 : " 5.000 ammenda
62	PERENTI Felice	di Mariano	1/12/1960	Modifica coperture piano torre	Via Atenea	16/5/1961 : " 5.000 ammenda
63	PECORILLA G. Battista	"	23/3/1960	Usurpazione suolo comunale	Via Duomo	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
64	PICARELLA Carmelo	di Francesco	23/3/1960	Inizio costruz. 4° piano	Via Duomo	
65	PICARELLA Carmelo	di Francesco	28/3/1960	Malgrado diffidato pro-reg. 1° lavoro 4° piano	Via Duomo	
66	PATTI Angelo	fu Salvatore	10/5/1960	Malgrado diffidato continuava nei lavori collette e coperture locale interrato	Piazza Roma	24/5/1961 : " 30.000 ammenda
67	PATTI Angelo	" "	29/4/1960	Differmità licenza copertura locale interrato	" "	24/5/1961 : " 30.000 ammenda
68	PATTI Angelo	" "	7/5/1960	Malgrado diffidato continuava nella differmità licenza locale interrato	" "	24/5/1961 : " 30.000 ammenda
69	PICARELLA Carmelo	di Francesco	12/5/1960	Malgrado diffidato continuava i lavori di copertura 4° piano	Via Duomo	20/9/1961 : " 5.000 ammenda

— 498 —

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue anno 1960

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
70	FIGARELLA Giuseppe	di Francesco	10/6/1960	Inizio costruzione di una casa in difformità al permesso	Via Atenea	20/9/1961 : £. 5.000 ammenda
71	SALVAGGIO Calogero	fu Giovanni	30/4/1960	Costruz. abusiva fabbricato	Via Imera	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
72	STACNO Calogero	di Alfonso	21/4/1960	Costruzione 1° piano	Villaseta	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
73	TERRAZZANO Michelangelo	—	8/4/1960	Costruzione due muri a riccezione di un vano	Monteperto	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
74	VALANA Ruggiero	fu Gaetano	8/3/1960	Inizio lavori costruzione	S. Leone	2/10/1961 : " 5.000 ammenda
75	VULLO Gaetano	fu Luigi	21/3/1960	Inizio costruz. muro di sostegno	Via S. Stefano	3/10/1961 : " 5.000 ammenda
76	VALENTI Antonino	fu Luigi	15/2/1960	Sopraelevaz. 1° piano	S. Leone	23/1/1961 : " 6.000 ammenda
77	"	"	16/2/1960	Malgrado affidato continuava costruzione 1° piano	S. Leone	23/1/1961 : " 6.000 ammenda
78	VINNI Calogero	fu Pietro	12/3/1960	Costruzione 1° e 2° piano	Via Lumia	16/5/1961 : " 5.000 ammenda
79	VINNI Calogero	"	16/3/1960	Malgrado affidato continuava nei lavori di costruzione	"	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
80	VINNI Settimio	fu Pietro	18/3/1960	Malgrado affidato continuava i lavori di costruzione	"	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
81	VINNI Calogero	fu Pietro	30/3/1960	Malgrado affidato continuava i lavori di costruzione	"	26/5/1961 : " 5.000 ammenda
82	VASSALLO Croce	di Giovanni	11/6/1960	Lavori di costruzione costruz. e demolizione murc e apertura vani finestra	Piano Micari	22/9/1961 : " 5.000 ammenda
83	VETRO Filippo	fu Giovanni	3/3/1960	Costruz. stoccatto impiantando cespiti di lavoro	Via Reseneto	23/9/1961 : " 5.000 ammenda
84	VACCARO Maria C.	fu Ignazio	16/8/1960	Inizio sopraelevazione	S. Leone	25/9/1961 : " 5.000 ammenda

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5

ANNO 1961

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
1	FUDA' Calogero	fu Giuseppe	20/3/1961	Non ottemperava all'ord.-indice	Salita Bottegh.	17/1/1963 : £. 5.000 ammenda
2	ALONGI Girolamo	fu Calogero	5/4/1961	Costruzione piano terra	G.Galotti	26/1/1962 : " 5.000 ammenda
3	ALBO NERO Antonino	di Giuseppe	1/5/1961	Per aver continuato nei lavori di costruzione.	Vall. Via Eszeneto	2/3/1962 : " 5.000 ammenda
4	ALONGI Giuseppe	fu Calogero	28/9/1961	Costruzione 1° piano	G.Galotti	26/2/1963 : amministrato
5	BUFFICI' Salvatore	di Filippo	3/1/1961	Inizio costruzione magazzino	G.Galotti	25/11/1961 : £. 5.000 ammenda
6	BUFFICI' Salvatore	di Filippo	21/3/1961	Inizio lavori sopraelevazione	G.Galotti	26/1/1962 : " 5.000 ammenda
7	BUFFICI' Alfonso	di Carmelo	20/6/1961	Demol. e ricostr. di due muri del tre il recinto di sua proprietà	G.Galotti	28/2/1963 : amministrato
8	BUFFICI' Calogero	fu Calogero	6/10/1961	Inizio lav. sopraelevaz. 1° piano	Via Leonardo 2°	?
9	BUTERA Salvatore	fu Salvatore	30/11/1961	Demoliz. e ricostruzione di muri	Monteparto	28/2/1963 : amministrato
10	BHUCERI Gerlando	fu Calogero	6/11/1961	Costruzione 1° piano	Via Carcere Vecchia	?
11	CHIOCE Giovanni	di Gaetano	24/2/1961	Inizio copertura 2° piano	Via Tortorelli	26/1/1962 : £. 5.000 ammenda
12	CASA' Pietro	fu Giovanni	5/5/1961	Costruzione pollaio	G.Galotti	7/4/1962 : " 5.000 ammenda
13	CAPRARI Costantino	di Carmelo	16/5/1961	Inizio costruzione 5° piano	Senza via	19/4/1962 : " 5.000 ammenda
14	CAPRARI Vincenzo	fu Giuseppe	27/6/1961	Costruzione di un piano terra	Via Imera	?
15	CERAIULO Salvatore	di Francesco	27/6/1961	Sopraelevazione 3° piano	Valle Via Imera	21/11/1962 : " 10.000 e com. 22.15 arr. 29/5/1963 : Appello Tribunale n.d.p. per amnistia.
16	CARONE Francesco	fu Calogero	14/6/1961	Costruzione fabbric. di 2 piani terreni e piano rialzato	Via Tortorelli	28/2/1963 : amministrato
17	CROCE Gaetano	fu Giovanni	14/6/1961	Costruz. e sopraelevaz. 1° piano	Via Tortorelli	28/2/1963 : amministrato
18	CERAIULO Salvatore	fu Antonio	28/7/1961	Sopraelevaz. 3°-4° e 5° piano	Valle Via Imera	28/2/1963 : amministrato
19	CHIARANTA Tommasina	di Calogero	5/8/1961	Sopraelevazione 3° piano	Circonv. sud	28/2/1963 : amministrato
20	CUCCIARA Carmelo	di Calogero	4/8/1961	Intrapreso lav. Fondazione e ricostruzione dei predetti	Circonv. sud	28/2/1963 : amministrato
21	CASA' Vincenzo	di Stefano	18/9/1961	Demol. di un muro e costruzione 1° piano	Circonv. sud	28/2/1963 : amministrato
22	CALAGIURA Giuseppe	-	4/10/1961	Inizio lav. zoccolo in puretura e un magazzino	G.Galotti	28/2/1963 : amministrato
23	CIRIQUANTI Antonino	di Fortunato	14/10/1961	Costruzione pensilina	S. Leone (Cont. Oliva)	28/2/1963 : amministrato
24	CACCIATORE Salvatore	di Giuseppe	15/11/1961	Costruzione garage	Via Gioemi	28/2/1963 : amministrato
25	CACCIATORE Salvatore	" "	11/12/1961	Non ottemperava all'ord. sind.	Via Circonv. Nord	30/3/1963 : amministrato
26	DALINA Calogero	-	31/1/1961	Costruz. di un muro incoenot di tufo arenario	" "	"
27	DE FRANGIACI Domenico	di Giuseppe	10/3/1961	Costruzione magazzino	Via Eszeneto	4/12/1961 : £. 5.000 ammenda
28	DE FILIPPIS Sac. Nicola	di Giuseppe	15/3/1961	Costruz. muro di ricensione e due pilastri in cemento armato	Via Nazionale	25/1/1962 : " 5.000 ammenda
29	D'ALESSANDRO Francesco	di Stefano	29/9/1961	Inizio costruz. lavori	S. Leone	19/4/1962 : " 5.000 ammenda
30	DE PAOLO Carlo	di Giuseppe	1/10/1961	Inizio costruz. un muro di cinta	Valle Via Nuova Favara	28/2/1963 : amministrato
31	D'ALESSANDRO Francesco	di Stefano	2/10/1961	Continuazione opere di costruz.	Via Nuova Favara	28/2/1963 : amministrato
32	FASULLO Attilio	di Alfonso	3/5/1961	Costruzione garage	S. Leone	2/3/1963 : £. 5.000 ammenda
33	FARRUGIA Raimondo	fu Gaetano	30/3/1961	Costruz. muri perimetrali	Senza via	26/1/1962 : " 5.000 ammenda
34	FARRUGIA Raimondo	" "	10/5/1961	Sopraelevazione 6° piano	" "	7/4/1962 : " 5.000 ammenda
35	FARRUGIA Raimondo	" "	19/4/1961	Sopraelevazione 5° piano	" "	"
36	FARRUGIA Giuseppe	di Alfonso	18/4/1961	Demoliz. e ricostruz. senza autor. e costruzione balcone sporgente	G.Galotti	13/2/1962 : " 5.000 ammenda

4/5

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6

- segue anno 1961

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
37	FOGA' Calogero	fu Giuseppe	20/3/1961	Non ottemperava ord. sindacale	Salita Botteghelle	17/1/1962 : £. 5.000 ammenda
38	FORNICA Stefano	-	27/1/1961	Demolizione muratura	Via Calco	25/1/1961 : " 5.000 ammenda
39	FORNICA Stefano	fu Luigi	27/1/1961	Demoliz. e ricostruzione balcone	Via Calco	25/1/1962 : " 5.000 ammenda
40	GUARTELLI Giuseppe	fu Francesco	10/3/1961	-Rincomento e costr. 4 pilastri	Via S. Stefano	25/1/1962 : " 5.000 ammenda
41	GHIRIBASSO Giuseppe	di Calogero	3/5/1961	Costruzione cucina	S. Leone	2/3/1962 : " 5.000 ammenda
42	GIAMOCOLA Alfonso	fu Calogero	14/5/1961	Costruz. piano rialzato	Via Tortorelli	28/2/1963 : amministrato
43	GIAMOCOLA Vincenzo	fu Calogero	5/8/1961	-opraelevaz. 1° piano	Via Imera	28/2/1963 : amministrato
44	GIUNTA ed altri	di Ignazio	24/2/1961	Inizio costruz. Viale Vittoria	Viale Vittoria	?
45	come sopra	come sopra	7/3/1961	Diffidato continuava nelle opere	" "	?
46	come sopra	come sopra	17/3/1961	Diffidato continuava nelle opere e danneggiamento Villa Comunale.	" "	?
47	LO BELLO Onofrio	fu Salvatore	30/1/1961	Lavori costruz. abusivi	" "	4/12/1961 : £. 5.000 ammenda
48	LO FERARO Giuseppe	fu Calogero	16/6/1961	Costruz. piano terra	G. Gallotti	7/4/1962 : " 5.000 ammenda
49	LO FILANO Calogero	-	16/6/1961	Costruz. abusiva piano terra	G. Gallotti	7/4/1962 : " 5.000 ammenda
50	MONTESI Calogero	fu Salvatore	20/2/1961	Costruzione abusiva magazzino	senza via	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
51	MARCO Calogero	fu Gerlando	21/3/1961	Opraelevazione 1° piano	G. Gallotti	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
52	MAZZARELLA Calogero	di Giovanni	8/12/1961	Allacciamento fogna privata a quella comunale	" "	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
53	MEZI Michele	fu Angelo	24/2/1961	Rattivazione lavori costruz. malgrado sospesi	Via Gallitrate	8/2/1962 : " 5.000 ammenda
54	NOTO CAMPANELLA Teresa	di Giuseppe	14/10/1961	Costruzione pensilina	Via Garibaldi	22/1/1962 : " 5.000 ammenda
55	PISCIGLIO Michele	di Giuseppe	24/2/1961	Malgrado diffida continuava lavori costruz. di un vano	Via Gioeni	28/2/1963 : amministrato
56	PISCHIONTO Michele	" "	23/3/1961	Costruzione di un vano	Via Tortorelli	22/1/1962 : £. 5.000 ammenda
57	PACI Giuseppe	fu Giacomo	4/3/1961	Inizio costruz. di ampliamento	" "	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
58	PACI Giuseppe	" "	8/3/1961	Costruzione vano abusivo	S. Leone	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
59	PISANO Alfonso	di Calogero	10/3/1961	Costruzione due vani	" (cont. Oliva)	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
60	PISANO Giuseppe	fu Giacomo	18/3/1961	Inizio costruz. lavori	Dise. Macallo	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
61	PACI Giuseppe	fu Giacobino	18/3/1961	Malgrado diff. continuava nel lav. sopraelev. 2° piano	Via P. Impedole	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
62	FUMA Giuseppe	fu Angelo	27/6/1961	Costruz. abusiva	S. Leone	26/1/1962 : " 5.000 ammenda
63	POSANTE Santo	" "	28/7/1961	Lavori costruz. abusiva	Via Imera	7/6/1963 : n.d.p. per amministrato
64	POSANTE Santo	" "	28/7/1961	Costruzione 11-12-89 Reg. Ed.	Via Giardinello	30/3/1963 : amministrato
65	SOLAPICA Attilio	di Giuseppe	8/7/1961	Costruzione due vani 6° piano	Senza via	7/6/1963 : n.d.p. per amministrato
66	PASSANTE Santo	" "	28/7/1961	Per avere costruito un 1° piano	Leto Mare	28/2/1963 : amministrato
67	PONTI Giuseppe	di Gerlando	28/7/1961	Costruzione appartamento	Valle Via Imera	7/6/1963 : n.d.p. per amministrato
68	FERRALLA Rosa	fu Gerlando	10/8/1961	Costruzione magazzino	" "	28/2/1963 : amministrato
69	FIGARELLA Mario	di Francesco	25/11/1961	Malgrado diff. continuava lavori prolungamento scala esterna	Via Gioeni	28/2/1963 : amministrato
70	SOLAPICA Attilio	di Giuseppe	11/7/1961	Costruzione 6° piano	Senza via	11/12/1962 : £. 5.000 ammenda
71	SALMI Calogero	fu Giuseppe	6/10/1961	Costruz. pensilina a balcone	Via Privata I°	28/2/1963 : amministrato
72	SALMI Gabriele	fu Nicolò	6/10/1961	Medifica apertura	senza via	28/2/1963 : amministrato
73	SALMI Calogero	fu Giuseppe	7/10/1961	Diffidato continuava nei lavori	Dise. Boccheria	28/2/1963 : amministrato
74	SOLAPICA Calogero	di Salvatore	11/12/1961	Lavori costruz. muro di sostegno	senza via	28/2/1963 : amministrato
75	TUTTOLOMONDO Francesco	fu Angelo	16/2/1961	Lavori costruz.	Via Concetta	13/1/1962 : £. 5.000 ammenda
76	TROISI Alfonso	di Calogero	14/3/1961	Costruzione piano terra 1° e 2°	Via Circonvallaz.	17/1/1962 : £. 5.000 ammenda
77	TROISI Alfonso	" "	20/2/1961	Costruzione di un vano	Via Impedole	28/1/1962 : " 5.000 ammenda
78	TUTTOLOMONDO Filippo	di Giuseppe	25/4/1961	Inizio costruz. sopraelevazione	S. Leone	24/2/1962 : " 5.000 ammenda

-44-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7

-segue anno 1961-

N. ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
79	D'ACQUA	di salvatore	27/6/1961	Costruz. pilastro in cemento armato	Senza Via	28/2/1963 : amministrato
80	TAVERNA	di Gerlando	20/7/1961	-opraelevazione 2° piano	Via Eszeneto	28/2/1963 : amministrato
81	FERRARA	fu Calogero	12/9/1961	Inizio costruz. 1° piano	Via Ciccone	28/2/1963 : amministrato
82	VITA	di Giuseppe	22/2/1961	Sbancamento roccia tufacea scavo puzetto fondazione	Viale della Vittoria	26/7/1961 : assolto perchè il fatto non costituiva reato.
83	VULLO	di Antonio	22/2/1961	Urbanizzazione anello comunale e opstruzione non uniforme al progetto.	Viale Vittoria	17/1/1962 : £. 5.000 ammenda
84	VULLO	fu Luigi	24/2/1961	Costruz. di un muro di ricinzione	Via Gioeni	22/1/1962 : " 5.000 ammenda
85	VULLO	fu Antonio	17/3/1961	Costruzione a piano terra	Via Ciccone	17/1/1962 : " 5.000 ammenda
86	VIRGILIO	fu Giuseppe	27/3/1961	Ampliamento vilino	S. Leone	26/1/1962 : " 5.000 ammenda
87	VITA	di Giuseppe	17/3/1961	Malgrado diffidato continuava lavori di costruzione	Viale Vittoria	24/3/1962 : n.d.p. perchè l'azione pen. non può essere iniziata.
88	VIRONE	fu Giovanni	18/4/1961	Costruzione copertura atrio	G. Gallotti	2/3/1962 : £. 5.000 ammenda
89	VITELLO	di Giuseppe	15/7/1961	-opraelevazione 1° piano	Vicolo Finazzi	13/6/1962 : " 5.000 ammenda
90	ZAMBUTO	fu Alfonso	26/3/1961	Lev. sopraelev. 3° piano	Via Tortorelli	26/1/1962 : " 5.000 ammenda
91	ZAMBUTO	fu Alfonso	1/4/1961	Costruzione muro di cinta	" "	24/2/1962 : " 5.000 ammenda.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8

ANNO 1962

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
1	ALONZE Calogero	di Giovanni	20/11/1962	Differmità progetto	Via Acrona	30/3/1963 : amministrato
2	AMICO Gaetano	di Giuseppe	12/10/1962	Inizio lavori costruzione	Via Nuova Favara	5/6/1963 : assolto per non aver commesso il fatto
3	AMICO Gaetano	"	28/8/1962	Non ottemperava diffida	Via Savito	30/3/1963 : amministrato
4	ALBANO Salvatore	di Calogero	7/11/1962	Usurpazione suolo comunale	Via Garibaldi	28/2/1963 : amministrato
5	ALBANO Carmelo	fu Calogero	15/9/1962	Inizio costruzione abusiva	Via Tortorelli	3/7/1963 : gg. 20 art. f. 20.000 ammenda - App.
6	AVANZATO ALFONSO	di Salvatore	9/12/1962	Inizio costruzione	Loc. Bennici	28/2/1963 : amministrato
7	ARENTI Elena	"	12/11/1962	Sopraelevazione 6° piano	Via Pad. Angeli	28/2/1963 : amministrato
8	AMALFINO Alfonso	di Giuseppe	15/10/1962	Costruzione piano terra	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
9	ALONZE Calogero	"	18/8/1962	Usurpazione suolo comunale	Via Tortorelli	30/3/1963 : amministrato
10	BOICO Antonio	"	9/4/1962	"	"	"
11	AMALFINO Alfonso	di Emanuele	17/7/1962	Sopraelevazione abusiva	Via Tortorelli	6/12/1962 : assolto per non aver comm. il fatto
12	BELLIA Giovanni	fu Giuseppe	17/1/1962	Inizio costruzione	Via Tortorelli	20/6/1963 : assolto perchè il fatto non cost. tuisce reato
13	BALLACCHINO Francesco	"	26/3/1962	"	"	30/5/1963 : amministrato
14	BARBARO Francesco	fu Onofrio	24/8/1962	Costruzione piano terra	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
15	BALDACCINO Calogero	di Francesco	17/7/1962	Costruz. c.s. non tenendo sul posto di lavoro i relativi calcoli	Via Circonvallez.	11/5/1963 : assol. per abus. di prove
16	CAMPIONE Giuseppe	di Salvatore	18/12/1962	Inizio costruzione fabbricati	Valle Via Imera	28/2/1963 : amministrato
17	CAPIZZI Calogero	fu Giuseppe	17/1/1962	Sopraelevazione 3° piano	Via Tortorelli	28/2/1963 : amministrato
18	CAPPARO Vincenzo	"	3/9/1962	Costruzione piano semi-interrato e 1° - 2° piano	"	"
19	CASA' Giuseppe	di Michele	13/7/1962	Costruzione piano terra	Via Imera	25/10/1962 : gg. 20 arresto £. 20.000 ammenda
20	CIRCUERAMI Antonio	di Fortunato	23/9/1962	Installazione cunna fumaris	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
21	CURFARO Stefana	di Giovanni	18/8/1962	Sopraelevazione 1° piano	"	D. P. 24/10/1962 £. 2.000 ammenda N. P. per emana.
22	CURRALAMBRA Michele	di Vincenzo	13/10/1962	Sopraelevazione 1° piano	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
23	CACCIATO Giuseppe	fu Salvatore	14/9/1962	Costruzione piano rialzato	Vall. Via Imera	30/3/1963 : amministrato
24	CORTINO Carmelo	"	1/9/1962	Costruzione 5° piano	Via Nuova Favara	16/5/1963 : mesi 2 e gg. 15 arresto £. 45.000 ammenda in appello
25	CORTINO Carmelo	"	15/10/1962	Costruzione 5° piano	"	come sopra
26	DE FRANCISCI Giuseppe	"	24/2/1962	"	"	"
27	DE FRANCISCI Giuseppe	"	24/7/1962	scavo in trincee in roccia tufacea	Via Ficone	6/12/1962 : assolto perchè il fatto non cost. tuisce reato
28	DI SALVO Lorenzo	"	20/7/1962	Sopraelevazione 5° piano	"	28/2/1963 : amministrato
29	DAIHO Francesco	di Biagio	6/11/1962	Sopraelevazione 5° piano	Via Costefano	"
30	D'ALESSANDRO Francesco	"	28/8/1962	"	"	"
31	D'ALESSANDRO Francesco	"	12/10/1962	Differmità progetto	Via Favara	8/4/1963 : amministrato
32	DI SALVO Croce	fu Giuseppe	18/11/1962	Costruzione camerino penale	Via Dante	30/3/1963 : amministrato
33	FIORÉ Giovanni	fu Vincenzo	13/7/1962	Costruzione atrio	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
34	FARRUGIA Anna	di Salvatore	6/8/1962	Sopraelevazione 1° piano	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
35	FIORÉLLI Vincenzo	di Francesco	17/7/1962	Sopraelevazione 2° piano	Via Tortorelli	28/2/1963 : amministrato
36	FRENNA Luigi	di Giuseppe	30/7/1962	Sopraelevazione 1° piano	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
37	FIORÉ Carmelo	"	3/11/1962	"	"	"
38	FIORÉ Carmelo	"	19/10/1962	Costruzione magazzino	Via Imera	"
39	FIORÉ Carmelo	"	3/5/1962	Sopraelevazione 1° piano	Via Imera	"
40	FERRISI Attilio	"	18/9/1962	Inizio 5° piano	Via Manzoni	30/3/1963 : amministrato
41	FARRUGIA Filippo	"	6/12/1962	Costruzione pollaio	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato

2/1/62

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9

- segue anno 1962

N.° Ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
42	GUADAGNINO Calogero	di Calogero	26/9/1962	Costruzione camerino	Via Privata	28/2/1963 : amministrato
43	GULLISANO Antonio	—	3/9/1962	Costruzione fabbricato	Via Nettuno	7/11/1962 : gg. 15 arresto £. 10.000 ammenda pena sospesa
44	JACONO Alfonso	di Calogero	29/12/1962	Inizio costruzione	Via Nuova Favara	17/10/1963 : mesi 1 arresto £. 50.000 ammenda - appelle
45	INFANTINO Stefano	di Pasquale	18/8/1962	sopraelevazione 1° piano	G. Gallotti	28/2/1963 : amministrato
46	LATTUCA Francesco	di Calogero	3/9/1962	Inizio costruzione magazzino	Via Imera	28/2/1963 : amministrato
47	LIONTA Calogero	—	3/12/1962	Inizio costruzione	Forse Aura	—
48	LA PAGLIA Gerlando	fu Pasquale	7/11/1962	sopraelevazione 4° piano	Via S. Girolamo	28/2/1963 : amministrato
49	LAURICELLA Vincenzo	—	3/9/1962	Costruzione percellina	Via Andace	8/4/1963 : amministrato
50	LI GAUSI Francesco	di Salvatore	28/5/1962	Costruz. piano terra e 3° elev.	Via Nuova Favara	6/12/1963 : ess. per non aver omesso il fatto
51	MIGALI Settimio	fu Francesco	12/6/1962	Costruzione 4 elevazioni	Via Tortorelli	17/10/1963 : mesi 1 arr. £. 50.000 ammenda - App.
52	MORANA Maria	di Onofrio	13/3/1962	Non ottemperava ordinanza	Largo S. Vincenzo	D.P. 24/4/1962 £. 5.000 ammenda
53	MARAVENTANO Giuseppe	—	18/1/1962	sopraelevazione 1° piano	Via Riggio	8/2/1962 : D.P. £. 5.000 ammenda
54	MONTESI Calogero	—	23/10/1962	Lavori costruzione senza licenza	—	—
55	MENDOLA Salvatore	—	7/1/1962	calcoli cemento armato	Via Dante	30/3/1963 : amministrato
56	MOTO CAMPANELLA Alfonso	fu Calogero	21/3/1962	Inizio costruzione vano	Via P. Impedole	D.P. 13/1/1962 £. 5.000 ammenda
57	MERI Francesco	fu Giovanni	3/1/1962	Costruzione edifici	Via sott. Bibbirria	30/3/1963 : amministrato
58	PASSARELLO Calogero	di Giuseppe	31/8/1962	Trasformazione tarrazzo a vano	Cort. Gucciardo	D.P. 8/2/1963 £. 5.000 ammenda
59	PASSARELLO Calogero	—	31/12/1962	Costruz. 2 vani al 1° piano e balco.	Via Diana	28/2/1963 : amministrato
60	PALINBO Pasquale	di Calogero	13/11/1962	sopraelevazione 5° piano	—	—
61	PICARELLA Mario e Carmelo	di Francesco	9/10/1962	Art. 32 e 41 legg. Urbanistica, 39 Reg. M. e art. 337 C.P. Costr.	Via Gonfalonieri	30/3/1963 : amministrato
62	PICARELLA Mario	di Francesco	19/10/1962	Reg. M. e art. 337 C.P. Costr.	Dietro P. Gavour	30/3/1963 : amministrato
63	PICARELLA Mario	di Francesco	19/10/1962	Non ottemperava ordinanza	—	—
64	PIZZO Raimondo	fu Luigi	20/12/1962	Non ottemperava ordinanza	Via Picone	—
65	SCIACCA Calogero	di Salvatore	17/9/1962	Apertura solaio	Via S. Vincenzo	30/3/1963 : amministrato
66	SAIEVA Calogero	di Giuseppe	3/9/1962	Costruzione pilastri	Via Acrone	Abbinate al 720/63
67	SAIEVA Calogero	di Giuseppe	13/10/1962	Costruzione pilastri	Via Eseneto	" " 393/63
68	SAIEVA Calogero	di Giuseppe	19/10/1962	Costruzione muro sostegno	" " "	" " 393/63
69	SALEMI Giuseppe	—	24/9/1962	Costruzione pilastri	" " "	" " 393/63
70	TERRAZZINO Antonino e	—	16/10/1962	Inizio sopraelevaz. 2° piano	Via Diana	28/2/1963 : amministrato
71	TARALLO Amedeo	—	21/8/1962	Differmità progetto	Via Garibaldi	28/2/1963 : amministrato
72	TAVERNA Calogero	di Gerlando	19/9/1962	Inizio costruzione solaio	Via Imera	" " " "
73	TAVERNA Calogero	di Gerlando	17/1/1962	Non ottemperava ordinanza	Via Eseneto	D.P. 24/4/1962 £. 5.000 ammenda
74	TUTTOLOMONDO Giuseppe	di Nicolò	28/9/1962	Costruzione magazzino	" " "	28/2/1963 : amministrato
75	VULLO Paolo	fu Antonino	3/9/1962	Inizio costruz. fabbricato	Via Imera	17/5/1963 : amministrato
76	VITA Gaetano	di Giuseppe	28/5/1962	Inizio sbancamento	Via Nuova Favara	22/11/1962 : gg. 20 arr. £. 50.000 amm. pena s.
77	VITA Gaetano	di Giuseppe	3/9/1962	Apertura vani finestre	P. Sinistra	D.P. 6/10/1962 £. 5.000 ammenda
78	VELLA Concetta	di Salvatore	9/2/1962	Non ottemperava ordinanza	Via Porta di M.	D.P. " " £. 10.000 ammenda
79	VULLO Nicolò	fu Antonino	16/11/1962	sopraelevazione 2° piano	Via Diana	28/2/1963 : amministrato
80	ZARBO Calogero	—	10/11/1962	Differmità progetto	Via Circonv. sud	" " " "
81	BOSCO Gaetano	fu Antonio	4/3/1962	Non ottemperava ordinanza	Dise. S. Francesco	D.P. 28/3/1963 £. 40.000 ammenda
			3/12/1962	Costruzione muro sostegno	Via Nuova Favara	gg. 12 arresto £. 40.000 ammenda

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10

ANNO 1963

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
1	MAZZARO Michele	—	9/12/1963	Inizio costruzione	Via Sott. Bibbir.	90/64 pendente
2	ALORGE Calogero	di Giovanni	9/1/1963	Costruzione 8° piano	" Acrone	16/5/1963 ass. per insuff. di prove
3	ALORGE Calogero	"	1/4/1963	"	"	22/6/1963 £.50.000 ammenda
4	ALORGE Calogero	"	11/5/1963	"	" Concerie	Capo £.50.000 ammenda capo B. ass. non comm. fatto
5	ALORGE Calogero	"	8/11/1963	"	"	Abbinato n. 1009
6	AMICO Gaetano	di Giuseppe	17/1/1963	Inizio Costruzione	" Nuova Favara	Abbinato al 1251/63 - 766 e 1245/63
7	AMICO Gaetano	"	2/5/1963	Costruzione piano terra e 1° piano	"	27/6/1963 £.12 arr. £.40.000 amm. appello
8	AMICO Gaetano	"	13/5/1963	Diffidato continuava lav. 3° piano	"	Abbinato 766/63
9	AMICO Gaetano	"	20/6/1963	Costruzione difforme licenze	"	D.P. 10/8/1963 £.80.000 ammenda
10	ALBANO Carmelo	fu Calogero	15/2/1963	Costruz. difforme licenza e occupazione area comunale	"	Pendente
11	AMICO Antonino	—	8/4/1963	Occupazione area comunale	" Garibaldi	15/6/1963 £.10 arr. £.20.000 amm. pena sospesa
12	ALFANO Giuseppe	di Salvatore	17/6/1963	Occupazione area comunale	Valle Via Imera	Pendente
13	BOSCO Antonino	fu Salvatore	2/9/1963	Inizio 1° e 2° piano	Via Per Montaparto	Pendente
14	BUTTICE' Salvatore	di Filippo	14/6/1963	Inizio costruzione	" Tortorelli	23/11/1963 ass. perchè fatto non cost. reato
15	BUTTICE' Salvatore	di Filippo	1/10/1963	Costruzione piano terra e 1° piano	" Belvedere	17/10/1963 mesi 1 arr. £.50.000 amm. pena sospesa
16	BORDENGA Francesco	di Salvatore	2/10/1963	Costruzione muro di cinta	" Catania	7/11/1963 £.15 arr. £.10.000 amm. pena sospesa
17	BURGIO Agostino	fu Giuseppe	21/1/1963	Difformità licenza	" Atenea	D.P. 17/10/1963 £.3.000 ammenda
18	BOSCO Gaetano	fu Antonino	21/3/1963	Costruzione 1° piano	Via Confalin.	Ass. N.P. il fatt. (Imp. Gramaglia Gerlanda per il fatto £.10 arr. £.10.000 amm. pena sospesa)
19	BOSCO Gaetano	fu Antonino	13/5/1963	Costruzione piano terra	Via Nuova Favara	Abbinato 1527/63
20	BOSCO Gaetano	fu Antonino	11/5/1963	Costruzione 1° piano	"	Abbinato al 166/63
21	BOSCO Gaetano	fu Antonino	18/6/1963	Inizio costruzione	"	Abbinato al 1246/63
22	BALLI Epifanio	fu Gerlando	16/6/1963	Diffidato proseguiva nei lavori	" Staz. Bassa	10/10/1963 £.20 arr. £.50.000 amm. appello
23	BLARDINO Gerlando	di Giorgio	26/1/1963	Costruzione muro e pilastri	"	12/10/1963 ass. per fatto non cost. reato
24	BLARDINO Gerlando	di Giorgio	26/1/1963	Diffidato proseguiva lav. costruz.	" C. Pisone	{ 10/7/1963 £.10 arr. £.10.000 ammenda - appello
25	BUTTICE' Calogero	fu Salvatore	26/1/1963	"	"	{ 23/11/1963 £.5 arr. £.10.000 amm. pena sospesa
26	CELARAVITA Tommasina	fu Antonio	21/9/1963	Costruzione pianterreno	" G. Gallotti	Abbinato al 2941/63 pendente
27	CAPRANO Costantino	fu Carmelo	11/6/1963	Costruzione 3° piano	" Milano	16/11/1963 £.50.000 ammenda
28	CAMPIONE Giuseppe	fu Carmelo	3/9/1963	Inizio costruzione 6° piano	" Diatr. Circonv.	{ Pendenti
29	CAMPIONE Giuseppe	—	14/6/1963	Non ottemperava ordinanza	" Imera	{ 20/6/1963 £.10 arr. £.10.000 amm. pena sospesa
30	CROCE Felice	di Gaetano	17/6/1963	Costruzione 1° piano	" Tortorelli	
31	CASATELLANA Pietro	—	8/1/1963	Difformità autor. e usurpazione suolo comunale	"	
32	CASA' Carmelo	di Stefano	7/11/1963	Costruzione piano terra	—	Pendente
33	CARBONE Giuseppe	fu Calogero	18/1/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	Pendente
34	GIULLA Giuseppe	—	5/1/1963	Costruzione 1° piano	Via Tortorelli	16/5/1963 £.10 arr. £.20.000 amm. appello
35	COGNARA Giuseppe	—	24/1/1963	Demol. e costruzione scala	Cort. Avvampel.	?
36	COGNARA Giuseppe	—	15/3/1963	Costruzione terrazzo	" Leone	811/63
37	GASTRO Calogero	di Salvatore	19/4/1963	"	"	Abb. 812/63 - 19/9/1963 £.50.000 ammenda
38	CASA' Girolamo	fu Giovanni	18/7/1963	Costruzione 6° piano	G. Gallotti	10/10/1963 £.20.000 ammenda - appello
39	CASA' Girolamo	fu Giovanni	6/8/1963	Costruzione piano terra	"	10/10/1963 £.15 arr. £.20.000 ammenda - pena sospesa - appello
40	CASA' Rosa	di Stefano	12/9/1963	Occupazione piano terra	G. Gallotti	7/12/1963 £.15 arr. £.10.000 ammenda
41	CASA' Salvatore	di Stefano	21/9/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	7/12/1963 £.15 arr. £.10.000 amm. pena sospesa
42	CASA' Calogero	di Michele	28/9/1963	Costruzione scantinato	G. Gallotti	7/11/1963 ass. fatto non cost. reato
43	CIPOLLA Vincenzo	di Pasquale	3/10/1963	Costruzione vano	Via Milano	14/12/1963 ass. fatto non cost. reato
44	CASA' Luciano	fu Giovanni	11/10/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	14/12/1963 ass. fatto non costituisce reato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- segue anno 1963

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
45	GA-A' Giuseppe	fu Girolamo	11/10/1963	Costruzione muro	Via G. Gallotti	Pendente
46	CARUANA Rosalia	fu Amedeo	24/4/1963	Costruzione 1° piano	Valle Via Imera	3/7/1963 mesi 1 e gg. 15 arr. £. 75.000 ammenda - App
47	CARUANA Rosalia	fu Amedeo	14/6/1963	Non ottemperava ordinanza	" "	Pendente
48	CARUANA Rosalia	fu Amedeo	20/6/1963	Copertura piano rialzato	" "	Pendente
49	CONTINO Carmelo	---	29/1/1963	Costruzione 6° piano	Via Nuova Favara	20/6/1963 £. 50.000 ammenda
50	CONTINO Carmelo	---	13/5/1963	Sopraelevazione	" "	Pendente
51	CONTINO Carmelo	---	13/5/1963	Inizio costruzione	" "	12/10/1963 mesi 2 e gg. 15 arr. £. 45.000 ammenda - appello
52	CONTINO Carmelo	---	22/3/1963	Inizio costruzione 7° piano	" "	12/10/1963 mesi 2 gg. 15 arr. £. 45.000 ammenda - App
53	CONTINO Carmelo	---	11/5/1963	Inizio costruzione	" "	Pendente
54	DAINA Calogero	---	19/11/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Dante	D. P. 19/12/1963 £. 50.000 ammende
55	D'ALESSANDRO Francesco	---	15/1/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Nuova Favara	19/9/1963 assolto fatto non commesse
56	SAC-DE FILIPPI Nicola	---	20/3/1963	Costruzione fabbricato	S. Leone	Pendente
57	D'ACQUA Gaetano	di Salvatore	21/6/1963	Danneggiamento opere pubbliche	Via Sott. Bibb.	Pendente
58	D'ACQUA Gaetano	di Salvatore	13/8/1963	Sopraelevazione 6° piano	Via Gioeni	Pendente
59	D'ACQUA Gaetano	di Francesco	13/8/1963	Costruzione 2° piano	S. Leone	Pendente
60	FELISI Salvatore	di Gerlando	20/5/1963	Inizio costruzione	Via Nuova Favara	Pendente
61	FIORE Giovanni	fu Vincenzo	3/10/1963	Costruzione 1° piano	G. Gallotti	14/12/1963 gg. 10 arr. £. 20.000 amm. pena sospesa
62	FIORE Luigi	di Francesco	27/9/1963	Costruzione muri perimetrali	P. Vadalà	D. P. 17/10/1963 £. 50.000 ammenda
63	FIORE Carmelo	---	7/1/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Imera	{ 3/7/1963 mesi 1 e gg. 15 arr. £. 75.000 amm. - App.
64	FIORE Carmelo	---	9/1/1963	Sopraelevazione	Via Imera	Pendente
65	FIORE Carmelo	---	10/1/1963	Sopraelevazione	Via Imera	Pendente
66	FIORE Carmelo	---	14/6/1963	Inizio sopraelevaz. 5° piano	Via Imera	Pendente
67	FIORE Carmelo	---	20/4/1963	Inizio copertura 3° piano	Via Imera	Pendente
68	FREDA Calogero	di Giuseppe	14/6/1963	Sopraelevazione 1° piano	G. Gallotti	11/11/1963 gg. 10 arr. £. 20.000 amm. - pena sospesa
69	FREDA Calogero	di Giuseppe	24/8/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	7/11/1963 gg. 15 arr. £. 10.000 amm. - pena sospesa
70	FARUGLIA Calogero	di Alfonso	1/10/1963	Costruzione 1° piano	G. Gallotti	Abbinato al 3526/63 pendente
71	GIUNTA Francesco	---	24/9/1963	Costruzione fabbricato	Via Manzoni	Abbinato al 3554 pendente
72	GIUNTA Francesco	fu Gaetano	19/10/1963	Non ottemperava diffida	Via Manzoni	Abbinato al 3554 pendente
73	GALLO Luigi	---	3/1/1963	Costruzione canna fumarla	Via S. Alfonso	12/10/1963 ass. fatto non costituitos reato
74	GARBILE Angela	fu Francesco	27/6/1963	Costruzione 1° piano	---	Pendente
75	GARIBOLDI Calogero	---	17/6/1963	Costruzione balcone pentile	---	D. P. 5/7/1963 £. 15.000 ammenda
76	GALLUZZO Moesè	---	22/6/1963	Costruzione balcone	Via Ceico	27/6/1963 ass. fatto non costituitos reato
77	GIELLARO Giovanni	di Calogero	21/6/1963	Costruzione magazzino	Via Nettuno	14/12/1963 ass. fatto non commesse il fatto
78	GIELLONE Giuseppe	di Giuseppe	12/9/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	7/12/1963 gg. 15 arr. £. 10.000 amm. pena sospesa
79	GILLO Calogero	---	20/9/1963	Costruzione fabbricato	Via Dante	Pendente
80	GEO Giuseppe	di Angelo	26/3/1963	Costruzione fabbricato	Via Cottocarnino	D. P. 5/9/1963 £. 40.000 ammenda
81	GEO Giuseppe	di Angelo	17/12/1963	Costruzione piano terra	Via P. di Mare	Pendente
82	GEO Filippo	---	20/9/1963	Costruz. piano terra e 1° piano e inizio 2° piano	Via Garibaldi	Abbinato al n. 3564/63 pendente
83	JACONO Alfonso	di Calogero	24/4/1963	Inizio costruzione via Cicerone	Via Garibaldi	Abbinato al n. 1398/63
84	INGILMA Pietro	di Salvatore	26/1/1963	Costruzione fabbricato	Via Dante	19/9/1963 £. 50.000 ammenda
85	INFANTINO Salvatore	di Gaetano	31/8/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Dante	Assolto perchè non commesse il fatto
86	LUPARELLO Pietro	di Stefano	18/6/1963	Lavori edili in genere	---	12/10/1963 ass. non commesse il fatto
87	LAPUCCA Francesco	di Calogero	15/11/1963	Elevazione 4° piano	Via Imera	Abbinato 2844/63 - 3/7/1963 mesi 1 arr. £. 50.000 ammenda - appello
88	LIOTTI Francesco	fu Antonino	21/9/1963	Costruzione pianterreno	G. Gallotti	7/12/1963 gg. 15 arr. £. 10.000 amm. - pena sospesa
89	LO MASCOLO Gerlando	---	26/11/1963	Demoliz. piano terra e 1° piano	Via Cobbeitari	---
90	MONTANA LAMFO Calogero	---	28/5/1963	Scavo sbancamento	Via Verde	---

- fine -

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12

segue anno 1963

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
91	MAZZA Gabriele	—	5/11/1963	Ampliamento vano balcone	Via Paoani	Pendente
92	MAZZARELLA Giovanni	—	3/12/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Paoani	Pendente
93	MELIUSO Francesco	fu Ernesto	18/6/1963	Inizio costruzione	Via Paoani	Pendente
94	MORGANTE Francesco, Giuseppe e Gaetano	—	30/11/1963	Costruz.fabbricato difforme licenz.	Viale Vittoria	Pendente
95	MORGANTE Francesco, Giuseppe e Gaetano	—	7/9/1963	Malgrado diffida proseguivano lavori sopraelevazione	Viale Vittoria	D.P.24/9/1963 - £.50.000 ammenda
96	MICCICHE' Calogero	fu Calogero	18/11/1963	Costruzione vano terra	Viale Vittoria	3/7/1963 ass., non commesse il fatto
97	MAZZARELLA Salvatore	fu Calogero	19/6/1963	Usurpazione suolo comunale	Via Tortorelle	Pendente
98	MAZZARELLA Salvatore	fu Calogero	19/7/1963	" "	" "	Pendente
99	MIRABELLA Salvatore	di Domenico	11/5/1963	Inizio costruzione 3° piano	Via Tortorelle	Archiviato il 13/7/1963
100	MIRABELLE Gerlando	fu Pasquale	9/1/1963	Costruzione piano terra	Quadr.spina Santa	17/10/1963 M.D.P. per amministrabile
101	MONTARUPO Gerlando	di Calogero	10/1/1963	Costruzione 1° piano	Via Confal.	10/7/1963 EG-5 arr.£.15.000 ammenda - appello
102	MONTANA Antonio	fu Raimondo	17/1/1963	Costruzione via S. Pietro	Via S. Pietro	3/7/1963 EG-20 arr.£.30.000 ammenda - appello
103	MICELI Settimio	fu Francesco	14/1/1963	Continuazione opere di costruz.	Via Tortorelle	3/7/1963 mesi 1 EG-15 arr.£.50.000 amm. - appello
104	MARCHESE Ferdinando	—	7/11/1963	Non ottemperava ordin.di demoliz.	Montaperto	—
105	MASTROIELLA Francesco	fu Pasquale	31/8/1963	Costruzione scivolo	Via Dante	14/12/1963 assolto non commesse il fatto
106	MONTANA Calogero	—	3/1/1963	—	—	—
107	MONTANA Calogero	—	5/1/1963	—	—	—
108	MANTORANA Pasquale	di Giuseppe	24/8/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	16/10/1963 EG-15 arr.£.10.000 amm.-pena resp.
109	MENDOLA Giacomo	di Filippo	21/5/1963	Inizio costruzione muro	—	24/10/1963 assolto fatto non costit.reate
110	MANDRACCHIA Salvatore	di Michele	9/1/1963	Costruzione 1° e 2° piano	Quadr.spina Santa	30/5/1963 assolto fatto non costit.reate
111	MONTANA LAMPO Antonino	—	7/1/1963	Costruzione piano terra e 1° piano ed inizio del 2° piano	Via Inera	27/6/1963 ass.fatto non costit.reate
112	MONGADA Salvatore	—	14/6/1963	Inizio costruz.muro di sostegno	Via Inera	Pendente
113	MONGADA Salvatore	—	27/11/1963	sopraelevazione 8 piano	P.Madon.Angeli	Pendente
114	MONTANA Libertino	—	18/7/1963	Divisione vani piano attico	" "	Pendente
115	MENDOLA Salvatore	—	9/1/1963	Costruzione fabbricato	Via Milano	Pendente
116	MENDOLA Salvatore	—	20/9/1963	Costruzione fabbricato	Via P.apedocole	22/6/1963 EG-20 arr.£.20.000 ammenda - appello
117	MORGANTE Francesco, Giuseppe e Gaetano	—	12/11/1963	Costruzione edificio	" "	Pendente
118	NOVO CAMPANELLA Alfonso	di Calogero	11/11/1963	Inizio costruzione pilastri	—	Pendente
119	NOBILE Sebastiano	di Giuseppe	24/3/1963	Costruzione difforme licenza	Via delle Mura	Pendente
120	NOBILE Salvatore	di Francesco	27/1/1963	Inizio costruzione	Via Inera	27/6/1963 £.10.000 ammenda
121	PROTO Francesco	fu Natale	18/12/1963	Costruzione box in lamiera	Via Nicol.Piro	10/5/1963 ass.non commesso il fatto
122	PIPARO Immacolata	fu Alfonso	9/1/1963	Costruzione piano terra e 1° piano	Via Inera	Pendente
123	PASSARELLO Francesco	di Filippo	22/4/1963	Costruzione piano terra e 1° piano	Quadr.spina Santa	10/7/1963 amm.estinto il reato
124	PIRANEO Gerlando e Calogera	fu Michele	11/5/1963	Piano terra e 1° piano	Via Confal.	10/7/1963 EG-8 arr.£.8.000 ammenda - appello
125	PREZIOSO Francesco	—	29/1/1963	Inizio costruz.3° piano	Via S.Pallico	12/10/1963 Piraneo Gerl.mesi 1 arr. £.20.000 ammenda - resp.App.Piraneo Cal.ass. non commesse il fatto
		—		Inizio costruzione 7° piano	—	10/7/1963 assolte non commesse il fatto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1/3

- segue anno 1963

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
126	PALILLO Salvatore	di Calogero	21/1/1963	Demolizione e costruz.tetto	Via P. Impeccole	17/10/1963 N.d.P. per morte
127	PALILLO Salvatore	di Calogero	30/1/1963	Costruzione copertura scala	" "	17/10/1963 assolto per non commesse il fatto
128	PRINOLPATO Calogero	di Carmelo	10/1/1963	Costruzione piano terra 1° e 2° p.	Quadr. Spina Santa	Abbinato al 334-280/63 £.20.000 ammenda
129	PASSARELLO Francesco	di Giuseppe	23/1/1963	Inizio costruz. 1° piano	Via Demareta	Abbinato al 335/63
130	PASSARELLO Francesco	di Giuseppe	24/1/1963	Costruzione 1° piano	" "	Pendente
131	PASSARELLO Francesco	di Giuseppe	28/1/1963	Copertura 1° piano	" "	Mesi 6 arr. £.160.000 ammenda - appelle
132	FIGARELLA Mario	di Francesco	16/2/1963	Differenza licenza	Mastr. P. Cavour	550 V.U.
133	FIGARELLA Mario	di Francesco	19/2/1963	Perfezionamento altopzza	" "	D.P. 9/5/1963 £.40.000 amm.-13/9/1963 oppes.
134	FIGARELLA Mario	di Francesco	20/2/1963	Costruzione difforme licenza	Via S. Carmine	Pendente
135	FIGARELLA Mario	di Francesco	6/3/1963	Costruzione difforme licenza	" "	
136	FOILLARA Gerlando	di Salvatore	17/12/1963	Differenza licenza costruzione	Viale P. di Mare	
137	FIGGIO Salvatore	di Francesco	17/12/1963	Non ottemperava ordinanza	" "	
138	FIGGIO Salvatore	di Gerlando	24/1/1963	Costruzione 1° piano	Via M. Rapiardi	
139	FIGARELLA Mario	—	20/1/1963	—	—	
140	SCIACCA Calogero	di Salvatore	4/10/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Concerie	Abbinato al 2942/63 pendente
141	SCIACCA Calogero	di Salvatore	23/9/1963	Differenza licenza costruzione	" "	Abbinato al n.3548/63 pendente
142	SCIACCA Calogero	di Salvatore	11/1/1963	Continuazione lavori	" "	20/6/1963 assolto non commesse il fatto
143	SAVITIERI Salvatore	di Calogero	23/4/1963	Inizio costruzione	Via della Pace	10/7/1963 ££.5 arr. £.5.000 ammenda -appello
144	SAVITIERI Vincenzo	—	17/6/1963	Costruzione piano rialzato	Via Per Montap.	24/10/1963 ££.5 arr. £.5.000 ammenda -pena sosp.
145	SALAMONE Carmelo	di Filippo	29/5/1963	Non ottemperava ordinanza	Loc. Comat. Buon.	26/10/1963 tutti assolti perchè il fatto cost.r.
146	SALEVA Calogero	di Giuseppe	23/1/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Eseneto	Abbinato al 393/63
147	SALEVA Calogero	di Giuseppe	2/2/1963	Costruzione piano terra e 1° piano	" "	20/6/1963 ££.10 arr. appello-sospesa
148	SALEVA Calogero	di Giuseppe	22/6/1963	Differenza licenza	" "	D.P. 19/12/1963 £.90.000 ammenda
149	SALEVA Salvatore	di Giuseppe	8/6/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Impeccole	Pendente
150	SALEVA Salvatore	di Giuseppe	17/6/1963	Costruzione muro via Formica	" Formica	
151	SALEVA Salvatore	di Giuseppe	2/8/1963	Non ottemperava ordinanza	" Ravannella	
152	SALEVA Salvatore	di Pietro	14/12/1963	Non ottemperava ordinanza	Via P. di Mare	Pendente
153	SALEVA Salvatore	di Pietro	17/12/1963	Costruzione fabbricati	" "	Pendente
154	TERRAZZINO Antonino	—	20/9/1963	Differenza licenza	—	D.P. 17/10/1963 £.50.000 ammenda
155	TERRAZZINO Vincenzo	—	31/1/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	Abbinato al n.2826/63
156	TERRAZZINO Vincenzo	—	21/5/1963	Costruzione fabbricato	Via Gioeni	12/10/1963 Tornabone mesi 2 e 15 arr. £.45.000 ammenda - pena sospesa - D'acqua assolto per non aver commesse il fatto
157	TORNABENE Calogero	—	31/5/1963	Non ottemperava diffida	Via Gioeni	come sopra
158	D'ACQUA Gaetano	—	30/7/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Favara	D.P. 17/20/1963 £.5.000 ammenda
159	WILLO Pasquale	di Antonino	17/1/1963	Inizio costruzione fabbricato	Via Nuova Favara	3/7/1963 mesi 1 ££.15 arr.£.75.000 amm. -app.
160	WILLO Paolo	—	13/5/1963	Inizio costruzione fabbricato	" "	come sopra
161	WILLO Paolo	—	17/6/1963	Non ottemperava diffida	" "	Pendente
162	WOLFE Salvatore	di Domenico	9/1/1963	Inizio costruzione piano terra	Quadr. Spina Santa	30/5/1963 assolto fatto non costituisco reato
163	WOLFE Calogero	di Gerlando	18/1/1963	Coprescrizione vano al 4° piano	Via Dipoligo	12/10/1963 M.P.D. per amnistia
164	WILLO Nicolò	di Antonino	19/2/1963	Differenza licenza	Via Dente	16/5/1963 amministrato
165	WILLO Nicolò	di Antonino	22/10/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Dente	Pendente
166	WILLO Nicolò	di Antonino	7/11/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Dente	Pendente
167	WILLO Nicolò	di Antonino	26/11/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Dente	Pendente
168	ZAMBUTO Gaetano	di Angelo	15/4/1963	Inizio costruzione 1° piano	Via Tortorelli	12/10/1963 mesi 1 arr.£.40.000 am. -pena sosp.
169	TERRAZZINO Domenico	di Giuseppe	28/9/1963	Costruzione piano terra	G. Gallotti	7/12/1963 ass. non commesso il fatto.-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14
ELENCO DELLE DENUNZIE PER COstruzioni abusive AUTORA PENDENTI PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI
PER ACCERTAMENTI IN COUR-0. =

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
1	ACCARDI Francesco		Diffida 30/11/1963	Demolizione terrazzo costruzione tetto	S. Leone	
2	ANALFINO Michele		18/12/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Sottobibberria	
3	ALBERTO Calogero		31/12/1963	Lavori riparazione con modifiche	Via Diana	
4	BENARDINO Antonio e ABUSI Tommaso		20/3/1963	Costruz. copertura vano scala	Via F. Crispi	
5	CASTIGLIONE Rosa		Diffida 9/11/1963	Ampliamento vano garage	Via Callioratide	
6	CIPOLLA Emanuele		Diffida 13/7/1963	Costruzione balcone	Via Giambertoni	
7	CIPOLLA Alfonso		Diffida 25/11/1963	Costruzione balcone	Via Dante	
8	CAPRARO Gerlando		Diffida 30/11/1963	Costruzione vilino	S. Leone	
9	CAPRARO Gerlando		28/12/1963	Lavori riparazione esterni	Via S. Michele	
10	CARDINALE Matilde		5/12/1963	Non ottemperava ordinanza	—	
11	DI STEFANO Giovanni		27/12/1963	Demolizione casa e sbancamento	Via Cerro	
12	CORTINO Carmelo PIRONE Carmelo		Diffida 3/12/1963	Inizio costruzione	Via Nuova Ferrara	
13	DI ROSA Domenico		Diffida 13/8/1963	Costruzione sopraelevazione	Porta Aurea	
14	GIREX Salvatore		23/6/1963	Costruz. muretto di recinzione	Via Manzoni	
15	GAMBINO Giuseppe		8/4/1963	Costruzione muro a secco	Via Mirate	
16	PELLITTERI Giacomo		Diffida 1/12/1962	Differenza norme e prescrizione costruttive	Via Atenee	
17	RUBINO Domenico RIZZO Federico DAVA Salvatore		Ordinanza 3/10/1963 24/9/1963	Costruzione abusiva Costruzione 1° piano	— Via Mario Rapisardi	
18	RUSSO Calogero		Ordinanza 28/9/1963	Non ottemperava ordinanza	Via Dante	
19	SCLACCA Calogero		5/7/1963	Costruzione fabbricato	S. Leone	
20	SALAMONE Calogero		Diffida 8/8/1963	Inizio costruz. strutture murarie	Vial. d. Vittoria	
21	SALEMI Gabriele		Ordinanza 26/11/1963	Costruzione contrafforte	Via Imp. Lar. Formica	
22	SALEVA Salvatore		30/12/1963	Lavoro costruzione	Via Esposito	
23	SALEVA Calogero		4/12/1963	Modifiche ingresso	Via Manzoni	
24	SALEVA dr. Francesco		24/7/1963	Non ottemperava ordinanza	—	
25	SORRENTO Can. Giuseppe Pres. Coop. "OLAFIUM"		Diffida 30/11/1963	Inizio opere fondazioni	Via Sottobibberria	
26	TORRABENE Calogero		Diffida 4/12/1963	Ampliamento fabbricato	Via Gioeni	
27	TALONE Stefano					

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15

- 2 -

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data della denuncia	Oggetto della denuncia	Località	DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
28	Peolo		27/12/1963	Inizio costruzione	Via Nuova Favara	
29	Calogero		26/6/1963	Inizio costruzione 4° piano	Via Dinologo	
30	Nicolò		Diffida	Non ottemperava diffida	Via Dante	
31	Alfonso		6/12/1963	Diffida	Via Piacone	
32	Salvatore		18/5/1963	Costruzione fabbricato	G. Bellotti	
33	Giuseppe		20/12/1963	Revoca licenza	—	
34	MORRONE-CORRADO		6/12/1963	Non ottemperava ordinanza	S. Leone	
35	Paolo		17/6/1963	Mancanza della licenza in cantiere	S. Leone	
36	Giuseppe		17/6/1963	Lavori ampliamento villino	Via S. Girolamo	
37	Alfonse		27/12/1963	Demolizione e ricostruz. balcone		
38	Lucia e altri		Ordinanza	Costituz. condotta fognaria	Via Piacone	
39	Maria		7/12/1963	Usurpazione suolo comunale	Via Atenea	
40	Gerlando		10/1/1963	Costruzione abusive	Via Pietro Ricca	
41	Alfonso		18/1/1963	Costruzione steccata	Via Cairoli	
42	Emmanuel		26/1/1963	Ampliamento apertura	Via Salaria dei Greci	
43	Gerlando		30/11/1963	Sopraelevazione 2° piano	—	
44	Fillippo		18/6/1963	Diffida	Via Garibaldi-S. Croce	
45	Calogero		23/12/1963	Diffidati presenz. costruttive		
46	Gerlando		3/8/1963	Costruzione fabbricato	Valle Via Inera	
47	Salvatore		26/11/1963	Demolizione muri perimetrali	Via Cobaltari	
48	Settimio		Diffida	Non ottemperava diffida	Via M. degli Angeli	
49	Giuseppe		6/12/1963	Costruzione 3° piano	Via Dante	
50	Giulio		23/12/1963	Diffidati licenza	Via Circonval. sud	
51	Benito		Ordinanza	Diramazione abusive presa d'acqua	Valle dei Templi	
52	Giuseppe		22/11/1963	Diffidati licenza	S. Leone	
53	Paolo		19/8/1963	Inizio costruzione fabbricato	Via Dante	
54	Calogero		27/12/1963	Diffidati licenza	Via Demetra	
55	Maria		Ordinanza	Provvisto documenti in cantiere		
56	Gerlando		28/9/1963	Lavori difformità calcoli in cemento armato	Via Milano	
57	Francesco		27/12/1963	Non ottemperava ordinanza	Valle Via Padi Mare	

ALLEGATO D

PROSPETTO

numerico delle licenze di commercio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LICENZE COMMERCIALI AL MINUDIO

G E N E R I	LICENZE RINUNZIATE												Totale in vigore	
	1958	1959	1960	1961	1962	1963	Totale	1959	1960	1961	1962	1963		
ALIMENTARI	185	19	26	33	35	24	322	22	2	56	28	29	137	185
CARNE FRESCHE	29	7	8	3	5	2	54	2	1	3	3	5	14	40
PESCE FRESCO	8	—	3	—	2	1	14	1	—	2	1	—	4	10
FRUTTA E VERDURA	49	6	6	4	8	8	81	11	4	20	6	9	50	31
PASTICCERIE	35	3	10	6	2	6	62	4	1	12	5	3	25	37
P A N E	23	3	3	3	4	—	36	1	—	7	2	2	12	24
DROGHE E COLONIALI	3	2	2	1	—	—	8	—	—	—	1	—	1	7
ELETR. RADIO ELETTRICITA'	23	2	6	1	5	1	38	1	—	4	3	2	10	28
AUTOACCESS. E LUBRIFICANTI	14	3	3	2	5	5	32	1	—	—	2	5	8	24
OROLOGI E ARTICOLI OTTICA	17	2	3	1	2	2	27	1	—	2	—	4	7	20
F I O R I	6	—	—	1	—	—	7	1	—	1	—	—	2	5
MOBILI E ARREDAMENTI	15	3	5	2	2	3	30	1	—	6	—	3	10	20
CALZATURE CUOIAMO	27	2	5	2	3	4	43	4	—	7	2	2	15	28
PESI E MISURE	4	—	1	2	—	—	7	—	—	—	—	1	1	6
VENNERIE	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3
C A R B O N E	5	—	1	—	—	—	6	1	—	1	—	1	3	3
ARTICOLI DA REGALO	8	1	3	4	3	5	24	3	—	4	5	5	17	7
ARTICOLI AGRICOLI	4	2	1	3	—	1	11	1	—	1	1	—	3	8
MACCHINE D'UFFICIO	1	1	—	1	—	—	3	—	—	1	1	—	2	1
TESSUTI MERC. ABBIGLIAMENTO	68	9	12	10	8	10	117	4	—	18	5	6	33	84
MATERIALE DA COSTRUZIONE	15	1	4	3	3	4	30	4	—	3	1	4	12	18
CARTOL. CANCELL. GENER. PER FUMAT.	17	2	7	4	3	3	36	5	—	7	1	6	19	17
GAS LIQUIDO	24	2	1	4	2	3	36	5	1	1	3	4	14	22
TOTALE.....	582	70	110	90	93	82	1.027	73	9	156	70	91	399	628

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LICENZE COMMERCIALI ALL'INGROSSO

G E N E R I	LICENZE RILASCIATE					LICENZE RINUNCIATE					Totale Licenze in Valore			
	1958	1959	1960	1961	1962	1963	Totale	1959	1960	1961		1962	1963	
A L I M E N T A R I	6	1	2	4	2	1	16	-	-	-	1	3	4	12
VINI ALL'INGROSSO	5	2	2	1	-	2	12	4	-	6	-	-	10	2
OLII E FORMAGGI	3	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	3	-
ACQUE GASSATE	2	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	1	3
ABBIGLIAMENTO RES-ORTI MERC.	6	3	1	1	-	1	12	-	-	2	1	1	4	8
GAS LIQUIDO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
CUOIO E PELLAMI	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
GARZA E CANCELLERIA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MATERIALE DA COSTRUZIONE	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1
ARTICOLI DA REG. E CASALINGHI	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
TOTALE.....	27	6	6	6	3	5	53	7	-	9	4	5	25	28

R I E P I L O G O														
LICENZE COMMERCIALI AL MINUTO	582	70	110	90	93	82	11.027	73	9	156	70	91	399	628
LICENZE COMMERCIALI ALL'INGROSSO	27	6	6	6	3	5	53	7	-	9	4	5	25	28
TOTALE.....	609	76	116	96	96	87	11.080	80	9	165	74	96	424	656

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L I C E N Z E A M B U L A N T I

G E N E R I	L I C E N Z E C O N C E S S E					L I C E N Z E A M B I L A N T I R I N U N Z I A T E					T o t a l e	L i c e n z e i n v i g o r e		
	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1959	1960	1961	1962			1963	
FRUTTA VERDE E SECCA	129	20	12	10	11	9	191	23	15	25	23	24	110	81
U O V A	7	=	=	=	=	1	8	1	2	=	1	1	5	3
LATTE FRESCO	82	6	=	=	=	1	89	7	9	22	17	7	62	27
DOLCIUMI	16	2	=	2	=	=	20	3	2	4	1	2	12	8
PESCE FRESCO	20	3	8	2	=	2	35	=	=	4	4	5	13	22
OLIO D'OLIVA E FORMAGGIO	18	=	=	=	=	2	20	1	4	6	1	1	13	7
TESSUTI MERCERIE ABBIGLIAM.	40	=	2	7	3	7	59	5	5	7	5	2	24	35
GIORNALI E CARTOLERIA	6	=	=	=	=	=	6	2	=	2	=	=	4	2
C A R B O N E	1	=	=	=	=	=	1	=	=	=	1	=	1	=
T O T A L E	319	31	22	21	14	22	429	42	37	70	53	42	244	185

R I E P I L O G O

L I C E N Z E R I L A S C I A T E A L 31/12/1958.....	N. 319
L I C E N Z E R I L A S C I A T E D A L 1959 A L 1963.....	" 110
T O T A L E.....	" 429
L I C E N Z E R I N U N Z I A T E D A L 1959 A L 1963.....	N. 244
L I C E N Z E I N V I G O R E.....	" 185

DOCUMENTO 247

**CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI AGRIGENTO AI RILIEVI
FORMULATI NELLA RELAZIONE DI PAOLA-BARBAGALLO, TRA-
SMESSE IL 9 OTTOBRE 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA**

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Doc. 217
Palermo, li 9 OTT 1964 19

1

FD/pf.

PRESIDENZA
Segreteria Generale
Div. N. di prot. 675/56

RACCOMANDATA-RISERVATA

Risposta a nota

OGGETTO: Ispezione straordinaria presso l'Amministrazione Comunale
di Agrigento.

Alligati N.

Data di arrivo	10 OTT 1964
Prot. D	Tit.
N.	

ALL'ON. LE SENATORE DONATO PAFUNDI
Presidente della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sul fenomeno della mafia in
Sicilia

R O M A
Palazzo della Sapienza

- A seguito della nota n.0914 del 5 marzo 1964, in (1)
vio copia delle controdeduzioni comunicate dal Sindaco di (2)
Agrigento con lettera n.179 del 21 aprile 1964 in risposta
alle contestazioni notificate dall'Assessore regionale per
gli enti locali, con nota n.3019 del 7 aprile 1964, in or- (3)
dine alle risultanze dell'ispezione suindicata.

IL PRESIDENTE

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce

620.124.12-3 - Tosini - Palermo

(1) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 191, alla pag. 307. (N.d.r.)
 (2) Le controdeduzioni citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 555-606. (N.d.r.)
 (3) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 520-554. (N.d.r.)

Doc 247

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

~~Senato della Repubblica - Camera dei Deputati - Ministero dell'Interno~~

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGRIGENTO

ISPEZIONE STRAORDINARIA

- Contestazioni (4)
- Controdeduzioni del Comune (5)

(4) Cfr. pagg. 520-554. (N.d.r.)

(5) Cfr. pagg. 555-606. (N.d.r.)

REPUBBLICA ITALIANA

Palermo, il 7 APR 1964

REGIONE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI

Av. GAB N. di prot 3019

Allegato a nota

OGGETTO: AGRIGENTO - Amministrazione comunale. Rilievi ispettivi -

Alligati N

SECRETARIA GENERALE
13 APR 1964
data
1494/S

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
- 9 APR 1964
SECRETARIA GENERALE

Al Sig. Sindaco del Comune

AGRIGENTO

e, p. c.:

On.le Presidente della Regione Siciliana
- Ufficio Gabinetto -

PALERMO

REGIONE SICILIANA
- APR 1964
PRESIDENZA

Al Sig. Prefetto di

AGRIGENTO

Al Sig. Presidente della Commissione
Provinciale di Controllo

AGRIGENTO

Dalla recente visita ispettiva effettuata in alcuni settori di codesta Amministrazione sono emersi i fatti ed i rilievi che vanno ad indicarsi perchè su di essi la S. V. provveda a fornire, a tutti gli effetti di legge, ogni ed eventuale utile controdeduzione chiarificativa o giustificativa.

PIANO REGOLATORE

Codesto Comune non ha ancora formato il piano regolatore generale del proprio territorio, pur essendo compreso nell'elenco dei Comuni, cui viene fatto obbligo di redigere detto piano, a norma di quanto contenuto nel decreto interassessoriale n. 225 del 12 marzo 1956 ed ai sensi della legge 17 agosto 1950, modificata con legge 9 agosto 1954 n. 640.

Infatti, pur essendosi stabilito di provvedere sin dal 1955 alla redazione di detto piano, lo stesso ancora non è stato formulato, anche se nel 1959 codesta Amministrazione decise, per ragioni di economia e nella considerazione della comunanza dei problemi con il vicino Comune di Porto Empedocle,

./.

- 2 -

di adottare il piano regolatore intercomunale, a' termine dell'art. 12 della legge urbanistica 17 agosto, n. 1150.

Alla data della ispezione, comunque, codesto Comune non aveva ancora fornito ai componenti la Commissione designata per la redazione di detto piano, come è noto, la cartografia planimetrica ed altimetrica dei territori dei comuni, pur avendo agli stessi già corrisposto la prima rata di acconto del relativo onorario.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Disciplina della Attività Edilizia

Per una più completa valutazione dei fatti su cui codesta Amministrazione dovrà fornire elementi chiarificativi o giustificativi, giova sottolineare che per le costruzioni da eseguire nel territorio comunale i costruttori debbono prestare osservanza alle disposizioni contemplate nel regolamento edilizio attualmente in vigore, alle prescrizioni relative al vincolo panoramico ed archeologico (D. M. 12.6.1957), nonché alle norme di legge in vigore per il consolidamento degli abitati minacciati da frane (D.L. 29 dicembre 1945, n. 892 e tabella D della legge nazionale 9.7.1908).

Inoltre, la disposizione regolamentare prevista dall'art. 2 del Regolamento Edilizio prescrive che non possono essere rilasciate licenze per le costruzioni che riducono la visibilità delle strade o compromettono lo spedito e sicuro svolgimento del traffico ovvero turbino gli effetti architettonici o le bellezze naturali, ovvero siano in tutto o in parte suscettibili di arrecare danni o molestie.

Questa disposizione che avrebbe dovuto essere di guida a codesta Amministrazione Comunale nel settore delle costruzioni e condizionarne, nello stesso tempo, l'attività, ha subito però nell'applicazione, come sarà chiarito in seguito, adattamenti e deroghe tali da comprometterne la importanza e la efficacia.

Presentazione Documenti e Progetti a corredo delle richieste di licenza -

Negli articoli 3 e 4 del Regolamento Edilizio sono elencati i vari documenti da produrre per ottenere il rilascio della licenza di costruzione nonché le modalità per la presentazione del progetto tecnico. Dalla dizione usata emerge che tutti i documenti richiesti dovrebbero essere prodotti all'atto dalla presentazione delle domande.

In atto ciò non avviene in quanto l'Ufficio tecnico riceve le domande anche se tutti i prescritti documenti non vi sono allegati.

Tale prassi, oltre a produrre un notevole rallentamento al regolare decorso delle pratiche e ad ingenerare eventualmente nei cittadini interessati una aspettativa priva di fondamento, rende difficile l'esame delle relative richieste e potrebbe creare la premessa di eventuali favoritismi nella trattazione delle pratiche stesse.

Responsabilità del progettista

L'art. 6 del Regolamento Edilizio prescrive che nella domanda per ottenere

./.

- 3 -

il rilascio della licenza deve essere inserita una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, il costruttore ed il proprietario, si impegnano sotto la loro personale responsabilità, di osservare, nell'esecuzione delle opere, le prescrizioni contenute nel regolamento, nelle leggi generali e speciali ecc. ecc. In caso di sostituzione il nuovo direttore dei lavori ed il nuovo costruttore, debbono presentare analoga dichiarazione prima di assumere la direzione o di riprendere i lavori.

La eventuale inosservanza di detto articolo produce, ai sensi del successivo art. 8 la nullità della licenza concessa.

A tale disposizione talvolta non è stata data regolare osservanza in quanto non viene preteso che la dichiarazione di cui sopra sia inclusa nel testo della domanda, in modo da vincolare in maniera più rigida l'esecuzione della costruenda opera.

Inoltre, non sempre è facile, dall'esame della pratica, conoscere quale sia il proprietario ed il direttore dei lavori di una determinata costruzione perchè, se nel corso dell'opera essi sono stati sostituiti da altri, l'Ufficio Tecnico non richiede il rilascio da parte di quest'ultimi della dichiarazione di responsabilità. Ciò avviene in particolare modo per le costruzioni di grande mole per le quali, nella maggior parte dei casi, si verifica com'è noto, che la costruzione iniziata da un proprietario, è poi proseguita da altro o da altri interessati.

Costruzioni avvenute senza essere in possesso della relativa licenza di costruzione.

Molti sono i casi in cui è stato dato inizio ad una costruzione la quale, talvolta è stata anche condotta a termine senza la preventiva concessione della relativa licenza edilizia.

Di fronte ad una tale situazione, codesta Amministrazione ritenendo di dover dare un ordine alle varie costruzioni avvenute senza la preventiva autorizzazione, con deliberazione della G. M. ha approvato "in sanatoria" i relativi progetti.

Così con deliberazione n. 427 del 26. 5. 1959 sono stati approvati in sanatoria 43 progetti di costruzione e con successiva deliberazione n. 601 del 26 luglio 1960 è stato adottato analogo provvedimento per altri 21 progetti.

Successivamente al 1960, i provvedimenti "in sanatoria" sono stati invece omessi come si dirà più avanti direttamente dagli amministratori senza l'intervento della Giunta Municipale.

E' da tener presente inoltre che la Commissione Edilizia sino all'agosto 1962 non ha ritenuto di pronunciarsi sui progetti per le costruzioni in corso già effettuate, e che soltanto dall'agosto di detto anno in poi, ha iniziato ad esprimere in merito il proprio parere.

Nel periodo che va dal 1961 all'agosto del 1962 sono stati approvati in sanatoria n. 62 progetti.

Nel 1963 non risulta che siano stati omessi altri analoghi provvedimenti.

./.

- 4 -

In totale quindi dal 1959 all'agosto 1962 sono stati approvati in sanatoria n. 136 progetti per costruzioni avvenute senza licenza.

• Tutti coloro che hanno beneficiato del provvedimento in sanatoria sono stati invitati al pagamento di una somma (erroneamente qualificata ammenda) che va da un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 30.000, somma che alcuni non hanno ritenuto neanche di versare, non avendo avuto, ovviamente, più alcuna necessità di venire in possesso della licenza di costruzione.

Si chiede, pertanto, di conoscere a quale titolo è stata dovuta una tale somma nonché i motivi che hanno indotto codesta Amministrazione a ricorrere, previa l'osservanza, per quanto possibile, delle condizioni di legge o regolamento, alla concessione del provvedimento di " sanatoria", con il quale è stato ritenuto di giungere a una comunque definizione delle rilevate irregolarità.

Costruzioni eseguite in difformità alle prescrizioni comprese nelle licenze di costruzione -

Sempre nel settore dell'edilizia è stata accertata la erronea applicazione dell'art. 39 del regolamento edilizio.

A prescindere dalla constatazione che detto articolo appare privo di qualsiasi rigore tecnico - normativo nella sua formulazione, esso come una norma generale, stabilisce che l'altezza delle fabbriche non può essere maggiore di due volte la larghezza, degli spazi pubblici e privati verso cui prospettano. Tale norma è però subito derogata dalla successiva disposizione con cui si stabilisce che per le zone che cadono nel vecchio centro urbano l'altezza massima non può essere superiore a due volte e mezzo; poi è ancora derogata, per le zone comprese nel programma di fabbricazione dal richiamo all'art. 86, il quale determina un'altezza diversa per ogni zona, espressa in cifra assoluta e non in rapporto agli spazi circostanti.

Il terzo comma, infine, dopo aver espresso l'altezza massima consentita in mt. 25 ed aver fatte salve le disposizioni del " " comma precedente sulla altezza delle costruzioni " " , conferisce alla Giunta comunale un potere di deroga " " caso per caso " ". Ora tutte le anzidette contraddittorie prescrizioni, ed in particolare modo quella relativa all'altezza di mt. 25, non sono state applicate, venendosi così a compromettere lo storico spettacoloso panorama sulla Valle dei Templi.

Le costruzioni eseguite a valle del Viale della Vittoria, in via Empedocle, in via Porta di Mare ed in altre località sottoposte a vincolo panoramico, hanno contribuito, ancora di più a turbare la visione della Valle dei Templi.

Dall'esame dei casi in particolare trattati è stata accertata, altresì, che alcuni, dei grandi costruttori nell'eseguire la loro fabbrica non hanno mancato di costruire abusivamente anche sul terreno di demanio comunale, sia pure di modesta estensione, come per es. l'ing. Gaetano VITA per circa 60 mq.; LO BELLO Onofrio per mq. 109, 35 ed ALBANO Carmelo per mq. 17, 29.

./.

- 5 -

Le relative pratiche di alienazione o di permuta, a distanza di anni non sono state ancora perfezionate dalla Amministrazione Comunale.

Altra rilevante infrazione è quella relativa a costruzioni avvenute nella zona cimiteriale. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 116 in data 17 giugno 1961 espresse parere di chiedere al Prefetto della Provincia la emissione del provvedimento con cui la zona di rispetto del Cimitero venisse ridotta da 200 a 100 metri in conformità a quanto disposto dalla legge 17/10/57, n. 983.

Detta deliberazione non risulta che sia stata trasmessa all'Autorità di vigilanza, ciò nonostante nella zona di rispetto del cimitero, ad una distanza non consentita, sono sorte come si dirà più appresso alcune costruzioni.

ERRATA APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALCUNE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

A) - Riduzione della cauzione da versarsi per il ritiro della licenza edilizia

Per il ritiro della licenza occorre che il proprietario compri di aver versato nella cassa comunale la cauzione stabilita nella licenza di costruzione a garanzia della esatta esecuzione del progetto e dell'osservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti.

La cauzione va determinata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Edilizio nella misura pari al 2% dell'importo preventivo dell'opera

Questa disposizione non ha trovato esatta applicazione.

Invero gli interessati, nel produrre la domanda per il rilascio della licenza non rendono noto quale sia l'importo preventivo dell'opera, nè l'Ufficio tecnico ha richiesto di conoscerlo. Codesto Comune ha, così, adottata, per la determinazione dell'ammontare della cauzione, la direttiva di massima di far versare L. 5.000 per ogni vano da costruire, valutando il costo di un vano nella misura di L. 250.000 ed escludendo dalla valutazione il costo dell'aria e l'eventuale valore commerciale dell'immobile.

L'Ufficio tecnico, tenuto presente tale direttiva, appronta la minuta della licenza con l'indicazione della somma da versarsi quale cauzione; anche tale importo, però, è stato spesso ridotto, dagli amministratori ad una misura minima, irrisoria e non cautelativa.

In qualche caso la riduzione è stata accordata successivamente e cioè quando ormai era stata segnata la misura con l'osservanza dei criteri suesposti.

Da rilevare che detta riduzione è stata apportata anche a favore di imprenditori che hanno impegnato capitali di notevole entità in costruzioni di grande mole come si evince dai seguenti casi:

1) - SCIACCA Calogero -

Costruzione di un fabbricato di 7 piani oltre il piano terra. Cauzione da versare L. 1.245.000; cauzione versata L. 100.000;

./.

- 6 -

- 2) ALONGE Calogero -
Costruzione di un fabbricato distinto in tre lotti .
Cauzione da versare lire 1.590.000; cauzione versata L. 150.000;
- 3) TEDESCO Michele e MENDOLA Salvatore -
Costruzione fabbricato di 8 piani. Cauzione da versare L. 1.115.000;
cauzione versata L. 150.000;
- 4) RUBINO ing. Domenico
Costruzione di n. 4 fabbricati tuttora in corso. Cauzione da versare
L. 1.400.000; cauzione versata L. 100.000;
- 5) MIRABILE dott. Guido - (Costruttore RIGGIO)
Costruzione di un fabbricato di 14 piani. Cauzione da versare L. 2.080.000;
cauzione versata L. 200.000;
- 6) VINTI Amedeo -
Costruzione di un fabbricato di 12 piani. Cauzione da versare per n. 6
piani L. 445.000; cauzione versata L. 100.000 ;
- 7) VULLO Nicolò -
Costruzione di un fabbricato in Via Circonvallazione Sud per n. 3 piani.
Cauzione L. 405.000 - Versate solo L. 50.000 ;
- 8) MORGANTE avv. Francesco - Φ
Costruzione di un fabbricato di 8 piani in viale della Vittoria.
Cauzione L. 770.000 - Versate, però, solo L. 100.000 ;
- 9) GIUNTA Francesco -
Costruzione fabbricato in viale della Vittoria - Cauzione da versare
L. 810.000 - versate invece solo L. 300.000 ;
- 10) SAIEVA Calogero -
Costruzione in via Esseneto - Cauzione da versare L. 540.000, versate
L. 100.000;
- 11) ALBANO Carmelo - Costruzione fabbricato tra via Garibaldi e via Porta
di Mare - Cauzione da versare L. 1.400.000 versate L. 100.000

In tal modo la funzione intimidatrice della cauzione è stata privata di ogni efficacia, non potendo più essa esercitare, dato il lieve importo corrisposto, una qualsiasi remora all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza di costruzione.

Provvedimenti in deroga alla norma in vigore per consentire costruzioni in maggiore altezza -

Il terzo comma dell'art. 39 del Regolamento Edilizio, com'è noto dopo aver espresso l'altezza massima consentita in art. 25 e aver fatte salve le disposizioni del " comma precedente sull'altezza delle costruzioni " conferisce alla Giunta municipale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, un potere di deroga " caso per caso " .-

L'Amministrazione specie negli ultimi anni si è avvalsa di tale potere onde consentire una maggiore altezza per determinati edifici ed in speciale modo per tentare di sanare la posizione di quei costruttori che hanno arbitrariamente eseguito sopraelevazioni in contrasto con le norme edilizie in vigore.

./.

- 7 -

Dall'esame del registro delle deliberazioni e delle relative pratiche risulta che negli anni 1960 e 1961 è stata adottata una sola deliberazione al riguardo per ciascun anno, divenute entrambe esecutive per decorrenza di termini, che nel 1962 delle cinque deliberazioni prese, una è stata approvata e quattro annullate dalla Commissione Provinciale di Controllo ed, infine, che tutte e cinque le deliberazioni adottate nel 1963 sono state annullate da detta Commissione con la seguente motivazione: "Il potere di deroga di cui all'art. 39 del Regolamento può consentire eccezioni alle specifiche previsioni del piano regolatore, quali allineamenti, altezza ecc. e che l'ammissione del potere di deroga a tali prescrizioni si risolverebbe in una ammissione di varianti al piano regolatore per la costruzione di interesse privato, mentre il potere di deroga là dove è previsto dai regolamenti è consentito con i criteri restrittivi per gli edifici di pubblico interesse". Tali atti si riferiscono a D'ALESSANDRO Francesco, FERLISI Attilio, MARTORANA Elvira e dottore Giovanni BAIÒ.

Ora è da ritenere che tale potere di deroga, sia stato attribuito alla Giunta Municipale, che d'altronde per legge non ha alcuna competenza in materia di licenze edilizie, unicamente per la tutela del pubblico interesse.

La deroga non troverebbe, infatti, giustificazione se effettuata nell'interesse del singolo.

All'uopo è da tener presente che il Ministero dei LL. PP. nel fornire con varie circolari istruzioni in ordine alla applicazione dell'art. 3 della legge 21.12.1955 n. 1357 ha sempre escluso "la possibilità di concedere deroghe per gli edifici cosiddetti " grattacieli" per i quali venga proposta un'altezza di molto superiore a quella dei fabbricati vicini". D'altra parte oltre alla carenza della motivazione rilevata in tali provvedimenti di deroga, è da rilevare, altresì, che la procedura seguita per la concessione di licenze in deroga per quanto concerne l'altezza dei fabbricati, avvalendosi soltanto dal parere della Commissione Edilizia, è in contrasto con la tassativa disposizione contenuta nell'art. 3 della predetta legge n. 1357.

Il predetto articolo statuisce infatti che la concessione di deroghe per quei comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17.8.1942 n. 1150 (obbligo di redigere il piano regolatore) è subordinato al nulla-osta del Ministero dei LL. PP. su rapporto della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con decreto interassessoriale n. 255 del 12 marzo 1956, codesto Comune fu compreso - si ripete - nel primo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore e, trattandosi di materia nella quale la Regione Siciliana ha competenza esclusiva, i poteri conferiti al Ministero dei LL. PP. sono in Sicilia esercitati dall'Assessorato LL. PP.; motivo per cui le proposte per i provvedimenti di deroga avrebbero dovuto essere ad esso trasmesse. Il predetto Assessorato, in vero, sin dal 31.8.1961 ebbe ad invitare codesto Ente ad adeguare le norme dell'art. 39 del Regolamento Edilizio alle prescrizioni della citata legge n. 1357 del 21.12.1955.

./.

In osservanza a detta disposizione l'Ufficio Tecnico del Comune con relazione in data 8.9.1961 avanzò proposta al Comune di addivemire alla modifica del terzo comma del predetto articolo; tale proposta è stata posta all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale del 15.12.1962 e 20.3.1963, ma non risulta, almeno sino all'epoca della visita ispettiva, che sia stata presa in esame.

Mancata adozione dei provvedimenti previsti dalle norme in vigore per le costruzioni abusivamente eseguite.

L'art. 32 della legge urbanistica prevede, come è noto, che nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, l'Amministrazione previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica compartimentale, può ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Analoga disposizione è riportata nell'art. 12 del Regolamento Edilizio.

Pertanto, per potersi disporre la demolizione delle opere abusivamente costruite è necessario chiedere il parere di competenza alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO. PP. in Palermo.

Ciò premesso, mentre per la costruzione ed elevazione abusive di ~~faso~~ rilievo sono stati adottati provvedimenti di "sanatoria" per quelle di notevole entità nessun provvedimento concreto è stato adottato, anche dopo le ordinanze di sospensione dei lavori.

In data 26.11.1963, è stata, comunque, inoltrata proposta di demolizione alla Sezione Urbanistica in ordine alle sopraelevazioni abusivamente costruite sul fabbricato in Viale della Vittoria, di proprietà dell'Avv. Francesco MORGANTE e, poi, di cerò LUMIA Giuseppe.

Invero, nel 1958 l'avv. MORGANTE richiese l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in Viale della Vittoria composto di 8 piani, oltre il ~~pianoterra~~.

La Commissione Edilizia, nella seduta del 4.12.1958, concesse parere favorevole a condizione che venissero rispettate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai Monumenti e lo sporto dei balconi venisse limitato a m. 1,20.

Il relativo fascicolo andò smarrito ed agli atti si rinvia soltanto il progetto, successivamente ripresentato dall'interessato, su cui viè l'annotazione a firma del Sindaco on. FOTI "" il presente progetto sostituisce l'originale smarrito ed approvato dalla Commissione Edilizia in data 4.12.1958 a condizione che vengano rispettate le condizioni della Soprintendenza ecc. "".

Il 19 giugno 1963 rilasciata licenza di costruzione a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza di mt. 25,00.

Accertato che i lavori proseguivano in difformità alle norme di prescrizione fissate nella licenza, prima, all'avv. MORGANTE e poi al nuovo proprietario LUMIA Giuseppe, vennero notificate non poche ordinanze e diffide di sospensione dei lavori.

- 9 -

Sta di fatto, comunque, che le costruzioni sono state realizzate con elevazioni abusive, ed a seguito del parere favorevole espresso dalla Sezione Urbanistica per la demolizione delle opere abusivamente costruite, sarà necessario ora provvedere alla demolizione dell'intero ottavo piano fuori terra e della parte del settimo piano fuori terra prospettante sul Viale della Vittoria per una profondità di metri 3,20 e per l'intera lunghezza del prospetto.

Ancora, in tale settore è risultato che il MORGANTE ha richiesto di acquistare un relitto di mq. 187; pare che il relativo atto non sia stato stipulato, nel mentre si è accertato che il relativo importo di L. 1.310.400 è stato già versato.

In data 10.1.1964 la Sezione Urbanistica presso detto Provveditorato ha espresso parere favorevole per tale demolizione che, ancora, non ha avuto luogo.

Successivamente, come già riferito è stata anche avanzata richiesta di parere per la demolizione delle opere abusivamente costruite da SCIACCA Calogero in via Concerie, ALONGE Calogero in via Concerie da PILLITTERI Giacomo in via Atenea.

E, perchè, dunque, non sono state avanzate uguali istanze per gli altri casi che versano in analogha situazione? -

Mancata osservanza dei limiti di zona previsti nel programma di fabbricazione allegato al Regolamento Edilizio.

L'art. 86 com'è noto prevede, per quanto riguarda l'edilizia, la ripartizione del territorio comunale in 5 zone e quattro sottozone, per le quali il regolamento avrebbe dovuto prevedere distinte caratteristiche per i costruendi edifici.

Dall'esame della tabella di tipizzazione, contenuta nello stesso art. 86, si rilevano, invece, nove delimitazioni. Quindi mentre nella tabella di tipizzazione la zona intensiva è divisa in tre sottozone, nel comma 4 dell'art. 86 viene prevista un'unica zona intensiva senza limitazioni. Nè per individuare le tre sottozone della zona prima intensiva dà alcun soccorso la planimetria perchè anche essa prevede una sola zona intensiva.

Di conseguenza ne è derivato che per quanto riguarda le caratteristiche edilizie della zona intensiva, la tabella di tipizzazione edilizia non ha avuto alcuna applicazione.

La zona intensiva è stata, negli ultimi anni, la zona più interessata dallo sviluppo edilizio, per cui tali lacune avrebbero dovuto da tempo eliminarsi per dare alla città una efficiente disciplina edilizia.

Inoltre, da un esame della planimetria allegata al regolamento si rileva la esistenza di altre due zone e cioè la zona "verde pubblico" e la zona "verde privato" di cui non è fatto cenno nè nell'art. 86, che provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone, nè in altro articolo del regolamento.

Agli atti non è stata rinvenuta una relazione tecnica da cui poter desumere i criteri e la direttiva seguita per includere una parte del territorio in una e non in un'altra zona; per quanto riguarda la zona destinata a verde si rinviene soltanto la proposta avanzata da un componente della commissione consultiva, a suo

./.

- 10 -

tempo nominata per la redazione del regolamento, di destinare una parte del territorio a giardini, parchi ecc. ecc. -

Tale proposta non venne discussa nelle varie sedute del Consiglio comunale in cui si provvede all'esame ed alla approvazione del regolamento, e tanto meno nella delibera con cui si approva il regolamento stesso ne è fatta menzione.

Comunque, si ritiene che ove codesta Amministrazione avesse voluto destinare una zona al verde, oltre che perfezionare la pratica dal lato amministrativo, avrebbe dovuto sottoporre al vincolo il territorio compreso nelle due zone.

In ogni caso, ai proprietari dei singoli terreni avrebbe dovuto essere notificata tale destinazione, evitando così il sorgere di eventuali controversie. E' successo così che nella zona destinata a verde sono sorte delle costruzioni e precisamente nella zona indicata come "verde privato" sono sorte quelle:

- 1) - del dott. LINO;
- 2) - dei Sigg. ALBANO e TERRAZZINO;
- 3) - della Sig.ra MARTORANA Elvira;
- 4) - del Sig. GIUNTA Francesco;
- 5) - dell'Istituto Autonomo Case Popolari (a Sud. del Campo Sportivo);
- 6) - dell'Opera Don. Guanella;
- 7) - della Cooperativa la " " Casa del Vigile "".

Nella zona invece qualificata come "verde pubblico" sono in corso di costruzione i fabbricati di SINATRA e DE MARIA ad uso albergo, e dell'ing. Domenico RUBINO ad uso garage (i lavori in atto sono però, ~~non~~ sospesi). -

ZONA SOTTOPOSTA ALLA TUTELA PAESISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939 N. 1497 .

In una zona limitrofa all'abitato, ritenuta non sottoposta a vincolo, (come da planimetria in possesso all'Ufficio Tecnico) fu autorizzata la costruzione di tre fabbricati, uno nel 1961 per conto di tale GELO Filippo e due nel 1962 per conto di SALEMI Salvatore e di DI PIAZZA Francesco unitamente a certo PULLARA Salvatore.

Avverso la costruzione dei due ultimi fabbricati fu presentato, da parte di cittadini interessati, un ricorso che fu portato, unitamente ai relativi progetti, all'esame della Commissione Edilizia, per il parere.

Detta Commissione espresse parere favorevole all'approvazione ed il Sindaco rilasciò la licenza di costruzione.

E' stato accertato, però che tutti e tre gli anzidetti fabbricati ricadano proprio nella parte a sud. della via Panoramica Empedocle (oggi denominata Viale Porta di Mare), che com'è noto è zona sottoposta a vincolo perchè comprende "punti di belvedere accessibili al pubblico" quali si gode la visione della Valle dei Templi". Comunque, è stato possibile operare dal 1957 al 1963 in un settore così importante quale è quello della edilizia, senza tener presente quelle norme e disposizioni che ne regolano l'attività? sta di fatto, invero, che la Soprintendenza ai Monumenti ha comunicato, con lettera del 3.1.1964 diretta al Ministero della Pubblica Istruzione e per conoscenza al Sindaco di aver notificato ad alcuni proprietari il divieto, ai sensi dell'art. 8 della legge 28.6.1939 n. 1437, di eseguire lavori di qualsiasi natura a valle del Viale Porta di Mare e nella Via Empedocle perchè quella già intrapresi arrecano pregiudizio alle bellezze naturali delle località suddette. Tale divieto, in particolare, si riferisce alle segun-

- 11 -

ti ditte :

1) - GELO Giuseppe

Ottenne licenza in data 20.1.1961, su parere conforme della Commissione Edilizia nella seduta del 2.12.1960, per la costruzione di un fabbricato in via della Annunziata (sia a sud. della via Panoramica Empedocle, oggi in parte Viale Porta di Mare) composto da un pianoterra e 5 piani. In data 13.3.1963 produsse domanda per ottenere l'approvazione del progetto di sopraelevazione per altri 2 piani; nella seduta n. 9 del 4.6.1963 la Commissione Edilizia espresse parere contrario.

L'Ufficio Tecnico Comunale, venuto a conoscenza del testo D.M. del 12.6.1957, a distanza di 5 anni, chiese delucidazioni alla Soprintendenza, che in data 17.9.1963 chiarì che la zona a Valle del Viale Porta di Mare, pur non facendo parte della zona della " Valle dei Templi" soggetta al vincolo panoramico, in effetti è sottoposta allo stesso vincolo in quanto sottostante alla via Empedocle, dalla quale deve essere possibile il libero godimento della visuale della Valle dei Templi.

Nonostante un tale divieto la costruzione è stata già ultimata nella sua struttura ed all'epoca della ispezione, erano in fase di ultimazione le rifiniture.

2) - DI PIAZZA Francesco e PULLARA Salvatore

Con licenza in data 16.5.1962 fu autorizzata la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in via Porta di Mare, composto di un pianoterra e 6 elevazioni.

In data 6.3.1963 e 26.9.1963 vennero emesse due ordinanze di sospensione lavori per mancata osservanza delle prescrizioni imposte nella licenza, ed in particolare per la circostanza che il fronte del fabbricato risultava costruito per una lunghezza maggiore di quella prevista nel progetto approvato, e perchè al disotto di via Porta di Mare erano stati ricavati alcuni piani non previsti in progetto. Ciò nonostante, la costruzione di metà fabbricato è stata già ultimata nella sua struttura ed all'epoca della ispezione erano in fase di ultimazione le rifiniture, mentre per l'altra metà era stato già costruito il grezzo sino al pianoterra.

3) - SALEMI Salvatore e RIGGIO Salvatore

Con licenza in data 16.5.1962 venne autorizzata la costruzione di un fabbricato in via Porta di Mare composto di vari piani.

Con ordinanza in data 12.6.1963 fu disposta la sospensione dei lavori perchè era stato realizzato al disotto del piano di Via Porta di Mare un piano in più ed inoltre perchè al quarto piano del prospetto sud. erano stati realizzati degli sbalzi.

./.

- 12 -

Con altra ordinanza in data 11.7.1963, fu ordinata la remissione in pristino del costruendo edificio secondo gli elaborati del progetto. Comunque, nonostante anche il divieto di costruzione, l'opera è stata già ultimata nella sua struttura e le rifiniture sono in fase di ultimazione.

4) - VULLO Nicolò

In data 31 maggio 1961 fu rilasciata licenza per la costruzione di un fabbricato (ala Nord-Est), in via Circonvallazione Sud composto di 8 piani compreso il pianoterra.

Per la costruzione dell'intero fabbricato avrebbe dovuto essere versata la cauzione di L. 380.000; in effetti fu versata la somma di L. 120.000.

A seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 23.10.1962 venne accertato che erano stati costruiti 9 piani, compreso il pianoterra, raggiungendo un'altezza di mt. 30,60.

In data 30 luglio 1963 venne rilasciato al VULLO, per cessione da parte del dott. D'Angelo, altra licenza per la costruzione di un secondo fabbricato in via Circonvallazione Sud., composto di 8 piani, compreso il pianoterra con un'altezza complessiva di mt. 27,45.

La Commissione Edilizia esprime parere condizionato, salvo deroga per la maggiore altezza.

A seguito di un sopralluogo effettuato risultò che erano stati abusivamente occupati mq. 6,55 di area del Demanio Comunale comunque, nonostante che una tale zona rientra tra quelle vincolate la costruzione per il primo fabbricato è stata già ultimata con due piani in più rispetto a quelli autorizzati, mentre per il secondo, la costruzione è in corso ed in difformità al progetto approvato.

5) - SCIACCA Calogero

A seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, fu rilasciata licenza in data 14.1.1963 per la costruzione di un fabbricato in via Concerie e via Circonvallazione (zona sottoposta a vincolo panoramico), con la prescrizione che l'altezza non superasse mt. 25 (sette elevazioni compreso il pianoterra).

Da sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 24 settembre 1963 fu accertato che i lavori di pilastatura in cemento armato erano stati eseguiti sino all'altezza di mt. 34,20 e cioè per 11 piani compreso il pianoterra. Con atto del 25.9.1963 il Sindaco ordinò la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino.

Di recente anche la Soprintendenza ai monumenti ha deciso di avvalersi del disposto dell'art. 8 della legge 28.6.1939 n. 1497 ed ha notificato con telegramma del 3.1.1964 al predetto, il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura; sta di fatto, comunque, che sono stati già costruiti 3 piani in più di quelli autorizzati. Si chiede, pertanto, di conoscere gli ulteriori provvedimenti adottati da codesto Comune dopo la richiesta avanzata alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO. PP. per la demolizione delle opere abusivamente costruite.

./.

- 13 -

6) - ALONGE Calogero

Con licenza in data 31.8.1962 venne autorizzato a costruire un fabbricato in via Concerie a condizione che l'altezza del fabbricato non superasse i mt. 25 (pianoterra e 6 sopraelevazioni).

Poichè il fabbricato è distinto in tre lotti, la Ditta iniziò i lavori in tempi successivi e cioè prima per il lotto A. e successivamente per i lotti B. e C. -

LOTTO A

A seguito di sopraluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale si accertò che la Ditta aveva superato nella costruzione l'altezza di mt. 25,00 ed aveva ~~superato~~ iniziato a procedere alla pilastratura del settimo piano; fu perciò emessa, in data 6 ottobre 1962, ordinanza di sospensione dei lavori e, non essendo stato a ciò ottemperato, venne notificato, il 6.11.1962, atto di diffida.

In data 11.12.1962 l'ALONGE chiese l'autorizzazione ad eseguire i lavori indispensabili per completare la copertura del settimo piano (e cioè per il piano per cui non era accordata autorizzazione) con la tamponatura estrema dei pilastri.

Da sopraluogo effettuato risultò che mancava la copertura del settimo piano e che l'altezza complessiva raggiunta misurava mt. 27,65.

In calce alla domanda si legge : "" autorizzare il permesso per la copertura e la tamponatura ad iniziare la pratica per la deroga "" ^{""}Grillo "" (Assessorato ai LL. PP.).

Con atto in data 14.1.1963 l'Assessore Salamone autorizzava il sig. ALONGE ad eseguire i lavori di completamento e tamponamento del settimo piano, la copertura del vano scala, senza che lo stesso possa vantare diritti per la concessione in parola dovendosi in ogni caso attenere alle determinazioni delle Autorità competenti all'approvazione della pratica di deroga di cui all'art. 39 del Regolamento.

Successivamente, accertato che la Ditta aveva eseguito ulteriori lavori in cemento armato dell'altezza di mt. 2,80 al disopra della copertura del settimo piano fu in data 3.4.1963 emessa ordinanza di sospensione dei lavori.

La ditta, completati i lavori dell'ottavo piano, iniziò quelli di sopraelevazione del nono piano e per tale motivo gli venne notificato atto di diffida in data 21.5.1963.

Attualmente i lavori nel fabbricato A. sono sospesi con il nono piano di sole pilastrature

LOTTO B.

Con sopraluogo in data 9.11.1963 l'Ufficio Tecnico accertò che erano stati costruiti pilastri in c.e. soprastanti il settimo piano venendo così a superare l'altezza di 25 mt., così come prescritto nella licenza rilasciata.

Fu perciò notificata diffida in data 9.11.1963 ed attualmente i lavori sono sospesi.

./.

- 14

LOTTO C.

I lavori di costruzione sono stati iniziati e la costruzione è al secondo piano.

Da rilevare che per detti lotti recentemente anche la Soprintendenza ai Monumenti ha deciso di avvalersi del disposto dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e con telegramma del 3. 1. 1964 ha notificato all'ALONGE il divieto di eseguire lavori di qualsiasi natura.

Sta di fatto, però, che la costruzione del lotto A, è stata già ultimata con tre piani in più, e quella per il lotto B, con un piano in più rispetto all'altezza massima consentita alle costruzioni cadenti in quella zona.

Si chiede, pertanto, di conoscere anche per questo caso come per quello relativo alla costruzione di via Atenea, n. 201 di certo PILLITTERI Giacome se e quali provvedimenti siano stati adottati a seguito della richiesta avanzata alla Sezione Urbanistica presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la demolizione delle opere abusivamente costruite.

FABBRICATO PER CUI E' STATA DISPOSTA LA DEMOLIZIONE DI UN PIANO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONEGIUNTA Francesco

In data 31. 8. 1960 richiese l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in Viale della Vittoria, composto di otto piani oltre il pianoterra.

La soprintendenza, interpellata in proposito con lettera in data 8. 2. 1961 espresse parere favorevole a condizione che l'altezza dell'edificio venisse ridotta ed in data 30. 5. 1961 fu rilasciata licenza di costruzione a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza di mt. 28, 75.

Prima del rilascio della licenza, era stata già emessa in data 27 febbraio 1961 nei confronti del GIUNTA, diffida a sospendere i lavori, avendo egli intrapreso la costruzione senza essere ancora in possesso della relativa licenza.

Altre ordinanze di sospensione furono, poi emesse per avere il GIUNTA proceduto a due elevazioni abusive, per cui con lettera n. 268 in data 2. 2. 1963 diretta all'Ufficio del Genio Civile, la Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occid. comunicò che, il predetto per effetti dell'art. 7 della legge 1947 era incorso, indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Cod. Pen., in quelle previste dall'art. 15 della legge stessa e che, pertanto, il Ministero della P. I. con provvedimento ministeriale in corso di perfezionamento aveva ritenuto di ordinare la demolizione dell'ottavo piano abusivo, mentre per il settimo piano era stato deciso di applicare la sanzione del pagamento di una indennità equivalente alla maggiore spesa tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Degli atti del Comune non risulta che la pratica abbia avuto altro seguito.

./.

- 15 -

COSTRUZIONI AVVENUTE IN ZONA SOGGETTA A FRANE SENZA
L'AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE1) - MANTISI Calogero

Costruzione di una casa in Via delle Mura, composta di due piani seminterrati ed uno rialzato.

Il fabbricato è stato costruito senza alcuna autorizzazione.

2) - STELLA Leonardo

Costruzione di un fabbricato, composto di tre appartamenti a pianoterra e due a primo piano, senza ed alcuna autorizzazione, e nonostante vi siano due pareri contrari del Genio Civile.

3) - PALUMBO Giovanni

Approvazione in sanatoria ed in data 11 luglio 1960 del progetto - già realizzato - per la sopraelevazione di due piani su un fabbricato sito in via Imera (terzo e quarto piano).

Non risulta che sia stato richiesto alcun parere agli organi tecnici.

4) - TARALLO Giuseppe e PIPARO Angela

Costruzione di una casa a due piani in via Imera, senza alcuna autorizzazione e nonostante l'Ufficio del Genio Civile in data 1.7.1961 abbia espresso parere contrario non ritenendo la zona idonea per la edificazione.

5) - BAIO Giuseppe

Domanda in data 15.10.1957 diretta ad ottenere l'autorizzazione a Costruzione in via Imera di un fabbricato a 3 piani, senza autorizzazione nonostante l'Ufficio del Genio Civile in data 21.11.1957 abbia dato parere contrario perchè la zona interessata nonè ritenuta idonea per l'edificazione.

6) - POSANTE Santo e FIORE Calogera

Approvazione in sanatoria in data 5.7.1960 del progetto - già realizzato - di costruzione di un fabbricato composto di pianoterra e 2 piani. Non è stato chiesto parere agli organi tecnici.

RICHIESTE DI COSTRUZIONI IN DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART. 39 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO E PER LE QUALI LA GIUNTA MUNICIPALE HA
ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL'ACCOGLIMENTO1) - ALBANO Carlo e TERRAZZINO Antonio

In data 16.11.1961 fu rilasciata licenza per la costruzione di un fabbricato in via Circonvallazione Sud a condizione che il fabbricato non superasse l'altezza massima di mt. 25 Cauzione da versare L. 700.000 ridotta a L. 100.000.

Essendo emerso, da un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, che il fabbricato aveva raggiunto l'altezza di m. 30, 20, compreso il vano seminterrato, vengono notificate varie ordinanze di spensione e diffide.

./.

- 16 -

Con atto del 14.1.1963 i predetti furono però autorizzati ad eseguire lavori di tamponamento dell'ultimo piano e cioè del settimo. La pratica, all'epoca della ispezione, era all'esame della Giunta Municipale.

2) - Avv. D'ALESSANDRO Francesco

Domanda in data 18.4.1963 diretta ad ottenere la licenza per la costruzione di un fabbricato in via Nuova Favara, composta di 9 piani, oltre il pianoterra, visto da via Favara, (altezza mt. 33,90) e di 14 piani, compreso il pianoterra, visto dalla via Privata (altezza mt. 51,40).

Cauzione da versare L. 740.000; in effetti versate L. 150.000. E' stata rilasciata licenza per un'altezza di mt. 25 misurata dal piano di via Nuova Favara.

Nello stesso tempo, con delibera del 7.10.1963 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della proposta di costruzione in deroga al disposto dell'art. 39, essendosi il D'ALESSANDRO impegnato a costruire ed a cedere al Comune una fogna a Valle della Via Nuova Favara. Detta delibera è stata annullata dalla C.P.C. per eccesso di potere. La costruzione è giunta al secondo piano.

3) - FERLISI Attilio

In data 1.2.1962 avanzò domanda per ottenere l'autorizzazione a costruire l'ottavo piano su un fabbricato in Via Circonvallazione in deroga al disposto dell'art. 39 del Regolamento Edilizio.

Sulla domanda, la Giunta Municipale, a seguito di analogo avviso della Commissione Edilizia, con delibere del 26 luglio 1962 e del 24.8.1963, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta. Ambedue le deliberazioni sono state annullate dalla C.P.C. in quanto in nessun caso "" il potere di deroga di cui allo art. 39 del Regolamento può consentire eccezioni alle specifiche previsioni del piano regolatore, quali allineamenti, altezze ecc. e che l'ammissione del potere di deroga a tali prescrizioni si risolverebbe in una ammissione di varianti al piano regolatore per costruzione d'interesse privato, mentre il potere di deroga là dove è previsto dai regolamenti Comunali, è consentito con criteri restrittivi per gli edifici di pubblico interesse "".

Frattanto l'ottavo piano è stato già costruito.

4) - MARTORANA Elvira (Terrazzino Antonio-Albano Carlo e Miceli Filippo)

Domanda in data 27.4.1961 per la costruzione in via Dante di un fabbricato composto di n. 10 piani oltre il pianoterra. Venne rilasciata licenza il 10 agosto 1963 a condizione che il fabbricato non superasse i 25 mt. (6 piani oltre il pianoterra) e che venissero osservate altre prescrizioni.

Cauzione da versare L. 800.000; cauzione in effetti versata L. 100.000.

./.

- 17 -

Avendo iniziato a costruire in difformità alle prescrizioni imposte con la licenza, e cioè con un arretramento superiore a quello previsto, fu ordinata la sospensione dei lavori.

In seguito l'interessata presentò altro progetto di modifica, poi approvato in data 10.12.1963, e chiese di ottenere la deroga alla maggiore altezza. La Giunta Municipale nella seduta del 20.7.1962 espresse parere favorevole all'accoglimento della richiesta.

La Soprintenda ai Monumenti diede, con nota del 6.10.1962, parere contrario alla concessione della richiesta deroga.

La costruzione all'epoca della ispezione era giunta al secondo piano.

5) - Dott. BAIÒ Giovanni -

Quale presidente della Società Cooperativa "APE" fra dipendenti dell'Ispettorato Prov. Agricoltura, chiese l'autorizzazione a costruire un fabbricato in via Tiro a Segno, composto di 5 piani oltre lo scantinato e cioè per un'altezza di mt. 20. Fu rilasciata la licenza in data 21.5.1963 a condizione che il fabbricato non superasse mt. 12. La Soprintendenza ha espresso parere favorevole con l'eliminazione dell'ultimo piano e cioè per un'altezza di 16 mt. - Per la maggiore altezza da 12 a 16 mt. la Giunta Municipale si pronunciò favorevolmente con deliberazione del 24.9.1963, ma la deliberazione fu annullata dalla C.P.C. per eccesso di potere.

La costruzione all'epoca della ispezione constava di un pianoterra e di numero 4 elevazioni.

6) - GANDOLFO Domenica (ALBANO Salvatore successivo proprietario)

In data 20.5.1961 fu presentata domanda per ottenere la licenza per la costruzione di un fabbricato in via S.Vito. Cauzione da versare L. 750.000; cauzione versata L. 100.000 -

A seguito del parere favorevole della Commissione Edilizia e del nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti fu rilasciata ai predetti, in data 11.7.1961, licenza di costruzione, in contrasto alle norme dell'art. 39 e 86 del Regolamento Edilizio, perchè in quella zona l'altezza massima consentita è di metri 20,00 mentre il progetto approvato prevedeva un'altezza di mt. 24,70. La licenza di costruzione fu così ridotta a 20,00 metri.

Con istanza del 26.4.1962 i predetti chiesero al Sindaco di voler autorizzare la maggiore altezza di mt. 24,70 in deroga al vigente regolamento, e la Giunta Municipale con delibera in data 7.10.1963, accolse la richiesta.

Detta delibera è stata però annullata dalla C.P.C. in data 31.10.1963 per eccesso di potere.

Il fabbricato risulta costruito di 6 piani elevati, di pianoterra e di un piano scantinato con un'altezza di mt. 25 circa.

./.

- 18 -

PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA NEGLI ANNI 1961 E 1962
DAGLI AMMINISTRATORI PRO -TEMPORE

1) - ALONGE Calogero

Domanda in data 15. 10. 1960 per ottenere licenza a costruire una casa di civile abitazione in via Acrone.

Da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico comunale in data 15. 3. 1961 si è rilevato che a quell'epoca erano stati già costruiti il piano terreno e n. 2 piani e veniva così espresso parere a chè il progetto potesse essere approvato con l'abolizione dell'ultimo piano.

Dal verbale di collaudo delle strutture in cemento armato in data 29. 6. 1962 risulta che è stato costruito un edificio con n. 6 piani al di sopra della quota di livello e con un piano al di sotto della predetta quota.

Il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 19 luglio 1961, dietro pagamento della somma di L. 100.000 che risulta versata.

2) - COLAGIURA Giuseppe

In data 11. 8. 1961 richiese la licenza per la costruzione di un villino in S. Leone, composto di 4 vani ed accessori.

In data 16. 10. 1961 fu diffidato dal proseguire i lavori sino a quando non fosse venuto in possesso della prescritta licenza. Da un ulteriore sopralluogo dell'Ufficio Comunale in data 10. 11. 1961 risultò che, malgrado la diffida, i lavori non erano stati sospesi. A seguito del parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 19. 1. 1962 con il pagamento della somma di L. 20.000, che non risultano versate.

3) - GALLO Salvatore

Domanda in data 1. 7. 1961 ed altre in data posteriore per ottenere l'approvazione in via di sanatoria di un progetto per la costruzione in via S. Stefano di un gruppo di n. 3 fabbricati per complessivi n. 8 appartamenti. I lavori di costruzione, iniziati nel 1958, furono ultimati nel 1960.

Con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario il relativo progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 29. 1. 1962 dietro pagamento della somma di L. 100.000, di poi ridotta a L. 25.000, non ancora versate.

4) - FRAGA PANE Raimondo

Domanda in data 18. 4. 1961 per ottenere licenza per la costruzione di un quinto piano in via Circonvallazione Sud.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico ed Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 22. 12. 1961, dietro pagamento della somma di L. 20.000 ancora non versate.

5) - IACONO Gerlando

Domanda in data 12. 6. 1961 per ottenere licenza per la sopraelevazione di un secondo piano su di un fabbricato in via Tortorelle. Da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico il 14/6 dello stesso anno risultò che la sopraelevazione era stata già eseguita.

E' da tener conto che anche il progetto per la costruzione dello stesso fabbricato composto di un pianoterra e di un primo piano fu approvato in via di sanatoria con delibera della Giunta Municipale 26. 5. 1958 e dietro pagamento della . /

- 19 -

somma di L. 10.000.

6) - PARISI Paola e Giuseppa

Domanda in data 5.8.1961 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato ad un piano in S. Leone.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 17.11.1961 dietro pagamento di L. 30.000 ancora non versate.

7) - SCICHLONE Salvatore e BELLIA Giuseppe

Domanda in data 14.10.1960 intesa ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di una casa in S. Leone composta di un pianoterra e di un primo piano.

A seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio del Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in sanatoria il 17.11.1961 dietro versamento di L. 25.000 che non risultano introitate.

8) - PISANO Alfonso

Domanda in data 27.3.1960 per ottenere la licenza per la costruzione di una palazzina composta di due piani e di un vano terreno sulla via Circonvallazione Sud.

In data 23.2.1961 l'Ufficio del Genio Civile espresse parere favorevole per la idoneità del terreno imponendo alcune prescrizioni, ma in seguito non ritenne di rilasciare il certificato di idoneità.

Agli atti vi è un verbale di sopralluogo senza data con cui l'Ufficio Tecnico rendeva noto che la costruzione era stata già iniziata, ed esprimeva parere favorevole, alle condizioni previste dall'Ufficio del Genio Civile, per il rilascio della licenza "dopo il pagamento delle prescritte penalità".

In data 29.3.1962, con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario è stata accordata la licenza di costruzione dietro pagamento della somma di L. 15.000 che risultano versate. In data 9.3.1963 la Prefettura di Agrigento comunicò di avere nominato il collaudatore per i conglomerati cementizi, ma dagli atti non risulta che il Collaudo sia stato effettuato.

9) - DAINA Gerlanda

Domanda in data 31.5.1961 intesa ad ottenere l'approvazione in sanatoria, del progetto di sopraelevazione di un piano sulla casa di sua proprietà in via Tortorelle.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico dell'Ufficio Sanitario il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 19.4.1962 dietro pagamento della somma di L. 10.000, che non risultano versate.

10) - BORGIO Giovanni e PECORELLA Mario

Domanda in data 7.9.1961 intesa ad ottenere licenza per la sopraelevazione di

./.

- 20 -

un primo piano sul fabbricato in corso di costruzione in Via Nettuno - San Leone. - Non essendo in possesso della prescritta licenza con atto del Sindaco in data 21.11.61 furono diffidati dal proseguire i lavori. L'Ufficio tecnico comunale in data 24.11.61 accertò che malgrado la diffida i lavori non erano stati sospesi. - Con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato il 20.1.1962 dietro pagamento della somma di L. 20.000, che non risultano versate.

11) CIULLA Gerlando

Domanda in data 10.10.60 diretta ad ottenere l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione di una casa in Via Marcello n.1, composta di un pianoterra e 3 piani con 8 appartamenti.

Il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 20.5.62 a seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico ed ufficio sanitario, dietro versamento della somma di L. 5.000, che sono state introitate.

12) MEDULLA Salvatore

Domanda in data 4.5.60 per ottenere l'approvazione del progetto per la costruzione in Via Tortorelle di un fabbricato composto di un pianoterra e 4 piani per complessivi 5 appartamenti. Vi è certificato di idoneità del terreno rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile in data 17.11.60.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio Sanitario il progetto è stato approvato in via di sanatoria il 27.11.1961 dietro versamento di L. 25.000 di poi ridotte a L. 5.000, che risultano introitate.

13) PANCAMO Giovanna

Domanda in data 14.2.62 diretta ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto di costruzione di una casa in località Caus composta di un pianoterra e di un primo piano con un solo appartamento. A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico il progetto è stato approvato in data 10.8.1962 dietro pagamento di L. 50.000, che non risultano versate.

14) ACCURSO TACANO Giuseppe

Domande in data 17.10.1957 e 25.10.1958 per ottenere l'autorizzazione per la costruzione di un fabbricato in località Bonamorone e per l'ampliamento di un fabbricato vicino.

Da rilevare che, ricadendo le costruzioni nella zona di rispetto del Cimitero, si attendeva che la proposta di riduzione della distanza di rispetto del Cimitero stesso da mt. 200 a metri 100 (Legge 17.10.1957, n. 983 che modifica l'art. 328 T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934) venisse approvata dal Consiglio comunale.

In data 27.6.1961, detto Consiglio accolse tale proposta ma non risulta che la relativa deliberazione sia stata resa esecutiva dagli Organi di controllo. Sta di fatto, comunque, che i lavori per l'ampliamento del fabbricato furono, però, iniziati nel luglio 1959 ed ultimati in aprile 1961, mentre quelli per la costruzione del secondo fabbricato furono iniziati nel gennaio 1957 ed ultimati nel dicembre 1958. - A seguito del parere favorevole dell'Ufficio tecnico, il progetto è stato approvato in sanatoria in data 3.3.1962 dietro versamento di L. 40.000, che risultano introitate.

15) PATTI Pasquale

Domanda in data 19.10.1955 con cui si richiede l'approvazione del progetto di costruzione in Via Tortorelle di due piani sul pianoterra già esistente. La Commissione edilizia nella seduta del 28.6.1957, accordò parere favorevole

- 21 -

per la costruzione di un solo primo piano. In seduta 14.6.1957 la Commissione edilizia rinviò nuovamente l'esame del progetto perchè la planimetria non era firmata dal tecnico. La pratica non ebbe altro seguito sino al 15.11.1960 data in cui l'interessato richiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione del I, II e III piano.

Le opere in cemento armato vennero collaudate in data 1 agosto 1962.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio del Genio Civile, il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 21.7.1962, dietro pagamento dell'ammenda di L. 10.000, che risultano versate.

16) PASSARELLO Francesco

Domanda in data 10.2.1960 per ottenere l'approvazione del progetto a costruire un pianoterra e due piani. - La Commissione edilizia in data 25.8.1961 espresse parere contrario, essendo già costruito il seminterrato. A seguito di parere favorevole dell'Ufficio tecnico e sanitario, il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 10.5.1962, dietro pagamento di L. 15.000, che risultano versate. Successivamente in data 29.1.63, l'interessato produsse altra istanza per essere autorizzato ai lavori di completamento del fabbricato. Tale istanza all'epoca della ispezione era ancora all'esame della Commissione edilizia.

17) LO NOBILE Filippo

Domanda in data 28.3.1961, per ottenere l'approvazione in sanatoria di un progetto per la costruzione in via Acrone di edificio a 4 piani. Aveva ottenuto in precedenza l'autorizzazione a costruire detto edificio con 3 piani. Il progetto è stato approvato in via di sanatoria in data 9.1.1962 dietro versamento della somma di L. 30.000 che risultano introitate.

18) SFERLAZZA Calogero

In data 13.1.1960 ottenne licenza per la costruzione di un fabbricato in via Callicratide composto di un pianoterrreno e di 6 piani, mentre il progetto prevedeva anche la costruzione di un pianoterrreno e di 7 piani. La Commissione edilizia in data 28.4.60 esprimeva parere favorevole con la eliminazione dell'ultimo piano.

Poichè l'altezza dei 7 piani superava di mt. 3 i 25 mt. consentiti dallo art. 39 del Regolamento, la pratica venne esaminata dalla Giunta Comunale che con delibera n. 646 in data 5.8.1960, approvata dalla Commissione Provinciale di controllo per decorrenza di termine in data 28.9.1960, autorizzava l'elevazione del settimo piano.

19) - CARPARO Alfonso

Con domanda in data 10.2.1962 chiese l'approvazione in sanatoria del progetto per la costruzione di un fabbricato, in Via Picone, composto di un pianoterra, e 2 piani per complessivi 5 appartamenti.

La costruzione venne effettuata nel 1957. A seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in data 8.3.1962 dietro versamento di L. 30.000, che risultano introitate.

20) - LA PORTA Calogero

Domanda in data 24.9.1960 intesa ad ottenere l'autorizzazione a sopraelevare di n.3 piani il fabbricato sito in Via Tortorelle.

In data 4.12.1961 l'Ufficio Tecnico Comunale espresse parere contrario

./.

- 22 -

per inosservanza dell'art. 39 del Regolamento Edilizio (altezza superiore ai 25 mt.), ma l'interessato con altra domanda in data 3.4.1962 chiese l'approvazione in sanatoria del progetto per la sopraelevazione soltanto di 2 piani.

La costruzione dei due piani è avvenuta nell'anno 1959-1960. Con il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto per le sue sopraelevazioni è stato approvato in data 6.6.1962 dietro versamento della somma di L. 15.000, che non risultano introitate.

21) - RANDAZZO Angelo

Ottenne licenza in data 7.10.1960 per la costruzione del secondo e terzo piano su di un fabbricato in Via Gioemi.

In data 14 ottobre 1960 chiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione per il pianoterra, il seminterrato, il primo ed il quarto piano, avendo ottenuto in precedenza l'autorizzazione a costruire il secondo ed il terzo piano.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto venne approvato in via di sanatoria in data 18.1.1962 dietro versamento di L. 20.000 che risultano introitate.

22) - CARUANA Pasquale

Con domanda in data 7.8.1961 chiese l'approvazione del progetto per la sopraelevazione di un piano sul fabbricato in Via S. Stefano. Dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 20.12.1961 risultò che la sopraelevazione era già avvenuta.

La Commissione Edilizia espresse parere favorevole in seduta 4.12.1963, ma la relativa licenza non è stata ancora rilasciata.

23) - ALAIMO Giovanni

Con domanda in data 5.6.1961 chiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto di ampliamento di due vani ed accessori del suo fabbricato sito in S. Leone.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il progetto è stato approvato in data 30.8.1961 dietro pagamento di lire 5.000, che risultano introitate.

24) - VILLANI Alfonso

Ottenne licenza in data 14.5.1958 per la costruzione di un pianoterra e di due piani.

In data 29.7.1960 richiese l'approvazione del progetto di sopraelevazione del terzo e quarto piano.

Dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 5 settembre 1961, risultò che la costruzione sino al quarto piano, tranne per la copertura, era stata già eseguita.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, in data 26.3.1962 il relativo progetto è stato approvato dietro pagamento di L. 15.000, che risultano versate.

In data 3.5.1962 è stata rilasciata la relativa licenza.

25) - INDELICATO Giulia

Domanda in data 24.7.1962 diretta ad ottenere l'approvazione del progetto di costruzione in Via S. Stefano di un fabbricato, composto di un seminterrato e di un pianoterra.

./.

Dal sopralluogo dell'Ufficio Tecnico in data 4.8.1962 risultò che la costruzione era già avvenuta a seguito della demolizione di parte del vecchio fabbricato di sua proprietà, espropriato per l'ampliamento della strada.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico il progetto è stato approvato in sanatoria il 5.8.1962.

26) - AMICO Giuseppe Antonio

In data 22 maggio 1961 chiese l'approvazione del progetto di costruzione composto di un pianoterra e tre piani, in Via Imera.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 9.3.1962 dietro versamento di L. 5.000, che risultano introitate.

27) - CROCE Gaetano

Con domanda in data 1.3.1962 chiese di ottenere l'approvazione, in sanatoria, del progetto per la costruzione in via Tortorelle di un fabbricato composto del pianoterra e di un primo piano. La costruzione ebbe luogo nel 1959.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 21.7.1962 dietro pagamento di L. 10.000 che non risultano introitate.

28) - SPIRIO Giuseppe

Produsse domanda in data 4.7.1961 per essere autorizzato alla costruzione di due magazzini in Via Quadrivio.

La Commissione Edilizia in seduta del 31.7.1961 espresse parere contrario per inosservanza al disposto dell'art. 41 del Reg. Ed. - In data 19.1.1962 il progetto è stato approvato in sanatoria e nella stessa data è stata rilasciata licenza di costruzione.

29) - TAVERNA Calogero

In data 25.3.1961, produsse domanda per ottenere l'approvazione del progetto di sopraelevazione di cinque piani e l'ampliamento laterale di un fabbricato esistente in Via Esseneto di proprietà Natale e costituito di un pianoterra ed un primo piano. La Soprintendenza ai Monumenti espresse parere favorevole a condizione che venisse abolito un piano, mentre la Commissione Edilizia in seduta 16.6.1961 diede parere favorevole per l'approvazione del progetto.

In data 23.10.1961 fu rilasciata licenza per la costruzione condizionata all'abolizione dell'ultimo piano.

Con domanda in data 27.2.1962 fu richiesta l'approvazione in sanatoria del progetto per la costruzione del 6 ed ultimo piano; approvazione che in data 25.5.1962 è stata accordata in via di sanatoria, dietro versamento di L. 10.000; che risultano introitate.

30) - CASTRO Calogero e Vincenzo

Domanda in data 20.10.1960 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la costruzione di un fabbricato composto di un pianoterra, di due seminterrati e di 5 piani, in via Circonvallazione Sud.

Da sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 2 settembre 1961 emerse che era già avvenuta la costruzione dei 2 piani seminterrati e del pianoterra. - Fu perciò emessa in data 13.11.1961 ordinanza di sospensione dei lavori.

In data 12.4.1962 è stato approvato in via di sanatoria il progetto così come da richiesta dell'interessato, dietro pagamento di L. 30.000, che risultano introitate. La relativa licenza è stata rilasciata in data 16.7.1962.

Successivamente è stata accordata, dietro parere favorevole della Commissione Edilizia, altra licenza in data 25 luglio 1963, per la costruzione di un sesto piano. Complessivamente il fabbricato ha raggiunto l'altezza di mt. 24,30.

31) - PISCIOTTO Michele

Domanda presentata in data 5 ottobre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione in sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato in via Tortorelle, composto di due piani con un appartamento per ciascun piano.

In data 29.1.1962, il relativo progetto è stato approvato in sanatoria con il pagamento di L. 25.000 che risultano introitate.

32) - MALAGIOGLIO Avv. Giovanni

Con domanda in data 31.7.1957 chiese l'approvazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato in via Damareta, composto di tre piani oltre il pianoterra e la relativa licenza fu rilasciata in data 10.10.1957.

La Soprintendenza ai Monumenti espresse parere favorevole a condizione che l'altezza fosse uguale a quella autorizzata per il proprietario confinante ed in data 18.5.1962, constatato che era in corso una sopraelevazione abusiva intimò al MALAGIOGLIO di sospendere i lavori.

Con ordinanza del 9.4.1962 il Sindaco, essendo risultato abusivamente costruite alcune opere del terzo e quarto piano, dispose la sospensione immediata dei lavori, con avvertenza che in caso contrario, sarebbe stata disposta la demolizione a spese del contravventore.

La pratica fu portata all'esame della Commissione Edilizia in data 21 maggio 1962, che ritenne di esprimere alcun parere in quanto risultò che il fabbricato era stato già costruito nel grezzo.

Con provvedimento in data 24.5.1962 è stata accordata l'approvazione in sanatoria, dietro versamento di L. 5.000, che risultano introitate.

33) SALLI Salvatore

Ottenne licenza in data 20.3.1962 per la costruzione in sanatoria di un quarto piano su di un fabbricato, sito in via Callicratide, dietro versamento di L. 5.000, che risultano introitate.

34) CARDINALE Salvatore

Con domanda del 20.8.61 chiese l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di un piano sul fabbricato sito in S. Leone.

La costruzione ebbe luogo nel 1957.

A seguito del parere favorevole dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio sanitario il progetto è stato approvato il 10 ottobre 1961.

35) CAPRARO Vincenzo

Domanda in data 22.8.1956 intesa ad ottenere in sanatoria l'approvazione di progetto per la costruzione in Via Imera di una casa composta di un pianoterra e di due piani, con complessivi 12 vani.

Il relativo progetto è stato approvato in data 5.7.1960.

36) CARBONE Giovanni

Ottenne in data 10.10.61 l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione in via Trazzera Comuni e Montapetto di un pianoterra costitui-

- 25 -

to di due vani, dietro versamento di L. 10.000, che risultano introitate.

37) NOTONICA Giuseppe

Ottenne in data 14.2.62 l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione in Via Porto Empedocle, di un fabbricato composto di due vani al pianoterra e 2 vani al I piano.

38) BONFIGLIO Giuseppe

Ottenne in data 24.1.62 l'approvazione in via di sanatoria del progetto di costruzione in via Minerva, di un fabbricato composto di un pianoterra con 2 vani ed accessori.

39) VELLA Giuseppe

Ottenne in data 14.5.62 l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la costruzione in via F/sco Crispi di un fabbricato composto di un pianoterra e di un primo piano.

40) FERLISI Salvatore

Domanda in data 24.2.62 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la costruzione in Via Tortorelle di un fabbricato composto di un seminterrato e di 3 piani per complessivi vani 9 ed accessori. Il relativo progetto è stato approvato l'1.3.62 dietro versamento di L. 5.000, che risultano introitate.

41) MARAVENTANO Giuseppe

Domanda in data 20.2.61 intesa ad ottenere l'approvazione in sanatoria di un progetto per la costruzione di una stanza in S. Leone. Il relativo progetto fu approvato; negli atti non risulta la data di approvazione.

42) CAPRARO Maria

Approvazione in sanatoria ed il 2.4.62 del progetto di costruzione di un fabbricato in Via Privata Prima, composto di 3 piani per complessivi vani 9. Per dichiarazione dell'interessata il fabbricato sarebbe stato costruito nel 1958.

43) CARAPEZZA Andrea

Approvazione in data 10.10.61 ed in via di sanatoria del progetto per la costruzione di un fabbricato in via S. Stefano, composto di un piano seminterrato e di un primo piano. Per ciò sono state versate L. 10.000, che risultano introitate.

44) RIZZO Raimondo

Approvazione in data 1.3.62 ed in via di sanatoria del progetto di sopraelevazione di un terzo piano sul fabbricato, sito in Via Gioeni, composto di un appartamento con 4 vani.

45) LO BUE Giuseppe ed Antonio

Approvazione in data 14.2.62 in via di sanatoria del progetto di sopraelevazione di due piani sul fabbricato sito nella Via Imera. Per ciò sono state versate L. 10.000. La costruzione ebbe luogo nel 1956. Il collaudo delle opere in cemento avvenne in sanatoria in data 20.11.1961.

46) LICATA Giovanna

Approvazione in data 2.10.61 ed in sanatoria del progetto di sopraelevazione del I e II piano sul fabbricato, esistente in Via Carcere Vecchio, per complessivi vani 6 -

./.

- 26 -

47) SPIRIO Calogero

Approvazione in data 10.10.1961 ed in via di sanatoria del progetto per la costruzione di una casa in Via Quadrivio Spinasantà, composto di un pianoterra e di un primo piano, per complessivi vani 5. Per ciò sono state versate L. 10.000.

48) TUTTOLOMONDO Raffaele (DAINA Calogero - successivo proprietario)

Approvazione in data 10.10.61 ed in via di sanatoria del progetto per la costruzione di un sesto piano.

L'Ufficio tecnico comunale rilevò che il fabbricato superava l'altezza consentita di 25 mt., ma espresse, nel contempo, parere favorevole all'approvazione perché l'opera eseguita si armonizzava con i fabbricati limitrofi - Per ciò sono state versate L. 10.000, che risultano introitate.

49) TERRASI TERRASI Giuseppe

Con licenza in data 17.5.58 ottenne l'autorizzazione a costruire un pianoterra ed un primo piano in Via Tortorelle. La Commissione edilizia in data 21.3.1958, in difformità all'avviso manifestato dall'Ufficio Tecnico, espresse parere favorevole in sanatoria, essendo già la costruzione in corso.

In data 24.2.1962 l'interessato produsse domanda per ottenere la approvazione in sanatoria del progetto di sopraelevazione del secondo e terzo piano. A seguito del parere favorevole del solo Ufficiale Sanitario, il relativo progetto è stato approvato in data 10 marzo 1962.

50) - SANTINO Carmelo

Approvazione in data 10.10.1961 ed in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato in via S. Stefano, composto di un pianoterra e di un primo piano.

51) - ALFANO Francesco e CUCCHIARA Giuseppa

Approvazione in data 12.10.1961 ed in via di sanatoria del progetto per la costruzione di un pianoterra e di due sopraelevazioni per complessivi vani 9. Per ciò sono state versate L. 5.000.

52) - CATANIA Concetta

Approvazione in data 30.9.1961 ed in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di n.6 piani sul fabbricato, sito in Via Privata Quinta, e ciò dietro versamento di L. 10.000, che risultano introitate.

53) - ALFANO Giuseppe

Domanda in data 8.5.1962 per l'approvazione in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di un piano sul fabbricato sito in Via S. Stefano.

La costruzione sarebbe stata effettuata nel 1961.

Il progetto è stato approvato in data 23.5.1962 dietro versamento di L. 5.000, che non risultano introitate.

54) - SINAGUGLIA Anna

Domanda in data 2.8.1962 ed approvazione del 24.8.1962 in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione del piano secondo su un edificio sito nella Diocesa Privata Seconda, dietro pagamento di L. 10.000, che non risultano introitate.

55) - PETTRONE Carmelo e CONTINO Carmelo

In data 22.11.1961 presentarono istanza per ottenere la licenza di costruzione in Via Nuova Favara di un fabbricato, costruito di un pianoterra e di 5 piani.

- 27 -

In data 16.11.1961 l'Ufficio Tecnico a seguito di sopralluogo, accertò che la costruzione del fabbricato era stata iniziata senza l'autorizzazione comunale e senza essere in possesso del certificato di idoneità dell'area dello Ufficio del Genio Civile.

In data 10.11.1961 l'Amministrazione Comunale diede notizia dell'infrazione al predetto Ufficio, che provvide a denunciare i due predetti alla Autorità Giudiziaria. Il Pretore in data 22.9.1962, emise condanna per la sanatoria di L. 20.000.

In data 23.8.1962 l'Amministrazione ha ritenuto di approvare il progetto in via di sanatoria, dietro versamento di L. 20.000, che risultano introitate.

56) - VOLPE Salvatore e Giovanni

Con licenza in data 23.4.1959 fu autorizzato a costruire il secondo piano (e non anche il terzo, come richiesto) sul fabbricato di sua proprietà, sito in Via Dinologo.

La costruzione del terzo piano ebbe luogo ed in data 21.2.1962 fu richiesta l'autorizzazione in sanatoria per la costruzione di detto piano, che fu accordata, dietro pagamento di L. 20.000 che risultano versate.

57) - SCIARRABBA Calogero

Domanda in data 22.2.1962 ed approvazione del 16.3.1962 in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato in via Tortorelle, composto di un pianoterra e di 3 piani.

58) - BURGIO Giacomo

Domanda in data 22.6.1962 ed approvazione del 22.8.1962 in via di sanatoria del progetto di costruzione di un fabbricato sito in S. Leone composto di un pianoterra e di un primo piano dietro versamento di L. 25.000, che risultano introitate.

59) - BRUCCULERI Rosa

Domanda in data 17.4.1961 ed approvazione dell'11.9.1961 in via di sanatoria del progetto per la sopraelevazione di due piani sul fabbricato sito in Via Circonvallazione Sud., con complessivi 2 appartamenti.

60) - FRENNA Salvatore

Domanda in data 5.5.1960 ed approvazione in via di sanatoria dell'11.9.61 del progetto per la sopraelevazione di 3 piani sul fabbricato, sito in via Tortorelle, dietro versamento di L. 25.000, che non risultano introitate.

61) - ZAMBUTO Salvatore

Domanda in data 10.9.1960 ed approvazione del 12.10.1961 in sanatoria del progetto per la costruzione di un appartamento in via Tortorelle, dietro versamento di L. 25.000, che risultano introitate.

62) - SCALIA Vincenzo e SCALIA Giovanna

Domanda in data 13.8.1961 ed approvazione dell'11.9.1961, in via di sanatoria del progetto di costruzione di una casetta composta di due vani ed accessori dietro pagamento di L. 5.000 che risultano introitate.

./.

- 28 -

FABBRICATI COSTRUITI O IN CORSO DI COSTRUZIONE CON VIOLAZIONE
A DISPOSIZIONI VARIE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1) - TEDESCO Michele e MENDOLA Salvatore

Con licenza in data 19 luglio 1962 i due anzidetti vennero autorizzati a costruire, a seguito di parere favorevole della Commissione Edilizia, in Via Porto Empedocle, un fabbricato di civile abitazione di 6 piani, oltre il piano-terra, a condizione che l'altezza non fosse superiore a 25 mt.

In atto però, esiste una costruzione di 10 piani, con una altezza di mt. 40, 40.

2) - Ing. RUBINO Domenico (DAINA E RIZZO)

L'ing. Domenico RUBINO, ottenne in data 25.8.1962 licenze per la costruzione in Viale della Vittoria di n. 4 fabbricati indicati con lettera A - D. con la Prescrizione fra l'altro che "venisse rispettato il contenuto della nota numero 733 del 17.5.1962 della Soprintendenza ai Monumenti per quanto riguarda l'ulteriore controllo dell'altezza degli edifici (sbancamento avvenuto)".

Dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 27 settembre 1963, risultò che la ditta aveva iniziato i lavori prima ancora che la Soprintendenza ai Monumenti avesse determinato l'altezza dei medesimi. Risultò, inoltre, che oltre ai fabbricati di cui alle licenze rilasciate era stato costruito abusivamente altro fabbricato a nord., a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 86 del Reg. Ed.

Allo stato, comunque, la Soprintendenza ai Monumenti cui era stato presentato altro progetto, ha comunicato all'Ing. Rubino di avere esaminato detto progetto e che nulla osta, in sanatoria, alla sua realizzazione, a condizione che venissero rispettate le norme del Regolamento Edilizio che vincola in detta zona l'altezza massima di mt. 12.

Detto progetto di variante, all'epoca della ispezione non risultava ancora prodotto al Comune per l'approvazione.

3) - Ing. VITA GAetano

Con licenza in data 29.5.1958 i fratelli Caramazza Giuseppe e Giovanni a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, venivano autorizzati a costruire un edificio di n. 12 piani nella nuova Via Porta di Mare. Il Relativo progetto era dell'ing. VITA. Il 26.2.1962, venne eseguito sopralluogo dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in tale occasione fu riscontrato:

- a) - costruzione abusiva del piano ammezzato;
- b) - apertura abusiva nell'8 e nono piano di due finestre non previste in progetto;
- c) - abusiva maggiore altezza di m. 5, 70 nella costruzione del fabbricato. Infatti l'altezza media prevista in progetto, rispetto al piano di strada di Via Porta di Mare, era di m. 48, 20, mentre a quella data era stata raggiunta un'altezza media di mt. 53, 90. Detto edificio oggi risulta di 14 piani, compreso l'attico; di un piano sottostrada, di un piano terreno e di un piano ammezzato, e ne sono state risolte le numerose questioni che interessano la costruzione dell'edificio stesso ed inoltre non sono stati mantenuti gli impegni assunti dai costruttori stessi, per il componimento delle vertenze tuttora pendenti.

./.

- 29 -

6) - GANDOLFO Domenico e TERMINI Luigi

Con licenza in data 11.7.1961 furono autorizzati a costruire un fabbricato in via Rione S. Vito, composto di 7 piani a condizione tra l'altro che il fabbricato stesso non superasse l'altezza complessiva di mt. 24,70.

Avrebbe dovuto versare la cauzione di L. 735.000, ridotta poi a lire 100.000.

E poiché detta licenza era stata erroneamente rilasciata perché in contrasto con le prescrizioni degli artt. 39 e 86 del Regolamento, con ordinanza del 10.10.1962 la stessa venne revocata e ne fu concessa altra con la prescrizione che l'altezza massima dell'edificio non potesse superare i mt. 20,00. Il palazzo venne, però completato con 7 piani raggiungendo un'altezza di mt. 24,70, stchè con delibere 7.10.1963 la giunta municipale espresse parere favorevole per la approvazione del progetto in deroga agli artt. 39 e 86 del Regolamento.

Detta delibera però fu annullata, per eccesso di potere, perché "non emergono motivi di carattere eccezionale e di interesse generale che possano giustificare il parere favorevole".

In data 11.12.1962, comunque, fu presentato progetto di variante che fu approvato in via di sanatoria in data 9.8.1963.

7) - SALSEDO Alfonso

Il 22.10.1959 produsse domanda per ottenere l'approvazione di un progetto di ampliamento e sistemazione di un fabbricato in via Privata Picone, la relativa licenza, però, non venne rilasciata perché non era stato prodotto il certificato dell'Ufficio del Genio Civile attestante l'idoneità dell'area.

La costruzione comunque, è stata già ultimata e consta di un pianoterra e di 2 sopraelevazioni.

8) - Geom. DIMA BORSELLINO

Con domanda in data 10.8.1959, chiese l'autorizzazione per la costruzione in Via Sperone e Metallo di un fabbricato di mt. 36. Avrebbe dovuto versare la cauzione di L. 750.000; ha versato in effetti L. 200.000.

La costruzione comunque superò di mt. 1,20 l'altezza consentita e nel febbraio 1962, gli fu approvata in sanatoria il relativo progetto di variante.

9) - Dott. MIRABILE Guido ed altri (RIGGIO Salvatore)

In data 10.2.1960 il dott. Guido MIRABILE chiese l'autorizzazione a costruire due fabbricati tra via Amendola e la via Empedocle, composto di 14 piani, compreso il pianoterra, con una altezza di mt. 48,00 dalla via Empedocle e di mt. 32,50 dalla via Amendola. La Commissione Edilizia in seduta del 17.2.1960 espresse parere favorevole a condizione:

- 1) - che in attesa della deliberazione della Giunta Comunale autorizzante la deroga l'altezza venisse limitata a mt. 25,00;
- 2) - che il tratto di via Amendola (lato ovest del fabbricato) venisse portato a mt. 5,00 di larghezza costante;
- 3) - che venisse abolita la passerella di accesso dal Piazzale S. Giuseppe.

In data 23.2.1960 venne rilasciata la licenza di costruzione con l'obbligo dell'osservanza delle predette prescrizioni.

./.

- 30 -

Successivamente, con apposita delibera, successivamente annullata dal Presidente della Regione, veniva concessa deroga al limite di altezza, la quale veniva poi confermata con altra licenza del 24.10.1960. Con lettera del 27.7.62 il Comune trasmise così alla Soprintendenza ai Monumenti copia del progetto per il nulla osta in sanatoria. Detta Soprintendenza in data 7.9.1962 comunicò che non poteva concedere tale nulla osta (nemmeno in sanatoria) in quanto ai sensi della legge 21.12.1955 n.1357, la costruzione realizzata aveva gravemente danneggiato la veduta, dalla Città, della Valle dei Templi.

In conseguenza in data 28.10.1963 da parte di codesto Comune fu richiesto all'Assessorato Regionale dello Sviluppo Economico che si pronunciasse per la deroga in sanatoria sull'altezza. Detto Assessorato fece presente che non prevedendosi dalla legge l'istituto della sanatoria, ma soltanto quello dell'autorizzazione, una disposizione quale quella che si richiede verrebbe a costituire una violazione di legge che lederebbe i diritti soggettivi dei terzi".

All'epoca della ispezione, nessun provvedimento era stato, ancora adottato da codesta Amministrazione a seguito dell'annullamento della licenza di costruzione e pertanto è da ritenere che allo stato, il fabbricato sia stato abusivamente costruito.

10) - ALBANO Carmelo

In data 7.5.1962 fu rilasciata licenza per la costruzione di un fabbricato tra via Garibaldi e via Porta di Mare, a condizione che l'altezza del fabbricato non superasse i 25 mt. sia dalla Via Porta di Mare che dalla via Garibaldi.

Poiché, nel corso dei lavori, venivano rilevate delle gravi irregolarità, furono emesse com'è noto delle ordinanze di sospensione dei lavori stessi. Sta di fatto, però, che l'ALBANO ha tuttavia costruito abusivamente un piano attico sul fabbricato visto da via Garibaldi e n.3 piani da via Porta di Mare.

11) - MIRABILE Rosa

Ha costruito un fabbricato di 5 piani senza licenza, e senza che alcun provvedimento sia stato preso al riguardo, nonostante le ordinanze di sospensione e diffide e nonostante l'Ufficio del Genio Civile avesse reso noto che in terreno su cui doveva sorgere l'edificio non era idoneo.

11) - VINTI Amedeo (PICCARELLA Mario)

E' stato accertato, al riguardo che il PICCARELLA, succeduto al VINTI ha costruito un palazzo di 12 piani, oltre il piano attico, di altezza complessiva di metri 42,20; di questi, 6 piani costruiti a seguito della prima licenza, 5 a seguito della seconda licenza in deroga e 2 abusivamente.

12) - DE FRANCISCI Giuseppe

Ha costruito abusivamente altri due piani rispetto al progetto approvato. Al riguardo pende denuncia avanti la Autorità Giudiziaria.

13) - VULLO Pasquale

Ha già realizzato una costruzione che è composta di un pianoterra e 7 elevazioni dal Viale della Vittoria e un pianoterra e 3 elevazioni di Via Giovanni XXIII, e cioè su una zona ove l'altezza massima consentita non poteva superare i mt. 12,00 ed occupando mq. 56 di un'area di proprietà comunale.

Sono emerse, inoltre, per i seguenti casi, alcune inosservanze al vigente Regolamento edilizio :

- 1) FRENNA Salvatore e MICELI Rosa - Costr. Appartamento, nonostante parere contrario della Commissione Edile;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 31 -

- 2) - CAPRARO Calogero - Sopraelevazione, nonostante parere contrario della Commissione Edile;
- 3) - CAPRARO Concetta - Sopraelevaz. Fabbricato, nonostante parere contrario della Commissione Edilizia;
- 4) - SALLI' Salvatore - Sopraelevazione di un piano nonostante parere contrario della C.E.
- 5) - CAPRANZANO Salv. - Sopraelevazione fabbricato, con ordinanza in data 8.10.1959, sono stati sospesi i lavori di costruzione (art. 37 R.E.);
- 6) - RUOPPOLO Alfonso - Costruzione fabbricato - non risulta rilasciata licenza pur essendo stata accertata la avvenuta costruzione;
- 7) - MALOGIOGLIO Giovanni - Costruzione fabbricato con parere favorevole della C.E. - licenza rilasciata il 15.7.1959 - in data 30 dicembre 1959 è stata, però, ordinata la sospensione di lavori per inosservanza delle condizioni imposte dalla Soprintendenza ai Monumenti;
- 8) - CASA DIPENDENTI - Costruzione case per dipendenti - in atto non risulta licenza di costruzione;
- MINISTERO PP. TT.
- 9) - CAPRARO Salvatore - Costruzione fabbricati n. 3 - rinnovata licenza in data 20.7.1961 ed in data 12.7.1962; chiesto altro rinnovo che è stato respinto, ai sensi art. 5 R.E.,
- 10) - ISTITUTO AUTONOMO - Costruzione di 58 alloggi - agli atti non risulta licenza di costruzione nè rilascio certificati abitabilità. In data 18.6.1963 detto Istituto è stato diffidato a sospendere i lavori iniziati abusivamente.
- CASE POPOLARI
- 11) - SOC. GEN. ELETTR. - Ampliamento cabina elettrica, senza rilascio di licenza.
- SICILIANA
- 12) - COOPERATIVA - Sopraelevazione ottavo piano. Agli atti non risulta la licenza di costruzione; il progetto è stato approvato dalla Giunta per la deroga al limite di altezza.
- "CASA MIA"
- 13) - INFURNA Giuseppe - Costruzione Casa rurale. Agli atti non risulta la licenza di costruzione pur essendo stato accertato che la costruzione è stata effettuata.
- 14) - INGLIMA Tommaso - Progetto approvato in sanatoria dalla Giunta nella seduta del 26.7.1960.
- 15) - CASESA Calogero - Costruzione villino - Agli atti non risulta licenza costruzione pur essendo stato accertato che il fabbricato è stato costruito.
- 16) - DI GIOVANNA Antonino - Sopraelevazione nono piano - la deroga all'art. 39 R.E. relativo all'altezza è stata approvata con delibera n. 459 in data 28.4.1961 dalla G.M. ed approvata in data 20.6.1961 dalla C.P.C. -
- 17) - FARRUGLIA Raimondo - Costruzione fabbricato - ~~licenza rilasciata~~ In data 21.2.1961 ordinata sospensione lavori siccome eseguiti in difformità della licenza.

./.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 32 -

- 18) - TAVERNA Calogero - Sopraelevazione sesto piano. Approvato in sanatoria in 25.5.1962 previo pagamento lire 10.000 ammenda.
- 19) - VULLO Pasquale - Costruzione locale per autorimessa e negozio, nonostante parere contrario della C.E. - L'opera è stata realizzata. La Ditta è stata denunciata alla Pretura dal Genio Civile in data 30.8.1961 ai sensi R.D.L. 22.11.1937, n. 2105.
- 20) - ITRI Demetrio - Costruzione magazzino. Progetto approvato in sanatoria siccome l'opera era stata già realizzata.
- 21) - CASTRO Calogero e Vin. zo - Costruzione fabbricato - Progetto approvato in sanatoria previo pagamento di L. 30.000 ammenda per lavori eseguiti senza licenza.
- 22) - ZAMBUTO Gaetano - Ampliamento abitazione. La Ditta è stata denunciata alla A.G. per avere iniziato i lavori senza licenza. In data 12.6.1963 è stata diffidato dal proseguire i lavori.
- 23) - DI SALVO Lorenzo - Sopraelevazione quinto piano. Agli atti non risulta la licenza. Non portata in C.E. per incompleta documentazione.
- 24) - PULLARA Salvatore - Costruzione fabbricato. Agli atti vi è una ordinanza di sospensione dei lavori in data 7.11.1963 a seguito intervento soprintendenza ai monumenti per vincoli panoramici.
- 25) - SALEMI Salvatore - Modifica progetto precedente. Agli atti esiste una ordinanza in data 11.7.1963 con la quale si fa obbligo alla ditta di rimettere in pristino il costruendo edificio.
- 26) - D'ACQUA Gaetano - Sopraelevazione già realizzata. In Data 9.8.1962 approvata in sanatoria previo pagamento di lire 5.000 quale ammenda.
- 27) - MANDRACCHIA Salvatore - Costruzione fabbricato. Agli atti non risulta licenza. In data 18.3.1963 l'interessato è stato diffidato dal proseguire i lavori abusivamente iniziati. La documentazione è incompleta.
- 28) - AMICO Giuseppe - Sopraelevazione terzo piano - parere contrario della C.E. per violazione art. 39 R.E. - Non esaminata per incompleta documentazione.
- 29) - FULCO Concetta - Sopraelevazione - parere contrario della C.E. per violazione art. 9 R.E. - Non esaminata per incompleta documentazione
- 30) - DALLICARDILLO Luigi - Modifica appartamento - Prog. Approv. in sanat.
- 31) - " " " " " " " " " " " "
- 32) - NOTO CAMPANELLA Alfonso - Sopraelevazione. Parere contrario della C.E. per violazione artt. 43 e 44 R.E.

./.

- 33 -

- 33) - PALUMBO Gerlando - Costruzione cappella gentilizia. Autorizzazione dal Sindaco in data 12. 11. 1963. Le costruzioni di cappelle gentilizia non vengono sottoposte ALL'ESAME DELLA C.E.
- 34) - DE FRANCISCI Giuseppe - Sopraelevazione. La C.E. essendo venuta a conoscenza che trattasi di fabbricato già costruito, pur esprimendo parere favorevole ha invitato codesta Amministrazione a denunciare il richiedente alla A.G. - Il fascicolo risulta sequestrato per ordine del Pretore di Agrigento.
- 35) - CONTRINO Carmelo - Sopraelevazione fabbricato. Agli atti non risulta la licenza. La costruzione risulta già realizzata.
- 36) - VULLO Pasquale - Sopraelevazione fabbricato. agli atti non risulta la licenza di costruzione.

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - DENUNZIE E SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Si prende atto della vigilanza esercitata del 1963 sulle evigende costruzioni e delle denunce sporte anche in tale anno e si invita codesta Amministrazione ad una sempre maggiore attività, in tale settore, al fine di porre un freno alla irregolare e talvolta illegittima attività di non pochi costruttori.

COMMISSIONE EDILIZIA

Occorre provvedere alla rinnovazione della Commissione Edilizia, essendo scaduta per fine triennio, essendo stata nominata con deliberazione del 25. 9. 61, divenuta esecutiva il 12. 12. dello stesso anno.

CONCESSIONE A PPALTI

Al riguardo sono emersi i seguenti fatti sui quali si chiedono elementi chiarificativi e giustificativi:

a) - Costruzione autorimesse per gli automezzi del Comune

Affidamento a mezzo di licitazione privata alla Ditta RIGGIO Giovanni, Importo L. 3. 760. 887.

Negli atti non si rinvergono i documenti della Ditta aggiudicatrice per la partecipazione alla gara nè nel verbale di licitazione in data 11. 5. 1959 mentre nel contratto in data 15/7 dello stesso anno vi è menzione della avvenuta presentazione e regolarità dei prescritti documenti.

b) - Collocazione condotta in S. Vito.

Impresa aggiudicatrice: MICCICHE' Giuseppe, Importo L. 1. 727. 000.

I lavori sono stati ultimati, come dal verbale in data 14. 7. 1959, ma sino ad ora non è stato ancora effettuato il collaudo, e quindi non è stato compilato il rendiconto finale nè all'impresa è stata corrisposta la ritenuta del decimo.

./.

- 34 -

c) - Fornitura arredamenti Scuole elementari :

Importo L. 15.000.000 Ditta aggiudicatrice la S.I.M.I.N.S. - La relativa delibera in data 10.6.1962 della Giunta Municipale autorizza la S.V. soltanto ad indire l'appalto, senza indicare le modalità. Detto appalto è avvenuto a mezzo di licitazione privata senza che, al riguardo, sia stata tenuta presente la disposizione di cui all'art. 95., lett. C, del D.L.P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6.

d) Lavori primo stralcio per l'ampliamento e sistemazione delle fognature del centro urbano

Al riguardo è emerso un notevole ritardo nel versamento della cauzione di L. 200.000 da parte dell'ingegnere progettista (ing. RUBINO) al quale con delibera del 28.12.1962, è stato autorizzato il pagamento della somma di L. 6.335.790, oltre a L. 1.100.000 già corrisposte quale acconto del 50% per la redazione del progetto generale e del primo lotto esecutivo sull'importo inviato dalla Cassa DD. PP., senza però, che lo stesso abbia firmato la dichiarazione con la quale s'impegna a non richiedere, per qualsiasi titolo, la liquidazione di competenza se non in totale nei limiti di finanziamento già disposti per competenza tecniche, siccome richiesto dalla C.P.C., al momento dell'esame del suddetto atto.

LAVORI IN ECONOMIA

E' stata accertata la mancanza del regolamento che dovrebbe disciplinare i servizi in economia, in armonia a quanto previsto dall'art. 102 del D.L.P.R.S. 29.10.1955 n. 6, per cui un controllo sulla regolarità dei lavori eseguiti e sui relativi importi è reso quanto mai difficile. Dall'esame effettuato in tale settore è risultato, infatti, che i rendiconti dei lavori eseguiti sono stati approvati dalla G.M., ma non tutti hanno riportato analoga approvazione da parte della Commissione Provinciale di Controllo.

Infatti, detto organo di controllo in questo ultimo periodo nel mentre ha dichiarato ai sensi dell'art. 81 del D.L.P. 29.10.1955 n. 6 la decadenza, perché trasmesse fuori termine, di alcune deliberazioni con cui si autorizza l'esecuzione di lavori in economia ovvero si approva il relativo rendiconto, per altre invece ha pronunciato l'annullamento per motivi vari. A seguito di ciò codesta Giunta M., al fine di regolarizzare le varie pratiche essendo stati i lavori già eseguiti, ~~abbastanza~~ ~~alla~~ ~~ispezione~~ è ritornata sull'argomento adottando altri atti deliberativi, all'epoca dell'ispezione ancora all'esame dell'organo di controllo.

Da rilevare, inoltre, che alla mano d'opera necessaria per tali lavori codesto Comune vi provvede a mezzo dei 13 cantonieri di ruolo, e, alla bisogna, mediante l'assunzione di operai giornalieri, assunzione disposta direttamente dai tecnici comunali incaricati dei lavori stessi e non anche per il tramite del locale Ufficio di collocamento.

LICENZE DI COMMERCIO E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE

Si è rilevato che nel rilascio delle licenze di commercio al minuto non si è tenuto conto, ai fini dell'igiene pubblica, della necessità di limitare l'autorizzazione alla vendita di generi fra loro affini o quasi, motivo per cui vi sono commercianti che oltre ai generi alimentari attualmente vendono prodotti i più disparati per natura o qualità.

Per quanto riguarda, poi, le concessioni amministrative si è rilevato che per tali licenze commerciali di esercizio rilasciate alla Società A.G.I.P. in data 21.8.1934 il relativo contratto per la concessione del suolo è stato stipulato solo il 21.10.1953. -

- 35 -

PROGETTAZIONE LAVORI

Nei confronti dell'Ing. Alfonso VAIANA, assessore al Comune, sono emerse i seguenti fatti: Egli ha ricoperto la carica di Assessore ai LL. PP. dal 14.4.1960 sino alle elezioni comunali del 7 ottobre 1960 ed inoltre dal 6.2.1961 al 6.9.1962; da tale data è Assessore alla Sanità e Solidarietà. In quanto libero professionista è risultato progettista o direttore dei lavori, dei seguenti costruttori:

- SCIACCA Calogero, che ha costruito abusivamente 4 piani in più nel fabbricato sito in via Conceria;
- ALONGE Calogero, che ha elevato nel lotto A del proprio fabbricato tre piani in più e nel lotto B un piano in più del consentito;
- GIUNTA Francesco, che ha costruito due piani in più;
- ALBANO Carmelo, che ha costruito tre piani in più, oltre un piano attico.

In relazione a quanto sopra esposto, si contestano le rilevate irregolarità, delle quali si ritengono responsabili gli amministratori pro-tempore di codesto Comune.

Pertanto, si resta in attesa di ricevere entro quindici giorni dalla ricezione della presente, le eventuali giustificazioni sulle contestate irregolarità, nonché copia dei provvedimenti che, ove possibile, verranno adottati per la loro eliminazione o per la regolarizzazione delle numerose pendenze.

Entanto, si gradirà un cenno di assicurazione della ricezione della presente.


L'ASSESSORE



MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Prot. N. 179 Ri.s. Rip.ne Gab.

Risposta al foglio N. 3019/Gab.

del 7/4/1964

Agrigento, li 29 APR 1964

Al Sig. Assessore Regionale
Amministrazione Enti Locali (6)

PALERMO

OGGETTO: Amministrazione Comunale di Agrigento - Controdeduzioni a rilievi
ispettivi.

RESIDENZA REGIONE SICILIANA

- 2 MAG 1964

C.P.C.

SECRETARIA GENERALE

ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RESIDENZA REGIONE SICILIANA

SECRETARIA GENERALE

8 MAG 1964

1900/5 f

PALERMO

REGIONE SICILIANA

- 2 MAG 1964

PRESIDENZA

AL SIG. PREFETTO DI

AGRIGENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA C.P.C.

AGRIGENTO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo Foti, nella qualità di Sindaco della Città di Agrigento ed a nome dell'Amministrazione Comunale, presenta alla S.V. On.le le seguenti deduzioni sui rilievi ispettivi emersi a seguito della ispezione effettuata presso questo Comune dal Vice Prefetto Di Paola, e dalla S.V. indicati con la nota di codesto Assessorato a margine segnata.

PIANO REGOLATORE

La complessa questione della formazione del piano regolatore generale in territorio di Agrigento è stata sinteticamente chiarita dallo stesso Ispettore Regionale con la sua ~~relazione~~ relazione sull'argomento, che tratta del lungo iter seguito da quest'Amministrazione per la impostazione e l'avvio a soluzione di tale nodoso problema, pur avendo essa ereditato tutto il passivo di una

(6) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 520-554. (N.d.r.)

- 2 -

situazione che affonda le sue radici nel caos post-bellico del settore edilizio.

Gli stessi tentativi adoperati dalla Amministrazione precedente di provvedere al progetto del piano regolatore generale a mezzo di bando di concorso nazionale non si riscontrarono adeguati con la reale espansione della Città, che inevitabilmente è protesa a regolare la propria economia ed i servizi sociali con la vicina Porto Empedocle in cui maggiormente sono evidenti i segni di uno spiccato sviluppo industriale; cosichè la stessa Amministrazione del Sindaco Dott. Di Giovanna, con deliberazione nr.6 del 13/2/1959, determinò di revocare le precedenti deliberazioni, e di procedere, invece, al progetto del piano regolatore intercomunale Agrigento-Porto Empedocle-, dando incarico a liberi professionisti di chiara fama e competenza nel settore urbanistico.

Con deliberazione nr del 16/9/1960 nr.795 il suddetto Sindaco venne autorizzato a presentare domanda all'Assessorato Regionale ai LL.PP. per l'adozione del piano regolatore generale intercomunale.

Quest'Amministrazione, insediatasi nel febbraio 1961, sensibile alle urgenti necessità dell'adozione del piano regolatore, in data 5/4/1961 nr.11966 inoltrò subito domanda all'Assessorato Regionale dei LL.PP. per ottenere l'autorizzazione ad approntare il piano regolatore intercomunale, e con deliberazione nr.113 del 27/6/1961 commise l'incarico per detto progetto ai liberi professionisti Prof. Caraccioli, Bonafede ed Ing. Rubino, provvedendo l'anno successivo alla surroga del Prof. Caraccioli deceduto, con il Prof. Calandra (deliberazione nr.558 del 12/6/1962).

Il Decreto Assessoriale per l'autorizzazione richiesta venne emesso in data 11/4/1963 nr.3320 e precisamente dopo

- 3 -

due anni dalla richiesta del Comune, e subito dopo, esattamente il 27/4/1963, quest'Amministrazione con nota di questo Ufficio Tecnico nr.17484, trasmise copia di detto decreto al Comune di Porto Empedocle cointeressato che, previa notificazione, lo restituì soltanto in data 30 agosto 1963; dopo di che quest'Amministrazione, predisposti i relativi adempimenti burocratici, provvide, in data 3 ottobre 1963, a stipulare il disciplinare ~~incasso~~ d'incarico con i tre liberi professionisti, ai quali consegnò, assieme al primo acconto a titolo di anticipazioni su spese, parte della cartografia necessaria per la redazione di quel piano. Ma riconoscendo che per dare un avvio decisivo al lavoro di progettazione degli urbanisti incaricati era necessario fornirli della mancante cartografia planimetrica ed altimetrica dei territori dei Comuni interessati, questa Amministrazione dispose il pagamento all'E.I.R.A. delle predette cartografie con propria deliberazione nr.682 dell'1/8/1963, che venne resa esecutiva dalla C.P.C. soltanto in data 17/12/1963. Le suddette cartografie sono già in possesso dei progettisti, i quali con questa integrazione di materiale tecnico, sono in condizioni di presentare, entro il termine loro assegnato, il piano di massima per essere sottoposte all'approvazione degli Organi competenti, ed in tal senso il sottoscritto Sindaco li ha sollecitati recentemente in data 16/3/1964.

Da quanto sopra richiamato, e completamente della esposizione fatta dallo stesso Ispettore, risulta chiaramente che il problema del piano regolatore di questa Città è già in fase di concreta risoluzione ad opera di questa Amministrazione attiva e che, fin dal suo insediamento, si è adoperata per superare tutti gli ostacoli, non esclusi quelli di natura finanziaria nei rapporti con l'altro Comune,

-4-

per il superamento e la risoluzione di queste fondamentali esigenze.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Disciplina dell'Attività Edilizia.

Il vigente regolamento edilizio, deliberato dal Consiglio Comunale in data 18/2/1957 ed approvato con D.A. nr.4261 del 18/3/1958, costituisce, specialmente in mancanza del piano regolatore, l'unico strumento tecnico giuridico di cui si avvale l'Amministrazione Civica per la complessa disciplina delle attività edilizie nel proprio territorio.

E' doveroso premettere; per una migliore valutazione dei fatti su cui quest'Amministrazione è chiamata a rispondere, che tale regolamento entrava in vigore in un periodo già ritardato rispetto al fervore della ricostruzione edilizia e dello sviluppo urbanistico della Città, che era stata mutilata, dagli eventi bellici, nel 50% del suo centro abitato.

Tale constatazione è di fondamentale importanza ove si consideri la disordinata crescita di nuovi quartieri della Città, sorti dalla insaziabile, sfrenata fame di alloggi, che per lungo tempo, dopo i bombardamenti del luglio 1943, rappresentò la giusta reazione della popolazione agrigentina alle sofferenze patite ed alle immani perdite patrimoniali subite.

Guardando la topografia di Agrigento ed andando un poco a ritroso nel tempo, ci si rende conto della realtà che si sovrasta.

La Città è bloccata ad Est dall'Ospedale Psichiatrico, che ha tarpato le radici alla naturale crescita del centro abitato; a Nord dalla zona insalubre; ad Ovest dalla zona urbanisticamente inutilizzabile per la natura del terreno;

- 5 -

a Sud dalla magnifica Valle dei Templi che per i suoi ruderi e per la sua bellezza sarebbe assurdo deturpare con moderne costruzioni.

Che cosa è avvenuto nel tempo, prima e dopo l'avvento del fascismo?

Le Amministrazioni dell'epoca chiusero il Viale della Vittoria, con la costruzione dell'Ospedale Psichiatrico, costringendo la Città a svilupparsi maggiormente nella collina su cui sorge, e con la costruzione della stazione ferroviaria si impedì il prolungamento del Viale della Vittoria, ostruendo con i binari la grande arteria che le poteva nascere.

Nell'immediato dopoguerra e prima della ricostruzione dei Consigli Civici, si consentì che le case distrutte dagli eventi bellici si ricostruissero nel posto dove in precedenza sorgevano, non approfittando così della occasione della immane mutilazione subita dal centro abitato e delle leggi del momento per dare l'avvio alla espansione edilizia della Città, imprimendo un nuovo indirizzo con il reperimento di nuove aree edificabili al di fuori della vecchia cinta, e costringendo i cittadini a ricostruire oltre la sovrappopolata area di Agrigento.

L'avvento delle Amministrazioni democratiche trovò consolidata tale situazione: il male era irreparabilmente compiuto e la Città rimaneva arroccata e chiusa ad ogni possibile sviluppo espansionistico.

Intanto il Governo Centrale, nell'opera fervida della ricostruzione del Paese, migliorava le condizioni di vita dei lavoratori, dando possibilità di lavoro e creando le premesse per lo sviluppo economico e sociale della Nazione.

Le vecchie casupole, le costruzioni in gesso e pietra, le stalle dove si ammassavano promiscuamente intere famiglie insieme agli animali domestici non erano più concepibili; i lavoratori, i contadini, i braccianti non si contentavano

- 6 -

più di vivere nei tuguri; il progresso civile aveva portato finalmente, anche nei più umili strati della popolazione, questo anelito della casa accogliente, della casa igienicamente atta a contenere la famiglia.

Anche per effetto dell'incremento demografico della Città, i vani disponibili non erano sufficienti a contenere neppure la popolazione già enormemente compressa, per cui la necessità di nuove e più decenti abitazioni costringeva a costruire. Le costruzioni sorgevano in ogni spazio disponibile; i giardini, le campagne immediatamente circostanti l'abitato prendevano forme caotica di costruzioni che erompevano come funghi.

Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo si sono trovate davanti ad una realtà che non poteva essere negata né trascurata, e nessuna Amministrazione democratica avrebbe potuto impedire che l'elementare bisogno della casa venisse soddisfatto; né il diritto alla casa poteva essere negato in Agrigento così duramente colpita dagli eventi bellici nel suo patrimonio edilizio.

Dinnanzi a necessità così vitali la norma regolamentare, trovando consolidata una simile ~~consuetudine~~ ^{consuetudine} di fatto rischiava di naufragare e di riuscire incomprensibile, fredda ed assolutamente astratta, oltreché ingiusta, se non fosse stata applicata con graduale ~~cautela~~ ^{cautela} equità e con responsabile risolutezza.

Presentazione Documenti e Progetti a corredo delle richieste di licenze.

Nella presentazione dei progetti per il rilascio di autorizzazioni edilizie viene eseguita la seguente prassi: i progetti pervengono al protocollo generale del Comune che, dopo la protocollazione delle relative domande, li trasmette alla Ripartizione dei LL.PP. Dal Capo di quella Ripartizione il progetto viene subito trasmesso alla Sezione Edilizia, che

- 7 -

inizia l'esame formale sulla regolarità della documentazione.

Se essa è completa, la pratica viene inoltrata per l'istruttoria; nel caso contrario, invece, ne viene data comunicazione al richiedente per l'interrazione dei documenti mancanti, usando per tale scopo, il modo che si allega in copia (alleg.n.1).

(7)

Emerge chiaramente che con tale procedura si ritiene di aver dato piena attuazione alle relative norme del R.E. assicurando la speditezza delle pratiche stesse e non dando luogo fino ad oggi ad inconvenienti al riguardo. La ricezione, del resto, che l'Ufficio Tecnico dà delle domande non va intesa nel senso letterale, connesso con la materiale presentazione a mano o con l'arrivo per posta di esse; bensì in senso funzionale di non dare inoltro per l'istruttoria a quelle documentazioni incomplete.

Responsabilità del progettista.

Il rilievo mosso dall'ispettore sulla irregolare osservanza dell'art.6 del R.E. ha carattere squisitamente formale, poichè pur non richiedendo l'apposizione nella domanda della dichiarazione di responsabilità da parte del Direttore dei Lavori, del costruttore e del proprietario, quest'Amministrazione si attiene ugualmente allo spirito ed alla finalità della norma surrichiamata dal momento che richiede la stessa dichiarazione su apposite moduli a stampa ad integrazione obbligatoria della domanda di licenza edilizia (alleg.n.2).

In detto modulo, tra l'altro, è detto: "i sottoscritti assumono la responsabilità della esattezza e veridicità delle esposte dichiarazioni e si obbligano di osservare per i lavori progettati le norme particolari del regolamento comunale edilizia e di quello di igiene."

Tale dichiarazione viene sottoscritta dal proprietario e dal Direttore dei lavori; perchè potrebbe verificarsi che il richiedente della licenza, firmatario

(7) L'allegato n. 1, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo come allegati, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento.

- 8 -

~~licenza~~ domanda, non coincide con il proprietario della costruzione e con il Direttore dei Lavori.

Qualora, poi, durante la esecuzione dell'opera venga sostituito il Direttore dei Lavori, e l'opera stessa venga proseguita da altre proprietari, quest'Amministrazione, avuta comunicazione dalla parte interessata o per accertamento dei propri organi di vigilanza, richiede sempre agli interessati la dichiarazione di responsabilità.

Costruzioni senza licenza.

La disordinata situazione edilizia della Città originatasi dal fenomeno sociale del dopo-guerra, di cui si è fatto avanti cenno, ed aggravatasi nel tempo con il miglioramento del tenore di vite delle nostre popolazioni connesso con la generale evoluzione della ricostruzione del Paese, alla quale non corrisposero idonei strumenti di limitazione e di regolamentazione per la mancanza di un piano regolatore del territorio e per la ritardata emanazione dello stesso regolamento edilizio, rappresenta le cause obiettive che hanno inevitabilmente determinate, come effetto quasi naturale, l'insorgenza delle costruzioni abusive.

Dinanzi a tale fenomeno le Amministrazioni Comunali hanno reagite, con i limitati mezzi a loro disposizione e con le possibilità concrete di porre rimedio nel futuro al verificarsi di tale situazione.

Ma il primo atto di consapevolezza era quello di prendere conoscenza del fenomeno, non di ignorarlo, e di capire anche le ragioni, seppure di secondaria importanza rispetto a quelle già prospettate, che davano adito al perdurare di tali anomalie.

Andando così a ritroso nel tempo indicate dalla relazione ispettiva, allorché cioè con deliberazione nr.427 del 26/3/1959 prima e con successive atto nr.601

- 9 -

del luglio 1960 sono stati approvati in sanatoria 64 progetti di costruzioni, potremmo aggiungere all'aspetto sociale della questione altri motivi di carattere politico ed amministrativo, che provocando ritardi notevoli alle richieste numerose dei costruttori, quasi legittimate, furono negli stessi l'evasione dei propri doveri.

In quel periodo infatti si registra un mancato funzionamento della Commissione Edilizia Comunale, aggravatosi con la carenza degli Organi amministrativi del Comune derivante dalla lunga crisi politica che precedette e che seguì la formazione dell'Amministrazione di centro-sinistra del 1960.

Gli stessi Uffici del Genio Civile, a causa anche della carenza di personale dipendente, impiegavano allora svariati mesi per il rilascio dei certificati di idoneità dell'area, preliminari per la richiesta di licenza edilizia. I provvedimenti di "sanatoria" di cui si è fatto cenno si riferiscono, comunque, alla precedente Amministrazione di centro-sinistra, di cui facevano parte anche i rappresentanti del Partito Socialista Italiano.

Dinnanzi a tale reale situazione, si trovò quest'Amministrazione, insediandosi nel febbraio del 1961, una situazione cioè che, per le sue carenze di ordine sociale, politico-amministrativo, postulava sì l'esigenza della restaurazione delle leggi e dei valori turbati, ma soltanto attraverso un'opera di buon governo che contemperasse, fin dove possibile, le finalità di pubblico interesse con i diritti soggettivi dei privati cittadini, per porre quindi decisamente una azione repressiva di tutti gli abusi. Da tale finalità, possiamo affermarlo con piena consapevolezza, è stata ispirata e caratterizzata l'opera di quest'Amministrazione, il cui Sindaco più volte ha pubblicamente richiamato i cittadini responsabili con appelli in Consiglio Comunale e con manifesti pubblici, tra cui quello del settembre 1962 che ha avuto tanta risonanza.

- 10 -

Le sanatorie concesse da quest'Amministrazione per opere edilizie abusive riguardano, infatti, costruzioni di limitata entità ed eseguite soprattutto non per speculazioni edilizie ma per soddisfare il bisogno della casa di classi popolari più umili, rappresentati spesso dal modesto artigiano o dal manovale edile diventato imprenditore nella costruzione della sua stessa casa. Il Sindaco del resto, come afferma autorevolmente il BENVENUTI, mentre dispone di un potere vincolato in ordine alla temporanea sospensione dei lavori eseguiti in contrasto con le norme urbanistiche generali e locali e con le modalità prescritte nella licenza (art. 32, comma 2°), dispone di un potere discrezionale in merito alla demolizione delle opere iniziate senza licenza e proseguite dopo l'ordinanza di sospensione (art. 32, comma 3°).

E' d'uopo ricordare a questo proposito quanto ha affermato recentissimamente il Consiglio di Stato con decisione della 5^a Sez. nr. 205 del 14.2.1964: "nella locuzione dell'art. 32, 3° comma, L. 17 agosto 1942 nr. 1150 è implicitamente ammesso il potere dell'Amministrazione Comunale di imporre, in luogo della demolizione dell'edificio, un diverso adempimento che risulti in qualche modo idoneo a riparare l'interesse pubblico violato e l'interesse riflesso del terzo: l'esercizio di tale potere discrezionale, deve per altro, esprimersi in un provvedimento motivato ed emesso previa audizione dei competenti Organi Tecnici".

Tale facoltà della pubblica Amministrazione di concedere la sanatoria, a costruzione avvenuta, anche per le costruzioni in deroga, quando l'opera viene ritenuta non contrastante con l'interesse pubblico tutelato dalle norme del "Regolamento Edilizio" è stata anche riconosciuta dalla Cassazione Civile a Sezione Unite:

- 11 -

cir.:nr.184 del 21/1/1956; e Sez.Un.n.2029 del 4/6/1957; dal Testa (Disciplina urbanistica, pag.396-Ediz.Giuffrè 1961);

E' per principio pacifico di diritto amministrativo che "in omaggio al principio della economia dei prezzi giuridici, nel campo del Diritto Pubblico, è ammessa la sanabilità di un atto invalido, quando sia possibile far venir meno, con un atto successivo, i difetti che lo inficiano (Consiglio Stato, Sez.V^a 7.2.1959; in "Consiglio di Stato" 1959 pag.195) e che l'illegittimità iniziale di un atto amministrativo derivante dalla mancanza di una preventiva autorizzazione, alla quale ne è subordinata l'emanazione, è sanata dalla successiva concessione di tale autorizzazione. (Consiglio Stato Sez.V^a nr.76 del 23/2/1957, idem, pag.202)."

A tale principi dunque si è ispirata di volta in volta l'Amministrazione Comunale nel concedere le sanatorie per i 62 progetti, nel periodo rilevato dallo Ispettore che va dal principio del 1961 all'agosto del 1962 e che non si riscontrano più ~~sviluppi~~ nei periodi successivi, avendo il Sindaco con pubblico manifesto del settembre del 1962 richiamato l'attenzione di tutta la cittadinanza annunciando drastici provvedimenti in materia.

Il fatto contestatoci che successivamente al 1960 i provvedimenti "in sanatoria" sono stati emessi senza l'intervento della Giunta Municipale non assume rilevanza alcuna dal momento che il legislatore ha inteso conferire al Sindaco e non alla Giunta tale facoltà; così come non può tornare a demerito dell'Amministrazione la circostanza che la Commissione Edilizia non ha ritenuto di pronunziarsi sino all'agosto del 1962 sui progetti delle costruzioni già effettuate per esprimere il proprio parere prima della concessione della sanatoria.

- 12 -

L'essenziale è che l'Amministrazione ha curato un proprio adempimento inoltrando alla Commissione Edilizia detti progetti, sui quali la detta commissione ha inteso esprimere il proprio parere negativo, seppure espresso in forma di mancato pronunciamento; soltanto dopo tale adempimento il Sindaco ha adottato i provvedimenti in parola.

Al quesito posto nella relazione ispettiva circa il titolo dei versamenti effettuati dai beneficiari dei provvedimenti in sanatoria, si risponde che dette somme sono state riscosse a titolo di "oblazione", prevista dall'art. 108 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 nr. 383, nonché dal conforme art. 87 del Regolamento Edilizio vigente; norme che trovano analogia configurazione nella facoltà concessa al Giudice dagli artt. 2058 e 2933 del C.C. di convertire l'esecuzione specifica in riparazione per equivalente. (Cfr.: Consiglio Stato V^a Sez. 9.2.1963 nr. 42 in "Giurisprudenza Italiana", 1963, III, n. 229).

Costruzioni eseguite in difformità alle prescrizioni comprese nelle licenze di costruzione.

L'Amministrazione, in ordine al rilievo mosso dalla erronea applicazione dell'art. 39 del Regolamento Edilizio, ritiene che non sia esatta l'interpretazione che al detto articolo ha dato l'Ispettore Di Paola, e che conseguentemente cadano le pretese infrazioni dallo stesso accertate.

Tuttavia, per organicità di trattazione, si rinvia l'argomento adotte al successivo articolo: "provvedimenti in deroga alla norma in vigore per consentire costruzioni in maggiore altezza", sotto il quale titolo l'Ispettore tratta specificamente del suddetto art. 39 del Regolamento Edilizio.

(8)

- 13 -

Le costruzioni, invece, ricadenti nella zona soggetta alla tutela delle bellezze naturali sono state autorizzate solo dopo le preventive nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale, così come voluto dalla Legge.

Per quelle di Viale Porta di Mare, invece, le licenze di costruzione sono state rilasciate ed i lavori hanno avuto corso perchè, conformemente al parere espresso successivamente dalla Sovrintendenza stessa, riteniamo che la zona non fosse soggetta al vincolo panoramico.

Il successivo evolversi della situazione, che ha visto impegnati anche gli Organi Nazionali, ci ha dato oggi ragione.

In ordine poi all'occupazione di suolo demaniale da parte di alcuni costruttori si precisa che:

"l'area occupata dalla ditta LO BELLO ONOFRIO per mq.103,35 è stata concessa con regolare atto pubblico di compra-vendita, previa la dovuta procedura di esemianzializzazione; (atto rogato dal Notaio Camilleri in data 29/4/1963 nr.8955 di rep., registrato al nr.5690 del volume 304); area occupata dalla ditta ALBANO CARMELO per mq.17,20; la relativa pratica è in corso di perfezionamento, poichè il Consiglio Comunale investito della questione non è ancora arrivato all'esame della stessa proposta; ed infine per quella occupata dalle ING. GAETANO VITA, per circa mq.60, si aggiunge che la relativa pratica è stata trasmessa al legale del Comune essendosi rivelati infruttuosi diversi tentativi di accordo in via bonaria.

Per le costruzioni eseguite entro il limite di mt.200 dal Cimitero Comunale, si fa osservare che trattasi invece di una sola modesta costruzione in ampliamento a quella esistente da tempo remota. La licenza relativa è stata rilasciata dopo che il Consiglio Comunale ha deliberato la riduzione della zona di rispetto a mt.100 dal Cimitero.

-14-

e la relativa delibera nr. 116 del 17 giugno 1961 è stata approvata dalla C.P.C.—La pratica è stata trasmessa al Prefetto per i provvedimenti di legge.

ERRATA APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALCUNE NORME LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI.

Riduzione della cauzione da versarsi per il
ritiro della licenza edilizia.

Va chiarite in premessa che nella interpretazione dell'art.7 del Regolamento Edilizio, laddove si parla di "importo preventivo dell'opera" per la determinazione in misura del 2%, della cauzione, non può essere inclusa— così come invece risulta dal rilievo messo— la valutazione del costo dell'area e del valore commerciale dell'immobile da costruire.

La norma regolamentare, infatti, è giustamente formulata con il termine "importo" e non valore; ora non v'ha dubbio che l'importo equivale alla spesa risultante dai costi effettivi della costruzione di un vano (opere murarie e mane d'opera) e non da aleatori ed impresumibili calcoli di natura commerciale. Ciò premesso va detto che la riduzione sul conteggio della cauzione fissata dal Regolamento Edilizio nella misura del 2% sull'importo medio presumibile dell'opera, è stata operata al solo scopo di agevolare l'attività edilizia privata che nella Città di Agrigento, data la carenza di opere pubbliche, ha assunto rilevante interesse sociale ed economico per il costante assorbimento di manovalanza edile. Pertanto con la riduzione delle cauzioni si è volute esclusivamente non aggravare le spese di avviamento all'iniziativa privata rappresentata e svolta in Agrigento da modestissimi imprenditori, che spesso danno l'avvio a notevoli opere con un capitale iniziale

-15-

minime e precedende con mutui ipotecari sulle stesse costruzioni in corso. Non possiamo condividere la "funzione intimidatrice" attribuita al versamento cauzionale; perchè per le eventuali infrazioni il Comune, oltre alla cauzione, ha altri poteri d'intervento, fra cui quelle di revocare la licenza sotto il profilo della eventuale nullità (art. 8 R.E.) in caso di riscontrate violazioni; per cui la detta riduzione lascia più scoperte il costruttore che il Comune. Senza poi dire dei provvedimenti per esecuzione a danno, in caso di infrazioni diverse o danneggiamenti alle opere demaniali da parte dei privati. Va sottolineato comunque, per l'argomento in questione, che non si tratta di riduzioni applicate in favore degli undici imprenditori, esemplificativamente annotati dall'Ispettore Regionale, bensì di una generalità di criteri adottate per tutti i costruttori edili, e quindi anche in favore di quelli che hanno impiegate ingenti capitali.

Il riconoscimento sulla generalità di tale indirizzo, che esclude quindi ogni ipotesi di singoli favoritismi, ci giunge dal rapporto integrale del Vice Prefetto Di Paola (che abbiamo conosciute soltanto attraverso il giornale L'ORA, nonostante fosse stato da noi espressamente richieste), laddove il suddetto Ispettore ammette che l'Amministrazione Comunale ha operate le dette riduzioni "anche in favore di quelli che non l'avevano chieste". Affermata, allora, e dimostrata tale costante prassi sulle riduzioni degli importi cauzionali, derivante dalla "interpretazione per consuetudine" della norma regolamentare, ne deriva una commissione di principio amministrativa una norma regolamentare è stata sempre pacificamente interpretata in un dato modo, e in uno e più casi singoli essa viene applicata in modo diverso, il relativo provvedimento potrebbe essere impugnato per contraddittorio.

- 16 -

torietà ed ingiustizia manifesta. (Zanobini "corso di diritto amministrativo" V^a edizione, vol. I^o, pag. 71).

Provvedimenti in deroga alla norma in vigore per consentire costruzioni in maggiore altezza.

L'art. 39 del Regolamento Edilizio non presenta le contraddizioni lamentate sol che si consideri come è che esso non prevede una ipotesi base, a cui man mano apporterebbe varie deroghe, ma prevede e disciplina tre ipotesi fondamentali in relazione alla diversità delle zone e della disparità delle situazioni esistenti.

1^a previsione:

"Costruzioni non ricadenti nel vecchio centro urbano".

La loro altezza non può essere maggiore di due volte la larghezza degli spazi pubblici e privati verso cui prospettano.

2^a previsione:

"Costruzioni ricadenti nel vecchio centro urbano non comprese nel piano di fabbricazione".

L'altezza massima non può essere superiore a due volte e mezzo la larghezza della strada.

"Altezza massima consentita per le due previsioni".

L'altezza massima consentita per le due previsioni (qualunque sia la larghezza della strada) è di mt. 25 salve altezze massime inferiori, previste per le varie zone contemplate dalla tabella allegata all'art. 86 ed in essa indicate.

"Deroga".

Per i fabbricati di cui alle due superiori previsioni sono consentite deroghe speciali all'altezza massima, da esaminarsi caso per caso da approvarsi previa parere favorevole della Commissione Edilizia con deliberazione della Giunta Comunale.

5.

-17-

3^a previsione:

"Costruzioni ricadenti nel vecchio centro urbano, come delimitato nel piano di fabbricazione".

Quando si versi nelle ipotesi tassative e di carattere generale (non quindi di caso per caso) di ricostruzione totale o parziale o di riforme e di sopraelevazione di edifici già esistenti, potranno ottenere la licenza, su conforme parere della Commissione Edilizia, quei progetti che rappresentino evidenti migliorie, ancorchè non siano rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento ed in particolare quelle relative all'altezza massima degli edifici.

In tali ipotesi, tassativamente determinate, (ricostruzioni, sopraelevazioni etc.) al Comune è riservata non un potere discrezionale di deroga, ma l'indagine tecnica di accertare se il progetto costituisca miglioria e, ove l'indagine sia positiva, trarne le dovute conseguenze.

In altri termini, per il detto centro urbano, limitatamente all'ipotesi di ricostruzione, riforma e sopraelevazione, non esiste un limite preconstituito di altezza e questa prova la sua limitazione di ordine generale solo quando il progetto non costituisca evidente miglioria.

Trattandosi di applicazione di norme che dettano una disciplina speciale per casi predeterminati, e non dell'esercizio di un potere di deroga, la licenza va rilasciata dal Sindaco, secondo la procedura ordinaria.

Così interpretato il regolamento nei suoi giusti termini, l'operato dell'Amministrazione è stato del tutto conforme ad esso. Su tale interpretazione, che — sine a quando non sarà disattesa dal Giudice Amministrativo con diversa giurisprudenza costante —

-18-

spetta all'Amministrazione nell'ambito dell'autonomia costituzionale riconosciutagli, possono muoversi nel campo concettuale validi obiezioni, risultando essa conforme a quanto ha già formato oggetto e pronuncia del Consiglio di Stato:

"L'art.3 1° comma L.21.12.1955 nr.1357 che subordina al preventivo nulla osta della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni che consentano ai Comuni di derogare alle norme di Regolamento Edilizio e di attuazione dei piani regolatori (ipotesi del 3° comma dell'art.39) non trova applicazione nei confronti del rilascio di licenza ai sensi di disposizioni del Regolamento Comunale Edilizio, le quali, in difformità da una norma generale contenuta nel Regolamento stesso e compresa tra quelle di attuazione dei piani regolatori, dettano una disciplina speciale per determinati casi (ipotesi dell'ultimo comma dell'art.39), bene individuati ma concerne invece il rilascio di licenze in applicazione di disposizioni che conferiscono all'Autorità Amministrativa un potere di deroga in senso tecnico giuridico, estrinsecantesi nell'esercizio di una ampia facoltà discrezionale non subordinata alla ricorrenza di condizioni tassativamente prescritte nelle disposizioni stesse".- Consiglio Stato Sez.V[^] 21.10.1961 nr.535 in Rep.Giust.Civ.pag.998 n.112. (Cfr.pure Cons.di Stato Sez.V[^]-22.10.1960 n.707).

Si precisa infine—come è stato rilevato dalla stessa relazione ispettiva—che l'Amministrazione attraversa ben due volte preposte la modifica di tale articolo al Consiglio Comunale, che non è riuscita ad approvarla per rinvii di seduta, ma poi ché il lavoro dell'apposita commissione per la

-19-

revisione del Regolamento Edilizio è già avanzata, il Consiglio tornerà ad occuparsene in sede di revisione generale del Regolamento stesso, che, ovviamente, conterrà norme più restrittive e di più chiara interpretazione tecnico-giuridica.

Mancata adozione dei provvedimenti previsti dalle norme in vigore per le costruzioni abusivamente eseguite.

In ordine alle ipotesi previste dall'art.42 della legge urbanistica e dall'art.12 del Regolamento Edilizio ci sembra necessario innanzitutto distinguere tra costruzioni avvenute senza licenza o in difformità della licenza ottenuta, ma con modalità esecutive tali che, se la licenza fosse stata richiesta, non avrebbe potuto essere negata; e costruzioni per le quali, in nessun caso si sarebbe potuto ottenere la prescritta licenza.

Per le prime, ovviamente, la sanatoria è avvenuta con il rilascio della licenza, previo parere degli organi tecnici; mentre per le seconde l'Amministrazione ha emesso i relativi provvedimenti chiedendo la "restituzione in pristinum" con la demolizione delle opere abusivamente eseguite in casi ritenuti molto gravi, tenendo presente il carattere di assoluta discrezionalità della sanzione (art.32, 3° comma: "il podestà può ordinare la demolizione"; quindi non deve ...); carattere confermato da numerose decisioni del Consiglio di Stato: "Spetta esclusivamente alla pubblica Amministrazione di determinare se si debba o meno dar luogo alla restituzione della cosa allo stato primitivo" (V° Sez. 21/4/1950 nr.472); e che la detta restituzione "può essere caso per caso attuata in varie modalità mediante la

- 20 -

demolizione completa, mediante la demolizione parziale, mediante idonee modificazioni, e che vi possano essere perfino casi, nei quali l'Autorità Amministrativa può non ritenere opportuna alcuna demolizione, considerando sufficiente, ad esempio, l'applicazione delle sanzioni penali previste dal successivo art. 41" (Consiglio Stato Ad Plen 24/11/1962 nr. 13). Non vi è dubbio che in queste delicatissime setture, che richiedono tanta responsabilità, l'Amministrazione Comunale prima di ordinare la demolizione dell'opera abusivamente costruita ha considerato ed apprezzato varie elementi ispirati a particolari motivi di equità ed opportunità, quali ad esempio (come consiglia con molta autorità il citato BENVENUTI; cfr. "violazione delle norme edilizie e poteri di sanatoria del Sindaco", in Riv. Amm. 1958 pag. 1 e segg.) "la tenuità del danno arrecato in confronto a quello che deriverebbe al contravventore dalla demolizione delle opere, buona fede e scusabilità del privato nel compimento di quei fatti che hanno concretato la violazione delle norme regolamentari, particolari motivi di equità ed opportunità".

Con tale senso di responsabilità l'Amministrazione ha emanato diverse Ordinanze di demolizione; ma poiché questi provvedimenti sono stati impugnati dagli interessati innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, riteniamo di essere nel giusto, e ragioni di prudenza lo consigliano per evitare eventuali azioni di ingenti danni da parte dei privati, se, prima di procedere all'esecuzione, attendiamo l'esito definitivo dei provvedimenti impugnati.

In particolare va detto che per la costruzione relativa al fabbricato di proprietà MORGANTE FRANCESCO oggi LUMIA GIUSEPPE, quest'Amministrazione, avute il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ha emesso l'ordinanza

- 21 -

di demolizione per l'opera abusivamente costruita. Tale ordinanza è stata impugnata dall'interessato con ricorso presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa e si è, pertanto, in attesa di tale impugnativa. Mentre l'atto relativo alla vendita di mq. 187 di un relitto di suolo comunale in favore della ditta Morgante, è stato regolarmente rogato dal Notaio Camilleri, in data 18 gennaio 1960.

Per la costruzione abusiva della Ditta SCIACCA CALOCERO è stata ugualmente emessa ordinanza di demolizione, che è stata parimenti impugnata davanti al C.G.A. =

La stessa procedura è stata eseguita nei confronti della Ditta ALONCE CALOCERO, che ha ricorso innanzi allo stesso Consiglio.

La ditta PILLITTERI GIACOMO, invece, a seguito della ordinanza di demolizione ha già provveduto alla restituzione in pristino ordinata con la stessa ordinanza.

Altre pratiche, infine, sono state inviate alla Sezione Urbanistica Compartimentale per il parere di competenza, ed altre ancora sono in corso di istruttoria presso i competenti Uffici.

Mancata osservanza dei limiti di zona previsti nel programma di fabbricazione allegato al Regolamento Edilizio.

Nel piano di fabbricazione, di cui all'art. 86 del R.D., risultano effettivamente taluni contrasti e elementi poco chiari che possono dare adito a discutibili interpretazioni, tanto è che quest'Amministrazione sta procedendo alla sua revisione a mezzo dell'apposita Commissione per l'aggiornamento del Regolamento Edilizio,

- 22 -

istituita con delibera di Giunta Municipale nr.862 del 24/9/1963 e composta da tecnici e giuristi, funzionante da diverso tempo.

Il programma di fabbricazione venne approvato dalla precedente Amministrazione con delibera consiliare nr.14 del 9.2.1957 e non fu provveduto, allora, in nessun caso a regolarizzare, con progetti, acquisti e espropri, i terreni destinati nella zonizzazione del predetto piano a verde pubblico o privato. Pertanto, pareri di legali (tra cui quello dell'Avv. Prof. Pietro Virga di Palermo) hanno concordemente concluso che le destinazioni a verde pubblico o privato non potevano far parte dei piani di fabbricazioni che non prevedevano alcun finanziamento per l'esecuzione di esse, ma soltanto delle tipizzazioni edilizie nelle zone del piano regolatore, ritenendo la zonizzazione specialmente a verde privato non vincolante per i privati per i quali assume soltanto titolo indicativo.

In considerazione, appunto, di tali orientamenti legali ed allo scopo di evitare vertenze giudiziarie con esito certamente sfavorevole per il Comune, sono stati rilasciati, su conforme parere della Commissione Edilizia, le licenze edilizie per le sette costruzioni ricadenti nella zona "verde privato", indicate nella relazione rispettiva.

Ma nel muovere tale rilievo in ordine a queste costruzioni, ci sembra che l'ispettore dopo di aver fatto delle premesse esatte circa il mancato vincolo del territorio compreso nelle due zone, conclude con delle osservazioni contraddittorie.

ZONA SOTTOPOSTA ALLA TUTELA PAESISTICA AI
SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939 NR.1497.

I progetti ricadenti nella zona soggetta a vincolo

- 23 -

panoramico, vengono posti in istruttoria se non dopo avere ottenuto il nulla-osta di competenza da parte della Sovrintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale.

Per i fabbricati a valle del Viale Porta di mare non esisteva un vincolo specifico, ma soltanto dei "punti di vista", dalla Via Empedocle ed il suo prolungamento (Viale Porta di mare). La mancanza di tale vincolo specifico veniva confermata dalla Sovrintendenza suddetta per il tramite dei suoi rappresentanti in seno alla Commissione Edilizia Comunale, i quali mai fecero rilevare l'esistenza di quel vincolo tanto che espressero il loro parere favorevole per i progetti autorizzati poi con licenza del Sindaco, ricadenti appunto nel Viale Porta di Mare. In modo particolare l'inesistenza del vincolo specifico venne confermato dalla Sovrintendenza ai Monumenti con nota nr. 1453 del 30/7/1963, che si alliga in copia (all. n. 3).

Solo successivamente, quando gli edifici ricadenti nella zona del Viale Porta di Mare erano in avanzato stato di costruzione ed a seguito di ricorsi da parte dei frontisti interessati, la questione dell'esistenza o meno del vincolo panoramico è balzata all'attenzione degli organi competenti e dello stesso Ministero della Pubblica Istruzione; ed attualmente assistiamo alle alterne vicende del prosieguo della pratica la cui competenza comunque non è dell'Amministrazione Comunale ma degli Organi che hanno rispetto ad essa poteri autonomi e ben distinti. Così che anche recentemente le Ditte: CELO Giuseppe, DI PIAZZA Francesco e PULLARA Salvatore, SALBI Salvatore e RIGGIO Salvatore, VULLO Nicolò, SCIACCA Calogero, ALONCE Calogero, hanno avute spese a lavori direttamente dagli Organi della Sovrintendenza ai Monumenti, alla quale competono le determinazioni definitive.

- 24 -

Su tale argomento osserviamo che la relazione del Vice Prefetto Di Paola è molto chiara e lucida nella sua sintesi; (come ci è stato dato modo di leggere sempre dal bene informato giornale "L'Ora", piuttosto che dal testo dei rilievi in nostro possesso) e che l'unico interrogativo posto al Comune dallo stesso Ispettore consiste nel fatto, ritenuto strano per un Comune Capoluogo di Provincia, che Amministratori e Funzionari abbiano potuto operare dal 1957 al 1963 in un settore così importante quale quello dell'edilizia senza essere a conoscenza delle precise norme e disposizioni che ne regolano l'attività. Tanto che essi sarebbero venuti a conoscenza del testo del Decreto del 12 giugno 1957, pur essendo stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, soltanto quando un Componente della Commissione ha ritenuto di esibirlo nella seduta del 26 luglio 1963.

Ed è anche strana la circostanza (continua la relazione Di Paola) che nessuno dei Componenti della Commissione Edilizia, compreso il rappresentante della Sovrintendenza ai Monumenti, conoscesse la precisa estensione del vincolo panoramico al momento in cui la Commissione stessa ebbe ad esprimere parere favorevole per l'approvazione dei tre progetti anzidetti (quelli cioè di Gelo, Di Piazza e Salemi).

Il brano della relazione ispettiva, da noi riportate, è la prova migliore del convincimento generale degli Amministratori, dei Funzionari e degli stessi Rappresentanti della Sovrintendenza ai Monumenti che non esisteva per il Viale Porta di Mare alcun vincolo panoramico, tanto che soltanto per le costruzioni ricadenti in detta Zona non venne

- 25 -

chiesto il preventivo parere della Soprintendenza di Palermo; convincimento del resto esatto che trova sostegno e convalida negli atti recenti sia della Commissione Provinciale per le Bellezze Pa-noramiche (verbale in data 8.1.1964) sia anche nel conseguente provvedimento ministeriale.

A riprova, infine, del giusto operato del Comune, vale osservare che gli stessi frontisti interessati non hanno a suo tempo impugnato in via giurisdizionale le licenze rilasciate dal Sindaco, pur avendo avuto conoscenza di tale rilascio in data certa; allorquando cioè, essi richiesero al Pretore di Agrigento, un accertamento tecnico-preventivo, che venne negato avendo il Pretore dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ciò nonostante gli interessati non hanno ritenuto di proporre reclami in via amministrativa lasciando decorrere tutti i termini per qualsiasi impugnativa.

FABBRICATO PER CUI E' STATA DISPOSTA LA
DEMOLIZIONE DI UN PIANO DA PARTE DEL
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Per la costruzione abusiva del fabbricato GIUNTA FRANCESCO, il Comune per la parte di sua competenza ha emesso ordinanza di sospensione. Il proseguo della pratica di demolizione è di esclusiva competenza degli Organi della Soprintendenza ai Monumenti; si è appreso, recentermente, che a seguito di ricorso giurisdizionale, alle interessate è stata accordata la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

- 26 -

COSTRUZIONI AVVENUTE IN ZONA SOGGETTA
A FRANE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

Gli Uffici Comunali non eseguono l'istruttoria delle richieste di autorizzazione per costruzioni edilizie senza che preventivamente il richiedente non abbia ottenuto il nulla-osta sulla idoneità dell'area da parte dell'Ufficio del Genio Civile, essendo il Comune di Agrigento compreso nell'elenco degli abitati da consolidare.

Le pratiche riferentesi alle ditte:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| 1) Mantisi Calogero | domanda in data | 17.1.59 |
| 2) Stella Leonardo..... | " " " " | 26.3.57 |
| 3) Palumbo Giovanni..... | " " " " | 23.11.58 |
| 4) Tarallo Giuseppe | | |
| e Piparo Angela..... | " " " " | 10.6.58 |
| 5) Baio Giuseppe..... | " " " " | 15.10.57 |
| 6) Posanto Santo e | | |
| Fiore Calogera..... | " " " " | 28.6.57, |

riflettono opere eseguite abusivamente e di cui si era richiesta al Comune la sanatoria.

Come risulta dalle pratiche è stata negata la sanatoria per le ditte: Mantisi Calogero, Stella Leonardo, Tarallo Giuseppe, Baio Giuseppe, in quanto non avevano ottenute l'idoneità dell'area da parte del Genio Civile; mentre per le pratiche di Palumbo Giovanni, Posanto Santo e Fiore Calogera le stesse furono approvate in sanatoria dalle Asses-sore pre-tempore.

Si fa osservare che detto gruppo di pratiche riflette un periodo antecedente all'attuale Amm.ne attiva che si è insediata nel febbraio 1961.

- 27 -

RICHIESTE DI COSTRUZIONI IN DEROGA AL
DISPOSTO DELL'ART.39 DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO E PER LE QUALI LA GIUNTA MUNI
CIPALEHA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
PER L'ACCOGLIMENTO.

1) Ditta ALBANO Carlo e TERRAZZINO Antonino

La ditta di cui sopra in data 27/9/1962, presentò istanza tendente ad ottenere la deroga per la maggiore altezza di mt.25 autorizzata nella licenza di costruzione rilasciata in data 16/11/1961.

La pratica è stata inviata alla Sovrintendenza dei Monumenti per la Sicilia Occidentale che con nota nr.2041 del 16.11.1962 comunicava il proprio nulla-osta ai sensi della legge 21/12/1955 nr.1357. Successivamente la Commissione Edilizia nella seduta del 14/1/1963 esprimeva il proprio parere favorevole per la deroga. La pratica fu trasmessa alla Giunta municipale per il parere; la stessa Giunta con delibera nr.860 del 24/9/1963 ha rinviato la trattazione senza alcun provvedimento. La stessa pratica è sospesa in attesa della determinazione della Giunta e poi sarà trasmessa con la documentazione di rito all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico.

L'autorizzazione provvisoria al tempornamento tendeva a garantire la parte di fabbricato eseguite all'altezza della costruzione. Tale autorizzazione veniva così rilasciata: "Autorizza in linea provvisoria i Sigg. ALBANO Carlo e TERRAZZINO Antonino ad eseguire lavori di tempornamento dell'ultimo piano, copertura del vano scala e la impermeabilizzazione del terrazzo,

- 28 -

senza che lo stesso possa vantare diritti per la concessione in parola, dovendosi in ogni caso attenere alle determinazioni delle Autorità competenti all'approvazione della pratica di deroga di cui all'art.39 del vigente Regolamento Comunale".

Qualora la deroga non dovesse essere concessa quest'Amministrazione adotterà i provvedimenti conseguenziali.

2) Avv. D'ALESSANDRO Francesco.

Con istanza del 23/7/1962 la Ditta D'ALESSANDRO rimetteva tre copie di progetto per l'approvazione della deroga per la maggiore altezza. La Commissione Edilizia in data 14/1/1963 esprimeva parere favorevole per la deroga. Con nota nr.4465 del 28/1/1963 i progetti venivano inviati alla Sovrintendenza ai Monumenti per il proprio nulla-osta, che in data 19/2/1963 nota nr.391 lo rimetteva. Con delibera nr.425 del 7/5/1963, la Giunta Comunale concedeva la deroga per la maggiore altezza; detta delibera è stata annullata dalla C.P.C. per eccesso di potere. La pratica, con nota nr.4056 del 29/10/1963, è stata trasmessa alle Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, che con foglio nr.426 del 28/1/1964, richiedeva alcuni elaborati per il prosieguo dell'esame di sua competenza.

Pertanto si rimane in attesa delle determinazioni del suddetto Assessorato per l'ulteriore corso della pratica.

-29-

3) PERLISI Attilio.

La Ditta presentò domanda per ottenere la deroga per la costruzione dell'8° piano del fabbricato di Via Circonvallazione Sud, oggi Via Manzoni. La Commissione Edilizia nella seduta del 6.7.1962 ha espresso parere favorevole per la deroga, e conseguentemente la Giunta municipale, con delibera nr.858 del 24.9.1963, ha dato il proprio parere favorevole. Detta delibera è stata annullata dalla C.P.C. in data 19.11.1963. La pratica potrà essere ripresa e trasmessa all'Assessorato Regionale competente.

X

4) MARTORANA Elvira (TERRAZZINO Antonio-ALBANO ed altri)

La Ditta MARTORANA in data 27/4/1961 ha presentato istanza con acclusi i progetti per la costruzione di un fabbricato in Via Circonvallazione Sud.

La Commissione Edilizia nella seduta del 29/12/61 ha espresso parere favorevole fino all'altezza di mt.25, salvo deroga da approvarsi a norma di legge.

In data 22/3/1962 la pratica è stata trasmessa all'Assessorato Regionale. Con nota del 16/4/1962 il predetto Assessorato ha richiesto a quest'Amministrazione di confermare il parere favorevole.

Con delibera nr.593 del 12/7/1962 approvata dalla C.P.C. il 19/10/1962 quest'Amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole. Si è in attesa della determinazione dell'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico.

X

5) Dott. BAIÒ Giovanni.

La Ditta in oggetto ha avuto rilasciata licenza

- 30 -

per la costruzione di un fabbricato limitatamente a mt.12,00 di altezza. La Sovrintendenza ai Monumenti in data 18/6/1962 ha espresso parere favorevole per l'altezza fino a mt.16,00.

La Giunta Comunale con delibera nr.859 del 24.9.63 esprimeva parere favorevole per la deroga. La delibera è stata annullata dalla C.P.C..

La Giunta Comunale con atto interno nr.133 del 19/2/1964 ha deliberato di esprimere parere favorevole per la maggiore altezza in considerazione che nella zona esistono fabbricati di eguale altezza e tenuto conto che la Sovrintendenza ai Monumenti aveva espresso parere favorevole.

La pratica sarà trasmessa all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico per le determinazioni.

Dopo di che l'Amministrazione prenderà le proprie decisioni.

6) CARDOLFO Domenico.

In data 11/7/1961—previo parere favorevole della C.E.—ebbe rilasciata la licenza di costruzione per mt.24,70. Successivamente, dopo circa un anno, essendosi rilevato da parte dell'Ufficio che la licenza era stata rilasciata in contrasto con l'art.86 del R.E. che prevede per quella zona l'altezza massima di mt.20, fu revocata la licenza di costruzione. L'interessata in data 25.10.1962 chiese l'approvazione sino a mt.24,70 in considerazione che l'opera era stata eseguita giusta licenza precedentemente rilasciata. La Sovrintendenza ai Monumenti aveva rilasciato nulla-osta per la richiesta altezza.

- 31 -

La pratica per la deroga si è interrotta a seguito dell'annullamento da parte della C.P.C. della delibera n. 100 in data 7/10/1963 con cui la Giunta Municipale esprimeva parere favorevole.

PROGETTI APPROVATI IN VIA DI SANATORIA
NEGLI ANNI 1961-62 DAGLI AMMINISTRATORI
PRO-TEMPORE.

Sull'argomento si ritiene di avere già dedotte ampiamente nel capitolo relativo alle "costruzioni avvenute senza essere in possesso della relativa licenza di costruzione", delle presenti deduzioni. (9)

L'elencazione delle ditte menzionate sotto queste tutele riporta i casi in cui l'Amministrazione ha applicato il provvedimento di sanatoria, previo parere degli organi tecnici competenti.

FABBRICATI COSTRUITI O IN CORSO DI COSTRUZIONE CON VIOLAZIONE A DISPOSIZIONI VARIE DEL R.E.=

TERRESO Michele e LONDOLA Salvatore .

La Ditta di cui sopra in data 23/10/1962 chiedeva l'approvazione del progetto per la maggiore altezza di mt.25,00. In data 16/5/1963 il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale per il nulla-osta di competenza per la deroga. La Soprintendenza con nota 1263 del 15/1/1964 esprimeva il proprio parere favorevole. La pratica sarà trasmessa alle Assessorate per lo Sviluppo Economico per le determinazioni.

(9) Cfr. pagg. 562-566. (N.d.r.)

- 32 -

La costruzione allo stato è considerata abusiva tanto che l'Amministrazione ha provveduto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Dopo le determinazioni dell'Assessorato competente l'Amministrazione adotterà i provvedimenti conseguenziali.

Ing. DOMENICO RUBINO (DAINO E RIZZO)

L'ing. Domenico RUBINO in data 25.8.1962 ha avuto rilasciata licenza per la costruzione di palazzine tipo "A" "B" "C" e "D" a condizione che vengono rispettate le condizioni di cui alla nota nr. 733 della Sovrintendenza ai monumenti per la Sicilia Occidentale, e cioè ^{di attenersi} ~~che~~ all'atto delle spicce dei fabbricati alle determinazioni della Sovrintendenza su l'altezza degli edifici stessi. La costruzione della palazzina "A" è stata eseguita fino a tre piani e pilastri del 4° piano. Si è proceduto alla notifica dell'ordinanza ~~di~~ sospensione dei lavori in attesa delle determinazioni della Sovrintendenza. La Sovrintendenza in data 17/12/1963 rimetteva il proprio nulla-osta a condizione che l'altezza degli edifici non superasse i ml. 12,00. La ditta interessata ha impernato tale parere presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa. I lavori risultano ancora sospesi.

Dopo la definizione del ricorso quest'Amministrazione provvederà di conseguenza.

Ing. VITA Gaetano.

Il fabbricato oggetto della licenza rilasciata al

-33-

Sig.ing. VITA Gaetano sorge su terreno di proprietà dei fratelli Giovanni e Giuseppe CARAAZZA.

Prima dell'esecuzione dell'opera, tra il Comune ed i fratelli CARAAZZA si convenne di effettuare una permuta tra l'area pervenuta al Comune per espropria agli stessi CARAAZZA per la costruzione del Viale Porta di mare e terreno di proprietà degli stessi per la realizzazione di un portico per uso pubblico. Dette pattuizioni furono deliberate dalla Giunta Comunale il 22/4/1958 ed approvate dalla C.P.C. il 16/5/1958. Con detta permuta i fratelli CARAAZZA oltre a cedere il terreno per la costruzione del portico avrebbero dovuto cedere al Comune due magazzini. L'Amministrazione pre-tempore non procedette alla stipula dell'atto di permuta.

All'atto esecutivo del fabbricato avendo occupato il VITA mq. 2,56 di suolo comunale, con delibera nr. 1009 del 9.12.1959 vistata dalla C.P.C. in data 22.2.1962, il Comune promise di vendere detta area occupata con il compenso di L. 200.000.

L'atto a tutt'oggi non è stato stipulato.

Durante il corso dei lavori, dagli organi di vigilanza fu accertato che erano state costruite due finestre nel prospetto Est, non previste dal progetto, ed inoltre erano stati realizzati due piani in eccedenza a quelle previsti nella licenza di costruzione.

Con ordinanza del 13.7.1962 furono sospesi i lavori; ma il costruttore li completò in ogni sua parte. La costruzione è abusiva e non è stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dalla Ditta stessa.

- 34 -

L'ing. VITA in data 16/2/1962 presentò progetto per le varianti e portate. Su detta richiesta di sanatoria l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento.

GANDOLFO Domenico

Vedesi chiarimenti forniti precedentemente a pag. 30 delle presenti deduzioni.

(10)

SALSERDO Alfonso

La Ditta SALSERDO in data 22/10/1959 presentò istanza con acclusi progetti per l'ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato. La Sovrintendenza ai Monumenti con nota nr. 596 dell'1/8/1959 ha inviato il proprio nulla-osta. La C.E. nella seduta del 17/2/1960 esprimeva il proprio parere favorevole. La licenza non veniva rilasciata perchè il Genio Civile il 14.7.1960 comunicava il proprio parere contrario per l'idoneità dell'area.

La Ditta iniziò i lavori senza licenza ed a seguito di ordinanza e diffida con nota nr. 12957 del 21/3/1964 è stato chiesto il parere alla Sezione Urbanistica Compartimentale per la demolizione della opera abusiva.

Dopo di che si procederà in conseguenza.

Geom. ULLA Borsellino.

Nell'esecuzione dell'opera la Ditta superò la altezza consentita di mt. 1,20 ed in data 2.9.1961 presentò istanza per l'approvazione in sanatoria.

La sanatoria è stata approvata in trattandosi di ~~opera~~ modifica.

- 35 -

Dott. MIRABILE Guido ed altri (RAGGIO Salvatore)

Su parere favorevole della C.C. in data 23.2.60 venne rilasciata licenza di costruzione con la limitazione dell'altezza a mt. 25,00. L'Amministrazione avvalendosi dell'ultima comma dell'art. 39 del R.E., con delibera nr. 228 del 23.2.1960, approvata dalla C.P.C. in data 24/10/1960, autorizzò la ditta a sopraelevare l'edificio per l'altezza superiore a mt. 25,00. In conseguenza in data 24.10.1960 è stata rilasciata la relativa licenza di costruzione.

L'Amministrazione pro-tempore pur essendo convinta della giustizia dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 39 del R.E. che riguarda le costruzioni e sopraelevazioni ricadute nel perimetro del vecchio centro urbano, trasmise la pratica all'Assessorato Regionale dei LL.PP. per la richiesta di deroga.

Si ricorre di privati al presidente della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale 25.6.1963 nr. 81/A ha annullato la delibera della C.C. n. 228 del 23.2.1960 e la conseguenziale licenza edilizia del 24.10.1960.

Per tali determinazioni del Presidente della Regione, su conforme parere del legale del Comune, le opere eseguite con la licenza annullata debbono ritenersi abusive e pertanto si dovrà seguire la procedura prevista per le opere "contra jus". La pratica attualmente è sospesa avendo la parte impugnato il suddetto Decreto Presidenziale dinanzi al C.C.A. =

- 36 -

ALBANO Carmelo

Durante i lavori di costruzione del fabbricato veniva accertato dagli organi di vigilanza che le opere venivano effettuate difformemente dalla licenza di costruzione e veniva superata l'altezza prevista dalla licenza stessa. Per tale inadempienza furono notificate alla ditta ordinanze di sospensione, e la stessa ditta è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria. In data 22/7/1963 la ditta presentava istanza chiedendo l'approvazione del progetto di variante. Detta sanatoria a tutt'oggi non è stata concessa dal Comune.

In conseguenza la costruzione per la parte in difformità (maggiore altezza) è da ritenersi abusiva e pertanto si seguirà l'iter delle costruzioni abusive ove non verrà concessa la deroga dalle Autorità competenti.

MIRABILE Rosa

La costruzione è stata eseguita senza licenza. In data 15/1/1962 la ditta ha presentato istanza con acclusi progetti. La pratica non è stata trattata in quanto l'Ufficio del Genio Civile ha espresso parere contrario per la idoneità dell'area. L'Amministrazione Comunale ha notificato alla ditta ordinanza di sospensione denunciando la stessa all'Autorità Giudiziaria.

La costruzione ritenuta abusiva seguirà l'iter previsto.

- 37 -

VINTI Amedeo (PICARELLA Mario)

Per le sopraelevazioni senza licenza l'Arch/ve ha sospeso i lavori ed la relativa pratica è in corso di istruzione.

DE FRANCISCI Giuseppe

Ha eseguite costruzioni abusive che sono state approvate in sanatoria. La pratica si trova presso l'Autorità Giudiziarla cui pende un giudizio.

VULLO Pasquale

La licenza di costruzione è stata rilasciata in data 31/8/1957, cioè prima dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio e relativo piano di fabbricazione. Per quanto riguarda l'occupazione di area ricadente su patrimonio comunale è stato incaricato il legale del Comune per l'accertamento dell'occupazione e meno il legale non ha potuto espletare il suo mandato perchè i titoli relativi si trovavano in un fascicolo riguardante la lite tra il Comune e le sorelle Messina vertente presso la Cassazione.

In ordine, poi, ad alcune inosservanze al vigente R.E., si significa:

FRENNA Salvatore e LICELLI Rosa

In data 5/3/1958 la ditta di cui sopra ha chiesto l'approvazione di un progetto di appartamento. La C.E. nella seduta del 19/1/1959 ha espresso parere contrario. Alla ditta non è stata rilasciata licenza di costruzione.

- 38 -

La stessa ditta in data 5/5/1960 presentò altra istanza tendente ad ottenere l'approvazione del progetto.

L'Ufficio accertò che l'opera era già stata eseguita. Il Vice Sindaco pro-tempore approvò il progetto in sanatoria.

CAPRARO CALOCERO

La ditta CAPRARO in data 26/5/1959 ha chiesto la autorizzazione a sopraelevare due piani. La Commissione Edilizia nella seduta dell'8/9/1959 espresse parere favorevole per la costruzione di un solo piano. In data 30/3/1959 venne rilasciata la licenza a condizione che la sopraelevazione venisse limitata ad un solo piano.

Il quinto piano non autorizzato è stato eseguito senza licenza del Comune e pertanto è da ritenersi costruzione abusiva.

CAPRARO Concetta

La costruzione è da ritenersi abusiva in quanto a seguito di parere contrario della C.E. non è stata rilasciata licenza di costruzione.

SALLI' Salvatore

La Commissione Edilizia nella seduta del 19/1/1959 ha espresso parere contrario perchè non venivano osservate le norme dell'art.39 del R.E. Il Sindaco pro-tempore il 20/4/1959 approvava il progetto e in data 2.5.1959 veniva rilasciata la licenza di costruzione.

Detto progetto è stato approvato in considerazione

- 39 -

del fatto che trattavasi di sopraelevazione di fabbricati esistenti.

CRAPANZANO Salvatore

La Ditta, a seguito di parere favorevole della C.E. nella seduta del 17/4/1959, aveva ottenuto licenza per la sopraelevazione di un piano. Successivamente è stata emessa ordinanza di sospensione in data 8/10/1959 perchè la stessa Ditta non aveva ottemperato alla denuncia in Prefettura delle strutture in c.c. Invitata la stessa, da parte della Prefettura, vi ha ottemperato e la pratica è stata regolarizzata.

RUIPOLO Alfonso

La ditta di cui sopra in data 16/5/1958 presentava istanza con acclusi progetti per la costruzione di una casa in S. Leone (Agrigento).

La Commissione Edilizia nella seduta del 28.4.59 esprimeva parere favorevole per la costruzione.

Con nota nr. 15917 del 29.4.1959 veniva comunicato alla ditta il parere favorevole. La ditta non ha curato di ritirare la licenza di costruzione.

MAIOGGIOLIO Giovanni

Quest'Amministrazione a seguito di segnalazione avuta dal Sovrintendente di Agrigento ha ordinato la sospensione dei lavori della ditta in oggetto. La competenza delle determinazioni è della Sovrintendenza che ancora non le ha comunicate all'interessato.

- 40 -

CASE IMPENIENTI IP.TT.

Il progetto è stato approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta dell'8/9/1959. La Sezione di Sanità e Assistenza ai Monumenti in data 1/6/1959 ha espresso parere favorevole.

La ditta interessata non ha provveduto al ritiro della licenza di costruzione.

CAPRARO Salvatore

In data 20/7/1961 fu rilasciata licenza di costruzione rinnovata il 12/7/1962. Non avendo la ditta iniziato i lavori ~~adempimenti~~ ^{ha} chiesto il rinnovo. L'Amministrazione con nota nr. 44648 del 7/11/1962 ha richiesto la rappresentazione dei progetti, non concedendo il rinnovo della licenza.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Il 10/12/1962 la Commissione Edilizia ha approvato il progetto relativo alla costruzione di nr. 58 alloggi popolari. Con lettera n. 11541 del comunicare all'I.A.C.P. l'approvazione del progetto lo si invitava a ritirare la licenza. Detta licenza non è stata ritirata dall'I.A.C.P. in quanto trattandosi di un Ente lo stesso Istituito credeva di potere costruire senza licenza.

Con nota nr. 42470 del 12/11/1963, a seguito della ordinanza di sospensione dei lavori, lo stesso Istituito è stato ancora una volta invitato a regolare la pratica.

- 41 -

SOCIETA' ELETTRICA SICILIANA

Il 19/5/1960 la Commissione Edilizia ha approvato il progetto. La Società Elettrica non ha ritirato la licenza di costruzione.

COOPERATIVA "CASA DELA"

Il progetto presentato a nome del Sig. Bonnar de Calocero è stato approvato dalla Commissione Edilizia nelle sedute del 4/6/1960 e l'Amministrazione con delibera n.460 del 10/6/1960 approvata dalla C.F.C. il 15.8.1960 derogava la maggiore altezza.

La licenza non è stata ritirata dall'interessato.

INFURNA GIUSEPPE

Agli atti risulta la licenza di costruzione rilasciata in data 9/3/1963, a seguito del parere favorevole della C.E. espresso in data 14/2/62, relativo alla costruzione di una casa colonica.

INGILIA TOMMASO

Come detto prima il progetto è stato approvato dalla C.M. in senatoria in considerazione del fatto che trattavasi di abitazioni popolari come ad uso proprio di persone che abitavano case talune.

CASERA CALOCERO

L'interessato non ha curato il ritiro della licenza di costruzione.--

- 42 -

DI GIOVANNA Antonino

A seguito parere favorevole della C.E. nella seduta del 12/4/1961, la Giunta Municipale, avvalendosi dello art. 39 del regolamento Edilizio, approvava la deroga della altezza con delibera 459 del 28/4/1961, approvata dalla Commissione Provinciale di Controllo il 29/6/1961.

FARRUGGIA Raimondo

La modifica consisteva nell'aver superata la altezza di mt. 19,55 prevista dalla licenza, di mt. 1,20 per la chiusura del vano scala.

TAVERNA Calogero

Il progetto è stato approvato in sanatoria il 25/5/1962. Trattasi di una sopraelevazione di piccoli appartamenti .-

VULLO Pasquale

La ditta di cui sopra aveva presentato progetto per costruzione di una autorimessa e negozio.

Accertato l'Ufficio Tecnico che la costruzione era stata ~~completata~~, la C.E. ha espresso parere contrario all'approvazione. La ditta è stata denunciata all'Autorità Giudiziarla da parte dell'Ufficio del Genio Civile; trattasi di costruzione abusiva per la quale si seguirà l'iter previsto per la demolizione.

ITRI DEMETRIO

Trattandosi di costruzione di un magazzino ed in considerazione che venivano osservate le norme del Regolamento Edilizio, la Commissione Edilizia nella seduta del 17/6/1961 ha approvato il progetto.

- 43 -

CASTRO Calogero e Vincenzo

Vedasi la parte relativa ai progetti in sanatoria. (11)

ZAMBUTO Gaetano

E' in corso la procedura per le costruzioni abusive.

DI SALVO Lorenzo

Il progetto di sopraelevazione del 5° piano è stato approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 21/1/1962.

La licenza non è stata ritirata dall'interessato.-

PULLARA Salvatore

L'ordinanza di sospensione dell'11/7/1963 è stata revocata dal Ministero per la Pubblica Istruzione.

SALEMI Salvatore

Il progetto di modifica dovrà essere trattato dalla C.E. dopo di chè si procederà all'iter per la demolizione della parti costruite difformemente alla licenza di costruzione.

D'ACQUA Gaetano

Vedi pratiche sanatoria. (12)

MANDRACCHIA Salvatore

Trattasi di costruzione abusiva per la quale, ricadendo la zona fuori del piano di fabbricazione, questa Amministrazione sottoporrà la pratica all'esame della C.E. per il di più a praticarsi.

AMICO Giuseppe

La pratica è sospesa in attesa che l'interessato

(11) (12) Cfr. pag. 585. (N.d.r.)

- 44 -

to la completi di documentazione.

FELCO Concettà

La Commissione Edilizia ha espresso parere contrario. L'interessata ha ripresentato il progetto modificato secondo il R.E.- Tale progetto dovrà essere ~~inizia~~ esaminato dalla C.E. dopo che verrà integrato dai documenti mancanti.

DALLI CARDILLO Luigi

Trattasi di modifica interna approvata dalla C.E. il 31/7/1963 ed il 30/10/1963.

NOTO CAMPANELLA Alfonso

La Commissione Edilizia ha espresso parere contrario in quanto vengono a violarsi gli artt. 43 e 44 R.E.-

PALUMBO Gerlando

Trattasi di un progetto di Cappella ripresentato. Quello precedente era stato approvato il 15/3/1955.

DE FRANCISCI Giuseppe

Il fascicolo risulta ancora sequestrato dalla Autorità Giudiziaria.

CONTRINO CARMELO

L'interessato non ha provveduto al ritiro della licenza in quanto la costruzione era già realizzata.

VULLO Pasquale

Trattasi di una sopraelevazione di fabbricato nel Viale della Vittoria. La Commissione Edilizia ha espresso parere contrario. L'interessato ha avuto comunicato il rigetto del progetto. La costruzione non è stata eseguita.

- 45

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

La vigilanza sulle costruzioni edilizie è stata intensificata e si assicura l'adempimento della Legge relativa alle costruzioni abusive.

RINNOVO COMMISSIONE EDILIZIA

Nelle more del rinnovo della Commissione Edilizia funziona quella scaduta. L'Amministrazione in una delle prossime riunioni di Consiglio Comunale porterà la pratica per la nuova elezione dei Componenti.

CONCESSIONE APPALTOa) Costruzione autorimessa per gli automezzi del Comune.

L'appalto conferito a mezzo licitazione privata alla Ditta Giovanni Riggio si è svolto regolarmente. E' stato stipulato atto di convenimento dell'appalto, il conto finale dei lavori ed il collaudo sono stati approvati dalla C.P.C.. All'archivio del Comune sono stati conservati i documenti necessari a corredo della legalità dello appalto (verbale di licitazione) richiesti obbligatoriamente.

b) Collocazione condotta via S.Vito.

I lavori dell'importo di £.1.727.000= consistono nella costruzione di una condotta della rete interna dello acquedotto comunale.

La condotta dopo collocata fu sottoposta alla prova di carico con esito favorevole e posta in esercizio. Poichè l'importo non è superiore a £.3.000.000= l'opera non è soggetta a collaudo.

Il conto finale non era stato ancora approvato, poichè il Direttore dei Lavori non lo aveva ancora presen-

- 46 -

tato; esso è stato sollecitato a presentarlo; non appena consegnato sarà sottoposto alla C.P.C.; ovviamente la rata di saldo non è stata pagata.

c) Fornitura arredamenti scuole elementari.

Per quanto riguarda il rilievo formale sull'appalto di cui sopra si chiarisce ^{che} la mancata indicazione nella delibera richiamata della forma di appalto "a licitazione privata" è dovuta ad una involontaria, materiale omissione di dattilografia; tanto che tale modalità di appalto risulta inserita nell'altra delibera n.1018 dello stesso oggetto adottata il 31/12/1956.

Si osserva, comunque, che gli effetti della gara "a licitazione privata" (con il quale sistema è avvenuta l'aggiudicazione alla ditta S.I.M.I.N.S.) sono identici a quelli dell'appalto, stante alla Legge Regionale 18/7/1961 n.10 recante: "Norme sugli appalti di opere pubbliche nella Regione Siciliana", legge che è stata applicata nella gara relativa alla fornitura suddetta, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte 2° n.4704 del 17/11/1962 al n.47.

d) Lavori di primo stralcio per l'ampliamento e sistemazione delle fognature del centro urbano.

Il deposito cauzionale da versarsi da parte dello Ing. Rubino era stabilito per garantire l'Amministrazione sulla eventuale mancata consegna del progetto o sullo ingiustificato ritardo della consegna; l'Amministrazione precedente ha ritenuto, non sappiano per quale motivo, di dover consentire il rinvio del deposito di detta cauzione.

In ordine, poi al pagamento delle somme dovute al suddetto professionista, disposto con delibera del 28/12/1962, si ritiene che la dichiarazione suggerita dalla

- 47 -

C.P.C. era superflua, in quanto il progettista all'atto del conferimento dell'incarico ebbe a sottoscrivere un apposito disciplinare approvato dalla G.M. con provvedimento n. 156 dell'8/3/1955 esecutivo e termini di legge, con il quale, fra l'altro, si impegnava ad accettare per la liquidazione delle competenze professionali di progettazione i compensi e le tariffe stabilite nella legge che ammetteva a finanziamento l'opera. Le parcelle, inoltre, sono liquidate dal Genio Civile, cui è devoluto il controllo e l'esame di legittimità, su progettazioni, esecuzione di opere, pagamento di lavori e competenze ai progettisti di opere pubbliche ammesse ai contributi erariali; ed è la Cassa DD.PP. ad effettuare le somministrazioni, entro i limiti stabiliti dai decreti di finanziamento, dopo che gli atti di pagamento abbiano riportato il visto di legittimità del Genio Civile.

Con il provvedimento anzidetto, l'Amministrazione comunale ha corrisposto un acconto, salvo conguaglio, senza entrare nel merito della parcella che è liquidata dall'Ufficio del Genio Civile. ~~Non può~~

Non può passare inosservata, comunque, la circostanza che il suggerimento dato dalla C.P.C. è irrituale e contrario alle richiamate disposizioni; irrituale perchè l'eventuali osservazioni devono essere fatte in sede di esame dei provvedimenti, e consacrati con lo annullamento motivato del provvedimento o con la richiesta specifica di integrazioni di esso; e non, come avvenuto, con foglio a parte di accompagnamento della delibera relativa; contrario alle disposizioni di legge poichè le parcelle dei professionisti sono pagate non in riferimento alle prestazioni globali, ma in riferimento al progetto generale ed agli eventuali progetti stral-

- 48 -

cio, nelle misure e nelle proporzioni tassativamente stabilite dalla legge, che regola la corresponsione di competenze agli Ingegneri ed Architetti per la progettazione di opere pubbliche.

LAVORI IN ECONOMIA

Gli annullamenti delle deliberazioni per l'assunzione diretta di "lavori in economia" si sono verificati soprattutto per la mancanza dell'apposito Regolamento che disciplina la materia, ai sensi dell'art. 102 del vigente Ordinamento Siciliano 29/10/1955, n. 6.

Detto Regolamento è stato varato da alcuni mesi; ma a seguito degli emendamenti proposti dalla Commissione Prov./le di Controllo, è stato oggetto di riesame da parte del Consiglio Comunale, che lo ha approvato nel corso dell'ultima seduta.

LICENZE DI COMMERCIO E CONCESSIONI

AMMINISTRATIVE IN GENERALE

Nel rilascio delle licenze di esercizio non si può effettuare una netta distinzione fra i vari generi, mancando attualmente la possibilità dell'applicazione di una tabella marceologica regolamentare.

Tuttavia, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, lo Ufficio di Polizia Urbana ed Annona sottopone le domande di dette licenze al preventivo esame dell'Organo Sanitario; si ottiene così il rigetto per l'inclusione nella licenza di quei generi che risultano igienicamente incompatibili con quelli alimentari, come avviene ad esempio per i detersivi.

Per quanto riguarda, poi, la concessione rilasciata alla Società AGIP, il rilievo coincide con ~~una~~ constatazione fatta anche da questa Amministrazione; ma si tratta di pratica molto remota nel tempo. L'essenziale è che essa è stata regolarizzata con la stipula del con-

- 49 -

tratto di concessione del suolo, anche se a distanza di tanti anni.

PROGETTAZIONE LAVORI

Nei confronti dell'Ing. Alfonso VAIANA Assessore al Comune, fatto segno di particolare menzione nella relazione ispettiva, va subito chiarito che non si evince la ragione del rilievo mossogli, dal momento che non sussiste incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e la detta funzione di Assessore Comunale.

Per-altro, è appena il caso di osservare che la condizione di Assessore del Vaiana non ha influito sulle determinazioni e sul comportamento dell'Amministrazione attiva nell'esame delle pratiche, per la cui progettazione viene indicato il suddetto professionista; tanto che l'Amministrazione ha inoltrato le denunce del caso ed ha perseguito in via amministrativa gli interessati, come appresso viene specificato.

Sciacca Calogero

Il progetto presentato in data 13/6/1962 è stato redatto dall'Ing. Giuseppe Barbato. Dal modulo d'ufficio risulta Direttore dei Lavori l'Ing. Alfonso Vaiana, mentre su segnalazione scritta dall'interessato risulta che calculatore e direttore delle strutture in c.a. è l'Ing. Finocchiaro Emanuele.

Il Comune per le opere abusive ha proceduto a norma di legge, emettendo ordinanza di sospensione in data 23/9/1963, di diffida in data 14/10/1963 e quindi ordinanza di demolizione in data 6/3/1964, previo il parere della Sezione Urbanistica Compartmentale. Avendo l'interessato impugnato detta ordinanza si attende l'esito del ricorso pendente in seno al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

- 50 -

Alonge Calogero

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Alfonso Vaiana, il quale risulta altresì essere il Direttore dei Lavori.

Con raccomandata del 20/5/1963 l'Ing. Vaiana comunicava le dimissioni da Direttore dei Lavori per il Lotto "A", per avere l'interessato costruito difformemente alla licenza di costruzione.

Per la parte abusiva il Comune ha emesso ordinanza di sospensione dei lavori in data 8/10/1962, e diffida in data 6/11/1962; a seguito della notifica dell'ordinanza di demolizione pende ricorso presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Giunta Francesco

Il progetto risulta redatto dall'Ing. Alfonso Vaiana. Questa Amministrazione, per la sua parte ha esposto tutte le pratiche relative alle costruzioni abusive, emettendo anche ordinanza di sospensione in data 6/11/1961.

Poiché la questione è di competenza della Sovrintendenza ai Monumenti, la demolizione dell'opera abusiva è stata avviata dalla stessa Sovrintendenza; ma l'interessato, a seguito di impugnativa proposta al Consiglio di Stato, ha ottenuto la sospensione dell'esecuzione.

Albano Carmelo

Progetto di massima redatto dall'Ing. Vaiana Alfonso ed approvato dalla Commissione Edilizia il 29/12/1961. Sul modulo apposito risulta dichiarato Direttore dei Lavori l'Ing. Vaiana.

In data 10/1/1964 il detto professionista comunicò che la sua prestazione si limitava soltanto alla redazione del progetto di massima; mentre per la calcolazione furono interessati l'Ing. Cusumano Vincenzo ed il Geom. Pennica.

- 51 -

Nella relazione del verbale di collaudo delle opere in c.a., redatto dallo stesso Ing. Cusumano e vistato dalla Prefettura in data 21/11/1963, è detto che il fabbricato è stato progettato dallo stesso Ing. Cusumano che altresì ha approntato la calcolazione delle strutture in cemento armato e a curato la Direzione dei Lavori.

Infatti, il progetto esecutivo presentato in data 21/2/1963 porta la firma del Dott. Ing. Vincenzo Cusumano.

La prestazione professionale, pertanto, dell'Ing. Vaiana si riferisce soltanto al progetto di massima.

Da quanto ~~espr~~ si è premesso in sintesi e dalle deduzioni fornite sui singoli rilievi ispettivi, sorge spontanea una considerazione.

L'ispezione condotta, per circa tre mesi, dal Vice Prefetto Dott. Nicola Di Paola - (la cui serenità ed obiettività d'indagine abbiamo valutato) -, ha abbracciato l'attività della Pubblica Amministrazione in un settore tanto difficile e per un lungo arco di tempo; essa, perciò, non può fornire soltanto oggi un giudizio sommaro su fatti e problemi che, traendo la loro origine nelle cause remote e di diversa natura da noi indicate, investirebbero, ove ne fossero, responsabilità varie, comunque non attribuibili a questa Amministrazione attiva, la quale, invece, ha tentato ogni mezzo per porre un punto fermo al dilagare degli abusi e delle irregolarità nel campo delle costruzioni; avviando, nel contempo, su basi di concreta risoluzione, la disciplina dell'attività edilizia nella Città, mediante soprattutto la redazione del Piano Regolatore Intercomunale e la revisione del vigente Regolamento Edilizio.

- 52 -

A questa Amministrazione, indubbiamente, è toccata una triste eredità, dalla quale, tuttavia, non ha tratto sgo-mento per legittimare le obiettive difficoltà incontrate nel proprio, aspro cammino. Le ha volute, anzi, serenamente valutare e con coraggio ha cercato, fin dove possibile, di porvi rimedio; non senza avere indicato, con sistemi pre-ventivi e con i mezzi di repressione più gravi, la giusta via da percorrere.

Il giudizio sereno ed obiettivo sull'attività di questa Amministrazione, allora, si potrà formulare nel futuro anche prossimo, allorquando potranno cogliersi i primi, duraturi frutti del suo operato, forse incompleto, ma tanto respon-sabile.

IL SINDACO

(Dr. Vincenzo Foti)

fch